



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1120-B

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Indice

1. DDL S. 1120-B - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	13
1.2.1. Testo DDL 1120-B	14
1.2.2. Testo correlato 1120-B (ERRATA CORRIGE)	366
1.2.3. Testo approvato 1120-B (Bozza provvisoria)	367
1.3. Trattazione in Commissione	551
1.3.1. Sedute	552
1.3.2. Resoconti sommari	553
1.3.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	554
1.3.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 141 (pom.) del 22/12/2013	555
1.3.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (ant.) del 23/12/2013	563
1.4. Trattazione in consultiva	569
1.4.1. Sedute	570
1.4.2. Resoconti sommari	578
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	579
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 82 (ant.) del 23/12/2013	580
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	586
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (ant.) del 23/12/2013	587
1.4.2.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	591
1.4.2.3.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 27 (ant.) del 23/12/2013	592
1.4.2.4. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	596
1.4.2.4.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 36 (ant.) del 23/12/2013	597
1.4.2.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	599
1.4.2.5.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (ant.) del 23/12/2013	600
1.4.2.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	605
1.4.2.6.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 59 (ant.) del 23/12/2013	606
1.4.2.7. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	619
1.4.2.7.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (ant.) del 23/12/2013	620
1.4.2.8. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	626
1.4.2.8.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 23/12/2013	627

1.4.2.9. 10 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	635
1.4.2.9.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 53 (ant.) del 23/12/2013 .	636
1.4.2.10. 11 [^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	641
1.4.2.10.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 46 (ant.) del 23/12/2013 . .	642
1.4.2.11. 12 [^] Commissione permanente (Igiene e sanita')	650
1.4.2.11.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 71 (ant.) del 23/12/2013	651
1.4.2.12. 13 [^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	658
1.4.2.12.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 50 (ant.) del 23/12/2013	659
1.4.2.13. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	670
1.4.2.13.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 36 (ant.) del 23/12/2013	671
1.5. Trattazione in Assemblea	676
1.5.1. Sedute	677
1.5.2. Resoconti stenografici	678
1.5.2.1. Seduta n. 157 (ant.) del 23/12/2013	679

1. DDL S. 1120-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1120-B
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Titolo breve: *legge di stabilità 2014*

Iter

23 dicembre 2013: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[S.1120](#) stralcio di [S.1120-BIS](#), [S.1120-TER](#), [S.1120-QUATER](#), [S.1120-QUINQUES](#), [S.1120-SEXIES](#)

approvato

[C.1865](#)

approvato con modificazioni

S.1120-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [147/13](#) del 27 dicembre 2013, GU n. 302 del 27 dicembre 2013 (suppl. ord.). Testo ripubblicato G.U. n. 9 del 13 gennaio 2014 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#) (Governo [Letta-I](#))

Natura

di approvazione di bilancio

Presentazione

Trasmesso in data **22 dicembre 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 157 del 23 dicembre 2013.

Classificazione TESEO

ANNO FINANZIARIO 2014 , LEGGE FINANZIARIA , BILANCIO DELLO STATO

Articoli

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1c30, 46, 48, 52, 89, 273, 302, 324, 330, 339, 377, 391, 402, 404, 436, 508, 533, 534, 535, 536, 545, 560, 572, 578, 580, 585, 622, 689, 719, 731), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Artt.1c317, 326, 362, 382, 419, 428, 439), MINISTERO DELLA DIFESA (Artt.1c39, 270, 391), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.1c288, 600-605), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.1c82, 84, 89, 90, 99, 101), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.1c292, 295, 297, 298), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.1c111-113), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.1c22, 128, 180, 185, 196, 207, 212, 215), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.1c393, 428, 439, 745, 746),

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1c18, 66, 201, 209, 231, 250, 261, 273, 274, 303, 310, 312, 316, 344, 430, 468, 558, 577, 578, 580, 729), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1c84, 87, 191, 197, 292, 387, 394, 460, 486), PROROGA DI TERMINI (Artt.1c79, 133, 154, 156, 176, 188, 190, 213, 214, 219, 264, 290, 334, 348, 356, 360, 363, 364, 367, 410, 436, 456, 490, 498, 500-505, 509, 530, 590, 610, 612-615, 625, 680, 714, 745), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1c36, 44, 92, 95, 105, 127, 128, 132, 135, 136, 185, 219, 233, 238, 295, 311, 342, 400, 458, 560, 561, 562, 572, 595, 704, 729), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1c18,22,30,46,48,52,54,59,66,82,84,89,101,111-114,128,180,185,196,201,207,209,212,215,229,231,237,261,270,273,292,303,310,312,324,326,339, 344,377,393,400,403,404,419,430,468,495,508,533,535,536,545), DEBITO PUBBLICO (Artt.1c1, 508, 516), SPESA PER INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO (Artt.1c1, 508), BILANCIAMENTO SALDI E COPERTURA (Artt.1c1, 508, 510, 550-560), SPESA PER ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (Artt.1c2, 3), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.1c2, 3, 162-164, 715, 744), LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Artt.1c2, 3), MINATORI (Artt.1c2, 3), CASSE E FONDI DI PREVIDENZA (Artt.1c2, 3, 185, 189), COLTIVATORI DIRETTI (Artt.1c2, 3, 608), MEZZADRIA E COLONIA (Artt.1c2, 3), FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.1c2, 3), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.1c2-4), COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE PENSIONISTICA DEI LAVORATORI AUTONOMI (Artt.1c2, 3), ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) (Artt.1c2, 3), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.1c4), PIANI DI SVILUPPO (Artt.1c6, 8, 9, 13-17, 25-27, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Artt.1c6, 13-17, 25-27, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 360), INTERVENTI IN AREE DEPRESSE (Artt.1c6, 13, 53), MEZZOGIORNO (Artt.1c6, 43, 53, 190, 219, 319), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Artt.1c13, 14, 18, 219, 240-250, 295), SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Artt.1c14, 515, 527, 639), INVESTIMENTI PUBBLICI (Artt.1c25, 45, 240-250), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Artt.1c25, 56-59, 334), PRODOTTI AGRICOLI (Artt.1c25, 27, 31-35), INDUSTRIA ALIMENTARE (Artt.1c25, 114, 293), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Artt.1c25, 27, 31, 35), INDUSTRIA TURISTICA (Artt.1c25, 27, 28, 419), CREDITO AGEVOLATO (Artt.1c26, 27, 31, 42, 44, 66, 176, 365), FONDI DI ROTAZIONE (Artt.1c26, 27, 240-242), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Artt.1c26, 42, 46, 53, 54, 55, 66, 608), ESPORTAZIONI (Artt.1c27, 29), RESIDUI ATTIVI (Art.1c30), IMPRESE AGRICOLE (Artt.1c27, 31, 32, 34, 35, 36, 608), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.1c27, 31-35, 224, 236, 237), GIOVANI (Artt.1c31, 32, 34, 35, 219, 253), MIGLIORAMENTO FONDARIO (Art.1c34), PROPRIETA' CONTADINA (Art.1c34), TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Artt.1c32, 35), ASSEGNAZIONE DI TERRE (Art.1c35), LOCAZIONE E AFFITTO (Art.1c35), CANONE DI LOCAZIONE (Artt.1c35, 50, 408), INDUSTRIA CANTIERISTICA (Artt.1c37, 38), INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI (Artt.1c37, 39), FORZE DI POLIZIA (Artt.1c41, 102, 103, 403, 466, 467, 469), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Artt.1c41, 86, 97), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Artt.1c42-47, 52, 356), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.1c28, 42, 60, 79, 90, 101, 111, 114, 120, 121, 192, 201, 221, 252-266, 270, 273, 275, 278-290, 292, 293, 302-306, 310-315, 361), IMPRESE (Artt.1c42, 361), OPERE PUBBLICHE (Artt.1c45, 68, 69, 71-74, 76, 80, 83, 89, 97, 99), MANUTENZIONE (Artt.1c68, 70, 123, 390, 397), STRADE (Artt.1c68, 70, 110, 123, 531), ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (ANAS) (Artt.1c68, 123), AUTOSTRADE (Artt.1c69, 75, 96), SALERNO (Art.1c69), REGGIO DI CALABRIA (Artt.1c69, 77, 78, 81, 82), VENEZIA (Artt.1c71, 88, 734), DIGHE (Art.1c71), DIFESE COSTIERE (Art.1c71), LAGHI STAGNI LAGUNE (Artt.1c71, 83), LINEE FERROVIARIE (Artt.1c73, 74, 76, 80), RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA) (Artt.1c73, 74, 76, 80), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Artt.1c8, 74, 382), MADDALONI (Art.1c74), CANCELLO ED ARNONE (Art.1c74), FRASSO TELESINO (Artt.1c74, 76), CASSINO (Art.1c74), BRESCIA (Art.1c76), VERONA (Artt.1c76, 307, 328), PADOVA (Artt.1c76, 88), APICE (Art.1c76), VITULANO (Art.1c76), ORSARA DI PUGLIA (Art.1c76), BOLOGNA (Art.1c80), LECCE

(Art.1c80), CARROZZE E CARRI FERROVIARI (Art.1c83), AUTOBUS (Art.1c83), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Artt.1c77, 81, 82, 84, 85, 451, 515, 527, 556, 639), TRASPORTI LOCALI (Artt.1c83-85, 451, 556), TRASPORTI EXTRA URBANI (Artt.1c83-85, 556), AUTOTRASPORTI (Artt.1c89, 90, 579), INTERNET (Artt.1c33, 56-59, 97, 177, 178, 534, 538), PAGAMENTO (Artt.1c50, 72, 98, 99, 250, 356, 402), AMBIENTE (Artt.1c111-113, 379, 666), DIFESA DEL SUOLO (Artt.1c7, 70, 111, 118-124, 346, 379), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Artt.1c70, 111, 118, 379), REVOCA (Artt.1c79, 88, 101, 111, 535), DEPURAZIONE DELLE ACQUE (Art.1c112), INQUINAMENTO DEL SUOLO (Art.1c113), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Artt.1c7, 12, 113), BONIFICHE (Artt.1c7, 12, 113), SCARICHI E DISCARICHE (Art.1c113), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.1c127,128, 132, 135, 137-152, 158-161, 172, 174, 292, 324, 407, 583, 632, 656-660, 710), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Artt.1c22, 108, 132, 133, 135, 183-187, 190, 215, 219), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.1c127, 139, 575, 576, 586-589), LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.1c127, 132,180), PREMI DI ASSICURAZIONE (Artt.1c128, 188), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.1c128), IRAP (Artt.1c132, 148, 158, 167, 168, 281-283, 407, 574), REDDITO IMPONIBILE (Artt.1c36, 132, 158, 175, 281-283, 631-633, 645-649, 651, 652, 675, 715, 717), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.1c18, 24, 132, 133, 135, 207, 209-214, 269, 273, 288, 367, 460, 462, 464, 478, 482, 557-559, 603), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.1c18, 132, 133, 135, 209-212, 269, 460, 462, 464), ONERI DEDUCIBILI (Artt.1c132, 575, 576, 586-589), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Artt.1c135, 185, 188, 316, 484, 485, 490, 491, 612-615, 744), DATORI DI LAVORO (Artt.1c135, 185), RESTITUZIONE DI SOMME (Artt.1c60, 61, 135, 222, 235, 287, 414, 417, 421), AUMENTO DI CAPITALE (Art.1c137), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.1c137, 138, 148, 292, 518, 521, 640, 676, 677, 729, 744), ACCONTO DI IMPOSTA (Art.1c138), RISPARMIO ENERGETICO (Artt.1c48, 139, 512), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.1c48, 139, 206, 304, 305), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Artt.1c139, 206), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI (Artt.1c118, 139), ACQUISTI (Artt.1c33, 51, 115, 139, 177, 178, 234, 248, 315, 342, 343, 370-373), MOBILI ARREDI E SUPPELLETTILI (Artt.1c139, 315), APPARECCHI ELETTRICI (Art.1c139), BENI (Artt.1c140-142, 147-151, 156), RIVALUTAZIONE DI CESPITI (Artt.1c140-142, 147-151, 156), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.1c140-142, 147-151, 158, 160, 573, 683), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.1c142, 143, 145, 147, 150, 596, 599, 612-615, 618-622, 680, 688, 689, 695, 699, 721, 722, 724, 726-729), CESSIONE DI BENI (Artt.1c32, 144, 281-283, 391, 392), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Artt.1c158, 581, 630), SOCIETA' FINANZIARIE (Artt.1c158, 581), CREDITI (Artt.1c158, 160, 443), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Artt.1c158, 160, 167, 168), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.1c158, 338), UFFICIO ITALIANO CAMBI (UIC) (Art.1c158), SVALUTAZIONE (Art.1c160), IVA (Artt.1c33, 172, 173, 236, 574), SOCIETA' COOPERATIVE (Artt.1c172, 630), CONSORZI (Art.1c172), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Artt.1c160, 162-164, 167, 174, 715, 716), RIMBORSO DI IMPOSTE (Artt.1c174, 586-589), SICUREZZA SOCIALE (Artt.1c183, 191, 199, 202-217, 222-224), PREVIDENZA SOCIALE (Artt.1c183, 191, 199, 202-217, 222-224), SERVIZI SOCIALI (Artt.1c183, 191, 199, 202-217, 222-224), FONDO PER L' OCCUPAZIONE (Art.1c183), CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (Artt.1c183, 185, 186), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Artt.1c183, 184, 185, 186), PENSIONE DI ANZIANITA' (Artt.1c191, 193, 194-197), ETA' PENSIONABILE (Artt.1c190, 191, 194-197, 484, 485), INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO (Art.1c199), MALATI (Art.1c199), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.1c199), INVALIDI (Art.1c199), NAUFRAGHI (Art.1c202), IMMIGRAZIONE (Artt.1c202, 204, 319), MEZZI DI SOCCORSO (Art.1c202), SERVIZI DI EMERGENZA (Artt.1c202, 346-355, 422), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.1c205, 574-578, 684-687, 693, 696, 697, 699), DONAZIONI E LIBERALITA' (Artt.1c205, 224), LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Artt.1c207, 209-212, 214), PROVINCIA DI NAPOLI (Art.1c207), NAPOLI (Artt.1c43, 207, 386), PALERMO (Art.1c207), PERSONALE DEGLI

ENTI LOCALI (Artt.1c207, 212, 367, 482), CARTE DI CREDITO (Artt.1c216, 596), INDIGENTI E NULLATENENTI (Artt.1c216, 224, 236, 237), CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.1c216), EXTRA COMUNITARI (Artt.1c23, 202, 204, 216, 319), SUSSIDI (Artt.1c201, 216), FONDO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE (Art.1c217), ASSISTENZA SANITARIA (Artt.1c119, 190, 222, 231, 233), STATI ESTERI (Art.1c222), CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO (Artt.1c223, 421), INDENNIZZI PER INVALIDITA' (Art.1c223), VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (Art.1c223), TRASFUSIONI (Art.1c223), SENTENZE STRANIERE (Artt.1c223, 250), AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (Artt.1c224, 295, 296), PROGRAMMI E PIANI (Artt.1c105, 240-250, 319), UNIONE EUROPEA (Artt.1c240-250, 274, 295), FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) (Artt.1c240, 243, 245, 295), FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) (Artt.1c240, 243, 245), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Artt.1c5, 219, 235, 243, 332, 333, 452, 455), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Artt.1c18, 49, 92, 93, 100, 247), CONTROLLI CONTABILI (Art.1c247), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.1c234, 248, 315, 342, 343), CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI (CONSIP SPA) (Artt.1c248, 330, 342, 748), ASSISTENZA ALLO SVILUPPO (Art.1c249), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Artt.1c249, 273), DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA (Art.1c250), MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (Artt.1c252, 253), CORPI DI SPEDIZIONE (Art.1c252), REGIONE ABRUZZI (Artt.1c254, 255, 256), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Artt.1c254, 255, 256, 348-355, 358, 361, 362, 369), TERREMOTI (Artt.1c254, 255, 256, 347-373), REGIONE CALABRIA (Artt.1c207, 256, 351), REGIONE BASILICATA (Artt.1c256, 351), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Artt.1c257, 418), SCUOLA (Artt.1c260, 748), EDITORIA (Artt.1c261, 336, 337), INDUSTRIA POLIGRAFICA (Art.1c261), GIORNALI E QUOTIDIANI (Artt.1c261, 334), IMPIANTI E SERVIZI ANTINCENDI (Artt.1c24, 263), AEREI (Art.1c263), CORPO FORESTALE DELLO STATO (CFS) (Artt.1c24, 263), PERSONALE MILITARE (Artt.1c264, 402, 464, 468, 476), GUARDIE E SCORTE ARMATE (Art.1c264), ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI (Art.1c266), EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI MILITARI (Art.1c266), ARMA DEI CARABINIERI (Artt.1c270, 390, 402, 464, 468, 476), CONSIGLIO EUROPEO (Art.1c273), UFFICI (Art.1c273), PERSONALE FUORI RUOLO (Artt.1c267, 273, 395), COSTI (Artt.1c84, 160, 162-164, 273, 387, 400, 423, 654, 729), INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO (Artt.1c273, 479), RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI (Artt.1c273, 315, 329), PERSONALE A CONTRATTO (Artt.1c273, 745, 746), FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (Art.1c275), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.1c275), SPERIMENTAZIONE CLINICA (Art.1c275), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.1c278, 586-589, 596, 597, 611, 631, 633, 647), CATASTO (Art.1c286), GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA' (Artt.1c287, 508, 510), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1c287, 483-485, 489), IMPOSTE STRAORDINARIE (Art.1c287), MAGISTRATI (Artt.1c287, 288, 344, 603), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1c18, 24, 209-214, 267, 269, 288, 344, 367, 460, 464, 478, 482, 603), CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE (Art.1c290), GIUDICI ONORARI (Art.1c290), GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE (Art.1c290), GASOLIO (Artt.1c292, 579, 626), PRODUZIONE AGRICOLA (Artt.1c9, 292, 710), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Art.1c292), SILVICOLTURA (Art.1c292), ITTICOLTURA (Art.1c292), BIETICOLTURA (Art.1c293), RIDUZIONE IN SCHIAVITU' (Art.1c302), COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO (CIP) (Art.1c302), UNIONE ITALIANA CIECHI (UIC) (Art.1c302), OSPEDALI (Artt.1c302, 378), CLINICHE E POLICLINICI UNIVERSITARI (Artt.1c302, 377), ENTE AUTONOMO FIERA DI VERONA (Artt.1c110, 302), REPUBBLICA DI SAN MARINO (Art.1c302), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.1c302), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Artt.1c302, 306), VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE (Artt.1c302, 494), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Artt.1c302, 494), ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI (Art.1c302), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Artt.1c303-305), CENTRO DI PRODUZIONE SPA (Art.1c306), SEDUTE

(Art.1c306), LEGGI (Artt.1c310, 312, 313), BASI DI DATI (Artt.1c231, 232, 310, 312, 313, 427), ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (IPZS SPA) (Artt.1c310, 312, 313), MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA (Art.1c311), DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE (Art.1c314), DECRETI LEGGE (Art.1c314), DIVIETI (Artt.1c30, 50, 315), AUTOMOBILI (Artt.1c87, 315), LIMITI DI SPESA (Artt.1c226, 382-441, 452-481, 496-511, 517, 522-527, 532-535, 538-549), CENTRI E ISTITUTI CULTURALI E ARTISTICI (Artt.1c382, 384, 420), ATTIVITA' CULTURALI (Artt.1c105, 106, 382, 384), REGOLAMENTI (Artt.1c382, 427, 572, 667, 679, 682, 683, 714), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1c231, 232, 382, 444-450), VIGILANZA (Artt.1c189, 382), IMMOBILI DI ENTI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.1c154, 181, 289, 387-391, 397, 532), AGENZIA DEL DEMANIO (Artt.1c387, 390, 747), PRIVATIZZAZIONI (Artt.1c391, 393, 747), IMMOBILI DEMANIALI (Artt.1c32, 288, 291, 329, 388, 390, 391, 392, 408, 532), FONDI DI INVESTIMENTO (Artt.1c45, 389, 391, 408), ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L' INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) (Art.1c393), DIFESA NAZIONALE (Art.1c396), ORGANIZZAZIONE ELETTORALE (Artt.1c398-401), PERSONALE DI POLIZIA (Artt.1c402, 403, 464, 466, 467, 468, 469, 476), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.1c402, 541-544, 591-596), TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1c103, 395, 402, 456, 458, 459, 469, 471), GARANTE DEL CONTRIBUENTE (Artt.1c404, 405), COMMISSIONI TRIBUTARIE (Artt.1c404, 405), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Artt.1c404-405, 471-475), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.1c405), CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (Artt.1c279, 280, 406, 616, 617), SOSTITUTI DI IMPOSTA (Artt.1c406, 586-589, 616, 617), DOTTORI COMMERCIALISTI (Art.1c406), CONSULENTI DEL LAVORO (Art.1c406), INDICIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE (Art.1c406), IMPRESE COMMERCIALI (Art.1c407), IMPRESE ARTIGIANE (Art.1c407), LIBERI PROFESSIONISTI (Art.1c407), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art.1c414), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Artt.1c268, 269, 416), ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI (Artt.1c417, 477, 488), ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (Art.1c419), ASSISTENZA TECNICA (Art.1c419), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Artt.1c390, 419, 422, 442, 515), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Artt.1c180, 419, 550-560), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Artt.1c48, 420), RELAZIONI GOVERNATIVE (Artt.1c39, 58, 313, 419), INTERPRETAZIONE AUTENTICA (Artt.1c395, 421, 476, 488), PROTEZIONE CIVILE (Art.1c422), COMMISSARIO DEL GOVERNO (Art.1c422), RICORSI GIURISDIZIONALI (Artt.1c126, 422), FINANZA REGIONALE (Artt.1c85, 234, 339, 423, 429, 455, 481, 503, 506, 514, 542, 570, 572), FINANZA LOCALE (Artt.1c423, 429, 455, 481, 518-521, 503, 506, 542, 570, 572, 573, 653, 672, 711, 723, 725, 727, 729, 730, 731, 735), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.1c427, 428, 430, 439, 742), ENTI PUBBLICI (Artt.1c427, 428, 430, 439, 563-569, 742), SPESA CORRENTE (Artt.1c427, 428, 430, 439, 738-743), SPESA IN CONTO CAPITALE (Artt.1c427, 428, 430, 439, 535, 546-549, 738-743), MINISTERI (Art.1c428), ACCANTONAMENTI (Artt.1c428, 455, 552, 711), EXPO MILANO 2015 (Artt.1c101, 102, 428), PROVINCE AUTONOME (Artt.1c429, 481, 505, 511, 515, 516, 517, 519-521, 525, 526, 570, 711, 723, 725, 727), ENTRATE TRIBUTARIE (Artt.1c430-435, 574-578, 580, 581, 590), IMPRESE PUBBLICHE (Art.1c438), IMPRESE PRIVATE (Artt.1c190, 438), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.1c123, 325, 441), PROVINCE (Artt.1c219, 325, 441, 518, 546-549), SPESA PER I CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1c452-481), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1c452-481), PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1c452-481), PERSONALE SANITARIO (Art.1c454), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Artt.1c454, 513), CONVENZIONI SANITARIE (Art.1c454), COMPETENZE ACCESSORIE (Artt.1c456, 477), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Art.1c457), AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (Artt.1c267, 457), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.1c8, 12, 43, 339, 481, 516, 542, 711, 729), PERSONALE DELL' UNIVERSITA' (Artt.1c460-464), RICERCATORI UNIVERSITARI (Artt.1c460-464), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.1c24, 207, 213, 214, 219, 269, 273, 348, 460-464, 529, 745, 746),

PERSONALE DELLA RICERCA (Artt.1c460), POLIZIA DI STATO (Artt.1c390, 464, 468, 476), GUARDIA DI FINANZA (Artt.1c109, 390, 464, 468, 476), RISERVA DI POSTI (Art.1c468), SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO (Art.1c468), TETTI RETRIBUTIVI (Artt.1c316, 471-475, 590), CORTE DI CASSAZIONE (Artt.1c471-475), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Artt.1c321, 471-475), PERSONALE DELLE REGIONI (Artt.1c213, 475, 529), LAVORO STRAORDINARIO (Artt.1c403, 476), LAVORO FESTIVO (Art.1c476), RIPOSO SETTIMANALE (Art.1c476), RIMBORSO SPESE (Art.1c480), BIGLIETTI DI VIAGGIO (Art.1c480), PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE (Art.1c480), SPESA SANITARIA (Artt.1c234, 481, 513), CONFERENZA STATO REGIONI (Artt.1c481, 517, 729), DEBITI (Artt.1c68, 332, 333, 412), INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI (Art.1c483), COLLOCAMENTO A RIPOSO (Artt.1c484, 485), TRATTENUTE (Art.1c486), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art.1c486), PATTO DI STABILITA' INTERNO (Artt.1c496-512, 517, 522-527, 530, 532-537, 538-549, 550-560, 571, 711), REGIONI (Artt.1c496-505, 517, 522, 524, 527, 529, 542, 546-549, 571, 572), OSSERVATORI (Artt.1c505, 560, 580, 667, 668), CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (Art.1c505), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.1c510), REGIONE VALLE D'AOSTA (Artt.1c510, 515, 711, 723, 725, 727, 731), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.1c330, 342, 343, 510, 511, 515, 517, 519, 571, 647, 729), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Artt.1c213, 510, 511, 517, 525, 526), DISAVANZO (Artt.1c516, 527, 533, 551-559), ENTI LOCALI (Artt.1c532-535, 538-560, 572), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.1c533, 631, 633), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.1c533), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.1c539, 591-596), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1c539, 591-599), TELEMATICA (Artt.1c539, 591-599), ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI (Art.1c540), ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE (Art.1c540), PARERI PARLAMENTARI (Artt.1c39, 246, 545), COMUNI (Artt.1c392, 530, 534, 536, 546-549, 639, 647, 651-653, 667, 668, 679, 682, 683, 685, 689-692, 700, 707-717, 719-729), UFFICI E SERVIZI TECNICI (Artt.1c440, 546-549), RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Artt.1c546-549), CORTE DEI CONTI (Artt.1c546-549, 619), PARTECIPAZIONI PUBBLICHE IN IMPRESE (Artt.1c550-560, 563-569), AZIENDE SPECIALI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI (Artt.1c550-560), AZIENDE MUNICIPALIZZATE CONSORTILI E REGIONALI (Artt.1c550-560), PARTECIPAZIONI REGIONALI (Artt.1c550-560), SOCIETA' (Artt.1c36, 550-560, 563-569, 574), CONTRATTI DI BORSA (Art.1c572), CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI (Artt.1c572, 582, 583, 629), TITOLI DI MASSA (Art.1c572), TITOLI DI STATO (Art.1c572), OBBLIGAZIONI (Art.1c572), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.1c572), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.1c168, 334, 574-579, 580, 583), IRPEF (Artt.1c574, 586-589, 717), IRPEG (Artt.1c148, 149, 574), RITENUTE FISCALI (Art.1c574), AUTORIZZAZIONI (Artt.1c125, 574, 745, 746), REVISORI DEI CONTI (Artt.1c549, 574), IMPOSTE DI BOLLO (Artt.1c581, 582, 591-597), PERSONE FISICHE (Artt.1c586-589, 717), ACCERTAMENTI FISCALI (Artt.1c431-435, 586-589, 611, 705, 706, 729), FAMIGLIA (Artt.1c51, 586-589), DIRETTORI (Artt.1c596, 597), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Artt.1c126, 153, 598-607, 639), SPESE GIUDIZIARIE (Artt.1c598, 599, 606, 607), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Artt.1c598, 599, 611, 618-624, 694-698, 700, 705, 706, 732, 733), PROCESSO CIVILE (Artt.1c515, 598, 599), PROCESSO PENALE (Artt.1c515, 598, 599), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Artt.1c598, 599), ESAMI DI ABILITAZIONE (Artt.1c600, 601, 604), AVVOCATI E PROCURATORI (Artt.1c600, 601, 604), NOTAI (Artt.1c63-66, 602, 604), CONCORSI PUBBLICI (Artt.1c18, 24, 209-214, 267, 269, 288, 344, 367, 460, 464, 478, 482, 602, 603, 605), RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE (Art.1c601), RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA PENALE (Art.1c601), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.1c606), GRATUITO PATROCINIO (Art.1c607), IMPOSTE CATASTALI (Artt.1c608, 737), IMPOSTE DI REGISTRO (Artt.1c164, 608, 609, 737), VENDITA (Artt.1c608, 609), IMMOBILI (Artt.1c162-164, 370-373, 608, 609, 639, 641-652, 654-668, 679, 682-701, 707-717, 729), ZONE AGRICOLE (Artt.1c608, 609), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.1c518-521, 639-731), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.1c350, 639, 641-652, 654-668, 705, 706), NETTEZZA URBANA (Artt.1c639, 641-

652, 654-668, 705, 706), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Artt.1c639, 641-652, 654-668), POSSESSO (Artt.1c641-643, 669-674, 681, 684), CONDOMINIO (Art.1c641), COMPROPRIETA' E COMUNIONE (Art.1c644), CENTRI COMMERCIALI (Art.1c644), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Artt.1c650-652, 662, 664, 667, 668, 669-677, 681, 683), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.1c518, 660, 661, 679), OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Artt.1c662, 664, 665), IMPOSTE E TRIBUTI PROVINCIALI (Artt.1c518-521, 640, 666, 679), SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA (Art.1c666), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Artt.1c618-622, 668, 690-694, 698, 699, 705, 706), ICI (Artt.1c512, 640, 675, 679, 680, 688-731), CONSIGLI COMUNALI (Art.1c683), PRIMA CASA (Artt.1c48, 51, 680, 707-713), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.1c713), REDDITO DI IMPRESA (Artt.1c177, 715), FONDI DI BILANCIO (Artt.1c101, 215, 379, 729, 740), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.1c400, 444, 711, 729), REGIONE SICILIA (Artt.1c23, 114, 188, 711, 723, 725, 727, 729), REGIONE SARDEGNA (Artt.1c118-124, 182, 514, 711, 723, 725, 727, 729), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Art.1c729), BILANCIO PREVENTIVO (Artt.1c738-743), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Artt.1c738-743), CAPITOLI DI BILANCIO (Art.1c739), LIMITI DI IMPEGNO (Art.1c742), BORSE DI STUDIO (Artt.1c23, 259), STUDENTI (Art.1c23), UNIVERSITA' (Art.1c23), MARE MEDITERRANEO (Artt.1c23, 319), INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Artt.1c27, 29, 44), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1c178, 236), FONDI PER LA RICERCA (Artt.1c38, 220), RICERCA INDUSTRIALE (Artt.1c38, 48, 56-59), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Artt.1c38, 48, 56-59, 512), COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE (Art.1c38), CREDITI GARANTITI E CREDITI PRIVILEGIATI (Artt.1c44, 48-54), SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO (SACE SPA) (Art.1c44), GARANZIA DELLO STATO (Artt.1c45-48, 52, 62), CESSIONE DI CREDITI (Artt.1c46, 62), RISPARMIO POSTALE (Art.1c47), FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Artt.1c46, 48), BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) (Art.1c48), FONDI DI GARANZIA (Artt.1c48-55), MUTUI EDILIZI (Artt.1c48, 51, 359), LAVORO ATIPICO (Artt.1c22, 48, 219, 367, 482), UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO (UNIONCAMERE) (Artt.1c28, 54), OBBLIGHI (Artt.1c33, 63-66, 185), CONTI CORRENTI BANCARI (Artt.1c63-66, 178, 584, 585, 629), DEPOSITI BANCARI (Artt.1c63-66), INTERESSI LEGALI (Art.1c66), SICUREZZA STRADALE (Art.1c70), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) (Artt.1c8, 12, 43, 79, 88, 105, 121, 255), TRASPORTI URBANI (Art.1c88), TRANVIE (Art.1c88), METROPOLITANE (Art.1c88), PROVINCIA DI TRAPANI (Art.1c91), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Art.1c91), SPAZIO AEREO (Art.1c91), LIBIA (Art.1c91), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) (Art.1c91), INDENNIZZI (Artt.1c91, 131, 346, 490), COMITATO CENTRALE PER L' ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI (Artt.1c92, 93), CONSULTA GENERALE PER L' AUTOTRASPORTO (Artt.1c92, 93), COMPETENZA (Artt.1c92, 93, 295, 298), STUDI E RICERCHE (Artt.1c81, 92, 93, 436, 437), COLLAUDI E VERIFICHE (Artt.1c92, 93, 363), QUARTO D'ALTINO (Art.1c96), VILLESSE (Art.1c96), GORIZIA (Art.1c96), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Artt.1c105, 106, 317, 362, 369-373), CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.1c107), DIRITTI DI PRELAZIONE (Art.1c115), LA MADDALENA (Art.1c115), PIOGGE E ALLUVIONI (Artt.1c111, 118-124, 182, 347, 536), CENTRALI ELETTRICHE (Art.1c125), OPERE DI URBANIZZAZIONE (Art.1c125), ONERI DI URBANIZZAZIONE (Art.1c126), ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (Art.1c133), ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (Artt.1c136, 490, 491), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Artt.1c22, 136), TARIFFE ELETTRICHE (Art.1c153), ENERGIA SOLARE (Art.1c154), ENERGIA ELETTRICA (Artt.1c87, 154, 155), CALAMITA' NATURALI (Artt.1c120, 154), LEASING (Artt.1c163-165, 672), MUTUI E PRESTITI (Artt.1c176, 356, 735), COOPERATIVE (Art.1c176), BANCHE ETICHE (Art.1c176), COMPARTICIPAZIONE (Art.1c180), UFFICI GIUDIZIARI (Artt.1c181, 289, 397, 482), PESCA (Artt.1c184, 291), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.1c188, 612-615), REGIONE MOLISE (Artt.1c188, 353),

REGIONE PUGLIA (Art.1c188), INDENNITA' DI MOBILITA' (Art.1c190), RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE (Artt.1c190, 512), PREPENSIONAMENTO (Artt.1c193, 194-197), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.1c200), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Art.1c219), FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (Art.1c220), INDUSTRIA FARMACEUTICA (Artt.1c225, 227), MEDICINALI (Artt.1c225, 226, 227, 228, 426), PREZZI (Artt.1c173, 225, 227, 392), MALATTIE EREDITARIE (Art.1c229), DIAGNOSI (Art.1c229), NEONATI (Artt.1c201,229), TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Art.1c231), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.1c192, 204, 236, 237, 374), TUTELA DELLA SALUTE (Art.1c237), EX COMBATTENTI (Art.1c271), ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (Art.1c274), ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA (Art.1c276), CAMPAGNANO DI ROMA (Art.1c276), CANI (Art.1c276), DEMANIO MARITTIMO (Artt.1c291, 732, 734), CONCESSIONI (Artt.1c291, 531, 636-638, 732, 734), ACQUACOLTURA (Art.1c291), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Artt.1c294, 337), INSETTI (Art.1c297), PARASSITI (Art.1c297), MALATTIE E DANNI ALLE PIANTE (Art.1c297), AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO (ASSI) (Art.1c298), SPORT EQUESTRI (Art.1c298), ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (Art.1c303), RESTAURI (Art.1c308), MONUMENTI (Artt.1c106, 308), GUERRA MONDIALE I (Artt.1c308, 309), STORIA (Art.1c309), ESPOSIZIONI E MOSTRE (Art.1c309), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.1c309), LAMPEDUSA E LINOSA (Artt.1c319, 612-615), RISANAMENTO URBANO (Art.1c319), EDILIZIA SCOLASTICA (Artt.1c206, 319), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA SPA (Art.1c319), PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI (Art.1c319), GAS METANO (Artt.1c319, 324), TUMORI (Art.1c320), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Art.1c320), ENTI LIRICI (Artt.1c326, 327), AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE (Art.1c326), FONDAZIONI (Art.1c326), TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (Art.1c327), BENI ITALIANI ALL' ESTERO (Art.1c329), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Artt.1c32, 49, 50, 329, 388), RISCATTO E CESSIONE DI ALLOGGI (Art.1c329), FUSIONE, CONCENTRAZIONE E CONFERIMENTO DI SOCIETA' ED ENTI (Art.1c330), ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA (EAGC) (Art.1c331), FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI SPA (Art.1c331), PERIODICI (Artt.1c334, 384), NEGOZI E RIVENDITE (Art.1c334), TARIFFE POSTALI (Art.1c336), STAMPA (Artt.1c336, 337), ACCORDI SINDACALI (Art.1c338), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.1c338), ISTRUTTORIA MEDICO LEGALE (Artt.1c339, 340), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Artt.1c339, 340), ASSENZE DAL SERVIZIO (Artt.1c339, 340), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Artt.1c344, 436, 437), LINGUA SLOVENA (Art.1c345), MINORANZE LINGUISTICHE (Art.1c345), REGIONE MARCHE (Art.1c347), REGIONE TOSCANA (Art.1c347), PROVINCIA DI LUCCA (Art.1c347), PROVINCIA DI MASSA-CARRARA (Art.1c347), PROVINCIA DI GENOVA (Art.1c347), PROVINCIA DI LA SPEZIA (Art.1c347), PROVINCIA DI L'AQUILA (Artt.1c348-350, 374), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Art.1c349), INCARICHI (Art.1c349), L'AQUILA (Artt.1c350, 374), ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Art.1c351), REGIONE EMILIA ROMAGNA (Artt.1c354, 361, 362, 363-373), REGIONE LOMBARDIA (Artt.1c354, 355, 361, 362, 363-373), REGIONE VENETO (Artt.1c354, 355, 361, 362, 364, 365-373), RICICLAGGIO FINANZIARIO (Art.1c365), EDILIZIA UNIVERSITARIA (Art.1c368), ZONE E AREE EDIFICABILI (Artt.1c371, 373), CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI (Artt.1c98, 369-373), CENTRI URBANI (Artt.1c98, 369-373), DONNE (Art.1c374), VIOLENZA E MINACCE (Art.1c374), MINORI (Artt.1c374, 378, 515), UNIVERSITA' NON STATALI (Art.1c377), ROMA (Artt.1c307, 378), CASERME (Art.1c390), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Artt.1c102, 390, 464, 467, 469), PRESIDII E VICE PRESIDII (Art.1c394), UFFICI SCOLASTICI (Artt.1c394, 396), BILANCIO REGIONALE (Art.1c397), SEGGI E SEZIONI ELETTORALI (Art.1c400), RETRIBUZIONE (Artt.1c404, 405), PORTI (Artt.1c90, 409), OPERE MARITTIME E PORTUALI (Art.1c409), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Art.1c425),

MEDICI (Artt.1c424, 425), GIUDIZIO DI IDONEITA' (Art.1c425), PRONTUARIO TERAPEUTICO (Art.1c426), ASSISTENZA FARMACEUTICA (Artt.1c226, 426), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Artt.1c28, 55, 279, 280, 322, 442), PISA (Art.1c442), VICENZA (Art.1c442), CONFISCA (Art.1c443), SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Artt.1c443, 444), PREFETTI E PREFETTURA (Artt.1c444-450), AUTOVEICOLI (Artt.1c87, 444-450), FERMO DI BENI MOBILI (Artt.1c444-450), DEPOSITO E CUSTODIA (Artt.1c444-450), ALIENAZIONE DI BENI (Artt.1c444-450), ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL' ATLANTICO DEL NORD (NATO) (Art.1c482), PERSONALE CIVILE DELLE FORZE ARMATE (Art.1c482), BASI MILITARI (Art.1c482), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Art.1c482), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1c48, 54, 56-59, 114), PEDIATRI (Art.1c378), INFANZIA (Art.1c378), TASSO DI INTERESSE (Artt.1c443, 629), REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (Artt.1c512, 513, 711, 723, 725, 727, 731), PROVINCIA DI TRENTO (Artt.1c515, 516, 711, 723, 725, 727, 731), PROVINCIA DI BOLZANO (Artt.1c515, 516, 711, 723, 725, 727, 731), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.1c515), AGENZIE FISCALI (Art.1c515), TRIBUNALE PER I MINORENNI (Art.1c515), IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (Artt.1c518, 521, 639-731), CAMPIONE D'ITALIA (Artt.1c537, 631, 632, 633), FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA (Artt.1c627, 628), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Artt.1c324, 626, 634, 635, 710), BENZINA (Art.1c626), BENZINA VERDE (Art.1c626), COMBUSTIBILI E CARBURANTI (Artt.1c626, 634, 635, 710), IMPOSTE SUI GIOCHI E CONCORSI (Artt.1c636-639), LOTTO (Artt.1c636-639), AGENZIA DELLE DOGANE (Artt.1c463, 636-639), AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Artt.1c463, 636-639), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Artt.1c49, 50, 679), IMMOBILI PER USO DIVERSO DALL' ABITAZIONE (Artt.1c678, 679, 708), PROVINCIA DI PALERMO (Art.1c745), PERSONALE NON DOCENTE NELLA SCUOLA (Artt.1c745, 746), MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE (Artt.1c7, 8), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (Art.1c403), ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP) (Art.1c5), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Artt.1c5, 364), DELIBERAZIONI (Artt.1c8,12, 43, 121, 255), BRINDISI (Art.1c12), FUNZIONARI (Art.1c18), LINEE TELEFONICHE (Art.1c22), BOSCHI E FORESTE (Art.1c24), PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI (Art.1c24), ZONE E AREE PROTETTE (Art.1c24), CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE (Artt.1c28, 43, 57, 299-300), PRODOTTI DI GASTRONOMIA E CUCINA TIPICA (Art.1c28), COMMERCIO CON L' ESTERO (Art.1c28), PUBBLICITA' (Artt.1c28, 33, 177, 178), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.1c28), BAR E RISTORANTI (Art.1c28), AEREI MILITARI (Art.1c30), REDDITO AGRARIO (Art.1c36), ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI (IISS) (Art.1c43), FILOSOFIA E PSICOLOGIA (Art.1c43), EVASIONI FISCALI (Artt.1c49, 50, 431-435), BIGLIETTI DI BANCA (Art.1c50), ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Art.1c52), LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Artt.1c60, 61), TERMOLI (Art.1c75), SAN VITTORE DEL LAZIO (Art.1c75), TRAGHETTI (Artt.1c77, 78), TRASPORTI MARITTIMI (Artt.1c77, 78), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Art.1c77), MESSINA (Artt.1c77, 78, 81, 82), VILLA SAN GIOVANNI (Artt.1c77, 78, 81, 82), NAVI E NATANTI (Art.1c83), LIMBIATE (Art.1c88), RESISTENZA (Artt.1c106, 272), GUERRA DI LIBERAZIONE (Artt.1c106, 272), LAVORO INTERINALE (Art.1c108), LAVORATORI PORTUALI (Art.1c108), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.1c111), AGRUMI (Art.1c114), PARCHI E RISERVE MARINE (Artt.1c116, 117), BISCEGLIE (Artt.1c116, 117), MILAZZO (Artt.1c116, 117), TRANSAZIONE (Artt.1c126, 412), ATTIVITA' EDILIZIE E CANTIERI (Art.1c126), RICORSI AMMINISTRATIVI (Art.1c126), INFORTUNI SUL LAVORO (Art.1c131), CADUTI E FERITI PER SERVIZIO (Art.1c131), PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE (Artt.1c148, 149), SPORT PROFESSIONALE (Art.1c160), RAPPRESENTANTI (Artt.1c160, 279, 280), LAVORATORI FRONTALIERI (Art.1c175), LIMITI DI REDDITO A FINI FISCALI (Art.1c175), PROFITTI (Art.1c177), OLBIA (Artt.1c182, 536), SEZIONI DI UFFICI GIUDIZIARI (Art.1c182),

COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Art.1c189), ESODO VOLONTARIO (Artt.1c194-197), ADOZIONE (Art.1c201), ASILO POLITICO (Art.1c204), PARITA' TRA SESSI (Art.1c218), PICCOLI IMPRENDITORI (Art.1c219), ISTITUTO GIANNINA GASLINI - OSPEDALE PEDIATRICO IRCCS - GENOVA (Art.1c221), MALATTIE RARE (Art.1c228), SANITA' MILITARE (Art.1c233), AERONAUTICA MILITARE (Art.1c233), GENTE DELL' ARIA (Art.1c233), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI) (Art.1c235), CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) (Art.1c235), CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (Artt.1c236, 237), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.1c236, 237), VOLONTARIATO (Art.1c253), CONVITTI COLLEGI PENSIONATI STUDENTESCHI (Art.1c258), DIRITTO ALLO STUDIO (Art.1c259), CORSI DI LAUREA (Art.1c259), CONCORSI RISERVATI (Artt.1c268, 269), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.1c272), INFORMAZIONE (Art.1c273), CIECHI (Art.1c277), BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA DI MONZA (Art.1c277), CATANIA (Art.1c277), PERITI TECNICI (Artt.1c279, 280), AUTENTICAZIONE DI ATTI (Artt.1c279, 280), PERMUTA (Art.1c289), CARCERI (Art.1c289), RAZZISMO (Artt.1c299, 300), EBRAISMO (Artt.1c299, 300), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.1c307), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Art.1c307), MODENA (Art.1c307), TRIESTE (Art.1c307), MINISTRI (Art.1c316), VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (Art.1c316), INDENNITA' DI CARICA (Art.1c316), INDENNITA' PARLAMENTARE (Art.1c316), INDENNITA' DI MISSIONE (Art.1c317), COMMISSIONE DI GARANZIA PER L' ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO (Art.1c323), COMANDO DI PERSONALE (Artt.1c323, 362), BANDE MUSICALI CORI E ORCHESTRE (Artt.1c328, 386), ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA (EUR) (Artt.1c332, 333), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Art.1c352), PROVINCIA DI BOLOGNA (Art.1c362), PROVINCIA DI MODENA (Art.1c362), PROVINCIA DI FERRARA (Art.1c362), PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA (Art.1c362), DIRITTO DI SUPERFICIE (Art.1c392), FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI (Artt.1c410-412), COMMISSARI LIQUIDATORI (Artt.1c410-412), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Art.1c424), PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) (Art.1c427), DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (Artt.1c433, 434), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.1c440), PARCHEGGI (Artt.1c98, 451), UTILI DI ESERCIZIO (Art.1c451), ASSEGNI AD PERSONAM (Artt.1c458, 459), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.1c461), DIRIGENTI GENERALI (Art.1c463), INDENNITA' E FONDI INCENTIVANTI (Art.1c467), INVALIDITA' PER SERVIZIO (Artt.1c469, 494), AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (ICE) (Art.1c478), IMMISSIONE IN RUOLO (Art.1c478), TERRITORIO NAZIONALE (Art.1c33), GRUPPI DI IMPRESE (Artt.1c56-59), COMPUTERS (Artt.1c56-59), SOFTWARE (Artt.1c56-59), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.1c72, 100), CICLI E MOTOVEICOLI (Artt.1c87, 98), MILANO (Artt.1c88, 299, 300, 307), IMMOBILI PER IL TRASPORTO (Art.1c90), TRASPORTI COMBINATI E INTERMODALI (Art.1c90), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.1c90), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.1c155), ANZIANITA' DI SERVIZIO (Artt.1c194-197), ANZIANITA' FIGURATIVA (Artt.1c194-197), CONTRIBUTI VOLONTARI (Artt.1c194-197), EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE (Art.1c262), ORGANIZZAZIONE FISCALE (Artt.1c279, 280, 436, 437), SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO (Artt.1c281-283), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1c282-284, 549), BARI (Art.1c307), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Artt.1c323, 458, 459, 461, 478, 563-568), IMPRESE INDUSTRIALI (Art.1c324), ASSOCIAZIONI DI COMUNI (Art.1c343), SPESA PUBBLICA (Artt.1c436, 437), VITALIZI (Artt.1c487, 494), TETTI PREVIDENZIALI (Art.1c489), ASSEGNI DI INVALIDITA' (Art.1c494), CONIUGI (Art.1c494), FIGLI (Art.1c494), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.1c529), ANAS SPA (Art.1c531), ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) (Art.1c534), OLBIA-TEMPIO (Art.1c536), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.1c556),

MOBILITA' DEI LAVORATORI (Artt.1c563-568), TRASCRIZIONE DI ATTI (Art.1c581), INTERESSI MORATORI (Art.1c618), COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) (Art.1c629), TASSO DI CAMBIO (Art.1c632), PRODUZIONE ANIMALE (Art.1c710), ANAGRAFE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (AIRE) (Art.1c731), MAGISTRATO ALLE ACQUE (Art.1c734), TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (Art.1c737), IMPOSTE IPOTECARIE (Art.1c737), DIFESA SERVIZI SPA (Art.1c747), IMPRESE DI PULIZIA (Art.1c748), UIRNET SPA (Art.1c90), PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE (Art.1c90), IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) (Artt.1c639-707), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Artt.1c639-707), TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (Artt.1c639-707), INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA (Art.1c430)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Antonio D'Alì](#) (NCD) (dato conto della nomina il 22 dicembre 2013) (sul disegno di legge di stabilità 2014, S1120-B).

Relatore alla Commissione Sen. [Antonio Azzollini](#) (NCD) (dato conto della nomina il 22 dicembre 2013) (sul disegno di legge di bilancio, S1121-B).

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Santini](#) (PD) (dato conto della nomina il 22 dicembre 2013) (sul disegno di legge di stabilità 2014, S1120-B).

Relatore di maggioranza Sen. [Antonio D'Alì](#) (NCD) nominato nella seduta ant. n. 142 del 23 dicembre 2013 (sul disegno di legge di stabilità 2014, S1120-B).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Santini](#) (PD) nominato nella seduta ant. n. 142 del 23 dicembre 2013 (sul disegno di legge di stabilità 2014, S1120-B).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [5ª Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 22 dicembre 2013.

Annuncio nella seduta ant. n. 157 del 23 dicembre 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1120-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

(V. *stampato n. 1120*)

approvato dal Senato della Repubblica il 27 novembre 2013

(V. *Stampato Camera n. 1865*)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 2013*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- b) alla gestione speciale minatori;
- c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

- a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.

5. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. *Identico.*

7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione

sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.

10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

6. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

7. Le risorse di cui al comma 6 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

8. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 7, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

9. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

13. Identico.

14. Le risorse di cui al comma **13** sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma **14**, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'accordo di partenariato.

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma **13**.

18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *governance* ed assistenza tecnica 2014-2020.

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18 , il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18 , pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle

10. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

11. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

23. Identico.

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

25. Identico.

12. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

13. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

26. *Identico.*

27. *Identico.*

28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli *standard* di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari *made in Italy*, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell' *italian sounding*, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.

14. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione.

15. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

16. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

17. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione **e di internazionalizzazione del sistema produttivo.**

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. **Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).**

31. Identico.

Soppresso

32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

18. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

19. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17- bis. -(Acquisto di pubblicità on line) - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line* , anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

34. Identico.

35. Identico.

20. All'articolo 1, comma 513, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma».

21. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

37. Identico.

38. Identico.

23. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

24. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

25. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale *standard* Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

26. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,».

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo **allo** sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

40. Identico.

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale *standard* Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di **30** milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

42. Identico.

43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

27. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

28. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

29. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

44. Identico.

45. Identico.

46. Identico.

«8-*quater*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a*), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

30. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

47. *Identico.*

«*e-bis*) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a*), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

31. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

48. *Identico:*

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

b) identica;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera.** Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto **con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. **Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.**

49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

« 8-quater . Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».

32. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 5. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinate in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016, per costituire un fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi.

54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.

56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di *software* e *hardware* e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

- a) ricerca e sviluppo di *software* e *hardware* ;**
- b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;**
- c) creazione di comunità *on line* e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;**
- d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;**
- e) creazione di nuove realtà industriali;**
- f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;**
- g) condivisione di esperienze con il territorio;**
- h) sostegno per l'applicazione delle idee;**
- i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei « makers ».**

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57.

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

34. All'articolo 11, comma 12-*quiquies*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

35. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica **agli importi inferiori ad euro 100.000** e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.

62. Identico.

63. Identico.

64. La disposizione di cui al comma **63** non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

37. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 35 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

38. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 39.

39. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 35 a 38, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

66. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

40. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

41. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

42. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria»;

b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria».

43. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

68. Identico.

69. Identico.

70. Identico:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria **con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico**»;

b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria **con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico**».

71. Identico.

- a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;
- b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

« 9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

73. Identico.

44. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

45. Al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

74. Identico.

46. All'articolo 25, comma 11-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina"» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate esclusivamente, per quanto di pertinenza, alla realizzazione delle predette opere».

Soppresso

75. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

76. Identico.

47. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5- bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19- ter , comma 16, lettera c) , del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

79. Identico.

48. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

49. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

80. Identico.

81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 81.

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, **nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare**, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di **300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016**, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, **nonché di vaporette e ferry-boat**. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi *standard* dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo *standard* per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo *standard* di produzione dei servizi.

51. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Padova.

52. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink* , inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

87. All'articolo 17- *terdecies* , comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».

88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia **di Milano-Limbrate, e per quelle di Padova e di Venezia.**

89. Identico.

90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61- bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

91. Identico.

53. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

54. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, **92. Identico.**

n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«*l-bis*) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n.

1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

- 4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;

2) la lettera g) è abrogata.

55. Le nuove funzioni attribuite al Comitato **93. Identico.**

centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *l-bis*), *l-ter*) e *l-quater*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

56. All'articolo 105, comma 3, del decreto **94. Identico.**

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera *h*) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.

95. All'articolo 83- *bis* , comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.

57. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

58. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N)-Italia], è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

59. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

60. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

96. Identico.

97. Identico.

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, *bike sharing*, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

99. Identico.

100. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

101. Identico.

«5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinanziati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente *pro tempore* della regione Lombardia.

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter. Le somme di cui al comma *5-bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalità, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2- *bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

105. *Identico.*

61. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente:

106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito **dai seguenti:**

«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali».

4-bis . Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013».

63. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

107. Identico.

108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
« 15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versì in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

64. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

109. Identico.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo **110. Identico.**
1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è incrementata di 5 milioni di euro per
l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi
per potenziare la rete infrastrutturale per la
mobilità al servizio della Fiera di Verona.

66. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, **prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.** A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela

realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

67. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

112. Identico.

68. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

113. *Identico.*

69. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

115. *Identico.*

116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-quater*) sono aggiunte le seguenti: « *ee-quinquies*) Grotte di Ripalta-Torre Calderina»; « *ee-sexies*) Capo Milazzo».

117. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere *h*) e *p*) , dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

70. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, nel limite massimo di 27,6 milioni di euro, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71.

118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. **Al fine di favorire un' oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.**

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

71. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:
«*n-quinques*) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

72. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS Spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

73. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 70.

120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

121. Per le medesime finalità di cui al comma 120, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

122. Identico.

123. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118.

74. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-*sexies*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

75. In considerazione di quanto previsto al comma 74 è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

76. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
- b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a **decorrere** dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-*sexies*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

126. In considerazione di quanto previsto al comma **125** è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. **Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.**

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **e successive modificazioni**, sono apportate le seguenti modificazioni:

«b) 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.211 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35.000 euro;

c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro».

«b) **978** euro, aumentata del prodotto tra **902** euro e l'importo corrispondente al rapporto tra **28.000** euro, diminuito del reddito complessivo, e **20.000** euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a **28.000** euro;

c) **978** euro, se il reddito complessivo è superiore a **28.000** euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di **27.000** euro»;

c) il comma 2 è abrogato.

77. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui

128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e

all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 78 e 79 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 78 e 79, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi **129** e **130** si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi **129** e **130**, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

78. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 77.

79. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

80. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma **128**.

130. *Identico.*

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.

132. *Identico.*

«4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i

trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita»;

b) i commi 4-*quinqies* e 4-*sexies* sono abrogati;

c) il comma 4-*septies* è sostituito dal seguente: «4-*septies*. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-*bis*.1 e 4-*quater* non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-*bis*.1».

81. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;

b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

82. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

84. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.

133. Identico.

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma **133** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

135. Identico.

136. Identico.

85. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 137. *Identico.*
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;
b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre
2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4
per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

86. I soggetti che beneficiano della deduzione 138. *Identico.*
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, determinano l'acconto delle imposte
sui redditi dovute per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre
2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del capitale
proprio relativa al periodo d'imposta
precedente.

87. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 139. *Identico:*
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3- *bis* , sono premesse le
seguenti parole:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;

a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti b) *identica;*
dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, si applicano nella
misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal
6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle spese sostenute per interventi
relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-
bis del codice civile o che interessino tutte le
unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1°
luglio 2015 al 30 giugno 2016»;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;

c) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-*bis*, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

c) *identica*;

d) *identica*;
1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. **Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».**

88. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma **140. Identico.**

1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

89. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 88, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

90. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 93.

91. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma **140**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

142. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma **145**.

143. Identico.

92. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

93. Le imposte sostitutive di cui ai commi 90 e 91 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

94. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

95. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 91, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 90.

144. Identico.

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi **142** e **143** sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

146. Identico.

147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma **143**, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma **142**.

148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145.

149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 22 è inserito il seguente:

« 22-bis . Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

150. Identico.

96. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

97. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 96 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 96 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

98. Le modalità di attuazione dei commi 96 e 97 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

99. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con effetto dal 2014, definisce le modalità d'integrazione del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica, anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.

151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma **150** decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma **150** non è consentito **sui valori oggetto delle opzioni** per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

152. Le modalità di attuazione dei commi **150** e **151** sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-*bis* dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

100. I termini di decadenza previsti **dall'articolo 1, comma 4, lettera c), e dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati.**

154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g) , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

155. Il comma 7- bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

« 7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

156. Identico.

101. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

102. Le maggiori entrate di cui al comma 101, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

103. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

104. Le disposizioni di cui al comma 103 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

105. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

158. *Identico.*

159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

160. *Identico.*

a) all'articolo 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»;

a) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, **b) identica;**
dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono
inserite le seguenti: «, diverse da quelle
deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo
106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei
principi contabili»;
b) all'articolo 106:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le
svalutazioni e le perdite su crediti verso la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse
da quelle realizzate mediante cessione a titolo
oneroso, sono deducibili in quote costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei
quattro successivi. Le perdite su crediti
realizzate mediante cessione a titolo oneroso
sono deducibili integralmente nell'esercizio in
cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del
presente comma le svalutazioni e le perdite
deducibili in quinti si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
2) i commi 3-*bis* e 5 sono abrogati;
3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono
inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del
presente articolo» e le parole: «nonché la
rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio"
iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di
cui all'articolo 112» sono soppresse;

c) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo **d) identica;**
è sostituito dal seguente: «La variazione della
riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, è
deducibile in quote costanti nell'esercizio in
cui è iscritta in bilancio e nei quattro
successivi».

106. Le disposizioni di cui al comma 105 si
applicano dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione
delle previgenti disposizioni fiscali alle
rettifiche di valore e alle variazioni della
riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni iscritte in
bilancio nei periodi di imposta precedenti.

107. Al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

161. Le disposizioni di cui al comma **160** si applicano
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Resta ferma l'applicazione delle previgenti
disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle
variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei
periodi di imposta precedenti.

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

108. Le disposizioni di cui al comma 107 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

109. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. -- 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

NOTE

163. Le disposizioni di cui al comma **162** si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

164. *Identico.*

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

110. Ai fini della semplificazione e della **165. Identico.**

perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel *leasing* finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola:

«commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».

111. Le disposizioni di cui ai commi 109 e 110 **166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si** si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. **applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

112. All'articolo 2, comma 55, del decreto- **167. Identico.**

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti»

sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»

sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *c-bis*), e 7, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;

c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

113. Dopo il comma 56-*bis* dell'articolo 2 del **168. Identico.** decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:

«56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

114. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».

169. Identico.

115. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» è inserita la seguente: «, 56-bis.1».

170. Identico.

116. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 115 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

117. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:

172. Identico.

«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

118. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

119. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.

174. Identico.

175. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

176. Identico.

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito di impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità *on-line* e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di *ruling* di *standard* internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

178. L'acquisto di servizi di pubblicità *on-line* e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

120. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

180. Identico.

121. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

181. Identico.

182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

123. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

183. Identico.

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata **una somma fino a 30** milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

c) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;

d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

« 19-bis . Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter . Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;

e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;

f) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
« 20-bis . Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».

186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

187. All'articolo 9, comma 3- ter , del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013».

124. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

188. Identico.

189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;
b) alla lettera c) , dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

125. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

190. Identico.

126. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

191. Identico:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

a) identica;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.182 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.008 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.561 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.378 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.552 milioni di euro per l'anno 2018, a 618 milioni di euro per l'anno 2019 e a 53 milioni di euro per l'anno 2020».

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «**1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020**».

192. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

193. Identico.

127. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11- *bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5- *bis* e 5- *ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412- *ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412- *ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

128. Per gli interventi di pertinenza del Fondo **199. Identico.**
per le non autosufficienze di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, è
autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per
l'anno 2014.

129. Il Fondo di cui al comma 128 del
presente articolo è ulteriormente incrementato
di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da
destinare esclusivamente, in aggiunta alle
risorse ordinariamente previste dal predetto
Fondo come incrementato ai sensi del citato
comma 128, in favore degli interventi di
assistenza domiciliare per le persone affette da
disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle
affette da sclerosi laterale amiotrofica.

200. Il Fondo di cui al comma **199** del presente
articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di
euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in
aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal
predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato
comma **199**, in favore degli interventi di assistenza
domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e
gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi
laterale amiotrofica.

**201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno
di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a
famiglie residenti a basso reddito, è istituito per
l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto
Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data
di entrata in vigore della presente legge, del Fondo
per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12
novembre 2001, n. 183, che è contestualmente
soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
per l'erogazione dei contributi nei limiti delle
disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) di riferimento e le
modalità di organizzazione e di funzionamento del
Fondo.**

130. La dotazione del fondo di cui all'articolo
23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
incrementata di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016.

202. Identico.

203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1- *septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

131. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

205. Identico.

206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».

132. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di 1 milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.

207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, **per 1 milione di euro** per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **e per 25 milioni di euro** per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 **relativi ai** progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. **Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto**

del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d) , dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazioni di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209 , a pena di nullità delle medesime.

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

213. Al comma 9- *bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24- *ter* , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera *d*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16- *terdecies* , ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

133. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero **cittadini** stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del

216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o **di Stati membri dell'Unione europea** ovvero familiari di cittadini italiani o **di Stati membri dell'Unione europea** non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, **intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale**

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

134. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

217. Identico.

218. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

219. Identico:

135. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;

a) *identica;*

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b) , le parole da: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;
2) al comma 1- bis , le parole: «alle lettere a) e b) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
c) identica;

b) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

136. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili **per la realizzazione di** attività di gestione dei fondi strutturali **e di interventi da essi finanziati**, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

220. Identico.

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

137. Al fine di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni di diritto europeo e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.

138. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requête* no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

139. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

140. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

222. Al fine di adempiere agli obblighi **in materia di assistenza sanitaria all'estero**, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. **A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.**

223. *Identico.*

224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di **10 milioni di euro** per l'anno 2014.

225. *Identico.*

226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

141. La disposizione di cui al comma 140 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

227. La disposizione di cui al comma **225** si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera h) , dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;**
- b) alla lettera i) , dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;**

**c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
« *i-bis*) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».**

142. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s., dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

143. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e **l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità**, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s., dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

230. *Identico.*

144. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 62-*ter.* -- (Anagrafe nazionale degli assistiti). -- 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

231. Identico:

«Art. 62-*ter.* - (Anagrafe nazionale degli assistiti). - 1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

5. *Identico.*

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. *Identico.*

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica».*

145. Dopo la lettera *f*) del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente:
«f-*bis*) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

232. Identico.

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92- *bis* , 92- *ter* , 92- *quater* e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

234. All'articolo 2, comma 67- *bis* , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».

235. All'articolo 49- *quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

146. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

147. Le organizzazioni di cui al comma 146 devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficino la sicurezza dei medesimi. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

a) al comma 2, lettera b) , dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2- bis »; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis . In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a) , il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

148. I commi 146 e 147 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

149. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.

150. Dall'attuazione dei commi da 146 a 149 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

151. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

152. Per gli interventi di cui al comma 151, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

153. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.

239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Soppresso

240. Identico.

241. Per gli interventi di cui al comma **240**, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

242. Identico.

154. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma

153. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

155. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari

di cui al comma **242.** Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

244. Identico.

156. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 153, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

157. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma **242**, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

246. Lo schema di accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo può essere comunque stipulato.
247. Identico.

158. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo. **248. Identico.**
159. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse. **249. Identico.**
160. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-*quinquies*, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89. **250. Identico.**

161. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è incrementato di 285 milioni di euro per l'anno 2014.

162. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

163. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è incrementato di **283** milioni di euro per l'anno 2014.

252. *Identico.*

253. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

254. *Identico.*

164. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

165. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7- *bis* , comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.

257. Identico.

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) , del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

166. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma **260. Identico.**

47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

167. È istituito, presso la Presidenza del **261. Identico.**

Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato, il programma «Interventi per soccorsi» afferente la missione «Soccorso civile» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

169. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al citato comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio.

263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno** è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze **del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi **74 e 75**, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. **A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75** dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

170. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

171. Al fine di incrementare la costituzione di **266. Identico.**

parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

268. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

269. Per le finalità di cui al comma 268 , il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.

270. Identico.

172. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

173. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«Art. 2195 - *(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche)* -- 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

271. Identico.

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

174. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito

273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. **La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative.** Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. **Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.** Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.

175. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'*Asia - Europe Summit* che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.

274. Identico.

176. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

177. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

178. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

275. Identico.

276. Identico.

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale *Braille* ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.

278. Identico.

279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

280. All'articolo 7, comma 1- *bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.

281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

179. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

286. Identico.

180. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

287. Identico.

181. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

288. Identico.

289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permuthe riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

182. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

290. Identico.

183. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,».

291. Identico.

184. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

292. Identico.

185. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 4 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

186. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

- a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
- b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
- d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
- e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

187. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

293. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di **5** milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza **di una** parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

294. Identico.

295. Identico.

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009. **296. Identico.**

189. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

190. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

297. Identico.

298. Identico.

299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

191. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

192. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di **24.331.245** euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a) , il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b) , relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari.

Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a) , primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

305. Gli interventi di cui al comma 304 , laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

193. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

194. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

195. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

306. Identico.

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

308. Identico.

309. Identico.

196. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale*. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

197. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.

310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati **e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.** Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale*. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

311. Identico.

198. Per il completamento e la implementazione del progetto *x-leges* finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la *Gazzetta Ufficiale* in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

312. Identico.

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo.

314. Identico.

199. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30 è abrogato.

200. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

315. Identico.

316. All'articolo 3, comma 1- *bis* , del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».

318. *Identico.*

201. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

202. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziati dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo

319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziati dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive

articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Con delibera del CIPE sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. Per la finalità di cui al presente comma si provvede:

a) per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, a valere sull'aliquota di prodotto di cui all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali somme sono riassegnate nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e per la restante parte al Fondo di cui al comma 2»;

modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. **A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:**

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004;

b) per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, mediante una componente delle tariffe di distribuzione del gas, in misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Le entrate derivanti dalla predetta componente sono versate dalla Cassa conguaglio del settore elettrico all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate nel limite massimo di 10 milioni di euro annui ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

203. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

204. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».

323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis . Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2 è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».

324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

325. *Identico.*

205. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

206. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

326. *Identico.*

«19-*bis*. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere *a*), numero 2), e *b*), del presente articolo».

207. Fermo quanto stabilito al comma 206, la disposizione di cui al numero 2) della lettera *a*) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.

208. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

327. Fermo quanto stabilito al comma **326**, la disposizione di cui al numero 2) della lettera *a*) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.

328. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

329. Identico.

209. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

330. Identico.

210. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;

331. Identico.

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».

332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché il comune di Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

334. Identico.

211. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

212. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 387 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma **577** del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

213. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

336. Identico.

214. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

337. Identico.

215. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi da 301 a 326. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi da **452 a 488**. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

216. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle **339. Identico.** risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

217. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.

340. Al comma 10- bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

342. Identico.

218. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

219. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge.

343. Al comma 3- bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11, dell'articolo 125».

344. Identico:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di **15 milioni di euro**. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 **una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo** è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

345. Identico.

220. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

221. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 220, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
- b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
- c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

346. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, **inclusa quella agricola**, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) *identica*;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, **Siena**, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) *identica*.

222. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

348. Identico.

223. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

349. Identico.

224. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

350. Identico.

225. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

351. Identico.

352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

226. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

353. Identico.

227. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

228. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

«*n-quinquies*) dei trasferimenti effettuati dalla regione Emilia-Romagna a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

354. Identico.

355. Identico.

«*n-quinquies*) dei trasferimenti effettuati **dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto** a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

229. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

356. Identico.

230. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

357. Identico.

231. Per la concessione dei contributi di cui **358. Identico.**
all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati
agli immobili di proprietari o affittuari in
possessione della residenza anagrafica si
applicano, nei limiti delle risorse allo scopo
previste nel medesimo decreto-legge, anche
qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza
nell'edificio danneggiato oppure l'immobile
risulti domicilio per lavoratori o foresteria,
purché in entrambi i casi il contratto di affitto
sia stato regolarmente registrato in una data
anteriore alla data del sisma;
b) alla data del sisma il proprietario non
risultasse residente anagraficamente
nell'immobile danneggiato poiché ospitato in
una struttura socio-sanitaria nella quale aveva
spostato temporaneamente la residenza;
c) il proprietario di abitazione inagibile sia
iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia
adibito a domicilio nei periodi di permanenza
in Italia.

232. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, **359. Identico.**
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad
impiegare fino ad un massimo di euro 3
milioni del Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per
il pagamento dei maggiori interessi maturati a
carico dei soggetti che hanno contratto mutui o
finanziamenti di qualsiasi genere per immobili
di edilizia abitativa, a seguito della
sospensione delle rate di cui all'articolo 8,
comma 1, numero 9), del predetto decreto-
legge.

233. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del **360. Identico.**
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013»
sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-*bis* sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (" *de minimis* "), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-*ter*, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».

362. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

364. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

234. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del 365. Identico.

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

235. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto- 366. Identico.
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;

b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».

236. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo. **367. Identico.**

237. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. **368. Identico.**

238. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate. **369. Identico.**

239. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

240. I finanziamenti di cui al comma 238, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 238.

241. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 238 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

242. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 240, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

370. Identico.

371. I finanziamenti di cui al comma **369**, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma **369**.

372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma **369** sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma **371**, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

243. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

244. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 60,5 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 220 a 225. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

245. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 226 a 228, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

374. Identico.

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di **59** milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da **346** a **351**. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da **353** a **355**, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

246. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

247. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

248. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

249. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

250. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

377. Identico.

378. Identico.

379. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. **Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.**

380. Identico.

381. Identico.

251. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

252. Il regolamento di cui al comma 251 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

382. Identico.

383. Il regolamento di cui al comma **382** si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;
disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

d) *identica*;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le

competenti Commissioni parlamentari;
g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera c); tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

e) *identica*;

f) *identica*;

g) previsione **di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza**;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*.

384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».

385. Sullo schema di regolamento di cui al comma **382** è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

253. Sullo schema di regolamento di cui al comma 251 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

387. Identico.

254. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente:

«Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera *b)* del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-*bis*, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti:

«Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-*bis*, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-*bis*:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di *performance* elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di *performance* ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:
«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-*bis*, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

389 . Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 388 del presente articolo della presente legge non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

390. Identico.

255. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».

256. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5- bis » fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

393. Identico.

258. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

394. Identico.

395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

259. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b) , del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

397. Identico.

260. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

261. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziare nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

398. Identico.

262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola

399. Identico.

giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

263. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 261:

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle

a) *identica*;

seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) *identica*;

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, c) *identica*; è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;

2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;

f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;

e) *identica*;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale g) *identica*;
o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono h) *identica*;
apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;

3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;

i) il presidente della Corte d'appello nomina i i) *identica*;

presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° l) *identica*;
aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non m) *identica*.

avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».

264. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 261 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

265. Entro il 1° gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2015, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma **398** per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

402. Entro il 1° gennaio **2016**, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio **2016**, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

266. Ai fini della disposizione di cui al comma **404**. *Identico*.
4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 266, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

268. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

269. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.

271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma **404**, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

407. *Identico*.

408. *Identico*.

409. *Identico*.

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9- *quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

272. In relazione al minor utilizzo delle risorse **413. Identico.**

previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

273. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 **414. Identico.**

dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

274. Il Fondo per interventi strutturali di **415. Identico.**

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

275. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge **416. Identico:**

24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«523. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

«523. Per gli anni 2014, 2015 e **2016** è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

276. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.
277. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.
278. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.
- 417. Identico.**
- 418. Identico.**
- 419. Identico.**

279. Al fine di favorire l'intervento congiunto **420. Identico.**

di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

280. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 **421. Identico.**

dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

281. Alla scadenza dello stato di emergenza, le **422. Identico.**

amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

282. Al fine di completare l'attività di **423. Identico.**

monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

283. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate.

284. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

424. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

425. Identico.

285. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a **600** milioni di euro nell'anno **2015** e a **1.310** milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale **e, con una apposita relazione annuale, alle Camere**, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. **Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.**

286. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 285, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 289, 290, 387 e 388. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 285, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma **427**, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi **438**, **439**, **577** e **578**. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma **427**, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

287. A seguito delle misure di cui al comma 285, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 329 e 331 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 354 e 356 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

429. A seguito delle misure di cui al comma **427**, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi **497** e **499** del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi **532** e **534** del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

430. *Identico.*

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49- *bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) , numeri 2) e 3), e comma 4- *bis* , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431 rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

434. La nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431 . La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431 , secondo le modalità previste al comma 432 , ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49- *bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».

437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49- bis , comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

438. Identico.

289. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

290. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

439. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di **151,3** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

441. Identico.

291. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

292. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma **442. Identico.**

20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza».

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

293. Al codice delle leggi antimafia e delle **443. Identico.**

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;

b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

294. Al fine di contribuire alla riduzione degli **444. Identico.**

oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

295. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 294, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 296 a 299.

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma **444**, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da **446 a 449**.

296. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 295, la Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

297. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni precedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

298. Al procedimento disciplinato dai commi da 294 a 297 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

299. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

300. All'attuazione dei commi da 294 a 299 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma **445**, la Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

447. Identico.

448. Al procedimento disciplinato dai commi da **444** a **447** si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

449. Identico.

450. All'attuazione dei commi da **440** a **449** si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

301. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

302. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

303. Le disposizioni di cui ai commi 301 e 302 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

304. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 301, 302 e 303, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

452. Identico.

453. Identico.

454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

305. All'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

306. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

456. Identico.

457. Identico.

458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

307. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458 , secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10- *ter* , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

460. *Identico.*

461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate».

308. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

462. *Identico.*

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23- *quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23- *quinquies*, comma 1, lettera a) , numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

309. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del **Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico**, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a **51,5** milioni di euro per l'anno 2014 e a **126** milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a **51,5** milioni di euro per l'anno 2014 e a **126** milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11- *bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

310. Le assunzioni di cui al comma 309 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate in misura comunque non superiore al 50 per cento con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

469. Al comma 1- bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 469 , valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4- bis , del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

311. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

312. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

313. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 311 e 312 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

314. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 312 a 313, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 311 a 313, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

471. Identico.

472. Identico.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi **471** e **472** sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da **472** a **473**, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da **471** a **473**, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

315. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 311 a 314. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

316. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

317. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 305 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

318. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

319. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

476. *Identico.*

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

478. All'articolo 12, comma 18- bis , quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze»,.

479. *Identico.*

480. *Identico.*

320. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 301, 302, 303, 304 e 305 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi **452, 453, 454, 455 e 456** il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

321. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

322. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

482. Identico.

483. Identico:

a) *identica;*

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

b) nella misura del **95** per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) *identica*;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS **e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. **Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;**

e) nella misura del 40, per cento per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

484. Identico.

323. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

324. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

485. Identico.

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.

326. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

488. Identico.

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23- *ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

490. All'articolo 19- *ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

327. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

493. Identico.

494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-*ter*. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3- *bis* non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

3-*quater* . Le disposizioni di cui ai commi 3- *bis* e 3-*ter* del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) , della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

496. Identico.

328. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

329. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

497. Identico.

«449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno(<i>milioni di euro</i>)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
Totale	19.390	19.099

».

330. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2013 al 2017» e le parole: «del comma 449» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 449 e 449-bis».

498. I commi 450 e 450- bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.

331. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

499. Identico.

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

b) *identica*;

«d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige	2	3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	26	35
Provincia autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis*) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».

c) *identica*;

d) al secondo periodo, **le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.**

332. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

500. Identico

501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».

502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*», del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera *d)*»,».

503. Alla lettera *a)* del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;
b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;
c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

504. Identico.

333. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

334. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;
b) il quinto periodo è soppresso;
c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;
d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

505. Identico.

506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».

507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.

335. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

336. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 335, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

508. Identico.

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma **508**, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

337. Le disposizioni di cui ai commi 335, 336 e 350 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 335, 336 e 350.

338. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

511. Le disposizioni di cui ai commi **508, 510 e 526** cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi **508, 510 e 526**.

512. *Identico.*

513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c) , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) , della Costituzione:

- a)* prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;**
- b)* modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».**

339. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 335, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le

515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. **Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.** Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 108, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo **sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia** con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di

strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. **Resta fermo** attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

340. Relativamente alla regione Trentino-Alto **516. Identico.**

Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

341. Lo Stato, le regioni e le province **517. Identico.**

autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

342. L'articolo 80 del testo unico di cui al **518. Identico.**

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
«Art. 80 -- *I.* Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito *a) identica;*

dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117 è inserito il seguente: *b) identica;*

«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117,

riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;
c) i commi da 118 a 121 sono abrogati.

344. Le disposizioni di cui ai commi 342 e 343 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

345. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota *standard*, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, **come sostituito dal comma 522 del presente articolo.**

346. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati **a decorrere dal 30 giugno 2014.**

520. Le disposizioni di cui ai commi **518 e 519** sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota *standard*, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

522. *Identico.*

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

347. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 346 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

348. Le somme di cui al comma 346, ovvero di cui al comma 347 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.

349. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma **522** possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

524. Le somme di cui al comma **522**, ovvero di cui al comma **523** in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.

525. *Identico.*

350. Per l'anno 2014, con le procedure previste **526. Identico.** dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014 (in migliaia di euro)
Valle d'Aosta	5.540
Provincia autonoma Bolzano	22.818
Provincia autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

351. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 350 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

352. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».

527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma **526** possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

528. Identico.

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4- *bis* , del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

353. All'articolo 14, comma 31-*ter*, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2014».

530. All'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

« *b*) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

***b-bis*) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».**

531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la società ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

532. Identico.

354. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

355. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

356. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

533. Identico:

«2-quater. Identico.

2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi **da 2 a 6** è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

534. Identico:

a) *identica;*

b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis . Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

535. Identico:

357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinquies* fino a concorrenza del predetto importo».

«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinquies* fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.

537. Identico.

358. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«*14-bis.* Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'*exclave*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

359. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole:

«"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti:

«"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"».

360. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web* "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;

b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;

538. Identico.

539. Identico.

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

361. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge **540. Identico.**

12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti:

«a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti:

«negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del

biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

362. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge **541. Identico.**

24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».

363. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge **543. Identico.**

13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

364. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;
b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito *web* "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;
c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».
365. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso;
c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».
366. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

544. Identico.

545. Identico.

546. Identico.

367. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito *web* «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 366. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

368. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 367, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito *web* «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma **546**. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma **547**, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

369. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 367, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

370. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 371 a 381 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

549. Su segnalazione del collegio dei revisori **o del revisore** dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma **547**, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. **In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.**

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da **551** a **562** si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

371. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 370 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

372. Negli anni 2015, 2016 e 2017

l'accantonamento di cui al comma 371 opera come segue:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016;

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. **Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) ;**
b) *identica.*

373. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 370 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

374. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

375. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 374 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. *Identico.*

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

556. All'articolo 18, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

557. Identico:

376. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, sono definite modalità per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo,

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. **A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi

stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

377. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. **558. Identico.**

112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

378. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 **559. Identico:**

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le società affidatarie *in house* sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi da 370 a 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno»;

a) il comma 5 è **abrogato**;

b) al comma 6, le parole da: «nonché» a «degli b) *identica*. amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008».

379. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del testo **560. *Identico***. unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

380. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

381. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, **562. *Identico***. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-*sexies*, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;
b) al comma 4 dell'articolo 4, le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.

565. Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

382. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

383. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

570. Identico.

571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

572. Identico.

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi,

agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di *cap* da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».

573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243- *quater* , comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243- *bis* , comma 5, del testo unico, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243- *bis* , del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243- *bis* , comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

384. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

385. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

574. Identico.

575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti**, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

386. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 385, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

387. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

388. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 387 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 387.

389. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 387 e 388 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma **575**, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

577. Identico.

578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma **577** sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma **577**.

579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi **577** e **578** non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

390. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 388 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014».

392. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

393. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:
a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;

b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».

582. *Identico.*

583. *Identico.*

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
e) articolo 68, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

394. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

395. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 394.

584. Identico.

585. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma **584**.

396. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

397. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 396 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

398. Per quanto non espressamente previsto dai commi 396 e 397, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

399. Le disposizioni di cui ai commi da 396 a 398 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

400. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

401. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

586. Identico.

587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma **586** è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

588. Per quanto non espressamente previsto dai commi **586** e **587**, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

589. Le disposizioni di cui ai commi da **586** a **588** si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma **486**, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

591. Identico.

«*I-bis*. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

402. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, **592. Identico.**
parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-*bis* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

403. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, **593. Identico.**
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«*I-quater*. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

404. Dopo la nota 1-*quater* all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-*quater* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

405. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, **595. Identico.**
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-*bis* è abrogato.

406. Al fine di consentire a cittadini e imprese **596. Identico.**
di assolvere per via telematica a tutti gli
obblighi connessi all'invio di una istanza a una
pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o
autorità competente, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con
il capo del Dipartimento della funzione
pubblica, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità per il
pagamento per via telematica dell'imposta di
bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e
provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di
carte di credito, di debito o prepagate.
407. All'articolo 15, comma 5, del decreto del **597. Identico.**
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di
tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri
elementi utili per la liquidazione dell'imposta»
e dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«La dichiarazione è redatta, a pena di nullità,
su modello conforme a quello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate».
408. Al testo unico di cui al decreto del **598. Identico.**
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3-*bis*, dopo la parola:
«determinato» sono inserite le seguenti: «, per
ciascun atto impugnato anche in appello,»;
b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-*bis*. Il diritto di copia senza certificazione
di conformità non è dovuto dalle parti che si
sono costituite con modalità telematiche ed
accedono con le medesime modalità al
fascicolo»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 269,
comma 1-*bis*, si applicano anche al processo
tributario telematico».

409. Le modalità telematiche di pagamento del **599. Identico.**

contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

410. All'articolo 46 della legge 31 dicembre **600. Identico.** 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

411. All'articolo 5 della legge 28 maggio **601. Identico.** 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

412. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

413. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

414. Il contributo introdotto a norma dei commi 410 e 411 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

602. Identico.

603. Identico.

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

415. Il contributo introdotto a norma dei commi 412 e 413 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

416. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) - (*Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato*). -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

417. Le disposizioni di cui al comma 416, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 416, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

418. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

419. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

420. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

605. Il contributo introdotto a norma dei commi **602** e **603** è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

606. *Identico.*

607. Le disposizioni di cui al comma **606**, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma **606**, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

608. *Identico.*

609. *Identico.*

610. *Identico.*

421. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-*bis*. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;

b) le modifiche di cui alla lettera *a)* si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:
«*b-bis*) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate»;

2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:

611. Identico.

«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;

d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Controlli sull'attività di riscossione*). -- 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;

g) all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

612. All'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

614. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

615. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36- *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54- *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36- *ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.

616. *Identico.*

422. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«*l-bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole:

«svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti:

«assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

423. Al regolamento di cui al decreto del **617. Identico.**

Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati»;

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;

2) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;

2) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-*bis*»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

425. Entro il 30 maggio 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori di cui al comma 424 che, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 424, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 424. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014.

426. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

427. La definizione di cui al comma 424 si perfeziona con l'integrale versamento di cui ai commi 424 e 425. In tal caso, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato delle somme residue e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali degli enti i crediti corrispondenti alle quote scaricate.

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, **con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;**

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, **e successive modificazioni.**

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

428. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 425 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi.

429. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

430. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizione di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

625. Identico.

626. Identico.

431. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

432. L'efficacia delle disposizioni del comma 431 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

627. Identico.

628. L'efficacia delle disposizioni del comma **627** è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».**

631. All'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».**

433. All'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia».**

632. La percentuale di cui all'articolo 188- bis , comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

633. La disposizione di cui al comma **631** si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

634. Identico.

434. La disposizione di cui al comma 433 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

435. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-*bis*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«*I.* Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

436. L'efficacia della disposizione di cui al comma 435 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

437. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a sei anni;
c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

635. L'efficacia della disposizione di cui al comma **634** è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

636. *Identico.*

d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

438. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 437, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.

439. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 437, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 437.

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma **636**, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma **636**, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma **636**.

440. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

639. Identico.

441. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 477.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma **677**.

442. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

641. Identico.

443. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

642. Identico.

444. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

643. Identico.

445. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

644. Identico.

446. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 448, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

447. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma **647**, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

646. *Identico.*

448. Le procedure di interscambio tra i comuni **647. Identico.**

e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

449. Per le unità immobiliari diverse da quelle **648. Identico.**

a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

451. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

453. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 452 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

454. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.**

650. *Identico.*

651. *Identico.*

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma **651** e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma **654**, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

455. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **654. Identico.**
456. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. **655. Identico.**
457. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. **656. Identico.**
458. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. **657. Identico.**
459. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. **658. Identico.**
460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; **659. Identico.**

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

461. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 460. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

462. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

463. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

464. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

465. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

466. Per tutto quanto non previsto dai commi da 463 a 465 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma **659**. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

661. *Identico.*

662. *Identico.*

663. *Identico.*

664. *Identico.*

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da **662** a **666** si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

467. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

666. Identico.

468. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

667. Identico.

469. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

668. Identico.

470. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

669. Identico.

471. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinentenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

472. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 470. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

670. Identico.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

473. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

474. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. Identico.

674. Identico.

475. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

675. Identico.

476. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

676. Identico.

477. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 476, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Identico.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

479. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi

476 e 477. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

480. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi **676** e

677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. *Identico.*

481. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 480 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

482. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

483. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

484. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma **682** e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno **dell'anno** successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni**. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. *Identico.*

485. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
486. Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

487. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. **Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alla TARI e alla TASI e che le somme relative alla TARI siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.**

687. Identico.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari **e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.** È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.**

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

488. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 468 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, **fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC**, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 468, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

490. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

491. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

492. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

493. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

494. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

495. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma **667** che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della **TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.**

692. *Identico.*

693. *Identico.*

694. *Identico.*

695. *Identico.*

696. *Identico.*

697. *Identico.*

496. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 491, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
497. Le sanzioni di cui ai commi 494, 495 e 496 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
498. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
499. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
500. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
501. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
502. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
503. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
504. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
505. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 698.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma **693**, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 699.** Le sanzioni di cui ai commi **696**, **697** e **698** sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 700.** *Identico.*
- 701.** *Identico.*
- 702.** *Identico.*
- 703.** *Identico.*
- 704.** *Identico.*
- 705.** *Identico.*
- 706.** *Identico.*
- 707.** *Identico:*

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

a) *identica*;

1) al primo periodo sono soppresse le parole:

«i, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;
d) identica;

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c) , e al comma 708 , pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c) , e 708 , del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c) , e 708 , avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

506. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 505.

507. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

508. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. Identico.

714. Identico.

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 509, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 509 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

512. Le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

715. Identico.

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma **715**, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma **715** è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Identico.

718. Le disposizioni del comma **717** hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

513. Ai fini dell'imposta municipale propria di **719. Identico.** cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

514. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 513.

515. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma **719**.

721. Identico.

516. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

517. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 516 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

722. Identico.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, **per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

518. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 519.

519. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012.

520. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 518.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

521. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge n. 228 del 2012.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, **per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna**, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge **24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

522. Il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«380. Al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2013:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale. Le risorse finalizzate al predetto Fondo sono quantificate in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota del gettito

di cui alla lettera g). Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di

729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;

b) alla lettera b) , primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;

c) alla lettera b) , secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;

d) alla lettera c) , le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

730. Dopo il comma 380- bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:

«380 - ter . Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà

variazione del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del Fondo stesso sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. I predetti criteri di formazione e di riparto tengono conto altresì, per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e g);
2) della diversa incidenza delle risorse sopresse di cui alla lettera f) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
4) a decorrere dall'anno 2014, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
5) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni *standard*;

d) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera c) è comunque emanato entro i quindici

comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) , può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) . A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di

giorni successivi;

e) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera c) può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera b). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al Fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

g) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,

solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter ».

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e del gettito *standard* della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle

interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

h) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

***a)* in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;**

***b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.**

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732 , nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

523. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

738. Identico.

524. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

525. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

526. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 525, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

527. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

739. Identico.

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
741. Identico.

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma **741**, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

743. Identico.

528. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

744. Identico.

529. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

745. Identico.

530. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni.

746. Identico.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

747. All'articolo 33, comma 8- *quater* , nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33- *bis* , rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

749. Identico.

531. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato I (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI	Allegato I (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) Identico

Descrizione del risultato differenziale	2014	2015	2016	
L i v e l l o massimo del saldo netto d a finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3 . 1 5 0 milioni di euro per il 2015 e a 3 . 1 5 0 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli e f f e t t i derivanti d a l l a presente legge	- 39.100	- 18.200	- 1.200	
L i v e l l o massimo del ricorso al m e r c a t o finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti d a l l a presente legge (*)	300.000	285.000	250.000	
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.				
Allegato 2 (articolo 1, commi 2, 3 e 4)			Allegato 2 (articolo 1, commi 2, 3 e 4)	

Missione eProgra mma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali				Identico
	(in milioni di euro)				
		2014	2015	2016	
25 - Politiche previden ziali3. Previden zaobblig atoria ecomple mentare, assicuraz ioni sociali	2 . a 1) Adegua mento d e i trasferim enti a favore d e l Fondo pensioni lavorator i dipenden ti, delle gestioni d e i lavorator i autonomi , della gestione speciale minatori, non ch é in favore dell'Ente nazional e d i previden za e di assisten za per i lavorator i dello spettacol o e dello s p o r t professio nistico (ENPAL S), ai s e n s i dell'artic olo 37, comma 3, lettera c), della				
		539,55	539,55	539,55	

Elenco 1 (articolo 1, comma 191)					Elenco 1 (articolo 1, comma 302)	
Finalità	1997, n. 788	2014 (in euro)			Finalità	2014 (in euro)
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)			5.000.000		Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)			6.000.000		Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)			6.331.245		Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.331.245
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16- novies, del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)			6.000.000		Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16- novies, del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)			1.000.000		Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981)			300.000		Totale	24.331.245
Totale	1997, n. 788		24.631.245			
Allegato 3 (articolo 1, comma 286) PROGRAMMA DI SPENDING SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI (in milioni di euro)			133,32	133,32	Allegato 3 (articolo 1, comma 428) PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW - SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI (in milioni di euro)	
			61,02	61,02		

MINISTERO	2015	2016	<i>Identico</i>
Ministero dell'economia e delle finanze	109,8	255,0	
Ministero dello sviluppo economico	4,8	10,4	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,2	2,7	
Ministero della giustizia	7,8	20,4	
Ministero degli affari esteri	5,3	12,8	
Ministero dell'interno	10,2	25,4	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,9	4,6	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	38,0	86,7	
Ministero della difesa	74,6	198,4	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,9	4,2	
Ministero della salute	0,5	1,4	
Totale	256,0	622,0	
Allegato 4 (articolo 1, comma 289) RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE			Allegato 4 (articolo 1, comma 438) RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero	Autorizzazione di spesa	Riduzione (in migliaia di euro)			Ministero	Autorizzazione di spesa	Riduzione (in migliaia di euro)		
		2014	2015	2016			2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416	3.139	3.139	3.139	Economia e finanze	Articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	29.160	29.160	29.160	Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	14.160	29.160	29.160
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	10	9	10	Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1.817	1.817	1.817	Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1.817	1.817	1.817
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	540	540	540	Economia e finanze	Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	540	540	540
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	650	650	650	Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	650	650	650
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	1.890	1.890	1.890	Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	1.890	1.890	1.890
Economia e finanze	Articolo 1,	2.111	1.996	2.001	Economia e finanze	Articolo 1,	2.111	1.996	2.001

mia e finanze	comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244				mia e finanze	comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244			
Svilupp o econo mico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni	3.783	3.566	4.090	Svilupp o econo mico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni	3.783	3.566	4.090
Svilupp o econo mico	Articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1.201	1.322	1.366	Svilupp o econo mico	Articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1.201	1.322	1.366
Lavoro e politich e sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214	1.709	0	0	Lavoro e politich e sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214	1.709	0	0
Lavoro e politich e sociali	Articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	20	18	10	Lavoro e politich e sociali	Articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	20	18	10
Infrastr utture e trasport i	Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40	7.381	7.166	7.403	Infrastr utture e trasport i	Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40	7.381	7.166	7.403
Politich e agricol e aliment ari e forestal i	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	360	341	342	Politich e agricol e aliment ari e forestal i	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	360	341	342

Politiche agricole e alimentari e forestali	Articolo 30- <i>bis</i> , comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	2.500	2.500	2.500	Politiche agricole e alimentari e forestali	Articolo 30- <i>bis</i> , comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	2.500	2.500	2.500
Politiche agricole e alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	69	66	66	Politiche agricole e alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	69	66	66
Politiche agricole e alimentari e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231	24	23	23	Politiche agricole e alimentari e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231	24	23	23
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	42	0	0	Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	42	0	0
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3.836	3.694	3.702	Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3.836	3.694	3.702
Totale . . .		60.242	57.897	58.710	Totale . . .		45.242	57.897	58.710
Allegato 5 (articolo 1, comma 290) RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI					Allegato 5 (articolo 1, comma 439) RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI				

MINISTERO	2014	2015	2016	MINISTERO	2014	2015	2016
	<i>(Milioni di euro)</i>				<i>(Milioni di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze	48,7	48,6	48,5	Ministero dell'economia e delle finanze	48,714	48,662	48,620
Ministero dello sviluppo economico	0,8	0,8	0,8	Ministero dello sviluppo economico	0,812	0,799	0,756
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,1	1,2	1,2	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,143	1,220	1,205
Ministero della giustizia	15,5	15,6	16,3	Ministero della giustizia	15,478	15,589	16,360
Ministero degli affari esteri	7,4	7,4	6,9	Ministero degli affari esteri	7,353	7,382	6,891
Ministero dell'interno	21,8	22,7	23,1	Ministero dell'interno	21,843	22,737	23,103
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,969	0,974	0,976
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	8,1	7,9	7,9	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	8,057	7,963	7,873
Ministero della difesa	41,8	39,9	39,7	Ministero della difesa	41,769	39,950	39,765
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,8	3,0	2,9	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,825	3,012	2,875
Ministero della salute	3,0	3,0	2,9	Ministero della salute	3,037	3,011	2,877
Totale	152,0	151,0	151,0	Totale	152,000	151,300	151,300
Elenco 2 (articolo 1, comma 387)				Elenco 2 (articolo 1, comma 577)			

Norma	Credito	Identico
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39	Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere	
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari	
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1	Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente	
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2; decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50- <i>quater</i> , ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori	
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per	

1997, n. 403, articolo 1	l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1- <i>bis</i> ; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11- <i>bis</i> , comma 1	Credito d'imposta per l'offerta <i>on-line</i> di opere dell'ingegno
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla	Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica

legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13		
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali	
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11; legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088	Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura	
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali	
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno	

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ <i>(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)</i>	COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ <i>(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)</i>

	2014	2015	2016		2014	2015	2016
	<i>(importi in milioni di euro)</i>				<i>(importi in milioni di euro)</i>		
1) ONERI DI NATURA CORRENT E				1) ONERI DI NATURA CORRENT E			
Nuove o maggiori spese correnti				Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	9.518	9.996	9.967	Articolato:	9.354	10.564	10.554
Minori entrate				Minori entrate			
Articolato:	2.929	4.826	6.284	Articolato:	2.934	4.852	6.344
Tabella A	95	95	95	Tabella A	95	95	95
Tabella C	440	98	98	Tabella C	453	102	102
Totale oneri da coprire . . .	12.982	15.015	16.443	Totale oneri da coprire . . .	12.836	15.613	17.094
2) MEZZI DI COPERTURA				2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate				Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	8.056	16.887	20.014	Articolato:	8.690	17.302	20.538
Riduzione di spese correnti				Riduzione di spese correnti			
Articolato:	5.061	12.342	13.749	Articolato:	4.392	12.529	13.872
Tabella A	28	16	22	Tabella A	33	21	29
Totale mezzi di copertura . . .	13.145	29.244	33.784	Totale mezzi di copertura . . .	13.115	29.852	34.439
DIFFERENZA	162	14.230	17.341	DIFFERENZA	280	14.239	17.345

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE <i>(dati in milioni di euro)</i>	BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

	Assestato 2013		Iniziali 2014		2015	2016	<i>Identico</i>
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	
ENTR							
ATE	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141	
Rimbor	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141	
si IVA							
SPESA							
CORR							
ENTE	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	31.291	
Rimbor	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141	
si IVA							
Poste	80	80	0	0	0	0	
editoria							
FSN-	3.000	3.000			0	0	
saldo							
IRAP							
Chiusur	130	130	0	0	0	0	
a							
anticipa							
zioni							
tesoreri							
a							
concess							
e per il							
settore							
latte-							
AGEA							
Rimbor	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
so							
imposte							
dirette							
pregres							
se							
Entrate	520	520	0	0	0	0	
erariali							
Gestion	1.221	1.221	0	0	0	0	
e							
gioco-							
lotto							
relativi							
anni							
pregres							
si							
SPESA							
IN							
CONT							
O							
CAPIT							
ALE	0	0	0	0	0	0	
TOTA							
LE							
SPESA	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	31.291	

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO							
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ	0	0	2.560	2.560	0	0	
Tabella C-saldo IRAP			2.560	2.560			
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO DI STABILITÀ	36.726	36.726	32.809	32.809	30.571	31.291	

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER LE TABELLE A, B, C, E (*)

(*) Le tabelle sono riportate integralmente nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Là dove la Camera ha modificato il testo trasmesso dal Senato, le modifiche sono riportate in neretto, e il testo trasmesso dal Senato fra parentesi in carattere corsivo.

Le voci e le cifre soppresse dalla Camera dei deputati sono riportate fra parentesi, in neretto e in carattere corsivo.

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero dell'economia e delle finanze	20.679	30.955	23.355
	(24.779)	(34.755)	(28.755)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	224	-	-
Ministero degli affari esteri	39.719	39.997	39.997
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	593	9	9
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	3.000	1.000	1.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3.000	3.000	3.000

Ministero della salute	2.000	-	-
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . .	69.215	74.961	67.361
	(73.315)	(78.761)	(72.761)
Di cui regolazione debitoria . . .	-	-	-
Di cui limite impegno . . .	-	-	-

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero dell'economia e delle finanze	8.148	62.200	182.200
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	23.096	32.753	32.753
Ministero degli affari esteri	12.147	34.708	34.708
Ministero dell'interno	10.000	40.000	50.000
	(20.000)		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4.581	17.715	17.715
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	25.000
		(1.000)	(26.000)
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5.000	30.000	50.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . .	62.972	217.376	392.376
	(72.972)	(218.376)	(393.376)
Di cui regolazione debitoria . . .	-	-	-
Di cui limite impegno . . .	-	-	-

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
	<i>(migliaia di euro)</i>		
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze			

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:				
-- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 -- cap. 2185)	C p	105.277	73.350	73.519
	C s	105.277	73.350	73.519
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 -- cap. 2115)	C p	41.126	38.956	39.048
	C s	41.126	38.956	39.048
Totale missione . . .	C p	146.403	112.306	112.567
	C s	146.403	112.306	112.567
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI				
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:				
-- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 -- cap. 7513/p)	C p	5.571	5.093	5.104
	C s	5.571	5.093	5.104
<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 56 del 2000: Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133:				
-- Art. 13, comma 3: Attribuzione gettito IRAP regioni a statuto ordinario (2.4 -- cap. 2701)	C p	2.560.000	--	--
	C s	2.560.000	--	--
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 -- cap. 2820)	C p	1.422	1.297	1.307
	C s	1.422	1.297	1.307
Totale missione . . .	C p	2.566.993	6.390	6.411
	C s	2.566.993	6.390	6.411
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO				
<i>Cooperazione allo sviluppo</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (a) (1.2 -- capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	C p	180.818	164.297	164.533
		(170.818)		
	C s	180.818	164.297	164.533

		(170.818)		
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 -- capp. 7168, 7169)	C p	350	334	334
	C s	350	334	334
<i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 -- cap. 3751)	C p	2.493	1.896	1.900
	C s	2.493	1.896	1.900
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 -- cap. 3399)	C p	236	225	225
	C s	236	225	225
<i>Integrazione europea</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 -- capp. 4543, 4545)	C p	1.250	1.190	1.192
	C s	1.250	1.190	1.192
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 -- cap. 1163)	C p	1.424	1.402	1.405
	C s	1.424	1.402	1.405
Totale missione . . .	C p	186.571	169.344	169.589
		(176.571)		
	C s	186.571	169.344	169.589
		(176.571)		
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO				
<i>Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare</i>				
Ministero della difesa				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 -- cap. 1352)	C p	754	741	742
	C s	754	741	742
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
-- Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 -- cap. 1345)	C p	64	61	61
	C s	64	61	61
<i>Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari</i>				
Ministero della difesa				

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
-- Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 -- capp. 1360, 7145)	C p	2.962	--	--
	C s	2.962	--	--
Totale missione . . .	C p	3.780	802	803
	C s	3.780	802	803
GIUSTIZIA				
<i>Amministrazione penitenziaria</i>				
Ministero della giustizia				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
-- Art. 135 comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 -- cap. 1768)	C p	260	220	220
	C s	260	220	220
Totale missione . . .	C p	260	220	220
	C s	260	220	220
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
-- Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 -- cap. 2179)	C p	454	433	433
	C s	454	433	433
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>				
Ministero dell'interno				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
-- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 -- capp. 2668, 2815)	C p	1.062	1.019	1.021
	C s	1.062	1.019	1.021
Totale missione . . .	C p	1.516	1.452	1.454
	C s	1.516	1.452	1.454
SOCCORSO CIVILE				
<i>Protezione civile</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:				
-- Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 -- cap. 7446/p)	C p	57.977	56.974	57.149
	C s	57.977	56.974	57.149
Decreto-legge n. 90 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:				
-- Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 -- cap. 2184)	C p	7.559	7.467	7.472
	C s	7.559	7.467	7.472
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):				
-- Art. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (6.2 -- cap. 7446/P)	C p	7.989	49.933	--
	C s	7.989	49.933	--
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
-- Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 -- cap. 7441)	C p	70.000	70.000	70.000
	C s	70.000	70.000	70.000
Totale missione . . .	C p	143.525	184.374	134.621
	C s	143.525	184.374	134.621
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>				
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali				
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.2 -- cap. 2083)	C p	9.144	8.623	8.639
	C s	9.144	8.623	8.639
<i>Sostegno al settore agricolo</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 -- cap. 1525)	C p	120.298	114.763	114.917
	C s	120.298	114.763	114.917
<i>Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</i>				
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali				

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
-- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 -- capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	C p	5.311	5.042	5.054
	C s	5.311	5.042	5.054
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 -- cap. 2200)	C p	614	559	560
	C s	614	559	560
Totale missione . . .	C p	135.367	128.987	129.170
	C s	135.367	128.987	129.170
REGOLAZIONE DEI MERCATI				
<i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i>				
Ministero dello sviluppo economico				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 -- cap. 2280)	C p	255	321	335
	C s	255	321	335
Totale missione . . .	C p	255	321	335
	C s	255	321	335
DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
<i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</i>				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):				
-- Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 -- cap. 1921)	C p	8.328	7.900	8.216
	C s	8.328	7.900	8.216
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:				
-- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 -- cap. 1723)	C p	224	213	214
	C s	224	213	214
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996:				

-- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 -- cap. 1850)	C p	60	57	59
	C s	60	57	59
Totale missione . . .	C p	8.612	8.170	8.489
	C s	8.612	8.170	8.489
COMUNICAZIONI				
<i>Sostegno all'editoria</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 -- capp. 2183, 7442)	C p	140.889	119.919	120.232
	C s	140.889	119.919	120.232
Totale missione . . .	C p	140.889	119.919	120.232
	C s	140.889	119.919	120.232
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO				
<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i>				
Ministero dello sviluppo economico				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 -- cap. 2501)	C p	13.006	16.215	16.661
		<i>(12.006)</i>	<i>(13.215)</i>	<i>(13.661)</i>
	C s	13.006	16.215	16.661
		<i>(12.006)</i>	<i>(13.215)</i>	<i>(13.661)</i>
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:				
-- Art. 14, comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 -- cap. 2535)	C p	23.755	22.861	22.934
	C s	23.755	22.861	22.934
-- Art. 14, comma 26-ter, punto 1: Finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia (4.2 -- cap. 2530)	C p	18.079	17.564	17.603
	C s	18.079	17.564	17.603
Totale missione . . .	C p	54.840	56.640	57.198
		<i>(53.840)</i>	<i>(53.640)</i>	<i>(54.198)</i>
	C s	54.840	56.640	57.198
		<i>(53.840)</i>	<i>(53.640)</i>	<i>(54.198)</i>
RICERCA E INNOVAZIONE				
<i>Ricerca in materia ambientale</i>				
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare				

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:				
-- Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 -- capp. 3621, 8831)	C p	25.546	24.888	24.888
	C s	25.546	24.888	24.888
<i>Ricerca in materia di beni e attività culturali</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 -- capp. 2040, 2041, 2043)	C p	1.125	1.105	1.105
	C p	1.125	1.105	1.105
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base</i>				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 -- cap. 1679)	C p	4.505	4.250	4.250
	C s	4.505	4.250	4.250
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e decreto-legge n. 6 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1 -- personale dell'Istituto nazionale di geofisica -- e legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652 -- piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 19, comma 3 -- Sistema nazionale di valutazione e decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 -- Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1 -- Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (3.3 -- cap. 7236)	C p	1.771.328	1.770.099	1.772.099
	C s	1.771.328	1.770.099	1.772.099
<i>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</i>				
Ministero dello sviluppo economico				
Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente -- ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:				
-- Art. 19, comma 1, punto A: Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA (7.1 -- cap. 7630/p)	C p	22.781	22.714	22.714

	C	22.781	22.714	22.714
<i>Ricerca di base e applicata</i>	s			
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:				
-- Art. 19: Agenzia digitale (12.1 -- cap. 1707)	C			
	p	2.756	2.750	2.871
	C			
	s	2.756	2.750	2.871
<i>Ricerca per la didattica</i>				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 -- cap. 1261)	C			
	p	1.538	1.478	1.478
	C			
	s	1.538	1.478	1.478
<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica</i>				
Ministero della salute				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 -- cap. 3453)	C			
	p	283	262	262
	C			
	s	283	262	262
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:				
-- Art. 12, comma 2: Fondo finanziamento attività di ricerca (2.1 -- cap. 3392)	C			
	p	288.741	271.111	271.111
	C			
	s	288.741	271.111	271.111
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità:				
-- Art. 4, comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 -- Compiti del centro nazionale sangue (2.1 -- cap. 3443)	C			
	p	12.256	12.008	12.008
	C			
	s	12.256	12.008	12.008
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 -- cap. 3412)	C			
	p	3.333	3.272	3.272
	C			
	s	3.333	3.272	3.272
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
-- Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali (2.1 -- cap. 3457)	C			
	p	550	538	538
	C			
	s	550	538	538
Totale missione . . .	C	2.134.74	2.114.47	2.116.59
	p	2	5	6

	C	2.134.74	2.114.47	2.116.59
	s	2	5	6
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i>				
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare				
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 -- capp. 1644, 1646)	C			
	p	30.465	35.160	35.172
	C			
	s	30.465	35.160	35.172
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 -- capp. 1388, 1389)	C			
	p	47	44	44
	C			
	s	47	44	44
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 -- cap. 1551)	C			
	p	5.826	5.475	5.487
	C			
	s	5.826	5.475	5.487
Totale missione . . .	C			
	p	36.338	40.679	40.703
	C			
	s	36.338	40.679	40.703
TUTELA DELLA SALUTE				
<i>Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</i>				
Ministero della salute				
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:				
-- Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 -- cap. 5340)	C			
	p	325	309	310
	C			
	s	325	309	310
<i>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure</i>				
Ministero della salute				
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:				
-- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 -- capp. 3458, 7230)	C			
	p	1.913	1.794	3.798
	C			
	s	1.913	1.794	3.798
Totale missione . . .	C			
	p	2.238	2.103	4.108
	C			
	s	2.238	2.103	4.108
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI				
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>				

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 -- capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	C p	410.065 (411.065)	396.864	397.712
	C s	410.065 (411.065)	396.864	397.712
<i>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (b) (1.10 -- cap. 3610)	C p	812	755	757
	C s	812	755	757
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali -- Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali:				
-- Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a) (1.10 -- cap. 3611)	C p	891	844	846
	C s	891	844	846
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (c) (1.10 -- cap. 3630)	C p	925	875	877
	C s	925	875	877
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (d) (1.10 -- capp. 3670, 3671)	C p	15.112	7.416	7.431
	C s	15.112	7.416	7.431
<i>Valorizzazione del patrimonio culturale</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:				
-- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 -- capp. 1442, 7305)	C p	1.379	1.312	1.315
	C s	1.379	1.312	1.315
Totale missione . . .	C p	429.184 (430.184)	408.066	408.938
	C s	429.184 (430.184)	408.066	408.938
ISTRUZIONE SCOLASTICA				
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>				

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 -- cap. 2193)	C p	270	284	293
	C s	270	284	293
Totale missione . . .	C p	270	284	293
	C s	270	284	293
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 -- cap. 1709)	C p	5.216	4.953	4.965
	C s	5.216	4.953	4.965
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:				
-- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 -- cap. 7273)	C p	18.145	18.013	18.052
	C s	18.145	18.013	18.052
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:				
-- Art. 60, comma 1 -- Semplificazioni del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 -- cap. 1692)	C p	72.445	69.147	69.305
	C s	72.445	69.147	69.305
Totale missione . . .	C p	95.806	92.113	92.322
	C s	95.806	92.113	92.322
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
<i>Protezione sociale per particolari categorie</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero:				
-- Art. 12: Indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti all'estero (17.1 -- cap. 7256)	C p	5.004	4.876	4.887

	C s	5.004	4.876	4.887
<i>Sostegno alla famiglia</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
-- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 -- cap. 2102)	C p	20.916	20.379	20.425
	C s	20.916	20.379	20.425
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 -- cap. 1733)	C p	8.656	8.231	8.250
	C s	8.656	8.231	8.250
Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
-- Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 -- cap. 2108/p)	C p	14.403	11.127	11.127
	C s	14.403	11.127	11.127
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
-- Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 -- cap. 2108/p)	C p	7.000	10.000	10.000
	C s	7.000	10.000	10.000
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi</i>				
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
-- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 -- cap. 3671)	C p	317.013	14.499	14.593
	C s	317.013	14.499	14.593
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
-- Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 -- cap. 3527)	C p	30.688 (28.688)	28.709	28.794
	C s	30.688 (28.688)	28.709	28.794
	C p	403.680 (401.680)	97.821	98.076
Totale missione . . .	C p	403.680 (401.680)	97.821	98.076

	C	403.680	97.821	98.076
	s	(401.680)		
POLITICHE PER IL LAVORO				
<i>Politiche attive e passive del lavoro</i>				
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:				
-- Art. 80, comma 4, punto 1: Formazione professionale (1.3 -- cap. 4161)	C	795	--	--
	p			
	C	795	--	--
	s			
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
-- Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 -- cap. 7682)	C	9.000	8.447	8.466
	p			
	C	9.000	8.447	8.466
	s			
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>				
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):				
-- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 -- cap. 5025)	C	1.267	1.249	1.249
	p			
	C	1.267	1.249	1.249
	s			
Totale missione . . .	C	11.062	9.696	9.715
	p			
	C	11.062	9.696	9.715
	s			
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI				
<i>Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>				
Ministero dell'interno				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 -- cap. 2309)	C	2.000	2.000	2.000
	p			
	C	2.000	2.000	2.000
	s			
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:				
-- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato (5.1 -- cap. 2311)	C	4.802	4.475	4.485
	p			
	C	4.802	4.475	4.485
	s			
Totale missione . . .	C	6.802	6.475	6.485
	p			
	C	6.802	6.475	6.485
	s			
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO				
<i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità</i>				

Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 97 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini:				
-- Art. 4- <i>septies</i> , comma 5- <i>bis</i> : Funzionamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (1.1 -- cap. 3935)	C p	1.754	1.657	1.661
	C s	1.754	1.657	1.661
<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 -- cap. 1560)	C p	387	377	378
	C s	387	377	378
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:				
-- Art. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 -- cap. 3822)	C p	78.085	73.841	74.012
	C s	78.085	73.841	74.012
<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 -- cap. 1613)	C p	14	13	13
	C s	14	13	13
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:				
-- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno -- SVIMEZ (1.6 -- cap. 7330)	C p	1.590	1.537	1.539
	C s	1.590	1.537	1.539
Totale missione . . .	C p	81.830	77.425	77.603
	C s	81.830	77.425	77.603
GIOVANI E SPORT				
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventù</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
-- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 -- cap. 2106)	C p	16.772	6.430	6.444

	C	16.772	6.430	6.444
	s			
Totale missione . . .	C	16.772	6.430	6.444
	p			
	C	16.772	6.430	6.444
	s			
TURISMO				
<i>Sviluppo e competitività del turismo</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:				
-- Art. 12, comma 2: Spese per il funzionamento enti -- Agenzia nazionale del turismo (6.1 -- cap. 6821)	C	2.780	2.622	2.629
	p			
	C	2.780	2.622	2.629
	s			
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:				
-- Art. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo (6.1 -- cap. 6823/p)	C	10.019	9.775	9.794
	p	(9.019)	(8.775)	(8.794)
	C	10.019	9.775	9.794
	s	(9.019)	(8.775)	(8.794)
Totale missione . . .	C	12.799	12.397	12.423
	p	(11.799)	(11.397)	(11.423)
	C	12.799	12.397	12.423
	s	(11.799)	(11.397)	(11.423)
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):				
-- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 -- cap. 1680)	C	62.735	60.884	60.967
	p			
	C	62.735	60.884	60.967
	s			
Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69:				
-- Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ P.A. (24.4 -- cap. 5200)	C	5.851	5.564	5.577
	p			
	C	5.851	5.564	5.577
	s			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 -- cap. 5217)	C	1.206	1.177	1.249
	p			

	C	1.206	1.177	1.249
	s			
Totale missione . . .	C	69.792	67.625	67.793
	p			
	C	69.792	67.625	67.793
	s			
FONDI DA RIPARTIRE				
<i>Fondi da assegnare</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 -- cap. 3026)	C	33.220	33.221	33.221
	p			
	C	33.220	33.221	33.221
	s			
Totale missione . . .	C	33.220	33.221	33.221
	p			
	C	33.220	33.221	33.221
	s			
Totale generale . . .	C	6.723.54	3.757.73	3.715.80
	p	6	5	9
		(6.710.54	(3.753.73	(3.711.80
		6)	5)	9)
	C	6.723.54	3.575.73	3.715.80
	s	6	5	9
		(6.710.54	(3.753.73	(3.711.80
		6)	5)	9)

- a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- c) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- d) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECALE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -- indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente -- riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è compreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2014 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2013 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
6. - Giustizia
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
13. - Diritto alla mobilità
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
21. - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. - Istruzione scolastica
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. - Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
 2. - Interventi a favore delle imprese industriali
 3. - Interventi per calamità naturali
 4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
 5. - Credito agevolato al commercio
 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.
- Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
 8. - Edilizia residenziale e agevolata
 9. - Mediocredito centrale -- SIMEST Spa
 10. - Artigiancassa
 11. - Interventi nel settore dei trasporti
 12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
 13. - Interventi nel settore della ricerca
 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
 16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
 17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
 18. - Metropolitana di Napoli
 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
 20. - Realizzazione di strutture turistiche
 21. - Interventi in agricoltura
 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
 23. - Università (compresa edilizia)

24. - Impiantistica sportiva
 25. - Sistemazione delle aree urbane
 26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
 27. - Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
 A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA
 EVIDENZIAZIONE
 DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 e successiv i	Anno termina le	Limit e impe g.
		(migliaia di euro)					
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI							
<i>Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>							
Interno							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
-- Art. 11- <i>quaterdecies</i> , comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 -- cap. 7253)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	10.000	--	--	--	2014	
	Cs	10.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	10.000	--	--	--		
	Cs	10.000	--	--	--		
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							

-- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Sicilia (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 -- cap. 7517)							
Legislazione vigente	Cp	86.000	86.000	86.000	456.000	2022	3
	Cs	86.000	86.000	86.000	456.000		
Legge di stabilità	Cp	86.000	86.000	86.000	456.000		
	Cs	86.000	86.000	86.000	456.000		
-- Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 -- cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	--	10.000	60.000	2022	3
	Cs	10.000	--	10.000	60.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	--	10.000	60.000		
	Cs	10.000	--	10.000	60.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 114, punto 2: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 -- cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	10.000	50.000	2021	3
	Cs	--	--	10.000	50.000		
Legge di stabilità	Cp	--	--	10.000	50.000		
	Cs	--	--	10.000	50.000		
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:							
-- Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 -- cap. 7499)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	140.000	140.000	140.000	--	2016	
	Cs	140.000	140.000	140.000	--		
Legge di stabilità	Cp	140.000	140.000	140.000	--		
	Cs	140.000	140.000	140.000	--		
Totale missione . . .	Cp	246.000	226.000	246.000	566.000		
	Cs	246.000	226.000	246.000	566.000		
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO							
<i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</i>							

Economia e finanze							
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:							
-- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 -- cap. 7493)							
Legislazione vigente	Cp	5.500.000	5.500.000	--	--	2015	3
	Cs	5.500.000	5.500.000	--	--		
Rifinanziamento	Cp	--	--	4.500.000	19.000.000	2020	
	Cs	--	--	4.500.000	19.000.000		
Rimodulazione	Cp	-500.000	-500.000	--	1.000.000	2017	
	Cs	-500.000	-500.000	--	1.000.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000.000	5.000.000	4.500.000	20.000.000		
	Cs	5.000.000	5.000.000	4.500.000	20.000.000		
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 -- cap. 7175)							
Legislazione vigente	Cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	2022	
	Cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000		
Legge di stabilità	Cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000		
	Cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000		

Decreto-legge n. 76 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:							
-- Art. 11, comma 5: Contributo Chernobyl (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 -- cap. 7174)							
Legislazione vigente	Cp	5.775	5.775	5.775	5.775	2017	
	Cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
Legge di stabilità	Cp	5.775	5.775	5.775	5.775		
	Cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
<i>Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:							
-- Art. 5, comma 1: Trattato di amicizia partecipazione e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Jamairia libica (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 -- cap. 7800)							
Legislazione vigente	Cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028	3
	Cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
Legge di stabilità	Cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
	Cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
Totale missione . . .	Cp	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275		
	Cs	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275		
GIUSTIZIA							
<i>Amministrazione penitenziaria</i>							
Giustizia							
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):							

-- Art. 2, comma 219: Emergenza carceri (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 -- cap. 7300)							
Legislazione vigente	Cp	5.231	--	--	--	2014	
	Cs	5.231	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	5.231	--	--	--		
	Cs	5.231	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	5.231	--	--	--		
	Cs	5.231	--	--	--		
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
<i>Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica</i>							
<i>Economia e finanze</i>							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 -- capp. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	Cp	14.380	14.380	14.380	100.660	2023	3
	Cs	14.380	14.380	14.380	100.660		
Legge di stabilità	Cp	14.380	14.380	14.380	100.660		
	Cs	14.380	14.380	14.380	100.660		
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>							
<i>Infrastrutture e trasporti</i>							
Decreto-legge n. 135 del 2009: Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:							
-- Art. 3-bis, comma 2: Recepimento direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 -- cap. 7853)							
Legislazione vigente	Cp	10.705	10.666	10.667	68.084	2023	
	Cs	10.705	10.666	10.667	68.084		
Legge di stabilità	Cp	10.705	10.666	10.667	68.084		
	Cs	10.705	10.666	10.667	68.084		

Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							
-- Art. 5- <i>quater</i> , comma 1, punto 1: Ripristino dell'efficienza, dell'operatività e della sicurezza del porto di Genova a seguito del sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (4.1 -- cap. 7858)							
Legislazione vigente	Cp	3.000	--	--	--	2014	
	Cs	3.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	3.000	--	--	--		
	Cs	3.000	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	28.085	25.046	25.047	168.744		
	Cs	28.085	25.046	25.047	168.744		
SOCCORSO CIVILE							
<i>Protezione civile</i>							
<i>Economia e finanze</i>							
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:							
-- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	18.076	18.076	18.076	18.076	2017	3
	Cs	18.076	18.076	18.076	18.076		
Legge di stabilità	Cp	18.076	18.076	18.076	18.076		
	Cs	18.076	18.076	18.076	18.076		
Decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:							
-- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	24.273	24.273	24.273	72.819	2019	3

	Cs	24.273	24.273	24.273	72.819		
Legge di stabilità	Cp	24.273	24.273	24.273	72.819		
	Cs	24.273	24.273	24.273	72.819		
-- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.549	1.549	1.549	4.647	2019	3
	Cs	1.549	1.549	1.549	4.647		
Legge di stabilità	Cp	1.549	1.549	1.549	4.647		
	Cs	1.549	1.549	1.549	4.647		
-- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	17.043	17.043	17.043	51.129	2019	3
	Cs	17.043	17.043	17.043	51.129		
Legge di stabilità	Cp	17.043	17.043	17.043	51.129		
	Cs	17.043	17.043	17.043	51.129		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
-- Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	58.500	58.500	58.500	175.500	2019	3
	Cs	58.500	58.500	58.500	175.500		
Legge di stabilità	Cp	58.500	58.500	58.500	175.500		
	Cs	58.500	58.500	58.500	175.500		
Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:							
-- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000	2019	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000		

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
-- Art. 11- <i>quaterdecies</i> , comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	10.000	2021	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	10.000		
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	10.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	10.000		
-- Art. 11- <i>quaterdecies</i> , comma 2: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000	2022	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	26.000	26.000	26.000	104.000	2020	3
	Cs	26.000	26.000	26.000	104.000		
Legge di stabilità	Cp	26.000	26.000	26.000	104.000		
	Cs	26.000	26.000	26.000	104.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 1292: Grandi eventi: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 - Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	3.000	3.000	3.000	18.000	2022	3
	Cs	3.000	3.000	3.000	18.000		

Legge di stabilità	Cp	3.000	3.000	3.000	18.000		
	Cs	3.000	3.000	3.000	18.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	22.600	22.600	22.600	108.800	2024	3
	Cs	22.600	22.600	22.600	108.800		
Legge di stabilità	Cp	22.600	22.600	22.600	108.800		
	Cs	22.600	22.600	22.600	108.800		
-- Art. 2, comma 115: Sospensione pagamenti regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7444)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000	2017	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000		
-- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	65.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	65.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	65.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	65.000		
-- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	700	700	700	4.200	2022	3
	Cs	700	700	700	4.200		
Legge di stabilità	Cp	700	700	700	4.200		
	Cs	700	700	700	4.200		
-- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	400	400	400	2.000	2021	3
	Cs	400	400	400	2.000		
Legge di stabilità	Cp	400	400	400	2.000		
	Cs	400	400	400	2.000		

Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:							
-- Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 -- cap. 7459)							
Legislazione vigente	Cp	195.600	145.100	44.000	--	2016	3
	Cs	195.600	145.100	44.000	--		
Legge di stabilità	Cp	195.600	145.100	44.000	--		
	Cs	195.600	145.100	44.000	--		
Totale missione . . .	Cp	391.741	341.241	240.141	666.171		
	Cs	391.741	341.241	240.141	666.171		
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>							
Politiche agricole alimentari e forestali							
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:							
-- Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 -- cap. 7439)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	120.000	--	--	--	2014	
	Cs	120.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	120.000	--	--	--		
	Cs	120.000	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	120.000	--	--	--		
	Cs	120.000	--	--	--		
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE							
<i>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</i>							
Sviluppo economico							

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, art. 3, primo comma, lettera a); decreto- legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, art. 2, comma 6:							
-- Art. 3, comma 1, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	590.000	2028	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	590.000		
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	590.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	590.000		
Decreto-legge n. 321 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:							
-- Art. 5, comma 2, punto A: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 -- cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	440.000	2027	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	440.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	440.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	440.000		
-- Art. 5, comma 2, punto B: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 -- cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000	2028	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000		
-- Art. 5, comma 2, punto C: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 -- cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	--	40.000	40.000	520.000	2029	3
	Cs	--	40.000	40.000	520.000		
Legge di stabilità	Cp	--	40.000	40.000	520.000		
	Cs	--	40.000	40.000	520.000		

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7485)							
Legislazione vigente	Cp	636.000	643.000	371.000	1.338.000	2022	3
	Cs	636.000	643.000	371.000	1.338.000		
Rimodulazione	Cp	149.000	135.000	155.000	-439.000		
	Cs	149.000	135.000	155.000	-439.000		
Legge di stabilità	Cp	785.000	778.000	526.000	899.000		
	Cs	785.000	778.000	526.000	899.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 883, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	200.000	2021	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	200.000		
Rimodulazione	Cp	2.860	2.860	1.430	-7.150		
	Cs	2.860	2.860	1.430	-7.150		
Legge di stabilità	Cp	42.860	42.860	41.430	192.850		
	Cs	42.860	42.860	41.430	192.850		
-- Art. 1, comma 883, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	240.000	2022	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	240.000		
Rimodulazione	Cp	684	456	228	-1.368		
	Cs	684	456	228	-1.368		
Legge di stabilità	Cp	40.684	40.456	40.228	238.632		
	Cs	40.684	40.456	40.228	238.632		

-- Art. 1, comma 883, punto C) Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2023	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	280.000		
Rimodulazione	Cp	3.912	1.956	978	-6.846		
	Cs	3.912	1.956	978	-6.846		
Legge di stabilità	Cp	43.912	41.956	40.978	273.154		
	Cs	43.912	41.956	40.978	273.154		
-- Art. 1, comma 884, punto A) Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	876	876	876	4.380	2021	3
	Cs	876	876	876	4.380		
Legge di stabilità	Cp	876	876	876	4.380		
	Cs	876	876	876	4.380		
-- Art. 1, comma 884, punto B) Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	11.233	11.233	11.233	67.396	2022	3
	Cs	11.233	11.233	11.233	67.396		
Legge di stabilità	Cp	11.233	11.233	11.233	67.396		
	Cs	11.233	11.233	11.233	67.396		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 179, punto A) Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	20.000	20.000	20.000	120.000	2022	3
	Cs	20.000	20.000	20.000	120.000		
Legge di stabilità	Cp	20.000	20.000	20.000	120.000		
	Cs	20.000	20.000	20.000	120.000		
-- Art. 2, comma 179, punto B) Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	175.000	2023	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	175.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	175.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	175.000		

-- Art. 2, comma 179, punto C: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000	2024	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
-- Art. 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2021	3
	Cs	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000		
Riduzione	Cp	--	-100.000	-100.000	--	2016	
	Cs	--	-100.000	-100.000	--		
Legge di stabilità	Cp	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000		
	Cs	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000		
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):							
-- Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	32.361	32.361	32.361	205.835	2023	3
	Cs	32.361	32.361	32.361	205.835		
Rimodulazione	Cp	11.319	6.280	3.140	-20.739		
	Cs	11.319	6.280	3.140	-20.739		
Legge di stabilità	Cp	43.680	38.641	35.501	185.096		
	Cs	43.680	38.641	35.501	185.096		
Decreto-legge n. 215 del 2011: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:							

-- Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2018	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:							
-- Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7322)							
Legislazione vigente	Cp	34.444	44.744	--	--	2015	
	Cs	34.444	44.744	--	--		
Legge di stabilità	Cp	34.444	44.744	--	--		
	Cs	34.444	44.744	--	--		
<i>Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione</i>							
Sviluppo economico							
Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici:							
-- Art. 3, comma 4: Dotazione/incremento fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 -- cap. 7342)							
Legislazione vigente	Cp	388.959	--	--	--	2014	
	Cs	388.959	--	--	--		
Riduzione	Cp	-200.000	-200.000	-200.000	--		
	Cs	-200.000	-200.000	-200.000	--		
Rifinanziamento	Cp	280.000	750.000	750.000	--	2016	
	Cs	280.000	750.000	750.000	--		
Legge di stabilità	Cp	468.959	550.000	550.000	--		
	Cs	468.959	550.000	550.000	--		
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
-- Art. 2, comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 -- cap. 7489)							
Legislazione vigente	Cp	7.500	21.000	35.000	128.000	2021	3

	Cs	7.500	21.000	35.000	128.000		
Legge di stabilità	Cp	7.500	21.000	35.000	128.000		
	Cs	7.500	21.000	35.000	128.000		
<i>Incentivi alle imprese per interventi di sostegno</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 244 del 2007:							
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 373:							
Cancellazione debito Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 -- cap. 7182)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
<i>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 296 del 2006:							
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 -- cap. 7809)							
Legislazione vigente	Cp	658.706	--	--	--	2014	3
	Cs	658.706	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	658.706	--	--	--		
	Cs	658.706	--	--	--		
Decreto-legge n. 95 del 2012:							
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini:							
-- Art. 3-bis, comma 6: Credito imposta sisma Emilia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 -- cap. 7810)							
Legislazione vigente	Cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	2025	
	Cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800		
Legge di stabilità	Cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800		

	Cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800		
Totale missione . . .	Cp	3.866.854	3.240.966	2.784.446	13.083.308		
	Cs	3.866.854	3.240.966	2.784.446	13.083.308		
DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
<i>Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:							
-- Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 -- cap. 7119)							
Legislazione vigente	Cp	14.810	14.915	--	--	2015	
	Cs	14.810	14.915	--	--		
Legge di stabilità	Cp	14.810	14.915	--	--		
	Cs	14.810	14.915	--	--		
<i>Autotrasporto ed intermodalità</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 244: Completamento rete immateriale interporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4 -- cap. 7305)							
Legislazione vigente	Cp	987	--	--	--	2014	
	Cs	987	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	987	--	--	--		
	Cs	987	--	--	--		
<i>Sviluppo e sicurezza della mobilità locale</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							

-- Art. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia. 1° lotto funzionale prealpino - S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1a e 2a tranche (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 -- cap. 7422)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	5.800	30.800	--	2016	
	Cs	10.000	5.800	30.800	--		
Legge di stabilità	Cp	10.000	5.800	30.800	--		
	Cs	10.000	5.800	30.800	--		
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>							
<i>Economia e finanze</i>							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7122)							
Legislazione vigente	Cp	1.675.887	--	--	--	2014	3
	Cs	1.675.887	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	100.000	300.000	100.000	300.000	2019	
	Cs	100.000	300.000	100.000	300.000		
Legge di stabilità	Cp	1.775.887	300.000	100.000	300.000		
	Cs	1.775.887	300.000	100.000	300.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	2021	3
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000		
Legge di stabilità	Cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000		
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000		

-- Art. 1, comma 975: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	400.000	2020	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	400.000		
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	400.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	400.000		
-- Art. 1, comma 975, punto 13: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000	2021	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
-- Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7372)							
Legislazione vigente	Cp	103.067	183.375	120.000	--	2016	
	Cs	103.067	183.375	120.000	--		
Rifinanziamento	Cp	50.000	--	--	--		
	Cs	50.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	153.067	183.375	120.000	--		
	Cs	153.067	183.375	120.000	--		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 176: Contratti programma RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	49.932	--	--	2015	
	Cs	50.000	49.932	--	--		
Legge di stabilità	Cp	50.000	49.932	--	--		
	Cs	50.000	49.932	--	--		
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							

-- Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture FS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	--	20.000	120.000	960.000	2024	
	Cs	--	20.000	120.000	960.000		
Legge di stabilità	Cp	--	20.000	120.000	960.000		
	Cs	--	20.000	120.000	960.000		
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
-- Art. 32, comma 1, punto 9: <i>Hub portuale di Ravenna (Settore n. 1)</i> Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.6 -- cap. 7268)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	48.940	--	2016	
	Cs	--	--	48.940	--		
Legge di stabilità	Cp	--	--	48.940	--		
	Cs	--	--	48.940	--		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 186: Realizzazione piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.6 -- cap. 7270)							
Legislazione vigente	Cp	--	94.872	--	--	2015	
	Cs	--	94.872	--	--		
Legge di stabilità	Cp	--	94.872	--	--		
	Cs	--	94.872	--	--		
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							

-- Art. 5- <i>quater</i> , comma 1: Interventi relativi alla manutenzione ed al ripristino della funzionalità dell'area del molo colpita dal sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.6 -- cap. 7256)							
Legislazione vigente	Cp	500	--	--	--	2014	
	Cs	500	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	500	--	--	--		
	Cs	500	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000		
	Cs	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000		
I N F R A S T R U T T U R E P U B B L I C H E E L O G I S T I C A							
<i>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP:							
-- Art. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 -- cap. 7156)							
Legislazione vigente	Cp	15.494	15.494	15.494	30.988	2018	
	Cs	15.494	15.494	15.494	30.988		
Legge di stabilità	Cp	15.494	15.494	15.494	30.988		
	Cs	15.494	15.494	15.494	30.988		
<i>Opere pubbliche e infrastrutture</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:							
-- Art. 50, comma 1, punto C: Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 -- cap. 7464)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	--	100.000	500.000	--	2016	
	Cs	--	100.000	500.000	--		
Legge di stabilità	Cp	--	100.000	500.000	--		
	Cs	--	100.000	500.000	--		
<i>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</i>							
Infrastrutture e trasporti							

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 783: Rifinanziamento legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	136.107	136.107	136.107	680.535	2021	3
	Cs	136.107	136.107	136.107	680.535		
Legge di stabilità	Cp	136.107	136.107	136.107	680.535		
	Cs	136.107	136.107	136.107	680.535		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 977, punto A: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	88.750	88.750	88.750	443.750	2021	3
	Cs	88.750	88.750	88.750	443.750		
Legge di stabilità	Cp	88.750	88.750	88.750	443.750		
	Cs	88.750	88.750	88.750	443.750		
-- Art. 1, comma 977, punto B: Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	94.151	94.151	94.151	564.906	2022	3
	Cs	94.151	94.151	94.151	564.906		
Legge di stabilità	Cp	94.151	94.151	94.151	564.906		
	Cs	94.151	94.151	94.151	564.906		
-- Art. 1, comma 977, punto C: Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.450	90.450	90.450	633.150	2023	3
	Cs	90.450	90.450	90.450	633.150		
Legge di stabilità	Cp	90.450	90.450	90.450	633.150		
	Cs	90.450	90.450	90.450	633.150		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 257, punto A: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.772	90.772	90.772	544.632	2022	3
	Cs	90.772	90.772	90.772	544.632		

Legge di stabilità	Cp	90.772	90.772	90.772	544.632		
	Cs	90.772	90.772	90.772	544.632		
-- Art. 2, comma 257, punto B: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	91.612	91.612	91.612	641.284	2023	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	641.284		
Legge di stabilità	Cp	91.612	91.612	91.612	641.284		
	Cs	91.612	91.612	91.612	641.284		
-- Art. 2, comma 257, punto C: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.517	90.517	90.517	724.136	2024	3
	Cs	90.517	90.517	90.517	724.136		
Legge di stabilità	Cp	90.517	90.517	90.517	724.136		
	Cs	90.517	90.517	90.517	724.136		
-- Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -- cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.212	1.212	1.212	7.272	2022	3
	Cs	1.212	1.212	1.212	7.272		
Legge di stabilità	Cp	1.212	1.212	1.212	7.272		
	Cs	1.212	1.212	1.212	7.272		
-- Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -- cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	225	225	225	1.350	2022	3
	Cs	225	225	225	1.350		
Legge di stabilità	Cp	225	225	225	1.350		
	Cs	225	225	225	1.350		
-- Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -- cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	64	64	64	384	2022	3
	Cs	64	64	64	384		
Legge di stabilità	Cp	64	64	64	384		
	Cs	64	64	64	384		
-- Art. 2, comma 291, punto D: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -- cap. 7187)							
Legislazione vigente	Cp	1.000	1.000	1.000	6.000	2022	3

	Cs	1.000	1.000	1.000	6.000		
Legge di stabilità	Cp	1.000	1.000	1.000	6.000		
	Cs	1.000	1.000	1.000	6.000		
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:							
-- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 -- cap. 7695)							
Legislazione vigente	Cp	449.378	119.689	--	--	2015	3
	Cs	449.378	119.689	--	--		
Legge di stabilità	Cp	449.378	119.689	--	--		
	Cs	449.378	119.689	--	--		
Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:							
-- Art. 21, comma 1, punto A: Opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	58.200	58.200	58.200	407.400	2023	3
	Cs	58.200	58.200	58.200	407.400		
Legge di stabilità	Cp	58.200	58.200	58.200	407.400		
	Cs	58.200	58.200	58.200	407.400		
-- Art. 21, comma 1, punto B: Opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024	3
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
Legge di stabilità	Cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							

-- Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7174)							
Legislazione vigente	Cp	29.562	23.167	--	--	2015	
	Cs	29.562	23.167	--	--		
Legge di stabilità	Cp	29.562	23.167	--	--		
	Cs	29.562	23.167	--	--		
-- Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7685)							
Legislazione vigente	Cp	18.025	18.025	18.025	102.819	2024	
	Cs	18.025	18.025	18.025	102.819		
Legge di stabilità	Cp	18.025	18.025	18.025	102.819		
	Cs	18.025	18.025	18.025	102.819		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del sistema M.O.S.E. (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7200)							
Legislazione vigente	Cp	298.677	291.864	386.736	--	2016	
	Cs	298.677	291.864	386.736	--		
Legge di stabilità	Cp	298.677	291.864	386.736	--		
	Cs	298.677	291.864	386.736	--		
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
-- Art. 18, comma 9: Somme da assegnare per il programma 6.000 campanili (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7543)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	--	--	--	2014	
	Cs	100.000	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	50.000	--	--	--	2014	
	Cs	50.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	150.000	--	--	--		
	Cs	150.000	--	--	--		
<i>Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:							

-- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 -- cap. 7483)							
Legislazione vigente	Cp	10.330	10.330	10.330	--	2016	3
	Cs	10.330	10.330	10.330	--		
Legge di stabilità	Cp	10.330	10.330	10.330	--		
	Cs	10.330	10.330	10.330	--		
-- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 -- cap. 7484)							
Legislazione vigente	Cp	10.330	10.330	10.330	--	2016	
	Cs	10.330	10.330	10.330	--		
Legge di stabilità	Cp	10.330	10.330	10.330	--		
	Cs	10.330	10.330	10.330	--		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:							
-- Art. 19-bis, comma 1, punto 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 -- cap. 7485)							
Legislazione vigente	Cp	51.646	51.646	51.646	51.646	2017	3
	Cs	51.646	51.646	51.646	51.646		
Legge di stabilità	Cp	51.646	51.646	51.646	51.646		
	Cs	51.646	51.646	51.646	51.646		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
-- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 -- cap. 7481)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	--	2016	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	--		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	--		
	Cs	5.000	5.000	5.000	--		
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							

-- Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 -- cap. 7514)							
Legislazione vigente	Cp	154.103	13.448	69.125	--	2016	
	Cs	154.103	13.448	69.125	--		
Rimodulazione	Cp	-8.000	--	8.000	--		
	Cs	-8.000	--	8.000	--		
Legge di stabilità	Cp	146.103	13.448	77.125	--		
	Cs	146.103	13.448	77.125	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 11: Mega-lotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7155)							
Legislazione vigente	Cp	--	3.000	23.000	--	2016	
	Cs	--	3.000	23.000	--		
Legge di stabilità	Cp	--	3.000	23.000	--		
	Cs	--	3.000	23.000	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 12: Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino- Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7532/p)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	8.000	--	2016	
	Cs	--	--	8.000	--		
Rimodulazione	Cp	8.000	--	-8.000	--	2014	
	Cs	8.000	--	-8.000	--		
Legge di stabilità	Cp	8.000	--	--	--		
	Cs	8.000	--	--	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 3: RFI-AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia - II lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7515)							
Legislazione vigente	Cp	181.316	175.309	175.215	--	2016	
	Cs	181.316	175.309	175.215	--		
Rifinanziamento	Cp	9.000	10.000	10.000	--		
	Cs	9.000	10.000	10.000	--		
Legge di stabilità	Cp	190.316	185.309	185.215	--		
	Cs	190.316	185.309	185.215	--		

-- Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi - II lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7518)							
Legislazione vigente	Cp	8.083	397	38.289	--	2016	
	Cs	8.083	397	38.289	--		
Legge di stabilità	Cp	8.083	397	38.289	--		
	Cs	8.083	397	38.289	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità alla Valtellina: SS 38 I lotto - Variante di Morbegno, II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7519)							
Legislazione vigente	Cp	19.708	3.927	4.774	--	2016	
	Cs	19.708	3.927	4.774	--		
Legge di stabilità	Cp	19.708	3.927	4.774	--		
	Cs	19.708	3.927	4.774	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase - Stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7520)							
Legislazione vigente	Cp	2.956	11.433	--	--	2015	
	Cs	2.956	11.433	--	--		
Legge di stabilità	Cp	2.956	11.433	--	--		
	Cs	2.956	11.433	--	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento asse stradale Lioni-Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento- svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7529)							
Legislazione vigente	Cp	14.781	23.819	9.548	--	2016	
	Cs	14.781	23.819	9.548	--		
Legge di stabilità	Cp	14.781	23.819	9.548	--		
	Cs	14.781	23.819	9.548	--		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7380)							
Legislazione vigente	Cp	14.950	14.980	--	--	2015	

	Cs	14.950	14.980	--	--		
Legge di stabilità	Cp	14.950	14.980	--	--		
	Cs	14.950	14.980	--	--		
-- Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7532/p)							
Legislazione vigente	Cp	35	392.713	540	1.724.020	2029	
	Cs	35	392.713	540	1.724.020		
Riduzione	Cp	--	-150.000	--	--		
	Cs	--	-150.000	--	--		
Rifinanziamento	Cp	--	--	140.000	400.000	2019	
	Cs	--	--	140.000	400.000		
Rimodulazione	Cp	49.000	--	--	-49.000		
	Cs	49.000	--	--	-49.000		
Legge di stabilità	Cp	49.035	242.713	140.540	2.075.020		
	Cs	49.035	242.713	140.540	2.075.020		
-- Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7504)							
Legislazione vigente	Cp	--	79.892	--	--	2015	
	Cs	--	79.892	--	--		
Legge di stabilità	Cp	--	79.892	--	--		
	Cs	--	79.892	--	--		
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
-- Art. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7536)							
Legislazione vigente	Cp	--	70.000	85.500	--	2016	
	Cs	--	70.000	85.500	--		
Legge di stabilità	Cp	--	70.000	85.500	--		
	Cs	--	70.000	85.500	--		
-- Art. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7537)							
Legislazione vigente	Cp	70.000	120.000	70.000	--	2016	
	Cs	70.000	120.000	70.000	--		
Legge di stabilità	Cp	70.000	120.000	70.000	--		
	Cs	70.000	120.000	70.000	--		

-- Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7147)							
Legislazione vigente	Cp	20.500	130.000	219.500	--	2016	
	Cs	20.500	130.000	219.500	--		
Legge di stabilità	Cp	20.500	130.000	219.500	--		
	Cs	20.500	130.000	219.500	--		
-- Art. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7538)							
Legislazione vigente	Cp	156.000	131.000	--	--	2015	
	Cs	156.000	131.000	--	--		
Rifinanziamento	Cp	150.000	100.000	100.000	--	2016	
	Cs	150.000	100.000	100.000	--		
Legge di stabilità	Cp	306.000	231.000	100.000	--		
	Cs	306.000	231.000	100.000	--		
-- Art. 18, comma 2, punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7540)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	201.000	70.000	--	2016	
	Cs	50.000	201.000	70.000	--		
Rifinanziamento	Cp	100.000	100.000	--	--		
	Cs	100.000	100.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	150.000	301.000	70.000	--		
	Cs	150.000	301.000	70.000	--		
-- Art. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la SS n. 640 e la A-19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7541)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	90.000	--	2016	
	Cs	--	--	90.000	--		
Legge di stabilità	Cp	--	--	90.000	--		
	Cs	--	--	90.000	--		
-- Art. 18, comma 5: Somme da assegnare alla Strada dei Parchi Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7542)							
Legislazione vigente	Cp	8.500	--	--	--	2014	
	Cs	8.500	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	8.500	--	--	--		
	Cs	8.500	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	2.935.934	2.965.023	2.999.612	8.079.272		

	Cs	2.935.934	2.965.023	2.999.612	8.079.272		
RICERCA E INNOVAZIONE							
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base</i>							
Istruzione, università e ricerca							
Decreto-legge n. 5 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:							
-- Art. 31- <i>bis</i> , comma 5: Finanziamento della Scuola Grande Sasso <i>Science Institute</i> (GSSI) (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 -- cap. 7235)							
Legislazione vigente	Cp	12.000	12.000	--	--	2015	
	Cs	12.000	12.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	12.000	12.000	--	--		
	Cs	12.000	12.000	--	--		
Totale missione . . .	Cp	12.000	12.000	--	--		
	Cs	12.000	12.000	--	--		
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità</i>							
Politiche agricole alimentari e forestali							
Legge n. 10 del 2013: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani:							
-- Art. 7, comma 2: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi (Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (2.1 -- cap. 7963)							
Legislazione vigente	Cp	1.000	--	--	--	2014	
	Cs	1.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	1.000	--	--	--		
	Cs	1.000	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	1.000	--	--	--		
	Cs	1.000	--	--	--		
CASA E ASSETTO URBANISTICO							
<i>Edilizia abitativa e politiche territoriali</i>							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:							
-- Art. 3, comma 1: Sisma Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 -- cap. 7817)							

Legislazione vigente	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032	3
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
Legge di stabilità	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
Totale missione . . .	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ C U L T U R A L I E PAESAGGISTICI							
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>							
Beni e attività culturali e turismo							
Decreto-legge n. 98 del 2011:							
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
-- Art. 32, comma 1, punto 10:							
Contributo per il finanziamento del nuovo auditorium-teatro dell'opera di Firenze (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 -- cap. 8742)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	--	--	--	2014	
	Cs	5.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	5.000	--	--	--		
	Cs	5.000	--	--	--		
<i>Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio</i>							
Beni e attività culturali e turismo							
Decreto-legge n. 91 del 2013:							
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo:							
-- Art. 5, comma 1: Realizzazione progetto Nuovi Uffici (Settore n. 27) Interventi diversi (1.12 -- cap. 7482)							
Legislazione vigente	Cp	7.000	--	--	--	2014	
	Cs	7.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	7.000	--	--	--		
	Cs	7.000	--	--	--		

- Art. 5, comma 2: Realizzazione sede Museo nazionale dell'ebraismo e della Shoah (Settore n. 27) Interventi diversi (1.12 -- cap. 7483)							
Legislazione vigente	Cp	3.000	--	--	--	2014	
	Cs	3.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	3.000	--	--	--		
	Cs	3.000	--	--	--		
<i>Valorizzazione del patrimonio culturale</i>							
Beni e attività culturali e turismo							
Decreto-legge n. 91 del 2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo:							
-- Art. 5- <i>quater</i> , comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa (Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 -- cap. 7486)							
Legislazione vigente	Cp	100	100	--	--	2015	
	Cs	100	100	--	--		
Legge di stabilità	Cp	100	100	--	--		
	Cs	100	100	--	--		
Totale missione . . .	Cp	15.100	100	--	--		
	Cs	15.100	100	--	--		
ISTRUZIONE SCOLASTICA							
<i>Programma e coordinamento dell'istruzione scolastica</i>							
Istruzione, università e ricerca							
Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:							
-- Art. 10, comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 -- cap. 7106)							
Legislazione vigente	Cp	--	40.000	40.000	40.000	2044	
	Cs	--	40.000	40.000	40.000		
Legge di stabilità	Cp	--	40.000	40.000	40.000		
	Cs	--	40.000	40.000	40.000		
Totale missione . . .	Cp	--	40.000	40.000	40.000		
	Cs	--	40.000	40.000	40.000		
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE							
<i>Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate</i>							
Sviluppo economico							

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):							
-- Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 -- cap. 8425)							
Legislazione vigente	Cp	5.433.427	8.264.794	--	--	2015	3
	Cs	4.719.977	7.945.794	--	--		
Rimodulazione	Cp	-400.000	1.500.000	1.900.000	--	2016	
	Cs	-400.000	1.500.000	1.900.000	--		
Legge di stabilità	Cp	5.033.427	6.764.794	1.900.000	--		
	Cs	4.319.977	6.445.794	1.900.000	--		
Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:							
-- Art. 14, comma 1, punto 1: Sisma Abruzzo - Spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	13.000	--	--	--	2014	
	Cs	70.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	13.000	--	--	--		
	Cs	70.000	--	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	266.000	249.000	--	--	2015	
	Cs	378.500	249.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	266.000	249.000	--	--		
	Cs	378.500	249.000	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	5.000	--	--	2015	

	Cs	20.000	5.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	10.000	5.000	--	--		
	Cs	20.000	5.000	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma Abruzzo - Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	33.000	27.000	--	--	2015	
	Cs	33.000	27.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	33.000	27.000	--	--		
	Cs	33.000	27.000	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 6: Sisma Abruzzo - Risorse per assistenza tecnica - (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	7.000	--	--	--	2014	
	Cs	7.500	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	7.000	--	--	--		
	Cs	7.500	--	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 8: Sisma Abruzzo - Risorse per gli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013/2012 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	78.127	--	--	--	2014	
	Cs	78.127	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	78.127	--	--	--		
	Cs	78.127	--	--	--		
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							
-- Art. 7-bis, comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	197.200	197.200	197.200	591.600	2019	3
	Cs	197.200	197.200	197.200	591.600		
Rifinanziamento	Cp	300.000	300.000	--	--		
	Cs	300.000	300.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	497.200	497.200	197.200	591.600		
	Cs	497.200	497.200	197.200	591.600		

Totale missione . . .	Cp	5.937.754	7.542.994	2.097.200	591.600		
	Cs	5.404.304	7.223.994	2.097.200	591.600		
POLITICHE ECONOMICOFINANZIARIE E DI BILANCIO							
<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 -- capp. 7849, 7850)							
Legislazione vigente	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340	2023	3
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
Legge di stabilità	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340		
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 78 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:							
-- Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7816)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340		
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>							
Economia e finanze							

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:							
-- Art. 22, Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 -- cap. 7335)							
Legislazione vigente	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451	2019	3
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Legge di stabilità	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451		
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Totale missione . . .	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451		
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
FONDI DA RIPARTIRE							
<i>Fondi da assegnare</i>							
Politiche agricole alimentari e forestali							
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:							
-- Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 -- cap. 7810)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	--	--	--	2014	
	Cs	5.000	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	30.000	15.000	15.000	--	2016	
	Cs	30.000	15.000	15.000	--		
Legge di stabilità	Cp	35.000	15.000	15.000	--		
	Cs	35.000	15.000	15.000	--		
Totale missione . . .	Cp	35.000	15.000	15.000	--		
	Cs	35.000	15.000	15.000	--		
Totale generale . . .	Cp	21.866.526	21.269.51	14.505.041	57.942.825		
	Cs	21.333.076	20.950.51	14.505.041	57.942.825		

1.2.2. Testo correlato 1120-B (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120-B

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

(V. stampato n. **1120**)

approvato dal Senato della Repubblica il 27 novembre 2013

(V. Stampato Camera n. **1865**)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 2013*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

*A pagina 317, seconda colonna, comma 748, le parole: «nei territori nei quali è attiva» sono sostituite
dalle seguenti: «nei territori nei quali non è attiva».*

1.2.3. Testo approvato 1120-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera *a*), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate

dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.

6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per

la coesione territoriale.

9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.

10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.

18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere

specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *governance* ed assistenza tecnica 2014-2020.

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento

delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

23. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

27. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli *standard* di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari *made in Italy*, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'*italian sounding*, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana -- Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a

cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*).

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (*Acquisto di pubblicità on line*) -- 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando

strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale *standard* Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

42. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia».

43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30

giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

45. All'articolo 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è inserito il seguente:

«8-*quater*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a)*, possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *a)*, con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle

disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle

agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».

53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.

56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di *software* e *hardware* e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

- a) ricerca e sviluppo di *software* e *hardware*;
- b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;
- c) creazione di comunità *on line* e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
- d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
- e) creazione di nuove realtà industriali;
- f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
- g) condivisione di esperienze con il territorio;
- h) sostegno per l'applicazione delle idee;
- i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57.

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.

62. All'articolo 11, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

66. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento

all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;

b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».

71. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

73. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancellò-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

75. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui

ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-*ter*, comma 16, lettera *c)*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 81.

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di

materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e *ferry-boat*. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi *standard* dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo *standard* per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo *standard* di produzione dei servizi.

86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».

88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbrate, e per quelle di Padova e di Venezia.

89. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di

euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera *l*) sono aggiunte le seguenti:

«*l-bis*) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

b) all'articolo 10, comma 1:

l) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
- 2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
- 3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
- 4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
- 5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
- 6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
- 7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;

2) la lettera g) è abrogata.

93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *l-bis*), *l-ter*) e *l-quater*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera *h*) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.

95. All'articolo 83-*bis*, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.

96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, *bike sharing*, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

100. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

101. All'articolo 46-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e

presieduto dal Presidente *pro tempore* della regione Lombardia.

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter. Le somme di cui al comma 5-*bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalità, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

105. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.

4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013».

107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per

l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

110. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle deliberazioni CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma,

ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

112. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

113. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-quater*) sono aggiunte le seguenti:

«*ee-quinquies*) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo».

117. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere *h*) e *p*), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un' oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad

interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

121. Per le medesime finalità di cui al comma 120, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

122. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

«*n-quinquies*) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

123. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118.

125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-*sexies*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato.

128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.

130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.

132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita»;

b) i commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* sono abrogati;

c) il comma 4-*septies* è sostituito dal seguente:

«4-*septies*. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-*bis*.1 e 4-*quater* non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-*bis*.1».

133. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;

b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

135. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.

137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;

b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;

b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016»;

c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;

d) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite

dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
 - b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
- 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».

140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

142. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 145.

143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile

2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 142.

148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145.

149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-*bis*. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

150. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150 non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

152. Le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei

fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

155. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
- c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

158. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle

riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»;

b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»;

c) all'articolo 106:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

2) i commi *3-bis* e 5 sono abrogati;

3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;

d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi».

161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. -- *I*. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel *leasing* finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».

166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-*bis*), e 7, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;

c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

168. Dopo il comma 56-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:

«56-*bis*. *I*. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

169. All'articolo 2, comma 56-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».

170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» è inserita la seguente: «, 56-bis.1».

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:

«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

174. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

175. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità *on-line* e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di *ruling* di *standard* internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

178. L'acquisto di servizi di pubblicità *on-line* e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni

necessarie per l'effettuazione dei controlli.

179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

c) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;

d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

«19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostuttura dell'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;

e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;

f) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».

186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013».

188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già

disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;
- b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

190. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;
- b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».

192. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di

organizzazione e di funzionamento del Fondo.

202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».

207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

213. Al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-*terdecies*, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del

programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

218. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;

c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da

parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.

223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requête* no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

225. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico

dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».

229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s. dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 62-ter. -- (*Anagrafe nazionale degli assistiti*). -- 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e

migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

232. Dopo la lettera *f*) del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-*bis*, 92-*ter*, 92-*quater* e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

234. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».

235. All'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-*bis*»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.

239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli

interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

241. Per gli interventi di cui al comma 240, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo può essere comunque stipulato.

247. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

249. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-*quinquies*, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

253. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

254. Per gli interventi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-*bis*.

255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.

257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

260. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

261. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio.

263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

268. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

269. Per le finalità di cui al comma 268, il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di

pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.

270. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

271. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 2195. -- (*Contributi a favore di Associazioni combattentistiche*) -- 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito

delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.

274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'*Asia -- Europe Summit* che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

276. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale *Braille* ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.

278. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal

responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

280. All'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.

281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

288. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

289. All'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permuthe riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinqüies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della

magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,».

292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

293. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

- a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
- b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
- d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
- e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della

vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la

semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

306. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale*. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.

312. Per il completamento e la implementazione del progetto *x-leges* finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la *Gazzetta Ufficiale* in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo.

314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30 è abrogato.

315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle

rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

316. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».

318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

320. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

321. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».

323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2 è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».

324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della

legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

326. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo».

327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.

328. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT -- Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

331. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».

332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché il comune di Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni

tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

340. Al comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.

343. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».

344. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge.

346. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
- b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
- c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

348. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

349. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano,

sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

354. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

355. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

«*n-quinqies*) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

358. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

- a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

359. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

360. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di

contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-*bis* sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-*ter* provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».

362. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

364. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

366. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;

b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».

367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-

bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:

- a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
- c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845

euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

378. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

379. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
- b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
- c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e

rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».

385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di

razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-*bis*:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di *performance* elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di *performance* ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:

«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-*bis*, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

389. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

390. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».

391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

394. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziare nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera *c*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera *c*), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;

2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;

f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;

- 2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;
- 3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;
- 4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
- i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;
- l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo è soppresso;
- m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».
401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.
402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.
403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.
405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.
406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».
407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è

soppressa a decorrere dall'anno 2015.

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.

409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi

dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

423. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

424. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

426. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le

caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577 e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al

netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numeri 2) e 3), e comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalità previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».

437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-*bis*, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo

spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

439. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

441. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

442. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;

b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla

depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.

446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni precedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

452. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

457. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

460. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate».

462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello

generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

469. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

478. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze».

479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10

milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

480. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.

488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino

o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente: «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (<i>milioni di euro</i>)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
Totale	19.390	19.099

».

498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.

499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige	2	3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	26	35
Provincia autonoma Trento	25	34

Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».

502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d),».

503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;

b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;

c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) il quinto periodo è soppresso;

c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;

d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico

eurocompatibile».

507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.

508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

511. Le disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526.

512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. -- La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

- a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
- b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».

515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117 è inserito il seguente:

«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota *standard*, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834

Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.

525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014 (in migliaia di euro)
Valle d'Aosta	5.540
Provincia autonoma Bolzano	22.818
Provincia autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

530. All'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

«*b*) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la società ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-*quinquies*. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera *a*), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* "http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinquies* fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.

537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'*exclave*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole:

«"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti:

«"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"».

539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il

sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web*

"<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>";

b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».

543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

544. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito *web* "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso;

c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».

546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento

entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito *web* «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

- a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;
- b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

559. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5 è abrogato;
- b) al comma 6, le parole da: «nonché» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008».

560. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2, 3, 3-*sexies*, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;
- b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.

565. Le società di cui al comma 563, che rilevinò eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese

con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

572. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di *cap* da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione *cap* di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di *cap* da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».

573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577.

579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;

b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».

582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

584. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici

interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

585. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584.

586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-*bis* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«*1-quater*. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via

telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

594. Dopo la nota 1-*quater* all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-*quater* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-*bis* è abrogato.

596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-*bis*, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello»;

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-*bis*, si applicano anche al processo tributario telematico».

599. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: «13-*bis*. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-*ter*. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-*bis* sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) -- (*Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato*). -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2014».

611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate»;

2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:

«533-*bis*. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;

d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- (*Controlli sull'attività di riscossione*). -- 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il

predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;

g) all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

612. All'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

614. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

615. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.

616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati»;

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia.

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli

interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

631. All'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

632. La percentuale di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-*bis*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a sei anni;

c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;

b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;

c) alla lettera *b)*, secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;

d) alla lettera *c)*, le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;

e) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

730. Dopo il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:

«380-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera *f)* del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera *d)* del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)* è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)*, può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera *a)*. A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-*quater*. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è

accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 380-*ter*, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera *b)* del predetto comma 380-*ter*».

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e del gettito *standard* della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

- a)* in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
- b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito

dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27

per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

747. All'articolo 33, comma 8-*quater*, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

749. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

IL PRESIDENTE

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale	2014	2015	2016
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 39.100	- 18.200	- 1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	300.000	285.000	250.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2

(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione eProgramma	<i>Trasferimenti alle gestioni previdenziali</i>			
	<i>(in milioni di euro)</i>			
		2014	2015	2016
25 - Politicheprevidenziali3. Previdenzaobbligatoria ecomplementare,assicurazioni sociali	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.788	539,55	539,55	539,55
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni	133,32	133,32	133,32
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP	61,02	61,02	61,02
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	f2.b1.a) gestione previdenziale speciale mi"natori	3,08	3,08	3,08
	f2.b1.b) gestione ex ENPALS	71,45	71,45	71,45
	f2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	649,90	649,90	649,90

	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.321,88	2.321,88	2.321,88
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	<i>Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali</i>			
		<i>(in milioni di euro)</i>		
		2012		
	3) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento a favore degli interventi a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere sull'anno 2012	571,021		

Elenco 1
(articolo 1, comma 302)

Finalità	2014 (in euro)
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.331.245
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Totale	24.331.245

Allegato 3
(articolo 1, comma 428)

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW -
SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI
(in milioni di euro)

MINISTERO	2015	2016
Ministero dell'economia e delle finanze	109,8	255,0
Ministero dello sviluppo economico	4,8	10,4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,2	2,7
Ministero della giustizia	7,8	20,4
Ministero degli affari esteri	5,3	12,8
Ministero dell'interno	10,2	25,4

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,9	4,6
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	38,0	86,7
Ministero della difesa	74,6	198,4
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,9	4,2
Ministero della salute	0,5	1,4
Totale	256,0	622,0

Allegato 4

(articolo 1, comma 438)

**RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI
CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE**

Ministero	Autorizzazione di spesa	Riduzione (in migliaia di euro)		
		2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	14.160	29.160	29.160
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1.817	1.817	1.817
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	540	540	540
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	650	650	650
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	1.890	1.890	1.890
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	2.111	1.996	2.001
Sviluppo economico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni	3.783	3.566	4.090
Sviluppo economico	Articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1.201	1.322	1.366
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214	1.709	0	0
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	20	18	10
Infrastrutture e trasporti	Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40	7.381	7.166	7.403
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	360	341	342
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	2.500	2.500	2.500

Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	69	66	66
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231	24	23	23
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	42	0	0
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3.836	3.694	3.702
Totale . . .		45.242	57.897	58.710

Allegato 5
(articolo 1, comma 439)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

MINISTERO	2014	2015	2016
	(Milioni di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	48,714	48,662	48,620
Ministero dello sviluppo economico	0,812	0,799	0,756
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,143	1,220	1,205
Ministero della giustizia	15,478	15,589	16,360
Ministero degli affari esteri	7,353	7,382	6,891
Ministero dell'interno	21,843	22,737	23,103
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,969	0,974	0,976
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	8,057	7,963	7,873
Ministero della difesa	41,769	39,950	39,765
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,825	3,012	2,875
Ministero della salute	3,037	3,011	2,877
Totale	152,000	151,300	151,300

Elenco 2
(articolo 1, comma 577)

Norma	Credito
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39	Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari

Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1	Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2; decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50- <i>quater</i> , ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1- <i>bis</i> ; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11- <i>bis</i> , comma 1	Credito d'imposta per l'offerta <i>on-line</i> di opere dell'ingegno

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11; legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088	Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ

(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	2014	2015	2016
	<i>(importi in milioni di euro)</i>		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	9.354	10.564	10.554
Minori entrate			
Articolato:	2.934	4.852	6.344
Tabella A	95	95	95
Tabella C	453	102	102
Totale oneri da coprire . . .	12.836	15.613	17.094
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	8.690	17.302	20.538

Riduzione spese correnti			
Articolato:	4.392	12.529	13.872
Tabella A	33	21	29
Totale mezzi di copertura . . .	13.115	29.852	34.439
DIFFERENZA	280	14.239	17.345

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)

	Assestato 2013		Iniziali 2014		2015	2016
	Competen za	Cass a	Competen za	Cass a	Competen za	Competen za
ENTRATE	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
Rimborsi IVA	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
SPESA CORRENTE	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	31.291
Rimborsi IVA	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
Poste editoria	80	80	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	3.000	3.000			0	0
Chiusura anticipazioni tesoreria concesse per il settore latte-AGEA	130	130	0	0	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali	520	520	0	0	0	0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.221	1.221	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	31.291
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ	0	0	2.560	2.560	0	0
Tabella C-saldo IRAP			2.560	2.560		
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITÀ	36.726	36.726	32.809	32.809	30.571	31.291

TABELLE

Tabella A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella E. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECALE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
	(migliaia di euro)		

Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero dell'economia e delle finanze	20.679	30.955	23.355
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	224	-	-
Ministero degli affari esteri	39.719	39.997	39.997
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	593	9	9
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	3.000	1.000	1.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3.000	3.000	3.000
Ministero della salute	2.000	-	-
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . .	69.215	74.961	67.361
Di cui regolazione debitoria . . .	-	-	-
Di cui limite impegno . . .	-	-	-

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero dell'economia e delle finanze	8.148	62.200	182.200
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	23.096	32.753	32.753
Ministero degli affari esteri	12.147	34.708	34.708
Ministero dell'interno	10.000	40.000	50.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4.581	17.715	17.715
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	25.000
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5.000	30.000	50.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . .	62.972	217.376	392.376
Di cui regolazione debitoria . . .	-	-	-
Di cui limite impegno . . .	-	-	-

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
	<i>(migliaia di euro)</i>		

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:				
-- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 -- cap. 2185)	C p	105.277	73.350	73.519
	C s	105.277	73.350	73.519
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 -- cap. 2115)	C p	41.126	38.956	39.048
	C s	41.126	38.956	39.048
Totale missione . . .	C p	146.403	112.306	112.567
	C s	146.403	112.306	112.567
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI				
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:				
-- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 -- cap. 7513/p)	C p	5.571	5.093	5.104
	C s	5.571	5.093	5.104
<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 56 del 2000: Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133:				
-- Art. 13, comma 3: Attribuzione gettito IRAP regioni a statuto ordinario (2.4 -- cap. 2701)	C p	2.560.00	--	--
	C s	2.560.00	--	--
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 -- cap. 2820)	C p	1.422	1.297	1.307
	C s	1.422	1.297	1.307
Totale missione . . .	C p	2.566.93	6.390	6.411
	C s	2.566.93	6.390	6.411
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO				
<i>Cooperazione allo sviluppo</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (a) (1.2 -- capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	C p	180.818	164.297	164.533
	C s	180.818	164.297	164.533

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 -- capp. 7168, 7169)	C p	350	334	334
	C s	350	334	334
<i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 -- cap. 3751)	C p	2.493	1.896	1.900
	C s	2.493	1.896	1.900
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 -- cap. 3399)	C p	236	225	225
	C s	236	225	225
<i>Integrazione europea</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 -- capp. 4543, 4545)	C p	1.250	1.190	1.192
	C s	1.250	1.190	1.192
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>				
Ministero degli affari esteri				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 -- cap. 1163)	C p	1.424	1.402	1.405
	C s	1.424	1.402	1.405
Totale missione . . .	C p	186.571	169.344	169.589
	C s	186.571	169.344	169.589
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO				
<i>Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare</i>				
Ministero della difesa				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 -- cap. 1352)	C p	754	741	742
	C s	754	741	742
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
-- Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 -- cap. 1345)	C p	64	61	61
	C s	64	61	61
<i>Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari</i>				
Ministero della difesa				
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
-- Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 -- capp. 1360, 7145)	C p	2.962	--	--

	C	2.962	--	--
	s			
Totale missione . . .	C	3.780	802	803
	p			
	C	3.780	802	803
	s			
GIUSTIZIA				
<i>Amministrazione penitenziaria</i>				
Ministero della giustizia				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
-- Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 -- cap. 1768)	C			
	p	260	220	220
	C			
	s	260	220	220
Totale missione . . .	C	260	220	220
	p			
	C	260	220	220
	s			
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
-- Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 -- cap. 2179)	C			
	p	454	433	433
	C			
	s	454	433	433
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>				
Ministero dell'interno				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
-- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 -- capp. 2668, 2815)	C			
	p	1.062	1.019	1.021
	C			
	s	1.062	1.019	1.021
Totale missione . . .	C	1.516	1.452	1.454
	p			
	C	1.516	1.452	1.454
	s			
SOCCORSO CIVILE				
<i>Protezione civile</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:				

-- Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 -- cap. 7446/p)	C p	57.977	56.974	57.149
	C s	57.977	56.974	57.149
Decreto-legge n. 90 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:				
-- Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 -- cap. 2184)	C p	7.559	7.467	7.472
	C s	7.559	7.467	7.472
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):				
-- Art. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (6.2 -- cap. 7446/p)	C p	7.989	49.933	--
	C s	7.989	49.933	--
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
-- Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 -- cap. 7441)	C p	70.000	70.000	70.000
	C s	70.000	70.000	70.000
Totale missione . . .	C p	143.525	184.374	134.621
	C s	143.525	184.374	134.621
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>				
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali				
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.2 -- cap. 2083)	C p	9.144	8.623	8.639
	C s	9.144	8.623	8.639
<i>Sostegno al settore agricolo</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 -- cap. 1525)	C p	120.298	114.763	114.917
	C s	120.298	114.763	114.917
<i>Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</i>				
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
-- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 -- capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	C p	5.311	5.042	5.054
	C s	5.311	5.042	5.054
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				

-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 -- cap. 2200)	C p	614	559	560
	C s	614	559	560
Totale missione . . .	C p	135.367	128.987	129.170
	C s	135.367	128.987	129.170
REGOLAZIONE DEI MERCATI				
<i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i>				
Ministero dello sviluppo economico				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 -- cap. 2280)	C p	255	321	335
	C s	255	321	335
Totale missione . . .	C p	255	321	335
	C s	255	321	335
DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
<i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</i>				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):				
-- Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 -- cap. 1921)	C p	8.328	7.900	8.216
	C s	8.328	7.900	8.216
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:				
-- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 -- cap. 1723)	C p	224	213	214
	C s	224	213	214
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>				
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996:				
-- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 -- cap. 1850)	C p	60	57	59
	C s	60	57	59
Totale missione . . .	C p	8.612	8.170	8.489
	C s	8.612	8.170	8.489
COMUNICAZIONI				
<i>Sostegno all'editoria</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 -- capp. 2183, 7442)	C	140.889	119.919	120.232
	p			
	C	140.889	119.919	120.232
	s			
Totale missione . . .	C	140.889	119.919	120.232
	p			
	C	140.889	119.919	120.232
	s			
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO				
<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i>				
Ministero dello sviluppo economico				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 -- cap. 2501)	C	13.006	16.215	16.661
	p			
	C	13.006	16.215	16.661
	s			
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:				
-- Art. 14, comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 -- cap. 2535)	C	23.755	22.861	22.934
	p			
	C	23.755	22.861	22.934
	s			
-- Art. 14, comma 26-ter, punto 1: Finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia (4.2 -- cap. 2530)	C	18.079	17.564	17.603
	p			
	C	18.079	17.564	17.603
	s			
Totale missione . . .	C	54.840	56.640	57.198
	p			
	C	54.840	56.640	57.198
	s			
RICERCA E INNOVAZIONE				
<i>Ricerca in materia ambientale</i>				
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare				
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:				
-- Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 -- capp. 3621, 8831)	C	25.546	24.888	24.888
	p			
	C	25.546	24.888	24.888
	s			
<i>Ricerca in materia di beni e attività culturali</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 -- capp. 2040, 2041, 2043)	C	1.125	1.105	1.105
	p			
	C	1.125	1.105	1.105
	s			

<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base</i>				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 -- cap. 1679)	C p	4.505	4.250	4.250
	C s	4.505	4.250	4.250
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e decreto-legge n. 6 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1 -- personale dell'Istituto nazionale di geofisica -- e legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652 -- piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 19, comma 3 -- Sistema nazionale di valutazione e decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 -- Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1 -- Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (3.3 -- cap. 7236)	C p	1.771.3 28	1.770.0 99	1.772.0 99
	C s	1.771.3 28	1.770.0 99	1.772.0 99
<i>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</i>				
Ministero dello sviluppo economico				
Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente -- ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:				
-- Art. 19, comma 1, punto A: Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA (7.1 -- cap. 7630/p)	C p	22.781	22.714	22.714
	C s	22.781	22.714	22.714
<i>Ricerca di base e applicata</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:				
-- Art. 19: Agenzia digitale (12.1 -- cap. 1707)	C p	2.756	2.750	2.871
	C s	2.756	2.750	2.871
<i>Ricerca per la didattica</i>				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 -- cap. 1261)	C p	1.538	1.478	1.478
	C s	1.538	1.478	1.478
<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica</i>				

Ministero della salute				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 -- cap. 3453)	C p	283	262	262
	C s	283	262	262
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:				
-- Art. 12, comma 2: Fondo finanziamento attività di ricerca (2.1 -- cap. 3392)	C p	288.741	271.111	271.111
	C s	288.741	271.111	271.111
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità:				
-- Art. 4, comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 -- Compiti del centro nazionale sangue (2.1 -- cap. 3443)	C p	12.256	12.008	12.008
	C s	12.256	12.008	12.008
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 -- cap. 3412)	C p	3.333	3.272	3.272
	C s	3.333	3.272	3.272
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
-- Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali (2.1 -- cap. 3457)	C p	550	538	538
	C s	550	538	538
Totale missione . . .	C p	2.134.742	2.114.475	2.116.596
	C s	2.134.742	2.114.475	2.116.596
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i>				
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare				
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 -- capp. 1644, 1646)	C p	30.465	35.160	35.172
	C s	30.465	35.160	35.172
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 -- capp. 1388, 1389)	C p	47	44	44
	C s	47	44	44
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 -- cap. 1551)	C p	5.826	5.475	5.487

	C	5.826	5.475	5.487
Totale missione . . .	C			
	p	36.338	40.679	40.703
	C			
	s	36.338	40.679	40.703
TUTELA DELLA SALUTE				
<i>Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</i>				
Ministero della salute				
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:				
-- Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 -- cap. 5340)	C			
	p	325	309	310
	C			
	s	325	309	310
<i>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure</i>				
Ministero della salute				
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:				
-- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 -- capp. 3458, 7230)	C			
	p	1.913	1.794	3.798
	C			
	s	1.913	1.794	3.798
Totale missione . . .	C			
	p	2.238	2.103	4.108
	C			
	s	2.238	2.103	4.108
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI				
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 -- capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	C			
	p	410.065	396.864	397.712
	C			
	s	410.065	396.864	397.712
<i>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (b) (1.10 -- cap. 3610)	C			
	p	812	755	757
	C			
	s	812	755	757
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali -- Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali:				
-- Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a) (1.10 -- cap. 3611)	C			
	p	891	844	846
	C			
	s	891	844	846

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (c) (1.10 -- cap. 3630)	C p	925	875	877
	C s	925	875	877
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (d) (1.10 -- capp. 3670, 3671)	C p	15.112	7.416	7.431
	C s	15.112	7.416	7.431
<i>Valorizzazione del patrimonio culturale</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:				
-- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 -- capp. 1442, 7305)	C p	1.379	1.312	1.315
	C s	1.379	1.312	1.315
Totale missione . . .	C p	429.184	408.066	408.938
	C s	429.184	408.066	408.938
ISTRUZIONE SCOLASTICA				
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 -- cap. 2193)	C p	270	284	293
	C s	270	284	293
Totale missione . . .	C p	270	284	293
	C s	270	284	293
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 -- cap. 1709)	C p	5.216	4.953	4.965
	C s	5.216	4.953	4.965
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:				
-- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 -- cap. 7273)	C p	18.145	18.013	18.052
	C s	18.145	18.013	18.052
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>				

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:				
-- Art. 60, comma 1 -- Semplificazioni del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 - cap. 1692)	C p	72.445	69.147	69.305
	C s	72.445	69.147	69.305
Totale missione . . .	C p	95.806	92.113	92.322
	C s	95.806	92.113	92.322
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
<i>Protezione sociale per particolari categorie</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero:				
-- Art. 12: Indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti all'estero (17.1 -- cap. 7256)	C p	5.004	4.876	4.887
	C s	5.004	4.876	4.887
<i>Sostegno alla famiglia</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
-- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 -- cap. 2102)	C p	20.916	20.379	20.425
	C s	20.916	20.379	20.425
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 -- cap. 1733)	C p	8.656	8.231	8.250
	C s	8.656	8.231	8.250
Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
-- Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 -- cap. 2108/p)	C p	14.403	11.127	11.127
	C s	14.403	11.127	11.127
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
-- Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 -- cap. 2108/p)	C p	7.000	10.000	10.000

	C	7.000	10.000	10.000
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi</i>	s			
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
-- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 -- cap. 3671)	C	317.013	14.499	14.593
	p			
	s	317.013	14.499	14.593
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
-- Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 -- cap. 3527)	C	30.688	28.709	28.794
	p			
	s	30.688	28.709	28.794
Totale missione . . .	C	403.680	97.821	98.076
	p			
	s	403.680	97.821	98.076
POLITICHE PER IL LAVORO				
<i>Politiche attive e passive del lavoro</i>				
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:				
-- Art. 80, comma 4, punto 1: Formazione professionale (1.3 -- cap. 4161)	C	795	--	--
	p			
	s	795	--	--
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
-- Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 -- cap. 7682)	C	9.000	8.447	8.466
	p			
	s	9.000	8.447	8.466
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>				
Ministero del lavoro e delle politiche sociali				
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):				
-- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 -- cap. 5025)	C	1.267	1.249	1.249
	p			
	s	1.267	1.249	1.249
Totale missione . . .	C	11.062	9.696	9.715
	p			
	s	11.062	9.696	9.715
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI				
<i>Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>				
Ministero dell'interno				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				

-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 -- cap. 2309)	C p	2.000	2.000	2.000
	C s	2.000	2.000	2.000
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:				
-- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato (5.1 -- cap. 2311)	C p	4.802	4.475	4.485
	C s	4.802	4.475	4.485
Totale missione . . .	C p	6.802	6.475	6.485
	C s	6.802	6.475	6.485
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO				
<i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 97 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini:				
-- Art. 4-septies, comma 5-bis: Funzionamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (1.1 -- cap. 3935)	C p	1.754	1.657	1.661
	C s	1.754	1.657	1.661
<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 -- cap. 1560)	C p	387	377	378
	C s	387	377	378
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:				
-- Art. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 -- cap. 3822)	C p	78.085	73.841	74.012
	C s	78.085	73.841	74.012
<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 -- cap. 1613)	C p	14	13	13
	C s	14	13	13
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:				
-- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno -- SVIMEZ (1.6 -- cap. 7330)	C p	1.590	1.537	1.539

	C s	1.590	1.537	1.539
Totale missione . . .	C p	81.830	77.425	77.603
	C s	81.830	77.425	77.603
GIOVANI E SPORT				
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventù</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
-- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 -- cap. 2106)	C p	16.772	6.430	6.444
	C s	16.772	6.430	6.444
Totale missione . . .	C p	16.772	6.430	6.444
	C s	16.772	6.430	6.444
TURISMO				
<i>Sviluppo e competitività del turismo</i>				
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo				
Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:				
-- Art. 12, comma 2: Spese per il funzionamento ENIT -- Agenzia nazionale del turismo (6.1 -- cap. 6821)	C p	2.780	2.622	2.629
	C s	2.780	2.622	2.629
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:				
-- Art. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo (6.1 -- cap. 6823/p)	C p	10.019	9.775	9.794
	C s	10.019	9.775	9.794
Totale missione . . .	C p	12.799	12.397	12.423
	C s	12.799	12.397	12.423
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):				
-- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 -- cap. 1680)	C p	62.735	60.884	60.967
	C s	62.735	60.884	60.967
Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69:				

-- Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ P.A. (24.4 -- cap. 5200)	C	5.851	5.564	5.577
	s	5.851	5.564	5.577
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 -- cap. 5217)	C	1.206	1.177	1.249
	s	1.206	1.177	1.249
Totale missione . . .	C	69.792	67.625	67.793
	s	69.792	67.625	67.793
FONDI DA RIPARTIRE				
<i>Fondi da assegnare</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 -- cap. 3026)	C	33.220	33.221	33.221
	s	33.220	33.221	33.221
Totale missione . . .	C	33.220	33.221	33.221
	s	33.220	33.221	33.221
Totale generale . . .	C	6.723.546	3.757.735	3.715.809
	s	6.723.546	3.757.735	3.715.809

- a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- c) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- d) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE
DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -- indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente -- riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2014 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2013 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
6. - Giustizia
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
13. - Diritto alla mobilità
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
21. - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. - Istruzione scolastica
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. - Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.
Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale -- SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche

- 21. - Interventi in agricoltura
- 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
- 23. - Università (compresa edilizia)
- 24. - Impiantistica sportiva
- 25. - Sistemazione aree urbane
- 26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
- 27. - Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA
EVIDENZIAZIONE

DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 e successiv i	Anno termina le	Limit e impe g.
	(migliaia di euro)					
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI						
<i>Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>						
Interno						
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:						
-- Art. 11- <i>quaterdecies</i> , comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 -- cap. 7253)						
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--	
	Cs	--	--	--	--	
Rifinanziamento	Cp	10.000	--	--	--	2014
	Cs	10.000	--	--	--	
Legge di stabilità	Cp	10.000	--	--	--	
	Cs	10.000	--	--	--	
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>						
Economia e finanze						

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
-- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Sicilia (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 -- cap. 7517)							
Legislazione vigente	Cp	86.000	86.000	86.000	456.000	2022	3
	Cs	86.000	86.000	86.000	456.000		
Legge di stabilità	Cp	86.000	86.000	86.000	456.000		
	Cs	86.000	86.000	86.000	456.000		
-- Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 -- cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	--	10.000	60.000	2022	3
	Cs	10.000	--	10.000	60.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	--	10.000	60.000		
	Cs	10.000	--	10.000	60.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 114, punto 2: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 -- cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	10.000	50.000	2021	3
	Cs	--	--	10.000	50.000		
Legge di stabilità	Cp	--	--	10.000	50.000		
	Cs	--	--	10.000	50.000		
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>							
<i>Economia e finanze</i>							
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:							
-- Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 -- cap. 7499)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	140.000	140.000	140.000	--	2016	
	Cs	140.000	140.000	140.000	--		
Legge di stabilità	Cp	140.000	140.000	140.000	--		
	Cs	140.000	140.000	140.000	--		

Totale missione . . .	Cp	246.000	226.000	246.000	566.000		
	Cs	246.000	226.000	246.000	566.000		
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO							
<i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:							
-- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 -- cap. 7493)							
Legislazione vigente	Cp	5.500.000	5.500.000	--	--	2015	3
	Cs	5.500.000	5.500.000	--	--		
Rifinanziamento	Cp	--	--	4.500.000	19.000.000	2020	
	Cs	--	--	4.500.000	19.000.000		
Rimodulazione	Cp	-500.000	-500.000	--	1.000.000	2017	
	Cs	-500.000	-500.000	--	1.000.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000.000	5.000.000	4.500.000	20.000.000		
	Cs	5.000.000	5.000.000	4.500.000	20.000.000		
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 -- cap. 7175)							
Legislazione vigente	Cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	2022	
	Cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000		
Legge di stabilità	Cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000		

	Cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000		
Decreto-legge n. 76 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:							
-- Art. 11, comma 5: Contributo Chernobyl (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 -- cap. 7174)							
Legislazione vigente	Cp	5.775	5.775	5.775	5.775	2017	
	Cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
Legge di stabilità	Cp	5.775	5.775	5.775	5.775		
	Cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
<i>Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:							
-- Art. 5, comma 1: Trattato di amicizia partecipazione e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Jamairia libica (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 -- cap. 7800)							
Legislazione vigente	Cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028	3
	Cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
Legge di stabilità	Cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
	Cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
Totale missione . . .	Cp	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275		
	Cs	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275		
GIUSTIZIA							
<i>Amministrazione penitenziaria</i>							
Giustizia							
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):							

-- Art. 2, comma 219: Emergenza carceri (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 -- cap. 7300)							
Legislazione vigente	Cp	5.231	--	--	--	2014	
	Cs	5.231	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	5.231	--	--	--		
	Cs	5.231	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	5.231	--	--	--		
	Cs	5.231	--	--	--		
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
<i>Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica</i>							
<i>Economia e finanze</i>							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 -- capp. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	Cp	14.380	14.380	14.380	100.660	2023	3
	Cs	14.380	14.380	14.380	100.660		
Legge di stabilità	Cp	14.380	14.380	14.380	100.660		
	Cs	14.380	14.380	14.380	100.660		
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>							
<i>Infrastrutture e trasporti</i>							
Decreto-legge n. 135 del 2009: Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:							
-- Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 -- cap. 7853)							
Legislazione vigente	Cp	10.705	10.666	10.667	68.084	2023	
	Cs	10.705	10.666	10.667	68.084		
Legge di stabilità	Cp	10.705	10.666	10.667	68.084		
	Cs	10.705	10.666	10.667	68.084		

Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							
-- Art. 5- <i>quater</i> , comma 1, punto 1: Ripristino dell'efficienza, dell'operatività e della sicurezza del porto di Genova a seguito del sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (4.1 -- cap. 7858)							
Legislazione vigente	Cp	3.000	--	--	--	2014	
	Cs	3.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	3.000	--	--	--		
	Cs	3.000	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	28.085	25.046	25.047	168.744		
	Cs	28.085	25.046	25.047	168.744		
SOCCORSO CIVILE							
<i>Protezione civile</i>							
<i>Economia e finanze</i>							
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:							
-- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	18.076	18.076	18.076	18.076	2017	3
	Cs	18.076	18.076	18.076	18.076		
Legge di stabilità	Cp	18.076	18.076	18.076	18.076		
	Cs	18.076	18.076	18.076	18.076		
Decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:							
-- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	24.273	24.273	24.273	72.819	2019	3

	Cs	24.273	24.273	24.273	72.819		
Legge di stabilità	Cp	24.273	24.273	24.273	72.819		
	Cs	24.273	24.273	24.273	72.819		
-- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.549	1.549	1.549	4.647	2019	3
	Cs	1.549	1.549	1.549	4.647		
Legge di stabilità	Cp	1.549	1.549	1.549	4.647		
	Cs	1.549	1.549	1.549	4.647		
-- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	17.043	17.043	17.043	51.129	2019	3
	Cs	17.043	17.043	17.043	51.129		
Legge di stabilità	Cp	17.043	17.043	17.043	51.129		
	Cs	17.043	17.043	17.043	51.129		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
-- Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	58.500	58.500	58.500	175.500	2019	3
	Cs	58.500	58.500	58.500	175.500		
Legge di stabilità	Cp	58.500	58.500	58.500	175.500		
	Cs	58.500	58.500	58.500	175.500		
Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:							
-- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000	2019	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000		

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
-- Art. 11- <i>quaterdecies</i> , comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	10.000	2021	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	10.000		
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	10.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	10.000		
-- Art. 11- <i>quaterdecies</i> , comma 2: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000	2022	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	26.000	26.000	26.000	104.000	2020	3
	Cs	26.000	26.000	26.000	104.000		
Legge di stabilità	Cp	26.000	26.000	26.000	104.000		
	Cs	26.000	26.000	26.000	104.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 1292: Grandi eventi: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 - Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	3.000	3.000	3.000	18.000	2022	3
	Cs	3.000	3.000	3.000	18.000		

Legge di stabilità	Cp	3.000	3.000	3.000	18.000		
	Cs	3.000	3.000	3.000	18.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	22.600	22.600	22.600	108.800	2024	3
	Cs	22.600	22.600	22.600	108.800		
Legge di stabilità	Cp	22.600	22.600	22.600	108.800		
	Cs	22.600	22.600	22.600	108.800		
-- Art. 2, comma 115: Sospensione pagamenti regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7444)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000	2017	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000		
-- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 -- cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	65.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	65.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	65.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	65.000		
-- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	700	700	700	4.200	2022	3
	Cs	700	700	700	4.200		
Legge di stabilità	Cp	700	700	700	4.200		
	Cs	700	700	700	4.200		
-- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 -- cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	400	400	400	2.000	2021	3
	Cs	400	400	400	2.000		
Legge di stabilità	Cp	400	400	400	2.000		
	Cs	400	400	400	2.000		

Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:							
-- Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 -- cap. 7459)							
Legislazione vigente	Cp	195.600	145.100	44.000	--	2016	3
	Cs	195.600	145.100	44.000	--		
Legge di stabilità	Cp	195.600	145.100	44.000	--		
	Cs	195.600	145.100	44.000	--		
Totale missione . . .	Cp	391.741	341.241	240.141	666.171		
	Cs	391.741	341.241	240.141	666.171		
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>							
Politiche agricole alimentari e forestali							
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:							
-- Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 -- cap. 7439)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	120.000	--	--	--	2014	
	Cs	120.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	120.000	--	--	--		
	Cs	120.000	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	120.000	--	--	--		
	Cs	120.000	--	--	--		
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE							
<i>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</i>							
Sviluppo economico							

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, art. 3, primo comma, lettera a); decreto- legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, art. 2, comma 6:							
-- Art. 3, comma 1, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	590.000	2028	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	590.000		
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	590.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	590.000		
Decreto-legge n. 321 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:							
-- Art. 5, comma 2, punto A: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 -- cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	440.000	2027	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	440.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	440.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	440.000		
-- Art. 5, comma 2, punto B: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 -- cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000	2028	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000		
-- Art. 5, comma 2, punto C: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 -- cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	--	40.000	40.000	520.000	2029	3
	Cs	--	40.000	40.000	520.000		
Legge di stabilità	Cp	--	40.000	40.000	520.000		
	Cs	--	40.000	40.000	520.000		

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7485)							
Legislazione vigente	Cp	636.000	643.000	371.000	1.338.000	2022	3
	Cs	636.000	643.000	371.000	1.338.000		
Rimodulazione	Cp	149.000	135.000	155.000	-439.000		
	Cs	149.000	135.000	155.000	-439.000		
Legge di stabilità	Cp	785.000	778.000	526.000	899.000		
	Cs	785.000	778.000	526.000	899.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 883, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	200.000	2021	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	200.000		
Rimodulazione	Cp	2.860	2.860	1.430	-7.150		
	Cs	2.860	2.860	1.430	-7.150		
Legge di stabilità	Cp	42.860	42.860	41.430	192.850		
	Cs	42.860	42.860	41.430	192.850		
-- Art. 1, comma 883, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	240.000	2022	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	240.000		
Rimodulazione	Cp	684	456	228	-1.368		
	Cs	684	456	228	-1.368		
Legge di stabilità	Cp	40.684	40.456	40.228	238.632		
	Cs	40.684	40.456	40.228	238.632		

-- Art. 1, comma 883, punto C: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2023	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	280.000		
Rimodulazione	Cp	3.912	1.956	978	-6.846		
	Cs	3.912	1.956	978	-6.846		
Legge di stabilità	Cp	43.912	41.956	40.978	273.154		
	Cs	43.912	41.956	40.978	273.154		
-- Art. 1, comma 884, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	876	876	876	4.380	2021	3
	Cs	876	876	876	4.380		
Legge di stabilità	Cp	876	876	876	4.380		
	Cs	876	876	876	4.380		
-- Art. 1, comma 884, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	11.233	11.233	11.233	67.396	2022	3
	Cs	11.233	11.233	11.233	67.396		
Legge di stabilità	Cp	11.233	11.233	11.233	67.396		
	Cs	11.233	11.233	11.233	67.396		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 179, punto A: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	20.000	20.000	20.000	120.000	2022	3
	Cs	20.000	20.000	20.000	120.000		
Legge di stabilità	Cp	20.000	20.000	20.000	120.000		
	Cs	20.000	20.000	20.000	120.000		
-- Art. 2, comma 179, punto B: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	175.000	2023	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	175.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	175.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	175.000		

-- Art. 2, comma 179, punto C: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000	2024	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
-- Art. 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2021	3
	Cs	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000		
Riduzione	Cp	--	-100.000	-100.000	--	2016	
	Cs	--	-100.000	-100.000	--		
Legge di stabilità	Cp	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000		
	Cs	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000		
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):							
-- Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	32.361	32.361	32.361	205.835	2023	3
	Cs	32.361	32.361	32.361	205.835		
Rimodulazione	Cp	11.319	6.280	3.140	-20.739		
	Cs	11.319	6.280	3.140	-20.739		
Legge di stabilità	Cp	43.680	38.641	35.501	185.096		
	Cs	43.680	38.641	35.501	185.096		
Decreto-legge n. 215 del 2011: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:							

-- Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2018	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:							
-- Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 -- cap. 7322)							
Legislazione vigente	Cp	34.444	44.744	--	--	2015	
	Cs	34.444	44.744	--	--		
Legge di stabilità	Cp	34.444	44.744	--	--		
	Cs	34.444	44.744	--	--		
<i>Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione</i>							
Sviluppo economico							
Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici:							
-- Art. 3, comma 4: Dotazione/incremento fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 -- cap. 7342)							
Legislazione vigente	Cp	388.959	--	--	--	2014	
	Cs	388.959	--	--	--		
Riduzione	Cp	-200.000	-200.000	-200.000	--		
	Cs	-200.000	-200.000	-200.000	--		
Rifinanziamento	Cp	280.000	750.000	750.000	--	2016	
	Cs	280.000	750.000	750.000	--		
Legge di stabilità	Cp	468.959	550.000	550.000	--		
	Cs	468.959	550.000	550.000	--		
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
-- Art. 2, comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 -- cap. 7489)							
Legislazione vigente	Cp	7.500	21.000	35.000	128.000	2021	3

	Cs	7.500	21.000	35.000	128.000		
Legge di stabilità	Cp	7.500	21.000	35.000	128.000		
	Cs	7.500	21.000	35.000	128.000		
<i>Incentivi alle imprese per interventi di sostegno</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 244 del 2007:							
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 373:							
Cancellazione debito Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 -- cap. 7182)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
<i>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 296 del 2006:							
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 -- cap. 7809)							
Legislazione vigente	Cp	658.706	--	--	--	2014	3
	Cs	658.706	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	658.706	--	--	--		
	Cs	658.706	--	--	--		
Decreto-legge n. 95 del 2012:							
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini:							
-- Art. 3-bis, comma 6: Credito imposta sisma Emilia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 -- cap. 7810)							
Legislazione vigente	Cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	2025	
	Cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800		
Legge di stabilità	Cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800		

	Cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800		
Totale missione . . .	Cp	3.866.854	3.240.966	2.784.446	13.083.308		
	Cs	3.866.854	3.240.966	2.784.446	13.083.308		
DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
<i>Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:							
-- Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 -- cap. 7119)							
Legislazione vigente	Cp	14.810	14.915	--	--	2015	
	Cs	14.810	14.915	--	--		
Legge di stabilità	Cp	14.810	14.915	--	--		
	Cs	14.810	14.915	--	--		
<i>Autotrasporto ed intermodalità</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 244: Completamento rete immateriale interporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4 -- cap. 7305)							
Legislazione vigente	Cp	987	--	--	--	2014	
	Cs	987	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	987	--	--	--		
	Cs	987	--	--	--		
<i>Sviluppo e sicurezza della mobilità locale</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							

-- Art. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia. 1° lotto funzionale prealpino - S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1a e 2a tranche (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 -- cap. 7422)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	5.800	30.800	--	2016	
	Cs	10.000	5.800	30.800	--		
Legge di stabilità	Cp	10.000	5.800	30.800	--		
	Cs	10.000	5.800	30.800	--		
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>							
<i>Economia e finanze</i>							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7122)							
Legislazione vigente	Cp	1.675.887	--	--	--	2014	3
	Cs	1.675.887	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	100.000	300.000	100.000	300.000	2019	
	Cs	100.000	300.000	100.000	300.000		
Legge di stabilità	Cp	1.775.887	300.000	100.000	300.000		
	Cs	1.775.887	300.000	100.000	300.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	2021	3
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000		
Legge di stabilità	Cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000		
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000		

-- Art. 1, comma 975: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	400.000	2020	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	400.000		
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	400.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	400.000		
-- Art. 1, comma 975, punto 13: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000	2021	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
-- Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7372)							
Legislazione vigente	Cp	103.067	183.375	120.000	--	2016	
	Cs	103.067	183.375	120.000	--		
Rifinanziamento	Cp	50.000	--	--	--		
	Cs	50.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	153.067	183.375	120.000	--		
	Cs	153.067	183.375	120.000	--		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 176: Contratti programma RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	49.932	--	--	2015	
	Cs	50.000	49.932	--	--		
Legge di stabilità	Cp	50.000	49.932	--	--		
	Cs	50.000	49.932	--	--		
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							

-- Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture FS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 -- cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	--	20.000	120.000	960.000	2024	
	Cs	--	20.000	120.000	960.000		
Legge di stabilità	Cp	--	20.000	120.000	960.000		
	Cs	--	20.000	120.000	960.000		
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
-- Art. 32, comma 1, punto 9: <i>Hub portuale di Ravenna (Settore n. 1)</i> Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.6 -- cap. 7268)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	48.940	--	2016	
	Cs	--	--	48.940	--		
Legge di stabilità	Cp	--	--	48.940	--		
	Cs	--	--	48.940	--		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 186: Realizzazione piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.6 -- cap. 7270)							
Legislazione vigente	Cp	--	94.872	--	--	2015	
	Cs	--	94.872	--	--		
Legge di stabilità	Cp	--	94.872	--	--		
	Cs	--	94.872	--	--		
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							

-- Art. 5- <i>quater</i> , comma 1: Interventi relativi alla manutenzione ed al ripristino della funzionalità dell'area del molo colpita dal sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.6 -- cap. 7256)							
Legislazione vigente	Cp	500	--	--	--	2014	
	Cs	500	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	500	--	--	--		
	Cs	500	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000		
	Cs	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000		
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA							
<i>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP:							
-- Art. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 -- cap. 7156)							
Legislazione vigente	Cp	15.494	15.494	15.494	30.988	2018	
	Cs	15.494	15.494	15.494	30.988		
Legge di stabilità	Cp	15.494	15.494	15.494	30.988		
	Cs	15.494	15.494	15.494	30.988		
<i>Opere pubbliche e infrastrutture</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:							
-- Art. 50, comma 1, punto C: Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 -- cap. 7464)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	--	100.000	500.000	--	2016	
	Cs	--	100.000	500.000	--		
Legge di stabilità	Cp	--	100.000	500.000	--		
	Cs	--	100.000	500.000	--		
<i>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</i>							
Infrastrutture e trasporti							

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 783: Rifinanziamento legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	136.107	136.107	136.107	680.535	2021	3
	Cs	136.107	136.107	136.107	680.535		
Legge di stabilità	Cp	136.107	136.107	136.107	680.535		
	Cs	136.107	136.107	136.107	680.535		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
-- Art. 1, comma 977, punto A: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	88.750	88.750	88.750	443.750	2021	3
	Cs	88.750	88.750	88.750	443.750		
Legge di stabilità	Cp	88.750	88.750	88.750	443.750		
	Cs	88.750	88.750	88.750	443.750		
-- Art. 1, comma 977, punto B: Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	94.151	94.151	94.151	564.906	2022	3
	Cs	94.151	94.151	94.151	564.906		
Legge di stabilità	Cp	94.151	94.151	94.151	564.906		
	Cs	94.151	94.151	94.151	564.906		
-- Art. 1, comma 977, punto C: Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.450	90.450	90.450	633.150	2023	3
	Cs	90.450	90.450	90.450	633.150		
Legge di stabilità	Cp	90.450	90.450	90.450	633.150		
	Cs	90.450	90.450	90.450	633.150		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
-- Art. 2, comma 257, punto A: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.772	90.772	90.772	544.632	2022	3
	Cs	90.772	90.772	90.772	544.632		

Legge di stabilità	Cp	90.772	90.772	90.772	544.632		
	Cs	90.772	90.772	90.772	544.632		
-- Art. 2, comma 257, punto B: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	91.612	91.612	91.612	641.284	2023	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	641.284		
Legge di stabilità	Cp	91.612	91.612	91.612	641.284		
	Cs	91.612	91.612	91.612	641.284		
-- Art. 2, comma 257, punto C: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.517	90.517	90.517	724.136	2024	3
	Cs	90.517	90.517	90.517	724.136		
Legge di stabilità	Cp	90.517	90.517	90.517	724.136		
	Cs	90.517	90.517	90.517	724.136		
-- Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -- cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.212	1.212	1.212	7.272	2022	3
	Cs	1.212	1.212	1.212	7.272		
Legge di stabilità	Cp	1.212	1.212	1.212	7.272		
	Cs	1.212	1.212	1.212	7.272		
-- Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -- cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	225	225	225	1.350	2022	3
	Cs	225	225	225	1.350		
Legge di stabilità	Cp	225	225	225	1.350		
	Cs	225	225	225	1.350		
-- Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -- cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	64	64	64	384	2022	3
	Cs	64	64	64	384		
Legge di stabilità	Cp	64	64	64	384		
	Cs	64	64	64	384		
-- Art. 2, comma 291, punto D: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -- cap. 7187)							
Legislazione vigente	Cp	1.000	1.000	1.000	6.000	2022	3

	Cs	1.000	1.000	1.000	6.000		
Legge di stabilità	Cp	1.000	1.000	1.000	6.000		
	Cs	1.000	1.000	1.000	6.000		
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:							
-- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 -- cap. 7695)							
Legislazione vigente	Cp	449.378	119.689	--	--	2015	3
	Cs	449.378	119.689	--	--		
Legge di stabilità	Cp	449.378	119.689	--	--		
	Cs	449.378	119.689	--	--		
Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:							
-- Art. 21, comma 1, punto A: Opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	58.200	58.200	58.200	407.400	2023	3
	Cs	58.200	58.200	58.200	407.400		
Legge di stabilità	Cp	58.200	58.200	58.200	407.400		
	Cs	58.200	58.200	58.200	407.400		
-- Art. 21, comma 1, punto B: Opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024	3
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
Legge di stabilità	Cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							

-- Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7174)							
Legislazione vigente	Cp	29.562	23.167	--	--	2015	
	Cs	29.562	23.167	--	--		
Legge di stabilità	Cp	29.562	23.167	--	--		
	Cs	29.562	23.167	--	--		
-- Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7685)							
Legislazione vigente	Cp	18.025	18.025	18.025	102.819	2024	
	Cs	18.025	18.025	18.025	102.819		
Legge di stabilità	Cp	18.025	18.025	18.025	102.819		
	Cs	18.025	18.025	18.025	102.819		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7200)							
Legislazione vigente	Cp	298.677	291.864	386.736	--	2016	
	Cs	298.677	291.864	386.736	--		
Legge di stabilità	Cp	298.677	291.864	386.736	--		
	Cs	298.677	291.864	386.736	--		
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
-- Art. 18, comma 9: Somme da assegnare per il programma 6.000 campanili (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 -- cap. 7543)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	--	--	--	2014	
	Cs	100.000	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	50.000	--	--	--	2014	
	Cs	50.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	150.000	--	--	--		
	Cs	150.000	--	--	--		
<i>Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i>							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:							

-- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 -- cap. 7483)							
Legislazione vigente	Cp	10.330	10.330	10.330	--	2016	3
	Cs	10.330	10.330	10.330	--		
Legge di stabilità	Cp	10.330	10.330	10.330	--		
	Cs	10.330	10.330	10.330	--		
-- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 -- cap. 7484)							
Legislazione vigente	Cp	10.330	10.330	10.330	--	2016	
	Cs	10.330	10.330	10.330	--		
Legge di stabilità	Cp	10.330	10.330	10.330	--		
	Cs	10.330	10.330	10.330	--		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:							
-- Art. 19-bis, comma 1, punto 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 -- cap. 7485)							
Legislazione vigente	Cp	51.646	51.646	51.646	51.646	2017	3
	Cs	51.646	51.646	51.646	51.646		
Legge di stabilità	Cp	51.646	51.646	51.646	51.646		
	Cs	51.646	51.646	51.646	51.646		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
-- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 -- cap. 7481)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	--	2016	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	--		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	--		
	Cs	5.000	5.000	5.000	--		
Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							

-- Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 -- cap. 7514)							
Legislazione vigente	Cp	154.103	13.448	69.125	--	2016	
	Cs	154.103	13.448	69.125	--		
Rimodulazione	Cp	-8.000	--	8.000	--		
	Cs	-8.000	--	8.000	--		
Legge di stabilità	Cp	146.103	13.448	77.125	--		
	Cs	146.103	13.448	77.125	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 11: Mega-lotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7155)							
Legislazione vigente	Cp	--	3.000	23.000	--	2016	
	Cs	--	3.000	23.000	--		
Legge di stabilità	Cp	--	3.000	23.000	--		
	Cs	--	3.000	23.000	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 12: Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino- Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7532/p)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	8.000	--	2016	
	Cs	--	--	8.000	--		
Rimodulazione	Cp	8.000	--	-8.000	--	2014	
	Cs	8.000	--	-8.000	--		
Legge di stabilità	Cp	8.000	--	--	--		
	Cs	8.000	--	--	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 3: RFI-AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia - II lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7515)							
Legislazione vigente	Cp	181.316	175.309	175.215	--	2016	
	Cs	181.316	175.309	175.215	--		
Rifinanziamento	Cp	9.000	10.000	10.000	--		
	Cs	9.000	10.000	10.000	--		
Legge di stabilità	Cp	190.316	185.309	185.215	--		
	Cs	190.316	185.309	185.215	--		

-- Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi - II lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7518)							
Legislazione vigente	Cp	8.083	397	38.289	--	2016	
	Cs	8.083	397	38.289	--		
Legge di stabilità	Cp	8.083	397	38.289	--		
	Cs	8.083	397	38.289	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità alla Valtellina: SS 38 I lotto - Variante di Morbegno, II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7519)							
Legislazione vigente	Cp	19.708	3.927	4.774	--	2016	
	Cs	19.708	3.927	4.774	--		
Legge di stabilità	Cp	19.708	3.927	4.774	--		
	Cs	19.708	3.927	4.774	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase - Stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7520)							
Legislazione vigente	Cp	2.956	11.433	--	--	2015	
	Cs	2.956	11.433	--	--		
Legge di stabilità	Cp	2.956	11.433	--	--		
	Cs	2.956	11.433	--	--		
-- Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento asse stradale Lioni-Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7529)							
Legislazione vigente	Cp	14.781	23.819	9.548	--	2016	
	Cs	14.781	23.819	9.548	--		
Legge di stabilità	Cp	14.781	23.819	9.548	--		
	Cs	14.781	23.819	9.548	--		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
-- Art. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7380)							
Legislazione vigente	Cp	14.950	14.980	--	--	2015	

	Cs	14.950	14.980	--	--		
Legge di stabilità	Cp	14.950	14.980	--	--		
	Cs	14.950	14.980	--	--		
-- Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7532/p)							
Legislazione vigente	Cp	35	392.713	540	1.724.020	2029	
	Cs	35	392.713	540	1.724.020		
Riduzione	Cp	--	-150.000	--	--		
	Cs	--	-150.000	--	--		
Rifinanziamento	Cp	--	--	140.000	400.000	2019	
	Cs	--	--	140.000	400.000		
Rimodulazione	Cp	49.000	--	--	-49.000		
	Cs	49.000	--	--	-49.000		
Legge di stabilità	Cp	49.035	242.713	140.540	2.075.020		
	Cs	49.035	242.713	140.540	2.075.020		
-- Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7504)							
Legislazione vigente	Cp	--	79.892	--	--	2015	
	Cs	--	79.892	--	--		
Legge di stabilità	Cp	--	79.892	--	--		
	Cs	--	79.892	--	--		
Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
-- Art. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7536)							
Legislazione vigente	Cp	--	70.000	85.500	--	2016	
	Cs	--	70.000	85.500	--		
Legge di stabilità	Cp	--	70.000	85.500	--		
	Cs	--	70.000	85.500	--		
-- Art. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7537)							
Legislazione vigente	Cp	70.000	120.000	70.000	--	2016	
	Cs	70.000	120.000	70.000	--		
Legge di stabilità	Cp	70.000	120.000	70.000	--		
	Cs	70.000	120.000	70.000	--		

-- Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7147)							
Legislazione vigente	Cp	20.500	130.000	219.500	--	2016	
	Cs	20.500	130.000	219.500	--		
Legge di stabilità	Cp	20.500	130.000	219.500	--		
	Cs	20.500	130.000	219.500	--		
-- Art. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7538)							
Legislazione vigente	Cp	156.000	131.000	--	--	2015	
	Cs	156.000	131.000	--	--		
Rifinanziamento	Cp	150.000	100.000	100.000	--	2016	
	Cs	150.000	100.000	100.000	--		
Legge di stabilità	Cp	306.000	231.000	100.000	--		
	Cs	306.000	231.000	100.000	--		
-- Art. 18, comma 2, punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7540)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	201.000	70.000	--	2016	
	Cs	50.000	201.000	70.000	--		
Rifinanziamento	Cp	100.000	100.000	--	--		
	Cs	100.000	100.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	150.000	301.000	70.000	--		
	Cs	150.000	301.000	70.000	--		
-- Art. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la SS n. 640 e la A-19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7541)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	90.000	--	2016	
	Cs	--	--	90.000	--		
Legge di stabilità	Cp	--	--	90.000	--		
	Cs	--	--	90.000	--		
-- Art. 18, comma 5: Somme da assegnare alla Strada dei Parchi Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 -- cap. 7542)							
Legislazione vigente	Cp	8.500	--	--	--	2014	
	Cs	8.500	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	8.500	--	--	--		
	Cs	8.500	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	2.935.934	2.965.023	2.999.612	8.079.272		

	Cs	2.935.934	2.965.023	2.999.612	8.079.272		
RICERCA E INNOVAZIONE							
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base</i>							
Istruzione, università e ricerca							
Decreto-legge n. 5 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:							
-- Art. 31- <i>bis</i> , comma 5: Finanziamento della Scuola Grande Sasso Science Institute (GSSI) (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 -- cap. 7235)							
Legislazione vigente	Cp	12.000	12.000	--	--	2015	
	Cs	12.000	12.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	12.000	12.000	--	--		
	Cs	12.000	12.000	--	--		
Totale missione . . .	Cp	12.000	12.000	--	--		
	Cs	12.000	12.000	--	--		
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità</i>							
Politiche agricole alimentari e forestali							
Legge n. 10 del 2013: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani:							
-- Art. 7, comma 2: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi (Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (2.1 -- cap. 7963)							
Legislazione vigente	Cp	1.000	--	--	--	2014	
	Cs	1.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	1.000	--	--	--		
	Cs	1.000	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	1.000	--	--	--		
	Cs	1.000	--	--	--		
CASA E ASSETTO URBANISTICO							
<i>Edilizia abitativa e politiche territoriali</i>							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:							
-- Art. 3, comma 1: Sisma Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 -- cap. 7817)							

Legislazione vigente	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032	3
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
Legge di stabilità	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
Totale missione . . .	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ C U L T U R A L I E PAESAGGISTICI							
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>							
Beni e attività culturali e turismo							
Decreto-legge n. 98 del 2011:							
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
-- Art. 32, comma 1, punto 10:							
Contributo per il finanziamento del nuovo auditorium-teatro dell'Opera di Firenze (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 -- cap. 8742)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	--	--	--	2014	
	Cs	5.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	5.000	--	--	--		
	Cs	5.000	--	--	--		
<i>Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio</i>							
Beni e attività culturali e turismo							
Decreto-legge n. 91 del 2013:							
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo:							
-- Art. 5, comma 1: Realizzazione progetto Nuovi Uffici (Settore n. 27) Interventi diversi (1.12 -- cap. 7482)							
Legislazione vigente	Cp	7.000	--	--	--	2014	
	Cs	7.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	7.000	--	--	--		
	Cs	7.000	--	--	--		

- Art. 5, comma 2: Realizzazione sede Museo nazionale dell'ebraismo e della Shoah (Settore n. 27) Interventi diversi (1.12 -- cap. 7483)							
Legislazione vigente	Cp	3.000	--	--	--	2014	
	Cs	3.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	3.000	--	--	--		
	Cs	3.000	--	--	--		
<i>Valorizzazione del patrimonio culturale</i>							
Beni e attività culturali e turismo							
Decreto-legge n. 91 del 2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo:							
-- Art. 5- <i>quater</i> , comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa (Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 -- cap. 7486)							
Legislazione vigente	Cp	100	100	--	--	2015	
	Cs	100	100	--	--		
Legge di stabilità	Cp	100	100	--	--		
	Cs	100	100	--	--		
Totale missione . . .	Cp	15.100	100	--	--		
	Cs	15.100	100	--	--		
ISTRUZIONE SCOLASTICA							
<i>Programma e coordinamento dell'istruzione scolastica</i>							
Istruzione, università e ricerca							
Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:							
-- Art. 10, comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 -- cap. 7106)							
Legislazione vigente	Cp	--	40.000	40.000	40.000	2044	
	Cs	--	40.000	40.000	40.000		
Legge di stabilità	Cp	--	40.000	40.000	40.000		
	Cs	--	40.000	40.000	40.000		
Totale missione . . .	Cp	--	40.000	40.000	40.000		
	Cs	--	40.000	40.000	40.000		
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE							
<i>Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate</i>							
Sviluppo economico							

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):							
-- Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 -- cap. 8425)							
Legislazione vigente	Cp	5.433.427	8.264.794	--	--	2015	3
	Cs	4.719.977	7.945.794	--	--		
Rimodulazione	Cp	-400.000	1.500.000	1.900.000	--	2016	
	Cs	-400.000	1.500.000	1.900.000	--		
Legge di stabilità	Cp	5.033.427	6.764.794	1.900.000	--		
	Cs	4.319.977	6.445.794	1.900.000	--		
Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:							
-- Art. 14, comma 1, punto 1: Sisma Abruzzo - Spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	13.000	--	--	--	2014	
	Cs	70.000	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	13.000	--	--	--		
	Cs	70.000	--	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	266.000	249.000	--	--	2015	
	Cs	378.500	249.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	266.000	249.000	--	--		
	Cs	378.500	249.000	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	5.000	--	--	2015	

	Cs	20.000	5.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	10.000	5.000	--	--		
	Cs	20.000	5.000	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma Abruzzo - Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	33.000	27.000	--	--	2015	
	Cs	33.000	27.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	33.000	27.000	--	--		
	Cs	33.000	27.000	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 6: Sisma Abruzzo - Risorse per assistenza tecnica (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	7.000	--	--	--	2014	
	Cs	7.500	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	7.000	--	--	--		
	Cs	7.500	--	--	--		
-- Art. 14, comma 1, punto 8: Sisma Abruzzo - Risorse per gli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013/2012 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	78.127	--	--	--	2014	
	Cs	78.127	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	78.127	--	--	--		
	Cs	78.127	--	--	--		
Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							
-- Art. 7-bis, comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 -- cap. 8359/p)							
Legislazione vigente	Cp	197.200	197.200	197.200	591.600	2019	3
	Cs	197.200	197.200	197.200	591.600		
Rifinanziamento	Cp	300.000	300.000	--	--		
	Cs	300.000	300.000	--	--		
Legge di stabilità	Cp	497.200	497.200	197.200	591.600		
	Cs	497.200	497.200	197.200	591.600		

Totale missione . . .	Cp	5.937.754	7.542.994	2.097.200	591.600		
	Cs	5.404.304	7.223.994	2.097.200	591.600		
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</i>							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
-- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 -- capp. 7849, 7850)							
Legislazione vigente	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340	2023	3
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
Legge di stabilità	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340		
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 78 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:							
-- Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7816)							
Legislazione vigente	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Legge di stabilità	Cp	--	--	--	--		
	Cs	--	--	--	--		
Totale missione . . .	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340		
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>							
Economia e finanze							

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:							
-- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 -- cap. 7335)							
Legislazione vigente	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451	2019	3
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Legge di stabilità	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451		
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Totale missione . . .	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451		
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
FONDI DA RIPARTIRE							
<i>Fondi da assegnare</i>							
Politiche agricole alimentari e forestali							
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:							
-- Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 -- cap. 7810)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	--	--	--	2014	
	Cs	5.000	--	--	--		
Rifinanziamento	Cp	30.000	15.000	15.000	--	2016	
	Cs	30.000	15.000	15.000	--		
Legge di stabilità	Cp	35.000	15.000	15.000	--		
	Cs	35.000	15.000	15.000	--		
Totale missione . . .	Cp	35.000	15.000	15.000	--		
	Cs	35.000	15.000	15.000	--		
Totale generale . . .	Cp	21.866.526	21.269.51	14.505.041	57.942.825		
	Cs	21.333.076	20.950.51	14.505.041	57.942.825		

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1120-B
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Titolo breve: *legge di stabilità 2014*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

[N_141 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2013

[N_142 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Attività

Congiunzione di

[S.1121-B](#)

Il termine per la
presentazione di
emendamenti
entro il giorno 22
dicembre 2013,
alle ore 16, era
stato fissato
precedentemente e
comunicato nella
seduta 140 del 19
dicembre 2013)

Discusso

singolarmente

Esito: **concluso**

l'esame

proposto

accoglimento OdG

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 141 (pom.) del 22/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

DOMENICA 22 DICEMBRE 2013
141ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 1-ter)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in qualità di relatore del disegno di legge di bilancio, riprendendo le considerazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura, rammenta nuovamente che il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2014-2016 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge di contabilità ed è ovviamente predisposto secondo il criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge e delle indicazioni ministeriali sulla predisposizione delle previsioni di bilancio per il 2014 e per il triennio 2014-2016 e *Budget* per il triennio 2014-2016.

A seguito dell'approvazione della II Nota di variazioni, predisposta al fine di recepire gli effetti delle

modifiche al disegno di legge di stabilità 2014 approvate dalla Camera dei deputati, fa presente che si è determinata una ricomposizione delle voci di entrata e di spesa, senza alterare l'ammontare complessivo della manovra. Nel complesso, registra un lieve miglioramento del saldo netto da finanziare (circa 100 milioni) e una sostanziale invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Dette modifiche comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un aumento delle entrate di circa 630 milioni nel 2014, a fronte di aumento della spesa di circa 530 milioni. Sostanziale analogo effetto si registra in termini di indebitamento netto.

Per effetto delle ulteriori variazioni apportate da parte della Camera dei deputati, rileva che il quadro riassuntivo del disegno di legge di bilancio, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, evidenzia, per la competenza, un saldo netto da finanziare di 44 miliardi di euro nel 2014 e in progressivo miglioramento nei due esercizi successivi, rispettivamente a 13 miliardi nel 2015, per diventare avanzo da impiegare per 2,5 miliardi nel 2016, riflettendo sia un aumento delle entrate finali sia una riduzione delle spese finali e, in particolare, di quelle in conto capitale. Il risparmio pubblico risulta positivo nel 2014 per 8 miliardi, nel 2015 per 22 miliardi e nel 2016 per 32 miliardi.

Per quanto concerne le variazioni che hanno interessato direttamente il disegno di legge di bilancio introdotte nel corso dell'esame svolto da parte della Camera dei deputati, segnala gli interventi su alcuni profili ordinamentali del provvedimento ed alcune variazioni di carattere prevalentemente compensativo nella parte tabellare.

Per gli aspetti più specificatamente normativi, rileva che una prima modifica ha assegnato al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio» del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014 le somme provenienti dalla chiusura di due gestioni commissariali, vale a dire quella del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e quella per le particolari esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo, entrambe in liquidazione coatta amministrativa. Una seconda modifica ha soppresso, all'articolo 6, comma 6, del disegno di legge, il riferimento al «Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione», non più previsto nell'attuale composizione del Governo. Infine, un'ulteriore variazione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare variazioni compensative tra due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in relazione alle effettive occorrenze del programma di spesa relativo alla «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», a seguito dell'intervenuta soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione di tale albo, con il subentro del Ministero dell'interno nelle funzioni dell'Agenzia stessa.

Per quanto concerne le modifiche alle tabelle, segnala che sono intervenute, invece, cinque modifiche, effetto di emendamenti presentati dal Governo. La prima consegue agli emendamenti apportati, nel corso dell'esame parlamentare, al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione e ricerca", i cui effetti erano stati iscritti in bilancio con riferimento al testo iniziale del decreto-legge medesimo. Una seconda modifica opera alcune variazioni, sia sullo stato di previsione dell'entrata che su alcuni programmi dello stato di previsione di alcuni dicasteri, che conseguono alla necessità di tener conto degli emendamenti intervenuti durante l'*iter* di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni in materia di IMU e fiscalità immobiliare". Un'ulteriore modifica traspone nel disegno di legge di bilancio gli effetti del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, intervenendo sulle dotazioni di spesa di alcuni programmi dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, nonché dello stato di previsione dell'entrata. Infine, con un ulteriore emendamento, sono state operate tre diverse variazioni di carattere compensativo, la prima delle quali tesa ad una migliore allocazione delle risorse finanziarie relativamente all'attività di analisi e monitoraggio della spesa, la seconda volta a riallocare in bilancio le risorse per il pagamento dei buoni pasto di alcune categorie di dipendenti, ed una terza concernente l'attuazione dell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna. È stata poi ridotta, per circa 50 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione finanziaria del programma relativo agli organi costituzionali, in relazione all'effettiva richiesta

avanzata dalla Camera dei deputati.

Rammenta, infine, che nel prossimo futuro, il Parlamento sarà chiamato ad occuparsi dell'attuazione dell'articolo 15 della legge numero 243 del 2012, laddove si prevede, la disciplina del contenuto della legge di bilancio. In tale previsione, che entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, della medesima legge, si provvede, sostanzialmente, ad unificare in un unico documento (la legge di bilancio, appunto) gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come previsti dalla vigente legge di contabilità nazionale, rispettivamente, all'articolo 11 e agli articoli 21-30 della legge n. 196 del 2009.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), relatore al disegno di legge di stabilità, osserva che gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge, come approvate dalla Camera dei deputati, comportano, nel 2014, in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, una correzione netta (data dalla differenza tra la variazione netta delle entrate e la variazione netta delle spese) corrispondente ad un peggioramento di circa 2,5 miliardi, pari a circa lo 0,2 per cento del PIL. Per il biennio successivo le richiamate misure di intervento comportano un miglioramento dell'indebitamento netto della PA di circa 3,5 miliardi nel 2015 (circa 0,3 per cento del PIL) e circa 7,3 miliardi nel 2016 (0,4 per cento del PIL).

Gli effetti in termini di fabbisogno sono analoghi a quelli sull'indebitamento netto e precisamente pari a circa -2,7 miliardi di euro nel 2014, 3,2 miliardi nel 2015 e 6,9 miliardi nel 2016.

Il disegno di legge di stabilità è stimato comportare effetti sul bilancio dello Stato, cioè in termini di saldo netto da finanziare, pari ad un peggioramento di circa 1,7 miliardi nel 2014, seguito da un miglioramento di circa 13 miliardi nel 2015 e 7,1 miliardi nel 2016.

Rispetto al disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura, l'esame da parte della Camera dei deputati ha determinato un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 174 milioni di euro nel 2014 seguito da un peggioramento nel biennio successivo (circa 6 milioni di euro nel 2015 e circa 20 milioni nel 2016). Gli effetti dell'esame della Camera dei deputati sul fabbisogno sono identici a quelli sull'indebitamento netto, mentre le variazioni in termini di saldo netto da finanziare sono più contenute (miglioramento di 89 milioni di euro nel 2014 seguito da un peggioramento di circa 1 milione sia nel 2015 che nel 2016).

In termini di indebitamento netto, la variazione netta delle entrate (data dalla differenza tra maggiori e minori entrate) è pari a circa 2,1 miliardi di euro nel 2014, 0,6 miliardi nel 2015 e 1,9 miliardi nel 2016.

La variazione netta delle spese (differenza tra maggiori e minori spese) comporta un aumento complessivo delle spese di circa 3,6 miliardi nel 2014 imputabile per circa 1,1 miliardi alle spese in conto corrente e per circa 2,5 miliardi alle spese in conto capitale. Nel biennio successivo la manovra implica una riduzione netta delle spese pari a circa 3,4 miliardi nel 2015 e 5,9 miliardi nel 2016.

Le disposizioni del disegno di legge di stabilità contribuiscono ad una manovra lorda che determina un ammontare di risorse reperite per le coperture (maggiori entrate e minori spese), in termini di indebitamento netto, pari a circa 12,2 miliardi nel 2014, 14,5 miliardi nel 2015 e 19,8 miliardi nel 2016. Gli interventi (minori entrate e maggiori spese) ammontano a circa 13,7 miliardi di euro nel 2014, 10,5 miliardi nel 2015 e 12 miliardi nel 2016.

L'analisi dei principali settori di intervento evidenzia l'incremento della detrazione Irpef sui redditi da lavoro dipendente (circa 1,5 miliardi nel 2014, 1,7 miliardi nel 2015 e 1,7 miliardi nel 2016), gli sgravi contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1 miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi nel 2015 e 1,2 miliardi nel 2016) e di riduzione dell'IRAP sulla quota lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato (circa 315 milioni nel triennio 2014-2016). Altri interventi quantitativamente rilevanti riguardano la disciplina della deducibilità fiscale delle rettifiche sui crediti nel settore bancario e assicurativo, la deducibilità del 20 per cento dell'IMU dalle imposte sui redditi delle imprese per gli immobili strumentali, la disciplina delle imposte sul patrimonio

immobiliare, le detrazioni Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Tra gli interventi in conto capitale, si segnala la modifica della disciplina del Patto di stabilità interno con la concessione di maggiori spazi finanziari per spese d'investimento (1 miliardo nel 2014) e per il pagamento dei debiti pregressi in conto capitale degli enti locali (500 milioni nello stesso anno).

Per quanto riguarda le coperture, si segnala, dal lato delle entrate, l'incremento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti finanziari (circa 2,4 miliardi nel triennio), interventi di riordino e razionalizzazione delle detrazioni di imposta sui redditi (1,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta (10 miliardi nel biennio 2015-2016), l'applicazione dell'imposta di registro sulla cessione di contratti di leasing di immobili strumentali (circa 621 milioni in ciascuno degli anni del triennio).

Dal lato della spesa, le principali misure riguardano il rafforzamento del Patto di stabilità interno per le Regioni (un risparmio di 3 miliardi nel triennio), le misure in materia di pubblico impiego, le misure in materia di previdenza. Ulteriori riduzioni di spesa sono attese dalla *spending review*. Nelle more della definizione dei relativi interventi, la legge di stabilità dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun ministero per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni nel 2016.

Per quanto concerne tutti i profili di quantificazione si fa rinvio alla dettagliata nota di lettura del Servizio del bilancio.

Il relatore [D'ALI](#) (*NCD*), nel rinviare al *dossier* del Servizio Studi per la puntuale disamina delle circa 320 modifiche apportate dalla Camera dei deputati, esprime apprezzamento per le misure inserite dall'altro ramo del Parlamento in materia di tassazione dei terreni e dei fabbricati agricoli, mentre, per quanto concerne la tassazione degli immobili, ritiene che il testo del disegno di legge di stabilità contenga una normativa equilibrata frutto di un ragionevole compromesso, invitando, quindi, il Governo a non apportare ulteriori innovazioni.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*) ritiene che molte delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati risultino lesive del contenuto proprio della legge di stabilità, come codificato dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009 recante la normativa generale di contabilità e finanza pubblica.

Pertanto, domanda al vice ministro Fassina se, nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, tali norme siano state inserite con il parere contrario dell'Esecutivo oppure se il Governo abbia avallato l'introduzione di norme chiaramente contrastanti con i vincoli di contenuto tipici della legge di stabilità.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Lanzillotta, lamenta l'esiguo lasso temporale a disposizione per esaminare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e per preparare le opportune proposte emendative.

Altresì, constata una forte contraddizione tra l'intento di riduzione della spesa pubblica e alcune norme sul pubblico impiego che non risultano minimamente coerenti con tale finalità: si pensi al programma di assunzione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione dei Fondi europei, piuttosto che la disciplina sulle assunzioni di lavoratori socialmente utili nella regione Calabria; altresì, deplora la stabilizzazione del personale precario delle società partecipate dagli enti locali, esprimendo, in conclusione, un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, che, oltre a risultare fortemente lacunoso, non risponde minimamente alle preoccupazioni sul futuro del Paese.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*), nel ricollegarsi all'osservazione svolta dalla senatrice Lanzillotta, chiede al Presidente se sia possibile stralciare le disposizioni contrastanti rispetto al contenuto tipico della legge di stabilità.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in base al Regolamento del Senato, lo stralcio delle disposizioni estranee per materia può essere disposto soltanto in occasione della prima lettura, fermo restando che, in questa fase dell'*iter*, sia la Commissione che l'Assemblea possono ovviamente approvare emendamenti soppressivi di quelle disposizioni ritenute incoerenti con i vincoli contenutistici propri dei documenti di bilancio.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, oltre alle circa 320 modifiche apportate dalla Camera dei deputati, nel maxiemendamento su cui il Governo ha ottenuto la fiducia, sono state introdotte norme non presenti nel testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, in spregio ad una prassi procedurale consolidata.

Esprime, poi, un forte sconcerto per la prevista assunzione di circa 120 persone, secondo modalità demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio, ai fini della gestione dei fondi europei. Tale norma, risulta offensiva delle amministrazioni pubbliche, che hanno già a disposizione professionalità adeguate a tali compiti e, oltre a comportare un aggravio di spesa, appare formulata in evidente violazione del principio dell'assunzione dei dipendenti pubblici attraverso procedura concorsuale.

Sottolinea, altresì, che le dimensioni del provvedimento risultano in forte contrasto con i vincoli di snellezza contenutistica della legge di stabilità come fissati dalla legge n. 196 del 2009.

Incidentalmente, deplora una produzione normativa farraginosa, consistente in tanti singoli decreti-legge ognuno dei quali presentato come risolutivo per le sorti del Paese, salvo poi richiedere interventi correttivi a poca distanza di tempo.

Si sofferma, quindi, sulle norme di cui ai commi 49 e 50 dell'articolo unico, recanti il divieto di pagare attraverso il contante i canoni di locazione: tale misura, oltre a ignorare il fatto che molte persone non possono permettersi le spese di gestione di un conto corrente o di una carta di credito, finiranno inevitabilmente per incentivare il fenomeno degli affitti in nero, come già verificatosi con l'imposizione del limite massimo di 1.000 euro per i pagamenti in contante.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), nel ribadire l'esiguo tempo avuto a disposizione per esaminare il provvedimento, formula un giudizio estremamente negativo sulla condotta del Governo, che si è rivelato incapace di perseguire, come priorità della propria azione, la riduzione della spesa pubblica, finendo per avallare la duplicazione di interventi normativi, come quelli per il porto di Brindisi piuttosto che per i contratti di locazione delle amministrazioni pubbliche, con la conseguenza di risultare privo di una linea coerente di condotta.

Inoltre, a fronte del fallimento di un numero molto elevato di imprese, con conseguenti licenziamenti di dipendenti, si reitera nella tendenza ad allocare le poche risorse a disposizione in interventi microsettoriali, senza invece adottare poche ma chiare strategie per lo sviluppo.

Da ultimo, con riguardo alla tassazione immobiliare, denuncia un sostanziale incremento del carico fiscale sui cittadini e sulle imprese.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda, in via preliminare, di essere una convinta sostenitrice del sistema bicamerale, caratteristico di tutte le democrazie avanzate, quale strumento di ponderazione e di correzione degli errori inevitabili nei procedimenti legislativi. Pertanto, constata, con profondo rammarico, il fatto che, nel nostro Paese, l'assetto bicamerale del Parlamento rischi, invece, di aggiungere errori ad errori. Rivolgendosi, poi, al rappresentante del Governo, chiede come sia possibile che, nel disegno di legge di stabilità, vengano aumentate le spese correnti e vengano ridotte le spese in conto capitale che rappresenterebbero invece l'unico concreto strumento per

consentire lo sviluppo del sistema economico-produttivo.

Osserva con rammarico che il provvedimento all'esame della Commissione non contiene alcuna misura utile per la crescita, ma una serie di interventi microsettoriali che mortificano il ruolo e la dignità del Parlamento, rappresentando l'ultimo assalto alla diligenza di un Paese stremato dall'incremento della tassazione operato anche dai Governi precedenti all'attuale.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*), nel ricollegarsi alle dichiarazioni del Vice ministro Fassina riportate dai mezzi di informazione, chiede delucidazioni sulla modulazione delle spese non scontate nei tendenziali e connesse ad esigenze urgenti ed inderogabili, come il rifinanziamento della Cassa integrazione e degli ammortizzatori sociali. A tale riguardo, domanda all'Esecutivo se sia intenzionato a favorire gli investimenti delle imprese oppure a perseverare nell'errore di proseguire con politiche assistenziali.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) intende, con il proprio intervento, mettere principalmente in luce il carattere involuto e confuso della legge di stabilità che si va ad approvare. A titolo di esempio cita il comma 182 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che paradossalmente si trova a disciplinare la possibilità di utilizzare i locali della soppressa sezione distaccata del tribunale di Olbia per lo svolgimento di attività giudiziaria, ossia per il fine istituzionale loro già proprio. Altrettanto indicativa è la disposizione con la quale si obbliga la società Consip a stipulare contratti per le pulizie nelle scuole con determinati contraenti al fine di risolvere la grave situazione occupazionale venutasi a creare con le riduzioni di finanziamento del sistema scolastico, determinando così un'irragionevole contraddizione rispetto ai fini di risparmio per i quali il sistema Consip è nato. Conclude riflettendo con rammarico che l'attuale disegno di legge, lungi dal garantire stabilità come il nome della legge vorrebbe far intendere, esprime al contrario la situazione di confusione in cui il Paese versa.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva come le novità introdotte dalla Camera dei deputati siano cospicue dal punto di vista numerico, ma come, al contempo, il disegno di legge mantenga un aspetto di timidezza e di carenza di ambizioni. Sembra, in altri termini, una legge di stabilità di basso profilo, più comprensibile in una fase di fine legislatura, anziché in un momento nel quale un nuovo governo dovrebbe porsi obiettivi elevati. Osserva criticamente gli interventi in tema di assunzioni e stabilizzazioni nel pubblico impiego, i finanziamenti concessi "a pioggia", lo scarso coraggio profuso sul tema del cuneo fiscale e della tassazione degli immobili. Termina chiedendo al rappresentante del Governo se le norme a carico delle società che commercializzano spazi pubblicitari su *internet* siano compatibili con il diritto dell'Unione europea.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) critica l'articolazione della legge di stabilità in ben 749 commi, aspetto formale che rivela la intrinseca tortuosità di un intervento che appare in contraddizione con lo spirito della nuova legge di contabilità del 2009. Esprime, inoltre, la propria preoccupazione per il peggioramento dei saldi di bilancio intervenuto nel corso della duplice lettura parlamentare, che il proprio capo Gruppo alla Camera ha già denunciato con forza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale congiunta. Dichiarà, inoltre, di rinunciare al proprio intervento di replica quale relatore sul disegno di legge di bilancio. Fa infine presente che risultano presentati circa 250 emendamenti al disegno di legge stabilità, che verranno esaminati nella seduta di domani.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) interviene in sede di replica. Prendendo atto dei giudizi politici sulla manovra nel suo complesso, invita tuttavia a non dimenticare i pregi del disegno di legge oggi all'esame. Ad esempio, appare chiara la tendenza ad una riduzione di spesa nel settore pubblico, palesata dalla proroga del blocco della contrattazione e del *turn over*. Conviene circa la problematicità

di alcune formulazioni, quale ad esempio quella che consente lo svolgimento di un concorso per esperti in gestione di fondi strutturali con copertura a carico del Fisce. Ciò nondimeno osserva che la spesa in conto capitale viene valorizzata rispetto alla spesa corrente e che importanti elementi di rilancio degli investimenti non vanno disconosciuti, anche in assenza di misure di *shock* economico. Quella oggi in esame è una legge di stabilità "di passaggio", che segna una forte discontinuità con le politiche di sola austerità verso un sostegno agli investimenti, da incrementare ed affinare negli anni a venire.

Il relatore [D'ALÌ](#) (NCD) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Santini e rinuncia al proprio intervento di replica.

Il vice ministro FASSINA conviene circa l'evidente complessità raggiunta dal testo della legge di stabilità, che però ritiene addebitabile almeno in parte dal condensarsi di molti temi ed esigenze su un disegno di legge, quale la stabilità, che ha il pregio di avere tempi certi di approvazione. Anche i processi politici che hanno attraversato diverse forze di maggioranza in questo periodo hanno contribuito all'allargamento del perimetro di discussione. Più in generale, considera l'attuale struttura di bicameralismo perfetto insostenibile per l'economia dei lavori di una complessa manovra di bilancio ed estraneo, nella sua forma odierna, all'esperienza degli altri Paesi avanzati. Le descrizioni della legge di stabilità tratteggiate da alcuni senatori appaiono, però, non condivisibili: da una lettura complessiva degli effetti della manovra appare evidente come i saldi di finanza pubblica siano rimasti invariati rispetto all'originario testo del Senato ed anche la quantità delle proposte emendative approvate dai due rami del Parlamento è stata sostanzialmente equilibrata. Le valutazioni di ammissibilità di alcuni emendamenti operate presso l'altro ramo del Parlamento sono apparse oggettivamente non del tutto convincenti, ma, come è noto, tale profilo è estraneo rispetto ai poteri dell'Esecutivo. Anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo ha cercato di preservare coerentemente i punti della manovra sui quali è stato trovato un equilibrio in questa Commissione. Circa la destinazione delle risorse aggiuntive reperite rappresenta come esse si riferiscano alle forze dell'ordine, alla tutela dei cosiddetti esodati, all'ampliamento delle borse di studio, all'emittenza locale, agli studenti specializzandi di medicina e ad altri specifici temi, sui quali la convergenza di intenti supera il perimetro della maggioranza e riguarda entrambi i rami del Parlamento. Sempre in tema di nuove risorse, rappresenta come siano state trovate coperture per emendamenti presentati al Senato per un totale di circa 900 milioni di euro e di ulteriori 400 milioni per proposte avanzate alla Camera: ritiene, quindi, ingenerose le critiche sugli sforzi profusi dal Governo per l'individuazione delle possibili coperture. Ritiene che la spesa in conto capitale sia stata valorizzata e non ridotta e, specificamente riprendendo l'osservazione della senatrice Lezzi, si professa non sostenitore della spesa pubblica in quanto tale, quanto piuttosto di quegli interventi che abbiano efficacia concreta sulle situazioni di difficoltà dei cittadini. È questo il caso dell'intervento sui lavoratori socialmente utili, per i quali non è stata operata alcuna stabilizzazione, bensì una ridefinizione dei rapporti contrattuali per garantire anche a tali soggetti le tutele minime dei contratti di lavoro a tempo determinato. Nello specifico delle misure riguardanti la tassazione sugli immobili ricorda come l'intervento operato alla Camera sulle detrazioni sia molto significativo per garantire l'equilibrio del prelievo tributario. Da ultimo, per ciò che riguarda la nota imposta sugli operatori pubblicitari su *internet*, ricorda che il Governo si è rimesso alla decisione della Commissione bilancio della Camera, rappresentando alcune sostanziali perplessità in tema di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ma prendendo atto di un favore per la norma che andava ben oltre lo schieramento di maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI LUNEDI' 23 DICEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per lunedì 23 dicembre alle ore 9,30, è anticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
142ª Seduta

Presidenza del Presidente

[AZZOLLINI](#)

indi del Vice Presidente

[SANGALLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 1-ter), Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 2-ter), Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e disgiunzione. Seguito e conclusione dell'esame in forma distinta)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 dicembre.

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che, mentre al disegno di legge di bilancio non sono stati presentati emendamenti, ne sono stati invece presentati al disegno di legge di stabilità.

Dispone, pertanto, la disgiunzione del relativo esame.

La Commissione prende atto.

Il presidente [AZZOLLINI](#), stante l'assenza di emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio, pone in votazione il mandato al Relatore a riferire favorevolmente sul medesimo disegno di legge con contestuale autorizzazione a richiedere lo svolgimento di una relazione orale.

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori [BERTOROTTA](#) (M5S), [COMAROLI](#) (LN-Aut) e [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

In relazione al disegno di legge n. 1120-B, il presidente [AZZOLLINI](#) invita i senatori che hanno presentato emendamenti al disegno di legge in titolo a darne illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra le proposte emendative 1.4, 1.9 e 1.17.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra gli emendamenti 1.20 e 1.26.

Dà poi conto dell'emendamento 1.61, la cui finalità consiste nel sopprimere tutte le previsioni recanti interventi localistici e microsettoriali, recuperando così risorse da utilizzare per la riduzione del cuneo fiscale, in modo da incentivare la crescita e favorire la competitività delle imprese italiane.

Illustra, infine, l'ordine del giorno G/1120-B/4/5 di tenore analogo all'emendamento 1.61 suddetto.

Il senatore [MILO](#) (GAL) dà conto dell'emendamento 1.21 soppressivo del comma 18 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 1.66, soppressivo del comma 81, e 1.78, soppressivo del comma 100.

In merito, poi, all'emendamento 1.98, evidenzia che, con esso, si intende sopprimere il comma 148 sulla riclassificazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia: al riguardo, denuncia una deprecabile sovrapposizione tra tale comma e una previsione analoga contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 133 del 2013, attualmente all'esame del Senato, con il conseguente rischio di un groviglio normativo difficilmente districabile.

Successivamente, illustra gli emendamenti 1.120, 1.127, 1.149 e 1.150.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.199 che punta a sopprimere il comma 389, in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai canoni di locazione, evidenziando che, qualora non fosse convertito il decreto-legge sugli enti locali tuttora all'esame della Camera dei deputati, si assisterebbe ad una duplicazione tra due norme, il citato comma 389 e l'articolo 2-bis del decreto legge n. 120 del 2013, tra loro contraddittorie.

Procede, poi, all'illustrazione dell'emendamento 1.226 che è finalizzato a sopprimere il comma 529: a tale proposito, rileva come la norma in questione consenta la stabilizzazione del personale assunto dalle regioni con contratto a tempo determinato, determinando un incremento di pubblici dipendenti, in forte contraddizione con l'obiettivo, più volte proclamato dal Governo, di ridurre la spesa pubblica.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.227, in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionali e locali, evidenziando un'ulteriore sovrapposizione con il decreto-legge sugli enti locali.

Illustra, successivamente, l'emendamento 1.230.

Annuncia, infine, il ritiro delle proposte 1.128, 1.164, 1.172. e 1.206.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.199.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.30 soppressivo del comma 19 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità.

Successivamente, si sofferma sull'emendamento 1.44 soppressivo del comma 28.

In merito, poi, all'emendamento 1.98, si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Milo, sollecitando il Parlamento a recuperare la dignità del proprio ruolo.

Illustra, successivamente, l'emendamento 1.145, soppressivo del comma 268, nonché l'emendamento 1.185, soppressivo del comma 333.

Procede, poi, all'illustrazione dell'emendamento 1.216, volto a sopprimere il comma 478: al riguardo, stigmatizza tale norma, che prevede la stabilizzazione, presso l'Istituto per il Commercio con l'Estero, di dipendenti della società Buonitalia.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.227, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Milo.

Si sofferma, altresì, sull'emendamento 1.246, soppressivo del comma 747 riguardante gli immobili nella disponibilità dell'Agenzia del demanio, e, incidentalmente, stigmatizza il contenuto del comma 748 sintomatico di una linea politica tendente a centralizzare la spesa, danneggiando il tessuto delle piccole imprese localizzate sul territorio.

Annuncia, infine, il ritiro dell'emendamento 1.108.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (*M5S*) illustra la proposta 1.46 volta a sopprimere il comma 33 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, concernente la cosiddetta *web tax*.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.51 che punta a sopprimere i commi 49 e 50 i quali - nel vietare il pagamento dei canoni di locazione attraverso il contante - finiranno inevitabilmente per incentivare il fenomeno degli affitti in nero.

Dà, quindi, conto dell'emendamento 1.144, con cui si intende destinare il 10 per cento del ricavo del canone RAI per la costituzione di un fondo di sostegno all'emittenza radio televisiva locale.

Illustra, infine, gli emendamenti 1.208 e 1.217.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*), dopo aver annunciato il ritiro dell'emendamento 1.151, illustra la proposta 1.198 finalizzata a sopprimere il comma 386, che destina, per il 2014, la somma di un milione di euro all'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli: al riguardo, chiede al Governo se sussista una motivazione tecnica, quale, per esempio, la necessità di prevenire un fallimento, a giustificazione di tale finanziamento. Analoga richiesta attiene ad altre tipologie di erogazione, come lo stanziamento di trecento mila euro, per il 2014, in favore dell'orchestra "I Virtuosi italiani" di Verona, disposta dall'articolo 1, comma 328, del provvedimento in esame.

Peraltro, ritiene curioso che tali finanziamenti vengano erogati a pochi mesi di distanza dalla conversione del decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto "Decreto valore cultura"), che avrebbe già dovuto risolvere le problematiche afferenti il finanziamento delle istituzioni culturali.

Il presidente [SANGALLI](#) fa, quindi, presente che si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno.

Il presidente [SANGALLI](#) dà quindi la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

Il relatore [D'ALI](#) (*NCD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, precisando che esso

è dovuto, almeno in parte, all'impossibilità di svolgere un ulteriore approfondimento, garantendo al contempo la necessaria tempistica di approvazione della legge di stabilità. Con l'occasione osserva criticamente come, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si siano approvate diverse norme espressamente e ripetutamente respinte dal Senato, ed auspica in proposito un atteggiamento di piena collaborazione tra i rami del Parlamento senza atteggiamenti di primazia comunque motivati.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) conviene con l'orientamento espresso dal senatore D'Alì.

Il sottosegretario LEGNINI esprime un orientamento conforme a quello dei Relatori, precisando, in aggiunta, circa la proposta 1.199, che la norma che essa intende sopprimere non era il frutto di un intervento improvvisato o occulto, bensì si trattava della riformulazione elaborata per ragioni contabili a cura della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,25.

Si procede, quindi, alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 1.1 a 1.97.

Il senatore [MILO](#) (GAL) svolge una dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.98, osservando con preoccupazione i rischi derivanti da un irrituale riferimento della norma inserita nella legge di stabilità rispetto al testo di un decreto-legge ancora in fase di conversione. Ritiene, peraltro, grave che proprio in queste ore l'assemblea della Banca d'Italia stia dando attuazione alle norme sulla rivalutazione del capitale, senza attendere la definitiva espressione di volontà del Parlamento sulle relative disposizioni contenute nel decreto-legge n. 133 del 2013 all'esame del Senato.

Il presidente [AZZOLLINI](#) condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Milo circa la necessità di evitare modifiche a norme contenute in decreti-legge non ancora convertiti. Peraltro, dal punto di vista procedurale, ritiene che un parere dirimente sulla questione possa essere espresso dalla 1ª Commissione permanente, competente sulla materia.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) esprime a sua volta dichiarazione di voto favorevole all'emendamento, rilevando che il modo poco comprensibile di procedere nella formulazione delle norme si inserisce in una più generale deriva verso una compressione dei tempi e dell'effettività dei dibattiti parlamentari, specialmente a danno delle prerogative delle opposizioni. A questo proposito, ritiene che le forze di minoranza, pur disponibili al dialogo anche in punto di riforme istituzionali, siano state del tutto escluse dal processo decisionale, con la conseguenza che le responsabilità per l'approvazione di norme così controverse vanno interamente ascritte ai Gruppi di maggioranza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.98, è respinto. La Commissione respinge, quindi, con separate votazioni, tutti gli emendamenti fino alla proposta 1.198.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), viene posto in votazione l'emendamento 1.199 che risulta respinto.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti da 1.200 a 1.218. Analogamente, respinge la proposta 1.219, sulla quale la senatrice [LEZZI](#) (M5S) formula dichiarazione di voto favorevole e alla quale la senatrice [FUCKSIA](#) (M5S) aggiunge la propria firma.

Con successive distinte votazioni la Commissione respinge, quindi, tutti gli ulteriori emendamenti.

Si passa, dunque, all'esame degli ordini del giorno.

Su richiesta del relatore [D'ALI](#) (NCD) e del rappresentante del GOVERNO che esprimono parere contrario, il senatore [Luigi MARINO](#) (PI) dichiara di far propri e ritirare gli ordini del giorno G/1120-B/1/5 e G/1120-B/6/5.

Il relatore [D'ALI](#) (NCD) esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120-B/2/5, a condizione che venga trasformato in un testo 2 con l'aggiunta dell'impegno a valutare del Governo l'accoglimento del dispositivo.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (PI), facendolo proprio, dichiara di accogliere la proposta di modifica avanzata dal Relatore sull'ordine del giorno in questione e pertanto il sottosegretario LEGNINI dichiara, a nome del Governo, di accoglierlo come raccomandazione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/1120-B/3/5, posto ai voti, è respinto.

Il relatore [D'ALI](#) (NCD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1120-B/4/5, in quanto ritiene che l'impegno non possa essere rivolto al Governo, a meno che non si tratti della vigilanza del medesimo sulla questione.

Il sottosegretario LEGNINI, nei termini indicati dal Relatore, dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno se i presentatori lo riformulano in un testo 2 che impegni il Governo ad una vigilanza e che siano soppresse le premesse.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) accetta la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pertanto, il proprio ordine del giorno sopprimendo la parte in premessa e introducendo l'aspetto della vigilanza.

L'ordine del giorno G/1120-B/4/5 (testo 2) è, quindi, accolto dal Governo.

Con il parere favorevole del relatore [D'ALI](#) (NCD) il sottosegretario LEGNINI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1120-B/5/5 e di accogliere l'ordine del giorno G/1120-B/7/5, accolto in analogo testo in altro provvedimento.

Il relatore [D'ALI](#) (NCD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120-B/8/5 a condizione che nel dispositivo siano inserite le parole a valutare l'opportunità.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (PI), facendo proprio l'ordine del giorno in questione, dichiara di accogliere la modifica proposta dal Relatore e, pertanto, il sottosegretario LEGNINI accoglie l'ordine del giorno nel testo riformulato come raccomandazione.

Si passa, dunque, alla votazione del mandato ai Relatori.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) e la senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare che il voto contrario del suo Gruppo, mette in luce, nuovamente, le insufficienze di forma e di contenuto della legge di stabilità che si va ad approvare, e la scarsa razionalità delle norme di spesa che essa contiene.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, richiamando le argomentazioni svolte nella fase di illustrazione degli emendamenti e mettendo in guardia rispetto agli effetti negativi, anche dal punto di vista finanziario e contabile, dei commi 148 e 149 del testo.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (*M5S*) dichiara, infine, il voto contrario anche del suo Gruppo, lamentando il disordine metodologico che affligge i lavori parlamentari sia nell'esame dei provvedimenti finanziari annuali, sia in sede di conversione dei continui decreti-legge, emanati dal Governo.

Posto ai voti, la Commissione approva, quindi, il conferimento del mandato ai Relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandoli contestualmente a poter chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1120-B
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Titolo breve: *legge di stabilità 2014*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 82 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Attività

Esito: **Esame e
rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2-
ter e 8-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

Nota: Esame
congiunto con esiti
distinti

Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2-
ter)

Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 8-
ter)

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 75 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 5-
ter)
Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 27 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 6-
ter)
Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 36 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: Favorevole

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
11-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 59 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: **Esame e
rinvio**
Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 1-
ter e 2-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)
Nota: Esame
congiunto con esiti
distinti
Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 1-
ter)
Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2-
ter)

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 59 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: **Esame e
rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2-
ter, 7-ter e 13-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

Nota: Esame
congiunto con esiti
distinti

Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2-
ter)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 7-
ter)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
13-ter)

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 47 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: **Esame e rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 3-
ter e 10-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

Nota: Esame
congiunto con esiti
distinti

Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 3-
ter)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
10-ter)

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 33 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
12-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 53 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: **Esame e
rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 3-
ter e 13-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

Nota: Esame
congiunto con esiti
distinti

Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 3-
ter)

Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
13-ter)

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 46 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: Favorevole

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 4-
ter)
Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 71 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
14-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 50 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: **Esame e
rinvio**
Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2-
ter, 9-ter, 10-ter e
13-ter)
Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)
Nota: Esame
congiunto con esiti
distinti
Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2-
ter)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 9-
ter)

Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
10-ter)

Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
13-ter)

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 36 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Esito: Favorevole

Discusso
congiuntamente:
[S.1121-B](#)

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2-
ter)

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 82 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
82ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 8-ter) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 8-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (PD) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità per il 2014, per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, soffermandosi sulle disposizioni di maggior rilievo contenute nell'articolo unico.

Al comma 18 è stata autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 120 unità altamente qualificate, destinato a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per lo sviluppo e la coesione, preposto a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

I nuovi commi 102 e 103 stanziavano risorse in favore delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le infrastrutture e i servizi connessi all'Expo Milano 2015 e incrementano i fondi complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai Corpi di polizia.

La Camera dei deputati ha introdotto i commi da 201 a 203, con i quali si istituisce, per l'anno 2014, un Fondo per contribuire alle spese a favore dei bambini nuovi nati o adottati, appartenenti a famiglie a basso reddito e si incrementa la dotazione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Il relatore richiama quindi l'attenzione sulle modifiche apportate al comma 219, già recante misure in favore di giovani e disoccupati, al fine di precisare che le risorse finanziarie sono dirette prioritariamente al finanziamento delle istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione nel Mezzogiorno, per il potenziamento degli interventi a sostegno dei giovani e finalizzati all'inclusione sociale.

Segnala, inoltre, i commi da 310 a 313, riguardanti la gestione e il finanziamento del portale Normattiva.

Il nuovo comma 316 stabilisce un limite al trattamento economico che può essere percepito da chi assume le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato senza essere membro del Parlamento. Tale trattamento, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento.

Con l'inserimento del comma 343, si stabilisce una deroga all'obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per i lavori, servizi e forniture effettuati in economia mediante amministrazione diretta.

Il comma 375 destina parte dei risparmi conseguiti, nel 2013, con la riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici alla copertura degli oneri previsti per il 2014 per interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici.

Il relatore ricorda quindi l'impegno assunto dal Governo a reperire le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle norme di cui ai commi 388 e 389 e a correggere la deroga prevista per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare rispetto al divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un termine determinato.

Ai commi 402 e 403 è prevista l'adozione di procedure informatiche, da parte del Ministero dell'economia, per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Ulteriori norme per il comparto sicurezza sono introdotte ai commi da 464 a 470. In particolare, il comma 466 rfinanzia il Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il relatore segnala il comma 489, che introduce un limite al cumulo tra trattamenti pensionistici e trattamenti relativi a rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni, pur facendo salvi i contratti e gli incarichi in corso, sino alla loro naturale scadenza. A tale riguardo, osserva che sarebbe opportuno valutare gli effetti della norma alla luce dell'articolo 36 della Costituzione che, nella sua prima parte,

stabilisce il principio di proporzione tra la retribuzione e quantità e qualità del lavoro, principio che potrebbe essere contraddetto dagli effetti più radicali della disposizione.

Con il comma 529 si consente di stabilizzare il personale assunto con contratto a tempo determinato da parte delle Regioni, ove queste non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica.

La *ratio* del comma 530, che differisce i termini attualmente previsti per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, va ricercata nell'esigenza di coordinare tale norma con le disposizioni contenute nel disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, sulle Città metropolitane, le Province, le unioni e fusioni di Comuni.

I commi da 563 a 568 agevolano e incentivano la mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per le società quotate. Il comma 571, aggiunto dalla Camera dei deputati, delinea un procedimento di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

Infine, ai commi da 729 a 731, si interviene in materia di IMU e di finanziamento dei Comuni: ulteriori modifiche in materia saranno contenute in provvedimenti *ad hoc*, già preannunciati dal Governo.

Nel richiamare la necessità che la legge di stabilità sia approvata entro il 31 dicembre, conviene sull'opportunità di esaminare in successivi provvedimenti le modifiche già sollecitate da più parti.

Propone, in conclusione, di trasmettere rapporti favorevoli sia sulla Tabella n. 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, sia sulla Tabella n. 8-ter, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Ha inizio la discussione.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (M5S) conferma la contrarietà già espressa dal proprio Gruppo sulla manovra finanziaria, che risulta peggiorata dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. A suo avviso, è criticabile l'inserimento, nel disegno di legge di stabilità, di un elevato numero di disposizioni dal contenuto specifico e settoriale, che richiamano alla memoria le degenerazioni già riscontrate in passato con la legge finanziaria. Cita, ad esempio, la norma che, pur in un contesto in cui al pubblico impiego sono richiesti sacrifici significativi, autorizza l'assunzione di personale con funzioni dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Auspica, infine, un confronto reale sulla manovra finanziaria, la cui approvazione in Senato non dovrebbe ridursi a un mero adempimento formale.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) ribadisce la piena contrarietà del Movimento 5 stelle al provvedimento, nel quale sono state recepite le istanze di una pluralità di interessi settoriali. Peraltro, è necessario non rinviare a un successivo intervento l'introduzione delle modifiche che il Governo ha prospettato riguardo al regime delle locazioni immobiliari contratte dalle amministrazioni pubbliche. Inoltre, censura la disposizione contenuta nel comma 489 che, nel prevedere un limite al cumulo tra i trattamenti economici a carico delle pubbliche amministrazioni e quelli pensionistici a carico di gestioni previdenziali pubbliche, esclude i contratti e gli incarichi in corso fino alla naturale scadenza prevista. Tale norma di salvaguardia elude il carattere virtuoso della misura, in particolare a vantaggio di coloro che sono stati recentemente nominati dal Governo nei ruoli delle magistrature contabili.

Anche il senatore [PAGLIARI](#) (PD) esprime il suo rammarico per l'introduzione di modifiche settoriali e di scarso rilievo nell'articolato, da cui sono rimaste invece escluse altre misure di rilievo generale; auspica per il futuro una maggiore collegialità tra i due rami del Parlamento, al fine di non disperdere le risorse in una pluralità di interventi settoriali.

In mancanza di altre richieste d'intervento in discussione generale, si passa alle repliche del relatore e della rappresentante del Governo.

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (PD) ricorda l'impegno del Governo a intervenire prontamente su temi più volte segnalati. Quanto alle considerazioni di carattere più generale, sottolinea che, se nelle leggi di stabilità sono inseriti interventi di natura localistica o settoriale, ciò è imputabile non sono al Governo, ma anche all'attività emendativa dei parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. Infine, sottolinea che, per la prima volta dopo molti anni, la manovra di bilancio ha un carattere espansivo.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, a nome del Governo, assicura che le modifiche in tema di locazioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche saranno inserite nel decreto di proroga di termini legislativi, che dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni.

La [PRESIDENTE](#) avverte che non sono state avanzate richieste di termini per la presentazione di eventuali emendamenti o ordini del giorno e quindi si passerà direttamente alla votazione delle proposte di rapporto.

Seguono le dichiarazioni di voto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL), nel preannunciare un voto contrario, rileva che ancora una volta sono state introdotte norme che, per esigenze particolari, rischiano di inficiare l'impianto complessivo del provvedimento. Sarebbe stato opportuno, invece, individuare poche questioni di più ampia portata, su cui il Governo avrebbe dovuto concentrare i propri interventi per risollevare la situazione economica e sociale del Paese.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) si esprime in senso molto critico sul metodo e sul merito del provvedimento, che - con l'introduzione di una serie di misure di natura settoriale - elude i rigidi parametri fissati dalla normativa europea. Si è preferito disperdere le risorse in una serie di interventi che hanno una rilevanza microsettoriale, spesso circoscritta a livello locale, e che sono destinati prevalentemente al Mezzogiorno, piuttosto che incrementare gli stanziamenti per l'adozione di misure a sostegno di imprese e famiglie, di cui è nota la situazione di particolare sofferenza economica. Annuncia, quindi, un voto contrario.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) conferma il sostegno leale del Partito democratico al Governo anche in occasione dell'approvazione definitiva del disegno di legge di stabilità, pur esprimendo rammarico per l'introduzione, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, di un numero eccessivo di misure di carattere settoriale e per l'accoglimento, presso l'altro ramo del Parlamento, di proposte di modifica che al Senato erano state invece rigettate dal Governo. Giudicando apprezzabile l'impianto complessivo della manovra in considerazione della difficile congiuntura economica, annuncia un voto favorevole.

Il senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), nel motivare il voto contrario, segnala che il disegno di legge di stabilità non fornisce alcuna risposta alle esigenze del Paese, in grave difficoltà economica. Inoltre, critica l'operato del Governo, che ha mostrato maggiore disponibilità a recepire le modifiche proposte dalla Camera dei deputati, rispetto a quelle avanzate dal Senato, sebbene in questo ramo del Parlamento la consistenza dei Gruppi parlamentari, più corrispondente al grado di rappresentatività effettivo dei partiti politici, consentirebbe un confronto più equilibrato.

Il senatore [MARAN](#) (*SCpI*) sottolinea l'apprezzabile tentativo compiuto dal Governo per garantire il rispetto dei parametri imposti dall'Unione europea, pur criticando gli alti livelli di imposizione fiscale. Rileva che la legge di stabilità si conferma uno strumento inadeguato per promuovere lo sviluppo economico, soprattutto perché sottoposta a numerose pressioni esterne; si manifesta, pertanto, la necessità di modificarne la disciplina, al fine di evitare che il recepimento di istanze settoriali ne comprometta l'efficacia.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*), pur annunciando un voto favorevole, richiama i Gruppi parlamentari che costituiscono la maggioranza a una coesione più intensa, anche nei rapporti con il Governo.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*) annuncia che i senatori del proprio Gruppo non parteciperanno alla votazione. Con l'occasione, ribadisce il proprio giudizio negativo, sottolineando che l'inversione di tendenza registrata nei documenti di bilancio non potrà avere un effetto espansivo, in quanto le misure adottate hanno una incidenza limitata a un contesto economico recessivo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore sulla Tabella n. 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore sulla Tabella n. 8-ter, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

La seduta termina alle ore 10,40.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E
PER IL TRIENNIO 2014-2016, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 1121-B E 1121-TER -
TABELLA 2-TER), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N.
1120-B**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri) e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, si pronuncia in senso favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO
2014-2016, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 1121-B E 1121-
TER - TABELLA 8-TER), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE**

N. 1120-B

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, si pronuncia in senso favorevole.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, e relativa *Nota di variazioni* approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 5-ter)** Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra una proposta di rapporto alla Commissione bilancio, rilevando con favore le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 182, in materia di interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. In particolare, condivide l'esigenza, in conseguenza dei citati eventi alluvionali, di consentire al Ministero della giustizia di utilizzare i locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia, per la trattazione del contenzioso civile e penale fino al 31 dicembre 2014 e ribadisce la necessità di consentire l'assunzione di un contingente pari a 500 unità di agenti di Polizia penitenziaria. Rileva che, all'articolo 1, comma 344, sono state inserite modifiche e nuove disposizioni in materia di ripartizione in quote delle risorse

confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del "contributo unificato", mentre con riferimento al comma 289 dell'articolo 1 è necessario considerare assolutamente prioritarie le permuthe riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'appello: la relatrice auspica, in proposito che si dia esecuzione a tali misure, tenendo nel debito conto, tuttavia, il parere già adottato dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, in materia di funzionalità degli uffici giudiziari.

Propone di raccomandare, quindi, che la realizzazione di nuovi uffici giudiziari delle sedi centrali di Corti d'appello, nonché l'accorpamento delle sopresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e il perfezionamento delle permuthe, riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'appello, non determini effetti preclusivi di funzionalità in vista del possibile ripristino delle sedi dei tribunali soppressi e, più in generale, delle ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici giudiziari, già suggerite dalla Commissione.

Non essendovi richieste di fissazione di termini per la presentazione di emendamenti, allo Stato di previsione del Ministero della giustizia si procede senz'altro alla discussione sullo schema di rapporto illustrato dalla relatrice.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) formula considerazioni critiche sui profili della manovra finanziaria che coinvolgono la rilevante criticità rappresentata dall'applicazione della legge n. 62 del 2011, recante modifiche al codice di procedura penale, alla legge n. 354 del 1975 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del proprio Gruppo come protesta verso l'impossibilità di un compiuto esame del testo, sia in Commissione sia in Assemblea, in relazione ai tempi dei lavori e alla mancata possibilità concreta di presentare emendamenti ai testi in esame.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) manifesta perplessità in ordine alla proposta di rapporto illustrata, in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 182: non appare chiaro, infatti, l'intervento delineato, con il relativo emendamento, considerato che non si rinvengono risposte effettive alle necessità di sostegno per la regione Sardegna, in conseguenza dei recenti eventi alluvionali.

Il senatore [BARANI](#) (GAL), nell'annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di rapporto in esame, evidenzia che i rilievi critici sinora avanzati rivelano dubbi rilevanti sulla stessa esistenza di una maggioranza di governo.

Il sottosegretario FERRI si pronuncia in senso favorevole sulla proposta di rapporto in esame.

Si passa quindi alla votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di rapporto illustrata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,30.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121- B - TAB. 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120- B

La 2a Commissione permanente, esaminati i disegni in titolo, esaminata in particolare la Tabella n. 5, relativa allo Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016,

preso atto con favore delle disposizioni recate dall' articolo 1, comma 182, *recante Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013* e, in particolare, condivisa l'esigenza, in conseguenza dei citati eventi alluvionali di consentire al Ministero della giustizia di utilizzare i locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia, per la trattazione del contenzioso civile e penale fino al 31 dicembre 2014;

ribadita la necessità, già prospettata in sede di rapporto alla 5a Commissione permanente nel corso della prima lettura dei documenti di bilancio, di consentire l'assunzione di un contingente pari a 500 unità di agenti di Polizia penitenziaria, rimodulando, se del caso, il numero delle possibili assunzioni del contingente appartenente alle altre forze e agli altri corpi e cioè della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

rilevato che, all'articolo 1, comma 344, sono state inserite modifiche e nuove disposizioni, in materia di ripartizione in quote, delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato. Il nuovo riparto è effettuato a

beneficio di: assunzioni in magistratura, progetti formativi per i tirocinanti presso gli uffici giudiziari, e l'incentivazione del personale amministrativo del Ministero della giustizia;
delibera di riferire favorevolmente con le seguenti osservazioni:
con particolare riferimento al comma 289 dell'articolo 1 che, aggiungendo un periodo al comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto legge n. 138 del 2011, prevede che siano considerate assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'appello, la Commissione auspica che si dia esecuzione a tali misure, tenendo nel debito conto, tuttavia, il parere adottato dalla Commissione sullo *schema di decreto legislativo, recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari*.

In particolare, le indicazioni contenute nel citato parere raccomandato il ripristino di alcune sedi di tribunali e, inoltre, che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenti civili già appartenenti alla competenza del tribunale soppresso. Alla luce dell'auspicato recepimento dei contenuti del parere citato, la Commissione raccomanda che la realizzazione di nuovi uffici giudiziari delle sedi centrali di Corti d'appello in cui sia prevista la concentrazione degli uffici, nonché l'accorpamento delle sopresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e il perfezionamento delle permute, definite prioritarie, riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'appello, non determini effetti preclusivi di funzionalità in vista del possibile ripristino delle sedi dei tribunali soppressi e, più in generale, delle ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici giudiziari, suggerite dalla Commissione.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 27 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
27ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1121-B e 1121-ter\)](#) **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 6-ter) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

[\(1120-B\)](#) **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazione)

Il presidente [CASINI](#) (PI), relatore, ricorda che la Commissione affari esteri ha già esaminato in prima lettura, il 23 e il 29 ottobre scorsi, i provvedimenti in titolo, formulando un rapporto favorevole

con osservazioni. Illustra, quindi, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati per i profili di competenza della Commissione. La principale novità riguarda l'aumento di dieci milioni di euro per l'anno 2014 per la cooperazione allo sviluppo, attraverso l'incremento dei fondi iscritti nella tabella C della legge di stabilità. Segnala inoltre, che, nello stanziamento complessivo già destinato alle attività di organizzazione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, la somma di due milioni di euro è stata riservata alle attività di comunicazione dell'iniziativa. Sempre con riferimento a tale impegno, evidenzia l'introduzione di un obbligo di informazione al Parlamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'utilizzo delle risorse.

Segnala inoltre l'introduzione, da parte della Camera dei deputati, di una franchigia sul reddito per i lavoratori transfrontalieri e di una norma di garanzia delle condizioni di assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero.

Per quanto riguarda la gestione dei fondi strutturali, sottolinea l'introduzione di un parere parlamentare al Governo prima della stipulazione degli accordi di partenariato con l'Unione europea. Rileva poi l'inserimento di una norma che - accogliendo parzialmente un'osservazione formulata dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura - riconosce ai comuni la possibilità di destinare risorse per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Segnala infine l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace, costituito da 500 volontari, da impegnare nelle aree di conflitto o di emergenza ambientale, per una spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Ricorda che le variazioni apportate alla tabella 6 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, riguardano la missione "L'Italia in Europa e nel mondo" e prevedono un decremento dei fondi a disposizione del programma "Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese" per 3,3 milioni di euro, sia in termini di cassa che di competenza, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, effetto delle variazioni compensative disposte dalle misure previste dal disegno di legge di stabilità.

Propone infine un rapporto favorevole, riproponendo tuttavia l'esigenza, già manifestata nel corso dell'esame in prima lettura, di un incremento delle disponibilità finanziarie per la politica estera italiana.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore [ORELLANA](#) (M5S) esprime forti perplessità nei confronti dei provvedimenti in esame, criticando inoltre la decisione del Governo di porre la questione di fiducia, riducendo radicalmente le possibilità di apportare miglioramenti in sede parlamentare. Per tali ragioni, dichiara che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto.

Il senatore [CORSINI](#) (PD) si associa alla considerazione critica del relatore sulla riduzione dei finanziamenti al Ministero degli affari esteri.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario GIRO esprime soddisfazione per l'aumento delle disponibilità delle risorse per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore [TONINI](#) (PD) e il senatore [COMPAGNA](#) (NCD) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di rapporto favorevole con osservazione (pubblicata in allegato), che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 10,15.

[Resoconto stenografico](#)

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL
TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B E 1121-TER - TABELLA 6-TER), E
SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2014) ed il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tab. 6);

preso atto delle modifiche introdotte durante l'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati, per i profili di competenza;

considerato con favore l'aumento di dieci milioni di euro per l'anno 2014 per la cooperazione allo sviluppo attraverso l'incremento dei fondi iscritti nella tabella C della legge di stabilità;

preso atto della destinazione di due milioni di euro, sui 56 milioni già stanziati nel bilancio del Ministero degli Affari esteri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le attività di comunicazione legate al semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

valutato con favore lo stanziamento di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace costituito da 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale;

segnalata positivamente la previsione normativa che riconosce ai Comuni la possibilità di destinare risorse per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

preso atto della ulteriore misura introdotta concernente il reddito complessivo da lavoro dipendente prestato in via continuativa all'estero in zona di frontiera da soggetti residenti nel territorio nazionale;

apprezzate le misure contenute nel provvedimento per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione del *made in Italy*;

rimarcando ancora una volta in modo critico il persistente sottodimensionamento, rispetto alla media

europea, delle risorse destinate alla politica estera italiana e ribadita la necessità che il Ministero degli affari esteri venga dotato di adeguata flessibilità organizzativa tale da consentirgli in relativa autonomia l'individuazione di eventuali ed ulteriori misure di risparmio che dovessero in futuro rendersi necessarie, anche al fine di scongiurare il ricorso alla reiterazione dei tagli lineari di spesa;

esprime un rapporto favorevole, con la seguente osservazione:

auspica, come già evidenziato nel corso dell'esame in prima lettura, la definizione di un programma pluriennale di incremento dell'impegno finanziario per la proiezione internazionale del Paese, oggi del tutto inadeguato al ruolo dell'Italia nella comunità internazionale.

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 36 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
36ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 11-ter)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il presidente [CONTI](#) (FI-PdL XVII), in qualità di relatore, ricorda anzitutto che, nella seduta del 24 ottobre, nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione aveva espresso avviso favorevole sui provvedimenti in titolo. Tale orientamento è stato sostanzialmente confermato anche dalla Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento, lo scorso 5 dicembre.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati si concentrano in particolare sul disegno di legge di stabilità: al comma 39 dell'unico articolo del provvedimento (corrispondente al comma 23 del testo approvato in prima lettura), relativamente all'utilizzo dei fondi per le tecnologie navalmeccaniche e per i programmi aeronautici (di cui ai precedenti commi 37 e 38, corrispondenti ai commi 21 e 22 del testo approvato in prima lettura), si prevede lo specifico parere delle competenti Commissioni parlamentari con procedura analoga a quella di esame dei programmi di armamento, prescritta dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Altri aspetti di interesse della Commissione sono nel comma 396 del predetto articolo, corrispondente al comma 259 del testo approvato in prima lettura: in proposito la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno richiamare espressamente la citata procedura anche in relazione alla rideterminazione dei programmi degli investimenti pluriennali al fine di conseguire risparmi di spesa; inoltre, con il nuovo comma 747 (che prevede il supporto specialistico della società Difesa Servizi S.p.A. all'Agenzia del Demanio - sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito - per le attività di alienazione e di gestione del patrimonio immobiliare).

Conclude proponendo uno schema di rapporto favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, che non parteciperà al voto, in segno di protesta verso le condizioni in cui si svolge l'esame, che non permettono alcun intervento effettivo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [CONTI](#), previa verifica del numero legale, pone infine in votazione lo schema di rapporto favorevole da lui predisposto, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 10,10.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
(DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B e 1121-ter ? TABELLA 11-ter)
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B**

La Commissione Difesa,

esaminati congiuntamente, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

formula rapporto favorevole.

1.4.2.5. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 1-ter)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 1-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), prima dell'intervento illustrativo del relatore, concede la

parola al senatore Vacciano.

Il senatore [VACCIANO](#) (*M5S*) ritiene che il reiterato ricorso del Governo alla questione di fiducia, già annunciato anche sul disegno di legge di stabilità, unito alla ristrettezza dei tempi per la trattazione dei provvedimenti più significativi, in Commissione come in Assemblea, risulta lesivo della dignità del Parlamento. Lo stesso esame in sede consultiva dei documenti di bilancio, di cui è imminente la discussione in Assemblea, appare svuotato di significato reale. Preannuncia quindi che i componenti del proprio Gruppo non parteciperanno al prosieguo della seduta.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) giudica condivisibili le osservazioni del senatore Vacciano, pur rilevando come il Gruppo Movimento 5 Stelle non si sia espresso analogamente in occasione dell'approvazione in prima lettura, posta la questione di fiducia, dei documenti di bilancio, in vista di altre deliberazioni dell'Assemblea a fine novembre. Lamenta quindi che l'andamento caotico dei lavori della Commissione e parlamentari in generale, nell'ultimo periodo, rischia di essere fortemente lesivo del prestigio delle istituzioni e degli stessi parlamentari presso l'opinione pubblica. Conclude auspicando un'opportuna riforma dei regolamenti parlamentari e un più corretto e lineare atteggiamento del Governo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) osserva che i problemi riscontrati dovrebbero stimolare una riflessione approfondita circa il funzionamento del bicameralismo perfetto, nonché sull'opportunità di modificare i regolamenti parlamentari al fine di agevolare l'*iter* delle proposte legislative del Governo, così da contrastare l'abuso dei decreti-legge e consentire una più equilibrata distribuzione dei tempi fra i due rami del Parlamento.

Il vice ministro CASERO ritiene opportuno puntualizzare l'orientamento del Governo, visto l'atteggiamento del gruppo 5 Stelle. Sottolinea quindi l'esigenza di approvare il disegno di legge di stabilità nei tempi previsti al fine di non compromettere, con esiti fortemente negativi, la valutazione di affidabilità ottenuta dall'Italia presso i mercati.

Dopo aver rammentato che i principali obiettivi del Governo consistono nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e nello stimolo della ripresa, prevista a partire dal 2014, fa presente che la dilatazione dei lavori parlamentari è spesso riconducibile alla difficoltà di ricondurre a unità le molteplici esigenze di volta in volta ritenute prioritarie dalle diverse componenti del Parlamento. Condivide infine le riflessioni riguardanti l'opportunità di una riforma regolamentare che consenta di limitare il ricorso al decreto-legge.

Ha quindi la parola, per riferire sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli atti in titolo, il senatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*), che, dopo aver ricapitolato l'andamento previsto dell'ammontare di risorse relative a coperture e interventi, si sofferma sull'incremento della detrazione IRPEF per i redditi da lavoro dipendente, gli sgravi contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la diminuzione dell'IRAP sulla quota lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato.

Rileva che altri interventi significativi sono relativi alla disciplina della deducibilità fiscale delle rettifiche sui crediti sul settore bancario e assicurativo, la deducibilità del 20 per cento dell'IMU dalle imposte sui redditi d'impresa per gli immobili strumentali, la disciplina delle imposte sul patrimonio immobiliare, le detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Segnala inoltre la modifica della disciplina del patto di stabilità interno con la concessione di più ampi margini per le spese di investimento e il pagamento dei debiti pregressi in conto capitale. Passando alle coperture nota l'incremento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti finanziari, il riordino delle detrazioni d'imposta sui redditi, la

riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni d'imposta e l'applicazione dell'imposta di registro sulla cessione di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali. Per quanto riguarda la spesa fa presente che le principali misure riguardano il rafforzamento del patto di stabilità interno per le regioni, il pubblico impiego e la previdenza, mentre ulteriori riduzioni sono attese dalla *spending review*; nelle more della definizione dei relativi interventi il disegno di legge di stabilità dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero per gli anni 2015 e 2016. Consegna quindi un documento descrittivo delle singole modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Non essendovi ulteriori richieste in discussione generale, il RELATORE e il GOVERNO rinunciano alla replica.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che si passerà all'esame del Rapporto sulla Tabella 1 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità.

Il RELATORE illustra quindi uno schema di rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione dell'entrata e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) pone un quesito sul comma 36 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, il quale ripristina la facoltà per le società che svolgono esclusivamente attività agricola di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.

Il vice ministro CASERO osserva che la previsione citata deriva dall'attenzione specifica riservata a un settore in difficoltà e che la questione sarà comunque oggetto di ulteriori valutazioni già nel corso del 2014.

Nel preannunciare un orientamento di voto contrario sulle proposte del relatore, la senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) si esprime criticamente sulle distorsioni che contraddistinguono il rapporto tra il Governo e il Parlamento, caratterizzato dal continuo ricorso alla questione di fiducia e all'emanazione di decreti-legge dal contenuto eterogeneo, pur in assenza di indirizzi chiari per la soluzione dei problemi del Paese.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) riconosce che gli esiti della riforma della contabilità pubblica, che ha comportato il superamento della legge finanziaria, suscitano motivate perplessità.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulle proposte del relatore e osserva che gli effetti negativi dell'approvazione dei documenti di bilancio possono senz'altro essere superati da quelli di un'eventuale mancata approvazione.

Viene quindi posto in votazione lo schema di rapporto relativo allo stato di previsione dell'entrata e delle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1120-B (pubblicato in allegato al resoconto), che, previa verifica della presenza del numero legale, risulta approvato.

Il RELATORE propone inoltre l'espressione di un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1120-B.

La Commissione approva successivamente lo schema di rapporto proposto dal relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità.

Ha quindi la parola il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale precisa che i rilievi espressi, di natura politica, non riguardano i rapporti tra i componenti della Commissione, improntati a correttezza e stima reciproca. Esprime inoltre apprezzamento nei confronti dell'atteggiamento ineccepibile che ha costantemente caratterizzato l'operato della Presidenza e auspica una condotta altrettanto corretta da parte del Governo, in primo luogo sul piano dell'omogeneità del contenuto dei decreti-legge.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ringrazia il senatore Carraro e apprezza lo spirito delle sue sollecitazioni.

La seduta termina alle ore 10,50.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B e 1121-ter - TABELLA 1-ter, limitatamente alle parti di competenza) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella 1-ter) e le parti di competenza del disegno di legge di stabilità,

premesso che,

il disegno di legge in esame giunge in terza lettura al Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati con voto di fiducia in data 20 dicembre 2012, con diverse modificazioni ed innovazioni a disposizioni di diretto interesse della Commissione finanze e tesoro;

considerato che,

il disegno di legge di stabilità reca una serie di misure fiscali per il lavoro e le imprese, nel presupposto condivisibile che la leva fiscale, nel rispetto dei saldi programmati, sia uno strumento essenziale per attivare interventi a sostegno sia della domanda interna che dell'incremento dell'offerta riducendo il prelievo sui redditi da lavoro;

la riduzione del prelievo sui redditi di lavoro e sugli oneri delle imprese, ulteriormente migliorato rispetto alla versione iniziale, rappresenta una inversione di tendenza rispetto alle decisioni assunte nel corso degli ultimi anni ed una prima significativa risposta alle esigenze di imprese e cittadini;

fra le azioni volte alla riduzione della pressione fiscale, si segnala l'istituzione del "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" nel quale confluiranno risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'ammontare di risorse che si stima di

incassare a titolo di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, da destinare all'incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF;

la proroga del regime fiscale agevolativo per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico prosegua opportunamente sulla strada di incentivare determinate spese nel settore edilizio con attenzione al risparmio energetico dando un significativo impulso ai settori manifatturiero e delle costruzioni;

le misure di inasprimento della lotta all'evasione e di potenziamento dell'azione delle agenzie fiscali contenute nel provvedimento, sono affiancate da alcuni interventi volti a ridurre gli effetti, in molti casi insostenibili per ragioni di difficoltà economica e finanziaria dei soggetti coinvolti, di mancati adempimenti tributari. A tal fine è stata prevista una definizione agevolata, entro il 28 febbraio 2014, di somme incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 per i quali, fermi restando gli importi dovuti iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione, non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora; le disposizioni recate dal titolo VI "Riforma della tassazione immobiliare" propongono un completo superamento della tassazione sulla prima casa di abitazione e su immobili omologabili a tale tipologia, introducendo altresì una tassa sui servizi indivisibili resi dagli enti locali. In tale ambito, fra le modifiche introdotte, si evidenzia il differimento al 24 gennaio 2014, del termine per il versamento della quota dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati dall'abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo, nonché del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES, ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

formula un rapporto favorevole

1.4.2.6. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 59 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Simonetta Giordani e per l'istruzione, l'università e la ricerca Rossi Doria.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 7-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 13-ter)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

[\(1120-B\)](#) **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di**

stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole sulla Tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, rapporti favorevoli con osservazioni sulla Tabella 7-ter nonché sulla Tabella 13-ter)

Il **PRESIDENTE** dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per il 2014, come modificati dalla Camera dei deputati, ricordando che esso è limitato alle sole modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, essendo l'esame in terza lettura.

Riferisce alla Commissione la senatrice **PUGLISI (PD)** la quale illustra anzitutto le modifiche apportate alle parti del disegno di legge di stabilità riguardanti l'università. In proposito, mette in evidenza l'aumento di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2014, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie, nonché la devoluzione di 5 milioni di euro per il 2014 a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Prende altresì atto con soddisfazione della destinazione di 30 milioni di euro dal 2014 e 50 milioni di euro dal 2015 a favore della formazione specialistica dei medici.

Segnala poi il comma 748 dell'articolo 1, relativo ai servizi di pulizia nelle scuole, che consente la prosecuzione fino al 28 febbraio 2014 dei contratti in essere al 31 dicembre 2013. È poi prevista l'attivazione di un tavolo tecnico di confronto tra il Governo e le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni sindacali per individuare, entro il 31 gennaio 2014, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla gestione dei predetti servizi di pulizia.

Informa infine che la Camera ha incluso l'edilizia scolastica fra le finalità dell'8 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui alla legge n. 222 del 1985.

Passando alle modifiche apportate dalla Camera alle parti del disegno di legge di stabilità riguardanti i beni culturali, la relatrice evidenzia anzitutto che è stata introdotta una norma secondo cui il CIPE, in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione europeo 2014-2020, assegna risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. La delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione i propri programmi triennali di attività, con l'indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione delle stesse. Il termine per la presentazione è stabilito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione della delibera, salvo che per il triennio 2014-2016, per il quale il termine è fissato al 28 febbraio 2014. I medesimi istituti devono altresì presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, un rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente. E' stata inoltre modificata la disposizione sulla quota parte delle risorse aggiuntive per le infrastrutture che devono essere destinate ai beni culturali (di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002), secondo cui la somma di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi saranno individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.

Un'altra norma introdotta dalla Camera, prosegue la relatrice, è volta a consentire le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione; a tal fine presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Al riguardo, la relatrice ricorda peraltro che analogo fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, è stato istituito per il 2013

con l'articolo 1, comma 92, della legge di stabilità dello scorso anno.

La Camera ha poi autorizzato la spesa di 900.000 euro per il 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, per la realizzazione del progetto "Binario 21". La Fondazione Memoriale della Shoah di Milano ha infatti sede in un'area della Stazione Centrale situata al di sotto dei binari ferroviari ordinari e proprio dal Binario 21 sono partiti moltissimi dei deportati ai campi polacchi di concentramento e sterminio o ai campi italiani di raccolta. Il progetto "Binario 21" nasce quindi con l'obiettivo di realizzare ? nello stesso luogo in cui ebbe inizio a Milano l'orrore della Shoah ? uno spazio che non solo "ricordi di ricordare", rendendo omaggio alle vittime dello sterminio, ma che rappresenti anche un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah. Il progetto è caratterizzato dal totale rispetto della morfologia originaria dell'area, al fine di mantenere la specificità dell'identità del sito di deportazione. Si tratta di un sistema di spazi integrati in sequenza che disegnano un percorso tematico: dalla "Sala delle testimonianze", dedicata alle voci dei sopravvissuti, fino al "cuore" del Memoriale: il "Binario della Destinazione Ignota" e il "Muro dei Nomi", dove sono ricordati i nomi di tutte le persone deportate dal Binario 21.

Un'altra norma introdotta dalla Camera dei deputati prevede poi l'attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell'ebraismo e della Shoah.

E' stato altresì disposto che il tetto alla spesa annua per missioni, introdotto, per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 (ossia il 50 per cento della spesa sostenuta per missioni nel 2009), non si applica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle "attività indispensabili" di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. In proposito la relatrice ricorda peraltro che un'ulteriore esenzione dall'applicabilità dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 è stata disposta di recente, senza tuttavia alcun riferimento alla tipologia di attività, dall'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto Valore cultura), in favore degli enti e degli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque finanziati dal Mibact, inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni.

La Camera ha inoltre autorizzato un contributo di 300.000 euro per il 2014 a favore dell'orchestra "I Virtuosi italiani" di Verona, finalizzato a sostenerne la programmazione musicale.

Al fine di consentire un'adequata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, non si applica poi la limitazione a tre anni del periodo di comando (previsto, per tutta la P.A., dall'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Ciò, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

La Camera ha anche integrato i criteri per l'adozione del regolamento di delegificazione in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, già previsto nel testo a suo tempo licenziato dal Senato. In particolare, fra i requisiti soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi sono inclusi anche i seguenti: disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale. Inoltre, per l'attribuzione di contributi a progetti di

elevato valore culturale presentati da reti di istituti culturali, è prevista una specifica procedura concorsuale annuale.

E' stata inoltre reintrodotta una norma, che in Senato era stata stralciata dal testo originario del disegno di legge di stabilità (articolo 10, comma 4), volta a ridenominare come "premi" i contributi previsti dall'articolo 25, primo comma, della legge n. 416 del 1981 per le pubblicazioni periodiche di ridotto contenuto pubblicitario e di elevato valore culturale. Viene, inoltre, previsto che a tali pubblicazioni possano essere conferite menzioni speciali, non accompagnate da apporto economico.

La Camera ha poi destinato, per il 2014, la somma di 1 milione di euro all'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli, con corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al FUS previsto dalla Tabella C.

Un'ulteriore disposizione reca una norma di interpretazione autentica sui compensi del direttore generale di progetto e del vice direttore generale vicario per la realizzazione del "Grande Progetto Pompei" previsti dal decreto-legge n. 91 del 2013 (Valore cultura).

La norma del decreto-legge n. 91 stabilisce infatti che l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario sia definita con DPCM e non sia superiore a 100.000 euro lordi annui. La Camera ha interpretato tale disposizione nel senso che, qualora appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, il direttore generale e vice direttore generale vicario sono collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Inoltre, il periodo svolto in posizione di fuori ruolo è utile ai fini della maturazione dei titoli per il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia. All'atto del collocamento in fuori ruolo, nell'amministrazione di appartenenza sono resi indisponibili per tutta la durata del fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica equivalente dal punto di vista finanziario.

Un'ultima norma in materia di spettacolo riguarda la proroga delle commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, tematica sollevata - ricorda la relatrice - anche in occasione dell'esame del disegno di legge n. 958 (semplificazioni) e poi accantonata in quella sede, su proposta della relatrice Idem, proprio perché la Camera aveva introdotto questo emendamento nel disegno di legge di stabilità. Le commissioni provinciali di vigilanza, altrimenti soppresse dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*), svolgono infatti un ruolo importante; non è dunque opportuno sopprimerle, almeno fino a quando non saranno chiari i soggetti istituzionali chiamati a svolgere i loro compiti. Ai componenti di detti organi non spettano comunque compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

Passando al tema dello sport, la relatrice segnala che la Camera ha introdotto il previo parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale devono essere definiti i criteri di amministrazione del Fondo di garanzia per i mutui destinati agli impianti sportivi.

Sono stati poi aggiunte norme importanti per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi che, rammenta la relatrice, sono state oggetto di lunga discussione in Commissione nella scorsa legislatura. Al riguardo, viene precisato che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. Poi, viene delineata una procedura articolata in varie fasi. Anzitutto, si prevede la presentazione di uno studio di fattibilità, corredato da un piano economico-finanziario (PEF) e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente. Lo studio di fattibilità reca gli interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo, al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario, nonché alla valorizzazione del territorio in termini anche occupazionali, escludendo comunque la realizzazione di nuovi complessi residenziali. La seconda fase prevede la convocazione di una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità da parte del comune, al fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua

presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta motivando l'eventuale non rispetto della realizzazione prioritaria mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. Nel caso di esito positivo della fase preliminare, il soggetto proponente deve presentare il progetto definitivo al comune, il quale convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in base all'ordinario assetto delle competenze, la quale può richiedere al proponente modifiche del progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto determini la necessità di interventi regionali, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario per la realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima. Nel caso di superamento dei predetti termini, sono previsti interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell'impianto. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato un termine di 30 giorni per l'adozione dei provvedimenti necessari, decorso il quale è nominato un commissario, da parte del Presidente della regione interessata, con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni e sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto, è previsto (decorso il termine di 30 giorni assegnati all'ente interessato) l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che, con la partecipazione del Presidente della regione interessata e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, deve adottare entro il termine di 60 giorni i provvedimenti necessari. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, occorre una procedura ad evidenza pubblica, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore può esercitare un diritto di prelazione. La norma precisa che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Viene comunque stabilito che, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'impianto, restano salve eventuali semplificazioni ove previste dalla normativa vigente.

E' infine attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per il 2014, finalizzato all'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 che si svolgeranno in Italia.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Nel dibattito interviene il senatore [BOCCHINO](#) (M5S), il quale lamenta la modestia delle norme di competenza della Commissione inserite nel disegno di legge di stabilità. A fronte dell'impegno assunto, nell'ambito del Programma europeo di ricerca Horizon 2020, di raggiungere entro quella data un rapporto del 3 per cento della spesa per ricerca e sviluppo rispetto al Pil, non compaiono infatti misure adeguate, anche tenendo conto della revisione al ribasso operata dal Governo italiano. L'incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e di quello relativo alle borse di studio risulta del resto del tutto insufficiente, tanto più che non arriva neanche a compensare i tagli inferti al settore negli ultimi anni. Per il resto, nel provvedimento sono stati inseriti solo interventi sparsi, al di fuori di qualunque logica di programmazione, che appaiono piuttosto il frutto del tradizionale "assalto alla diligenza" che ogni anno viene compiuto in occasione della manovra finanziaria. I pochi interventi coraggiosi proposti da alcune forze politiche, fra cui il Movimento 5 stelle e il Partito Democratico, non sono stati invece accolti. Fra questi, egli ricorda lo sblocco del *turn over* nelle università e negli enti di ricerca e il rifinanziamento del FIRST, con cui sono alimentati la ricerca di base e i progetti di interesse nazionale. Analogamente, non sono state approvate le proposte di aumentare le risorse a favore dei giovani ricercatori.

Anche la norma sui servizi di pulizia delle scuole, risulta a suo avviso del tutto estemporanea, concedendo una proroga di appena due mesi, trascorsi i quali ci si ritroverà esattamente nelle condizioni attuali.

L'intera manovra finanziaria gli appare dunque inutile, così come è inutile l'attuale impegno dei senatori, che finirà per essere mortificato fra poche ore dalla posizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Preannuncia perciò la contrarietà del suo Gruppo a provvedimenti nati certamente male, peggiorati nel corso dell'*iter* parlamentare e che si avviano alla conclusione peggiore di tutte.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) tiene ad esprimere il proprio dissenso rispetto all'inserimento, nel disegno di legge di stabilità, di interventi micro settoriali, che, pur condivisibili nel merito, dovrebbero trovare tutt'altra collocazione. Benché ciò non pregiudichi il suo voto favorevole sulla manovra sostenuta dal Governo, si augura perciò che in futuro non abbia a ripetersi questo tipo di interventi.

Conviene la senatrice [DLGIORGI](#) (PD), la quale manifesta la sua assoluta insoddisfazione per le misure introdotte dalla Camera dei deputati in modo del tutto disorganico ed incoerente. In proposito, rammenta che il Parlamento ha da poco esaminato un decreto-legge specifico sui beni culturali (n. 91 del 2013), che avrebbe certamente rappresentato una sede assai più opportuna per inserire finanziamenti di dettaglio come quelli destinati all'Orchestra del Mediterraneo, ai Virtuosi di Verona e financo al progetto "Binario 21" della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, laddove giudicati meritevoli.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SEL), valutando le numerose modifiche apportate in seconda lettura, si chiede le ragioni per cui esse non siano state affrontate già in prima lettura, tenuto conto che l'esame in Senato è stato assai lungo. Ciò implica a suo avviso la necessità di una riflessione sull'utilizzo del tempo per i lavori parlamentari, atteso che spesso si rischia una gestione non efficiente.

Ritiene altresì che l'entusiasmo manifestato dalla relatrice sia dovuto alla necessità di porre in luce gli elementi positivi, nonostante il disegno di legge di stabilità continui ad avere un contenuto frammentario. Pur reputando indubbiamente positivo l'aumento delle risorse per il diritto allo studio, ritiene piuttosto che restino irrisolti numerosi problemi, a cui si aggiunge tra l'altro la questione dei ricercatori della Pubblica amministrazione verso cui si è manifestata una chiusura a suo avviso incomprensibile.

Si sofferma inoltre sulle proposte relative ai lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che rappresenta a suo giudizio un altro tema purtroppo accantonato. Nel giudicare assai singolare la scelta di intervenire su ambiti circoscritti, in modo da "balcanizzare" di fatto il disegno di legge di stabilità, senza una prospettiva di insieme, sollecita dunque una riflessione su tale modalità di procedere, altrimenti il rinnovamento della politica rischia di restare un mero annuncio.

Il senatore [TOCCI](#) (PD) si associa alle considerazioni della senatrice Di Giorgi e del Presidente, sottolineando criticamente l'eccessiva frammentazione delle misure contenute nei provvedimenti, sulla base di interventi *ad hoc*. Ciò testimonia a suo avviso tanto il mal funzionamento delle politiche strutturali, determinando un abbassamento della qualità dell'Amministrazione, quanto la spinta ad introdurre "soluzioni-tampone", spesso incentivate da gruppi di pressione. Giudica pertanto assai dannosa tale circostanza, che indebolisce ancor di più le politiche ordinarie.

Lamenta inoltre che sempre più spesso si plaude al ripristino di una parte delle risorse già decurtate, senza considerare che in termini complessivi i finanziamenti decrescono, come è accaduto per le borse di studio. A tale ultimo riferimento, stigmatizza che circa 30.000 giovani non possono usufruirne, soprattutto nel Meridione. Riferisce inoltre con preoccupazione che al Sud si è registrato un brusco crollo delle immatricolazioni e un forte esodo verso il Nord, paragonabile a quello del secondo

dopoguerra. Paventa perciò il rischio che il Mezzogiorno perda di fatto l'unica possibilità di riscatto, a causa della fuoriuscita dal territorio dei giovani più brillanti.

Critica altresì la normativa sul *turn over*, basata a suo giudizio su criteri amministrativi e non di merito, lamentando altresì il mancato impegno dello Stato verso il finanziamento della ricerca universitaria. Ciò che viene annunciato come un risparmio, risulta invece a suo avviso come una misura grave sul piano istituzionale, in quanto lo Stato di fatto abdica allo svolgimento dei suoi compiti.

In merito agli impianti sportivi non concorda sull'introduzione di una normativa specifica che ridisegna la conferenza dei servizi solo per questo settore, in quanto è sufficiente la legislazione in vigore. Dopo aver rimarcato che da tempo molte *lobby* spingevano affinché fosse introdotta tale disciplina specifica, prende atto con soddisfazione che sono stati quanto meno esclusi gli interventi residenziali.

Rileva dunque criticamente che i provvedimenti sono frutto di improvvisazione e determinano la parcellizzazione delle misure, secondo una consuetudine che è stata comune a Governi di colore politico diverso. A suo avviso, tale impostazione è connessa strettamente allo strumento della legge di stabilità, che induce a politiche frammentarie. Reputa quindi più utile eliminare tale provvedimento legislativo, tanto più che è stato introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio, al fine di impegnare il tempo parlamentare su politiche strutturali sicuramente più fruttuose.

Il senatore [LIUZZI](#) (*PdL*) dichiara la contrarietà del proprio Gruppo ad una manovra finanziaria che risulta fortemente peggiorata dalla Camera dei deputati, la quale vi ha introdotto un elevato numero di prebende del tutto sperequate, tanto da far riflettere se non sarebbe preferibile abolire quel ramo del Parlamento anziché il Senato. Il disegno di legge di stabilità dovrebbe infatti contenere solo macro interventi, senza disperdersi in minuscoli rivoli di denaro distribuiti sul territorio secondo logiche incomprensibili, mentre restano definanziati istituti meritori come il Museo della scienza e della tecnologia di Milano.

Dopo aver chiesto spiegazioni circa la norma interpretativa con riguardo ai compensi del direttore del Grande progetto Pompei e del suo vicario, rileva poi la contraddizione di negare i rimborsi spese ai componenti delle commissioni provinciali di vigilanza, i quali rischiano di doversi muovere sul territorio a proprie spese.

Lamenta indi che la manovra in esame non abbia rappresentato l'occasione per riconoscere al Sud il ruolo che gli è proprio, acuendo penalizzazioni che impediscono alla gioventù meridionale di manifestare i propri talenti.

Contesta infine la timidezza delle norme inserite con riguardo alla costruzione di nuovi stadi, che potevano esser meglio qualificate consentendo i volumi residenziali. I luoghi infatti devono essere abitati, ancorché secondo nuovi modelli ecosostenibili.

La senatrice [GIANNINI](#) (*SCpI*) preannuncia un voto favorevole sulla manovra, ma più per senso di responsabilità nei confronti del Governo che per reale convinzione. I provvedimenti in esame evidenziano infatti a suo giudizio una forte contraddizione fra il recupero di misure rimaste escluse dai provvedimenti specifici (come ad esempio i decreti-legge Valore cultura e Istruzione), da un lato, e la frammentarietà stridente di molte norme di dettaglio, dall'altra.

Si augura pertanto che si tratti dell'ultima volta in cui occorra rifarsi al senso di responsabilità piuttosto che a quello della competenza.

Anche il senatore [CONTE](#) (*NCD*) annuncia il voto favorevole sulla manovra per senso di responsabilità nei confronti del Governo. Lamenta tuttavia l'insufficienza delle risorse destinate all'edilizia scolastica, nonostante i fondi stanziati dal decreto-legge Istruzione. Le esigenze a livello locale sono infatti fortemente in crescita, come ad esempio in Veneto, in connessione con l'incremento

degli alunni stranieri. Ne deriva un'accresciuta domanda di sicurezza degli edifici scolastici, in molti dei quali si svolgono addirittura tre turni di programmazione didattica. Ribadisce perciò la sua insoddisfazione per l'assenza di interventi strutturali, fra cui avrebbe dovuto trovare spazio, a suo avviso, la devoluzione di risorse per la costruzione di nuove scuole.

Concluso il dibattito, replica la relatrice [PUGLISI](#) (PD) la quale pone l'accento sulla situazione di emergenza in cui il Governo "delle larghe intese" è nato e continua tutt'ora ad operare.

Con riferimento alle considerazioni critiche da taluni sollevate, ad esempio circa l'insufficienza dei fondi destinati al diritto allo studio, osserva che - senza le recenti misure - per il 2014 sarebbero stati disponibili solo 10 milioni di euro. Pur condividendo l'impegno a fare di più, ritiene perciò importante aver quanto meno riportato i fondi al livello degli anni precedenti e aver dato loro stabilità, sicchè d'ora in avanti le risorse potranno solo essere accresciute per dare pieno compimento al precetto costituzionale.

Dichiara poi di condividere le osservazioni circa l'inopportunità di inserire nel disegno di legge di stabilità finanziamenti micro settoriali. Ricorda tuttavia che il settore dei beni culturali ha conosciuto, negli anni passati, un drammatico definanziamento, mentre il Governo in carica sta mantenendo la promessa di restituire gradualmente le risorse a quel comparto. Anche se sarebbe certamente preferibile una visione di lungo periodo, reputa perciò condivisibile cercare di raggiungere gli obiettivi anche poco alla volta.

Illustra conclusivamente tre proposte di rapporto, pubblicate in allegato al presente resoconto, riguardanti rispettivamente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tab. 7-ter) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità, lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tab. 13-ter) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2-ter), limitatamente alle parti per lo sport, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione approva a maggioranza lo schema di rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tab. 7-ter) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità; lo schema di rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tab. 13-ter) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità; lo schema di rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2-ter), limitatamente alle parti per lo sport, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara così concluso l'esame dei documenti di bilancio.

La seduta termina alle ore 11,40.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE
NN. 1121-B E 1121-TER - TABELLA 7-ter) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché alle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

rilevato che nel disegno di legge di bilancio è stata modificata la dotazione finanziaria del programma 2.3, Sistema universitario e formazione *post*-universitaria, nell'ambito della missione Istruzione universitaria, determinando un lieve decremento degli importi di competenza e di cassa per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

valutate le norme di interesse oggetto di modifica del disegno di legge di stabilità, quali:

- l'articolo 1, comma 206, che include l'edilizia scolastica fra le finalità dell'8 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui alla legge n. 222 del 1985;
- l'articolo 1, comma 221, che autorizza, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova;
- l'articolo 1, comma 258, che autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per il 2014 per il finanziamento di interventi a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
- l'articolo 1, comma 259, in base al quale dal 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie è incrementato di 50 milioni di euro;
- l'articolo 1, comma 424, che dispone un incremento di 30 milioni dal 2014 e di 50 milioni dal 2015 dei fondi per la formazione specialistica dei medici;
- l'articolo 1, comma 461, che reintroduce la possibilità, già recata dall'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 e revocata dall'articolo 49 del decreto-legge n. 5 del 2012, di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti;
- l'articolo 1, comma 748, che detta norme circa i servizi di pulizia nelle scuole,

formula un rapporto favorevole osservando tuttavia che occorre rifinanziare tempestivamente ed adeguatamente la ricerca e lo sviluppo.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO,
PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE NN.
1121-B E 1121-TER - TABELLA 13-ter) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 1120-B**

La Commissione, esaminate modifiche apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché alle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

considerate le modifiche riguardanti il disegno di legge di stabilità e in particolare:

- l'articolo 1, comma 43, secondo cui il CIPE, in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione europea 2014-2020, assegna risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e

formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

- l'articolo 1, comma 106, che ha modificato la disposizione sulla quota parte delle risorse aggiuntive per le infrastrutture che devono essere destinate ai beni culturali (di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002), sicché la somma di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013;

- l'articolo 1, comma 272, che, al fine di consentire le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane;

- l'articolo 1, commi 229-301, con cui è stata autorizzata la spesa di 900.000 euro per il 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21", con l'obiettivo di realizzare ? nel luogo da cui sono partiti moltissimi dei deportati ai campi di concentramento e sterminio ? uno spazio che non solo "ricordi di ricordare", rendendo omaggio alle vittime dello sterminio, ma che rappresenti anche un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah. E' stata altresì prevista l'attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell'ebraismo e della Shoah;

- l'articolo 1, comma 317, secondo cui il tetto alla spesa annua per missioni, introdotto, per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 (pari al 50 per cento della spesa sostenuta per missioni nel 2009), non si applica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle "attività indispensabili" di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- l'articolo 1, comma 328, con cui è stato autorizzato un contributo di 300.000 euro per il 2014 a favore dell'orchestra "I Virtuosi italiani" di Verona, finalizzato a sostenerne la programmazione musicale;

- l'articolo 1, comma 362, secondo cui, al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, non si applica la limitazione a tre anni del periodo di comando (previsto, per tutta la P.A., dall'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001). Ciò, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta;

- l'articolo 1, comma 383, che ha integrato i criteri per l'adozione del regolamento di delegificazione in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, già previsto nel testo a suo tempo licenziato dal Senato, includendo, fra i requisiti soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi, anche i seguenti: disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale. Inoltre, per l'attribuzione di contributi a progetti di elevato valore culturale presentati da reti di istituti culturali, è prevista una specifica

procedura concorsuale annuale;

- l'articolo 1, comma 384, con il quale è stata reintrodotta una norma, già stralciata in Senato dal testo originario del disegno di legge di stabilità (articolo 10, comma 4), volta a ridenominare come "premi" i contributi previsti dall'articolo 25, primo comma, della legge n. 416/1981 per le pubblicazioni periodiche di ridotto contenuto pubblicitario e di elevato valore culturale, e acconsentire che a tali pubblicazioni possano essere conferite menzioni speciali, non accompagnate da apporto economico;

- l'articolo 1, comma 386, con il quale è stata destinata una somma di 1 milione di euro, per il 2014, all'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli, con corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al FUS previsto dalla Tabella C;

- l'articolo 1, comma 395, che reca una norma di interpretazione autentica della disposizione riguardante i compensi del direttore generale di progetto e del vice direttore generale vicario per la realizzazione del "Grande Progetto Pompei" prevista dal decreto-legge n. 91/2013 (Valore cultura). La norma del decreto-legge n. 91 prevede infatti che l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario sia definita con DPCM e non sia superiore a 100.000 euro lordi annui. La Camera ha interpretato tale disposizione nel senso che, qualora appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, il direttore generale e vice direttore generale vicario:

- ü sono collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico;

- ü conservano il trattamento economico fondamentale in godimento;

- ü hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto.

Inoltre, il periodo svolto in posizione di fuori ruolo è utile ai fini della maturazione dei titoli per il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia. All'atto del collocamento in fuori ruolo, nell'amministrazione di appartenenza sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica equivalente dal punto di vista finanziario;

- l'articolo 1, comma 440, che proroga le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, altrimenti sopresse dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*), le quali svolgono invece un ruolo assai importante. Ai componenti di detti organi non spettano comunque compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese,

formula un rapporto favorevole osservando tuttavia che il disegno di legge di stabilità non rappresenta la sede più opportuna per inserire interventi di dettaglio microsettoriali.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE,
PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE
NN. 1121-B E 1121-TER - TABELLA 2-ter) LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI
COMPETENZA, E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-
B**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti relative allo sport, nonché alle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

considerate le modifiche riguardanti il disegno di legge di stabilità e in particolare:

- l'articolo 1, comma 303, con cui è stato introdotto il previo parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città" ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. con il quale devono essere definiti i criteri di amministrazione del Fondo di garanzia per i mutui destinati agli impianti sportivi;

- l'articolo 1, commi 304-305, con cui sono state introdotte norme importanti per la realizzazione e l'ammmodernamento degli impianti sportivi che, come si ricorderà, sono state oggetto di lunga discussione in questa Commissione nella scorsa legislatura (legge sugli stadi). Al riguardo, è stato precisato che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. Inoltre, è stata delineata una procedura articolata nelle seguenti fasi:

- a) presentazione di uno studio di fattibilità, corredato da un piano economico-finanziario (PEF) e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente. Lo studio di fattibilità reca gli interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo, al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario, nonché alla valorizzazione del territorio in termini anche occupazionali, escludendo comunque la realizzazione di nuovi complessi residenziali;

- b) convocazione di una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità da parte del comune, al fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta motivando l'eventuale non rispetto della realizzazione prioritaria mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate;

- c) nel caso di esito positivo della fase preliminare, presentazione del progetto definitivo al comune da parte del soggetto proponente. Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in base all'ordinario assetto delle competenze, che può richiedere al proponente modifiche del progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto determini la necessità di interventi regionali, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario per la realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

- d) nel caso di superamento dei predetti termini, previsione di interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell'impianto. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato un termine di 30 giorni per l'adozione dei provvedimenti necessari, decorso il quale è nominato un commissario, da parte del Presidente della regione interessata, con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni e sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto, è previsto (decorso il termine di 30 giorni assegnati all'ente interessato) l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che, con la partecipazione del Presidente della regione interessata e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, deve adottare entro il termine di 60 giorni i provvedimenti necessari;

- e) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore può esercitare un diritto di prelazione. La norma precisa che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006). Viene comunque precisato che, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'impianto, restano salve eventuali semplificazioni ove previste dalla normativa vigente;

- l'articolo 1, comma 307, che ha attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per il 2014,

finalizzato all'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 che si
svolgeranno in Italia,

formula un rapporto favorevole.

1.4.2.7. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 10-ter)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- **(Tab. 3-ter)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 10-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 3-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Il senatore [RANUCCI](#) (PD), relatore sulla tabella 3-ter, per quanto di competenza della Commissione,

e sulle disposizioni corrispondenti del disegno di legge di stabilità, riferisce sulle principali modifiche apportate ai documenti di bilancio presso la Camera dei deputati riguardanti il settore delle comunicazioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, composto dal solo articolo 1, il comma 33 introduce un nuovo articolo 17-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Testo unico IVA), prevedendo che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso intermediari, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Analogamente, gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line*, devono essere acquistati (anche nel caso in cui l'acquisto sia fatto tramite intermediari) esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana.

Il comma 86 esenta dagli obblighi di comunicazione l'installazione di apparati di rete in possesso di caratteristiche di potenza e di ingombro fisico comprese nei limiti indicati.

Il relatore fa presente, inoltre, che il comma 177 prevede che le società operanti nel settore della raccolta di pubblicità *on-line* e nei servizi ausiliari, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società controllanti o controllate non residenti nel territorio italiano, devono utilizzare indicatori di profitto (cioè criteri di valutazione dei componenti di reddito) diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatti salvi gli accordi con l'Amministrazione finanziaria, in base alla procedura di *ruling* di *standard* internazionale.

Il comma 178 prevede l'obbligo, per l'acquisto di servizi di pubblicità *on-line* e di servizi ausiliari, di utilizzare bonifici o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'identificazione del beneficiario, secondo le modalità definite da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di compensare le riduzioni disposte nel 2012 e nel 2013 per le misure di sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, interviene poi il comma 262, che autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio. In proposito ricorda che, in base al disegno di legge di bilancio approvato in prima lettura al Senato, per l'anno 2014 lo stanziamento di competenza per le emittenti sia radio sia televisive locali, iscritto nella tabella n. 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitolo 3121), era pari a euro 39.515.799. La norma non contiene peraltro alcun riferimento normativo specifico che chiarisca meglio l'ambito dell'intervento e i criteri di ripartizione dello stanziamento.

Il relatore, quindi, segnala che le novità introdotte dalla Camera dei deputati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento agli ambiti di competenza del Dipartimento per le comunicazioni, riguardano la missione relativa alle "*Comunicazioni*" (n. 15, corrispondente al n. 6 della Tabella 3), che passa a uno stanziamento di 148,2 milioni di euro per il 2014, invece di 121,3 milioni di euro.

Il senatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*), relatore per la tabella 10-*ter* e per le disposizioni corrispondenti del disegno di legge di stabilità, dà conto a sua volta delle modifiche introdotte ai documenti di bilancio in relazione ai settori delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento al disegno di legge di stabilità, segnala che il comma 52, al fine di rispettare gli impegni comunitari relativi all'incremento dell'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, autorizza Cassa depositi e prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite.

Relativamente al comma 70, osserva che è stata modificata la norma approvata dal Senato, al fine di specificare che le risorse da destinare all'attuazione degli interventi per incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, anche con riferimento a quelli finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete

stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A., sono assegnate con priorità per le opere stradali dirette alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Attraverso il nuovo comma 72, introdotto alla Camera dei deputati, si modifica l'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici, per prevedere che il soggetto aggiudicatore verifichi il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale. Qualora questi risulti inadempiente, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui pagamenti successivi e procede al pagamento diretto all'affidatario.

In materia di opere viarie, è stato soppresso l'originario comma 46 approvato dal Senato, che incideva sulla destinazione delle risorse per la realizzazione della strada statale 372 Telesina e del collegamento autostradale Termoli-S.Vittore. Alla realizzazione del collegamento autostradale Termoli-S.Vittore è dedicato il nuovo comma 75, che a tal fine stanZIA 200 milioni a valere sul cosiddetto Fondo revoche, istituito dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Si sofferma quindi sulle norme relative ai trasporti nell'area dello Stretto di Messina. Il nuovo comma 77 stanZIA tre milioni di euro per il 2014, per assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo e garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina, attraverso la prosecuzione degli interventi già previsti dalla legislazione vigente. Il comma 78 autorizza la spesa di 5,4 milioni di euro per il 2014 per assicurare il trasporto marittimo veloce nella stessa area.

Esprime poi alcune perplessità sul comma 81, che stanZIA 200 mila euro per il 2014 per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina, in considerazione della sospensione del progetto del ponte sullo Stretto e per migliorare i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014. In base al comma 82, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2014, sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione del piano.

Richiama quindi le modifiche di cui al comma 83, che rimodulano gli importi e la destinazione del rifinanziamento del fondo per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale, prevedendo lo stanziamento complessivo di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per il 2015 e il 2016, per l'acquisto di materiale rotabile su gomma e su ferro, con la possibilità di finanziare anche l'acquisto di vaporetti e *ferry boat*.

Con i nuovi commi 84 e 85, si prevede che, entro il 31 marzo 2014, siano definiti i costi *standard* dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tenendo conto, in particolare nelle aree metropolitane e nelle aree a "domanda debole", di fattori di contesto quali la velocità commerciale, le economie di scala, le tecnologie di produzione, l'ammodernamento del materiale rotabile e un ragionevole margine di utile; conseguentemente, dall'anno 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sarà ripartita tra le regioni sulla base di tali costi *standard*.

Il comma 87 estende a tutti i veicoli della categoria M (vale a dire i veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi almeno quattro ruote) la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per la trasformazione in veicoli elettrici, già prevista dalla legislazione vigente per talune tipologie di veicoli di tale categoria.

Il relatore dà poi conto delle modifiche di cui al comma 88, finalizzate a inserire tra gli interventi prioritari da finanziare con le risorse revocate in base alle disposizioni ivi introdotte anche la Metrotramvia di Milano-Limbrate e quella di Venezia.

Il comma 90 incrementa, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'autorizzazione di spesa per il completamento e lo sviluppo della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

La norma contenuta nel comma 95 sopprime, con riferimento ai contratti di autotrasporto di merci su strada, l'obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle relative prestazioni.

Un altro comma consente il pagamento dei servizi di parcheggio, di *bike sharing*, di accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e di trasporto attraverso strumenti di pagamento

elettronico.

Fa quindi presente che il comma 98 autorizza lo stanziamento di 200 mila euro annui per il potenziamento delle attività e degli strumenti mediante cui le Camere effettuano il monitoraggio e l'analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche.

Particolare rilevanza assume il comma 108, con il quale si aggiunge un nuovo comma 15-bis all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 per prevedere che l'ente di gestione del porto possa destinare una quota non superiore al 15 per cento degli introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno, formazione e incentivazione al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo, in considerazione dello stato di crisi economica. I contributi non possono essere erogati per più di cinque anni e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento annuo della manodopera impiegata; le società destinatarie, inoltre, non devono procedere a nuove assunzioni o all'aumento di soci lavoratori.

Il comma 343 integra l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), con l'introduzione di una deroga all'obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro.

I commi da 410 a 412 contengono norme finalizzate ad accelerare la liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Richiama poi il comma 451, che consente la destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento, spettanti agli enti proprietari delle strade, anche a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

Il comma 556 modifica le norme relative all'affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale: si prevede che le società destinatarie, in Italia o all'estero, di affidamenti non conformi alla disciplina dell'Unione europea, la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, nonché le loro società controllanti, collegate e controllate, non possano partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.

Infine, richiama i commi 732, 733 e 734. Allo scopo di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime e nelle more di un riordino complessivo della materia, da realizzare entro il 15 maggio 2014, si consente la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa, fino a un massimo di nove rate annuali, di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali.

La definizione del contenzioso sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

Si prevede infine che il Magistrato delle Acque di Venezia determini, d'intesa con l'Agenzia del Demanio i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. I canoni definiti nelle concessioni rilasciate fino al 31 dicembre 2009 restano definitivi fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio fa poi presente che, durante l'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte le seguenti variazioni complessive nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10): lo stanziamento di competenza per le spese correnti relativo all'anno 2014 è stato elevato a 7.226,3 milioni di euro, contro i 6.905,2 milioni previsti in prima lettura al Senato; per quanto riguarda le spese in conto capitale, lo stanziamento di competenza per il 2014 è pari a 5.942 milioni di euro, anche in questo caso in aumento rispetto alle

risorse approvate in prima lettura al Senato (5.012,5 milioni di euro).

Si apre quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) rileva che, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, alla Camera dei deputati sono state apportate al disegno di legge di stabilità numerose modifiche di carattere localistico e corporativo. Oltre a non dare un vero aiuto allo sviluppo, tale impostazione è anche illegittima, perché contraria alla legge di contabilità. Anche per queste ragioni, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo ai disegni di legge in esame e preannuncia che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle non prenderanno parte alla votazione.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) esprime un giudizio molto critico sul disegno di legge di stabilità e osserva che esso non fornisce risposte ai problemi del Paese e anzi, rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, contiene misure addirittura peggiorative. Per tale ragione, preannuncia che anche il suo Gruppo non prenderà parte al voto in Commissione.

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. In particolare, manifesta valutazioni assai critiche sul contenuto del disegno di legge di stabilità, che rappresenta un'occasione perduta per dare risposta alle difficoltà del Paese e riproduce i peggiori difetti della vecchia legge finanziaria. Richiama le numerose misure di carattere localistico e microsettoriale, osservando che questo approccio, sommato alle misure contenute nei vari decreti-legge che hanno accompagnato l'*iter* della manovra finanziaria, rivela una grave mancanza di strategia da parte del Governo.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità, soprattutto in materia di infrastrutture e trasporti, sollevano molte perplessità.

Richiama in primo luogo il comma 70, relativo agli interventi di manutenzione della rete viaria di competenza dell'ANAS: pur essendo condivisibile la scelta di destinare prioritariamente le relative risorse alle opere di prevenzione del rischio idrogeologico, sarebbe stato opportuno incrementare in modo adeguato la dotazione finanziaria, che rischia invece di rivelarsi insufficiente.

Per quanto riguarda i commi 81, 82 e 84, critica la scelta di finanziare, per l'ennesima volta, uno studio di fattibilità sui trasporti nell'area dello Stretto di Messina. A suo avviso, la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto è stata un'occasione perduta; tuttavia ora occorrerebbe definire un sistema di trasporto alternativo efficiente e non sprecare risorse in studi di dubbia utilità.

Ricorda che la Commissione ha in corso di esame i disegni di legge di riforma della legislazione portuale e ha quindi avuto modo di approfondire adeguatamente i relativi problemi. Per tali ragioni, esprime gravi riserve sulla disposizione di cui al comma 108. L'erogazione dei contributi derivanti dalle tasse portuali a favore delle società che forniscono lavoro temporaneo nei porti condizionate all'obbligo di non fare nuove assunzioni o di non aumentare i soci lavoratori è una scelta incoerente, perché non tiene conto delle diverse realtà dei porti italiani. Accanto a situazioni di esubero degli organici, vi sono infatti porti che hanno da tempo gravi carenze di personale e sarebbero quindi penalizzati dalla norma.

Infine, per quanto riguarda le norme dei commi da 732 e 734, in materia di canoni demaniali marittimi, rileva che si tratta di una vicenda annosa, frutto di scelte non sempre accorte compiute dai diversi Governi che si sono succeduti. La procedura di definizione dei contenziosi individuata dalla norma rappresenta una soluzione di compromesso, tuttavia desta perplessità il diverso trattamento riservato ai canoni per le concessioni demaniali della Laguna di Venezia.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD), relatore sulla tabella 3-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, formula una proposta di rapporto favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di rapporto favorevole, che risulta approvata.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII), relatore sulla tabella 10-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, propone di formulare un rapporto favorevole, con una serie di osservazioni, che tengono conto delle considerazioni svolte nel dibattito odierno.

Con riferimento all'articolo 1, comma 70, pur condividendo la scelta di destinare le risorse del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita dall'ANAS prioritariamente agli interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, osserva che ciò avrebbe dovuto accompagnarsi a un aumento adeguato delle risorse finanziarie, al fine di non vanificare la realizzazione concreta degli stessi interventi programmati.

Relativamente alla medesima norma, segnala l'opportunità di prevedere, per quanto possibile, una priorità negli interventi di manutenzione anche per le regioni del Sud, la cui rete viaria patisce tuttora un grave ritardo infrastrutturale rispetto al resto del Paese.

Per quanto riguarda il comma 84, ritiene non appropriata la scelta di finanziare, ancora una volta, uno studio di fattibilità per l'offerta trasportistica nello Stretto di Messina, rilevando invece l'esigenza di definire in tempi rapidi un efficiente e stabile sistema di trasporti per collegare la Calabria e la Sicilia, stanziando a tal fine le risorse necessarie.

Con riferimento al comma 108, segnala che il vincolo per le società destinatarie dei contributi ivi previsti, derivanti dal gettito delle tasse portuali, di non procedere a nuove assunzioni o all'aumento di soci lavoratori, appare eccessivamente restrittivo, poiché non tutti i porti italiani hanno la medesima situazione della pianta organica e, quindi, la norma finirebbe per penalizzare quelli che registrano da tempo maggiori carenze di personale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di conferire al relatore Gibiino l'incarico di redigere un rapporto favorevole con le osservazioni appena esposte.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Presidente è posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.4.2.8. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
33ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 12-ter)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

La presidente [PIGNEDOLI](#) (PD), in qualità di relatrice, riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai disegni di legge di stabilità e di bilancio rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, rilevando che esse riguardano in misura consistente il comparto primario. Nell'unico articolo, con l'introduzione del comma 24 è stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per

l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi di lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, nonché di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali.

Illustra poi il comma 28, che prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a incrementare le attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo. Il contributo è concesso al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzati da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno.

Rileva criticamente, quindi, che, con la soppressione del comma 17 dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato, è stato ripristinato l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA, con l'effetto di determinare nuovamente un onere burocratico.

Dà conto, inoltre, del comma 32, che interviene sulla normativa riguardante l'alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, inserendo una riserva, dell'ordine del 20 per cento, a favore della locazione a giovani imprenditori agricoli.

Il comma 36 ripristina la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio, mentre il comma 114 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi.

Comunica inoltre che, in virtù delle modifiche apportate al comma 184, lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2014 per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga nel settore della pesca deve intendersi come limite massimo di spesa.

Fa presente poi che il comma 224 è stato modificato incrementando da 5 a 10 milioni di euro le disponibilità, per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Assumono altresì rilievo i commi da 236 a 239, in tema di raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare.

Riguardo al Fondo bieticolo-saccarifero, la Relatrice puntualizza che il comma 293 ne ha ripristinato l'originario finanziamento di 5 milioni di euro e ne ha modificato la finalizzazione, non più destinata al saldo della parte rimanente, bensì solo al saldo di una sua quota.

Sottolinea inoltre che il comma aggiuntivo 361 è volto a prevedere misure per la ripresa delle attività produttive nell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, attraverso alcune modifiche all'articolo 11 del decreto-legge n. 74 del 2012. Segnala tra l'altro che le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse secondo quanto stabilito nel regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*), ovvero ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Illustra quindi il comma 478, secondo il quale i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso la soppressa società Buonitalia possono essere inquadrati in sovrannumero previa verifica dell'idoneità e anche in deroga ai limiti assunzionali nei ruoli dell'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), al quale sono state trasferite le funzioni di Buonitalia.

In tema di IMU, rende noto che una modifica al comma 707 abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il nuovo comma 708 esenta dall'IMU, a decorrere

dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale, mentre il comma 709 quantifica l'onere derivante dall'applicazione delle precedenti disposizioni, per la cui copertura si provvede in parte (per 100 milioni di euro annui) riducendo i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. Infine il comma 710 innalza dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione (disposta dalla legge di stabilità 2013), decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.

Rileva peraltro che non sono state modificate le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità e che il disegno di legge di bilancio non reca modifiche nelle parti di competenza.

La Relatrice illustra infine uno schema di rapporto favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide le perplessità circa la soppressione del comma 17 dell'articolo 1, che contrasta con la volontà, più volte annunciata, di voler "sburocratizzare" la normativa per agevolare la crescita. Si dichiara pertanto assai deluso per i molti aggravamenti burocratici introdotti durante l'esame parlamentare.

Con riferimento alla copertura finanziaria delle disposizioni in materia di IMU, reputa penalizzanti le previsioni sui consumi dei prodotti petroliferi da immettere all'impiego agevolato in agricoltura, in quanto ciò vanifica l'effetto positivo derivante dall'esenzione.

Preannuncia conclusivamente il consenso del suo Gruppo purché sia integrata l'osservazione circa la soppressione del comma 17, nel senso di auspicarne quanto meno un reintegro in un prossimo provvedimento normativo, e sia inserita una osservazione circa l'incongruità della copertura sull'IMU con riferimento al comparto agricolo.

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Panizza, soprattutto con riferimento alla soppressione del comma 17 dell'articolo 1, tanto più che l'alleggerimento burocratico rappresenta una delle poche misure realizzabili, specialmente in un contesto di carenza di risorse. Sollecita pertanto il ripristino dei contenuti della norma, nel primo provvedimento normativo utile, considerato che in prima lettura essa aveva registrato un ampio consenso, e dichiara il consenso del suo Gruppo.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*NCD*) preannuncia il consenso del suo Gruppo concordando comunque con le perplessità espresse riguardo all'esigenza di evitare aggravamenti burocratici.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) rileva criticamente l'assenza di una prospettiva d'insieme nel disegno di legge di stabilità, come dimostrano i numerosi interventi micro-settoriali. Manifesta infatti gravi perplessità sull'assegnazione di contributi, anche se modesti, a finalità assai diverse, senza un approccio di sistema. Ritiene inoltre che lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'ISNART sia una cifra irrisoria che non risolve affatto il problema del *made in Italy*.

Rivendica poi la scelta del suo Gruppo di non presentare emendamenti vertenti su misure localistiche, ad eccezione di situazioni connesse a calamità naturali, proprio per privilegiare un visione complessiva del provvedimento. Deplora invece la logica dei provvedimenti *ad hoc*, che mortifica il dibattito sulle strategie per il futuro dei comparti di riferimento.

Dopo aver lamentato che vi sono tempi assai ridotti per l'esame e che non sarà possibile modificare il testo, preannuncia, a titolo personale, il suo voto contrario.

La presidente [PIGNEDOLI](#) dispone una breve sospensione della seduta onde elaborare un nuovo schema di rapporto che recepisca tutte le sollecitazioni avanzate.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,35.

La presidente relatrice riferisce che intende integrare l'osservazione relativa alla soppressione del comma 17 dell'articolo 1 e inserire una ulteriore osservazione riguardante la copertura delle disposizioni in materia di esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui ai commi 708 e 709 del medesimo articolo 1.

Il senatore [RUTA](#) (PD) osserva che una parte dell'onere previsto dal comma 709 è coperto attraverso le risorse eccedenti e dunque non incida negativamente sul comparto agricolo rispetto all'impiego dei prodotti petroliferi. Si tratta infatti, a suo avviso, di un utilizzo congruo delle disponibilità esistenti.

La presidente relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD), preso atto dell'ulteriore precisazione, riformula conseguentemente lo schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime un vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento, considerato che il disegno di legge di stabilità reca norme assai attese dal mondo agricolo. Nel condividere il rilievo circa la soppressione del comma 17 dell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, che potrebbe in effetti determinare un aggravamento sul piano procedurale, assicura che i contenuti della norma saranno recuperati in un prossimo intervento normativo.

Invita comunque a tener conto con favore delle numerose sollecitazioni accolte, che hanno condotto a una soluzione positiva molti problemi che affliggono il comparto. Manifesta infine un particolare ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per il proficuo contributo che hanno dato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi Gruppi, confermano il voto favorevole i senatori [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [DALLA TOR](#) (NCD) e la senatrice [BERTUZZI](#) (PD).

Il senatore [DLMAGGIO](#) (PI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sollecitando tuttavia le forze di maggioranza, e in particolare il Gruppo del Partito Democratico, a una riflessione ulteriore sui progetti condivisi, tenuto conto che in alcuni casi sono state manifestate opinioni a suo avviso non in linea con un corretto rapporto dialettico nell'ambito della maggioranza che sostiene il Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di rapporto favorevole con osservazioni riformulato dalla Presidente relatrice.

La seduta termina alle ore 10,45.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI
(DISEGNI DI LEGGE NN. 1121-B e 1121-ter - TABELLA 12-ter)
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità per il 2014,

tenuto conto delle disposizioni di competenza modificate dalla Camera dei deputati ed in particolare, quanto al disegno di legge di stabilità 2014:

- l'articolo 1, comma 24, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali;
- l'articolo 1, comma 28, che prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo, onde concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzati da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno;
- la soppressione del comma 17 dell'articolo 1, che ripristina dunque l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA;
- l'articolo 1, comma 32, che interviene sulla normativa riguardante l'alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, inserendo una riserva, dell'ordine del 20 per cento, a favore della locazione di detti terreni da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
- l'articolo 1, comma 36, che ripristina la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio;
- l'articolo 1, comma 114, che autorizza la spesa di euro 2 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi;
- l'articolo 1, comma 184, secondo cui lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2014, previsto dal comma 327 nell'ambito delle risorse del Fondo per occupazione e formazione, per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga nel settore della pesca, deve intendersi come limite massimo di spesa;
- l'articolo 1, comma 224, che incrementa il finanziamento da 5 a 10 milioni di euro, per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- l'articolo 1, commi da 236 a 239, in tema di raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare;
- l'articolo 1, comma 293, che modifica la somma complessiva (da 4 a 5 milioni di euro) e la destinazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, indirizzandola al saldo di una quota della parte rimanente;

- l'articolo 1, comma 361, volto a prevedere alcune misure per la ripresa del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nel cui contesto si dispone che le agevolazioni per gli investimenti produttivi ivi previste sono concesse secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore *de minimis*, ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- l'articolo 1, comma 478, secondo il quale i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso la soppressa società Buonitalia possono essere inquadrati in sovrannumero, previa verifica dell'idoneità, anche in deroga ai limiti assunzionali nei ruoli dell'ICE, al quale sono state trasferite le funzioni di Buonitalia;
- l'articolo 1, comma 707, che abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- l'articolo 1, commi da 708 a 710, che esentano dall'IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale provvedendo alla copertura del relativo onere mediante la riduzione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura e la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; essi innalzano inoltre dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione, decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura;

valutata positivamente l'introduzione di norme a favore del comparto atte a recepire indicazioni presenti nel rapporto espresso in prima lettura da parte della Commissione;

preso atto di parziali sovrapposizioni delle disposizioni riguardanti l'esenzione dall'IMU rispetto alle norme di competenza contenute nel disegno di legge n. 1188;

considerato che non si registrano modifiche nelle Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità;

tenuto conto che il disegno di legge di bilancio non reca modifiche nelle parti di competenza;

formula un rapporto favorevole, manifestando peraltro perplessità in ordine alla soppressione del comma 17 dell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, atta a ripristinare l'obbligo per le imprese ivi previsto, considerando che tale soppressione è suscettibile di risolversi in un appesantimento burocratico per le aziende.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI
(DISEGNI DI LEGGE NN. 1121-B e 1121-ter - TABELLA 12-ter)
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità per il 2014,

tenuto conto delle disposizioni di competenza modificate dalla Camera dei deputati ed in particolare, quanto al disegno di legge di stabilità 2014:

- l'articolo 1, comma 24, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali;
- l'articolo 1, comma 28, che prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo, onde concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzati da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno;
- la soppressione del comma 17 dell'articolo 1, che ripristina dunque l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA;
- l'articolo 1, comma 32, che interviene sulla normativa riguardante l'alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, inserendo una riserva, dell'ordine del 20 per cento, a favore della locazione di detti terreni da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
- l'articolo 1, comma 36, che ripristina la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio;
- l'articolo 1, comma 114, che autorizza la spesa di euro 2 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi;
- l'articolo 1, comma 184, secondo cui lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2014, previsto dal comma 327 nell'ambito delle risorse del Fondo per occupazione e formazione, per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga nel settore della pesca, deve intendersi come limite massimo di spesa;
- l'articolo 1, comma 224, che incrementa il finanziamento da 5 a 10 milioni di euro, per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- l'articolo 1, commi da 236 a 239, in tema di raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare;
- l'articolo 1, comma 293, che modifica la somma complessiva (da 4 a 5 milioni di euro) e la destinazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, indirizzandola al saldo di una quota della parte rimanente;
- l'articolo 1, comma 361, volto a prevedere alcune misure per la ripresa del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nel cui contesto si dispone che le agevolazioni per gli investimenti produttivi ivi previste sono concesse secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore *de minimis*, ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- l'articolo 1, comma 478, secondo il quale i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso la soppressa società Buonitalia possono essere inquadrati in sovrannumero, previa verifica dell'idoneità, anche in deroga ai limiti assunzionali nei ruoli dell'ICE, al quale sono state trasferite le funzioni di Buonitalia;
- l'articolo 1, comma 707, che abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza

agricola;

- l'articolo 1, commi da 708 a 710, che esentano dall'IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale provvedendo alla copertura del relativo onere mediante la riduzione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura e la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; essi innalzano inoltre dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione, decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura;

valutata positivamente l'introduzione di norme a favore del comparto atte a recepire indicazioni presenti nel rapporto espresso in prima lettura da parte della Commissione;

preso atto di parziali sovrapposizioni delle disposizioni riguardanti l'esenzione dall'IMU rispetto alle norme di competenza contenute nel disegno di legge n. 1188;

considerato che non si registrano modifiche nelle Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità;

tenuto conto che il disegno di legge di bilancio non reca modifiche nelle parti di competenza;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si ritiene necessario recuperare la norma oggetto del comma 17 dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati, anche ricorrendo a prossimi interventi normativi, al fine di alleggerire gli oneri burocratici che gravano sui produttori agricoli, tra cui l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA;

2) si auspica che siano garantite sufficienti risorse per adeguare i consumi medi dei prodotti petroliferi in agricoltura alle reali esigenze dei produttori agricoli.

1.4.2.9. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 53 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
53ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab 3-ter)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab 13-ter)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole sulla Tabella 3-ter e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulle parti di competenza della Tabella 13-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra congiuntamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla Tabella 3 e alla Tabella 13 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, già approvate in prima lettura dal Senato. Pone in rilievo che all'articolo unico, la Camera ha introdotto un comma recante un'assegnazione di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Inoltre, un comma aggiunto reca un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a promuovere la certificazione del "marchio ospitalità italiana" - Ristoranti italiani nel mondo. Conseguentemente viene ridotto di pari importo il rifinanziamento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Con altra disposizione è precisata la finalità del fondo gestito da SIMEST a sostegno delle esportazioni, in direzione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo. Inoltre si esclude invece il programma per la realizzazione dell'F35 *Lightning* II-JSF da quelli ammessi al finanziamento con le risorse derivanti dalle restituzioni da parte delle imprese aeronautiche nazionali. Ancora, vi è una disposizione che, laddove si istituisce il Sistema nazionale di garanzia per facilitare l'accesso al credito per famiglie e imprese, prevede ora il concerto del Titolare per le politiche giovanili per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa. La Camera ha introdotto un altro comma, riguardante misure a favore dell'efficientamento energetico, con cui la Cassa depositi e prestiti è chiamata a prestare garanzia su tali interventi per le infrastrutture pubbliche, tra cui l'illuminazione pubblica, realizzati con forme di partenariato tra Pubblico e Privato. Sono state introdotte diverse altre modifiche, tra cui la soppressione del termine di 90 giorni per l'emanazione del decreto del MISE, con riguardo alla patrimonializzazione dei Confidi. La Camera ha anche introdotto una serie di commi aggiuntivi, con cui si prevede che il sistema delle Camere di commercio destini 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Un altro comma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). Un'altra disposizione specifica la tipologia di progetti che i soggetti aspiranti al Fondo devono presentare, mentre si rinvia un decreto del MiSE la definizione delle modalità attuative dell'incentivo. Entro sei mesi dall'approvazione della norma il MISE invia una relazione al Parlamento con gli effetti dell'applicazione delle disposizioni richiamate. E' introdotta anche la decadenza dei contributi in corso di erogazione per le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento. In tal caso esse hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. Sono disciplinate anche le modalità e i tempi di restituzione dei contributi.

Nelle disposizioni riguardanti la remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (*capacity payment* transitorio) con effetto dal 2014, viene demandata al Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle condizioni e modalità di un sistema di remunerazione della capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico. Vi sono inoltre aggiornamenti al sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione. E' prevista anche la possibilità per i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica (come riconosciuti alla data di entrata in esercizio) e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una

riduzione negli anni successivi. Inoltre, si anticipa di un anno la concessione di contributi ai comuni del Mezzogiorno interessati dal programma di metanizzazione. Un comma aggiuntivo consente alle Camere di commercio di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Un ulteriore comma reca alcune agevolazioni fiscali per reti e consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia. E' stato introdotto un altro comma, con cui viene ridotta l'autorizzazione di spesa relativa ai trasferimenti correnti in favore di Poste italiane Spa, per i servizi offerti in convenzione allo Stato. Ancora si prevede che i dipendenti a tempo indeterminato della soppressa società Buonitalia, in servizio al 31 dicembre 2011, siano inquadrati nei ruoli dell'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Con un altro comma aggiuntivo viene altresì incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 il fondo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del *Made in Italy*. La Camera ha infine introdotto due commi che prevedono l'obbligo, per coloro che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri *media* operatori terzi, di acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

Si apre la discussione congiunta.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S) rileva che rispetto agli effetti annunciati dal Governo all'atto della presentazione del disegno di legge di stabilità, mancano misure concrete che stimolino la ripresa produttiva e dunque la creazione di nuovi posti di lavoro. Mancano quelle misure che il Gruppo M5S, aveva indicato, a più riprese, come la stabilizzazione dell'*eco bonus* fino al 2020 per le ristrutturazioni edilizie, atteso da tutte le associazioni del settore, le misure a tutela dell'ambiente e del territorio, sempre più esposti ai cambiamenti climatici, o gli interventi a favore dell'efficienza energetica, della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita di energia. I partiti di maggioranza, con l'accordo del Governo, hanno preferito sostenere i grandi produttori di energia da fonti fossili, con misure che remunerano la capacità produttiva di energia (*capacity payment*) o consentono la riduzione degli oneri di urbanizzazione. Critica, infine, il metodo seguito nello svolgimento della discussione sul disegno di legge di stabilità e di bilancio, caratterizzato dall'assenza di un confronto reale tra maggioranza e opposizione: un motivo per il quale dichiara che il Gruppo del M5S non parteciperà al voto e per protesta abbandonerà i lavori.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) esprime preliminarmente il suo rammarico per la decisione dei senatori del Gruppo M5S di non partecipare al voto, anche in considerazione della disponibilità dimostrata dal Governo, sia al Senato sia alla Camera dei deputati, ad accogliere numerose proposte emendative provenienti dalla maggioranza e anche dall'opposizione. Ricorda, tra le altre misure approvate, quelle a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e quelle in favore della produzione di energia.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la discussione congiunta.

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, illustra una proposta di rapporto favorevole pubblicato in allegato, sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla Tabella 3 del disegno di legge di bilancio e alle disposizioni corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

A nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) e il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) annunciano un voto contrario.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il rapporto favorevole presentato dal relatore sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla Tabella 3 del disegno di legge di bilancio e alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, illustra quindi una proposta di rapporto favorevole pubblicato in allegato, sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla Tabella 13 del disegno di legge di bilancio e alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità.

A nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) e il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) annunciano un voto contrario.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,50.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (1121-B - TABELLA 3) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La 10ª Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tab. 3-ter), nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2014, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (TABELLA 13, *limitatamente alle parti di competenza*) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella 13, limitatamente alle parti di competenza), nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2014, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole.

1.4.2.10. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.10.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 46 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SACCONI](#) rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice D'Onghia, recentemente entrata a far parte della Commissione.

La senatrice [D'ONGHIA](#) (PI) ringrazia.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 4-ter)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il presidente relatore **SACCONI** (NCD) illustra congiuntamente i disegni di legge, soffermandosi sulle modifiche inserite dalla Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità. Segnala in primo luogo l'inserimento nell'articolo 1 del comma 5, in base al quale le anticipazioni a carico del bilancio dello Stato concesse all'INPDAP negli esercizi precedenti il 2012 si intendono effettuate a titolo definitivo. Il successivo comma 22 - inserito dalla Camera - istituisce un incentivo per l'occupazione nel settore dei *call center*, al fine di salvaguardare la continuità occupazione dei lavoratori del settore, già oggetto, da parte delle relative imprese, di misure di "stabilizzazione", mentre il comma 108 - pure inserito dalla Camera - prevede la possibile destinazione di contributi in favore delle imprese ed agenzie che svolgano, esclusivamente o prevalentemente, fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale e che versino in stato di grave crisi economica.

Il comma 127 modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento specifico ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente, mentre il successivo comma 131 - aggiunto nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento - concerne l'individuazione dei beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Dopo aver illustrato le disposizioni di cui al comma 184, concernente il riconoscimento nel settore della pesca di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa ordinaria, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione già destinate, per il 2014, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, il Presidente relatore dà conto dei contenuti del comma 185- inserito dalla Camera -, riguardante i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Avverte quindi che il comma 186 - pure inserito dalla Camera - prevede, per il 2014, un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi, mentre per i contratti di solidarietà espansivi sono riconosciuti incentivi a favore del datore di lavoro con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

Sempre nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono stati aggiunti il comma 187, in tema di incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, e il comma 189, sulle funzioni della Commissione parlamentare bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

I commi 191 e 193 e - in base agli inserimenti operati dalla Camera - i commi da 194 a 198 prevedono poi la costituzione di ulteriori contingenti di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre". Le disposizioni riguardano dunque il fenomeno dei cosiddetti "esodati", che ad avviso del Presidente relatore rappresentano una sorta di vendetta della realtà rispetto all'autismo della legge n. 92 sul mercato del lavoro.

Dopo aver precisato che il comma 192 prevede un contributo in favore dell'I.R.F.A.-Istituto per la riabilitazione e la formazione della onlus ANMIL, il Presidente relatore dà ampiamente conto del contenuto dei commi 207, da 208 a 212 e del comma 214, modificati o *tout court* inseriti dalla Camera, in materia di lavori socialmente utili. Si sofferma quindi sul comma 215, che istituisce il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 20 per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Tra le iniziative finanziabili è compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

Assai rilevante egli giudica il comma 431, inserito dalla Camera, che prevede l'istituzione di un Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Illustra quindi il comma 483 - modificato dalla Camera - che concerne la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. Si sofferma poi sul comma 487, che prevede che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche con riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al "Sistema nazionale di garanzia".

Passa quindi al comma 489, che prevede che il limite di importo già vigente per i trattamenti economici a carico delle pubbliche amministrazioni (relativi a rapporti di lavoro dipendente o autonomo) si applichi anche con riferimento al cumulo tra tali trattamenti e quelli pensionistici, attribuiti da gestioni previdenziali pubbliche.

Il comma 490 riapre i termini temporali per l'applicazione dell'istituto dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, mentre il comma 491 prevede l'elevamento, per gli anni 2014 e 2015, della misura dell'aliquota contributiva, nonché della corrispondente aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, per gli iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS che siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Riguardo alla Tabella C del disegno di legge di stabilità, il Presidente relatore segnala infine che la Camera dei deputati ha incrementato di 2 milioni di euro per il 2014 la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Conclusivamente, propone alla Commissione di esprimere alla Commissione di merito un rapporto favorevole, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale si valuta tuttavia criticamente la circostanza che il disegno di legge di stabilità appaia come una sorta di *omnibus*, analogamente a quanto in passato accadeva ogni anno con la legge finanziaria.

Si apre il dibattito.

La senatrice [MUSSOLINI](#) (*FI-PdL XVII*) riscontra nei documenti di bilancio degli elementi di forte debolezza, riconducibili alla gracilità delle risorse messe a disposizione per finalità sociali, a cominciare dagli stanziamenti largamente insufficienti a favore del Fondo per l'infanzia. Di fatto il disegno di legge di stabilità è stato oggetto di un "assalto" nel quale ciascuna area del Paese e ciascun gruppo di potere si sono ritagliati un proprio spazio: il risultato è una normazione del tutto carente di visione globale, senza che la maggioranza si assuma alcuna responsabilità. La struttura dei documenti di bilancio costituisce dunque il risvolto parlamentare conseguente al cambio di direzione politica del Partito Democratico. Da ciò il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

Il senatore [ICHINO](#) (*SCpI*) formula ampia adesione alle considerazioni, anche di carattere critico, svolte dal Presidente relatore nella propria illustrazione. In particolare, le sue perplessità si appuntano sulla circostanza che il disegno di legge di stabilità stanzi più di 800 milioni a favore delle politiche passive del lavoro e non più di 15 per le politiche attive, che rappresenterebbero invece un modo nuovo di affrontare disoccupazione e mobilità. Una parte del Paese è tornata a crescere ed un'altra è in fase di declino; occorrerà dunque un colossale trasferimento di risorse, anche umane, da una parte all'altra del tessuto produttivo, incentivando la mobilità non solo fisica, ma anche mentale, del mercato del lavoro. Rispetto a questi obiettivi e agli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione europea, i documenti di bilancio risultano insufficienti e deludenti. Il suo Gruppo conviene sulla necessità approvare i disegni di legge in esame, se non altro per una scelta di fondo di *compliance*, di compatibilità degli impegni verso l'Unione europea e per gli effetti gravissimi che si determinerebbero ove non si verificasse questo adempimento parlamentare entro lo scadere del 2013, ma non può che

auspicare nel prossimo futuro un cambio di passo e di contenuto.

La senatrice [Rita GHEDINI](#) (PD), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che l'eccesso di normazione che si riscontra nei documenti di bilancio, pur indubbio, è tuttavia da ascrivere all'*iter* in Parlamento e richiede pertanto un confronto e un'assunzione di responsabilità in questa sede. Occorre essere consapevoli che si tratta di normativa di transizione, il cui esame si svolge in un momento di transizione per il Paese, al fine di dare risposta alle mille esigenze che un Paese in difficoltà propone. Vanno in questo quadro valutati con favore gli interventi di protezione sociale e l'apertura ad un'ottica di contrasto alla povertà e di sostegno ai settori più deboli che esso dispone. Quanto alla necessità di interventi più corposi a favore delle politiche attive, sollevata dal senatore Ichino, osserva che, conformemente alla sua finalità, il disegno di legge di stabilità è chiamato a tracciare il quadro generale, ferma restando la necessità di misure di tipo specifico, nel quadro di iniziative legislative *ad hoc*.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SEL) ritiene che i disegni di legge in esame non diano risposta ai temi sollevati e che in alcuni casi contengano unicamente risposte timide e insufficienti. L'unico modo di dare ossigeno ai lavoratori e all'economia dei territori sarebbe invece rappresentato dai contratti di solidarietà. L'insufficienza delle misure qui contenute inoltre farà sì che anche le aziende che hanno resistito alla crisi vengano travolte dalla concorrenza. Da ciò il suo giudizio del tutto negativo nei confronti dei documenti di bilancio.

Il senatore [PAGANO](#) (NCD), pur condividendo gli elementi di criticità già evidenziati nella sua illustrazione dal Presidente relatore e convenendo sulla possibilità che si sarebbe potuto fare di più e meglio, ritiene indispensabile che responsabilmente si pervenga alla conclusione dell'*iter* dei disegni di legge nei tempi dovuti, onde evitare i più gravi effetti che diversamente si determinerebbero ai danni del Paese. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [BENCINI](#) (M5S) formula un giudizio fortemente critico nei confronti del disegno di legge di stabilità, che reputa carente di misure concrete per perseguire obiettivi prioritari, quali la drastica riduzione del cuneo fiscale, l'introduzione del reddito di cittadinanza, l'efficientamento del sistema di *welfare* e la razionalizzazione dei servizi per l'impiego. Stigmatizza inoltre l'assenza di reali misure di contrasto dell'evasione fiscale, sottolineando che, in assenza di rispetto della legalità, gli stanziamenti sono destinati a risultare sempre e comunque insufficienti. Illustra conclusivamente uno schema di rapporto contrario, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice [D'ONGHIA](#) (PI) concorda sul giudizio negativo riferito alla struttura del mercato del lavoro in Italia, ricordando che in ciò affondano le radici di tragedie come quella recentemente verificatasi a Prato. Il lavoro è innanzitutto dignità della persona e va dunque rimesso al centro di ogni intervento. Il modo di legiferare cui rispondono i documenti in esame non risulta dunque adeguato ai problemi del Paese, che richiederebbero innanzitutto misure finalizzate a ridurre il cuneo fiscale ed a rimodernare le regole per chi fa impresa. Si tratta di problematiche delicate, che andrebbero sottratte al negoziato tra maggioranza e opposizione. Non è possibile consentire che una larga parte di soggetti sia senza prospettiva, mentre altri risultano comunque supergarantiti. Con queste premesse, annuncia conclusivamente il proprio voto favorevole al rapporto proposto dal Presidente relatore.

La senatrice [MUNERATO](#) (LN-Aut) dichiara la netta contrarietà del suo Gruppo nei confronti dei documenti di bilancio, che non tengono in alcun conto le esigenze delle aree del Nord.

Presente il prescritto numero dei senatori, il presidente relatore [SACCONI](#) (NCD) mette quindi

in votazione la bozza di rapporto da lui proposta, che è approvata.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione sulla bozza di rapporto a firma dei senatori Catalfo, Bencini, Paglini e Puglia.

La seduta termina alle ore 10,50.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO
2014 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 1121-B E 1121-ter -
Tab. 4-ter) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B**

L'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
esaminato il disegno di legge n. 1121-B, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016*, l'allegata tabella 4-ter, e le connesse parti del disegno
di legge di stabilità,
valutato criticamente l'eccesso di normazione che ha ricondotto la legge di stabilità ad una legge
"omnibus",
formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, BENCINI, PAGLINI E
PUGLIA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 1121-B E 1121-ter - Tab. 4-ter) E SULLE PARTI
CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120-B**

L'11a Commissione del Senato,
esaminato, per le parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016 (AS 1121-B), nonché le connesse parti del disegno di legge di
stabilità 2014 (AS 1120-B);
premesso che:
come evidenziato, tra gli altri, nel rapporto di Confindustria, nel primo decennio degli anni Duemila

l'Italia è risultata il Paese dell'Eurozona che è cresciuto al ritmo più lento, circa un terzo della media, meno della metà della Germania, quasi un terzo della Francia;

rispetto al picco toccato sei anni fa, il prodotto interno lordo italiano si è ridotto del 9 per cento, il PIL pro capite è diminuito del 10,4 per cento, pari a circa 2.700 euro in meno per abitante, ed è così tornato ai livelli del 1997, costituendo un caso unico (e perciò ancora più preoccupante) tra i Paesi dell'euro; le tabelle ISTAT sul secondo trimestre 2013 rilevano che sono 3 milioni i disoccupati e 3 milioni le persone che non cercano impiego ma sono disponibili a lavorare, nel gruppo dei inattivi (disponibili all'impiego ma non impegnati a trovarne);

in ambito pensionistico si rileva che su 7,2 milioni di pensionati, il 17 per cento può contare su un reddito sotto i 500 euro, il 35 per cento ha una pensione tra 500 e 1000 euro e solo il 2,9 per cento ha una pensione che va oltre i 3000 euro;

dai dati forniti dalla Coldiretti sono 4 milioni le persone che nel 2013 sono state costrette a chiedere aiuto per sfamarsi con un aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno e del 47 per cento rispetto al 2010;

le persone che si trovano sulla soglia della povertà relativa sono 9.563.000 pari al 15,8 per cento della popolazione;

nel biennio 2012-2014 la contrazione complessiva dei consumi delle famiglie italiane ammonterà a circa 60 miliardi di euro, influenzando in modo significativamente negativo sulla produzione e sull'occupazione. La contrazione del potere di acquisto delle famiglie si è determinata anche in relazione all'incremento dell'Iva le cui ricadute in termini annui ammonteranno per famiglia a +207 euro con un aggravio del +0,80 per cento del tasso di inflazione;

la riduzione della domanda interna è stata la determinante del calo dell'attività economica. In seguito alla caduta del reddito disponibile, che in termini reali è sceso dell'11,1 per cento, la contrazione dei consumi delle famiglie è risultata del 7,8 per cento;

l'occupazione è calata del 7,2 per cento, pari a 1,8 milioni di unità di lavoro in meno, e la produzione industriale è a un livello inferiore del 24,2 per cento (con punte del 40 per cento in alcuni settori) rispetto al terzo trimestre del 2007;

il livello di tassazione e contribuzione sul lavoro è ormai insostenibile per le imprese e riduce il reddito disponibile delle famiglie oltre a penalizzare la competitività delle imprese stesse. L'elevata imposizione sui redditi da lavoro comporta infatti un livello di retribuzione netta tra le più basse d'Europa. L'effetto dell'elevata contribuzione sociale, invece, è quello di rendere il costo del lavoro molto più elevato della retribuzione lorda: l'incidenza del cuneo contributivo in Italia è del 32 per cento del costo del lavoro, la più alta tra i Paesi OCSE;

un ulteriore grave ostacolo alla operatività delle imprese è costituito dalla carenza di credito alle imprese: nell'agosto scorso il credito erogato alle imprese italiane è risultato dell'8 per cento più basso che nel settembre 2011 (con una contrazione media mensile dello 0,4 per cento) pari, in termini assoluti, ad una riduzione di 74 miliardi di euro. Secondo un'indagine ISTAT, a settembre 2013, l'11,4 per cento delle imprese che hanno presentato richiesta per un prestito bancario non lo hanno ricevuto (nella prima metà del 2011 erano pari al 6,9 per cento) mentre altre imprese hanno semplicemente rinunciato a domandare credito a fronte di costi troppo alti;

considerato che:

tra le disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2014 di competenza della Commissione:

i commi da 207 a 212 ed il comma 214 recano norme in materia di lavori socialmente utili. Il primo ed il secondo periodo del comma 207 recano uno stanziamento complessivo di 126 milioni di euro per il 2014, così ripartito: 1) 100 milioni in favore del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili; 2) 1 milione ai fini della concessione di un contributo (da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che siano a carico del bilancio

comunale da almeno otto anni; 3) 25 milioni in favore dei lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità della Regione Calabria ed in favore dei lavoratori oggetto dei piani di reinserimento lavorativo di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, nonché per il pagamento degli arretrati concernenti (per l'anno 2013) i progetti dei suddetti lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria. I periodi successivi al secondo del comma 207 demandano ad un decreto ministeriale di destinare una quota di risorse, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, agli enti pubblici della Regione Calabria, al fine di favorire l'inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili, a valere sulle risorse già stanziare (e pari a 50 milioni di euro annui) per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea. Tali assunzioni a tempo determinato possono avvenire anche in deroga alle normative ivi menzionate. I commi da 209 a 212 demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio e ad un decreto ministeriale la definizione delle risorse già disponibili e delle modalità e dei criteri per l'impiego delle medesime ai fini della stabilizzazione da parte dei comuni (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) dei lavoratori socialmente utili (anche in deroga alla normativa sulle facoltà assunzionali) e si vieta, per tutte le pubbliche amministrazioni, la stipulazione di nuove convenzioni con i lavoratori socialmente utili. Nelle more dell'emanazione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio, il comma 214 consente, anche in deroga alle norme ivi richiamate, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai comuni e relativi a lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

il comma 215 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro la definizione delle iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul suddetto Fondo. Tali iniziative devono essere intese a favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali (anche in regime di deroga) e di lavoratori in stato di disoccupazione ed essere sostenute da programmi formativi specifici; tra le iniziative finanziabili è compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

il comma 216 prevede il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 specificando che tale sperimentazione rientra in un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento ed al reinserimento lavorativi ed all'inclusione sociale;

il comma 487 prevede che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche con riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al "Sistema nazionale di garanzia" istituito dal comma 48 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

valutato che:

nel complesso, gli interventi appaiono ancora nettamente inferiori a quanto necessario per avere effetti rilevanti sull'economia;

per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 215, la previsione di cui al secondo periodo del comma stesso in base alla quale con le risorse Fondo per le politiche attive del lavoro possono essere finanziate iniziative "anche sperimentali" e "può essere compresa nel finanziamento statale anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione", non appare condivisibile in quanto eccessivamente generica e potenzialmente foriera di iniziative regionali scollegate tra loro e prive di una reale utilità, o del tutto estranee, per il perseguimento delle finalità del Fondo;

per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi da 207 a 212, pur riconoscendo la sussistenza di

esigenze di salvaguardia di situazioni lavorative esistenti, non si può non rilevare come il sistema dei lavoratori socialmente utili, così come attualmente configurato, non possa essa procrastinato *sine die* e sia dunque necessario trovare una soluzione definitiva al destino occupazionale di questi lavoratori:

- impiegando nelle pubbliche amministrazioni solo il personale effettivamente necessario al loro funzionamento;
- sfruttando le competenze e le abilità acquisite dai lavoratori negli anni in cui tali lavoratori hanno collaborato con le pubbliche amministrazioni;
- evitando la espulsione dal lavoro di lavoratori impiegati da almeno 5 anni consecutivi e dei quali sia documentabile la corretta partecipazione al lavoro secondo la propria competenza e con un'età che ne renderebbe difficile il reimpiego;
- favorendo la fuoriuscita dal circuito LSU di lavoratori assunti da un tempo inferiore e con un'età tale da rendere credibile il reimpiego in normali occupazioni pubbliche o private;
- prevedendo dei percorsi di inserimento occupazionale, consistenti in un periodo di formazione professionale direttamente finalizzato al reimpiego.

in generale tutti i principali provvedimenti si inseriscono in quella tendenza alla legislazione «emergenziale», caratterizzata da interventi settoriali, tra loro non collegati e spesso incoerenti, che appare necessario abbandonare al più presto al fine di assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale;

l'introduzione della Carta acquisti non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Peraltro, ulteriori tentativi già attuati di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischiano di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale;

ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di benefici, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito;

per quanto concerne la disposizione di cui al comma 487, sarebbe preferibile che le risorse ottenute con i risparmi di cui al comma precedente fossero destinate ad altre finalità di utilità più immediata e concreta quali l'aumento del Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese;

valutato altresì che:

non si riscontrano nei disegni di legge in esame misure concrete per perseguire obiettivi prioritari quali:

- a) la drastica riduzione del cuneo fiscale e contributivo al fine di aumentare il reddito disponibile delle persone, restituire competitività alle imprese e mantenere la coesione sociale;
 - b) la semplificazione del *welfare* al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
 - c) l'introduzione tra gli ammortizzatori sociali del reddito di cittadinanza, anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione. Peraltro, misure di attuazione del reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei Paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;
 - d) una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche;
 - e) una drastica riduzione del carico fiscale sulle imprese attraverso la definitiva abolizione dell'IRAP;
- delibera di riferire in senso contrario.

1.4.2.11. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.11.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 71 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
71ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 14-ter) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

[\(1120-B\) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(Legge di stabilità 2014\)](#), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

La **[PRESIDENTE](#)** avverte che il Governo, nel corso della seduta odierna, sarà rappresentato dal sottosegretario Fadda, al quale rivolge un ringraziamento, poiché la Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, è nell'impossibilità di partecipare in ragione di concomitanti e non differibili impegni istituzionali.

La Commissione prende atto.

La relatrice [BIANCONI](#) (*NCD*), premesso che le modificazioni introdotte dalla Camera hanno migliorato i documenti in esame, recependo anche alcune indicazioni emerse in prima lettura, illustra le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione e introdotte o modificate in seconda lettura.

Nell'articolo 1 (unico), il comma 119 - inserito dalla Camera - consente alla Regione Sardegna, al fine di garantire un livello adeguato di erogazione dei servizi sanitari (anche in relazione agli eventi alluvionali del novembre 2013), di conseguire, in alternativa, in altre aree della spesa sanitaria gli obiettivi finanziari previsti dalla normativa nazionale con riferimento all'acquisto (da parte dei Servizi sanitari regionali) di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. A tale riguardo, osserva che la norma è formulata come una deroga a regime per la Regione Sardegna, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 131 - inserito dalla Camera - individua i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si specifica che i beneficiari sono il coniuge superstite e i figli (legittimi, naturali o adottivi); in mancanza, i beneficiari sono gli ascendenti e i genitori adottanti, qualora siano a carico del defunto, e i fratelli o le sorelle, se conviventi con l'infortunato e a suo carico.

Il comma 192 - inserito dalla Camera - prevede che il contributo in favore dell'I.R.F.A.-Istituto per la riabilitazione e la formazione della onlus ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) sia pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014-2016.

Il comma 216 concerne la sperimentazione della cosiddetta carta acquisti.

La Camera ha confermato il testo approvato dal Senato in prima lettura, specificando che tale sperimentazione rientra in un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

Il comma 221 - inserito dalla Camera - prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014-2016, in favore dell'Istituto Gaslini di Genova (Istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico).

Il comma 222 reca un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse, di cui al D.P.R. n. 618/1980, per gli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero. La Camera dei deputati ha modificato la previsione, riferendola genericamente agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, anziché - come già previsto - agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in Convenzione. Inoltre, è stato precisato che, a valere sulle risorse individuate, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria all'estero in forma indiretta (cioè quella che avviene mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito), nelle more del trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta e dell'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui termine di emanazione è differito dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014.

Il comma 226 - anch'esso introdotto dalla Camera - prevede che, a decorrere dal 2014, nel calcolo della misura dei ripiani a carico delle aziende farmaceutiche, relativi all'eventuale superamento, in ciascuna regione, dei limiti alla spesa farmaceutica territoriale e di quelli alla spesa farmaceutica ospedaliera, si tenga conto anche delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (operando le eventuali compensazioni in capo alla società controllante).

Il comma 228 - anch'esso inserito dalla Camera - esclude il fatturato relativo ai farmaci orfani dal computo del fatturato delle aziende farmaceutiche rilevante ai fini del calcolo di alcune componenti della quota di ripiano (a carico dell'azienda) per l'ipotesi di superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera. Per alcuni dei parametri, si opera anche un'estensione della nozione di farmaci orfani.

Il comma 229 - modificato dalla Camera - reca norme, tra cui uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro, per lo svolgimento di *screening* neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologia o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Si prevede anche l'istituzione (presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) di un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali. L'attività di quest'ultimo è intesa a favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale, nonché - come ha aggiunto la Camera - l'individuazione di bacini di utenza ottimali, proporzionati all'indice di natalità.

Il comma 233 - inserito dalla Camera - sopprime la previsione del trasferimento dal Ministero della salute alle Regioni delle funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile. Si prevede, in luogo di tale trasferimento, la "concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio".

Il comma 234 - anch'esso inserito dalla Camera - pone, in via transitoria, criteri per la determinazione, per gli anni 2012 e 2013, delle quote premiali (nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) relative alle Regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore a un determinato importo, e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. Il medesimo comma provvede anche ad incrementare, per il solo anno 2013, da 0,25 a 0,30 punti percentuali la misura complessiva della suddetta quota premiale.

Il comma 235 - inserito dalla Camera - concerne l'anticipazione statale di liquidità, già prevista, in via legislativa, per il 2014, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, disponendo che la restituzione delle rate sia assicurata anche mediante eventuale trattenuta sulle somme dovute a qualsiasi titolo dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa nonché mediante impiego a tal fine, in via prioritaria, delle somme derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

La Camera ha inoltre riformulato i commi da 236 a 239, relativi alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari.

I commi 340 e 341 - inseriti dalla Camera - prevedono che l'INPS, per le visite di controllo relative alle assenze dei lavoratori per malattia, si avvalga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento (già redatte dall'INPS a tal fine e costituite da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti).

Il comma 424- introdotto dalla Camera - reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 30 milioni di euro per il 2014 ed a 50 milioni annui a decorrere dal 2015, per la formazione specialistica dei medici.

Riguardo alla Tabella C del disegno di legge di stabilità, fa presente che la Camera ha incrementato di 2 milioni di euro, per il 2014, la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (le risorse complessive del Fondo, in base alla nuova versione della Tabella, ammontano a 30.688 milioni di euro per il 2014, 28.709 milioni per il 2015 ed a 28.794 milioni annui a decorrere dal 2016).

In conclusione, la relatrice manifesta l'intenzione di proporre la formulazione di un rapporto favorevole, che in premessa ponga in evidenza le disposizioni di maggiore rilievo introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VOLPI](#) (*LN-Aut*), osservato che il disegno di legge di stabilità è caratterizzato dalla presenza di diverse disposizioni di tipo microsettoriale, nota in termini critici che la norma inerente al Servizio sanitario della regione Sardegna, di cui al comma 119, appare difficilmente applicabile senza che ne derivino maggiori oneri finanziari. In riferimento al comma 233, osserva che la finalità di razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute appare oggetto di mera enunciazione. Quanto, infine, al comma 235, rileva che la restituzione dell'anticipazione statale di liquidità in favore dell'associazione italiana della Croce rossa è caratterizzata da un notevole grado di aleatorietà.

La senatrice [MATTESINI](#) (*PD*) pone anzitutto in rilievo il comma 229 del disegno di legge di stabilità, già introdotto dal Senato e modificato durante l'esame della Camera, che prevede opportunamente lo svolgimento di attività di prevenzione in forma di *screening* diagnostici neonatali. In riferimento al comma 131, per quanto attiene all'individuazione dei beneficiari delle prestazioni a carico del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, osserva che la disposizione omette di accordare qualsivoglia forma di tutela ai conviventi *more uxorio* e alle famiglie di fatto.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (*PD*), nel fare proprio il rilievo mosso dalla senatrice Mattesini, chiede delucidazioni in merito al comma 192, che prevede alcuni contributi *ad hoc* in favore di enti puntualmente individuati. In riferimento al comma 233, di cui afferma di condividere la *ratio*, chiede di sapere con quali modalità avrà luogo la razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute. Con riguardo al comma 424, in tema di formazione specialistica dei medici, esprime apprezzamento per la previsione di uno stanziamento aggiuntivo, che tuttavia appare ancora di importo insufficiente.

La [PRESIDENTE](#), nel ricordare che la Commissione sta esaminando i documenti finanziari in terza lettura, rileva che l'aumento delle risorse in favore della formazione dei medici è il risultato, certo migliorabile ma apprezzabile, anche delle riflessioni e delle indicazioni scaturite durante l'esame in prima lettura.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*FI-PdL XVII*), nel prendere atto delle diverse osservazioni formulate da esponenti dei Gruppi di maggioranza, esprime l'avviso che la manovra finanziaria, nel suo complesso oggetto di una valutazione critica della sua parte politica, per ciò che concerne il Servizio sanitario nazionale sia suscettibile di un giudizio articolato. Rilevato che non sono stati forniti elementi di assicurazione in ordine agli effetti dei mancati introiti derivanti dall'annullamento delle disposizioni in materia di *ticket*, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di rapporto prefigurata dalla relatrice.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*) chiede delucidazioni in merito allo stanziamento di 121 milioni di euro previsto dal comma 222 in materia di assistenza sanitaria all'estero. Quanto alle risorse per i medici specializzandi, di cui al comma 424, riconosce l'importanza dell'impegno finanziario, pur rilevando che in materia occorrerebbe un intervento di ridisegno organico. In relazione al comma 223, in merito alla prefigurata razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute, sarebbe opportuna una riforma dei ruoli sanitari del Ministero della salute, che tenga conto del fatto che quest'ultimo è chiamato a svolgere anche compiti di amministrazione sanitaria attiva. In riferimento ai commi 340 e 341, che dispongono in tema di visite di controllo relative alle assenze dei lavoratori per malattia, osserva che occorrerebbe una riflessione sul livello attuale di efficienza del sistema e sulle

possibili misure da adottare in materia.

Il senatore [ROMANO](#) (PI), nell'associarsi alle considerazioni già svolte in ordine alla formazione dei medici, esprime particolare apprezzamento per le disposizioni concernenti gli *screening* diagnostici neonatali, di cui al comma 229, e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di rapporto prefigurata dalla relatrice.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD) pone in evidenza che non ogni dubbio è stato dissipato in ordine ai mancati introiti derivati dall'annullamento delle disposizioni in materia di *ticket*. Esprime amarezza, inoltre, per l'inserimento nel testo del disegno di legge di stabilità di diversi stanziamenti *ad hoc* in favore di singoli enti o strutture sanitarie, tipologia di stanziamenti sulla cui opportunità aveva già manifestato le sue riserve durante l'esame in prima lettura. Per ciò che attiene alle disposizioni concernenti la spesa farmaceutica, di cui ai commi 226 e 228, esprime apprezzamento per la specifica attenzione riservata ai farmaci orfani, pur sottolineando che ogni intervento in materia deve essere valutato tenendo presente l'impatto e la coerenza complessiva del sistema.

Il senatore [AIELLO](#) (NCD) manifesta l'apprezzamento del suo Gruppo nei riguardi dei documenti in esame e si associa alle considerazioni già svolte circa l'importanza dell'intervento in favore dei medici specializzandi e circa la necessità che alla parziale risposta fornita dal disegno di legge di stabilità facciano seguito interventi organici ed esaustivi.

La senatrice [PADUA](#) (PD) esprime l'auspicio che sulla materia della formazione dei medici possa farsi luogo in futuro a interventi di natura non frammentaria.

La senatrice [ANITORI](#) (Misto-GAPp) preannuncia che il suo Gruppo aderirà alla proposta di rapporto favorevole, soprattutto in considerazione del rilievo accordato alla materia della prevenzione attraverso la norma sugli *screening* neonatali di cui al comma 229.

Non essendovi altre richieste d'intervento, si chiude così la discussione generale.

La senatrice [BIANCONI](#) (NCD) illustra una proposta di rapporto favorevole con osservazioni, formulata in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito.

Il sottosegretario FADDA dà atto che molti degli emendamenti migliorativi introdotti durante l'esame della Camera sono frutto anche delle considerazioni svolte durante l'esame in prima lettura. Conviene sull'opportunità di limitare ulteriormente i finanziamenti *ad hoc* in favore di singoli enti sanitari puntualmente individuati e concorda anche sull'opportunità di tornare in futuro, con un intervento di carattere organico, a trattare il tema cruciale della formazione medica. Ribadisce, infine, che il mancato introito derivante dall'annullamento, ad opera della Corte costituzionale, delle disposizioni sui *ticket* non ha determinato effetti finanziari pregiudizievoli per i servizi sanitari regionali.

La [PRESIDENTE](#) tiene a precisare che in questa fase della vita istituzionale del Paese è necessario difendere la centralità e l'autonomia del Senato nel concorso paritario all'esercizio della funzione legislativa, che peraltro, come dimostrano i documenti finanziari in esame, spesso dà un contributo notevole al miglioramento dei testi. Sottolinea che la Commissione continuerà ad esercitare le proprie prerogative con la massima dignità e determinazione, senza lasciarsi condizionare dalle ricorrenti strumentalizzazioni dell'operato dei senatori, che paiono invero sottendere finalità ultronee

rispetto al merito dei provvedimenti di volta in volta in esame.

La Commissione si associa.

Quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la **PRESIDENTE** pone in votazione lo schema di rapporto illustrato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** avverte che la Commissione potrà essere convocata per esaminare in sede consultiva, qualora trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126/2013.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B e 1121-ter- TABELLA 14-ter) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La 12ª Commissione Igiene e Sanità, esaminati i provvedimenti in titolo;

valutate positivamente, in particolare, le seguenti disposizioni del disegno di legge di stabilità:

- il comma 119 dell'articolo 1, che consente alla Regione Sardegna, al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, anche in relazione agli eventi alluvionali del novembre 2013, di conseguire, in alternativa, in altre aree della spesa sanitaria gli obiettivi finanziari previsti dalla normativa nazionale con riferimento all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera;
- il comma 228 dell'articolo 1, che esclude il fatturato relativo ai farmaci orfani dal computo del fatturato delle aziende farmaceutiche rilevante ai fini del calcolo di alcune componenti della quota di ripiano (a carico dell'azienda) per l'ipotesi di superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, estendendo peraltro la nozione di farmaci orfani;
- il comma 229 dell'articolo 1, che reca norme, tra cui uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro, per lo svolgimento di *screening* neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche

ereditarie, per la cui terapia, farmacologia o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico; e prevede l'istituzione, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali;

- il comma 234 dell'articolo 1, che pone, in via transitoria, criteri per la determinazione, per gli anni 2012 e 2013, delle quote premiali (nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) relative alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione;

- il comma 424 dell'articolo 1, che reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 50 milioni annui a decorrere dal 2015, per la formazione specialistica dei medici; considerato che, nella tabella C del disegno di legge di stabilità, è stata incrementata di 2 milioni di euro, per il 2014, la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; formula, per quanto di competenza, rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) è necessario assicurare che gli stanziamenti in favore del Servizio sanitario nazionale siano sempre configurati in maniera tale da assicurare un finanziamento adeguato alla totalità degli enti e delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, preferibilmente attraverso disposizioni di carattere generale ed astratto;
- 2) in riferimento alla disposizione inerente al Servizio sanitario della regione Sardegna, di cui al comma 119 dell'articolo 1, è opportuno prevedere un'attività di monitoraggio e di verifica in merito all'attuazione e agli effetti di natura finanziaria;
- 3) in riferimento alla disposizione relativa al fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui al comma 131 dell'articolo 1, si valuti l'opportunità di accordare tutela anche a coloro che compongono le cosiddette famiglie di fatto, attraverso una formula legislativa che assuma come modello le disposizioni recate dalla legge n. 106 del 2010, e successive modificazioni, con riguardo al disastro ferroviario verificatosi nella città di Viareggio;
- 4) in riferimento alla tematica della formazione specialistica dei medici, trattata dal comma 424 dell'articolo 1, sarebbe opportuno, oltre a prevedere specifici stanziamenti, porre mano ad un intervento di complessivo ed organico ridisegno della materia.

1.4.2.12. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.12.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 50 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 9-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 10-ter)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 13-ter)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

[\(1120-B\)](#) **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di**

stabilità 2014), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella n. 9 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità e rapporti favorevoli sulle tabelle n. 2, n. 10 e n. 13, per le parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Il relatore **VACCARI** (PD) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità, per le parti di competenza della Commissione. In particolare, fa presente che all'articolo unico è stato inserito il comma 7 che esso prevede che: il Ministro per la coesione territoriale destini parte delle risorse del Fondo per le politiche di coesione al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio nei siti di interesse nazionale (SIN); il comma 12, a sua volta assegna 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la bonifica del SIN di Brindisi. La Camera dei deputati ha modificato il comma 111, precisando che le risorse finalizzate a interventi di dissesto idrogeologico, previsti dalle delibere CIPE n. 6 del 2012 e n. 8 del 2012, devono essere prioritariamente destinate agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Sono stati inoltre aggiunti i commi 116 e 117, che prevedono l'inserimento dell'area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di quella di Capo Milazzo tra le aree di reperimento indicate dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, autorizzando una spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per il 2015. Il comma 117, inoltre, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982 per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016, per l'istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone, nonché per potenziare la gestione delle aree marine già istituite. E' altresì incrementata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 2001 (per un importo di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'istituzione di nuove aree marine protette). E' infine incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 99 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette. E' stato modificato il comma 118 - relativo alla predisposizione di un piano di interventi urgenti nelle zone della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 - con ulteriori disposizioni concernenti gli interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio. In particolare, si prevede che il piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio, predisposto dal Presidente della Regione e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, preveda interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a rischio elevato) e R4 (aree a rischio molto elevato). Si prevede, inoltre, che gli edifici adibiti a finalità abitative o allo svolgimento di attività produttive possano beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo nel caso in cui siano ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico come R1 (aree a rischio moderato) o R2 (aree a rischio medio), a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza. E' prevista la possibilità di utilizzare le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto dei territori alluvionati in Sardegna nel mese di novembre 2013, e quelle assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012. Sono stati aggiunti i commi 120 e 121, che destinano stanziamenti per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009. In particolare, sono destinati 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013. Sono destinati altri 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, previa delibera del CIPE d'intesa con il Dipartimento per la protezione civile con cui verranno definite le procedure per la concessione dei contributi. La Camera ha modificato anche i

commi 125 e 126, che recano una norma di interpretazione autentica volta ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas alimentate da fonti convenzionali dall'obbligo di corrispondere ai Comuni oneri di urbanizzazione, autorizzando una soluzione transattiva del contenzioso eventualmente pendente. Il comma 154, in virtù delle modifiche apportate dalla Camera, elimina la proroga di un anno del termine per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, già iscritti nel registro del GSE ai fini degli incentivi del quinto Conto energia, da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. E' previsto inoltre che, entro il 30 giugno 2014, sia aggiornato il sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, determinati con decreti del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 155 è stato introdotto dalla Camera al fine di modificare le disposizioni che introducono la possibilità per i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi. La modifica prevede che l'incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno, decorre dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013. Inoltre sono stati aggiunti due commi che prevedono nuove modalità di intervento sugli impianti sportivi e sugli stadi. E' stato poi aggiunto il comma 255, che consente al CIPE di destinare ulteriori finalità una quota delle risorse, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, pari a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 - e rifinanziate dalla Tabella E per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015. Sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il CIPE può destinare parte delle predette risorse al finanziamento degli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie per la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei Comuni al di fuori del cratere sismico. E' stata poi introdotta una modifica al comma 256 - che autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata - volta a specificare la quota dei pagamenti effettuati dalla regione Calabria e dalla regione Basilicata esclusi dal patto di stabilità interno. La Camera dei deputati ha modificato il comma 346 - che prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 - includendo le attività agricole tra quelle destinatarie della concessione di contributi a seguito di eventi emergenziali. Una modifica al comma 347 include alcuni Comuni della provincia di Siena tra i beneficiari del Fondo istituito dal comma 346. In favore delle imprese ubicate nell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il comma 361 prevede che le risorse residue disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, su ciascuna contabilità speciale, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale: ciò varrà in favore delle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, nonché negli ulteriori territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, a partire dal 20 maggio 2012. Alla concessione delle agevolazioni provvedono i Commissari delegati alla gestione dell'emergenza. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono disciplinati con propri atti dalle Regioni interessate. Il comma 362 stabilisce che le disposizioni che consentono alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo in via temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del MIBACT e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia

richiesta. Per quanto riguarda le norme relative agli eventi sismici del maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, è stato aggiunto il comma 363, mediante il quale si proroga di sei mesi il termine previsto per la verifica di sicurezza relativamente agli immobili danneggiati. Il comma 364 proroga di ventiquattro mesi la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre e di novembre del 2010. La Camera dei deputati ha modificato il comma 379 - che autorizza la spesa di 30 milioni per il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio per il 2014 - aggiungendo la previsione che tali risorse sono destinate prioritariamente a interventi di messa in sicurezza del territorio. Si tratta di una scelta significativa, che rischia tuttavia di frammentare gli interventi in troppi capitoli di spesa anziché concentrarli in quello appositamente individuato dalla stessa legge di stabilità. I commi da 641 a 668, dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata. In questo contesto, la Camera dei deputati ha approvato una disposizione che demanda a un regolamento comunale la determinazione della TARI per i produttori di rifiuti speciali, incluse eventuali riduzioni per la parte avviata al recupero.

Sulla base di quanto illustrato, il Relatore, propone che la Commissione si esprima in senso favorevole sulla Tabella 9-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, osservando che le modifiche in particolare la destinazione prioritaria delle risorse finalizzate agli interventi di dissesto idrogeologico di cui alle delibere CIPE n. 6 del 2012 e n. 8 del 2012 per interventi di riduzione del rischio di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità raccolgono le indicazioni già espresse dalla Commissione nel rapporto già formulato in prima lettura. Con riferimento ai commi 120 e 121 - che destinano stanziamenti per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009 - propone di evidenziare l'importanza della modifica volta ad incrementare le risorse a disposizione, inadeguate alle finalità da conseguire. In merito ai commi che prevedono nuove modalità di intervento per gli impianti sportivi e gli stadi, propone di segnalare che la scelta operata appare in questo momento inopportuna rispetto alle esigenze del paese in tema di difesa del suolo e dell'ambiente. Propone di osservare, con riferimento alla previsione del comma 649, che demanda a un regolamento comunale la determinazione della TARI per i produttori di rifiuti speciali, che, seppure tale disposizione chiarisce parzialmente la definizione della TARI, tuttavia, essa rischia di essere penalizzante nelle scelte di prelievo fiscale di livello locale.

Propone, infine, che la Commissione si esprima in senso favorevole sulla Tabella 13-ter, per le parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Il relatore [ZIZZA](#) (FI-PdL XVII) fa presente che tra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle Tabelle 2-ter e 10-ter, per le parti di competenza, e alle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, non ve ne sono di interesse della Commissione.

Propone, pertanto, che la Commissione si esprima in senso favorevole.

Si apre quindi la discussione congiunta.

Il senatore [BRUNI](#) (FI-PdL XVII) manifesta contrarietà sui commi 116 e 117 che dimostrano il fallimento delle politiche ambientali concertate sulla base della corretta applicazione del principio di sussidiarietà e attestano una operazione meramente clientelare. A questo riguardo, il Governo non ha tenuto in considerazione l'iter, già in fase avanzata, della istituzione di alcune aree marine protette nella penisola salentina, oggetto di deliberazioni concordi da parte di amministrazioni comunali e provinciali e della regione Puglia. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) ritiene che l'individuazione delle aree protette non sia di competenza statale e che la versione originaria dei commi 116 e 117 aveva almeno il pregio di non discriminare tra le aree protette. Analoghe perplessità esprime sul comma 12, con il quale si dà una procedura preferenziale alla bonifica del SIN di Brindisi, e sul comma 155, relativo alla generazione elettrica da bioliquidi. In merito alle disposizioni che prevedono nuove modalità di intervento per gli impianti sportivi e gli stadi, sarebbe stato più opportuno prevedere modalità di recupero degli impianti già esistenti piuttosto che facilitare la costruzione di nuovi complessi sportivi. Ritiene poi insignificante l'importo di 30 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio, soprattutto se confrontato ai 200 milioni di euro destinati agli studi di fattibilità per i collegamenti nell'area dello stretto di Messina. Preannuncia, infine, il voto contrario a nome del suo Gruppo.

Il relatore [ZIZZA](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che l'assegnazione di 25 milioni di euro per la bonifica del SIN di Brindisi, disposta dall'articolo 1, comma 12, rientra nell'ambito di un accordo di programma le cui risorse sono state impropriamente destinate ad altre finalità.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) ritiene che i rilievi espressi dai senatori intervenuti siano condivisibili e che possano essere inseriti nelle osservazioni sulla Tabella 9-ter. Osserva inoltre che, sul tema delle bonifiche dei SIN, andrebbe inserita una particolare raccomandazione volta a incrementare le risorse stanziare che, al momento, appaiono insufficienti ad avviare un programma di bonifiche corrispondente alle esigenze avvertite in tutto il territorio nazionale. Andrebbero infine chiarite quali siano le reali disponibilità per la realizzazione di grandi impianti sportivi, anche in relazione alle risorse già stanziare ma non ancora impiegate per le medesime finalità.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) rileva numerose disposizioni che generano confusione. Le risorse per il dissesto sono disperse in una pluralità di misure in assenza di una strategia coerente, come nel caso del comma 42, relativo ad opere stradali per la prevenzione del rischio idrogeologico. Preannuncia il voto contrario a nome del suo Gruppo.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*) si associa ai rilievi critici espressi dai senatori già intervenuti. In particolare, per quanto riguarda i commi 125 e 126, ritiene ingiustificate ulteriori norme di vantaggio per le centrali "turbogas", a detrimento dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili. Intende preannunciare un voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) fa presente l'esigenza di prevedere una procedura privilegiata nei territori il cui *iter* di istituzione della relativa area protetta è in fase già avanzata. Preannuncia il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore [MANCUSO](#) (*NCD*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Caleo. Preannuncia il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il sottosegretario CIRILLO condivide l'indicazione di favorire la istituzione di aree protette, soprattutto con riferimento a quelle aree del territorio nazionale per le quali il relativo *iter* è già in fase avanzata.

Il presidente [MARINELLO](#) (*NCD*) sottolinea la necessità di un approfondimento del contenuto dei commi 120 e 121, che stanziare risorse per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previo accertamento del prescritto numero legale, con distinte votazioni, la Commissione approva il rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 9-ter e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, pubblicato in allegato, e distinti rapporti favorevoli sulle Tabelle 2-ter, 10-ter e 13-ter, per le parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, pubblicati in allegato.

La seduta termina alle ore 10,50.

RAPPORTO APPROVATO DALLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA (DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B - TABELLA 2-TER) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La 13ª Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, si pronuncia in senso favorevole.

RAPPORTO APPROVATO DALLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B - TABELLA 9-TER) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La 13ª Commissione permanente, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premessi che:

nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, la Camera dei deputati ha apportato diverse modifiche al testo approvato dal Senato, volte a recepire talune indicazioni emerse anche nel dibattito in Commissione. In particolare, è stato inserito il comma 7, che prevede che il Ministro per la coesione territoriale destini parte delle risorse del Fondo per le politiche di coesione al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio nei siti di interesse nazionale (SIN), ed il comma 12, che prevede l'assegnazione di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la bonifica del SIN di Brindisi;

la Camera dei deputati ha modificato il comma 111, precisando che le risorse finalizzate a interventi di dissesto idrogeologico dalle delibere CIPE n. 6 del 2012 e n. 8 del 2012 devono essere

prioritariamente destinate agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Sono stati inoltre aggiunti i commi 116 e 117 che prevedono l'inserimento dell'area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina nonché di quella di Capo Milazzo nell'ambito delle aree di reperimento indicate dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, autorizzando una spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per il 2015. Il comma 117, inoltre, incrementa l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016, per l'istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone, nonché per potenziare la gestione delle aree marine già istituite. E' altresì incrementata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 2001 di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'istituzione di nuove aree marine protette. E' infine incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 99 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette. Per tale finalità l'utilizzo delle risorse finanziarie indicate nella predetta autorizzazione di spesa possono essere utilizzate anche per potenziare e adeguare le infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto ? Guardia costiera;

è stato modificato il comma 118 - relativo alla predisposizione di un piano di interventi urgenti nelle zone della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 - integrandolo con ulteriori disposizioni concernenti gli interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio. In particolare, si prevede che il piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio, predisposto dal Presidente della regione e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, preveda interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a rischio elevato) e R4 (aree a rischio molto elevato). Si prevede, inoltre, che gli edifici adibiti a finalità abitative o allo svolgimento di attività produttive, possano beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo nel caso in cui siano ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico come R1 (aree a rischio moderato) o R2 (aree a rischio medio) a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza. Si precisa, inoltre, che gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e che gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento delle aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. Si è, da ultimo, prevista la possibilità di utilizzare le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto dei territori alluvionati in Sardegna nel mese di novembre 2013, e quelle assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della regione Sardegna;

sono stati aggiunti i commi 120 e 121, che destinano stanziamenti per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009. In particolare, vengono destinati 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013. Sono destinati ulteriori 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una delibera del CIPE d'intesa con il Dipartimento per la protezione civile con cui verranno definite le procedure per la concessione dei contributi;

la Camera ha modificato anche i commi 125 e 126 che recano una norma di interpretazione autentica volta ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione, autorizzando una soluzione transattiva del contenzioso pendente;

il comma 154, in virtù delle modifiche apportate dalla Camera, elimina la proroga di un anno del termine per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche già iscritti nel registro del GSE ai fini degli incentivi del quinto Conto energia, da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. Viene inoltre aggiunta la previsione che, entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, determinati, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

il comma 155 è stato introdotto dalla Camera al fine di modificare le disposizioni - di cui comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013 - che introducono la possibilità per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi. La modifica prevede che l'incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno decorra dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013. Inoltre, il nuovo testo del comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, pur mantenendo il riferimento alla riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, stabilisce che ciò opera qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento e che la riduzione dell'incentivo spetta fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento;

al comma 192 sono stati aggiunti i commi 192-bis e 192-ter che prevedono nuove modalità di intervento sugli impianti sportivi e gli stadi;

è stato aggiunto il comma 255, che consente al CIPE di destinare ad ulteriori finalità una quota delle risorse, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizzate dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 (pari a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019) e rifinanziate dalla Tabella E del presente disegno di legge (per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015). Sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il CIPE può destinare parte delle predette risorse al finanziamento degli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni al di fuori del cratere sismico;

è stata poi introdotta una modifica al comma 256 - che autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata - volta a specificare la quota dei pagamenti effettuati dalla regione Calabria (2 milioni di euro nel 2014, 6,3 milioni di euro nel 2015 e 1,7 milioni di euro nel 2016) e dalla regione Basilicata (1 milione di euro nel 2014, 3,2 milioni di euro nel 2015 e 0,8 milioni di euro nel 2016) esclusi dal patto di stabilità interno;

la Camera dei deputati ha modificato il comma 346 - che prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 - includendo le attività agricole tra quelle destinatarie della concessione di contributi a seguito di eventi emergenziali. Una modifica al comma 347 include alcuni Comuni della provincia di Siena tra i beneficiari del Fondo istituito dal comma 346;

il comma 361 è stato introdotto dalla Camera al fine di prevedere ? per la ripresa del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ? che le risorse residue disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, su ciascuna contabilità speciale possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale: ciò varrà in favore delle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, nonché negli ulteriori territori individuati dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge n. 83 del 2012, a partire dal 20 maggio 2012. Alla concessione delle agevolazioni provvedono i Commissari delegati alla gestione dell'emergenza. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono disciplinati con propri atti dalle regioni interessate;

il comma 362 stabilisce che le disposizioni che consentono alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo in via temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni (articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001) non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del MIBAC e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta;

per quanto riguarda le norme relative agli eventi sismici del maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si segnala che è stato aggiunto il comma 363, mediante il quale si proroga di sei mesi il termine previsto per la verifica di sicurezza relativamente agli immobili danneggiati, nonché il comma 364, che proroga di ventiquattro mesi la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010;

la Camera dei deputati ha modificato il comma 379 - che autorizza la spesa per il 2014 di 30 milioni per il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - aggiungendovi la previsione che tali risorse sono destinate prioritariamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio. Si tratta di una scelta incrementale significativa ma che rischia di frammentare gli interventi in troppi capitoli di spesa anziché concentrarli in quello appositamente individuato dalla stessa legge di stabilità;

i commi da 641 a 668, dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata. La TARI è una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC. In questo contesto, la Camera dei deputati ha modificato il comma 649, demandando ad un regolamento comunale la determinazione della TARI per i produttori di rifiuti speciali, ivi incluse eventuali riduzioni per la parte avviata al recupero,

si pronuncia in senso favorevole, osservando quanto segue:

le modifiche apportate all'articolo 1, comma 111 - in particolare la destinazione prioritaria delle risorse finalizzate agli interventi di dissesto idrogeologico di cui alle delibere CIPE n. 6 del 2012 e n. 8 del 2012 per interventi di riduzione del rischio di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità - raccolgono le indicazioni già espresse dalla Commissione nel rapporto formulato nel corso della prima lettura;

con riferimento alla individuazione di nuove aree da inserire tra quelle previste dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, si sottolinea l'esigenza di attribuire un percorso privilegiato a quelle aree del territorio il cui *iter* di istituzione della relativa area protetta è già in avanzata fase di definizione, come nel caso delle aree protette ubicate nella Penisola salentina;

con riferimento ai commi 120 e 121 - che destinano stanziamenti per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009 - si evidenzia l'importanza della modifica volta da incrementare le risorse a disposizione, ma se ne rileva l'inadeguatezza rispetto alle finalità da conseguire;

in merito ai commi 192-*bis* e 192-*ter*, che prevedono nuove modalità di intervento per gli impianti sportivi e per gli stadi, si sottolinea che la scelta operata appare in questo momento non prioritaria rispetto alle esigenze del Paese in relazione alla difesa del suolo e dell'ambiente e, nel merito delle azioni e misure proposte, sarebbe più opportuno utilizzare queste risorse per recuperare - in via esclusiva e non facoltativa - l'impiantistica sportiva polivalente già esistente, anziché ipotizzare con procedure non congrue la costruzione di nuovi grandi impianti monosportivi;

con riferimento alla previsione del comma 649 che demanda ad un regolamento comunale la determinazione della TARI per i produttori di rifiuti speciali, si ritiene che tale disposizione sia utile a chiarire, seppur parzialmente, la definizione stessa della TARI e che, tuttavia, pur nell'autonomia regolamentare dovuti ai Comuni, rischia di essere penalizzante nelle scelte di prelievo fiscale di livello locale in capo alla cittadinanza;

per quanto riguarda il tema delle bonifiche dei SIN, si rivolge una particolare raccomandazione al fine di incrementare le risorse appositamente stanziare che, al momento, appaiono insufficienti ad avviare un programma di bonifiche rispondente alle esigenze avvertite sull'intero territorio nazionale;

per quanto riguarda i commi 125 e 126, si ritiene ingiustificato disporre ulteriori norme di vantaggio per le centrali turbogas, a detrimento dell'impiego di fonti rinnovabili.

RAPPORTO APPROVATO DALLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, (DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B - TABELLA 10-TER) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La 13ª Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

si pronuncia in senso favorevole.

RAPPORTO APPROVATO DALLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, (DISEGNO DI LEGGE N. 1121-B - TABELLA 13-TER) E SULLE

CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La 13a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, si pronuncia in senso favorevole.

1.4.2.13. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.13.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 36 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013
36ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-B e 1121-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il presidente [CHITI](#) (PD), relatore, richiama il parere che la Commissione europea ha reso lo scorso 15

novembre sulla manovra di bilancio italiana e le conclusioni dell'Eurogruppo del 22 novembre, sottolineando come l'elevato debito pubblico resti un elemento di fondo che continua a connotare le dinamiche di bilancio del Paese. Riferisce quindi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza della Commissione, nonché su quelle relative al disegno di legge di stabilità: il comma 18 dell'articolo unico autorizza le strutture di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei - tra le quali anche l'Agenzia per la coesione territoriale - ad assumere centoventi unità di personale altamente qualificate; il comma 22, in riferimento all'incentivo per l'occupazione nel settore dei *call center*, prevede l'attivazione da parte dello Stato italiano delle verifiche sulla compatibilità dell'aiuto con la normativa europea; illustra quindi i commi 33 e 178, che prevedono e disciplinano la cosiddetta *web tax*. Valuta positivamente il comma 246 che, in relazione al finanziamento dei progetti cofinanziati dai Fondi strutturali europei, prevede la presentazione alle Camere dello schema di "Accordo di partenariato" per gli anni 2014-2020, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea: al riguardo ritiene che tale procedura possa consentire di verificare, tra l'altro, l'effettiva realizzazione di interventi non dispersivi, bensì efficaci ed incisivi. Il comma 273 prevede che il Governo trasmetta ai competenti organi parlamentari una nota puntuale sul riparto delle risorse stanziare per l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, prima del suo inizio e in ogni caso entro il 30 maggio 2014: in merito, esprime l'auspicio che il Governo riferisca alle Camere possibilmente entro il mese di marzo sulle linee generali del semestre. Illustra infine il comma 514, che consente alla Regione Sardegna l'adozione di misure di agevolazione fiscale e tributaria, nel rispetto della normativa comunitaria.

Conclude proponendo di trasmettere alla Commissione bilancio un rapporto favorevole che richiami in premessa le questioni esposte.

Avverte, quindi, che non sono state avanzate richieste di termini per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno; poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, informa che si passerà alle dichiarazioni di voto nella proposta di rapporto appena enunciata.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) annuncia che i senatori appartenenti al Gruppo del Movimento 5 stelle non parteciperanno al voto, criticando severamente le modalità con le quali è stata definita la manovra di bilancio, che mortificano il ruolo delle Camere e denotano l'incapacità del Governo di individuare e sostenere una linea di politica economica coerente. Dovendo prendere atto della sostanziale impossibilità, a causa dell'annunciata questione di fiducia, di correggere le molte incongruenze presenti nel disegno di legge di stabilità, ribadisce la scelta del suo Gruppo di non partecipare alla votazione.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-PdL XVII), dopo aver espresso il proprio favore alla disposizione di cui al comma 514, in materia di agevolazioni fiscali e tributarie per la Regione Sardegna, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di rapporto: il voto riflette un giudizio negativo sul complesso della legge di stabilità, con la quale si persegue il solo intento di contenere la spesa pubblica anziché quello di favorire la crescita.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 10,55.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE NN. 1121-B e 1121-ter - Tabella 2-ter limitatamente alle parti di competenza) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120-B

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e la relativa Nota di variazioni, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2014, n. 1120-B, richiamate le considerazioni già svolte nell'ambito dell'esame in prima lettura dei documenti di bilancio;

considerato che i predetti documenti di bilancio si collocano nell'ambito dell'esercizio del "Semestre europeo" per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in base al quale, il Consiglio ECOFIN del 9 luglio 2013 ha adottato la raccomandazione specifica per l'Italia, sul programma nazionale di riforma 2013 e sul programma di stabilità 2012-2017, già avallata dal Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013;

considerato, inoltre, che l'esercizio finanziario per il 2014 si inserisce anche nell'ambito della prima applicazione del cosiddetto *"Two-Pack"*, e in particolare del regolamento (UE) n. 473/2013, in base al quale la Commissione europea ha adottato, il 15 novembre 2013, un parere sui documenti di bilancio, valutandone la rispondenza con la citata raccomandazione del 9 luglio 2013;

considerato che nel suddetto parere la Commissione europea ha osservato, tra l'altro, che la crescita economica prevista per il 2014 sarebbe inferiore a quella prevista nei documenti di bilancio dell'Italia (0,7 per cento contro 1,1 per cento), che il disavanzo nel 2014 scenderebbe al 2,7 per cento del PIL e non al 2,5 per cento come prospettato nei documenti di bilancio, che la lieve riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e la maggiore deduzione per il nuovo capitale societario previste nella manovra sono solo un primo passo per attuare la raccomandazione specifica sul punto formulata il 9 luglio 2013, e che l'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria (salita al 22 per cento) dall'ottobre 2013 non risolve il problema dell'erosione della base imponibile derivante dalla frequente applicazione di aliquote ridotte (del 10 per cento o del 4 per cento);

considerato, in particolare, che in relazione all'elevato debito pubblico dell'Italia, la Commissione europea ha rilevato il rischio che la manovra per il 2014 possa non assicurare una riduzione del rapporto debito/PIL sufficientemente in linea con il parametro di riferimento previsto nel Patto di stabilità, prospettando quindi un rinvio al 2015 del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio;

preso atto, infine, che il parere della Commissione europea è stato presentato all'Eurogruppo del 22 novembre 2013, unitamente ai pareri concernenti le manovre di tutti gli altri Stati dell'Eurozona e che in tale sede i Ministri delle finanze hanno convenuto che i documenti di bilancio dell'Italia per il 2014 risultano essere "appropriati" e che nessuno di essi comporta significative difformità rispetto a quanto richiesto in base alle regole del Patto di stabilità e crescita;

ritenuto, al riguardo, che il parere della Commissione europea necessita di una attenta valutazione, in connessione con le raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate dal Consiglio il 9 luglio 2013, al fine di recepirne le indicazioni che servano di stimolo alla modernizzazione del Paese, all'avvio a soluzione del drammatico problema della disoccupazione giovanile e all'attivazione di tutti i canali economici che possano permettere sviluppo e crescita in tempi rapidi, a partire da una maggiore riduzione del cuneo fiscale per le imprese e i lavoratori e al rafforzamento della dimensione produttiva

e industriale del Paese;

rilevato che in questa sede si prescinde dalla congruenza delle stime effettuate dalla Commissione europea rispetto a quelle contenute nei documenti di bilancio e dagli assunti macroeconomici di fondo che informano le scelte di politica economica raccomandate dalla Commissione europea agli Stati membri, ma si auspica per i prossimi esercizi una maggiore focalizzazione sugli *spillover effects* (effetti di ricaduta) delle misure richieste ai vari Stati membri, anche con un'attenzione maggiore per le dinamiche, anche valutarie, imposte dalla globalizzazione negli scambi internazionali;

valutata l'entità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio, tabella n. 2, relativamente al Programma n. 1.3 (unità di voto 21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee, nonché al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrando nella Missione n. 4, relativa a "L'Italia in Europa e nel mondo";

considerato che la legge di stabilità per il 2014 si inserisce nel quadro degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica, in vista del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio e della progressiva riduzione del debito pubblico, previsto dagli impegni assunti con l'Unione europea;

valutato il comma 18 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che autorizza le strutture di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, tra le quali anche l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita con il decreto-legge 31 agosto, n. 101, all'assunzione a tempo indeterminato ? senza maggiori oneri per la finanza pubblica ? di 120 unità altamente qualificate, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico;

rilevato che, in riferimento all'incentivo per l'occupazione nel settore dei *call center*, introdotto dal comma 22 dell'articolo 1 e al fine di verificarne la compatibilità con le disposizioni relative al mercato interno, lo Stato italiano dovrebbe attivare le procedure previste dal comma 2, terzo capoverso,

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale rimette alla Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con la normativa europea;

valutati i commi 33 e 178, dell'articolo 1, che prevedono l'estensione del regime IVA anche alla fornitura di spazi pubblicitari *on line* e di *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei motori di ricerca visualizzabili sul territorio italiano, e ritenuto opportuno un confronto e un coordinamento con quanto è previsto negli altri Stati membri, anche al fine di non introdurre eccessive disparità di trattamento per i soggetti economici che vogliono farsi pubblicità sui siti visibili nel territorio italiano, nonché con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, oltre che per la sua riconduzione agli aspetti di disciplina del tributo armonizzato IVA;

considerato positivamente il comma 246 dell'articolo 1, che, nell'ambito delle disposizioni concernenti il finanziamento dei progetti cofinanziati dai Fondi strutturali europei, prevede la presentazione alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello schema di "Accordo di partenariato" per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire, in quanto importante rafforzamento della democraticità delle procedure relative all'utilizzo di risorse europee che ammontano a circa 30 miliardi di euro per il settennio, destinate allo sviluppo strutturale dell'economia nazionale, e in quanto primo passo verso una più incisiva azione di vigilanza e controllo da parte del Parlamento sulle procedure previste per l'efficace utilizzo dei fondi;

considerato positivamente il comma 273 dell'articolo 1, che, in relazione ai 56 milioni di euro stanziati per l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea della seconda metà del 2014, prevede che il Governo trasmetta ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative;

considerato, infine, che con il comma 514 dell'articolo 1 si interviene nell'ambito dello Statuto speciale della Sardegna per introdurre disposizioni che consentano l'adozione, nel rispetto della normativa

comunitaria, di misure di agevolazione fiscale e tributaria, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola. La previsione di misure che ricadono nella cosiddetta fiscalità di vantaggio dovrà essere coerente con la pertinente giurisprudenza comunitaria,
formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1120-B
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Titolo breve: *legge di stabilità 2014*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 157 \(ant.\)](#)

23 dicembre 2013

Attività (esito)

Discussione generale

Discusso congiuntamente: [S.1121-B](#), [S.1120-B](#)

Replica del relatore

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Discusso singolarmente

Posta questione di fiducia su art. 1 (unico) del ddl

Trattazione articoli

Votata questione di fiducia su art. 1 (unico) del ddl: **accordata** :
favorevoli 167, contrari 110, astenuti 0, votanti 277, presenti 278

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale: favorevoli 167, contrari 110, astenuti 0,
votanti 277, presenti 278.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 157 (ant.) del 23/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

157a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 161 del 8 gennaio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,18).

Si dia lettura del processo verbale.

PIZZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 12,25).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(1121-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 12,25)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge 1121-B e 1120-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore sul disegno di legge n. 1120-B, senatore Santini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Santini.

SANTINI, relatore sul disegno di legge n. 1120-B. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, come approvate dalla Camera dei deputati, comportano nel 2014, in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, una correzione netta corrispondente ad un peggioramento di circa 2,5 miliardi, pari a circa lo 0,2 per cento del PIL. Per il biennio successivo le richiamate misure di intervento comportano un miglioramento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione di circa 3,5 miliardi nel 2015 (0,3 per cento del PIL) e di circa 7,3 miliardi nel 2016 (0,4 per cento del PIL).

Gli effetti in termini di fabbisogno sono analoghi a quelli sull'indebitamento netto.

Il disegno di legge di stabilità è stimato comportare effetti sul bilancio dello Stato, cioè in termini di saldo netto da finanziare, pari ad un peggioramento di circa 1,7 miliardi nel 2014, seguito da un miglioramento di circa 13 miliardi nel 2015 e 7,1 miliardi nel 2016.

Rispetto al disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura, l'esame da parte della Camera ha determinato un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 174 milioni di euro nel 2014 seguito da un peggioramento nel biennio successivo di circa 6 milioni di euro nel 2015 e di circa 20 milioni nel 2016. Gli effetti dell'esame della Camera sul fabbisogno sono identici a quelli sull'indebitamento netto.

In termini di indebitamento netto, la variazione netta delle entrate è pari a circa 2,1 miliardi di euro nel 2014, 0,6 miliardi nel 2015 e 1,9 miliardi nel 2016.

La variazione netta delle spese (differenza tra maggiori e minori spese) comporta un aumento complessivo delle spese di circa 3,6 miliardi nel 2014 imputabile per circa 1,1 miliardi alle spese in conto corrente e per circa 2,5 miliardi alle spese in conto capitale. Nel biennio successivo la manovra implica una riduzione netta delle spese pari a circa 3,4 miliardi nel 2015 e 5,9 miliardi nel 2016.

Le disposizioni del disegno di legge di stabilità contribuiscono ad una manovra lorda che determina un ammontare di risorse reperite per le coperture, in termini di indebitamento netto, pari a circa 12,2 miliardi nel 2014, 14,5 miliardi nel 2015 e 19,8 miliardi nel 2016. Gli interventi ammontano a circa 13,7 miliardi di euro nel 2014, 10,5 miliardi nel 2015 e 12 miliardi nel 2016.

L'analisi dei principali settori di intervento evidenzia l'incremento della detrazione Irpef sui redditi da lavoro dipendente (circa 1,5 miliardi nel 2014, 1,7 miliardi nel 2015 e 1,7 miliardi nel 2016), gli sgravi contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (un miliardo di euro nel 2014, 1,1

miliardi nel 2015 e 1,2 miliardi nel 2016) e la riduzione dell'IRAP sulla quota lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato (circa 315 milioni nel triennio 2014-2016).

Altri interventi quantitativamente rilevanti riguardano la disciplina della deducibilità fiscale delle rettifiche sui crediti nel settore bancario e assicurativo, la deducibilità del 30 per cento dell'IMU per il 2014 alle imposte sui redditi delle imprese per gli immobili strumentali, la disciplina sul patrimonio immobiliare, le detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Tra gli interventi in conto capitale, si segnala la modifica della disciplina del Patto di stabilità interno con la concessione di maggiori spazi finanziari per spese d'investimento (un miliardo nel 2014) e per il pagamento dei debiti pregressi in conto capitale degli enti locali (500 milioni nello stesso anno).

Per quanto riguarda le coperture, si segnala, dal lato delle entrate, l'incremento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti finanziari (circa 2,4 miliardi nel triennio), interventi di riordino e razionalizzazione delle detrazioni di imposta sui redditi (1,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta (10 miliardi nel biennio 2015-2016), l'applicazione dell'imposta di registro sulla cessione di contratti di *leasing* di immobili strumentali (circa 621 milioni in ciascuno degli anni del triennio).

Dal lato della spesa, le principali misure riguardano il rafforzamento del Patto di stabilità interno per le Regioni che garantisce un risparmio di 3 miliardi di euro nel triennio, le misure in materia di pubblico impiego e le misure in materia di previdenza. Ulteriori riduzioni di spesa sono attese dalla *spending review*.

Nelle more della definizione dei relativi interventi, la legge di stabilità dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero per 256 milioni di euro nel 2015 e 622 milioni di euro nel 2016.

PRESIDENTE. Il relatore sul disegno di legge n. 1120-B, senatore D'Alì, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Alì.

D'ALÌ, *relatore sul disegno di legge n. 1120-B.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul testo esitato dal Senato per le quali siamo qui a riferire all'Assemblea sono puntualmente riportate nell'ottima sintesi prodotta dal Servizio studi del Senato. Prego, pertanto, gli Uffici di allegare le pagine da 23 a 126 alla mia relazione perché analiticamente descrivono tutte le innovazioni (non poche: oltre 300) apportate dalla Camera dei deputati al testo del Senato.

Mi limiterò quindi a fare alcune considerazioni rispetto alle modifiche e al carattere generale dell'andamento del dibattito.

Abbiamo registrato in questo ultimo scorcio d'anno una serie di interventi che si sono articolati in più decreti-legge e che hanno riguardato anche materie simili, se non addirittura coincidenti. Questo ha reso certamente più complesso il lavoro sia del Senato che della Camera.

I relatori e la maggioranza certamente propongono la definitiva approvazione del provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati, pur se con qualche - credo - legittima osservazione.

Le prime osservazioni sono relative alla sostanziale tenuta di alcuni comparti del disegno di legge di stabilità. La tenuta riguarda principalmente l'impostazione che al Senato si era data sulla tassazione degli immobili e che la Camera ha integrato (sapevamo che sarebbe stata la Camera ad intervenire in questo settore) con alcuni inserimenti per noi positivi relativi al settore dell'agricoltura e che però in questi giorni - per questo volevo farne oggetto di una mia riflessione - sono stati un po' messi in discussione dal dibattito politico.

Vorrei ricordare a noi stessi, al Governo e a coloro che partecipano a questo dibattito che la tassazione sulla casa, così come definita, è frutto di una lunga mediazione, nel senso positivo del termine, del raggiungimento di un equilibrio che credo che il Governo farebbe bene a non mutare nei decreti-legge che saranno emanati a fine anno. (*Brusio*). Spero che il Governo mi ascolti, per quanto sia possibile

che ciò accada in quest'Aula, signor Presidente.

Un equilibrio complessivo che affonda le sue radici anche in un'esigenza: quella di non pressare sui tributi e quindi di non ampliare la sfera di autonomia nell'imposizione dei tributi riservata agli enti locali. Il disagio sociale che in questi giorni si è manifestato in più forme (alcune meno civili, altre volte in forma di civile protesta e invito al dialogo) affonda le sue radici proprio nella eccessiva tassazione applicata da alcuni enti locali per assicurare la corresponsione dei servizi che essi sono chiamati ad erogare. Sarebbe quindi un errore ampliare la sfera di potere degli enti locali ad aumentare ulteriormente questi tributi: ciò potrebbe generare altre legittime proteste. Sarebbe invece opportuno - come abbiamo più volte rilevato con il senatore Santini, in occasione della discussione del decreto-legge sugli enti locali - mettere subito mano, dalla ripresa dei lavori in poi, a una revisione complessiva, meditata, ragionata ed equilibrata della tassazione sugli immobili che riguardi anche i meccanismi di regolazione tra il Governo e gli enti locali. Tali meccanismi sono tuttora ancorati alla provvisorietà dei decreti attuativi dell'IMU 2012, che ragionano - a mio giudizio sbagliando - in termini di cassa piuttosto che in termini di competenza e, quindi, introducono aree grigie, per non dire voragini, anche nei conti degli enti locali che non provvedono nel giusto modo ad adeguare alla cassa le competenze ed i diritti alle esazioni di larghe fasce di evasione, le quali rimangono così fuori anche dagli stessi bilanci dei Comuni.

Su questa materia - ripeto - sarebbe auspicabile che il Governo, piuttosto che intervenire precipitosamente con decreti di fine anno, lasciasse al Parlamento, nei primi mesi dell'anno prossimo, la possibilità di definire in maniera compiuta la vicenda della tassazione sugli immobili.

Al riguardo, faccio una riflessione, o una notazione, di cui mi scuso con i colleghi. Ormai siamo nelle condizioni in cui forse esiste una frattura tra i livelli di governo e i cittadini; il Parlamento è chiamato a difendere gli interessi dei cittadini da un'eccessiva pressione determinata dai livelli di governo intermedi, riprendendo forse funzioni che nella storia hanno assunto poteri centrali a difesa dei cittadini contro i poteri intermedi eccessivamente liberi di operare sul territorio. Naturalmente non farò riferimenti di carattere storico, ma è questa la nostra funzione: difendere i cittadini da un'eccessiva invadenza dei poteri locali, sia in termini tributari che in termini di burocrazia.

Al riguardo faccio appello a coloro che, provenendo dai ranghi degli amministratori locali o essendo entrati in quei ranghi dopo l'esperienza parlamentare, ancora non riescono a differenziare tra le due funzioni essenziali e continuano a perseguire istanze di corporativismo istituzionale rispetto agli interessi generali della cittadinanza.

Altre modifiche importanti sono state introdotte in senso positivo: sull'aumento delle risorse destinate al cuneo fiscale e sulla rimodulazione della misura di non indicizzazione di alcuni strati di pensioni (che comunque sarebbe il caso di abolire completamente, individuando le risorse necessarie nei prossimi mesi). Inoltre, sono state introdotte alcune norme specifiche, come quella sugli stadi e quella sui canoni demaniali marittimi, che hanno trovato spazio di discussione alla Camera dei deputati, anche perché qui, in Senato, avevamo deliberatamente visto nella seconda lettura la possibilità di una loro definizione.

Certo, sono state inserite norme, principalmente in termini di pubblica amministrazione e di nuove assunzioni o anche di mobilità generale, che il Senato aveva già stralciato dal testo approvato dalla Camera dei deputati o che in sede di altri provvedimenti aveva provveduto a non approvare o addirittura a respingere. Tutto ciò non può lasciarci sereni e naturalmente rinvia la discussione; pertanto, con senso di responsabilità, ci assumiamo l'onere del definitivo varo di tale provvedimento, secondo un criterio di rispetto del bicameralismo che però non sembra venga adottato dalla Camera dei deputati nei confronti del Senato.

Un'ultima riflessione è nei seguenti termini: la riforma istituzionale della modifica del bicameralismo o addirittura dell'eliminazione dello stesso - come qualcuno vorrebbe fare - non è stata ancora varata né tanto meno discussa. Quindi, il rispetto tra le due Camere non diciamo essere opportuno, ma essere ancora contenuto nelle norme principali del nostro Paese. Capisco che questa notazione poco interessa molti colleghi ed i membri del Governo, però la richiamo. Il Senato responsabilmente oggi, in terza

lettura, definisce la legge di stabilità concludendone l'esame, quando avrebbe avuto motivo di intervenire soprattutto per quanto riguarda norme che lo stesso Senato aveva respinto in prima lettura, che aveva espunto dal testo del Governo e che sono state reintrodotte dalla Camera o che il Senato aveva bocciato in momenti di discussione su altri provvedimenti.

La nostra responsabilità istituzionale la adottiamo e ci addossiamo anche le eventuali responsabilità politiche, con l'augurio che altri possano fare lo stesso, cosa che invece in questo momento non appare. (*Applausi del senatore Formigoni*).

PRESIDENTE. Il relatore sul disegno di legge n. 1121-B, senatore Azzollini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azzollini.

AZZOLLINI, *relatore sul disegno di legge n. 1121-B.* Signor Presidente, riprendendo le considerazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura, rammento nuovamente che il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2014-2016 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge di contabilità ed è ovviamente predisposto secondo il criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge e delle indicazioni ministeriali sulla predisposizione delle previsioni di bilancio per il 2014 e per il triennio 2014-2016 e *budget* per il triennio 2014-2016.

A seguito dell'approvazione della seconda Nota di variazioni, predisposta al fine di recepire gli effetti delle modifiche al disegno di legge di stabilità 2014, approvate dalla Camera dei deputati, si è determinata una ricomposizione delle voci di entrata e di spesa senza alterare l'ammontare complessivo della manovra. Nel complesso si registra un lieve miglioramento del saldo netto da finanziare (circa 100 milioni) e una sostanziale invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Dette modifiche comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un aumento delle entrate di circa 630 milioni nel 2014, a fronte di aumento della spesa di circa 530 milioni. Sostanziale analogo effetto si registra in termini di indebitamento netto.

Per effetto delle ulteriori variazioni apportate da parte della Camera dei deputati, il quadro riassuntivo del disegno di legge di bilancio, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, evidenzia pertanto, per la competenza, un saldo netto da finanziare di 44 miliardi di euro nel 2014 e in progressivo miglioramento nei due esercizi successivi, rispettivamente a 13 miliardi nel 2015, per diventare avanzo da impiegare per 2,5 miliardi nel 2016, riflettendo sia un aumento delle entrate finali sia una riduzione delle spese finali e, in particolare, di quelle in conto capitale. Il risparmio pubblico risulta positivo nel 2014 per 8 miliardi, nel 2015 per 22 miliardi e nel 2016 per 32 miliardi.

Per quanto concerne le variazioni che hanno interessato direttamente il disegno di legge di bilancio introdotte nel corso dell'esame svolto da parte della Camera, vanno segnalati gli interventi su alcuni profili ordinamentali del provvedimento ed alcune variazioni di carattere prevalentemente compensativo nella parte tabellare.

Per gli aspetti più specificatamente normativi, una prima modifica ha assegnato al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio» del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014 le somme provenienti dalla chiusura di due gestioni commissariali, vale a dire quella del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e quella per le particolari esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo, entrambe in liquidazione coatta amministrativa. Una seconda modifica ha soppresso, all'articolo 6, comma 6, del disegno di legge, il riferimento al «Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione», non più previsto nell'attuale composizione del Governo. Infine, una ulteriore variazione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare variazioni compensative tra due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno in relazione alle effettive occorrenze del programma di spesa relativo alla «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», a seguito dell'intervenuta soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione di tale albo, con il subentro del Ministero dell'interno nelle funzioni dell'Agenzia stessa. Sottolineo: finalmente la soppressione di un ente in

Italia.

Per quanto concerne le modifiche alle tabelle sono intervenute invece cinque modifiche, effetto di emendamenti presentati dal Governo. La prima consegue agli emendamenti apportati nel corso dell'esame parlamentare al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, i cui effetti erano stati iscritti in bilancio con riferimento al testo iniziale del decreto-legge medesimo. Una seconda modifica opera alcune variazioni, sia sullo stato di previsione dell'entrata che su alcuni programmi dello stato di previsione di alcuni Dicasteri, che conseguono alla necessità di tener conto degli emendamenti intervenuti durante l'*iter* di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni in materia di IMU e fiscalità immobiliare. Un'ulteriore modifica traspone nel disegno di legge di bilancio gli effetti del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, intervenendo sulle dotazioni di spesa di alcuni programmi dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, nonché dello stato di previsione dell'entrata.

Infine, con un ulteriore emendamento, sono state operate tre diverse variazioni di carattere compensativo, la prima delle quali tesa ad una migliore allocazione delle risorse finanziarie relativamente all'attività di analisi e monitoraggio della spesa, la seconda volta a riallocare in bilancio le risorse per il pagamento dei buoni pasto di alcune categorie di dipendenti, ed una terza concernente l'attuazione dell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna. È stata poi ridotta, per circa 50 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione finanziaria del programma relativo agli organi costituzionali, in relazione all'effettiva richiesta avanzata dalla Camera dei deputati.

Rammento infine che nel prossimo futuro il Parlamento sarà chiamato ad occuparsi dell'attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, laddove si prevede la disciplina del contenuto della legge di bilancio. In tale previsione che entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, della medesima legge, si provvede, sostanzialmente, ad unificare in un unico documento (la legge di bilancio, appunto) gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come previsti dalla vigente legge di contabilità nazionale, rispettivamente, all'articolo 11 e agli articoli dal 21 al 30 della legge n. 196 del 2009.

Richiamo l'attenzione del Governo su quest'ultima breve ma significativa parte della mia relazione, chiedendone un'assequazione esplicita dinanzi all'Aula.

Alla fine della sessione di bilancio è doveroso far presente che con la manovra attuata si realizzano in pieno gli obiettivi programmatici concordati con l'Unione europea, sulla base degli obblighi assunti, e contenuti nei documenti programmatici approvati dal Parlamento. Il riferimento è sia agli obiettivi nominali che a quelli strutturali, così come previsto dalla normativa comunitaria.

È doveroso far altresì presente che risulta pienamente rispettato l'articolo 81 della Costituzione novellato, in tutte le relative prescrizioni e in particolare in riferimento al vincolo dell'equilibrio di bilancio strutturale. Ricordo a tutti che l'articolo 81, primo comma, novellato, ha corso sin dal 1° gennaio 2014.

[LEGNINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LEGNINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo soltanto per confermare ciò che il presidente Azzollini ha adesso affermato circa il pieno rispetto da parte della manovra, sia in termini nominali che strutturali, degli obiettivi programmatici concordati in sede europea, nonché delle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione, così come di recente novellato.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta.

[BERTOROTTA](#) (*M5S*). Signor Presidente, nel preparare questo discorso mi sono chiesta quale fosse il senso. Perché farlo? In effetti, c'è un motivo. Questo motivo ha un nome: Stefano. Stefano è un

ragazzo romano conosciuto al presidio del Movimento 5 Stelle organizzato dinanzi al Ministero dell'economia e delle finanze per ricordare al ministro Saccomanni un impegno che si era preso in estate col decreto del fare.

Ma torniamo a Stefano. Questo ragazzo vive in Olanda, dove si è trasferito per motivi di lavoro. I suoi occhi parlavano col cuore. Le sue parole intrise di rabbia e delusione, però, sono degne di essere ricordate: «L'Italia potrebbe vivere di turismo, di arte, di architettura, di storia, perfino delle delizie enogastronomiche. Invece si è persa. È andata alla deriva per colpa dei soliti noti. Chi non vive all'estero non sa come gli italiani amino la loro terra, come gli italiani sentano il profumo della loro terra. Voi ce la farete, non state sbagliando nulla ed essere qui ne è la prova!». Ho deciso di riportare queste parole perché secondo me riassumono un concetto chiaro: è colpa vostra se Stefano è costretto a vivere all'estero. È colpa di chi, come voi, continua a perpetrare comportamenti volti a salvare le poltrone, anziché a salvaguardare gente come Stefano.

Non è possibile che i nuovi arrivati riescano a risparmiare in favore dei cittadini, ma devono elemosinare al Ministro un IBAN per poter versare le eccedenze delle loro indennità! Non è possibile! Non è possibile che il ministro Saccomanni debba farci avere delle coordinate bancarie solo perché messo sotto pressione da parlamentari e attivisti che non temono né il freddo né il sonno!

Siamo molto delusi, perché quella che noi stiamo rivotando con ennesimi emendamenti è una legge di stabilità sempre più malata. Questa finanziaria non stabilizza il nostro Paese, non crea le condizioni per dare speranza ai nostri cittadini. Anzi, la speranza viene demolita del tutto.

Presidente, perché non lo dice lei esplicitamente ai nostri cittadini che la loro e la nostra speranza è morta? Sì, è morta, così come sono morte tutte le aspettative di Stefano di rientrare in Italia se non cambia rotta questa classe politica. E non dica che l'Italia si salverà con il nuovo timoniere del PD, perché con lui le cose non miglioreranno di certo. Anzi, approfitto di questo spazio per invitare il sindaco della culla del Rinascimento a voler trasformare le parole dei suoi comizi in fatti. È arrivata l'ora! Inizi lei, signor Renzi, a lavorare, e non solo per i cittadini che l'hanno votata! In fondo pure loro non saranno dei Paperon de' Paperoni. Forse pure loro stenteranno ad arrivare a fine mese. In fondo in quel 68 per cento ci sarà pure qualcuno che ha perso il lavoro, o devo immaginare che i sindacati che stanno dietro al vostro partito sono capaci di tutelare tutti i lavoratori italiani? Forse quei poveri cittadini sono ignari di cosa avete fatto e fate ancora e forse sempre loro non sanno che ha contribuito a creare questa situazione pure chi da loro è stato votato. Ma andiamo avanti! Questo inciso spero arrivi alle orecchie di chi, anziché essere il primo cittadino di una città come Firenze, è stato il primo della classe a curare i propri interessi.

Ora, Presidente, spetta a lei fare qualcosa, spetta a lei dire le cose come stanno. A differenza del primo passaggio avvenuto qui al Senato, la Commissione bilancio della Camera ha prodotto una versione della nuova legge di stabilità senza obbligare il Governo a presentare un maxiemendamento. Questa legge di stabilità alla Camera è stata stravolta ancora. È proprio vero allora quando si dice che quel testo originario non è piaciuto a nessuno; non è piaciuto non solo a noi dell'opposizione, ma soprattutto a voi della maggioranza. Perfino allo stesso Governo, visto che presenta subemendamenti agli emendamenti. Ora mi chiedo: come mai questo Governo non recepisce i consigli degli appartenenti alla maggioranza? Non siete tutti amici? Vi parlate oppure no?

Cari colleghi, non si può più andare avanti così, con questo modo di fare politica: fate pochi emendamenti, fate tanti emendamenti, fate discussioni, fate silenzio, fate ostruzionismo, insomma fate tutto quello che volete, tanto noi mettiamo la fiducia! Ecco, questa è la vostra minaccia. Questo è il vostro ricatto! Ma allora mi chiedo: perché non evitiamo di discutere, se tanto anche questa volta ci sarà l'appello a cui noi, scolari di questa scuola - che dovrebbe essere di democrazia - ci sottoporremo? Questo è il *modus operandi* che avete deciso di tenere ogni volta?

Sapete cosa ha scritto una persona sulla stabilità? «Stabilità, bella parola. Mi chiedo cosa voglia stabilizzare questo Governo. Mi chiedo quale funzione debba svolgere la parola "responsabilità" e quale relazione debba avere con le persone. Questo Governo e più ancora l'intera classe dirigente del Paese sta perdendo la bussola. Se non riescono a rendersi conto che la loro stessa esistenza è legata al

benessere dei cittadini, non capiranno mai che una comunità come quella italiana non può fare a meno della solidarietà».

PRESIDENTE. Senatrice Bertorotta, la prego di concludere.

BERTOROTTA (M5S). «Quello che non è civile è vedere che una parte di cittadini vive sul piedistallo dei diritti garantiti e dall'alto di lauti stipendi, mentre un'altra parte suicida, non ha stipendio e non ha diritti. È disperata». Anche questa volta la stabilità è l'ennesima bufala a danno dei cittadini italiani».

Abbiamo smesso di pensare al prossimo, perché gli altri sono sempre più altri di noi. Abbiamo smesso di regalare speranza, perché la speranza che abbiamo è solo quella di salvare almeno i nostri interessi. Facciamo in modo che da oggi in poi si inizi a lottare per loro, per fare in modo che essi non vivano in teoria per poi morire in pratica, ma che possano vivere dignitosamente la loro esistenza! (*Applausi dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo M5S espongono dei cartelli con la scritta «Restituite anche voi. Se possiamo farlo noi, potete farlo anche voi»*).

PRESIDENTE. Sapete benissimo che non sono ammessi cartelli! Togliete i cartelli, per favore! Prego il Capogruppo di aiutarci a riportare l'ordine.

È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, era solo un invito ai colleghi a seguire il buon esempio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Sapete bene che non sono ammessi né cartelli né le foto che ho visto fare.

LEZZI (M5S). Comprendo benissimo.

Ebbene, eravamo partiti con la cosiddetta *web tax*, ma poi è intervenuto Renzi e abbiamo così la *spot tax*. Sarà interessante ascoltare bene come recita questa nuova norma che stabilisce che quando un imprenditore italiano comprerà spazi pubblicitari o *link* sponsorizzati dovrà chiedere l'emissione di una fattura con partita IVA italiana per quei contenuti che saranno poi effettivamente cliccati dal nostro Paese. Stiamo chiudendo il *web* in una maniera anacronistica e altresì, a mio avviso, impossibile da realizzarsi.

Orbene, a parte il fatto che ciò è sicuramente incostituzionale e avremo anche a che fare con l'Europa, a meno che la Commissione europea di buon grado sia capace di chiudere un occhio per quanto riguarda le *lobby* che sono legate al Partito Democratico di Letta e Renzi, quando per tutto il resto non lo fa, la domanda che è balzata subito alla nostra attenzione è la seguente: chi può avere dei vantaggi da questa nuova *spot tax*? Ebbene, colleghi del Partito Democratico, voi come rispondereste? Sicuramente in questo modo: la più antica concessionaria di pubblicità in Italia, quella che ha una bella partita IVA italiana già da prima. Qual è? È la Manzoni, vero? È quella sempre legata a Carlo De Benedetti, tessera numero 1 del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Quindi, a questo punto, ritorno sull'inutilità di questa legge di stabilità, buona solo a curare i soliti interessi del vecchio Partito Democratico, che è ben lontano dal rinnovarsi e dal guardare al Paese in controtendenza, come va dicendo sui *media*, ma è sempre orientato o probabilmente tirato per le orecchie dalle *lobby*, a partire da quella dell'editoria, appunto.

Dal momento che ci apprestiamo a subire una nuova procedura d'infrazione europea, in nome e per conto di quel 25 per cento del popolo italiano che ci ha mandato qui vi intimiamo di non sottoscrivere alcun nuovo accordo con l'Europa. Sto parlando degli accordi di partenariato o dei cosiddetti accordi bilaterali tra Paese membro e Commissione europea che ci attanaglieranno sicuramente ulteriormente, a meno che voi prima non siate così bravi da stimolare il dibattito sui *media* e in Parlamento, non prima di aver informato esaurientemente il popolo italiano; quindi si dovrà predisporre un *referendum* prima di andare a siglare qualsiasi accordo di cui siete andati a parlare in sordina il 19 e il 20 dicembre. Voi non conoscete gli effetti di questi accordi, ma noi conosciamo quelli degli accordi che abbiamo già sottoscritto: quindi - lo ripeto - vi intimiamo di non siglare alcun altro nuovo accordo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, nelle scorse

settimane ho già avuto modo di dire che considero questa legge di stabilità la legge delle opportunità perdute, perché, a dispetto del nome, questa legge è un semplice aggiustamento di conti piuttosto che l'appuntamento attorno al quale stipulare un rinnovato patto civico tra Stato e cittadini. Ribadisco questa mia posizione e la rafforzo alla luce delle modifiche apportate alla Camera dei deputati, tese più a rimediare a pasticci che non a delineare nuovi percorsi di sviluppo.

Questo provvedimento provoca per l'Italia e per gli italiani una situazione di maggiore confusione e non risolve minimamente i problemi strutturali che ci portiamo dietro da anni. Alla base della formazione di questo Governo il PdL aveva posto dei paletti chiari e semplici, che prevedevano ai primi punti del programma l'abolizione delle tasse sulla prima casa e la riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese. Qualcuno evidenzierà che nel PdL c'è stata una scissione, ma gli impegni presi con gli elettori per noi di Forza Italia non sono cambiati; altri hanno cambiato partito e forse le idee, ma noi no.

Invece di abolire l'IMU, con la legge di stabilità questo Governo fa nascere una nuova tassa sulla casa denominata IUC (Imposta unica comunale), che incorpora tre componenti: quella patrimoniale, rappresentata dall'IMU dovuta dal proprietario dell'immobile, quella sui servizi indivisibili denominata TASI, a carico sia del proprietario che dell'utilizzatore, e quella dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Di peggio penso non si potesse fare. Oltretutto, secondo la CGIA di Mestre, l'opportunità di elevare fino al 3,5 per mille l'aliquota della TASI sulla prima casa rappresenta un aggravio rispetto a prima, poiché la crescita delle detrazioni fino a 1,3 miliardi di euro permetterà uno sconto su tutte le prime abitazioni pari a 66 euro per cittadino, una cifra molto inferiore rispetto ai 200 euro dell'IMU che avremmo dovuto far risparmiare ai cittadini. A conti fatti non conviene e i Comuni sono sul piede di guerra per i troppi tagli alle risorse e devo dire che a loro, ai sindaci, mi sento molto vicino in qualità di ex sindaco. I municipi chiedono di intervenire con appositi decreti per compensare gli effetti negativi di questa manovra; i sindaci sono lasciati da troppo tempo soli: essi rappresentano l'interfaccia quotidiana con i cittadini che reclamano servizi di qualità, ma dal Governo, da questo Governo, non si sentono rappresentati.

Non sono comunque solo i Comuni a bocciare la manovra. Confindustria e le maggiori associazioni di categoria parlano di un Paese in grave arretramento, che ha subito i danni di una guerra e la legge di stabilità è l'ennesima occasione mancata.

I sindacati sono scesi in piazza contro una legge di stabilità che non va bene perché, come dice la Camusso, non determina quello *choc* all'economia che invece sarebbe necessario per ripartire, collocandosi peraltro in continuità con gli anni precedenti. «Bisogna ridurre le tasse ai cittadini, oppure non intercetteremo la ripresa», dice Bonanni. «Tagliare le tasse e restituire i soldi ai cittadini, oppure non ce la faremo», continua Angeletti della UIL.

Il Governo è riuscito nell'intento di mettere tutti d'accordo, tutti contro questa legge di stabilità! Come si fa a chiedere un voto favorevole per le considerazioni fin qui illustrate? La strada che avete scelto è quella sbagliata: non si possono coniugare stabilità e rigore con crescita e sviluppo. Avete scelto l'austerità, l'aumento delle tasse - che alcuni Paesi chiedono, la Germania per prima - invece di dare speranza agli italiani.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Floris.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). La delusione - e mi avvio alla conclusione - per il mancato coraggio delle scelte di oggi è pari all'aspettativa sul Governo di ieri.

Per quanto riguarda infine la Sardegna, signor Presidente, si era detto che sarebbe stato sospeso il pagamento dei tributi nelle zone alluvionate, ma ad oggi una misura di questo tipo non risulta ancora attuata.

Non c'è dunque una sola ragione per votare a favore di questa legge e non me lo si può certamente chiedere. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché sia pubblicato nel Resoconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, Vitaliano Brancati agli inizi del secolo scorso scriveva che la tirannide non si uccide; si uccide la schiavitù.

Con il partito unico delle *lobby* non regolamentate, che siedono nei corridoi fuori le porte delle Commissioni e fanno pressioni e tramano, telefonano e tramano, pagano e tramano, credevate di averci messo nell'angolo. Vero? E invece no, signori, il nostro compito è svelare l'inganno, e lo stiamo facendo: solo mostrando a tutti che il re è nudo si uccide la schiavitù. E voi siete oramai nudi di fronte allo stridere delle vostre parole retoriche con i fatti; nudi mentre votate a favore dell'emendamento che minaccia di punire i Comuni che provino a limitare il gioco d'azzardo; nudi, nel silenzio dell'Aula, dove sono appena tuonate le parole forti del collega Endrizzi. Ma il Senato approva!

E non serve la retromarcia del vostro nuovo *leader*, non serve pentirsi, rimediare. Dove eravate voi? Cosa avevate pensato voi? Questo conta e conta chiedersi: nel caso in cui il discorso di Endrizzi non avesse acceso un riflettore tanto forte sulle vostre impudiche nudità, avreste ritrattato? No, perché i partiti politici si lasciano manovrare dai vari Tinelli in circolazione, da Telecom alle *slot-machine*, agli stipendi dei dirigenti pubblici, all'annullamento di multe a De Benedetti, così come fece Clini all'inizio dell'anno con Autostrade SpA. In questo modo si fanno gli interessi e le convenienze di alcuni a discapito di tutti.

Tutti hanno dichiarato questa manovra inutile. Noi abbiamo aggiunto che questa legge è illegale per le decine di norme particolaristiche e microsettoriali, regalie indegne, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, così come modificato. Stanziamenti di milioni di euro per le associazioni ex combattenti; centinaia di migliaia di euro per la scuola dei cani guida; 20 milioni di euro per Radio Radicale; 220 milioni per le scuole private; 10 milioni per i luoghi della memoria di papa Giovanni; milioni di euro per la realizzazione di manifesti, convegni, mostre e pubblicazioni sugli eventi della prima guerra mondiale. Si revoca sinistramente la liquidazione della società Stretto di Messina SpA. Ottengono fondi e sgravi fondazioni - ancora e sempre l'Expo - mentre restano irrilevanti gli stanziamenti per innescare la crescita, la ripresa, per le bonifiche, per il dissesto, per il lavoro, per le piccole e medie imprese.

Ultima - ma non meno importante - la marchetta alle *lobby* dell'editoria per cui, con il decreto del Consiglio dei ministri dello scorso venerdì 13 dicembre, si dispone l'esclusione degli *e-book* dall'incentivazione. Nuove tasse su *smartphone*, *tablet* e *pc*, ossia il futuro della comunicazione, e permette all'AGCOM di emanare una delibera senza eguali sul diritto d'autore.

Ma cosa c'è dietro questa legge? C'è la IUC, che avrà l'effetto di ridurre il saldo dei bilanci dei Comuni di un miliardo e mezzo di euro, senza d'altro canto permettere detrazioni per cui, anche chi non avrebbe pagato l'IMU, si troverà costretto a pagare la *service tax*. C'è un assai timido incremento della minipatrimoniale sui prodotti finanziari; *ecobonus* non stabilizzati; generici interventi per le famiglie sotto la soglia di povertà, che nulla hanno a che vedere naturalmente con forme di reddito di cittadinanza richieste da più parti, perfino dall'Europa, che sarebbero un sicuro e riconosciuto moltiplicatore con effetto domino per l'economia.

C'è il tanto decantato taglio del cuneo fiscale e l'intervento sulle pensioni, una soluzione (pare) per 17.000 esodati: tutti risultati irrilevanti per i cittadini, visto che sono ancora troppo gli esodati rimasti senza pensione e senza lavoro e che il cuneo fiscale porterà appena 18 euro al mese in busta paga, contando anche la tredicesima.

Non attacca il debito, non incide sulla riduzione della spesa di spreco, non prevede investimenti strutturali, non taglia le tasse (ma anzi, prevedendo una sicura futura riduzione degli sgravi, di fatto, le aumenta) e toglie risorse ai Comuni. Questa manovra piace forse quindi a Giorgio Squinzi? No, la valuta certamente insufficiente per far ripartire il Paese. Piace alla Camusso? No, lei concorda che «è una somma di norme a favore di piccole *lobby* e non fa l'interesse del Paese». I Comuni, tartassati, puniti e minacciati da questa manovra fiscale, hanno sospeso la partecipazione a tutti gli incontri

istituzionali. Non piace alla Corte dei conti, non piace all'Europa.

Allora al Governo non resta che ammettere che «avremmo voluto fare di più»: lo dice Fassina. Non resta che accettarlo, perché è ormai troppo evidente che l'*austerità* è controproducente in tempo di crisi ed è colpa dell'Europa e che questa politica economica «sta portando l'eurozona come il Titanic sempre più vicino all'iceberg». E poi finalmente ad ammettere che è vero che «le chiavi di svolta non stanno in questo Parlamento nazionale sono a Bruxelles, è lì che dobbiamo condurre la nostra battaglia».

Abbiamo visto che il Governo con Angelino sa benissimo fare lo scaricabarile. Allora è colpa dell'Europa, e voi? Che cos'è questa manovra fiscale inutile e illegale, quanto è lontana dagli obiettivi a cui dovevamo puntare? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Onorevole Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi sia consentito dire che il Paese non meritava di assistere, in questo scorcio di fine anno, ad uno spettacolo così misero. Una legge di stabilità criticata da tutti, dall'Europa, perché non ci consentirà molto probabilmente di rispettare gli obblighi di bilancio per il 2014; dalle parti sociali, che hanno assistito attoniti allo sciupio di risorse in mille rivoli; dai sindaci, che chiedono di essere ascoltati dal Capo dello Stato.

Questa legge di instabilità politica è divenuta così un caravanserraglio di iniziative disperate e localistiche. Con la recente riforma della legge di contabilità ci si era infatti posto l'obiettivo di eliminare gli emendamenti localistici e micro-settoriali della legge di stabilità. La Camera invece, molto più del Senato, rispetto pure ad un testo iniziale del Governo che ne conteneva già una buona lista, ha introdotto una miriade di ulteriori disposizioni localistiche e clientelari. Penso agli stanziamenti per le zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, per il settantesimo anniversario della guerra di liberazione, per il polo tattile multimediale di Catania o per i Campionati mondiali di pallavolo femminile: l'elenco di stanziamenti microsettoriali potrebbe continuare ancora a lungo ed è davvero disdicevole, in molti casi fa sinceramente sorridere, o piangere, a seconda delle opinioni.

Discutibile poi l'indecisione complessiva su vari temi. Alcune norme rischiano di essere dichiarate incostituzionali o di essere bloccate da una procedura di infrazione; è stata per questo riformulata in corsa la *web tax*, meglio nota come *Google tax*, contestata dallo stesso segretario del PD. Quest'ultimo è il caso - ovviamente - della norma che nella sua versione antecedente a questo intervento *in extremis* imponeva alle *internet companies* di dotarsi di una partita IVA italiana per poter vendere nel nostro Paese, trascurando il fatto che queste imprese fatturano spesso dall'Irlanda, che fa parte dell'Unione europea, e soprattutto che su questo tema, che è in realtà globale, si è impegnato addirittura un recente G20, che ha insediato appositi gruppi di studio. Nel testo definitivo è infatti sparito l'obbligo di aprire partita IVA in Italia per tali soggetti che effettuano commercio elettronico, mentre rimane per gli spazi pubblicitari e il diritto d'autore. Così pure, sull'emendamento in tema di Tobin *tax*, dopo lunghe trattative, il Governo si è impegnato a riferire in Commissione bilancio entro gennaio e ad affrontare il tema durante il semestre italiano di Presidenza europea. Si tratta della ennesima risposta non organica, che non prefigura quello che servirebbe, ovvero una chiara strategia di lungo periodo di riduzione della pressione fiscale. È evidente a tutti che in un Paese come il nostro si dovrebbe incentivare uno spostamento verso un regime di tassazione più basso. La scienza delle finanze fornisce indicazioni evidenti: perde in partenza il Paese che lotta in solitaria contro la competizione fiscale, in quanto la risposta più immediata consiste nel privilegiare altri mercati.

Non parliamo poi delle norme che, a mio avviso, sono incostituzionali, come quelle riguardanti le pensioni e in particolare quelle relative al contributo di solidarietà e quelle che differenziano l'indicizzazione in base all'ammontare.

Il balletto sulla tassazione immobiliare è divenuto poi indecente, un tira e molla di ripensamenti vari: non è per nulla risolta la questione dell'IMU, che, dopo essersi chiamata ICI, IMU, *service tax*, TRISE (contenente TASI e TARI) e poi TUC, ora, infine, si chiama IUC. È sintomatico di ciò il fatto che il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), Piero Fassino, abbia denunciato

(cito una sua dichiarazione) che: «dalle nostre casse manca un miliardo e mezzo di euro», che è come dire che il gettito della nuova tassa sulla casa, che partirà il 1° gennaio, non assicura le risorse necessarie agli enti locali. Come se non bastasse, il nuovo balzello prevede che siano molto inferiori gli importi delle detrazioni per le famiglie con figli a carico: dai 250 euro delle vecchie tasse a 25 euro. Dal momento che il tempo a mia disposizione sta per terminare, chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché sia pubblicato nel Resoconto e mi avvio a concludere.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Concludendo, si tratta di una manovra timida, in cui si riscontra un aumento delle tasse e che non si concentra sull'esigenza ormai indifferibile di abbassare la spesa pubblica. In molti, in questi giorni, hanno parlato di una politica del «tassa e spendi». A mio avviso, però sono due i problemi più gravi che non vengono affrontati: uno è la mancanza di una politica per lo sviluppo delle imprese, di cui pure si sente parlare tanto nei dibattiti televisivi. Il secondo problema è la mancanza di politiche finalizzate alla ripresa dei consumi.

Sono questi i due temi che potrebbero portare alla ripresa della nostra economia, ma che ancora una volta, con questa legge di stabilità, non sono stati affrontati affatto. Dico questo perché affrontare questi due problemi potrebbe dare la possibilità di aggredire il male più grande del nostro Paese e della nostra economia, che è la disoccupazione. Solo coniugando una politica per lo sviluppo industriale e una ripresa dei consumi potremmo davvero cercare di aggredire questo problema, di cui, in questa legge, non si trova neanche traccia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, alla Camera dei deputati avete già posto la fiducia e a noi toccherà tra poco, anche se ancora non è stato posta formalmente. Avevo immaginato che prima di Natale ciò sarebbe accaduto, tanto che mi ero prenotata a parlare già l'11 dicembre. Siete prevedibili: la vostra unica vera intenzione è quella di rimanere in questi palazzi fino alla fine del semestre europeo, nelle cui riunioni andrete e tutelare tutti gli interessi che vi hanno concesso di stare in queste stanze: gli interessi delle banche, ormai regine e regime in questo mondo.

Avete avuto il coraggio di inserire la norma sulla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia nel decreto-legge sulla seconda rata dell'IMU. Questa è la vostra tecnica: infilare sempre nei vari decreti un contentino per i vostri mandanti. Alcuni la chiamano marchetta e forse hanno ragione, considerato che qualcuno, in quest'Aula, ha affermato che lui e il suo partito battono il marciapiede da trent'anni! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ormai il vostro datore di lavoro non è il popolo, ma la finanza mondiale, che gioca con le nostre vite per i loro e per i vostri sporchi interessi. Siete costantemente in campagna elettorale: ci accusavate di demagogia e di populismo, ma mi sembra che oggi il vostro segretario, colleghi del PD, riporti spesso le nostre parole. Avete cominciato a parlare di cittadini e utilizzate le nostre frasi, come: «Nessuno deve rimanere indietro». Le vostre parole sono inutili. Ormai la vostra esistenza è appesa ad un filo che, seppur tentate di cambiargli il colore, non reggerà. Non può reggere. Non deve reggere.

Le persone comuni, tra cui noi 50 cittadini portavoce del Movimento 5 Stelle, non hanno più tempo. Tutti non hanno più tempo per ascoltarvi. I vostri bei discorsi pieni di promessa non riempiono la pancia. Lo abbiamo sempre detto. Lo abbiamo urlato anche in quest'Aula. Serve un piano di salvataggio completo.

Parlate tanto di risparmi, di agevolazioni per le famiglie e per la scuola e intanto, con un decreto del Consiglio dei ministri, venerdì 13, il Governo ha escluso l'editoria elettronica dalle incentivazioni per l'editoria: alla faccia dell'informatizzazione! State dando all'Italia, che da anni ormai è sull'orlo del fallimento, le istruzioni giorno per giorno e, ogni giorno, modificate l'indicazione del giorno precedente. Vi sembra normale che il Governo di una Nazione ricca di cultura, di paesaggi e persone valorose, non riesca a formulare un progetto valido, ma anche ad ascoltare? Non siete nemmeno in grado di ascoltare l'Aula.

La politica italiana, negli ultimi anni, ha ridotto l'Italia ad un castello di sabbia dove anche voi, ogni

giorno, cercate di mettere sopra un granellino nuovo, togliendolo dalle fondamenta. Una casa solida si regge innanzitutto su un progetto concreto da cui si vede, o almeno si individua, il risultato finale e, se le fondamenta non sono solide, si adeguano con giusti progetti. Invece tutto ciò che avete fatto in questi mesi ci porta a pensare che o non avete idea di un progetto concreto, e vi nascondete dietro giri di parole, o volete realmente portare l'Italia ad essere una colonia dell'Europa.

Proponete una legge elettorale che si fonda sul bipolarismo, del tipo conservatori e riformisti, oppure destra e sinistra che ormai non esistono più. Oggi l'unica vera distinzione che esiste è tra poveri e ricchi ed è colpa della politica italiana degli ultimi vent'anni. Voi ci avete reso poveri e volete mantenerci poveri, poveri economicamente, poveri nell'istruzione, poveri nella cultura: tutto ciò per continuare a governare dietro mille parole, senza un contenuto valido, e costringendo il popolo, che è e deve rimanere sovrano, ignorante sulle vostre reali intenzioni di svendita dell'Italia e della sovranità italiana.

Non riuscirete a fermarci. Continueremo a stare in queste stanze e a denunciare tutti i vostri vergognosi provvedimenti, pieni di pacchi e contropacchi. Peccato che anche a noi rimanga solo e sempre il pacco vuoto! Se volete riempirlo, versate anche voi nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (*Applausi dal Gruppo M5S*). Date una speranza per Natale! (*I senatori del Gruppo M5S espongono dei cartelli con la scritta: «Restituite anche voi. Se possiamo farlo noi, potete farlo anche voi»*).

PRESIDENTE. Per favore, abbiamo già visto e avuto modo di apprezzare.

Prego il senatore Questore Bottici di riportare ordine in Aula.

È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la legge di stabilità è un adempimento della legge n. 196 del 2009 di riforma della legge di contabilità, con la quale si definiscono gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche di finanza pubblica per il triennio successivo.

Il provvedimento avrebbe dovuto contenere misure per migliorare disastrosi conti pubblici che vedono, ogni giorno, aumentare il debito pubblico e peggiorare la condizione economica e finanziaria del Paese.

Desidero ricordare che, secondo la Banca d'Italia, a ottobre il debito pubblico ha raggiunto la stratosferica cifra di 2.085 miliardi di euro.

Una legge di stabilità seria doveva contenere pochi articoli, con i saldi di finanza pubblica, le misure per promuovere la crescita, le misure per la riduzione della spesa pubblica e le modalità con le quali far fronte dal 2015 all'impegno assunto con l'Europa del *fiscal compact*. Voi ne avete fatto una legge *omnibus*. Mi domando che figura faremo in Europa quando porteremo un documento che contiene tutto meno quello che serve al Paese.

Inoltre, non ci possiamo nascondere che il provvedimento, anziché migliorare nel corso dei passaggi parlamentari, è stato fortemente modificato e peggiorato: era di 26 articoli, sono state apportate 350 modifiche ed è diventato di 748 commi.

Nel merito, questa legge di stabilità è completamente inattendibile e tragicamente inadeguata (come dice Alberto Alesina sul «Corriere della Sera» di ieri). Le vostre previsioni di aumento del PIL dell'1,1 per cento sono assolutamente azzardate. Un aumento del PIL dell'1,1 per cento nel 2014 non ha alcun fondamento; già l'ISTAT dice che il PIL aumenterà solo dello 0,7 per cento. Conosco bene l'attendibilità delle vostre previsioni (sono stato già parlamentare nella scorsa legislatura). Ricordo quelle del presidente Monti: nel 2012 il PIL segnerà -0,4 per cento, nel 2013 +0,3 e +1 per cento nel 2014. Sappiamo come è andata a finire: nel 2012 il PIL è sceso del 2,4 per cento, due punti in più rispetto alla previsione.

Anche quest'anno le cose non sono andate meglio: -1,9 per cento rispetto al -0,2 previsto dal presidente Letta. Sarebbe già un miracolo se nel 2014 il PIL si confermasse quello di quest'anno.

Siamo franchi: o voi non avete contezza di quello che sta succedendo nel Paese e ignorate che quest'anno hanno chiuso 50.000 aziende produttive, 13.000 hanno consegnato i libri in tribunale, la

disoccupazione è al 12,5 per cento e abbiamo un miliardo di ore di cassa integrazione, oppure voi siete in malafede.

In ogni caso, io credo che avete sprecato tempo, avete sprecato un'altra occasione per fare ciò che serve al Paese. Se non ci saranno le elezioni, sarà necessario nei prossimi mesi effettuare un'altra manovra.

Il parametro del rapporto debito pubblico/PIL ha già superato il 130 per cento, sarà fuori controllo nei prossimi mesi e l'Italia sarà sottoposta a nuova procedura di infrazione.

Voi non avete capito che la nostra condizione può essere migliorata solo se riparte la crescita. Per fare ripartire la crescita servono misure e risorse imponenti per rendere più competitivo il nostro sistema economico. Le urgenze delle riduzioni del costo del lavoro, del cuneo fiscale e della pressione fiscale dovevano essere affrontate in maniera forte e coraggiosa. Quelle che avete fatto sono solo operazioni simboliche, di facciata, che non incidono e non cambiano la sostanza della condizione italiana.

Serve creare occupazione. Cinque anni senza contributi a carico dei datori di lavoro per nuove assunzioni: solo così può ripartire l'economia; e non parlate di copertura, perché una persona che non lavora è un costo per lo Stato, una persona che lavora produce ricchezza per il Paese.

Serviva un deciso taglio della spesa pubblica. Tutti siamo convinti che si può ridurre la spesa pubblica riducendo gli sprechi e le ruberie, razionalizzando i servizi. Voi non avete capito che l'Italia che lavora non è in grado di sopportare un apparato pubblico come quello di cui dispone il nostro Paese.

In conclusione, auguro per il prossimo anno ogni bene agli italiani tuttavia sono fortemente preoccupato, perché, signor Presidente, purtroppo il futuro, almeno quello immediato, non sarà meraviglioso come qualcuno vuole far credere. Comunque fate quello che volete. L'importante è che vi assumiate le vostre responsabilità. Noi vi abbiamo detto quello che serviva e voi avete fatto orecchie da mercante, Auguri e buon anno a tutti! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Signor Presidente, vorrei iniziare col denunciare il continuo ricorso ai decreti-legge da parte del Governo per misure che non sono congrue, in termini di merito, con le finalità che presiedono alla loro adozione, né rispettano i requisiti di urgenza costituzionalmente prescritti.

Non ultima causa di questo ingolfamento istituzionale e procedimentale, è la richiesta di fiducia da parte del ministro Franceschini ieri sera alla Camera dei deputati.

Da dove nasce il problema? Il problema nasce da una norma inserita nel disegno di legge di stabilità, precisamente nel comma 389 dell'articolo 1, che è in diretto contrasto con l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013. A causa di queste norme che nel 1° gennaio 2014 saranno entrambe vigenti il ministro Franceschini ha posto la fiducia sul decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 sugli enti locali. Ma non è questo il problema importante. Il problema importante è quello di merito, perché lo Stato italiano il 1° gennaio 2014 si ritroverà con due norme approvate dal Parlamento che dicono esattamente il contrario.

Mi riferisco all'articolo 2-bis del decreto 120 e al comma 389 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità in esame. Una norma, signor Presidente, non da poco che riguarda i famosi affitti dei locali utilizzati dalla pubblica amministrazione. A detta del sottosegretario Legnini in Commissione bilancio sembrerebbe una norma suggerita dalla Ragioneria generale dello Stato. Anche questo è un aspetto molto strano. Ma molto più strana è l'ultima parte del comma, in cui si dice che: le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi.

Questo è l'aspetto che mi preoccupa un po' di più, signor Presidente, a parte il fatto che ci ritroveremo il 1° gennaio con due norme che dicono esattamente il contrario. L'articolo 2-bis del decreto n. 120, signor Presidente, dice infatti che qualsiasi pubblica amministrazione (non entro nel merito e, dunque, non esprimo la mia posizione al riguardo) entro trenta giorni può disdire qualsiasi tipo di contratto. Il

comma 389 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, invece, oltre alla clausola contrattuale, prevede un termine di almeno tre mesi per consentire l'esame e le valutazioni di merito da parte dell'agenzia del demanio. Purtroppo, il 28 di questo mese, signor Presidente, ci rivedremo qui per approvare il decreto-legge sugli enti locali, o salva Roma (come qualcuno lo ha definito).

Un altro aspetto che mi preoccupa, signor Presidente, è quello contenuto nel comma 148 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, devastante per questo Parlamento, perché richiama un decreto-legge non ancora convertito (il decreto? legge IMU- Banca d'Italia). Immagini, signor Presidente, solo per un attimo se non convertissimo quel decreto-legge. Ci ritroveremo con una legge di stabilità che richiama una norma che non è stata convertita. Io non sono un giurista, faccio tutt'altro mestiere, ma penso che ci sia qualche vizio di legittimità in questa norma, anche se è vero che le norme in forza di decreto-legge sono norma. Immaginiamo però per un attimo che questo decreto-legge non venga convertito: ci ritroveremmo - come dicevo - con una legge di stabilità che rimanda ad una norma che non esiste.

Ma non basta questo. La cosa devastante per questo Parlamento è il comma 148 che riguarda la Banca d'Italia e, più in particolare, le quote dei soci della Banca d'Italia. Mentre oggi siamo qui a discutere, dopo aver presentato inutilmente emendamenti in Commissione sabato e domenica scorsi, considerato ciò che accadrà fra qualche momento (mi riferisco alla richiesta di fiducia da parte del Governo), la Banca d'Italia ha già convocato un'assemblea che si sta tenendo in questi minuti per approvare ciò che sarà contenuto nel decreto-legge cosiddetto Banca d'Italia.

Signor Presidente, mi chiedo allora cosa faccia il Parlamento, cosa facciamo noi qui (anzi, per non coinvolgere lei, non dico noi, ma parlo di me). La verità è che qui ci sono dilettanti allo sbaraglio, cioè chi governa il Paese è un dilettante allo sbaraglio. Non voglio offendere nessuno, ma ciò non è concepibile in un Paese democratico.

Non parlo, poi, del comma 748 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità (sto procedendo per *flash*), il quale consolida un oligopolio nel nostro Paese, cioè quello della CONSIP, prorogando - con la scusa di dover risolvere i problemi occupazionali - tutti i suoi appalti. Signor Presidente, come lei sicuramente sa, la CONSIP è un oligopolio a cui devono sottostare tutte le piccole e medie imprese italiane. Ciò non è concepibile in un Paese democratico, in un momento di crisi così atroce per il nostro sistema produttivo.

Signor Presidente, il disegno di legge di stabilità in esame è esattamente il contrario di quanto professa il Governo. Infatti, si è derogato tantissime volte al decreto-legge n. 78 del 2010 sul blocco del *turnover*. Non mi riferisco alla Calabria, che è una Regione cui va tutto il merito: lei, però, signor Presidente, ha letto che in Calabria stabilizzeranno tutti i lavoratori socialmente utili (LSU)? Non sono contrario alla stabilizzazione degli LSU della Calabria, ma ritengo che questi lavoratori siano uguali in tutte le Regioni d'Italia. Questo bisogna dirlo a Woodcock, un magistrato che si interessa di compravendite: se quello degli LSU della Calabria è un modo per pagare qualcuno per restare nella maggioranza, allora dovremmo informare Woodcock. Signor Presidente, lei o il ministro Franceschini mi dovrete spiegare perché non si stabilizzano anche gli LSU del Veneto, della Lombardia o della Campania. Vorrei comprenderne il motivo. Questo è il merito dell'emendamento. Se i magistrati si interessano di compravendita di parlamentari, devono occuparsi anche degli LSU della Calabria. Diversamente non compiono il loro dovere: o lo fanno sempre o non lo devono fare mai! Non lo devono fare sulla base di un criterio di simpatia o antipatia.

Concludo, signor Presidente, sottolineando che nel disegno di legge di stabilità in esame non c'è nulla di sviluppo, ma vi sono 120 assunzioni da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, più altre 20, cui si aggiungono 2 milioni per la comunicazione per il semestre europeo e - come ho già detto - la questione della Calabria e tanti altri emolumenti, cose che qualcuno chiama marchette ed altri definiscono in un modo diverso. È però importante sottolineare - al riguardo ho chiesto in Commissione un chiarimento al rappresentante del Governo - che vi è un finanziamento di 200.000 euro per uno studio di fattibilità sulla mobilità nello Stretto di Messina. Nella premessa del relativo comma, si afferma che è stata temporaneamente sospesa la realizzazione del ponte sullo Stretto. Ciò posto, la mia domanda, anche a nome dei colleghi siciliani, è: il ponte sullo Stretto di Messina questo

Governo lo vuole effettivamente realizzare?

Il Fondo di coesione e sviluppo, di cui ai commi iniziali di questo provvedimento, demanda poi al Ministro una serie di decreti per continuare le marchette o i localismi, così com'è avvenuto nel raschiare fondi CIPE e fare le metrotranvie. All'inizio c'era Padova, poi qualche collega si è fatto scippare dal ministro Lupi, il quale ha inserito anche Milano-Lambrate e Venezia.

PRESIDENTE. Concluda, altrimenti sarò costretto a toglierle la parola, e mi dispiacerebbe.

MILO (GAL). Se è questo il modo di procedere, i nostri poveri italiani sono messi proprio male! (Applausi dal Gruppo GAL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, il nostro giudizio complessivo su questa manovra è negativo. L'obiettivo di questa manovra non è la crescita del Paese, ma il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità; si stabilizza l'austerità e con essa purtroppo la depressione. Non c'è un piano per il lavoro, la prima vera emergenza di questo Paese. SEL ha proposto un piano sperimentale triennale per il lavoro, con una dotazione in tre anni di circa 20.500.000 euro, che può assicurare l'assunzione di circa 300.000 disoccupati in tre anni; un piano di lavoro finalizzato a creare occupazione di qualità, stabile, pulita, «disarmata» e tesa a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e quindi del Paese. Non ci sono le risorse per il piano per il lavoro da noi proposto, però non avete voluto tassare le transazioni finanziarie e l'imposizione fiscale sulle rendite finanziarie. Avete invece trovato oltre due miliardi per costruire nuove navi da guerra e non avete fatto nulla per impedire la chiusura dell'Ansaldo, che costruiva treni, e della Irisbus, che costruiva autobus (e voglio ricordare che in Italia paghiamo le multe alla Comunità europea perché i nostri autobus sono vecchi ed inquinanti).

Avete trovato miliardi per finanziare grandi opere inutili e dannose, come la tratta ferroviaria Lione-Torino. Avete proposto la riduzione del cuneo fiscale, che purtroppo avrà effetti limitatissimi (si parla di un caffè ogni due giorni per i cittadini). Questo non favorirà la competitività delle imprese e non rilancerà né la produzione né i consumi. Sono somme che invece avrebbero potuto essere utilizzate per finanziare il piano per il lavoro. Ma la creazione di posti di lavoro deve essere accompagnata dalla garanzia dei diritti dei lavoratori (che, voglio ricordare in quest'Aula, sono dei cittadini italiani), da quei principi di civiltà che non contemplano i licenziamenti ingiustificati, a volte anche politici, dal diritto alla certezza del posto di lavoro, dall'abolizione della flessibilità, uno strumento usato per ristabilire il controllo delle imprese sui lavoratori, ridurre i costi, aumentare i profitti e ridurre - ahimè - sempre di più gli spazi di democrazia nei luoghi di lavoro.

In quest'Aula pochi giorni fa si è ricordata una persona eccezionale, una persona che ha fatto la storia nel mondo: mi riferisco a Nelson Mandela; ebbene, voglio rammentare che, nei luoghi di lavoro, la democrazia e i diritti vengono sempre più cancellati, mentre le discriminazioni purtroppo aumentano sempre di più. Affinché il ricordo di una persona così eccezionale non sia solo un passaggio, una prassi ormai consolidata, ma un vero tributo a persone che hanno dato tanto al mondo per la democrazia, desidero che queste cose vengano messe in pratica.

Dato che il tempo a mia disposizione è molto limitato, Presidente, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BAROZZINO (Misto-SEL). Vorrei fare solo due ultime considerazioni. La legge di stabilità non affronta i problemi degli esodati, che ha risolto in minima parte. Voglio ricordare che i tanti esodati che sono rimasti fuori hanno fatto un patto con lo Stato e credo che lo Stato debba andare incontro a questi cittadini. Ricordo anche che non ha fatto quasi nulla per i contratti di solidarietà: qui si parla di economia, si parla di ristabilire certi principi fondamentali. Credo che lo strumento dei contratti di solidarietà sia uno dei pochi che garantirebbe tutto ciò.

Infine, per quanto concerne il problema della democrazia nei luoghi di lavoro; visto che qui tutti parlano di democrazia, si devono ripristinare i diritti sindacali fondamentali, i meccanismi di rappresentanza sindacale. Il Parlamento deve approvare una legge sulla rappresentanza dei lavoratori,

altrimenti parliamo di questioni che poi diventano incomprensibili per i cittadini.

Mi chiedo e vi chiedo come saranno scelti - visto che approviamo emendamenti in materia - i delegati che andranno a far parte dei consigli di amministrazione per rappresentare i loro colleghi, in assenza di una legge sulla rappresentanza scelta dai lavoratori; chi deciderà le modalità di partecipazione alla gestione delle imprese? *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, se dobbiamo parlare realmente di democrazia e dello sviluppo di questo Paese, credo che alle parole debbano seguire i fatti. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, illustri colleghi, membri del Governo e onorevoli cittadini, questo disegno di legge di stabilità conferma l'assoluta inadeguatezza di questo Governo e la sua imbarazzante incapacità ad offrire al Paese una pur minima speranza di uscire dalla crisi.

Il Presidente della Repubblica aveva presentato questo Governo come quello, in grado di rappresentare il meglio della classe politica attuale; oggi è ormai sotto gli occhi di tutti, come dal Movimento 5 Stelle più volte denunciato, che siamo di fronte ad una banda di giovani vecchi attenti unicamente a garantire la sopravvivenza di vecchi e ingiusti privilegi in favore di partiti e *lobby* di potere, che in questi anni hanno ridotto i cittadini sulla soglia della povertà. Affitti d'oro, *web tax*, privatizzazioni incostituzionali di beni comuni come l'acqua, tasse vergognose sulle famiglie e sull'impresa, il pasticcio delle Province, sono emblematici esempi della incapacità e della malafede di questo Governo.

Tante altre scandalose previsioni normative del resto sono state nascoste nelle pieghe di un provvedimento come al solito sanato dall'espedito della fiducia; strumento reso ormai distorto e antidemocratico dal suo utilizzo abnorme.

Si possono ricordare i 20 milioni di euro in due anni riconosciuti a Radio Radicale - la radio del partito del caro ministro Bonino - per la trasmissione dei lavori parlamentari, pur in presenza di una canale radiofonico in FM dedicato della RAI (RAI Parlamento) - che negli anni è costato decine e decine di milioni di euro alle tasche dei cittadini. Venti milioni in due anni per una radio di partito che in Italia ascoltano in pochi, molto di più di quello che questo Governo ha destinato per l'acquisto dei libri scolastici per i nostri bambini.

Se ci fosse il tempo si potrebbe continuare per ore a ricordare le nefandezze politiche di questa fantomatica classe dirigente: dagli illegittimi finanziamenti ai partiti, ai viaggi di Stato con i familiari, alle polizze vita con i fondi dei Gruppi parlamentari e così via. Siamo però a Natale, rispettiamo almeno il desiderio dei cittadini di avere un momento di serenità.

Signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, signori Ministri, fate un bel regalo a tutti, dimettetevi e tornatevene a casa! Solo così questo Paese potrà recuperare la speranza di un futuro migliore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi (quei pochi ancora presenti e che ringrazio), il provvedimento torna in terza lettura in Senato dopo un ulteriore assalto alla diligenza perpetrato dalla Camera. Azioni che confermano ancora di più come in questa legge vi sia l'assenza di programmazione, programmazione che dovrebbe essere invece la caratteristica principale della legge di stabilità. Altro che attenzione agli investimenti, alla messa in sicurezza del territorio, al lavoro, alle imprese, al taglio della spesa pubblica. Troviamo invece tanti, troppi stanziamenti *spot* che vanno a finanziare interventi chiamati elegantemente microsettoriali, ma che noi barbari della Lega chiamiamo marchette. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il disegno di legge di stabilità oggi al nostro esame, peggiorato dalla Camera, è per la Lega Nord e per il Paese, che versa in una drammatica situazione, assolutamente inaccettabile, scontenta tutti.

Questo è un periodo drammatico. La maggioranza forse non se ne è accorta o forse fa finta di non vedere, ma tutti i principali indicatori economici hanno segno negativo. Basta leggere anche l'ultimo rapporto del Censis di pochi giorni fa per avere una fotografia della drammatica realtà in cui versa la

nostra gente, in cui versano le famiglie, in cui versa il nostro sistema produttivo, in cui versano le nostre imprese.

L'annunciata crescita non si vede all'orizzonte e le nostre imprese nel frattempo continuano a chiudere, penalizzate da una tassazione senza uguali in Europa e nel mondo, penalizzate da un costo del lavoro esorbitante, penalizzate da un costo dell'energia che le pone, di fatto, fuori mercato. Ormai non si contano più gli imprenditori che hanno deciso di delocalizzare, ma non in Paesi emergenti o in paradisi fiscali, bensì a pochi chilometri dai nostri confini, come in Carinzia, in Slovenia, in Svizzera.

La disoccupazione registra livelli da record. Il dato della disoccupazione giovanile è terrificante: siamo arrivati a sfondare il 40 per cento. Il Governo è incapace di investire su di loro e, dunque, sul futuro del nostro Paese. Allora sono sempre di più i nostri giovani che, rassegnati, vanno all'estero per cercare di garantirsi un futuro che qui non riescono a vedere.

I nostri enti locali, come se questo non bastasse, sono soffocati da un Patto di stabilità che scarica su di essi la quasi totalità dei vincoli di risparmio imposti da questa Europa. I nostri sindaci, i nostri amministratori locali oggi non sanno più come far quadrare i loro bilanci, ma a questa maggioranza non sembra interessare nulla; nessun provvedimento, in questa legge di stabilità, è stato preso in loro favore. Anzi, con un altro provvedimento, il disegno di legge Delrio, si vuole smantellare il sistema delle autonomie locali a favore del ritorno del centralismo, giustificandolo con l'obiettivo di risparmiare la spesa. Solo che i risparmi non ci saranno mai. Ci sarà solo caos.

La situazione è assolutamente grave, e imponeva delle scelte chiare e nette che purtroppo non sono state prese. Quelle assunte sono invece vergognose e in totale controtendenza con i bisogni del Paese. Ne ricordiamo alcune tra le più «lungimiranti»: le assunzioni di 120 persone per la gestione dei fondi dell'Unione europea; i 135 milioni per i lavoratori socialmente utili di Palermo, Napoli e della Calabria; i 2 milioni per gli agrumi di Sicilia; il milione di euro per l'orchestra del San Carlo di Napoli; i 3 milioni destinati al trasporto marittimo dello stretto di Messina; altri 4,5 milioni di euro per assumere nuove guardie forestali. E come non citare i 340 milioni per la Salerno-Reggio Calabria, eterna incompiuta?

Ci si è dimenticati dei disoccupati e di buona parte degli esodati, ai quali oggi non abbiamo ancora dato delle risposte concrete, che erano assolutamente dovute e doverose. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Abbiamo assistito, in questa finanziaria, ad una serie infinita di finanziamenti ad associazioni, ad amici degli amici, che, a nostro modo di vedere, sono inaccettabili. Faccio l'esempio dello sconto di 22 milioni di oneri di urbanizzazione che avrebbe dovuto pagare Sorigenia per le sue centrali elettriche. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Il Governo, anziché stare dalla parte dei Comuni, ha difeso gli interessi dei privati, soprattutto di colui che ha la tessera n. 1 del Partito Democratico.

Insomma non c'è visione strategica di questo Governo e di questa maggioranza. Non c'è assolutamente nulla che lasci presagire bene per il futuro. Vediamo che la crisi viene fatta pagare solo ai soliti noti. Non c'è stato nessun segnale di controtendenza sulla riduzione della spesa pubblica. Non c'è alcuna traccia della realizzazione di una parte del federalismo fiscale, come quella relativa ai costi *standard*.

Due piccole riflessioni sulla tutela del territorio e sulla casa.

Quanto al primo argomento, le poche risorse stanziare (solo 180 milioni nel triennio 2014-2016, somma ridicola per una strategia seria diretta alla messa in sicurezza del territorio, e la Sardegna dovrebbe insegnarlo), verranno destinate, secondo una modifica introdotta alla Camera, anche alla tutela e al recupero degli ecosistemi e delle biodiversità, temi certamente importanti, ma non tanto da sottrarre le già esigue risorse per la messa in sicurezza del territorio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Sulla casa poi si dimostra la superficialità, il diletterantismo e la confusione che regna ancora nel Governo. La conferma è arrivata da illustri rappresentanti dell'Esecutivo che negli ultimi giorni hanno candidamente ammesso che sulle detrazioni della TASI e su altro ancora si dovrà tornare con altre decretazioni d'urgenza.

Caro Governo, mi avvio a concludere dicendo che come Lega Nord e Autonomie abbiamo presentato poche decine di emendamenti alla legge di stabilità con l'intento di eliminare tutti i regali per il Sud e

destinare quei fondi, pari a circa 400 milioni, al taglio del cuneo fiscale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Vedremo chi tra i parlamentari del Nord, in maniera trasversale, voterà a favore delle nostre proposte. Maggioranza e Governo sappiano che intendiamo dare battaglia e andare fino in fondo su queste questioni, su questo provvedimento e su quelli prossimi. Non faremo sconti; il Nord non deve più pagare per l'assistenzialismo clientelare al Meridione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Cittadino Presidente (e cittadini che state fuori, perché qua dentro non c'è nessuno; quindi, possiamo parlare solo a quelli fuori)...

PRESIDENTE. Parli, senatore Cioffi, perché ha solo tre minuti.

CIOFFI (M5S). ...questa legge di stabilità, come hanno detto tante persone, contiene tante marchette, tanti interventi localistici. La cosa bella è che questo modo di fare contrasta con un'altra legge dello Stato, la legge n. 196 del 2009, che stabilisce che nella legge di stabilità non possono esserci interventi di natura localistica o microsettoriale. È quindi bello che noi facciamo una legge che contrasta con un'altra legge. Questo comportamento è un disturbo psichiatrico, è uno sdoppiamento di personalità; è la personalità di un Giano bifronte. C'è anche una bella statua di un Giano bifronte nei Musei vaticani, che sono tanto cari a chi vuole finanziare le scuole private.

Tutto ciò è molto interessante. Tante volte in questo periodo ho sentito vari senatori dire: «Porto a casa qualcosa per il mio territorio...». Questo è il modo di fare, che mi sembra veramente triste: ritorniamo al localismo? Il localismo viene anche coniugato dal fatto che abbiamo finanziato, ad esempio, la metropolitana di Padova, città della quale il ministro Zanonato è stato sindaco fino a poco tempo fa. Se lo può fare un Ministro, perché non possono farlo i parlamentari? Ecco, il pesce puzza sempre dalla testa.

Noi dovremmo imparare ad essere un po' diversi. Non c'è neanche una ipotetica direzione in questo disegno di legge di stabilità: è stata completamente disarticolata, annacquata. Non c'è più una direzione. Quello che traspare è che quello che è stato fatto non è né un comportamento progressista né un comportamento liberale. Siete solo dei piccoli democristiani decadenti: questo è quello che è successo.

Facciamo qualche altro esempio. Abbiamo sentito parlare di cuneo fiscale. Bene, riduciamo il cuneo fiscale: diamo più soldi ai lavoratori e riduciamo i costi per le imprese. Intervenendo, però, solo sul cuneo fiscale, senza capire cosa c'è dietro e qual è la politica industriale che dobbiamo fare, curiamo i sintomi di una malattia, ma non curiamo mai la malattia. Quando facciamo questa cosa, è come se volessimo combattere l'ansia con un ansiolitico oppure la diarrea con un limone. Sbagliamo sempre ad agire, e questo modo di agire è veramente sbagliato. Dobbiamo fare una politica industriale diversa, dobbiamo capire cosa vogliamo fare, qual è la direzione che vogliamo prendere, quali sono le cose giuste da fare. Quale politica industriale abbiamo? Abbiamo una politica industriale?

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, concluda il suo intervento.

CIOFFI (M5S). Presidente, voglio solo dire che spesso noi capiamo che non avendo questa direzione non siamo né carne né pesce. Voi che avete fatto questa legge e che adesso ve la votate, siete come i dipnoi, quei piccoli pesci che appartengono ad una specie comparsa sulla terra 400 milioni di anni fa. Questi dipnoi vivono in una tana fatta di muco e resistono per quattro anni alla siccità nei vari laghi africani, e sono un residuo dell'era paleozoica: forse è ora che vi estinguiate, voi che avete elaborato questo disegno di legge di stabilità, e che lasciate spazio all'*homo sapiens*! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI \(FI-PdL XVII\)](#). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, dirò subito che per chi ha convintamente votato la fiducia a questo Governo lo scorso mese di aprile, condividendo le posizioni e il programma del *premier* Letta, e per chi quel Governo lo ha sostenuto,

attendendo 60 giorni che l'ex segretario del Partito Democratico concludesse tutte le sue verifiche, è triste ed amaro dover purtroppo esprimere nuovamente un convinto no sulla base di valutazioni che non sono funzionali, strumentali ad una posizione politica, ma che registrano evidentemente lo stato di malessere che c'è nel Paese. Infatti, 15 milioni di italiani vivono in una condizione di disagio e di deprivazione sociale (si tratta circa del 25 per cento della popolazione); il 40 per cento di questa parte della popolazione che vive in sofferenza si trova al Sud; il potere d'acquisto è diminuito di 4,8 punti percentuali; ci sono 5 milioni di poveri e 7,5 milioni di disoccupati.

Inoltre, nel Sud, oltre al problema dei disoccupati alla ricerca di lavoro c'è quello dei disoccupati giovani che non cercano più neanche il lavoro per una sorta di rassegnazione, che si unisce alla rabbia, all'angoscia e all'inquietudine per un futuro rubato.

Mi viene da pensare che forse veramente dobbiamo dare un'accelerata alle cosiddette riforme costituzionali e alla nuova architettura dello Stato, perché se avessimo superato il sistema bicamerale paritario probabilmente avremmo risparmiato una lettura per questo disegno di legge di stabilità e il Governo avrebbe combinato anche meno danni. Dico questo perché avevamo lavorato non con finalità ostruzionistiche, ma con uno spirito collaborativo, per offrire al Governo indicazioni e suggerimenti attraverso la fase emendativa, fatta con responsabilità, con quella responsabilità che ci chiede oggi il Paese dilaniato dalla sofferenza di chi è entrato a farsi spenti in un *tunnel* e non riesce più a trovare via d'uscita. Quella responsabilità, durante la precedente lettura qui al Senato, ci ha portato a fare un lavoro che resta ancora valido, per la qualità e la quantità degli interventi emendativi che abbiamo presentato e che ci sembra anche siano stati considerati veramente con troppa sufficienza, se non con supponenza.

In terza lettura oggi noi non possiamo che aggiungere ulteriori valutazioni in senso contrario, negativo, per motivi di metodo e di merito. Come è noto a tutti, è stato già detto che il disegno di legge di stabilità è il complesso delle norme che stabiliscono la rotta economica del Paese, è un atto di rilevanza strategica nella produzione legislativa dell'intero anno, e soprattutto lo diventa oggi nel momento in cui il Paese è alla disperata ricerca di una stella polare che rimetta in carreggiata la politica e la porti davanti al popolo a rispondere delle sue responsabilità con la schiena dritta.

A questo avrebbero dovuto servire le larghe intese. La «große Koalition» in Germania consente di fare cose che probabilmente qui da noi non si riescono a fare, mentre qualcosa si sarebbe potuto fare proprio attraverso le larghe intese, nella condizione di emergenza in cui siamo. Non abbiamo invece avuto una politica economica capace di invertire la rotta: abbiamo riproposto ancora una volta una politica di maggiori tasse e maggiore spesa, con la centralità di uno Stato invadente, pervasivo, sprecone e tante volte - ahinoi - corrotto.

Non siamo riusciti ad imboccare la strada della ripresa; non siamo riusciti a consegnare al Paese un clima di pacificazione politica; non siamo riusciti ad individuare un percorso serio per consegnare al Paese riforme costituzionali. Ella stessa, signor Presidente, ha dovuto finanche consegnare la legge elettorale all'altro ramo del Parlamento. Vedremo che fine faranno le riforme costituzionali affidate al Senato.

Che la mia non sia una valutazione di parte lo si evince dalle dichiarazioni nette, sintetiche, efficaci, vorrei dire finanche amare e taglienti, del Presidente di Confindustria, il quale ha parlato di una «porcata», precisando che non si aspettava di più. La Camusso ha parlato, invece, di stabilità senza visione e senza strategia, mentre sul «Corriere della sera» di oggi Alberto Alesina parla di una legge di stabilità «tragicamente inadeguata». È questa la pagella che viene espressa, non dal rappresentante di un partito politico che, suo malgrado, è passato con il partito cui appartiene all'opposizione, ma da autorevoli rappresentanti delle parti sociali, senza particolare accanimento, purtuttavia con una nitida e chiara valutazione di quello che accade nel Paese.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA \(ore 14,08\)](#)

(Segue D'AMBROSIO LETTIERI). Questa è la realtà. Un approdo assolutamente infausto, che va nella direzione opposta a quella che sarebbe pur stato legittimo attendersi e che si è perduta in uno squallido e penoso mercanteggiamento, probabilmente perché questa maggioranza, che si è così

profondamente e tormentatamente modificata nel corso di queste ultime settimane, aveva bisogno, ha bisogno e probabilmente avrà bisogno di far quadrare gli equilibri politici al suo interno. Questo è il motivo per il quale - qualcuno lo ha fatto prima di me - si è fatto ricorso ad una serie di mance e manette, di regali fatti in modo assolutamente decontestualizzato rispetto ad un problema serio ed organico di portata complessiva, accontentando una lunga serie di questuanti. Una manovra, quindi, di sopravvivenza e non una manovra di rilancio.

Avevamo chiesto un intervento serio sul cuneo fiscale: faceva parte del nostro programma elettorale e dell'impegno da noi assunto in campagna elettorale. Abbiamo cercato di farlo, senza alzare il tono della voce, ma con grande pragmatismo, facendoci carico della condizione economica del Paese. Sarebbero serviti forse 20 miliardi; potevano esserne sufficienti 10 per iniziare, ma ci dobbiamo accontentare di 2. I lavoratori troveranno 14 euro in più in busta paga. Porcata era e porcata resta; un provvedimento che, purtroppo, ha tradito anche gli impegni che erano stati assunti.

Per non parlare dell'IMU: il valore che ha la casa nella nostra sensibilità politica è elevatissimo. A quello avremmo voluto dare una risposta, con una riduzione sensibile della tassazione sulla prima casa. Invece ci è stato regalato, tra mille acronimi, dall'IMU alla TRISE, dalla TASI alla IUC, un grande pasticcio, perché attraverso - potremmo dire - artifici e raggiri si è perpetrato un vero inganno a danno degli italiani, che scopriranno tardivamente che si pagherà di più.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Questo è un fatto grave - concludo, Presidente - perché quando in un Paese non si sa quando, quanto e come si pagano le tasse, evidentemente si passa dall'essere cittadini, dotati di un ruolo e di una funzione strategica dentro un Paese democratico, al ruolo di sudditi.

Riteniamo che questo Paese non possa essere condannato al ruolo di suddito di un Governo che è incapace di dare una guida e una linea di recupero, almeno della speranza, se non delle risposte che pure sarebbe legittimo iniziare a ricevere.

Forse il Governo si accontenterà di mangiare il panettone, ma non si accontenteranno del panettone né gli italiani, né naturalmente il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

Questo è il motivo per il quale voteremo, con rammarico ma anche con grande determinazione, in modo contrario a questo provvedimento inganno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giroto. Ne ha facoltà.

[GIROTO](#) (*M5S*). Signora Presidente, colleghi, dall'inizio della discussione avete presentato questo disegno di legge di stabilità come l'elemento strutturale per far ripartire la crescita. In linea però con la vecchia scuola politica dell'accontentare tutti, avete tirato la coperta per piacere alla solita corte di Palazzo, senza guardare oltre.

Non avete voluto stabilizzare l'ecobonus al 2020, prorogandolo solamente di due anni e ignorando la conseguenza della mancata creazione di 1,5 milioni di posti di lavoro correlati. Non avete individuato misure per sostenere la tutela dell'ambiente e del territorio. Non avete inserito azioni per rinforzare la promozione dell'efficienza, delle rinnovabili e del decentramento energetico.

Avete invece ritenuto giusto sostenere con milioni di euro ancora una volta i grandi produttori, con il *capacity payment* e l'esenzione degli oneri di urbanizzazione (accontentando il "povero" De Benedetti), ignorando però i problemi del Paese e gli allarmi che l'ONU e il mondo della scienza lancia: è indispensabile ridurre le emissioni di gas climalteranti, e per farlo occorre diminuire l'uso dei fossili ed incrementare l'efficienza energetica.

Questa transizione, questa nuova rivoluzione industriale, turba gli equilibri dei grandi interessi economici nati e cresciuti con i combustibili fossili, destinati ad essere superati e sostituiti da un nuovo sistema energetico, decentrato, *low-carbon*, dalle rinnovabili e dall'efficienza.

Colleghi, questi segnali devono essere ascoltati per due importanti aspetti: il primo, per garantire il futuro delle prossime generazioni, evitando loro altre scorie, altre terre dei fuochi, altre Ilva, altre Porto Marghera. Il secondo - come ho già detto - per cogliere i benefici che la nuova rivoluzione industriale

può produrre facendo ripartire la crescita economica, grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle imprese della *green economy*.

Una strada da perseverare, che il Movimento 5 Stelle vuole percorrere guardando al nostro obiettivo da raggiungere: il 100 per cento di energia rinnovabile al 2050. Un obiettivo ambizioso che ci impegnerà a partire dalla definizione dei nuovi *target* europei al 2030 su rinnovabili, efficienza ed emissioni, che dovranno essere vincolanti. Una sfida che il Movimento 5 Stelle vuole cogliere in modo pragmatico, parlando di pianificazione energetica, di sostenibilità, di *carbon tax* come in Francia o di *Energiewende* come in Germania, che prevede di raggiungere il 45 per cento di rinnovabili al 2025 e il 60 per cento al 2035.

Alla fine del 2012, in Italia, gli impianti a fonti rinnovabili erano quasi 500.000. Una rivoluzione di *best practices* che non si vuol vedere, che costringe i lobbisti delle fossili a chiedere ulteriori sussidi per la sopravvivenza dei dinosauri dell'industria energetica italiana nella vostra legge di stabilità; provvedimento che avrebbe potuto essere una nuova opportunità, mentre rimane la solita distribuzione di marchette ai più forti, ai quali siete «incatenati» in maniera fossile. (*Applausi dal Gruppo M5S*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, credo che abbiate propinato al popolo italiano una legge di stabilità da guerra. Mi riferisco alla guerra che il Governo fa agli italiani, perché si tratta di una legge di stabilità in cui si trovano solo tasse e niente sviluppo, solo un tartassamento che, come una raffica di mitraglia, colpisce le famiglie. Ricordo che in Italia abbiamo oltre 4 milioni di poveri (sono 4.800.000 i poveri, ci dicono le statistiche) e abbiamo oltre 7 milioni di disoccupati o di sottoccupati, anche se ciò non riguarda le cooperative rosse o il *business* che si fa sugli immigrati, per favorire certe associazioni filogovernative, come Comunione e Liberazione (sappiamo tutti che non viene fatta la prevenzione sulle coste dell'Africa, ma si cerca di dare dei *benefit* agli amici degli amici).

Tutto ciò comporta una situazione veramente paradossale: le famiglie, che pure hanno avuto la tredicesima, non riescono ad arrivare a fine mese nemmeno nel mese di dicembre, perché sono dodici-quattordici le tasse che tutti devono pagare in questo mese di fine anno. Poi ci scambiamo gli auguri di buon anno!

Con la manovra finanziaria al nostro esame sono state assunte ancora delle guardie forestali. E dove sono state assunte? Guarda caso sono state assunte in Calabria. Il motivo è di tutta evidenza: sono diventati filogovernativi alcuni senatori calabresi e, non ultimo, il presidente di quella Regione, Scopelliti. Dunque, ci troviamo ad avere, in Calabria, più guardie forestali che in Canada. Siamo ad un livello paradossale: il Canada - un Paese interamente ricoperto da foreste - ci sono meno guardie forestali che in Calabria. È di tutta evidenza che si tratta di interventi, diciamo così, sociali, ma unilaterali, come quelli in favore delle cooperative rosse. Insomma, il lavoro non va dato solo alle cooperative rosse o alle associazioni che fanno riferimento a Comunione e Liberazione, o alle Regioni che sono diventate amiche di questo Governo. Non si può pensare solo agli appartenenti ad una fazione politica. Non si può amministrare solo in favore di coloro che partecipano alle primarie del Partito Democratico. (*Commenti dei senatori Mirabelli e Fornaro*).

Lo dico ai colleghi del PD: il socialismo è portare avanti tutti quelli che sono nati indietro, e non portare avanti coloro che partecipano alla propria vita politica. Penso al discorso sui meriti e i bisogni di craxiana memoria. (*Commenti dei senatori Mirabelli e Fornaro*). Allora, quando il PIL superava il 4 per cento e non c'era la depressione dovuta ad decremento del PIL del 2,4 per cento, si pensava ai meriti e ai bisogni: si portavano avanti coloro che erano nati indietro, si pensava ai bisogni sociali e si favorivano coloro che avevano capacità e merito, non coloro che avevano le tessere di partito giuste, come succede in Toscana, in Umbria, nelle Marche, in Emilia e in Liguria.

La modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione - poi dite che le riforme vanno fatte tutti insieme - ha portato a una grande situazione di depressione a livello regionale, che ci farà fare la fine dell'Argentina, che aveva un forte debito accumulato dalle province e una moneta unica: per l'Argentina era il dollaro, mentre noi abbiamo l'euro, ma a trazione tedesca. Non a caso, Bersani prima,

da segretario del Partito Democratico, e Renzi adesso, prima di candidarsi, sono andati a giurare, come dei principi, alla Merkel la loro volontà di seguire questa invasione economica che ha portato avanti la Germania. Ormai l'Unione europea è a trazione baltica, e non a trazione mediterranea. Il Sud Italia è ormai una regione marginale.

Sappiamo perfettamente che lo sviluppo dell'Italia e la sua ripresa devono passare anche e soprattutto per il Sud, ma non tramite l'Europa, perché questa, dal punto di vista economico, è per noi un elemento di depressione: considera l'Italia del Nord il Sud dell'Austria e della Germania, e quindi i suoi abitanti dei veri e propri terroni. Se si attribuisce a quelle Regioni un tale titolo, tanto meno e tanto peggio.

E poi, sulle infrastrutture, il *gap* di vent'anni di ritardo non è stato colmato. Abbiamo ferrovie, autostrade, strade e porti che dovrebbero essere adeguati a quella che dovrà essere una ripresa economica, ma al contrario sono lasciati abbandonati a se stessi e, quindi, non ci può essere ripresa.

Ancora, è di tutta evidenza il fatto che la segretaria della CGIL e il presidente degli industriali hanno criticato questa legge di stabilità, ma sono coloro che hanno partecipato a farla, e per fare il gioco delle tre carte. Infatti, sanno perfettamente che la legge di stabilità è una legge di depressione e di tassamento folle. Anche sulla casa si passerà da 20 miliardi a 40 miliardi. Non è vero che i cittadini italiani non pagheranno l'IMU: pagheranno il doppio rispetto alla cifra di qualche anno fa e rispetto a quello che sarà nel 2014. Questo è di tutta evidenza. Agli italiani stanno arrivando dai Comuni, proprio in questi giorni, le tasse sulla casa, sui rifiuti, sui beni e servizi a domanda individuale che sono tutte aumentate.

Perché non si pensa di fare riforme strutturali sul tipo di quella della magistratura? Si dice che la malagiustizia ci costa dall'1 al 3 per cento del prodotto interno lordo. L'Unione europea continua a rimproverarci, ovviamente a attivare procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in questo campo, e noi continuiamo a far finta di nulla, perché siamo oggetto di ricatto da parte di quello che è un vero potere economico, politico e finanziario, che ha la possibilità di vita e di morte su tutto, compresa l'economia.

Ma vi domandate per quale motivo nel 2012 gli investimenti stranieri in Italia sono stati di 9 miliardi, mentre in Spagna di 32 miliardi? Si tratta quasi del quadruplo. In Spagna e negli altri Paesi europei non c'è una burocrazia che opprime; non c'è una magistratura che ha una lungaggine di processi penali e civili tali da far scappare gli investimenti. Faccio presente che gli industriali italiani vanno a delocalizzare non più in Albania o in Romania, ma in Francia e in Svizzera, perché hanno maggiori garanzie. In Italia i medici, che pure hanno un percorso formativo se non uguale ma sicuramente superiore...

PRESIDENTE. Senatore Barani, le ricordo che sta per terminare il tempo a sua disposizione.

BARANI (*GAL*). La ringrazio.

Questi medici, pur avendo alle spalle un grande percorso formativo, si devono difendere, nel somministrare le cure ai cittadini, rispetto a quello che potrà loro succedere quando un giudice li indicherà come responsabili per la morte di una vecchietta di 102 anni: ma l'*elisir* di vita eterna questi medici ancora non ce l'hanno.

Ecco quindi che è necessario fare le riforme strutturali su tutti e cinque i capitoli, dal primo al quinto, senza tralasciarne nessuno.

Ciò detto, credo di poter dire che diamo un giudizio negativo su questo disegno di legge di stabilità, alla luce della mancanza di riforme strutturali ed ovviamente della mancanza di sviluppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, chiedo al Governo: allora? Siete ancora qui? Ancora a dover ricorrere alla fiducia per obbligarci, anzi obbligarli, a bere il calice amaro di questo Governo Hood Robin? Non ho detto Robin Hood, poiché questo toglieva ai ricchi per dare ai poveri, mentre Hood Robin è il contrario: non dà ai poveri perché deve lasciare ai ricchi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Non c'è prospettiva, in questo piano finanziario, ma c'è melina. Sapete cos'è la melina? Serve per prendere tempo senza fare azioni che possano portare risultati positivi agli altri, ma questi altri sono i

cittadini. Cosa ci volete lasciare? Le ceneri? Volete che vi venga associato il nome di Attila, che si parli di «Governo Lettattila»? Sarebbe un nome che, non posso nascondere, desta ilarità, se non fosse però che voi state gestendo il nostro Paese.

Non mi dica, presidente Letta, che parlo a nome di una minoranza del Paese e non liquidi tutto con le sue parole che sembrano più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Faccia come Papa Francesco, vada per strada, si mimetizzi tra la gente comune e ascolti, ascolterà l'urlo del nostro popolo. Le sto a chiedere, a nome del popolo italiano, di osare, di andare oltre, se ce la fate. Dalla melina si passi all'azione. Reddito di cittadinanza: si rubi il nostro progetto di legge (almeno questa volta l'azione del rubare usatela per un altro scopo). *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

Abolizione della riforma Fornero: i nostri genitori hanno diritto al riposo. Via l'IRAP per le piccole imprese: chi ha un'attività in Italia non può portare i capitali all'estero se non ha pagato fino all'ultima tassa e all'ultimo contributo dovuto al nostro Paese.

Sono le pensioni d'oro che devono essere tartassate, quelle avute con il sistema retributivo. Ai pensionati minimi, noi riteniamo di dover assicurare un reddito più alto e fornire gratuitamente un minimo di sussistenza. Chi venderà un Paese che non gli appartiene pagherà un conto salatissimo, e voi giocate d'azzardo con la vostra coscienza.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

PUGLIA *(M5S)*. Mi avvio alla conclusione, signora Presidente. Ascoltate la voce e il giudizio del Paese reale e, per amor di popolo, andatevene! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

[BONERISCO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non intendo ripetere interventi già svolti, peraltro anche nella discussione in Commissione, ma intervengo per ribadire la delusione per questo disegno di legge di stabilità.

Ci accingiamo ad esprimere il nostro voto, ma è un voto inevitabilmente contrario, signor Ministro, ed è un voto contrario di delusione, vorrei sottolinearlo, per le modalità con le quali si è venuto costruendo questo provvedimento e soprattutto per i suoi contenuti.

Ricordiamo bene come il Governo, dopo due mesi dalle elezioni, sia partito con l'intento di affrontare, prendendo il toro per le corna, una crisi attraverso una larghissima maggioranza che doveva dargli la forza di mettere mano, finalmente, a quelle grandi riforme che, anche dal punto di vista dei contributi economici immediati, avrebbero dovuto dare risposte adeguate ad una crisi drammatica.

Pur essendo una convinta sostenitrice del sistema bicamerale, anche se differenziato nelle missioni, caratteristico di tutte le democrazie avanzate devo purtroppo constatare con profondo rammarico che nel nostro Paese ormai questo assetto bicamerale del Parlamento consente, invece, di aggiungere errori ad errori, modificare testi, norme, a distanza di pochi giorni non solo contravvenendo alle regole delle buone istituzioni nell'essere sinergici, nel produrre testi legislativi, ma smentendosi uno con l'altro.

Il rammarico rispetto ai contenuti poi è crescente per noi perché ad ogni modifica cui assistiamo, dall'inizio alla fine di quei commi aggiuntivi o modificati dal lavoro della Camera dei deputati, ci rendiamo conto che questa legge di stabilità non contiene quasi nessuna misura utile alla crescita, ma tanti interventi sparsi che, proprio in quanto tali, sono, per definizione, inefficaci.

Pensavamo che la riforma del bilancio così tanto sofferta varata negli anni scorsi e l'importante intervento sull'intera normativa in termini di contabilità pubblica (ricordo la modifica dell'articolo 81 della Costituzione che abbiamo operato proprio per mettere in sicurezza il Paese anche da questo punto di vista) avessero messo in soffitta vecchi arnesi del Governo e del Parlamento e una certa creatività nell'interpretazione delle regole contabili. Invece siamo qui a fare i conti con un disegno di legge di stabilità che sembra una vecchia finanziaria degli anni Ottanta e che vuole essere ancora una volta - ahimè - solo un attacco alla diligenza.

Ma oggi il Paese è stremato, a differenza di allora, dall'incremento della tassazione operato prevalentemente dal Governo che ha preceduto l'attuale. In questo disegno di legge però si continua ad

ignorare tutto questo, il grido di dolore che sale dalla nostra gente, e si assume personale nella pubblica amministrazione, come i 120 assunti nuovi di zecca della Presidenza del Consiglio che, evidentemente, sono la miglior risposta che questo Governo sa dare all'emergenza del Paese, che chiede invece di tagliare la spesa pubblica e di contenere i suoi costi sia per quanto riguarda le strumentazioni, sia per quanto riguarda il personale, concentrando quelle risorse per abbattere l'eccessivo livello di tassazione che c'è nel nostro Paese.

Interventi di varia natura hanno peggiorato i saldi. Esprimo tutta la nostra preoccupazione per il peggioramento complessivo dei saldi di bilancio. Da qui capiamo bene come le polemiche che hanno accompagnato i lavori relativi a questo disegno di legge di stabilità prima al Senato, ma soprattutto alla Camera siano assai giustificate.

Su circa 5 miliardi di euro di spese delle amministrazioni centrali per il 2014, circa 1,5 miliardi sono in conto capitale. Ma, a ben vedere, quel 30 per cento riveste comunque un andamento negativo delle spese per gli investimenti, quelle per il futuro, perché sono tutte spese di gran lunga inferiori alla dinamica della spesa corrente, che continua, invece, a crescere. Non è certo la spesa corrente, signora Presidente, a rappresentare lo strumento che consente lo sviluppo del sistema economico produttivo, soprattutto per uscire da una crisi profonda come quella che viviamo. Se non lo volete sapere da noi chiedetelo almeno a chi sta combattendo nel Paese, nelle famiglie, nelle imprese questa drammatica crisi e che non riceve alcun aiuto da questa legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare un provvedimento indubbiamente molto importante per la stabilità della nostra finanza pubblica, in una situazione ancora grave per il Paese. Forse stiamo vedendo la fine di un lungo tunnel, grazie anche ai provvedimenti varati da questo Governo ed anche dal Governo Monti. Oggi, però, sappiamo quanto sia importante mettere in campo una strategia politica ed economica che consenta all'Italia di superare il *gap* con gli altri Paesi europei e di evitare di trasferire ad altri colpe e responsabilità che abbiamo per le mancate riforme: la responsabilità politica, invece, grava su di noi, oggi e nei prossimi giorni.

Nel disegno di legge di stabilità in esame ravvisiamo un aspetto positivo: i saldi sono certamente rispettati, così come lo sono i vincoli europei. Ricordo che tali vincoli non sono imposti, ma sono liberamente contratti dal nostro Paese attraverso la stipula di trattati internazionali e la Costituzione dell'Unione europea, che non è un semplice trattato internazionale come tutti gli altri: si tratta, infatti, della volontà di costruire insieme un grande strumento istituzionale, che ci consenta di reggere la competizione con il resto del mondo e di affrontare le sfide globali.

Quindi, non c'è dubbio che, per senso di responsabilità, esprimeremo un voto favorevole sul disegno di legge di stabilità in esame, ma è altrettanto indubbio che tale provvedimento sul piano formale altera gli impegni che avevano contraddistinto l'idea di pervenire ad una legge di stabilità in cui non si dovessero affrontare mille rivoli di spesa, in cui disperdere le risorse, entrando in logiche volte ad accontentare tutti quelli che è possibile accontentare.

Abbiamo verificato che nonostante questo impegno (analogo a quello assunto 35 anni fa, quando si istituì la legge finanziaria), con il quale si è voluto superare la frammentazione a cui portava la legge finanziaria, si è arrivati purtroppo allo stesso punto: ad una legge che diventa la diligenza su cui far salire tutto e il contrario di tutto, rinunciando a risolvere strutturalmente alcuni problemi del Paese.

Quindi, da questo punto di vista, pur appartenendo alla maggioranza, siamo anche noi delusi dal disegno di legge di stabilità in esame, come lo sono tanti altri che avrebbero sperato in una maggiore selettività degli interventi e nell'aggressione dei difetti strutturali del sistema Italia. Ripeto che il nostro Paese fa fatica ad agganciare il carro della ripresa perché ha un sistema profondamente diverso da quelli degli altri Stati europei, che hanno gli stessi vincoli, la stessa moneta, gli stessi problemi di competizione sui mercati globali, ma hanno un sistema che funziona molto meglio del nostro.

Nel disegno di legge di stabilità in esame vediamo riapparire problemi che avevamo e che ritenevamo accantonati; vediamo anche lo stravolgimento rispetto a certi accordi politici che avevamo stretto

all'interno della maggioranza; vediamo cancellato ogni riferimento alle privatizzazioni ed alle liberalizzazioni; vediamo riapparire la stabilizzazione di personale all'interno delle strutture delle società pubbliche, anche quelle non strategiche, che credevamo essere stata accantonata durante la discussione e l'approvazione del cosiddetto decreto D'Alia; vediamo politiche passive del lavoro che vengono finanziate con cifre grandiose (oltre 1 miliardo aggiuntivo), contro finanziamenti minimi, pur importanti, di 15 o 20 milioni di euro destinati a contratti di ricollocazione. In questo disegno di legge di stabilità assistiamo al paradosso per cui si stanziava quasi 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga e - ripeto - solo 15 milioni per i nuovi strumenti delle politiche attive del lavoro.

Vediamo, poi, che nella discussione parlamentare iniziative di alcune forze politiche o meglio della principale forza politica di maggioranza, di cui noi siamo alleati, cancellano dal cosiddetto decreto salva-Roma (quello sugli enti locali e le Regioni) interventi che vogliono favorire le privatizzazioni ed offrire lo strumento della liberalizzazione. Vediamo cancellati emendamenti con cui si cercava di ricondurre le società pubbliche non strategiche alla loro liquidazione oppure vediamo cancellato anche un generico richiamo alla gestione innovativa del trasporto pubblico locale.

Dopodiché assistiamo ad una questione come quella del decreto affitti, che ci costringerà a vedere modificare domani nel decreto milleproroghe la norma che andremo ad approvare oggi con la fiducia, quando forse basterebbe applicare l'articolo 3 del decreto Monti, che consentiva la facoltà di recesso a tutte le amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT rispetto ai contratti che avevano stipulato con i privati per mettere a disposizione immobili.

Insomma, se dobbiamo valutare questa legge di stabilità nel merito, vediamo alcuni aspetti positivi che sono legati ai saldi, ad alcuni interventi che vanno a cercare di aiutare lo sviluppo e la crescita, ma l'impianto ancora non ci soddisfa e le volontà riformatrici, che sono in qualche modo rivendicate da più parti e che vengono anche molto propagandate nelle trasmissioni televisive o nei *talk show*, restano lettera morta: anzi, vediamo che si fanno dei passi indietro.

Allora ci permettiamo di dire che oggi voteremo la fiducia sul provvedimento in esame perché è importante come segnale all'Europa, ai mercati, ai risparmiatori rispetto alla tenuta del sistema Italia in questi anni difficili, ma nello stesso tempo non possiamo non dire al Governo, che distrattamente segue questo dibattito parlamentare, con tutto il rispetto per il sottosegretario De Camillis ed il ministro Mauro, che dovremo rivedere la nostra posizione, ad esempio sul cosiddetto decreto salva-Roma. Anche noi forze di maggioranza abbiamo qualcosa da chiedere, una prova da verificare nei confronti del Governo: chiediamo che nel decreto milleproroghe rientrino alcune delle tematiche che sono state cancellate ieri dalla Camera con il decreto salva-Roma. Non possiamo accettare di essere accusati dall'opinione pubblica e nelle Aule parlamentari di essere tra coloro che vogliono svendere il sistema pubblico, vogliono svendere l'acqua, vogliono svendere le reti, vogliono svendere l'energia, vogliono svendere il sistema Paese: non è così.

Se ancora siamo qui a discutere la differenza tra la proprietà delle reti che devono appartenere al pubblico e la gestione del servizio che deve anche tenere conto delle esigenze del mercato e deve sapersi aprire al mercato secondo le direttive europee, secondo le sentenze della Corte costituzionale, vuol dire che non abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla cultura politica, economica e sociale che deve caratterizzare un moderno Paese che vuole mantenere la sua forza di settima-ottava potenza industriale al mondo, terza in Europa e seconda nel settore manifatturiero nell'ambito del nostro sistema continentale.

Questo lo chiediamo con forza, altrimenti venerdì o sabato non potranno venirci a chiedere un'ennesima fiducia su un decreto che non affronta le sfide a cui siamo chiamati, di risanamento da un lato e di rilancio dall'altro, perché non è solo nella spesa pubblica, nel bilancio pubblico che possiamo trovare le risorse, ma è liberando le energie del nostro sistema economico che potremo affrontare il futuro di questo Paese. In caso contrario, è bene che il nostro cosiddetto commissario sul taglio della spesa prenda il biglietto di ritorno (che forse in questo periodo costa meno) verso New York, perché se non destiniamo le risorse che risparmiamo in maniera decisa per liberare le energie del Paese non riusciremo a mettere in carreggiata questo sistema.

Abbiamo grande fiducia nella capacità del Presidente del Consiglio e nella tenuta della maggioranza sul prossimo futuro, e vorremmo che tutto fosse sventato, rispetto ai tentativi più o meno occulti per poter mettere in difficoltà la maggioranza. Ma questa maggioranza reggerà se saprà trovare le ragioni forti del suo stare insieme e se compattamente aprirà una discussione con le minoranze, anche sulle riforme istituzionali, che sono fondamentali. Non possono esserci in tutti i momenti, da un lato, maggioranze variabili con le quali si cancellano passi importanti già approvati dal punto di vista delle riforme economiche e, dall'altro, maggioranze con cui si cerca di cambiare in profondità questo Paese, proprio perché noi siamo disponibili a cambiarlo profondamente. *(Applausi dal Gruppo SCpI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi Socialisti del Gruppo delle Autonomie siamo consapevoli che il compito del Governo è arduo e vogliamo concorrere a semplificare, e non a rendere più difficile, la sua navigazione. Quindi, confermiamo il sostegno leale al presidente Letta e al suo Governo e confermiamo e appoggiamo con altrettanta convinzione il ruolo di garanzia e di equilibrio del Presidente Napolitano, che in questi giorni viene sottoposto ad attacchi ingiustificati che noi respingiamo all'origine.

Colleghi senatori, il segretario del PD, Renzi, dice: «La politica dia il buon esempio». Ebbene, colleghi senatori, oggi voglio intervenire semplicemente su un punto che ci riguarda direttamente e sul quale dobbiamo dare il buon esempio. La vicenda degli ultimi giorni dimostra una certa fibrillazione nella quale si carica anche una questione irrisolta: la struttura amministrativa degli organi costituzionali. Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono gli unici, tra gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, in cui la dotazione ordinaria dell'Erario è utilizzata per il trattamento del personale in quiescenza.

Già varie volte in quest'Aula, nelle scorse legislature, si è notato che la separazione netta tra la gestione ordinaria delle spese correnti e la gestione delle spese previdenziali è un conseguimento acquisito di ciascuna pubblica amministrazione, rientrando nell'ambito dell'ente territoriale Stato, il quale conferisce la spesa da appositi enti previdenziali con cui le singole amministrazioni mantengono rapporti regolati dalla disciplina generale dei contributi del datore di lavoro. Non so dire se la specificità degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale giustifichi un loro trattamento separato dalla previdenza generale, ma so per certo che è assolutamente ingiustificato che tra di loro proliferino trattamenti differenziati e normative di nicchia.

Il comma 487 dell'articolo 1 del presente disegno di legge di stabilità mantiene questo equivoco chiamando le Camere a pronunciarsi, nella loro autonomia, sul se e come uniformarsi ai principi del contributo di solidarietà imposto a tutti cittadini. Invece, signor Presidente, colleghi, deve essere chiaro che la forma nell'esercizio della propria autonomia, riferita ad atti amministrativi di gestione dell'apparato servente delle Camere, è impropria perché sottrae indebitamente il rapporto di pubblico impiego con gli organi costituzionali alla legge ordinaria e rende norme di principio quelle che sono direttamente applicabili al resto delle pubbliche amministrazioni.

Occorre chiarire, una volta per tutte, che è dato direttamente ingresso a queste norme pensionistiche nell'ordinamento generale, senza necessità di atti di recepimento, evitando il pericolo che siano incompleti o parziali. La tesi per cui occorrerebbero tali atti di recepimento risponde ad una concezione dell'autodichia degli organi costituzionali superata e sottoposta a censura di costituzionalità da parte delle Sezioni unite e civili della Corte di cassazione con ordinanza 10400 del 2013.

Colleghi, lo *scoop* del Movimento 5 Stelle sulla modifica dell'emendamento del 10 dicembre 2013, proposto alla Camera dal deputato Speranza, apre uno squarcio ancora più preoccupante: vi sarebbe stata un'attività di *lobbying* per innalzare il tetto dei cumuli pensione-retribuzione da 150.000 a 300.000 euro.

È evidente che queste gestioni pensionistiche differenziate non solo non innescano meccanismi virtuosi, ma producono effetti perniciosi sul livello della legislazione generale. Per salvare questi casi

isolati si annacquano le previsioni normative valide per tutti i cittadini, oltre ad incrementare il discredito sulle istituzioni. Il caso è spia di un più generale meccanismo riflesso secondo cui agli organi costituzionali non si applicherebbe la legge vigente per tutte le altre amministrazioni, come ha dichiarato oggi la segretaria Bernardini del Partito dei Radicali italiani in riferimento al tema degli affitti d'oro, altra questione all'ordine del giorno della Camera dei deputati.

Se la Presidenza non disdetta subito i suoi assai discussi contratti immobiliari è solo perché vuole restare coerente con la mitologia dell'autodichia, che l'ha condotta a costituirsi in giudizio contro la Corte di cassazione nel giudizio che sarà deciso l'11 marzo prossimo dalla Corte costituzionale.

Invece di continuare a mandare *input* contraddittori al Governo, le Camere applichino direttamente l'articolo 3 del decreto Monti, che dà la facoltà di recedere a tutte le amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT. *(Il senatore Puglia espone, appoggiandolo allo schermo del computer portatile, un cartello con la scritta: «Restituite anche voi. Se possiamo farlo noi, potete farlo anche voi»).*

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Buemi.

Senatore Puglia, la inviterei a rimuovere quel cartello.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Più in generale, invito i colleghi ad aggiungere... *(Il senatore Puglia chiede di intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, non c'è da intervenire. La invito nuovamente a rimuovere quel cartello.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Dicevo, invito i colleghi grillini ad aggiungere la firma al disegno di legge n. 1175 presentato dai senatori socialisti, che mi chiedo, signora Presidente, perché ancora oggi, dopo più di 40 giorni, non sia stato pubblicato sul sito del Senato.

Noi Socialisti, colleghi, non portiamo responsabilità nella gestione del Senato. Voi sì, senatori grillini, con il vostro Questore. Lei sì, presidente Grasso. Non ci stiamo a condividere la vostra demagogia sui *media* e nelle piazze e il vostro conservatorismo in Aula. Mettete all'ordine del giorno il nostro disegno di legge n. 1175 e diamo il buon esempio, colleghi senatori del PD!

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà. *(Il senatore Puglia chiede di intervenire)*. Senatore Puglia, siamo in discussione generale, con tempi molto ristretti; quindi non posso darle la parola.

Prego, senatrice De Pin.

[DE PIN](#) *(Misto-GAPp)*. Signora Presidente, vi sono molte ragioni particolari che spingono a criticare la legge di stabilità che oggi verrà approvata al Senato.

I tagli alla spesa sociale sono stati troppo consistenti e troppo limitati sono stati i risparmi, là dove sarebbe stato possibile farli, cioè dalle spese militari e dalle grandi opere inutili; troppo pervasiva l'influenza delle *lobby*, che sono riuscite a salvaguardare alcuni interessi corporativi, in controtendenza con il resto del Paese costretto ad una dura austerità; troppo scarsi, infine, gli aiuti alle attività produttive, alla ricerca e alla scuola. In tutti questi campi si sarebbe dovuto fare di più e meglio. Tuttavia, è difficile sottrarsi all'impressione che, se anche questo fosse accaduto, la situazione non sarebbe cambiata di molto.

Con gli attuali vincoli europei nessuna politica espansiva - l'unica necessaria nei periodi di crisi - può essere attuata. Il Governo, qualsiasi esso sia, si trova così costretto a raschiare il fondo del barile. È una situazione che purtroppo, in assenza di una correzione delle politiche di bilancio europee, si presenterà anche nei prossimi anni. Di tutto questo, almeno a livello teorico e culturale, c'è piena consapevolezza. Nella sola giornata di ieri sulla stampa quotidiana sono apparsi gli articoli di Bruno Amoroso, Pier Giorgio Gawronsky e Romano Prodi, autori tra loro molto diversi, che però convergono, nelle loro analisi, almeno in un punto: la politica economica che la Germania sta imponendo all'Europa è catastrofica.

Sempre nella giornata di ieri è apparso il manifesto per l'Europa, firmato, tra gli altri, da Luciano Canfora, Salvatore Settis, Stefano Rodotà, Marcello De Cecco. *(Alcuni senatori del Gruppo M5S espongono, appoggiandoli allo schermo dei computer portatili, dei cartelli con la scritta: «Restituite*

anche voi. Se possiamo farlo noi, potete farlo anche voi». Il senatore Buemi richiama l'attenzione della Presidenza). Di questo documento vorrei citare questo passo, che mi sembra molto significativo: «Concepita nel segno della speranza...

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Presidente!

PRESIDENTE. Ho visto. Cercavo di non interrompere la discussione.

Inviterei il senatore Questore a comportarsi come dovrebbe e chiederei ai colleghi del Movimento 5 Stelle di togliere quei cartelli, altrimenti dovranno intervenire, dopo indicazione dei senatori Segretari, gli assistenti parlamentari per rimuoverli, magari anche sequestrando i *computer*, il che non credo sia utile per il vostro lavoro. (*Il senatore Puglia chiede di intervenire*). Non c'è una discussione da fare su questo tema. (*Il senatore Puglia fa il segno dei soldi, sfregando indice e pollice della mano sinistra. Commenti dal Gruppo PD. Proteste dei senatori Caleo e Fornaro*). Senatore Puglia! Invito i senatori Segretari a far intervenire gli assistenti parlamentari per rimuovere i cartelli e anche i *computer* portatili, se necessario. (*Gli assistenti parlamentari rimuovono alcuni cartelli*). Ce ne sono altri due. Pregherei di farlo per evitare di interrompere l'oratore che sta con difficoltà svolgendo il suo intervento. (*Scambio di battute tra i senatori Buemi e Bottici*). Senatrice Bottici, la prego, lei è un questore del Senato, si comporti di conseguenza.

Senatrice De Pin, prosegua il suo intervento.

DE PIN (*Misto-GAPp*). Sempre nella giornata di ieri è apparso il «Manifesto per l'Europa», firmato, tra gli altri, da Luciano Canfora, Salvatore Settis, Stefano Rodotà e Marcello De Cecco. (*Commenti del Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Vi pregherei di consentire alla senatrice De Pin di svolgere il suo intervento.

DE PIN (*Misto-GAPp*). Di questo documento vorrei citare un passo, che mi sembra molto significativo; concepita nel segno della speranza, l'Europa unita, arbitra della scena politica continentale, rappresenta oggi, agli occhi dei più, un potere ostile e minaccioso. E la stessa democrazia rischia di apparire un mero simulacro o, peggio, un pericoloso inganno. Perché? È la crisi, come si suole ripetere, la causa immediata di tale stato di cose o a determinarlo sono le politiche di bilancio che, su indicazione delle istituzioni europee, i Paesi dell'eurozona applicano per affrontarla, in osservanza ai principi neoliberalisti? Noi crediamo che quest'ultima sia la verità. Siamo convinti che le ricette di politica economica adottate dai Governi europei, lungi dal contrastare la crisi e favorire la ripresa, rafforzino le cause della prima e impediscano la seconda.

Ecco allora il difetto principale della legge di stabilità. Essa fa propri i vincoli che stanno desertificando le capacità produttive del nostro Paese e che rischiano, sul lungo periodo, di far deflagrare la stessa Unione europea, creando insostenibili disparità tra la crescita e la bilancia commerciale della Germania e quella degli altri paesi dell'Eurozona (non solo i cosiddetti PIGS, ma anche la Francia e l'Olanda). Classi dirigenti irresponsabili stanno creando le condizioni per una rivolta di stampo neonazionalista, che sarebbe un rimedio ancora peggiore del male che vuole curare.

In questo contesto, la prospettiva del nostro Paese appare, ad un'analisi razionale, ben poco brillante. A una sinistra tradizionalmente appiattita, come nel resto d'Europa, alle volontà dei poteri finanziari, si contrappone un nuovo movimento politico che si è solamente distinto per i turpiloqui del suo capo?padrone, la cui demagogia è riuscita nella difficile impresa di screditare battaglie altrimenti sacrosante. (*Ilarità della senatrice Bottici*).

Non resta che fare appello all'ottimismo della volontà e sperare che il popolo italiano, insieme agli altri popoli europei, trovi in sé stesso le forze per imporre una svolta economica in direzione di un'Europa unita, solidale e pacifica. (*Applausi dal Gruppo Misto-GAPp. Applausi ironici dal Gruppo M5S. Commenti delle senatrici Bottici, De Pietro, Paglini e Taverna*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, volevo fare le mie scuse personali al senatore Monti perché più volte nella precedente legislatura mi ero rivolto a lui e al suo Governo dicendo che il Paese non poteva avere qualcosa di peggio del Governo Monti o peggio di quello che il Governo Monti stava facendo in

quel momento. Mi sono sbagliato: il peggio lo stanno dimostrando in questi giorni il Governo Letta e i loro compari. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut*). Pertanto, senatore Monti, mi scusi. Comunque, Governo Monti e Governo Letta sono entrambi figli dello stesso incesto genetico per quanto riguarda la politica. Intendo dire che non li hanno voluti gli italiani: sono nati da un incesto genetico, da piccole, grandi e medie intese e stanno producendo la disperazione nel Paese. Per lo meno il Governo Monti aveva un'immagine derivante da suoi componenti tecnici che sembrava avessero grandissima autorevolezza e potessero dare veramente risposte al Paese. Quello che abbiamo visto in questi giorni nel Governo Letta ci ha sconvolto: il fatto cioè che sono stati i funzionari dei Ministeri a scrivere questo disegno di legge di stabilità, e l'hanno pure scritto non male, malissimo, perché peggio di così non si era mai visto nelle Aule del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Del resto, lo ha detto prima il mio collega Arrigoni, che è stato scientifico nell'esporre la lista delle marchette, per oltre un miliardo di euro: insomma è un marchettificio, come lo abbiamo definito.

Sotto l'albero di Natale gli italiani troveranno tre regali: uno è la legge di stabilità, uno è il decreto legge salva-Roma e la terza porcata è quella delle Province. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Non si fermerà qui però, perché diciamo subito agli italiani che ci sarà lo scherzetto di Carnevale (perché dopo arriva Carnevale), che riserverà agli italiani due cose su cui c'è poco da scherzare: una è l'indulto e l'altra sarà la legge sullo *ius soli* (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questo sarà lo scherzo di Carnevale e, visto che a Carnevale ogni scherzo vale, vedremo cosa accadrà delle Aule del Parlamento.

Questo provvedimento, signori Ministri e membri del Governo, è pessimo, insufficiente, privo di ogni visione strategica, di qualsiasi progetto che possa realmente dare risposte al Paese. Non ci sono risposte neanche ai disastri che mostro 1 e mostro 2 hanno creato in questi anni: gli esodati e le famiglie degli italiani in ginocchio (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Non date risposte, non date nessuna risposta.

Credo tuttavia che la cosa peggiore cui stiamo assistendo in queste settimane, dopo le belle parole pronunciate il 2 ottobre dal presidente del Consiglio Letta quando si riempiva la bocca dicendo che sarebbe andato in Europa (magari accompagnato dal ministro Kyenge e dal Ministro degli esteri che prima c'era e ora non c'è più), è il fallimento sulla linea europea. Questa ostentata autorevolezza non c'è: non c'è nessuna autorevolezza! Avete fallito su ogni linea! Sull'immigrazione abbiamo dato dei consigli alla ministra Kyenge, la quale non ha voluto ascoltarci. Abbiamo dato in maniera giudiziosa e seria dei consigli al Ministro su ciò che a nostro giudizio doveva fare, senza demagogia o senza uscire dal seminato, ma sta facendo esattamente il contrario. È un fallimento su tutta la linea, e non per niente buona parte del PD la sta scaricando. Mi dispiace per lei, ma è un fallimento su tutta la linea. Tra l'altro, il primo ministro Letta aveva detto che sul patto di stabilità avremmo fatto qualcosa. Sì: aria fritta anche in questo caso. In Europa ci danno il compitino, e come camerieri torniamo a casa. Abbiamo preso gli ordini e non facciamo assolutamente nulla.

Comunque i due mostri hanno una cosa che li accomuna sempre di più, è la regola delle tre «t», e cioè tasse, tasse e ancora tasse. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questa è la regola delle tre «t» del governo Monti e del governo Letta, che va ancora una volta a tassare prioritariamente il Nord, devolvendo al Sud quello che forse non è il caso di devolvere in questa maniera.

Signor Ministro, membri del Governo, ci aspettavamo anche il tanto auspicato colpo di reni per il Mezzogiorno, che invece si vuole tenere in un sistema assistenziale. Il ministro D'Alia ha venduto la proroga di 24.000 precari siciliani come razionalizzazione delle spese.

Concludo, signor Ministro, dicendo che il governo Monti ogni tanto usava le parole «federalismo» e «costi *standard*», magari solo per circostanza; voi, nella peggiore tradizione della Prima Repubblica, avete la memoria corta. E visto che avete la memoria corta, mi permetto di ricordarvi che state dimenticando ancora una volta i nostri marò: a loro e alle loro famiglie noi vogliamo augurare un buon Natale! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

[DONNO](#) (M5S). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, onorevoli cittadini, questa manovra è un fallimento. La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la

manovra di finanza pubblica più importante per l'Italia, in quanto tesa a programmare e ad attuare gli obiettivi economici e lo sviluppo del Paese. Ripeto, questa manovra è un fallimento.

Oggi il Governo chiede la fiducia su una legge che promette, nelle migliori speranze, una crescita del PIL dell'1 per cento, crescita del tutto insufficiente in un contesto in cui altri Paesi come Spagna, Svezia, Portogallo, attraverso scelte più coraggiose e riformiste, stanno recuperando il *gap* della crisi economica.

Con questa legge di stabilità - con il ricorso ancora una volta all'espedito della fiducia - cadete nel ridicolo. Questa legge non risolve i reali problemi del Paese e lascia l'Italia fanalino di coda nell'economia europea, nonché nella posizione di una misera colonia di consumatori nel mercato globale.

Desidero sottolineare a futura memoria alcuni punti, visto che avete i numeri dell'arroganza.

Per quanto riguarda innanzitutto l'agricoltura, è assurdo prevedere l'onere dell'elenco dei clienti e dei fornitori, il cosiddetto spesometro per i piccoli produttori agricoli, quelli che cioè non superano i 7.000 euro di vendite all'anno. È superfluo, iniquo e, anziché semplificare l'attività lavorativa, produrrà nuovi adempimenti burocratici e nuovi costi per un mestiere già abbastanza a rischio.

Avete poi previsto una misura «salva SIAE», con l'aumento dei costi di *personal computer*, chiavette USB, *tablet*, *smartphone*, cellulari e DVD, attraverso una tassa che colpirà la memorizzazione dei dati e che sarà destinata all'indennizzo dei titolari dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive. Sui cellulari degli italiani, in cui si memorizzano solo - e, ripeto, solo - i numeri telefonici di amici e familiari, ricadrà comunque la scelta ingiusta di questo Governo, con una tassa che garantirà alla SIAE un introito tra i 165 e i 200 milioni di euro, a fronte dei soli 72 milioni di euro dell'ultimo anno. La verità è che volete mantenere in piedi un carrozzone vecchio e sgangherato, come la SIAE, e non esitate a colpire ancora una volta i cittadini, che sono già alla canna del gas.

C'è poi il tema delle *lobby*.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice.

DONNO (*M5S*). A questo Governo, signora Presidente, va riconosciuto il merito di aver mostrato la sua ossatura, formata da lobbisti, poteri forti, intrugli finanziari, che poco alla volta emergono dai Palazzi grazie solo al Movimento 5 Stelle. Fuori di qui, nel mondo reale, c'è tanta disperazione e, in alcuni casi, comprensibile rabbia.

Questo Governo non ha reso un buon servizio al Paese, ricattato dai partiti e da un signore che, la sera del 31 dicembre, vorrà parlare a reti unificate. Gli italiani questa volta non lo ascolteranno: spegneranno la televisione. Parlerà a se stesso e ai suoi. Noi, cittadini liberi, non ci saremo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, essendo il mio l'ultimo intervento, molti dei rilievi critici che saranno oggetto delle mie considerazioni sono stati esposti, con argomentazioni anche molto convincenti, dai colleghi che mi hanno preceduto.

Direi che c'è tuttavia un tema, in particolare, che deve essere l'inizio e la fine della critica, l'inizio e la fine degli obiettivi mancati e non riusciti che questo Governo si è dato, con promesse non mantenute.

Un Governo che si rispetti, signor Presidente, Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Franceschini, non deve essere solo stabile. Non deve limitarsi a galleggiare. Deve dare risposte e certezza ai cittadini e le certezze debbono essere continuative, debbono corrispondere ai problemi e alle difficoltà che vieppiù si manifestano in questa società, in questo Paese e in questo mondo sempre più complessi.

E queste certezze, Presidente, le deve dare alle famiglie e alle imprese un Governo che creda in sé stesso e creda fortemente di fare il bene del Paese che serve. Deve darle per consentire alle famiglie e alle imprese di pianificare le uscite, programmare gli investimenti, valutare costi e risparmi. In una parola, signor Ministro, un Governo deve essere in grado di spiegare ai cittadini non solo quali sono le tasse e perché si pagano, ma soprattutto quanto dovranno pagare di tasse.

Sul settore immobiliare le imprese e le famiglie ancora non hanno certezze: non mi riferisco solamente alla famigerata (e vi prego mettiamolo tra virgolette) «prima casa», ma mi riferisco agli esercizi commerciali, ai locali dove opera la piccola e la media impresa, l'artigianato e il commercio; mi riferisco ai capannoni industriali, che sono le case delle imprese; mi riferisco ai terreni edificabili dove si pagano tasse sugli immobili prima ancora che gli immobili vengano colà edificati.

A maggior ragione (anche questo lo ha segnalato la collega che mi ha preceduto), se altri Paesi europei, nostri *partner* anche più deboli, più fragili, ad economie più disestate, complicate o magari ad economie un tempo rispetto alla nostra emergenti, ora emergono più di noi; nonostante magari ricette «lacrime e sangue» imposte da *troike* europee ora emergono più di noi. L'Italia è il Paese che paradossalmente in Europa ora, nonostante alcune dichiarazioni di assolutamente eccessivo trionfalismo da parte non solo del nostro Ministro dell'economia, ma purtroppo anche da parte del nostro Presidente del Consiglio, sta dando la peggiore prova di sé.

E non è un caso se questo pacchetto di stabilità, se questa tabella di bilancio che siamo chiamati a votare in poche, pochissime ore, continua a non piacere a nessuno: non alle piccole, medie e grandi imprese, non a Confindustria, non ai sindacati, non ai Comuni, non ai commercianti e agli artigiani, non ai giovani, non ai precari, non ai pensionati, non ai proprietari e agli affittuari di case, non alle partite IVA e agli investitori, non alle famiglie con i figli, non a quel blocco sociale da cui dipende il futuro della nostra economia e al quale invece questo Governo chiede, anzi impone, sacrifici senza fine: il ceto medio. Non piace a nessuno.

Con questo disegno di legge di stabilità il Governo si è messo quindi definitivamente all'opposizione del Paese, venendo meno a quegli impegni su cui è nato, all'insegna della parola «crescita» e di un'inversione di rotta in Italia e in Europa contro le politiche di austerità. Un Governo che dovrebbe rappresentare uno Stato che dovrebbe essere al servizio dei cittadini, ma che invece impone ai cittadini di essere al servizio dello Stato.

E al danno, signor Presidente, si è aggiunta anche la beffa. Alla vigilia di questo dibattito e di questi nostri voti, il ministro dell'economia Saccomanni, non certo qui, nella sua giusta sede (tra l'altro non è nemmeno presente oggi), ma in un noto contenitore televisivo della domenica, ha anticipato la conclusione dell'*iter* parlamentare del pacchetto di stabilità-bilancio, difendendo l'indifendibile, sostenendo l'insostenibile: che non si pagherà più l'IMU quando ormai è chiaro a tutti che non solo ne pagheranno una quota anche quelli che fino a ieri non la pagavano, cioè i più deboli, ma il prossimo anno l'IMU, la TASI, la TARI, la TARES, la IUC, insomma il florilegio scioglilingua dell'imposizione fiscale sugli immobili sarà tanto più pesante e oneroso per il Paese. È cambiato solo il nome! Non è cambiato il peso e non è cambiato l'onere.

Noi parlamentari di Forza Italia siamo orgogliosi di aver dato battaglia per mantenere la promessa di ridurre la pressione fiscale sugli immobili, sul lavoro autonomo e dipendente, sulle famiglie; la battaglia per abolire l'IMU sulla prima casa, comunque la si voglia chiamare, e soprattutto per tagliare la cattiva spesa pubblica. Siamo orgogliosi di essere usciti dalla maggioranza per non macchiarci le mani con uno scempio contro l'economia nazionale, contro le famiglie e le imprese italiane. Lo abbiamo detto: è uno scempio che si sta perpetrando con questa legge di stabilità.

Il ministro Saccomanni si è avventurato anche a dire che alla fine del prossimo anno canteremo tutti l'Inno alla Gioia, aggiungendo «spiritosamente» - mi raccomando: anche in questo caso mettiamo la parola «spiritosamente» tra virgolette - che l'Inno alla Gioia è anche l'Inno dell'Europa. Si tratta di quell'Europa - è stato detto a più riprese negli interventi che hanno preceduto il mio - verso la quale egli stesso si è sperticato in elogi, esultando per un accordo sull'unione bancaria, che i più avveduti osservatori - italiani e stranieri - considerano invece l'ennesima *debacle*, un'occasione perduta di essere veramente uniti nella responsabilità, una genuflessione ai *diktat* della Germania e del Nord Europa. Un'inefficace unione bancaria e un'onerosissima unione fiscale, che allontanano il problema vero dell'unione politica, che fanno prevalere ancora una volta i vincoli rispetto alla crescita e che sanciscono il *deficit* di una necessaria condivisione dei rischi. Una beffa propagandata per successo.

Noi, presidente Letta, il suo Governo delle «minime intese» lo consideriamo un alieno rispetto ai

problemi e alle necessità del Paese. Non solo si è incartato in una serie di pasticci tecnici, ma li ha usati per fare il gioco delle tre carte. Con l'illusione bugiarda di ridurre la pressione fiscale, ha travolto gli italiani con un diluvio di nuovi nomi per vecchie imposte, con una fiera di annunci e poi di retromarcie.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 15,17)

(Segue BERNINI). E mentre chiedete agli italiani già munti e tartassati dal fisco di stringere ancora di più la cinghia, avete annunciato con la grancassa una *spending review* che avete poi depotenziato, destinando i futuribili risparmi alla copertura di altre spese correnti. Avete inserito interventi microsettoriali, di cui si è parlato anche oggi - si è parlato della Calabria, ma se ne potrebbero citare anche altri - ed emendamenti lobbistici. Siete riusciti a finanziare una serie di enti e di attività improbabili, mentre disinvoltamente alleggerivate il potere d'acquisto delle pensioni.

Ci avete insomma fatto assistere - come ricordava, prima di me, la senatrice Bonfrisco - al solito *suk* da Prima Repubblica, con la benedizione plaudente del nuovo segretario del Partito Democratico, le cui velleità di rottamazione si sono già infrante contro il partito delle tasse e della spesa pubblica.

Avete introdotto clausole di salvaguardia sul «nulla» di una revisione della spesa, che con voi non si concluderà mai, che forse non comincerà neppure, e che non produrrà alcun effetto e clausole di salvaguardia sul «nulla» di una lotta all'evasione fiscale già in partenza insufficiente: si è dimostrato, anche quest'anno, che troppe tasse portano ad una diminuzione, non certo ad un aumento, del gettito fiscale.

Insomma, avete sbagliato tutto. Non avete fatto rigore, e certamente non avete fatto crescita. Ma allora - la domanda sorge legittima, oltre che spontanea - cosa avete fatto? Dalle «larghe intese» disattese, siete passati alle «piccolissime intese»... intese solo a difendere privilegi e interessi, in uno scenario di progressiva delegittimazione politica e giuridica (ricordiamo tutti l'effetto dirompente della sentenza della Corte costituzionale).

I vostri risultati sono sotto gli occhi di tutti, nonostante le inquietanti, improvvide battute di spirito del povero ministro Saccomanni. Battute di spirito che certo saranno piaciute agli italiani, ieri pomeriggio, tanto quanto piacerà loro, da oggi in poi, questa legge di stabilità che voi (non noi) vi apprestate ad approvare.

Il buon pastore, scrisse Svetonio, deve tosare le pecore, non scorticarle. Qui da noi, il ceto medio viene scorticato in modo scientifico, con un approccio suicida per la nostra economia, perché solo dal ceto medio può venire il rilancio dei consumi, della produttività e dell'occupazione.

In conclusione, ministro Franceschini, onorevoli colleghi, noi non ci renderemo complici di questa legge di stabilità. Gli italiani avrebbero avuto bisogno e hanno bisogno di tutt'altro: di un Governo politico forte, autorevole, con una piena legittimità democratica, in grado di far sentire la voce dell'Italia in Europa e di difendere l'interesse nazionale nella cornice di un europeismo non di facciata, ma di sostanza. Un Governo che non può essere il frutto di piccoli egoismi, di equilibrismi interni, di una pura somma numerica di seggi parlamentari che non rispecchiano e non rappresentano più il Paese.

È per tutte queste ragioni che Forza Italia voterà convintamente no a questo provvedimento, perché votare no a un Governo che si è messo all'opposizione del Paese è un atto d'amore nei confronti dell'Italia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1120-B, senatore Santini.

SANTINI, relatore sul disegno di legge n. 1120-B. Signor Presidente, intervengo brevemente anche a nome del senatore D'Alì per rispondere ai tanti colleghi che hanno partecipato al dibattito e, soprattutto, per rappresentare in qualche modo che gli interventi svolti, per lo più fortemente contrassegnati da critiche molto dure alla legge di stabilità, hanno - a nostro avviso - ignorato alcuni dati oggettivi che la legge in esame comporta e che noi vorremmo brevemente riprendere.

Indubitabilmente con questa legge di stabilità si avvia in Italia, dopo molti anni, una riduzione della

pressione fiscale. Certo, lo si fa non nella misura che si poteva auspicare e che servirebbe a colmare il grave disagio che vivono le famiglie, le comunità e le imprese. È però indubitabile ed oggettivo che c'è una riduzione della pressione fiscale e quindi, in questo senso, la legge di stabilità inverte una tendenza che abbiamo ormai consolidato negli ultimi anni, che andava esattamente nella direzione opposta, sia con i tagli lineari che con l'aumento dell'imposizione fiscale.

In secondo luogo, vorrei sottolineare, sempre in modo oggettivo, che in questa legge di stabilità esistono importanti interventi di carattere sociale che vanno a sanare, o a contribuire a sanare, le ferite sociali molto forti che ancora attraversano la realtà del nostro Paese. Se ne è parlato in parecchi interventi, quasi in termini negativi e con qualche accenno sprezzante, però io credo sia un merito, oltre che una necessità, stanziare oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali, per i contratti di solidarietà, per tutti quegli interventi che daranno un reddito a chi purtroppo nel 2014 continuerà a non lavorare. Certo, questo reddito va accompagnato a politiche di ricollocazione, a politiche di reimpiego, ma è importante garantirlo.

Allo stesso modo è stato trascurato nel dibattito il fatto che, con un intervento fatto al Senato, prima, e poi alla Camera, si sono quasi definitivamente conclusi gli interventi per salvaguardare i cosiddetti esodati, cioè quelle migliaia di persone che sono rimaste purtroppo senza lavoro e senza possibilità di accesso alla pensione. Questi sono fatti concreti contenuti nella legge di stabilità.

Infine (purtroppo non ne parla quasi nessuno, però è un dato oggettivo della legge di stabilità) sono stati previsti importanti interventi per rimettere in moto il meccanismo degli investimenti sia attivando quelli diretti da parte dello Stato - come ricordavamo anche nella relazione, all'inizio del dibattito - sia instaurando in Italia un meccanismo indiretto, attraverso la Cassa depositi e prestiti, attraverso forme di cartolarizzazione, per far sì che riprendano investimenti in Italia e soprattutto riprenda il credito che, come sappiamo, è bloccato dalla spirale della difficile situazione finanziaria nazionale e internazionale.

Anche questi sono fatti che - a nostro avviso - danno nell'insieme la possibilità di affermare che si tratta certamente di una legge di stabilità non ancora di svolta - come sarebbe necessario, vista la gravità della crisi - ma sicuramente di cambiamento della tendenza, che avvia il Paese in un cammino che sarà non breve per riprendere a crescere e a dare risposte alle famiglie, alle imprese e alle comunità. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Azzollini e Marino Luigi).*

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, con la replica da parte del relatore si è conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1121-B) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016* (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1121-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato 1121-B (con la Seconda Nota di variazioni).

Passiamo quindi all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, con l'annessa tabella.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2, con l'annessa tabella ed elenchi.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, con l'annessa tabella ed elenchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3, con l'annessa tabella.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, con l'annessa tabella.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5, con l'annessa tabella ed appendice.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5, con l'annessa tabella ed appendice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6, con l'annessa tabella ed appendice.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, con l'annessa tabella ed appendice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, con l'annessa tabella.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8, con l'annessa tabella, elenco ed appendice.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, con l'annessa tabella, elenco ed appendice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9, con l'annessa tabella.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12, con l'annessa tabella.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13, con l'annessa tabella.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14, con l'annessa tabella.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B

PRESIDENTE. Gli articoli 16 e 17 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Collegli, sono così esaurite le votazioni degli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1120-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15,33)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1120-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Franceschini. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo.* Signor Presidente, non solo ragioni legate al calendario dei lavori, ma anche questioni di merito spingono il Governo, che pure sostiene e condivide convintamente l'impianto della legge di stabilità come corretto nel corso del lavoro parlamentare svolto dai due rami del Parlamento, a porre la

questione di fiducia sul disegno di legge di stabilità.

Nel corso del dibattito sono state fatte una serie di osservazioni rispetto a materie che potrebbero essere giudicate aggiuntive rispetto all'impianto del disegno di legge di stabilità. Il dibattito è stato sollevato anche ieri nell'Aula della Camera dei deputati nel corso della discussione sul disegno di legge di conversione di un decreto?legge.

Credo che il problema sia reale e che in modo autocritico il Governo e i due rami del Parlamento debbano porsi un problema, da affrontare prima dell'approvazione dei provvedimenti, che riguarda i requisiti di omogeneità e di urgenza dei decreti?legge, che secondo la Corte costituzionale valgono non soltanto per il decreto-legge ma anche per la legge di conversione, anche con riferimento all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009 istitutiva della legge di stabilità. Sono temi che dovremo affrontare, ma che non vanno ad intaccare la legge di stabilità che - lo ripeto - il Governo sostiene convintamente anche e soprattutto nel testo modificato dalle due Camere.

Per questi motivi, a nome del Governo, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1120-B (legge di stabilità 2014), nel testo approvato dalla Camera dei deputati. *(I senatori del Gruppo M5S espongono dei cartelli con la scritta: «Restituite anche voi. Se possiamo farlo noi, potete farlo anche voi». Vivaci proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Prego i senatori Questori e il Capogruppo di attivarsi. Senatrice Questore Bottici...

Li abbiamo già visti! Abbassate quei cartelli.

La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1120-B (legge di stabilità 2014), nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa fino al termine della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 15,36, è ripresa alle ore 15,55).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di stabilità, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto, cui seguirà la chiama.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre stabilito che sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 11, l'Assemblea esaminerà in terza lettura il decreto-legge concernente misure finanziarie per Regioni ed enti locali, già approvato dal Senato. Per la discussione del provvedimento si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per circa tre ore.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea. variazioni

Lunedì	23	dicembre	ant.	h. 12	- Disegni di legge nn. 1120-B e 1121-B - Legge di stabilità 2014 e Legge di bilancio 2014-2016 <i>(Approvati dal Senato) (Ove modificati dalla Camera dei deputati) (Votazioni finali con la presenza del numero legale)</i>
Sabato	28	dicembre	ant.	h.	- Disegno di legge n. 1149-B - Decreto-legge n. 126, misure

				11	finanziarie regioni ed enti locali (<i>Approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati</i>)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1149-B (Decreto-legge n. 126, misure finanziarie regioni ed enti locali) dovranno essere presentati entro le ore 22 di venerdì 27 dicembre.

Martedì	7	gennaio	pom.	h. 17-20	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,0-13	Commissione esteri
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1188 - Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia (<i>Scade il 29 gennaio 2014</i>) (<i>da mercoledì 8, ant.</i>)
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	9	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1149-B
(Decreto-legge n. 126, misure finanziarie regioni ed enti locali)**

(1 ora e 15 minuti, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Gruppi 1 ora e 15 minuti, di cui :	
FI-PdL XVII	20'
M5S	20'
LN-Aut	20'
Misto	15'

(*) la ripartizione dei tempi risponde a criteri non strettamente proporzionali.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1188
(Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge potrà tener conto di eventuali cessioni concordate tra i Gruppi.

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere se è possibile procedere prima delle dichiarazioni di voto al sorteggio della lettera da cui comincerà la chiama.

[PRESIDENTE](#). Senatore Cotti, forse lei non ha percepito che, dopo la chiama, ci sarà un'altra

votazione, sul bilancio. Quindi la lettera da cui comincia la chiama è assolutamente ininfluyente rispetto al fatto di poter prenotare l'aereo. Deve aspettare l'ultima votazione. (*Applausi dai Gruppi PD e SCpI*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1120-B](#)
e della questione di fiducia (ore 15,58)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1120-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

GIANNINI (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signor Presidente, signori membri del Governo, onorevoli colleghi, Scelta Civica voterà la fiducia posta sulla legge di stabilità, perché prioritariamente ispirata a quel senso di responsabilità nei confronti del Paese e di lealtà nei confronti della maggioranza, che ha caratterizzato la nostra azione politica fin qui, anche nei passaggi più delicati e critici, come questo. Ma non c'è alcuna convinzione politica in questo voto. Non c'è convinzione politica poiché, se già avevamo detto e sottolineato, in prima lettura, quanto questa legge di stabilità fosse inadeguata rispetto ai problemi del Paese, oggi accogliamo dalla Camera dei deputati un testo timido nei confronti del cambiamento, ma molto tenace nel mantenimento di privilegi e di mali strutturali antichi.

C'è un accenno a un'inversione di marcia, che riguarda la pressione fiscale sui lavoratori e sulle imprese, ma non c'è alcuna svolta strategica: non c'è quella svolta strategica per cui noi di Scelta Civica avevamo voluto e sostenuto con molta convinzione politica le larghe intese. Non c'è alcun attacco alla spesa pubblica, alle cause che la generano da decenni e nessuna spinta a quelle riforme indispensabili per far ripartire l'economia e creare crescita e sviluppo, cioè interventi sul mercato del lavoro, le liberalizzazioni e la pubblica amministrazione. Mi permetto però di aggiungere che manca anche coraggio nel fare investimenti organici sul futuro di un'Italia europea, sulla ricerca, sull'istruzione, sulla cultura.

In questa situazione di incredibile confusione legislativa, assistiamo impotenti a un percorso legislativo fatto anche di decreti sbagliati, di decreti correttivi che si accavallano con altri decreti e con la legge di stabilità. Ecco, onorevoli colleghi, ci sembra pertanto che il Governo si trovi in difficoltà, sia in Parlamento che nella gestione e nella guida della sua maggioranza, e lo vediamo in balia di ondeggiamenti politici determinati soprattutto dagli interventi extraparlamentari del nuovo segretario del partito di maggioranza, il Partito Democratico, che impongono svolte brusche e repentine e che sempre più spesso determinano quelle che si chiamano maggioranze variabili. Elenco i casi più eclatanti che hanno tanto appassionato la stampa negli ultimi giorni: le *slot machine*, i peggioramenti nel decreto-legge salvaRoma, le norme sugli affitti pubblici, il dominio politico del sindacato nei processi di ristrutturazione delle società partecipate. Queste norme sono state approvate - queste sì - da una maggioranza che va dal Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle a SEL; quindi viene da dire che ha vinto il nuovo, anzi ha stravinto il nuovo, ma la linea è ancora abbastanza vecchia.

Il testo che la Camera ci ha rimandato riflette pienamente e in maniera eloquente questo stato di cose. Mi riferisco alla stabilizzazione del personale di tutte le società pubbliche dello Stato e degli enti locali, all'assunzione dei forestali, alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, cui si unisce un vero pulviscolo di norme che rispondono ad altri microscopici interessi (e, se non ricordo male, la legge di contabilità dello Stato vieta espressamente che questo tipo di interventi sia inserito nella legge di stabilità, e anche nelle Commissioni questo dato è emerso con chiarezza).

L'Italia europea cui noi pensiamo e per cui ci battiamo, nelle sedi del Parlamento e fuori, dovrebbe consegnare un'altra legge a Bruxelles: una legge da cui traspaia chiaramente che i conti si fanno sì quadrare, ma non imponendo più tasse perché il sistema politico è incapace di aggredire i meccanismi strutturali della spesa e non è in grado di sollevare l'oggettiva bassa qualità dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione, le due leve fondamentali per lo sviluppo e per la crescita. Scelta Civica è

nata per questo scopo, ha questa missione politica e vuole realizzare riforme strutturali per un'Italia competitiva. Quindi non ci basta l'alibi di aver destinato una briciola (tale è nella comparazione delle cifre complessive) di 10 milioni di euro alla sperimentazione del contratto di ricollocazione, e non ci basta per cancellare soprattutto il reinserimento della norma sul personale delle società pubbliche: una norma iniqua e eccezionale, ma soprattutto che costituisce una vera e propria bomba a orologeria per gli equilibri finanziari dello Stato a tutti i livelli di governo.

Ecco, onorevoli colleghi, in un momento in cui migliaia di lavoratori perdono il lavoro, migliaia di giovani non trovano lavoro, migliaia di disoccupati si abbandonano a quello stato di disperazione che talvolta produce le manifestazioni deprecabili - per alcuni versi - cui abbiamo assistito, in questa condizione solo chi è protetto dalla politica sembra farcela, e noi non possiamo accettare questa linea.

Queste norme erano state cancellate chiaramente dal decreto sulla pubblica amministrazione - il cosiddetto decreto D'Alia - sulla base di un accordo di maggioranza trasparente, chiaro, e sono state poi reinserite. Questa è una ferita inaccettabile per il nostro Gruppo, nel merito e metodo.

Sia questo, allora, il nostro ultimo appello al Governo affinché queste norme siano cancellate domani dal decreto milleproroghe; in caso contrario, prenderemo atto che la svolta strategica non c'è, che la volontà politica di arrivare a sviluppo e crescita e ad un'Italia europea non c'è, per cui ne trarremo le conseguenze dovute, senza arrenderci e senza arrestarci nella battaglia politica e legislativa per cui siamo entrati nella politica italiana. *(Applausi dai Gruppi SCpI e del senatore Santini. Congratulazioni).*

D'ANNA (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (GAL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, ci siamo espressi dieci giorni or sono sulla legge di stabilità, alla presenza del presidente Letta, per cui non possiamo che rimarcare per grandi linee quanto abbiamo già allora precisato. Contribuisce però certamente ad un minimo di schiarita del panorama politico l'intervento della collega Giannini, che poc'anzi, dicendo peste e corna di questo provvedimento, ha lanciato una specie di «penultimatum» al Governo Letta (se ho ben capito), quasi che il Gruppo Scelta Civica non debba né voglia la prossima volta dargli la fiducia.

Cosa dire? Continuiamo a ritenere che l'attuale Governo brancoli nel buio. Ricordo innanzitutto che, già in occasione della prima lettura del provvedimento, chiedemmo al presidente del Consiglio Letta quale tipo di Governo egli presiedesse: se questo provvedimento andasse nella direzione delle magnifiche sorti e progressive del socialismo, o piuttosto nella direzione di una riforma liberale dello Stato; se egli fosse socialista, liberale o socialdemocratico; se si ispirasse all'orizzonte valoriale dell'idea dello Stato e della società che queste diverse forme di pensiero politico, sociale ed economico impongono, o andasse avanti a tentoni, a piccoli passi, con la cosiddetta politica dei pannicelli caldi.

In effetti, la rivisitazione della legge di stabilità non cambia di un millimetro le ambiguità, l'approssimazione e l'improvvisazione che questo provvedimento contiene rispetto ai fermenti sociali, alla protesta giovanile, alla protesta delle categorie raggruppate sotto il nome di «Forconi».

Il disegno di legge in discussione, quindi, non recepisce e non coglie l'urgenza e la gravità del momento, lasciando sostanzialmente le cose come erano. C'è un piccolo aumento delle imposte, camuffate sotto acronimi diversi dai precedenti. C'è un'aleatorietà delle entrate: pare, infatti, che l'elemento costitutivo e portante dei 13-14 miliardi in entrata sia a futura memoria per l'alienazione di beni demaniali, ancorché in questo provvedimento non si prospetti poi una sanatoria addirittura per i manufatti e per ciò che è stato realizzato nelle aree demaniali.

Devo purtroppo ribadire quello che poc'anzi il collega Milo ha detto nel corso della discussione generale sulla legge di bilancio, riferendosi alla stabilizzazione di centinaia e centinaia di forestali in Calabria e in Sicilia. Credo che, se la procura di Napoli si è tanto interessata al passaggio del senatore De Gregorio da Italia dei Valori al partito di Silvio Berlusconi, qui ce ne sarebbe per impegnare tutta la procura. Infatti, guarda caso, la stabilizzazione riguarda la Calabria e la Sicilia, che hanno

contribuito generosamente al passaggio di parlamentari dal Popolo della Libertà alle file del Nuovo Centrodestra che sostiene questo Governo. Però, voi sapete che la sinistra è sempre elegante. Ci sarà una operazione di *scouting*, ci sarà un'operazione di stabilizzazione, e cos'altro ha fatto nel corso del tempo la sinistra se non nascondersi dietro i bisogni degli operai? Credo che il significato politico sia questo. Per cui nessuno storce il naso; non ci saranno i Santoro e non ci saranno i giornalisti di vaglia che andranno a guardare all'interno di questo fenomeno, che, tra l'altro, viene pagato non con i soldi di un privato, ma con i soldi dello Stato, perché costeranno decine e decine di milioni di euro queste marchette e questi favori per incentivare quella parte di centrodestra che ancora oggi sostiene il Governo.

Cosa dire poi del fatto che questo provvedimento non dica una parola su due temi essenziali come la giustizia e la sanità? Della giustizia pare non si occupi nessuno, se non per accontentare il Presidente della Repubblica: mi riferisco a dei provvedimenti che metterebbero in libertà circa 1.700 rei confessi per disingolfare le carceri italiane (ma non si tiene conto dei 26.000 detenuti in attesa di giudizio, più della metà dei quali saranno poi assolti nei successivi gradi di giudizio).

Non una parola sulla sanità, che rappresenta, dopo il pubblico impiego e le Forze armate, il terzo capitolo di spesa: una sanità che tutti riformano, alla quale tutti rivolgono il proprio pensiero, ma che continua a non farsi bastare ormai qualcosa come 120 miliardi di euro. Quindi, così come nel pubblico impiego, nei trasporti e in tutto ciò che questo Stato chiaramente socialista, criptosocialista o statalista fa in ogni ambito che gestisce, facendo strame del pubblico denaro, questo Governo non si preoccupa e parla di costi *standard* a vanvera.

Basterebbe, onorevole Franceschini, approvare o recepire la mia proposta di legge: pagare a DRG, quindi a tariffa, il pubblico e il privato, anche con tariffe differenti quando ci sono le urgenze o le emergenze: ad esempio, pagando un esame della glicemia un euro di qua ed un euro di là, perché costringeremmo tutti gli operatori della sanità a gestione statale a dare conto dell'efficienza e dell'economicità; premieremmo coloro i quali offrono prestazioni più complesse e non finanzieremmo i carrozzoni politici di cui sono piene le aziende sanitarie.

Non ci vuole una rivoluzione copernicana, ma una parificazione, perché questo è un Governo che rinuncia alla competizione (*cum petere* non significa solo chiedere insieme, ma significa anche cercare insieme). Quale sistema oggi può funzionare senza una competizione, senza che lo Stato assuma un ruolo di terzietà tra i *competitor*, senza che chi compete dia conto di cosa fa, di quanto ne fa e di quanto costa? E voi vi trastullate a definirvi il Governo della svolta epocale perché siete quarantenni e non settantenni? Ma è la vostra politica che è settantenne! È la politica del *laissez faire* nello Stato e di dosare tutto ciò che non è statale. È la politica che fa la lotta a chi produce ricchezza, per poter redistribuire, non si sa ancora cosa, visto e considerato che in Italia a produrre ricchezza non ci pensa ormai più nessuno. Che cosa volete redistribuire? La povertà e la miseria?

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore D'Anna.

D'ANNA (GAL). Signor Presidente, sono queste le cose che intendevo dire al Governo.

Quindi, i membri del Gruppo GAL, nella propria autonomia di appartenenti ad un Gruppo misto, assumeranno l'atteggiamento che i singoli senatori vorranno. Per quanto riguarda me e coloro che la pensano come me, non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo darvi la nostra fiducia. (*Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII*).

MARINO Luigi (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (PI). Signor Presidente, signori Ministri, il Gruppo Per l'Italia voterà la fiducia al Governo sulla legge di stabilità, e lo farà nonostante la Camera dei deputati abbia introdotto ben 218 emendamenti, il che significa 218 nuovi commi, e ne abbia emendati un altro centinaio, non pochi dei quali, a loro volta, erano stati modificati al Senato. Non siamo con un piede dentro e con un piede fuori dalla maggioranza: siamo leali con questo Governo, e lo siamo perché riteniamo che questo Governo - il Letta 2.0 - abbia le potenzialità per contribuire alle riforme istituzionali, costituzionali ed elettorali e

perché possa dare corpo alla ripresa economica. Daremo il voto di fiducia perché siamo convinti dell'impianto di questa legge di stabilità e soprattutto perché i saldi rimangono sostanzialmente invariati.

Questo però non ci impedisce - come già abbiamo fatto qualche giorno fa, a proposito del decreto-legge sugli enti locali, il decreto salva Roma - di dire la nostra su alcuni punti fondamentali, sollecitando il Governo a prenderne nota, perché questa legge di stabilità è stata preceduta e seguita da una polemica, soprattutto delle parti sociali, e poi anche ovviamente delle opposizioni, vecchie e nuove, sostenuta dalla stampa indipendente - o cosiddetta indipendente - sulla vicenda del cuneo fiscale. C'è stata cioè una polemica sull'inefficacia di questo provvedimento per la crescita. Se non fossimo in presenza del perdurare della depressione economica, l'agitazione rientrerebbe nei canoni della tradizione italiana. Non c'è stata a mia memoria una legge finanziaria che non abbia rinnovato questo teatrale gioco delle parti, tra Governo, maggioranza, opposizione, parti sociali e informazione. È nelle facoltà di ognuno alzare l'asticella delle richieste e contemporaneamente abbassare quella della irresponsabilità. Però, in tal modo la massa ingente del debito diventa una variabile indipendente, a seconda di dove ci si colloca in Parlamento, se all'opposizione o in maggioranza. Mentre in una famiglia o in un'impresa i debiti si pagano o si fallisce, per chi non ha dirette responsabilità di governo, invece, questa regola, applicata agli Stati, è un *optional*.

In tempi non sospetti, abbiamo sostenuto che uno dei cardini dell'azione di governo dovesse essere l'abbassamento dell'imposizione fiscale sulle persone e sulle imprese e abbiamo messo questo davanti a tutto. Abbiamo cioè sostenuto che soprattutto le imposte sulle imprese - che producono la ricchezza necessaria a questo Paese, per aumentare il reddito e poterlo più equamente distribuire, che generano occupazione, che consentono ad un Paese di crescere e di guardare con fiducia al futuro - e le imposte sulle persone dovessero diminuire.

Abbiamo chiesto che sul cuneo fiscale fossero concentrate tutte le risorse possibili, bloccando gli stanziamenti a pioggia, le misure corporative, clientelari, le cosiddette norme mancia. Questo rapporto, assillante, tra debito e prodotto calerà in misura robusta soprattutto sostenendo il denominatore, cioè sostenendo la crescita. D'altronde, vediamo il Giappone, che con un rapporto quasi doppio del nostro pensa e spera nel futuro puntando sulla crescita. La crescita virtuosa è quella che si genera dalla maggiore competitività delle nostre imprese. Noi, prima del Gruppo di Scelta Civica e oggi del Gruppo Per l'Italia, abbiamo allora sostenuto coerentemente questa linea. Al contrario, c'è stato chi ha invece inchiodato il Governo e la maggioranza sulla abolizione dell'IMU: solo l'abolizione delle rate di settembre e di dicembre dell'IMU è costata alle finanze pubbliche 4 miliardi, con la ricerca di faticose coperture e con clausole di salvaguardia e aumenti paradossali degli acconti fiscali.

C'è chi pensa che la nostra finanza pubblica possa sopportare al tempo stesso tutto: l'abolizione dell'IMU, il non aumento dell'IVA, l'abbassamento della pressione fiscale sulle imprese, l'equità, e avanti di questo passo. Voglio ricordare che come ci si sbatte con la finanza creativa (si pensi ai derivati degli enti locali), così ci si sbatte anche con le coperture creative. A coprire tutto questo l'opposizione, soprattutto quella di Forza Italia con l'onorevole Brunetta, ha sempre portato avanti coperture creative, e adesso vediamo quanto proprio quelle coperture in alcuni episodi e in alcuni casi (Banca d'Italia e recupero dell'evasione fiscale) siano difficili da realizzare in tempi brevi.

Non possiamo allora non concordare con l'affermazione di buon senso del presidente Letta: crescita sì, ma senza lo sfascio dei conti pubblici, perché conti pubblici in ordine significa tassi di interesse più bassi, più fiducia da parte dei mercati e degli investitori.

Pur apprezzando la direzione di marcia - come ho detto prima - e l'impostazione, non abbiamo mancato di evidenziare la nostra delusione per le ridotte risorse messe a disposizione per abbassare le tasse a imprese e persone. Siamo stati parte propositiva per rafforzare il sistema delle garanzie dei consorzi fidi, e di questo si è parlato poco in questo dibattito, ma ciò fa parte del provvedimento. Abbiamo apprezzato l'annuncio del Presidente del Consiglio dell'automatismo nella costituzione del fondo taglia tasse. Abbiamo - ripeto - apprezzato l'automatismo: tante risorse entrano con la *spending review* e con la lotta all'evasione, tante ne escono per abbassare le tasse. Con l'automatismo si assume

un grande impegno, una responsabilità per questo e per i Governi a venire, a favore della crescita del Paese e del futuro della nostra Nazione. Ma nel testo che ci proviene dalla Camera l'automatismo è impalpabile e viene dopo che si sono coperte altre esigenze. Stante il voto di fiducia, noi chiediamo allora al Governo di tornare all'impostazione iniziale, di riesaminare le modalità, di rendere automatiche, almeno per il 75 per cento delle risorse, le entrate che provengono sul fondo taglia tasse.

Vorrei poi ricordare che siamo sempre attenti alle critiche delle parti sociali, le quali hanno ammonito il Governo su questo tema. Le parti sociali devono però dare corso a intese proficue sulla produttività, sul salario di secondo livello, che giace, proprio per loro responsabilità, accantonato in un angolo. Crediamo che la ripresa del Paese non dipenda solo dal Governo. Non dipende da chi lavora in quest'Aula e nell'altra della Camera: dipende da uno sforzo corale del Paese. In questo sforzo nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità, e anche le parti sociali, che denunciano sistematicamente e puntualmente i limiti della nostra azione, devono farsi carico delle loro responsabilità.

Infine, nel capitolo «rimozione della memoria» ci sta il discorso sulle riforme. Noi pensiamo che questo discorso debba trovare esaurimento nel 2014 e speriamo che sia al più presto realizzato per dare un segno di fiducia nei confronti dei nostri sostenitori elettorali, ma vorrei dire nei confronti di tutto il Paese.

In una classifica stilata da un'università tedesca, che riguarda il debito sostenibile, cioè l'incrocio tra debito esplicito (quello, cioè, dei 2.000 miliardi) e il debito implicito, quello cioè che verrà con le azioni di governo che vengono messe in atto in questi anni, l'Italia risulta essere di gran lunga il Paese più virtuoso (il quarto è la Germania, il sedicesimo è la Francia, il ventiduesimo la Gran Bretagna, e gli Stati Uniti sono ancora più indietro). Ciò significa che i sacrifici degli italiani di oggi saranno riconosciuti nel medio e lungo periodo, che le riforme approvate negli ultimi tempi trovano un positivo riscontro, che ci sono aspettative per il futuro, ma soprattutto che ci sono prospettive di crescita: una crescita onesta, perché non sarà il frutto di bolle e di imbellettamento finanziario.

È con queste considerazioni aggiuntive che noi voteremo lealmente la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Tonini).*

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE ha votato la fiducia sulla legge di stabilità già in data 26 novembre 2013. Il nostro giudizio positivo sul provvedimento in esame e sul governo Letta non è mutato, anche perché l'impianto della legge di stabilità non ha subito sostanziali modifiche durante la trattazione nell'altro ramo del Parlamento.

A nostro parere, serve una valutazione equilibrata e non pregiudiziale dell'azione del Governo. Per questo motivo riteniamo non giustificato il coro di critiche che si è sollevato da più parti. Non è infatti tempo per una politica da Babbo Natale e questa è una realtà di cui bisogna prendere atto. Il Presidente del Consiglio e la sua squadra hanno operato con efficacia, nonostante le condizioni politiche e parlamentari erano, nel 2013, obiettivamente difficili. Il Governo era quindi costretto ad effettuare una delicata valutazione delle priorità di risanamento e dell'equilibrio di bilancio da salvaguardare, ma anche dell'appoggio politico necessario da parte delle forze che sostengono il Governo stesso.

Il governo Letta ha fatto quello che ha potuto fare, facendo passi nella direzione giusta, avviando il percorso di riduzione del cuneo fiscale con l'obiettivo di ridurre significativamente ed a medio termine le tasse sul lavoro, un obiettivo strategico per diventare competitivi in Europa e nel mondo.

In relazione agli Statuti speciali, l'impianto del disegno di legge di stabilità in esame presentava all'inizio diversi profili di dubbia costituzionalità che noi, come Gruppo Per le autonomie, abbiamo segnalato. Nel corso dell'esame da parte delle Camere il testo è stato migliorato da quel punto di vista, anche se non era possibile eliminare tutte le criticità.

La cosa più importante è però che siamo riusciti, per la prima volta negli ultimi anni e dopo un lungo periodo di stallo, ad invertire la rotta e a dare una concreta prospettiva di crescita per le autonomie con

le modifiche del nostro Statuto di autonomia in ordine alla finanza e ai tributi locali e con il programmato trasferimento di alcune funzioni attualmente statali con assunzione dei relativi oneri finanziari da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Siamo quindi convinti che l'anno 2014 sarà l'anno di svolta che consentirà all'Italia di uscire dalla crisi più pesante del Dopoguerra e, contestualmente, alle autonomie speciali di crescere, contribuendo al contempo al risanamento della finanza pubblica. Non vi è dubbio che tali risultati possano essere raggiunti in una condizione di costante collaborazione e confronto tra autonomia speciale e Governo, che consentirà il raggiungimento delle intese necessarie.

Ringraziamo il Presidente del Consiglio, i ministri Franceschini e Delrio per la loro costante attenzione alle ragioni della nostra specialità e per la loro sensibilità politica che abbiamo sempre apprezzato. Negli ultimi mesi abbiamo raggiunto obiettivi importanti e siamo grati in particolare per la nomina della commissione paritetica del Trentino-Alto Adige-Südtirol ed auspichiamo che entro breve tempo venga nominata anche quella per la Regione Valle d'Aosta Vallée d'Aoste.

Per tale ragione, il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà convintamente la fiducia al Governo Letta. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Tonini).*

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, come abbiamo già annunciato nel passaggio del provvedimento in prima lettura, il nostro voto è contrario, in quanto riteniamo che ancora una volta il disegno di legge di stabilità non svolga pienamente la sua funzione, cioè quella di delineare una politica economica chiara, una gestione della cassa pubblica chiara, un governo dell'apparato pubblico-amministrativo ai diversi livelli istituzionali chiaro. In sostanza, nel disegno di legge di stabilità in votazione manca esattamente quello che si chiedeva, cioè una risposta alla crisi del Paese: una crisi profonda, economicamente di assoluto rilievo ed anche profondamente importante sul piano dell'assetto istituzionale. Questo è uno degli elementi principali che concorre a dare incertezza e a mantenere impallato il sistema economico; questo è uno degli elementi principali del permanere della gravità della crisi.

Ci saremmo aspettati - lo dico francamente - un testo molto snello, magari di dieci articoli e non di 749 commi, ognuno dei quali è come un articolo. Ci saremmo aspettati di non dover risolvere nel disegno di legge di stabilità i problemi di ordinaria amministrazione.

Signor Presidente, lei ha trascorso tanto tempo nell'amministrazione della giustizia, e mi chiedo se, per riattivare un paio di locali nell'area colpita dall'alluvione, dove devono essere svolte le funzioni di natura giudiziaria, per quanto riguarda sia il contenzioso civile che quello penale, sia necessario fare una norma che autorizzi il Ministro ad autorizzare l'utilizzo di quei locali che un tempo erano stati lasciati. Mi chiedo se non si possa fare con una circolare ministeriale o con il provvedimento di un direttore generale.

È necessario fare una norma nella legge di stabilità? Io penso di no e penso non vi sia neanche necessità di scrivere in qualche altra legge che questo non si deve fare nella legge di stabilità. Ritengo, anzi, che in altre leggi (in quella della contabilità, ad esempio) abbiamo scritto cose diverse da quelle che invece vengono seguite nel redigere questo corposo documento normativo. Onorevoli colleghi, quest'ultimo segue altri corposi documenti normativi, che nascono come decreti del Governo, che vengono discussi, e anche «infestati» dalle due Camere: ogni rappresentante di ogni parte di politica con la propria questione (spesso questioni che non sono neanche attinenti agli argomenti trattati dallo stesso decreto).

Poi si arriva al momento di dover dare la fiducia su un documento che non avrebbe mai dovuto essere in questa configurazione, che non traccia chiaramente alcuna linea politica, che impedisce anche a chi vota la fiducia di condividere pienamente il testo che deve votare, che addirittura è oggetto di critiche da parte dei partiti che sostengono il Governo; critiche non di poco conto, ma critiche decisive. Si

usano termini fortissimi sul contenuto di alcune disposizioni di questo ed altri provvedimenti che vengono esaminati dal Senato e dalla Camera.

Penso che bisognerebbe fare una prima riforma, che ci riguarda direttamente, ognuno di noi nella propria funzione: il Governo dovrebbe evitare di emanare un decreto al giorno, dovrebbe incominciare ad utilizzare tutti i poteri che ha a disposizione impegnando tutti i rami dell'amministrazione pubblica a fare altrettanto, dovrebbe consentire al Parlamento - e il Parlamento se lo dovrebbe consentire - di fare un esame dei provvedimenti in modo serio, perché non lo facciamo in modo serio: in un giorno abbiamo dovuto esaminare 400 norme aggiuntive e differenti con l'idea che neppure fosse utile farlo, perché intanto sapevamo già che sarebbe stata posta la fiducia. Allora bisogna smetterla anche con i riti, che obbligano tutti a fare cose finte. Dobbiamo invece fare tutte cose vere e rispondere veramente della funzione che siamo chiamati ad esercitare. È necessario che si dicano meno fandonie sui contenuti delle disposizioni che vengono discusse, che si occultino meno gli interessi veri che si intende rappresentare quando si scrive una disposizione in un modo piuttosto che in un altro: bisogna cioè essere complessivamente più onesti.

Credo che la ragione vera del fatto che non voteremo questo provvedimento e non voteremo la fiducia al Governo è che l'attesa è di fatto sistematicamente rinviata: non voglio dire tradita, ma è sistematicamente rinviata, e non è neppure tollerabile. E dico alle nuove opposizioni, a quelle che non lo sono mai state, che per anni hanno governato questo Paese e si sono accorte l'altro giorno che nulla funzionava, che è poco credibile la loro posizione. È ancora meno credibile la posizione di chi, stando dentro il Governo, fa lezioni su come deve essere gestita la cassa dello Stato, dopo averne avuto la responsabilità più volte e sistematicamente.

Allora, noi non votiamo la fiducia proprio perché pensiamo che ci sia ancora un rinvio e se il presidente Letta ha intenzione di incominciare a marciare in modo più diretto verso gli obiettivi che sono stati chiesti, e che anche lui ha voluto dichiarare in quest'Aula e nell'Aula della Camera, è bene che non rinvii più, perché i malumori che già serpeggiano nella sua maggioranza fanno il paio con i malumori che si sollecitano nel Paese, qualche volta anche in modo pericoloso, e rendono questo Stato debole. E la debolezza dello Stato vuol dire lasciare il cittadino in balia di se stesso, non tutelarlo e non garantirlo. Noi siamo a favore di un ordine democratico serio, sempre e comunque esercitato e garantito. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e LN-Aut).*

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli senatori, con la fiducia di oggi finisce qui al Senato l'infernale giro sulle montagne russe della legge di stabilità 2014. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Iniziato qualche mese fa, proprio al Senato, il testo, nel corso del suo esame si è arricchito di nuove disposizioni introdotte da questo Esecutivo durante l'esame nelle Commissioni parlamentari, magari ad orari improbi o dopo sedute fiume, quando l'attenzione è scesa e i giornali hanno già chiuso e i contribuenti si stanno già godendo il meritato riposo, dopo una giornata di lavoro.

Ed è davvero un peccato che i cittadini non possano conoscere in maniera approfondita la portata e la valenza di questo testo di legge: la finanziaria per il prossimo triennio. In questo testo, davvero, come ha detto il *premier* Letta, il Governo ha fatto tanto e per tutti. A proposito di amici, quindi, visto che si è regalato a destra e a sinistra, dovete averne tanti di amici tra Campania, Sicilia e Calabria. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Viceversa, potete forse spiegare perché date 125 milioni per i lavori socialmente utili di Napoli, Palermo e Calabria? Non vogliamo fare i curiosi, ma si sa, poiché i disoccupati sono anche al Nord, l'unico territorio che a noi, a differenza vostra, interessa ci farebbe piacere sapere sulla base di quale criterio abbiate assegnato 125 milioni agli amici di tre Regioni e uno soltanto a quelli di tutte le altre Regioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Sarà nostra cura, quindi, cari colleghi, fare avere a tutte le aziende e ai cassaintegrati delle aziende del Nord di cui siamo a conoscenza una copia di questo provvedimento, segnalando la vostra scelta di

preferire pochi a discapito di molti.

A proposito di conoscenze, tra il labirinto di norme apprendiamo che per il prossimo anno avete racimolato la bellezza di 3 milioni per la realizzazione di iniziative complementari necessarie all'integrazione degli immigrati. Non siamo esattamente sicuri che i nostri cittadini - magari pensionati a 500 euro al mese o esodati (magari il collega Monti se lo ricorda) - siano a conoscenza di questo vostro gentile omaggio a favore degli stranieri. Anche in questo caso glielo ricorderemo noi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Troviamo francamente un po' ridicolo nella nostra attività politica sentire nelle grandi trasmissioni televisive o sui palchi qualcuno di voi, qui presente oggi, invocare politiche contro la disoccupazione e a favore del lavoro giovanile e poi vederlo votare a favore di leggi che tolgono i soldi ai nostri concittadini. Non è difficile, signori colleghi, andare fuori dalle fabbriche con la bandiera rossa, magari esprimere solidarietà ai lavoratori. Il difficile, purtroppo, è dare loro una prospettiva, magari migliore di quella che voi avete proposto finora. Ma soprattutto c'è difficile pensare che i senatori eletti in Piemonte, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana possano tornare nei propri collegi ed essere fieri delle oscenità che stanno votando in questo mese. Ricordo, per esempio, l'oscurità del decreto salva Roma, che ci obbligherà a tornare dopo Natale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Ma noi siamo qua, felici di esserci.

A fronte di questi mirabolanti interventi davvero non riusciamo a comprendere le pesanti critiche che vi sono state mosse da tutti per questa legge di stabilità, non lo riusciamo a capire. Confindustria, Comuni, sindacati: sembra l'assedio di Fort Alamo. Persino i vostri più fidati sostenitori vi stanno criticando. Eppure, come abbiamo avuto modo di sottolineare, di iniziative per il rilancio del lavoro ne avete prese; prendete, per esempio, le assunzioni a tempo determinato per il rafforzamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri vari: 120 nuove figure professionali per rimpolpare quella macchina pubblica, che a parole, magari nei comizi televisivi, criticate perché troppo numerosa, lenta e costosa *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Andatelo a dire al vostro amico di Firenze! L'operazione per la quale mettete in campo solo 11 milioni fa il paio con i 4,5 milioni per l'assunzione del nuovo personale per il Corpo forestale dello Stato. Anche in questo caso confidiamo che non sia sempre per i soliti posti e che sia magari per quelle Regioni che hanno realmente le foreste e bisogno dei forestali; anche perché sappiamo che in Calabria e Sicilia, oggi come oggi, ci sono più forestali che alberi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Per vostra fortuna, il tempo a mia disposizione si sta esaurendo, per cui sono costretto ad elencare, come l'elenco dei doni nella letterina di Babbo Natale... *(Il senatore Centinaio agita un cappello da Babbo Natale)*..., purtroppo non ce l'ho verde, ma l'ho preso rosso perché voi siete «rossi», tutti i regali che il Nord sarà costretto a fare. Un sacco di doni che verranno elargiti ai soliti noti: orchestra del Mediterraneo del San Carlo di Napoli per un milione *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*; debiti di EUR SPA di Roma per 100 milioni; bonifiche aree inquinate di Brindisi per 25 milioni (pensate a quelle del Nord che sono praticamente senza "danè"); istituto per gli studi storici e filosofici di Napoli per 6 milioni *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*; autostrada Salerno-Reggio Calabria, la strada infinita, per 340 milioni (mi chiedo se sia meglio destinare i soldi per la Salerno-Reggio Calabria o per la Torino-Lione; io penso per la Torino-Lione); interventi vari nel Mezzogiorno per 150 milioni. *(Il senatore Centinaio agita ancora il cappello da Babbo Natale)*

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, se può evitare di agitare quel drappo rosso.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Non è un drappo: è un cappello da Babbo Natale!

PRESIDENTE. Comunque, la sto pregando di evitare di agitarlo. Mi aiuti a tenere l'ordine nell'Aula.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Assunzione di nuovi magistrati per 75 milioni; trasporto marittimo nello stretto di Messina per 3 milioni; promozione dei ristoranti del Sud nel mondo 2 milioni *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia)*; lavorazione delle bucce di agrumi siciliani per 2 milioni.

Signor Presidente del Consiglio, siamo a ridosso del Natale. Tantissime famiglie italiane, anche al Nord, si preparano alle festività con la speranza e i sogni di poter rivedere la ripresa al più presto

possibile. Quello ripresa che voi continuate a sbandierare illudendo la gente come dei pifferai magici.

L'auspicio è che la prossima legge di stabilità non inserisca una tassa sui sogni e sulle speranze e nemmeno sulle lacrime della povera gente, ormai l'unica cosa che potete ancora tassare.

Siamo stufo di vedere miliardi di euro partire dalle Regioni del Nord per andare a finire sempre nei soliti posti. Siamo stufo di vedere amministratori indegni sperperare soldi con il sorriso sulle labbra perché «tanto pagano i fessi del Nord». Siamo stufo di sentir parlare di tasse sulla casa quando sappiamo benissimo che ci sono aree del Sud Italia totalmente abusive, senza nemmeno il catasto, con il risultato che le tasse le pagano sempre i soliti noti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Siamo stufo di dover pagare la tassa di proprietà della televisione (che voi furbescamente chiamate canone), una tassa che risale al 1938 quando non esisteva nemmeno la televisione! Siamo stufo di sentire che i nostri anziani passeranno un Natale da schifo, mentre voi buttate via tutti questi soldi. Siamo arcistufi di sentire il «fenomeno» di Firenze pontificare su quanto fa schifo questa classe politica, e poi i suoi adepti, con estrema coerenza, votano quello che stiamo votando. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia)*.

Il mio tempo è finito, per fortuna vostra. Non prima, però, di informarvi che oltre ai minuti a mia disposizione, è terminata anche la pazienza delle nostre aziende del Nord. Gente che si alza alle sei del mattino e che fino a fine giugno - giugno! - si spacca la schiena per pagare IRES, IRPEF, IRAP e gabelle varie. Gente che è stufo di lavorare quarant'anni per poi andare in pensione a 500 euro perché voi, come lo sceriffo di Nottingham, dite che la coperta è corta. Gente che è stanca di investire i migliori anni della propria vita a studiare per voi e vedere i vostri amici vincere i concorsi pubblici falsati.

La gente è stanca, e noi siamo stanchi di leggere all'interno di una legge finanziaria porcherie come quelle che anche oggi ci proponete!

Non votiamo noi della Lega Nord contro questo disegno di legge di stabilità. È tutto il Nord che lavora, contrariamente a voi, che vi vota contro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Fucksia e Bignami. Molte congratulazioni)*.

[SACCONI](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (NCD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, i senatori del Nuovo Centrodestra rinnovano la fiducia affinché la legge di stabilità, nonostante gli impropri caricamenti parlamentari, possa stabilire le basi di un percorso operoso. L'Italia si pone oggi, nel rapporto con l'Unione, in termini di assoluto rispetto dei parametri convenuti, anche se l'elevata dimensione del debito accumulato impone il perseguimento di una sua progressiva riduzione.

Ma è già oggi riscontrabile un dividendo della stabilità consistente nel contenimento del costo del collocamento dei titoli sovrani, la cui affidabilità è riconosciuta dai mercati finanziari ed influenza positivamente la solidità dei suoi stessi istituti di credito.

Non sarebbe peraltro difficile immaginare le conseguenze della mancata approvazione del bilancio in termini di drastica riduzione della sovranità nazionale, di incremento dei già elevati livelli della pressione fiscale, di aumento del costo e restrizione del denaro per le famiglie e per le imprese, di incerta liquidità per le pubbliche amministrazioni.

Non è certo facile per una forza politica, in un tempo così difficile, assumere le responsabilità che stiamo confermando, ma sarebbe ancor più difficile spiegare la fuga dal dovere che avvertiamo e che consegue alle impegnative scelte che abbiamo compiuto organizzandoci autonomamente nell'ambito del centrodestra italiano.

Noi siamo consapevoli di avere assunto una duplice scommessa: quella di poter concorrere lealmente oggi alla ridefinizione delle regole democratiche con l'avversario di domani e quella, contemporaneamente, di poter condividere con chi non la pensa come noi un primo impulso alla crescita dell'economia e dell'occupazione. Nel primo caso ci basta oggi registrare che l'alleanza si fonda su quel reciproco rispetto che lo stesso presidente Letta si è impegnato a garantire.

Le due Camere lavoreranno in stretta relazione per una nuova legge elettorale e per il superamento del barocco bipolarismo perfetto. Noi siamo quelli che volevano questo esito già prima della sentenza della Corte costituzionale che, a differenza di altri, abbiamo salutato con favore. Vogliamo quindi, con determinazione, ridurre il numero degli eletti, specializzare il compito delle due Camere, ridare agli elettori il potere di scegliere i propri rappresentanti, garantire la stabilità del Governo attraverso un premio di maggioranza «ragionevole» come ci ha vincolato a fare l'alta Corte.

Il nostro voto di oggi costituisce insomma titolo per un accordo di maggioranza prima, aperto ad una più ampia condivisione poi.

Siamo peraltro lieti di constatare come lo stesso Partito Democratico consideri il tema del lavoro ragione altrettanto fondamentale di continuità operosa dell'Esecutivo nel decisivo anno che ci attende. Io stesso ho potuto constatare quanto questo nodo sia stato divisivo anche nel passato più recente. Con la conseguenza di provvedimenti altalenanti, causa non secondaria, con la giustizia imponderabile, della insufficiente attrazione degli investimenti esteri diretti nel nostro Paese. Se riusciremo quindi, insieme, a produrre una nuova regolazione capace di coniugare maggiore semplicità e certezza nella definizione delle tipologie contrattuali e maggiore protezione nella mobilità verso il lavoro, avremo reso un servizio straordinario ad una Nazione stremata dal conflitto ideologico novecentesco in un tempo così diverso rispetto a quello del secolo scorso. Ci possono aiutare le buone pratiche in atto negli altri Paesi europei ed un approccio conseguentemente pragmatico, financo sperimentale e reversibile. Noi formalizzeremo in gennaio le nostre proposte.

Se a questo sapremo aggiungere significative razionalizzazioni dello Stato, come delle Regioni e degli enti locali, convogliandole sulla riduzione del costo indiretto del lavoro a partire dal salario di produttività, avremo fatto cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza per il nostro popolo. Il tutto in un anno vissuto coraggiosamente e generosamente, in modo che il voto programmato per il 2015 rappresenti il giudizio sulle cose fatte prima ancora che su quelle da fare.

Signor Presidente, la fiducia che esprimiamo si rivolge insomma innanzitutto a noi stessi, alla nostra determinazione, al coraggio di chi ha lasciato una comoda rendita per un percorso ambizioso ma doveroso per chi crede in una Nazione ancora grande nei principi che la sostengono e nelle risorse umane che la alimentano. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, devo dire che mi ero preparata un bellissimo discorso pieno di dati e di spunti da proporvi: parlava delle banche e di tante cose. Poi mi sono detta: ma a cosa serve? Cosa stiamo facendo?

Quando abbiamo iniziato l'*iter* del disegno di legge di stabilità ci hanno detto che in due anni e mezzo (quasi tre) le persone sotto la soglia della povertà sono raddoppiate, arrivando a 5 milioni; abbiamo 7,5 milioni di disoccupati, e comunque di questa finanziaria (o chiamiamola stabilità, perché è veramente ferma nel pantano) non beneficeranno i 25 milioni di persone che sono già sulla soglia di povertà. Di cosa stiamo parlando? Come posso convincervi che state facendo una cosa che non ha nessun senso? Lo sapete già: non posso dirvi niente che non sappiate.

La stabilità l'avete fatta voi. Sapete cosa c'è dentro e cosa non c'è; cosa andava fatto e cosa non avete fatto. Pertanto, a questo punto posso solo dirvi quello che vi ho già detto l'altra volta: fermatevi, e basta legiferare a vista. Andate avanti a colpi di decreti-legge e di fiducia: questa è la terza volta che la ponete sul disegno di legge di stabilità. In tutti questi mesi avete dimostrato che il vostro è ancora un modo di pensare obsoleto; non avete toccato argomenti come il riciclaggio, l'evasione fiscale, la distrazione di fondi, l'autoriciclaggio e, come vi dicevo l'altro giorno, state consegnando il Paese alle mafie e alla criminalità, e non state facendo nulla per invertire questo processo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Veramente questo Natale avrei voluto tornare a casa e raccontare che i politici finalmente hanno capito, che il Governo ha capito che è ora di cambiare modo di pensare; avrei voluto raccontare che si

sta cambiando, ma questo non sta avvenendo. Ancora una volta il cambiamento non vi sfiora nemmeno, e non per niente avete già ipotecato anche i prossimi anni. Chi verrà a governare dopo di voi si troverà con tutte le voci che voi avete dovuto utilizzare per le coperture della legge di stabilità di quest'anno e non potrà utilizzarle per le coperture della stabilità dei prossimi anni.

Non vi siete mai chiesti perché noi siamo arrivati qui in Parlamento? Al di là del merito nostro, forse è più per demerito vostro, per quello che non avete mai fatto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Forse siamo a un bivio: a questo punto o veramente decidete di cambiare il vostro pensiero, la vostra modalità di pensare la politica, come si legifera e si gestisce lo Stato, e allora potrete essere voi il vero cambiamento, oppure verrete travolti, per forza, perché il cambiamento è cominciato. Noi siamo acqua, ma pian pianino, scavando le fondamenta, faremo implodere questo sistema, e voi potete decidere di fare parte di questo processo, pensando in modo diverso, o di implodere con il sistema e scomparire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per questo motivo ovviamente voteremo no alla fiducia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ROMANI Paolo](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(I senatori del Gruppo M5S espongono dei cartelli con la scritta: «Restituite anche voi. Se possiamo farlo noi, potete farlo anche voi»)*.

Per favore, li abbiamo già visti i cartelli. Senatore Questore Bottici, senatrice capogruppo Taverna, vi prego di intervenire.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la cosa grave su questo argomento non è tanto il fatto che espongano dei cartelli, quanto il fatto che si faccia un ulteriore sgarro al Regolamento riprendendo i cartelli stessi e postandoli su Internet. Questa mi sembra la cosa più grave!

AIROLA *(M5S)*. Non abbiamo le vostre TV! Non abbiamo i vostri giornali!

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Fate una cosa costantemente contro il Regolamento di quest'Assemblea.

Signor Presidente, colleghi, siamo oggi chiamati a votare una nuova fiducia al Governo; una fiducia sul disegno di legge di stabilità, il provvedimento che per primo ci ha convinti a non concedere la fiducia al Governo e che conferma tutte le buone ragioni che avevamo per lasciare questa maggioranza: nessuna strategia, nessuna scelta di sviluppo, nessun coraggio. Soldi distribuiti a pioggia agli amici e agli amici degli amici, come una qualsiasi legge finanziaria della prima Repubblica.

Si tratta di un disegno di legge che - lo debbo dire, ma non mi piace farlo - prende in giro gli italiani su punti fondamentali, come la riduzione del cuneo fiscale, o dovrei dire la finta riduzione del cuneo fiscale.

Avevano creduto in tanti alle sue parole, presidente Letta - che non c'è, ma al quale noi ci rivolgiamo - quando recentemente aveva detto: «Il Governo è pronto ad inserire nella legge di stabilità una norma che vincola alla riduzione delle tasse sulle imprese e sul lavoro le risorse recuperate attraverso la *spending review* e il contrasto dell'evasione fiscale». È quanto dichiarato dal presidente Letta a «Il Sole 24 ORE» solo pochi giorni fa. Peccato che poi abbiate riempito questo vincolo di eccezioni, di «fermo restando», di «al netto di questo» e «al netto di quello».

E ora sapete, signori Ministri, quanto rimarrà per il taglio del cuneo fiscale? Non credo, ho l'impressione che non lo sappiate

Una legge che prende in giro gli italiani sulle tasse della casa: avete sostituito l'IMU con altre imposte non meno gravose, ma ancora più confuse, così da aggravare l'incertezza e la paura di chi ha investito nella casa i risparmi di una vita.

Una legge che prende in giro gli italiani anche sul tasso di crescita del PIL, che il ministro Saccomanni prevede all'1,1 per cento nel 2014, quando tutte le altre fonti - ISTAT in testa - lo fissano allo 0,7 per cento.

Ma si chiama legge di stabilità. Bene, parliamone di questa stabilità, di questo totem che ha contraddistinto il dibattito politico degli ultimi mesi, anzi, direi degli ultimi anni.

Non avete fatto altro che ripetere che per uscire dalla recessione ci vuole stabilità, che per dare garanzie ai mercati ed all'Europa ci vuole stabilità. Avete interpretato la stabilità come bene assoluto ed esaustivo. Ma siete così sicuri?

Prendiamo ad esempio il Governo Monti, un Governo decisamente stabile, grazie al sostegno di un'ampia maggioranza. Ebbene, quella stabilità, con tutti i decreti «salva Italia» e «cresci Italia», tutti diligentemente controfirmati dal Quirinale, ha portato il Paese nella peggiore recessione della sua storia: blocco dei consumi, della liquidità, della produzione ed esplosione della disoccupazione.

Continuare a difendere la stabilità di un Governo che non fa il bene del Paese vuol dire essere complici dei danni che comporta, e noi non vogliamo più essere complici. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

La vostra stabilità è sinonimo di instabilità finanziaria, di instabilità internazionale, di instabilità nelle piazze, di violenza. (*Commenti dai banchi del Gruppo Movimento 5 Stelle*). Non potete continuare ad ignorare - io non vi ho interrotto, colleghi, durante i vostri interventi - quanto accade sempre più spesso. Una violenza che dalle piazze dei NO TAV, dei *black bloc* e dei forconi è arrivata nelle Aule del Parlamento sotto forma di insulti per coprire la propria inadeguatezza.

Cosa possiamo fare per uscire da questa crisi economica, culturale e sociale?

Si deve ripartire da un progetto, da un progetto per il Paese, da una progettualità complessiva finalizzata alla risoluzione dei nodi che bloccano il sistema economico e creano disagio sociale. La sfiducia blocca i consumi. Il blocco dei consumi provoca il blocco della produzione. Il blocco della produzione produce disoccupazione e povertà.

Da lì parte il disagio sociale. Come se ne esce? Aggredendo il vero problema del nostro Paese che è il debito pubblico. Sembra un paradosso oggi dover pagare ogni anno 85-90 miliardi di servizio del debito, quanti ne abbiamo spesi per l'opera infrastrutturale più ambiziosa e rivoluzionaria degli ultimi anni, l'Alta velocità Torino-Napoli. Quante grandi infrastrutture ci saremmo pagati in questi anni?

Questa - lo diciamo con forza - è la nostra priorità: la indichiamo da sempre e non ci stancheremo di farlo.

Il secondo grande problema è quello dei rapporti con l'Europa, con gli eurocrati che hanno stampato in testa il concetto di stabilità, che danno giudizi frettolosi su un grande Paese come il nostro, guidati dagli stereotipi che solo la superficialità di un organo tecnico come la Commissione europea e i suoi funzionari possono immaginare.

Dobbiamo contare di più in Europa, presidente Letta. Tutta questa stabilità non le è servita per avere la forza di ottenere la condivisione del problema del debito pubblico e il percorso per risolverlo.

Non si è parlato di stabilità del sistema bancario, di accesso al credito, di agenzie di *rating* che hanno dato la tripla «A» ad istituti finanziari andati in *default* pochi mesi dopo. Non si è affrontato nessuno dei temi cardine di questa crisi.

E oggi, invece di essere noi a determinare una svolta in Europa, grazie alla vostra debolezza, siamo qui ad approvare una legge di stabilità sotto dettatura europea, obbedendo a una politica economica che riserva i propri privilegi alla sola Germania.

Li conosciamo a memoria i privilegi dei nostri amici tedeschi: accesso al credito per le imprese tedesche a costo nettamente inferiore al nostro; costo del servizio del debito inferiore, quasi vicino allo zero; perimetro pubblico aperto della KfW (la CdP tedesca) e delle centinaia di Sparkassen e Landeskassen, che danno centinaia di miliardi alle imprese tedesche e con le sofferenze che eventualmente si creano pagate dal pubblico. E ancora: sistema di lavoro riformato con le leggi Hartz; euro più debole rispetto al marco per i mercati extraeuropei, tenuto conto che si è creato comunque un mercato formidabile nell'area euro per le aziende tedesche.

Il lavoro più importante andava fatto in Europa. Lì si doveva andare a battere i pugni sul tavolo con la forza delle idee e di chi aveva capito cosa stesse accadendo (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*): una crisi finanziaria mondiale causata dalla *deregulation* che stava per abbattersi anche sui Paesi meno esposti finanziariamente, proprio come l'Italia.

La finanza internazionale ha sempre saputo approfittare delle crisi e delle false informazioni. È storia

che la Rothschild di Londra guadagnò il suo primo milione di sterline diffondendo la falsa notizia che gli eserciti della coalizione antinapoleonica fossero stati sconfitti a Waterloo, così da poter ovviamente acquistare i titoli a prezzi molto bassi, per rivenderli poi con ampi margini.

Questo è l'ultimo momento utile per riacquistare il nostro ruolo di *leader* in Europa. L'Italia saprà accettare questa sfida? Proviamoci, a partire dalla *governance* del nostro Paese. Assicuriamo all'Italia un Governo vero, autorevole, figlio di un sistema bipolare finalmente maturo.

Iniziamo dalla legge elettorale. Vogliamo partecipare ad un progetto innovativo e non alla solita riformetta che accontenti un po' tutti: una legge elettorale che garantisca un Governo forte, altrimenti avremmo sempre mezzo Paese, mezzo Governo, mezza classe politica. Abbiamo l'obbligo di dotare il Paese di un Esecutivo capace di decidere e governare, forte del suo consenso elettorale, forte della fiducia dei cittadini, forte di una maggioranza parlamentare stabile e coesa.

Questo lo dico in un'Aula - quest'Aula - che è stata espropriata ingiustamente della riforma elettorale in prima lettura: non possiamo più sbagliare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*) Vogliamo una riforma che parta dalle conclusioni della Consulta, ma che consenta di conciliare la governabilità con il necessario rapporto stretto fra eletto ed elettore. E soprattutto che non potrà e non dovrà essere dettata dalla maggioranza che oggi dà la fiducia a questo Governo e che rappresenta poco più di un terzo del Paese. A questo proposito devo ringraziare il presidente Letta che questa mattina su questo argomento ha fatto un accenno preciso. Un atto di coraggio, quello di stamattina, come quello che non avete avuto con questa legge di stabilità: una legge di stabilità che non merita la nostra fiducia; un Governo, questo Governo, che non merita la nostra fiducia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni.*).

[TONINI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico voterà la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di stabilità, e lo farà semplicemente perché questo è oggi l'interesse del Paese.

Sulla decisione del Governo di porre la fiducia, sin dalla prima lettura qui in Senato, si sono sentite ripetere in quest'Aula e fuori proteste che io considero - non me ne vogliano in particolare i colleghi del Movimento 5 Stelle - del tutto infondate.

La verità, signor Presidente, è che ormai da circa un decennio questo della fiducia si è affermato come l'unico metodo possibile per varare la legge finanziaria, oggi di stabilità, rispettando sia le prerogative del Governo che quelle del Parlamento.

Di null'altro del resto si tratta che dell'applicazione al contesto italiano di quello che viene definito il modello Westminster. La proposta del Governo viene presentata aperta anche a Londra alla Commissione bilancio, che la esamina in modo approfondito e concorda con il Governo gli emendamenti. Il testo emendato dalla Commissione viene a questo punto proposto all'Assemblea per un voto finale senza emendamenti: prendere o lasciare.

Con gli attuali regolamenti parlamentari, questo metodo di lavoro, l'unico possibile e l'unico razionale, può essere da noi messo in atto solo con il voto di fiducia, per di più su un unico maxiemendamento, con il risultato - questo è il punto vero, colleghi - che la legge diventa un testo di assai faticosa lettura: un unico articolo con centinaia di commi.

Ecco, allora, una prima riforma urgente, sulla quale credo potremmo essere d'accordo tutti, da far procedere in parallelo alla riforma costituzionale del bicameralismo e alla riforma elettorale: la modifica dei regolamenti parlamentari in modo da rendere possibile, anche nel nostro Parlamento, il metodo Westminster, senza ricorrere al maxiemendamento e alla fiducia.

Naturalmente ciò sarà tanto più praticabile quanto più la legge di stabilità sarà effettivamente tale, cioè lo strumento finalizzato a correggere le grandi tendenze della finanza pubblica e non ad affrontare una quantità di questioni enciclopedica e, come tale, difficilmente governabile da chiunque, anzitutto dal Governo - da qualunque Governo - e poi dai Gruppi e dai singoli parlamentari, attraverso migliaia di

emendamenti. Su questo punto, signor Presidente - lei me lo consentirà - mi permetto di segnalare l'urgente necessità che, accanto ad una più attenta autodisciplina dei Gruppi, che siano di maggioranza o di opposizione, si impongano una dottrina e una prassi più rigorose e una severa vigilanza della Presidenza del Senato e della Presidenza della Commissione bilancio, sia nei riguardi del Governo che di noi senatori.

Concludo con un'ultima notazione di metodo: la vera asimmetria tra Governo e Parlamento, nel nostro ordinamento, rispetto alla discussione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, è l'attuale monopolio tecnico della Ragioneria generale dello Stato. Sia chiaro: lo dico con tutto il rispetto per un'istituzione di indiscussa lealtà e professionalità. A tale monopolio non si reagisce però invocando, in modo del tutto strumentale, una malintesa supremazia della politica, ma spezzando il monopolio da parte della politica stessa, cioè dando vita ad un'autorità tecnica sul bilancio effettivamente «terza», tra Governo e Parlamento e tra maggioranza e opposizione, quale dovrà essere il Servizio parlamentare del bilancio richiesto dalla normativa europea e ora entrato, con la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, nel nostro ordinamento costituzionale.

Su questo tema mi consenta, signor Presidente, un altro accorato appello: nelle prossime settimane, le Presidenze di Camera e Senato dovranno scegliere le personalità che dovranno svolgere questa delicata e strategica funzione, che potrebbe cambiare il modo di fare la legge di stabilità nel nostro Paese. Lei mi insegna, signor Presidente che, per l'autorevolezza del Parlamento nel Paese e quella del nostro sistema Paese in ambito europeo, è vitale che siano scelte persone di riconosciuta competenza, di indiscussa indipendenza e di significativa esperienza a livello internazionale, pena la politicizzazione domestica dell'organismo e dunque il suo sostanziale svuotamento: questo è un punto di assoluto rilievo.

Signor Presidente, noi senatori democratici rinnoveremo la nostra fiducia al Governo Letta proprio perché consideriamo questa manovra finanziaria e di bilancio non un punto di arrivo, ma il punto di partenza di una fase nuova, di una nuova stagione di politica economica e sociale, che dopo la fase necessaria, doverosa e anche dolorosa del risanamento, dovrà essere segnata dalla centralità delle politiche per la crescita e per il lavoro. L'*iter* parlamentare di questa legge di stabilità è stato reso più faticoso dal travaglio che ha attraversato, in modi assai diversi tra loro, le forze politiche che avevano dato vita al Governo delle larghe intese. In questi mesi, insomma, per usare una terminologia cara a Nino Andreatta e spesso utilizzata dal Presidente Letta, la *politics* ha imposto le sue esigenze alle *policies*, compresa la politica economica, costringendo spesso il Governo a mediare con le rigidità della propaganda piuttosto che ad agire in modo determinato ed efficace a partire dalle vere priorità del Paese. Tra queste priorità - lo dico in particolare al collega Romani - non c'era e non c'è la riduzione della tassazione sugli immobili, che certamente è stata ed è in corso di revisione. Ma non era e non è questa la priorità nell'agenda del Paese, perché detta tassazione è del tutto in linea con la media europea. Al contrario, c'era e c'è in modo drammaticamente urgente il tema dell'alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, del tutto fuori linea rispetto agli *standard* europei. Questo è il punto cruciale sul quale dobbiamo ripartire.

Dopo mesi di travaglio, il quadro politico si è fatto più chiaro e le forze di maggioranza, una maggioranza certo meno larga, ma più omogenea e coesa, potranno dedicarsi appieno con il Governo alle politiche necessarie ad aprire una prospettiva nuova davanti al Paese. In particolare, il Partito Democratico, dopo un difficile dibattito interno che è stato trasparente, sotto gli occhi di tutti, è uscito più forte e più unito dalle primarie, che hanno visto quasi 3 milioni di elettori eleggere, a larga maggioranza, Matteo Renzi segretario del Partito, e intende ora utilizzare tutta la sua forza in Parlamento e nel Paese per imprimere una svolta e una potente accelerazione al lavoro del Governo.

Con questa legge di stabilità è, dunque, iniziata la manovra che deve portarci al giro di boa della ripresa di una forte e sostenibile crescita economica, capace di creare nuovi e buoni posti di lavoro, in particolare per le donne e per i giovani.

Tre sono le direzioni di marcia sulle quali procedere che nella legge di stabilità sono indicate, e sulle quali si sono mossi i primi passi. In primo luogo, bisogna agevolare la creazione di nuove buone

occupazioni, riducendo in modo rapido e significativo il cuneo fiscale sul lavoro e sull'impresa e dando vita ad una nuova regolazione più moderna, più semplice, più europea del mercato del lavoro, secondo una via italiana alla *flexsecurity*.

In secondo luogo, bisogna accrescere la produttività totale dei fattori, da anni a livelli troppi bassi, in particolare attraverso una revisione integrale della spesa pubblica che ne esalti la duplice funzione, oggi depressa, di volano per la crescita e di rimedio alle disuguaglianze. La costituzione del fondo per la riduzione del cuneo fiscale, con tutti i suoi limiti che andranno rivisti, nel quale far confluire le risorse derivanti dalla *spending review*, è un passo avanti molto importante.

In terzo luogo, bisogna rilanciare gli investimenti, da troppo tempo compressi nelle infrastrutture e nell'assetto del territorio, nella formazione, nella ricerca, rendendo attraente l'Italia per gli investitori internazionali, contrattando con l'Europa spazi finanziari nazionali e soprattutto mobilitando risorse europee: non vaneggiando uscite dall'euro, colleghi, ma, tutto al contrario, valorizzando la forza dell'euro sui mercati internazionali, attraverso una vera capacità fiscale dell'eurozona, come auspicato nel bel documento conclusivo del vertice italo-francese.

Quando un veliero corregge la sua rotta, c'è sempre un momento critico nel quale le vele paiono afflosciarsi e lo scafo rallentare la corsa fino a quasi fermarsi. È quello il momento nel quale l'equipaggio sa che deve manovrare vele e sartie per mettere la nave al vento lungo la rotta nuova.

Sono milioni gli italiani che stanno soffrendo, talvolta in modo crudo, per la crisi più lunga dal dopoguerra ad oggi, una crisi che ha trovato il Paese già debilitato da una lunga fase di stagnazione e di mancate riforme. Ma l'Italia pullula di energie positive. Sono ugualmente milioni gli italiani che vogliono studiare di più, lavorare di più e meglio, intraprendere, rischiare, innovare, competere, e chiedono alla politica di metterli nelle condizioni di farlo.

Rispondere a questa domanda di sviluppo e di progresso è l'impegno che, votando la fiducia, il nostro Gruppo, e tutto il Partito Democratico, assumono con il Governo e con il Paese. Buon lavoro a tutti noi! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Votazione nominale con appello

[PRESIDENTE](#). Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello della votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1120-B, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Paglini.

[PIZZETTI](#), segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza la [vice presidente LANZILLOTTA](#) - ore 17,23 -, indi il [presidente GRASSO](#) - ore 18,02 -).

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Colucci, Compagna, Compagnone, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, D'Alì, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Monte, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di Maggio, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Ghedini Rita, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem
Lai, Laniece, Lanzillotta, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Mauro Mario Walter, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato
Olivero, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Quagliariello
Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta
Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Scavone, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller.
Rispondono no i senatori:
Airola, Alberti Casellati, Amoruso, Aracri, Arrigoni
Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Bernini, Bertorotta, Bignami, Bisinella, Bitonci, Blundo, Bocchino, Bottici, Bruni, Bruno, Buccarella, Bulgarelli
Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Consiglio, Cotti, Crimi, Crosio
D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Divina, Donno
Endrizzi
Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giro, Girotto
Iurlaro
Lezzi, Liuzzi, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mazzoni, Messina, Minzolini, Molinari, Montevicchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini, Mussolini
Nugnes
Orellana
Paglini, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccoli, Puglia
Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo
Santangelo, Scibona, Scoma, Serra, Sibia, Simeoni, Stefani, Stucchi
Taverna
Uras
Vacciano, Volpi
Zanettin, Zizza, Zuffada.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n.

1120-B, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	278
Senatori votanti	277
Maggioranza	139
Favorevoli	167
Contrari	110

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi PD, NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo unico del disegno di legge.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121-B (ore 18,13)

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge n. 1121-B.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1121-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatori presenti	161
Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	158
Contrari	1
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD, NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di sabato 28 dicembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica sabato 28 dicembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

Vorrei rivolgere a tutti gli auguri di buon Natale. (*Applausi*). Spero che abbiate trovato nella vostra casella di posta i miei auguri, con il DVD del concerto di Natale, affinché rimanga un ricordo di questo Natale. Ci vediamo dopo Natale.

La seduta è tolta (*ore 18,15*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ([1121-B](#))

N.B. Le Tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 1121), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1121-*bis*) e la Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1121-*ter*).

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2014, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2014, in 59.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2014, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2014, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese

obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono riferiti alla competenza dell'anno 2014 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 10.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

14. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi degli

stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2014, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

18. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.

19. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzo dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

23. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2014, destinate alla costituzione

di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

24. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

25. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2014, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2014, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 2012.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ed all'istituzione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2014, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo

stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014.

Art. 6.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2014, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014, per essere utilizzate per gli scopi di cui alla direttiva stessa.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2014.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2014, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli iscritti nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto

pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 7.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2014, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2014, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2014, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

13. Ferma restando l'adozione da parte delle amministrazioni dello Stato dello specifico sistema

di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 9.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2014, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si

applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2014, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

Art. 11.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 20;
- 2) Marina n. 15;
- 3) Aeronautica n. 38;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 65;
- 3) Aeronautica n. 18;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 75;
- 2) Marina n. 15;
- 3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2014, in 80 unità.

4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della

missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2014, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al

Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, al capitolo 7810, «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinate alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la ripartizione del Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, finalizzato alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

Art. 14.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2014, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 825.093.152.224, in euro 824.092.666.203 e in euro 801.030.192.865 in termini di competenza, nonché in euro 838.895.334.862, in euro 834.119.874.399 e in euro 811.119.524.958 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2014-2016.

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2014-2016, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2013 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme

rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2014, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni

compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2013, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

21. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi, già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

N.B. Per i quadri generali riassuntivi e il bilancio programmatico 2014-2016 si rinvia alle pagine 43-71 dello stampato Atto Senato n. 1121-B.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ([1120-B](#))

N.B. Per gli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, gli elenchi 1 e 2, il prospetto di copertura, le regolazioni contabili e debitorie e le Tabelle A, B, C ed E nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia alle pagine da 320 a 444 dello stampato Atto Senato n. 1120-B.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1
Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera *a*), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.

6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione

aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.

10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'accordo di partenariato.

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.

18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *governance* ed assistenza tecnica 2014-2020.

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del

bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

23. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50

milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

27. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli *standard* di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari *made in Italy*, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'*italian sounding*, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*).

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è

inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (*Acquisto di pubblicità on line*) 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo

bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale *standard* Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

42. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
- b*) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
- c*) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,».

43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

45. All'articolo 5, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è inserito il seguente:

«8-*quater*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a*), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a*), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *a*), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera

con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

«8-*quater*. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo

13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».

53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al

credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.

56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di *software* e *hardware* e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

- a) ricerca e sviluppo di *software* e *hardware*;
- b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;
- c) creazione di comunità *on line* e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
- d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
- e) creazione di nuove realtà industriali;
- f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
- g) condivisione di esperienze con il territorio;
- h) sostegno per l'applicazione delle idee;
- i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «*makers*».

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57.

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.

62. All'articolo 11, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in

relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

66. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;

b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere

stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».

71. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempimento del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

73. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

75. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,

relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-*ter*, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 81.

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e *ferry-boat*. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi *standard* dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo *standard* per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo *standard* di produzione dei servizi.

86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete

caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

87. All'articolo 17-*terdecies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».

88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbrate, e per quelle di Padova e di Venezia.

89. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-*bis*) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

l-*ter*) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità

concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;

2) la lettera *g*) è abrogata.

93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *l-bis*), *l-ter*) e *l-quater*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera *h*) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.

95. All'articolo 83-*bis*, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.

96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N)-Italia], è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, *bike sharing*, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

100. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

101. All'articolo 46-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinanziati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente *pro tempore* della regione Lombardia.

5-*bis*. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-*ter*. Le somme di cui al comma 5-*bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalità, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9,

comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

105. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali».

4-*bis*. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013».

107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

110. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

112. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

113. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla

ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-quater*) sono aggiunte le seguenti:

«*ee-quinquies*) Grotte di Ripalta-Torre Calderina»;
«*ee-sexies*) Capo Milazzo».

117. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere *h*) e *p*), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un' oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

121. Per le medesime finalità di cui al comma 120, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

122. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

«*n-quinquies*) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

123. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118.

125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del

citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-*sexies*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

126. In considerazione di quanto previsto al comma 125 è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato.

128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti

di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.

130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.

132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente

occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita»;

b) i commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* sono abrogati;

c) il comma 4-*septies* è sostituito dal seguente:

«4-*septies*. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-*bis*.1 e 4-*quater* non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-*bis*.1».

133. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;

b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

135. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.

137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;

b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3-*bis*, sono premesse le seguenti parole:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;

b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016»;

c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;

d) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-*bis*, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».

140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

142. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 145.

143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 142.

148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145.

149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150 non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

152. Le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-*bis* dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

155. Il comma 7-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

«7-*bis*. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013,

e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

158. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»;

b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»;

c) all'articolo 106:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

2) i commi 3-*bis* e 5 sono abrogati;

3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;

d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi».

161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *I*. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel *leasing* finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di

locazione finanziaria».

166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *c-bis*), e 7, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;

c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

168. Dopo il comma 56-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:

«56-*bis*.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

169. All'articolo 2, comma 56-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-*bis* e 56-*bis*.1».

170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-*bis*» è inserita la seguente: «, 56-*bis*.1».

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:

«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

174. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

175. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito di impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità *on-line* e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di *ruling* di *standard* internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

178. L'acquisto di servizi di pubblicità *on-line* e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare

l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;
- b*) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;
- c*) al comma 11, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;

- d*) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

«*19-bis*. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostuttura dell'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle

mensilità di sospensione»;

e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;

f) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».

186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013».

188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

190. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1,

commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera *b*) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».

192. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile,

ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui

all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo.

202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun

anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».

207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazioni di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

213. Al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-*terdecies*, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c),

del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

218. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate

nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici Giovani per il sociale e Giovani per la valorizzazione di beni pubblici »; alla lettera b), le parole da: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;

c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero

della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.

223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requôte* no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

225. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».

229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di

patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s., dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 62-*ter.* - (*Anagrafe nazionale degli assistiti*). - 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le

modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

232. Dopo la lettera *f)* del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-*bis*, 92-*ter*, 92-*quater* e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

234. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».

235. All'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-*bis*»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera *a)*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della

Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.

239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

241. Per gli interventi di cui al comma 240, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a

seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

246. Lo schema di accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo può essere comunque stipulato.

247. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

249. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-*quiquies*, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

253. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

254. Per gli interventi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-*bis*.

255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.

257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

260. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

261. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio.

263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso

in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

268. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

269. Per le finalità di cui al comma 268, il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.

270. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

271. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 2195 - (*Contributi a favore di Associazioni combattentistiche*) - 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono

essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.

274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'*Asia - Europe Summit* che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

276. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti

(ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale *Braille* ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.

278. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

280. All'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.

281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

288. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

289. All'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permuta riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinqies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,».

292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

293. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di

assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l'anno

2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera *c*) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera *a*), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere *a*) e *b*), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente

della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

306. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale*. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro

1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.

312. Per il completamento e la implementazione del progetto *x-leges* finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la *Gazzetta Ufficiale* in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo.

314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30 è abrogato.

315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

316. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».

318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziata dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti

della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

320. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

321. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive

modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».

323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2 è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».

324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

326. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo».

327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.

328. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto,

in fine, il seguente comma:

«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

331. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».

332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché il comune di Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli

accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

340. Al comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.

343. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11, dell'articolo 125».

344. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge.

346. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi

meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

348. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

349. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

354. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

355. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

«*n-quinquies*) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

358. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti

domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

359. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

360. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-*bis* sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-*ter*, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».

362. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

364. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

366. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;

b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».

367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

378. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

379. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscono di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».

385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-*bis*, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-*bis*, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-*bis*:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di *performance* elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di *performance* ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:

«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-*bis*, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

389. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 388 del presente articolo della presente legge non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

390. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».

391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

394. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziare nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera *c*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera *c*), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla

stessa data»;

2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;

f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;

3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al

secondo periodo del presente comma.

403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.

409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

423. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

424. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate.

426. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica

territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577 e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura

delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431 rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

434. La nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalità previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi

3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».

437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-*bis*, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

439. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

441. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

442. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al

comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;

b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.

446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

450. All'attuazione dei commi da 440 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

452. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

456. All'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

457. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

460. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per

cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate».

462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate in misura comunque non superiore al 50 per cento con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

469. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-*ter* e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre

2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

478. All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze».

479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

480. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40, per cento per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico

complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.

488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

493. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è

riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-*bis* non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

«449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628

Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
Totale	19.390	19.099

».

498. I commi 450 e 450-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.

499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015- 2017
Trentino-Alto Adige	2	3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	26	35
Provincia autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».

502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7,

comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera *d*),».

503. Alla lettera *a*) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;

b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;

c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) il quinto periodo è soppresso;

c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;

d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».

507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.

508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre

autonomie speciali.

511. Le disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526.

512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».

515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 108, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;

4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 80 - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117 è inserito il seguente:

«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota *standard*, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.

525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il

termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014 (in migliaia di euro)
Valle d'Aosta	5.540
Provincia autonoma Bolzano	22.818
Provincia autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

530. All'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

«*b*) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la società ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinquies* fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.

537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'*exclave*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» sono sostituite dalle seguenti: «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>».

539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web* <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>»;

b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio»

sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».

543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

544. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito *web* <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso;

c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».

546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito *web* «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014,

pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti

dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

556. All'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia,

culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

559. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole da: «nonché» a «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008».

560. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-*sexies*, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;

b) al comma 4 dell'articolo 4, le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.

565. Le società di cui al comma 563, che rilevinno eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

572. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di *cap* da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione *cap* di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di *cap* da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».

573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione

l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a*), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577.

579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della

fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;

b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».

582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

584. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

585. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584.

586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso

complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

594. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis è abrogato.

596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-*bis*, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello»;

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-*bis*, si applicano anche al processo tributario telematico».

599. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-*ter*. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-*bis* sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati».

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) - (*Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato*). - 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo

giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate»;

2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:

«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;

d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Controlli sull'attività di riscossione*). - 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;

g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima

scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

614. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

615. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.

616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«*I-bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-*ter*. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati»;

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;

2) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;

2) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-*bis*»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizione di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia.

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

631. All'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

632. La percentuale di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-*bis*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«*I.* Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
- 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a sei anni;

c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

d) versamento della somma di cui alla lettera *a)* in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di

riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra

i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto

reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario

dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda

rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;

b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;

c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;

d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

730. Dopo il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:

«380-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), può

essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera *a*). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera *b*) del predetto comma 380-ter».

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e del gettito *standard* della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a*) o di quelle di cui alla lettera *b*) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza

della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di

impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

747. All'articolo 33, comma 8-*quater*, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-*bis*, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

749. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO PRECLUSI A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1120-B

[Emendamenti e ordini del giorno in formato PDF](#)

\ *Allegato B*

Integrazione alla relazione orale del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 1120-B

[Sintesi dossier Servizio studi](#)

Testo integrale dell'intervento del senatore Floris nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 1121-B e 1120-B

Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, nelle scorse settimane ho già avuto modo di dire che questa legge di stabilità la consideravo la legge delle opportunità perdute perché, a dispetto del nome, questa legge è un semplice aggiustamento di conti piuttosto che l'appuntamento strategico attorno al quale stipulare un rinnovato patto civico tra Stato e cittadini. Ribadisco questa mia posizione e la rafforzo alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati tese più a rimediare pasticci che non a delineare nuovi percorsi di sviluppo.

Questo provvedimento provoca per l'Italia e gli italiani una situazione di maggiore confusione e non risolve minimamente i problemi strutturali che ci portiamo dietro da anni.

Alla base della formazione di questo Governo, il Popolo della Libertà aveva posto dei paletti chiari e semplici che prevedevano ai primi punti del programma l'abolizione delle tasse sulla prima casa e la riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese. Qualcuno evidenzierà che nel Popolo della Libertà c'è stata una scissione, ma gli impegni presi con gli elettori per noi di Forza Italia-Popolo della Libertà non sono cambiati. Altri hanno cambiato partito e forse le idee, ma noi no!

Invece di abolire l'IMU, con la legge di stabilità nasce una nuova tassa per la casa denominata IUC (imposta unica comunale) che incorpora tre componenti: quella patrimoniale rappresentata dall'IMU dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; quella sui servizi indivisibili della TASI, a carico sia del proprietario che dall'utilizzatore dell'immobile; quella dei rifiuti - TARES - a carico dell'utilizzatore.

Di peggio non si poteva fare!

Oltretutto, secondo la CGIA di Mestre l'opportunità di elevare fino al 3,5 per mille l'aliquota della TASI sulla prima casa rappresenta un aggravio rispetto a prima poiché la crescita delle detrazioni fino a 1,3 miliardi di euro permetterà uno sconto medio su tutte le prime abitazioni pari a 66 euro. Una cifra che è meno della metà rispetto ai 200 euro dell'IMU, a cui si sommavano altri 50 euro per ogni figlio. A conti fatti, non conviene e i Comuni sono sul piede di guerra per i troppi tagli alle risorse. A loro come ex sindaco mi sento vicino.

I municipi chiedono già di intervenire con appositi decreti per compensare gli effetti negativi di questa manovra. I sindaci sono lasciati soli da troppo tempo e rappresentano l'interfaccia quotidiana con i cittadini che reclamano servizi di qualità, ma dal Governo - da questo Governo - non si sentono rappresentati. E non sono solo i Comuni a bocciare la manovra: Confindustria e le maggiori associazioni di categoria parlano di un Paese in grave arretramento che ha subito danni di una guerra e la legge di stabilità è l'ennesima occasione mancata.

I sindacati sono scesi in piazza contro una legge di stabilità «che non va bene» - dice la Camusso - perché «non determina quello *shock* all'economia che invece sarebbe necessario ma si colloca in continuità con gli anni precedenti». Dobbiamo ridurre le tasse ai cittadini, oppure la ripresa non la intercetteremo», dice Bonanni. «Tagliare le tasse e restituire i soldi ai cittadini oppure non ce la faremo», continua Angeletti della Uil.

Il Governo è riuscito a mettere tutti d'accordo contro questa legge di stabilità! Come si fa a chiedere un voto favorevole per le considerazioni fin qui illustrate?

La strada che avete scelto è quella sbagliata: non si possono coniugare stabilità e rigore con crescita e sviluppo. Avete scelto l'*austerità* e l'aumento delle tasse che alcuni Paesi europei chiedono invece di dare speranza agli italiani. La delusione per il mancato coraggio delle scelte di oggi è pari all'aspettativa sul Governo di ieri.

Mi avvio alla conclusione denunciando il grido d'allarme delle popolazioni sarde, deluse ancora di più dalle ultime paventate decisioni del Governo. Sono state infatti tradite le promesse sulla sospensione dei versamenti tributari nei territori della Sardegna colpiti dall'alluvione di qualche settimana fa. Bisogna scongiurare ogni siffatta ipotesi e mantenere gli impegni presi in occasione delle visite governative.

Quando ho votato la fiducia iniziale al Governo l'ho fatto con convinzione nella speranza che la pacificazione politica avrebbe consentito quelle riforme necessarie al Paese.

Con la stessa convinzione esprimo il voto contrario alla legge di stabilità per coerenza nei confronti degli italiani che lo chiedono, dei nostri elettori e delle popolazioni sarde.

Testo integrale dell'intervento del senatore Mandelli nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 1121-B e 1120-B

Onorevole Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi sia consentito dire che il Paese non meritava di assistere in questo scorcio di fine anno ad uno spettacolo così misero. Una legge di stabilità criticata da tutti: dall'Europa, perché non ci consentirà molto probabilmente di rispettare gli obblighi di bilancio per il 2014: dalle parti sociali, che hanno assistito attonito allo sciupio di risorse in mille rivoli; dai sindaci, che chiedono di essere ascoltati dal capo dello Stato.

Questa legge di "instabilità politica" è divenuta così un caravanserraglio di iniziative disperate e localistiche.

Con la recente riforma della legge di contabilità ci si era infatti posto l'obiettivo di eliminare gli emendamenti localistici e microsettoriali della legge di stabilità. La Camera invece, molto più del Senato, rispetto pure ad un testo iniziale del Governo che ne conteneva già una buona lista, ha introdotto una miriade di ulteriori disposizioni localistiche e clientelari.

Penso allo stanziamento per le zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, per il settantesimo anniversario della guerra di Liberazione, il polo tattile multimediale di Catania, i Campionati mondiali di pallavolo femminile, l'orchestra del Mediterraneo, gli incentivi per l'occupazione nei settori dei *call center*, contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici. L'elenco di stanziamenti microsettoriali potrebbe continuare ancora a lungo, ed è davvero disdicevole e in molti casi, fa sinceramente sorridere, o piangere, a seconda delle opinioni.

Discutibile poi l'indecisione complessiva su vari temi. Alcune norme rischiano di essere dichiarate incostituzionali o di essere bloccate da una procedura di infrazione. È stata per questo riformulata in corsa la *web tax*, meglio nota anche come *Google tax*, contestata dallo stesso segretario del Partito Democratico. Quest'ultimo è il caso - ovviamente - della norma che nella sua versione antecedente a questo intervento *in extremis* imponeva alle *internet companies* di dotarsi di una partita Iva italiana per poter vendere nel nostro Paese, trascurando il fatto che queste imprese fatturano spesso dall'Irlanda che fa parte dell'Unione europea, e soprattutto che su questo tema, che è in realtà globale, si è impegnato addirittura un recente G20 che ha insediato appositi gruppi di studio. Nel testo definitivo è infatti sparito l'obbligo di aprire partita IVA in Italia per tali soggetti che effettuano commercio elettronico, mentre rimane per gli spazi pubblicitari e il diritto d'autore. Così pure sull'emendamento in tema di *Tobin Tax*, dopo lunghe trattative, il Governo si è impegnato a riferire in Commissione bilancio entro

gennaio e ad affrontare il tema durante il semestre italiano di presidenza UE.

Si tratta dell'ennesima risposta non organica, che non prefigura quello che servirebbe, ovvero una chiara strategia di lungo periodo di riduzione della pressione fiscale. È evidente a tutti che un Paese come il nostro dovrebbe incentivare uno spostamento verso un regime di tassazione più sbasso. La scienza delle finanze fornisce indicazioni evidenti: perde in partenza il Paese che lotta in solitaria contro la competizione fiscale, in quanto la risposta più immediata consiste nel privilegiare altri mercati.

Per non parlare di norme secondo me incostituzionali che sono invece quelle che riguardano le pensioni, in particolare quelle relative al contributo di solidarietà e quelle che differenziano l'indicizzazione in base all'ammontare.

Il balletto sulla tassazione immobiliare è divenuto indecente, tra tira e molla, ripensamenti vari, non è per nulla risolta la questione dell'IMU, (che ora, dopo essersi chiamata ICI, IMU, *service tax*, TRISE - contenente TASI e TARI - e TUC, si chiama IUC). È sintomatico di ciò il fatto che il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni, Piero Fassino, abbia denunciato come "dalle nostre casse manca un miliardo e mezzo di euro", che è come dire che il gettito della nuova tassa sulla casa che partirà il 1° gennaio non assicura le risorse necessarie agli enti locali. E, come se non bastasse, il nuovo balzello prevede che siano molto inferiori gli importi delle detrazioni per le famiglie con figli a carico: dai 200+50 euro delle vecchie tasse a 25 euro.

Così dicasi per il tributo sui rifiuti che si sta allontanando sempre di più dalla logica della tariffa. I continui cambiamenti su questo tipo di tributo hanno al momento l'unica certezza di cumulare l'importo dovuto per la gestione dei rifiuti al costo di servizi indivisibili e, eventualmente, a quanto dovuto a titolo di IMU. Il costo per i rifiuti è quindi sempre più lontano dalla trasparenza necessaria a incentivare un servizio efficiente e senza sprechi.

Tra i tanti, un recente studio dell'istituto Bruno Leoni dimostra come sia invece possibile garantire la copertura dei costi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti attraverso meccanismi che allineino il più possibile l'importo pagato dai cittadini ai costi sostenuti e consentire così loro di controllare più efficacemente la qualità dei servizi che ricevono, a fronte del prelievo.

Così, il nostro incerto e confuso sistema tributario per il settore dei rifiuti presenta dei serissimi limiti in termini di iniquità e compatibilità con l'ordinamento europeo rispetto ai modelli più incentivanti adottati dagli Stati europei, oltre che in termini di certezza sugli adempimenti e gli oneri fiscali dei contribuenti.

Così, le nuove norme contro le locazioni in nero, con la previsione dell'obbligo di pagare l'affitto con strumenti tracciabili e i compiti di sorveglianza attribuiti agli enti locali, rischiano di produrre un beneficio nullo in termini di lotta all'evasione. Questa norma implica invece l'ennesimo irrigidimento delle normative rispetto ad un settore che necessita di riforme urgenti: la normativa di riferimento risale al 1978 e sconta un'impostazione ideologica gravemente arretrata e dirigista, che ha prodotto danni a tutto il mercato immobiliare. Gli affitti abbisognano di una profondissima liberalizzazione, a partire dalle locazioni ad uso diverso da quello abitativo: permettere ai proprietari e ai conduttori di trattare liberamente il canone e la durata del contratto significa creare finalmente una valida alternativa al mercato delle compravendite e consentire a che le esigenze di ogni parte possano avvicinarsi significativamente ad essere soddisfatte. Bisognerebbe poi affrontare seriamente il tema della semplificazione del rito locatizio, ma mi rendo conto che sono proposte di stampo liberale totalmente estranee a questo Governo.

Non si intravede in sostanza una strategia di sistema Paese in questa legge di stabilità, che purtroppo invece assomiglia per molti versi alle più tradizionali leggi finanziarie *omnibus* dei tempi passati, nonostante ora si chiami legge di stabilità.

Si salva qualcosa? Si salvano forse solo gli interventi a sostegno dei raggruppamenti di imprese o il rafforzamento del fondo di garanzia per le PMI, poco o nulla.

Cosa manca quindi? Tutto direi, ma soprattutto non vi è traccia alcuna di quella ridefinizione del perimetro di azione dello Stato che andrebbe operata formulando un piano pluriennale di riduzione

della pressione fiscale e contributiva (e di contestuale profonda revisione delle procedure fiscali) finanziato dal recupero dell'evasione, da una concreta attuazione della *spending review* e dal minore onere per interessi derivante da un programma significativo ed irreversibile di dismissione del patrimonio pubblico. Ci si limita allo specchietto per le allodole del fondo per la riduzione della pressione fiscale, divenuto poi nell'*iter* alla Camera un fondo calderone, un pozzo senza fondo per finanziare le iniziative di spesa più disparate, dalla cassa integrazione alle missioni e a quant'altro, fatta esclusione in verità per la sua finalità originaria: il taglio del cuneo fiscale, taglio sul cuneo fiscale!

Concludendo, si tratta di una manovra timida in cui si riscontra un aumento delle tasse che non si concentra sulla necessità oramai indifferibile di abbassamento della spesa pubblica.

Molti, questi giorni l'hanno denominata la politica del "tassa e spendi". Ma i problemi più grandi, secondo me, sono due. Uno è la mancanza di una politica di sviluppo delle imprese, di cui però si sente parlare da tutti nei dibattiti televisivi, e il secondo problema è che manca una politica finalizzata alla ripresa dei consumi. Sono questi i due temi che potrebbero portare ad una ripresa della nostra economia, ma che ancora una volta con questa legge di stabilità sono stati trascurati ed elusi.

Occorre quindi affrontare questi problemi per aggredire il male più grande dell'economia italiana: la disoccupazione.

Testo integrale dell'intervento del senatore Barozzino nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 1121-B e 1120-B

Il nostro giudizio complessivo su questa manovra è negativo. Le modifiche introdotte in corso d'opera non cambiano la sostanza: l'obiettivo di questa manovra non è la crescita del Paese, ma il rispetto dei vincoli del patto di stabilità, si stabilizza l'austerità e con essa la depressione.

Non c'è un piano per il lavoro, la prima vera emergenza di questo Paese. SEL ha proposto un Piano sperimentale triennale per il lavoro, con una dotazione in tre anni di circa 20.500.000 euro, che può assicurare l'assunzione di circa 300.000 disoccupati in 3 anni. Un piano di lavoro finalizzato a creare occupazione di qualità: stabile, pulita, «disarmata» e tesa a migliorare la nostra qualità della vita. Si possono impiegare i lavoratori in settori strategici, come la messa in sicurezza di edifici pubblici, in particolare l'edilizia scolastica, il riassetto idrogeologico, le energie rinnovabili, la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico, i servizi alla persona e all'istruzione. Non ci sono le risorse per il Piano per il lavoro da noi proposto, però non avete voluto tassare le transazioni finanziarie e l'imposizione fiscale sulle rendite finanziarie. Avete invece trovato oltre 2 miliardi per costruire nuove navi da guerra, e non avete fatto nulla per impedire la chiusura dell'Ansaldo che costruiva treni e della IRISBUS, che costruiva autobus. Avete trovato miliardi per finanziare grandi opere inutili e dannose, come la tratta ferroviaria Lione-Torino. Una cosa positiva l'avete fatta accogliendo una proposta di SEL che esclude che i fondi riassegnati al settore aeronautico possano essere utilizzati per finanziare il programma dei cacciabombardieri F35. Avete proposto la riduzione del cuneo fiscale che avrà effetti limitatissimi, metterà nelle tasche di un lavoratore dipendente meno di 200 euro in un anno, un cuneo che non farà aumentare la competitività delle imprese, non rilancerà né la produzione né i consumi. Sono somme che avrebbero potuto utilizzate per finanziare il Piano per il lavoro.

Ma la creazione di nuovi posti di lavoro deve essere accompagnata dalla garanzia dei diritti dei lavoratori, da quei principi di civiltà che non contemplano i licenziamenti ingiustificati, dal diritto alla certezza del posto di lavoro, dall'abolizione della flessibilità, uno strumento usato per ristabilire il controllo delle imprese sui lavoratori, ridurre i costi, aumentare i profitti.

Si prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per 600 milioni, una somma insufficiente a coprire il fabbisogno stimato per il 2014. Entro la fine dell'anno il numero delle ore di cassa integrazione sarà di un milione di ore, sono ormai 520.000 i lavoratori in cassa integrazione a zero ore, con una perdita di reddito di 7.300 euro ognuno, al netto delle tasse.

Così come è insufficiente lo stanziamento previsto, sia inizialmente che con l'integrazione successiva, per i contratti di solidarietà: nel 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del dieci per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, uno stanziamento inferiore rispetto a quanto previsto per il 2013. I

contratti di solidarietà sono uno strumento efficace, che darebbe risposte alle tante crisi occupazionali: questo ammortizzatore sociale, fortemente voluto dalla FIOM, consente ai lavoratori, in un momento di stasi produttiva, di ridurre l'orario di lavoro, di evitare i licenziamenti e di avere una maggiore integrazione salariale rispetto alla cassa integrazione, compensando così l'eventuale perdita del posto di lavoro. Attraverso questo strumento è possibile far uscire dalla crisi aziende momentaneamente in difficoltà, ma con prospettive di futura ripresa, perché dalla crisi si esce da dentro le fabbriche e difendendo il lavoro, non attraverso tagli indiscriminati e licenziamenti.

Anche la questione esodati viene affrontata in modo largamente insufficiente. Se ne salvano ancora una parte, ma ne rimangono fuori molti di più. Noi abbiamo proposto di risolvere alla radice la questione, prevedendo che chiunque, per qualunque ragione, entro il 31 dicembre 2011 abbia perso il lavoro, oppure abbia sottoscritto accordi che avevano come sbocco il licenziamento futuro, possa andare in pensione con i vecchi criteri, se i requisiti pensionistici saranno maturati entro il 31 dicembre 2018, coprendo questi costi utilizzando i maggiori risparmi derivanti dalla manovra.

Poi c'è il problema della democrazia nei luoghi di lavoro. Si devono ripristinare i diritti sindacali fondamentali e i meccanismi di rappresentanza sindacale. Il Parlamento deve approvare la legge sulla rappresentanza dei lavoratori. Anche a questo proposito abbiamo chiesto la soppressione del comma 120, che istituisce presso il Ministero del lavoro un fondo dotato di 7 milioni di euro al fine di incentivare iniziative volte alla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle aziende. Ci chiediamo come saranno scelti i delegati che andranno a far parte dei consigli di amministrazione, in assenza di una legge che preveda una rappresentanza scelta dai lavoratori, e chi deciderà le modalità di partecipazione alla gestione delle imprese.

Abbiamo anche chiesto la soppressione del comma 132-*novies* che stanZIA 54 milioni in tre anni per istituire un Fondo per le politiche attive del lavoro, per favorire «il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali».

La formazione professionale, così com'è non funziona? Allora vediamo perché non funziona, quali sono i motivi veri, dove vanno a finire gli stanziamenti sia regionali, che europei. Forse sarebbe ora di ridiscutere anche le competenze attribuite dalla Costituzione, se le Regioni risultassero essere così inadempienti. Quindi, a nostro parere, non ha alcuno senso lo stanziamento previsto. O forse ancora una volta stiamo favorendo le agenzie di collocamento private gestite dai soliti noti?

Con 54 milioni, più i 7 del comma 120, si potrebbe finanziare l'avvio di attività imprenditoriali per i giovani, ad esempio, oppure migliaia di altre piccole attività utili a creare lavoro diretto e non strutture o enti inutili, oppure a fornire le scuole di supporti informatici, oppure mille altre cose. Vorrei ricordare a chi ha proposto questo comma e a chi l'ha votato, che la condizione di «ammortizzato sociale» non piace a nessuno, che i lavoratori vogliono lavorare e riprendersi la propria dignità attraverso il lavoro retribuito e non elargito da un Governo che non è in grado di realizzare una reale politica di sviluppo.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Alicata, Anitori, Bubbico, Ciampi, Collina, De Poli, Latorre, Longo Eva, Mauro Giovanni, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Sciascia, Serafini, Stefano, Stucchi e Vicari.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 18 dicembre 2013, ha approvato una risoluzione - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche connesse all'eventuale autorizzazione di mais geneticamente modificato per la coltivazione.

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (*Doc. XXIV*, n. 16).

La 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), nella seduta del 18 dicembre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione

dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche attinenti alle nuove modalità previste per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli (*Doc. XXIV*, n. 15).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle infrastrutture e trasporti.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 13, 19 e 20 dicembre 2013, sono state trasmesse alla Presidenza cinque risoluzioni: dalla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 10 dicembre 2013 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (COM (2013) 722 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 37);

dalla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 17 dicembre 2013, - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (COM (2013) 761 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 39);

dalla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 18 dicembre 2013, - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM (2013) 769 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 40);

dalla 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 18 dicembre 2013 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (COM (2013) 798 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 41);

dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 18 dicembre 2013 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 (COM (2013) 757 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

(Governo Letta-I)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (1120-B)

(presentato in data 22/12/2013)

S.1120 approvato dal Senato della Repubblica

C.1865 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati;

Ministro economia e finanze

(Governo Letta-I)

Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1121-B)

(L'Atto S.1121-ter è lo stampato della Nota di variazioni, e non una fase parlamentare Senato)

(presentato in data 22/12/2013)

S.1121 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1121-BIS); C.1866 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1866-TER);

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Marcucci Andrea, Lanzillotta Linda, Cantini Laura, De Monte Isabella, Di Giorgi Rosa Maria, Astorre Bruno, Caleo Massimo, Esposito Stefano, Giacobbe Francesco, Granaiola Manuela, Morgoni Mario, Pezzopane Stefania, Puglisi Francesca, Scalia Francesco, Sollo Pasquale, Valentini Daniela

Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza (1211) (presentato in data 19/12/2013) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (1120-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1120 approvato dal Senato della Repubblica

C.1865 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 22/12/2013) ;

5ª Commissione permanente Bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1121-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1121 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1121-BIS); C.1866 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1866-TER)

(assegnato in data 22/12/2013) .

Indagini conoscitive, annuncio

In data 22 dicembre 2013, la Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza a svolgere un'indagine conoscitiva volta ad approfondire il tema del diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2013, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale ai dottori Bruno Mangiatordi e al dottor Antimo Prosperi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 17 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferito all'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. CLXXX*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 16 e 17 dicembre 2013, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le relazioni avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

sulla procedura d'infrazione n. 2007/4147, del 17 ottobre 2013, concernente il contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale. Durata ragionevole del procedimento (Procedura d'infrazione n. 45/1);

sulla procedura d'infrazione n. 2013/2251, del 20 novembre 2013, concernente la perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando (Procedura d'infrazione n. 53/1).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 11 dicembre 2013, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 301 del 2 dicembre 2013, con la quale la Corte stessa ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

dell'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nella parte in cui non prevede che "nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 43).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 e 19 dicembre 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di ENAV S.p.A. per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 98). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

di EQUITANIA S.p.A. per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 99). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente;

del Club Alpino (CAI) per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 100). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

della Fondazione La Biennale di Venezia per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 101). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 102). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettere in data 16, 17 e 18 dicembre 2013, ha inviato:

la deliberazione n. 12/2013/G - Relazione concernente "Indagine sulla gestione dei Progetti di innovazione industriale a carico del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 842 (cap. 7342 e 7445 del Ministero dello sviluppo economico)". La

predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 204);
la deliberazione n. 13/2013/G - Relazione concernente " Programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per il triennio 2014-2016". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 205);
la deliberazione n. 14/2013/G - Relazione concernente " Destinazione e gestione del 5 per mille dell'IRPEF". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 206).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 5 dicembre 2013, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 3 dicembre 2013, n. 154, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Guasila (Cagliari).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 10 dicembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCVIII*, n. 1).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 16 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (COM (2013) 860 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 3^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 30 gennaio 2014.

Le Commissioni 5^a e 14^a e potranno formulare osservazioni e proposte alla 3^a Commissione entro il 23 gennaio 2014.

La Commissione europea, in data 17 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e abroga la decisione 2007/659/CE (COM (2013) 839 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 30 gennaio 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a e potranno formulare osservazioni e proposte alla 6^a Commissione entro il 23 gennaio 2014.

La Commissione europea, in data 18 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM (2013) 821 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 30 gennaio 2014.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 23 gennaio 2014.

La Commissione europea, in data 18 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM (2013) 822 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 30 gennaio 2014.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 23 gennaio 2014.

La Commissione europea, in data 18 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM (2013) 824 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 30 gennaio 2014.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 23 gennaio 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Stefano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00128 del senatore Nencini.

I senatori Scalia, Sollo, Granaola, Cucca, Ruta, Casson, De Monte, Gianluca Rossi, Marcucci e Cuomo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01385 della senatrice Spilabotte.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 22 dicembre 2013)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 24

DE PIN: sulla condizione dei cittadini italiani detenuti all'estero (4-00645) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

ESPOSITO Giuseppe: sull'interruzione della strada provinciale 12 di Aquara (Salerno) (4-00522) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MICHELONI: sull'esproprio di alcuni fondi per le esigenze della popolazione terremotata di Tione degli Abruzzi (4-01006) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

[DLBIAGIO](#), [ROMANO](#), [DE POLI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIMAGGIO](#), [OLIVERO](#), [MICHELONI](#), [D'ONGHIA](#) - Il Senato,

premesso che:

gli ultimi dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30 novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 minori non accompagnati segnalati dalle autorità competenti di cui il 10,1 per cento con età inferiore ai 14 anni e di cui oltre il 40 per cento accolto nelle regioni del Sud Italia, con un 25 per cento nella sola Sicilia;

tra questi oltre 8.000 segnalati, ben 2.218 minori risultano irreperibili, con la conseguenza che di fatto l'accoglienza messa in opera, almeno in questi casi di irreperibilità, manifesta il proprio fallimento non

essendosi tradotta nell'effettivo rispetto del percorso che i minori avevano diritto a compiere nel Paese di accoglienza in termini di ascolto, assistenza e protezione;

negli scorsi giorni attraverso un *reportage* video diffuso da Rainews e scaricabile su *internet* è stata data prova di un quadro inaccettabile sulla gestione del centro di prima accoglienza (*alias* centro di permanenza temporanea) dell'isola di Lampedusa, ove i migranti sono trattenuti per un tempo superiore alle 72 ore stabilite per legge (un testimone dichiara di essere all'interno del centro da 60 giorni), ove bambini e adulti vengono trattenuti insieme e ove gli "ospiti" vengono sottoposti a prassi degradanti per la dignità della persona umana, essendo loro ordinato di spogliarsi in pubblico, anche alla presenza di donne, per poi essere sottoposti a delle docce effettuate da terzi e non in intimità; in una scena del video i vestiti dismessi da un "ospite" del centro vengono letteralmente lanciati in aria da un operatore del centro stesso;

le immagini, anche qualora non fossero di per sé rilevanti ai fini di specifici reati, per condizioni di procedibilità, mancanza di sufficienti prove o altro, rimangono comunque testimonianza della compiuta violazione di precise norme nazionali e internazionali sia nella materia della protezione dell'infanzia che dei diritti fondamentali della persona umana, a prescindere dalla condizione di richiedente asilo o meno;

in un rapporto del mese di ottobre 2013 della Commissione migrazioni, il Consiglio d'Europa ha condannato il nostro Paese per la gestione dei centri di permanenza temporanea;

i seguenti diritti inviolabili sono garantiti ad ogni uomo e donna senza alcuna distinzione di sorta e indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno della loro presenza sul territorio italiano: dignità umana, rispetto della vita privata e divieto di trattamenti degradanti (Carta europea dei diritti dell'uomo, artt. 1 e 4; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 12; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 8); diritto alla libertà (Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 6; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 4, 9 e 13; Costituzione italiana, art. 13; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5); diritto di uguaglianza e non discriminazione (Carta europea dei diritti dell'uomo, artt. 20 e 21; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 7; Costituzione italiana, art. 3; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 14); diritto di asilo (Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo *status* dei rifugiati; Trattato che istituisce la Comunità europea; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 14; Costituzione italiana, art. 10);

in particolare i bambini hanno i seguenti diritti: diritto a vivere in famiglia, diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, preambolo e artt. 20 e 21; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24; legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni); rispetto del loro superiore interesse (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24);

di particolare importanza è anche l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo cui "Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità";

nel caso dei minori (ed è minore qualunque persona di età inferiore ai 18 anni), lo sviluppo equilibrato della personalità presuppone la crescita in famiglia: il preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro sul punto, che esplicita "che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione";

alla luce di tale principio normativo, cui l'Italia è tenuta allinearsi nei propri interventi a protezione dell'infanzia e adolescenza sia nel rispetto della legge del 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione stessa, sia in ossequio all'art. 10 della Costituzione, ogni minore straniero non accompagnato deve (e, si evidenzia, "deve") essere trattato alla stregua di qualunque altro minore presente sul territorio italiano, ricevendo adeguata protezione;

considerata la protezione che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia e, in particolare, ai nuclei familiari in difficoltà, è doveroso anche prestare particolare attenzione alle modalità di accoglienza dei nuclei familiari e, ancor più, di quelli in difficoltà, specie laddove formati da un solo genitore con figli; i centri di prima accoglienza presenti sulle coste italiane non possono essere se non una soluzione transitoria da evitare in ogni caso, se possibile, per i minori; in questi centri infatti vengono ricevuti ma anche trattenuti sia minori che adulti in modalità promiscua e non regna un clima paragonabile a quello di una famiglia; essi non sono perciò luoghi adeguati ad accogliere minori, specie laddove si tratti di minori non accompagnati;

in molti casi neppure le comunità alloggio ove i minori vengono collocati in una fase successiva lo sono, non essendo, neppure loro, caratterizzati da un clima e da relazioni paragonabili a quelli di una famiglia;

la Procura generale presso il Tribunale per i minorenni di Palermo "conviene sull'esigenza di procedere con assoluta urgenza alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati (...) e che si provveda con priorità assoluta per i minori infraquattordicenni per i quali è particolarmente necessario evitare il prolungarsi di una permanenza che li esporrebbe a contatti con soggetti di qualsiasi età", impegna il Governo:

1) ad attivare con urgenza ogni intervento necessario a garantire che i minori stranieri non accompagnati e i nuclei familiari "genitore-minore", con particolare attenzione al nucleo "mamma-minore", giunti sulle coste italiane attraverso gli sbarchi clandestini siano accolti immediatamente in famiglie disponibili all'accoglienza temporanea, laddove possibile, attivando specifici accordi con associazioni familiari e organizzazioni nazionali di comprovata esperienza anche sul versante internazionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, così da agevolare l'intervento complementare delle risorse del privato sociale rispetto ai servizi e interventi socio assistenziali degli enti locali e, in questa ottica, in particolare, agevolare l'individuazione immediata di famiglie disponibili all'accoglienza temporanea;

2) a consentire che il collocamento in famiglia venga disposto dalle autorità di pubblica sicurezza con priorità rispetto al collocamento in comunità e altre strutture, considerando che la priorità dell'accoglienza in famiglie consente il rispetto sia del superiore interesse dei minori che delle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, in ragione del fatto che il collocamento in famiglie affidatarie ha un costo di gran lunga inferiore rispetto alle altre soluzioni, con un rapporto che, secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 31 dicembre 2010, è in media di 405 euro mensili per il contributo alle famiglie affidatarie e di 79 euro al giorno per le strutture (tali dati, anche se riferiti alla misura dell'affidamento in via ordinaria disciplinata dagli artt. 2 e seguenti della legge 4 maggio 1984, n. 183, e pur volendo considerare che nel caso dei minori stranieri sono necessarie figure particolari come educatori, interpreti, rendono comunque inaccettabile lo spreco del patrimonio umano di solidarietà esistente nel nostro Paese nell'attuale epoca di grave crisi economica; i fondi attualmente versati alle comunità di accoglienza ben potrebbero essere razionalizzati e utilizzati, sia a livello locale che, indirettamente, a livello nazionale, per integrare i servizi socio assistenziali degli enti locali delle figure necessarie a garantire adeguati accompagnamento e sostegno alle famiglie affidatarie e alle associazioni familiari affidatarie;

3) ad evitare che, in alcun caso, i minori stranieri, accompagnati o meno, siano arbitrariamente trattenuti nei centri di prima accoglienza oltre le 72 ore previste per legge.

(1-00198)

[ENDRIZZI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [LEZZI](#), [BOCCHINO](#), [CIAMPOLILLO](#), [FUCKSIA](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [PAGLINI](#), [SCIBONA](#), [GAETTI](#), [DONNO](#), [MARTELLI](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [GIROTTA](#), [MORRA](#), [MONTEVECCHI](#), [CAMPANELLA](#), [PUGLIA](#), [COTTI](#), [TAVERNA](#), [BATTISTA](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [AIROLA](#), [DE PIETRO](#), [BLUNDO](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#) - Il Senato,

premesso che:

il traffico crocieristico è cresciuto a Venezia, negli ultimi 15 anni, in maniera esponenziale: i

passaggeri sono aumentati del 439 per cento e il numero degli attracchi delle navi è passato da 206 nel 1997 a 655 nel 2011 (1418 attracchi complessivi se si considerano anche traghetti e navi veloci). Con 1.795.000 passeggeri imbarcati o sbarcati nel 2011, Venezia risulterebbe il primo "*home port*" crocieristico del Mediterraneo e il *trend* si è confermato anche nel 2012 con 1.775.944 passeggeri per 661 attracchi;

le navi da crociera attraccano in "Marittima", cioè nel centro storico, entrando e uscendo dalla bocca di porto di Lido: ciò significa che ad ogni attracco esse passano per 2 volte nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, nel cuore storico di Venezia, a pochi metri dal palazzo Ducale. Il 2 giugno 2012 è arrivata in Marittima la Msc Divina, la nave più grande mai entrata nella laguna: 333 metri di lunghezza per 139.000 tonnellate di stazza lorda. L'impatto visivo delle navi nel bacino di Venezia è impressionante: le imbarcazioni sono evidentemente fuori scala con la città;

il numero e la mole crescente delle navi portano necessariamente all'attenzione altri problemi, quali gli effetti idrodinamici provocati dal passaggio delle navi su un fragile e delicato equilibrio lagunare e i rischi per la salute derivanti dal traffico crocieristico. L'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav) ha dimostrato che il traffico crocieristico è a Venezia il maggior produttore di inquinamento atmosferico: la produzione di polveri sottili è praticamente pari a quella prodotta dal traffico automobilistico di Mestre: ogni nave inquina come 14.000 automobili, anche quando è all'ormeggio. Inoltre, una stima dell'Istituto oncologico veneto riferisce che: "tra Venezia e Mestre vi è statisticamente un eccesso significativo di casi di neoplasia del polmone rispetto al resto d'Italia";

a tali fattori di rischio occorre aggiungere anche l'inquinamento elettromagnetico, derivante dalla necessità di tenere i *radar* sempre accesi, e quello marino, causato dalle pitture antivegetative delle carene. Vi sono poi da considerare i forti rumori prodotti dalle navi ormeggiate praticamente a ridosso delle case e, non da ultimo, il rischio di incidenti (perdita di rotta, incendi, spandimento di carburante); l'amministrazione comunale di Venezia si è già da tempo espressa, attraverso l'adozione del proprio piano di assetto del territorio (PAT), in favore dell'allontanamento dalla laguna delle grandi navi da crociera, considerate incompatibili con l'ambiente lagunare;

il decreto ministeriale 2 marzo 2012, recante Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale, dispone all'articolo 2, comma 1, lett. b), punto 1, che: "In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo" nella laguna di Venezia è vietato il transito nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il divieto di transito nei due canali "si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l'Autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare";

il divieto è ancora disapplicato in quanto si è in attesa della soluzione alternativa che l'articolo 3, comma 1, demanda all'autorità marittima competente;

considerato che:

il 6 settembre 2013, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nella risposta ad atti di sindacato ispettivo (tra cui l'interrogazione 4-00483, presentata in Senato il 3 luglio 2013), con cui si chiede di prendere in considerazione le proposte progettuali esistenti, ha riferito che "è stato attivato, in data 14 giugno 2013, un tavolo tecnico presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la partecipazione dello stesso Ministro, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché del Presidente della Regione Veneto, del sindaco di Venezia, del Presidente dell'Autorità portuale e del rappresentante del magistrato alle acque di Venezia";

nella medesima risposta, il Ministro ha sostenuto che erano stati fissati durante l'incontro una serie di

obiettivi, tra i quali, in particolare: eliminare il transito delle grandi navi lungo la rotta che percorre il canale della Giudecca; garantire le condizioni di sicurezza lungo la rotta; calendarizzare una nuova riunione per esaminare le proposte avanzate, al fine di pervenire, entro un termine ragionevolmente breve, alla piena applicazione del decreto interministeriale "Passera-Clini" del 2 marzo 2012, che vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca;

il Ministro ha altresì riferito che, nel corso dell'incontro successivo del 25 luglio, sono state illustrate e passate in rassegna le varie proposte pervenute al Ministero delle infrastrutture per l'individuazione di percorsi alternativi al passaggio nel canale della Giudecca-bacino San Marco. In particolare, «in tale sede si è preso atto che, al momento, solo la proposta dell'Autorità portuale di Venezia (...) costituisce uno studio progettuale completo ed esaustivo, che affronta in maniera compiuta i vari aspetti rilevanti della questione. Le altre proposte, poste solo di recente all'attenzione delle amministrazioni centrali, seppure sostanzialmente valide, richiedono necessariamente un'analisi più approfondita dei vari profili sicurezza, gestione del traffico e relative interferenze con altre tipologie di traffico»;

secondo quanto scritto dal medesimo Ministro, le proposte all'esame del tavolo sono le seguenti: «Proposta dell'Autorità portuale (alla quale anche la Regione guarda con interesse): offrire un percorso alternativo ottimale alle navi da crociera facendole entrare in laguna da Malamocco con un breve tragitto sul canale dei Petroli (per non intasarlo e per non pregiudicare il traffico commerciale già presente nell'area) e con una deviazione sul canale Contorta, che andrà dragato per accrescere i fondali, per raggiungere infine la stazione marittima. Al riguardo andrebbero naturalmente analizzati alcuni aspetti legati ai materiali di scavo, con particolare riferimento alla composizione dei fanghi, per realizzare correttamente gli interventi di ricostruzione morfologica della laguna nell'area interessata. proposta del Comune: attestare le grandi navi a Porto Marghera, abbandonando la rotta che attualmente le porta alla stazione marittima. L'ipotesi, data come immediatamente realizzabile, potrebbe presentare alcune criticità connesse alla sosta in banchina di grandi navi passeggeri in un'area interessata dal transito e dalla sosta di unità navali che trasportano merci pericolose, oltre a dover essere valutata in termini di rispetto della normativa internazionale ed europea in materia di *security* portuale. proposta cosiddetta De Piccoli: realizzazione di un nuovo *terminal* crocieristico a punta Sabbioni. Questo studio presenterebbe criticità in relazione a *safety* e *security* portuale (restringimento della bocca di porto, trasferimento dei passeggeri, con impatto sulla navigazione lagunare e sul moto ondoso). due ulteriori proposte, la prima, cosiddetta ipotesi Vianello, conosciuta solo tramite articoli di stampa, e la seconda, denominata "ipotesi ingegner Salmini", presentata di recente ed in buona sostanza simile alla precedente, sembrano presentare caratteristiche nautiche non idonee, oltre ad interferenze con l'area industriale e difficile compatibilità con la sicurezza e con l'impatto sul traffico commerciale. proposta Zanetti (presentata solo in data 19 luglio) si riproporrebbe di mantenere l'accesso attuale delle grandi navi dalla bocca di Lido, ma deviandole con lo scavo di un canale retrostante rispetto a quello della Giudecca, che permetta, quindi, alle stesse di passare attraverso un canale parallelo, anziché compiere l'attuale percorso. L'ipotesi può presentare aspetti di interesse, ma necessita di opportuni approfondimenti dal punto di vista idrodinamico ed ambientale»;

il tavolo tecnico ha deciso di demandare al magistrato alle acque e all'Autorità portuale di Venezia il compito di effettuare una disamina più approfondita delle varie proposte relative a percorsi alternativi al transito in laguna delle unità navali;

al fine di pervenire entro breve tempo alle determinazioni definitive del Governo sulla soluzione che consentirà di estromettere le grandi navi da crociera dal bacino di San Marco, il 5 novembre 2013 si è svolto, a palazzo Chigi, un incontro sulle grandi navi in transito nella laguna di Venezia. Alla riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, hanno partecipato i Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali e del turismo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Patroni Griffi, il segretario generale di palazzo Chigi, il presidente della Regione Veneto, il sindaco di Venezia e il presidente dell'Autorità Portuale;

a seguito dell'incontro, si è appreso dell'intenzione del Ministro delle infrastrutture e del presidente

dell'Autorità portuale di inserire il progetto dello scavo del canale Contorta tra le opere della cosiddetta legge obiettivo;

in tale contesto sembra inquadrarsi la lettera del Ministro delle infrastrutture del 20 novembre 2013, indirizzata alla Capitaneria di porto (di cui hanno dato notizia diversi quotidiani) con cui il medesimo Ministro sollecita l'autorità marittima di Venezia ad emanare il provvedimento di individuazione del canale Contorta quale via alternativa praticabile di accesso alla Stazione marittima di Venezia e riferisce l'intenzione di voler inserire rapidamente il progetto dello scavo del nuovo canale Contorta all'interno della legge obiettivo;

il 10 dicembre 2013, anche il presidente della Regione Veneto ha chiesto al Governo che l'adeguamento del canale Contorta sia inserito tra le opere strategiche individuate dalla legge n. 443 del 2001 ("legge obiettivo"). Il costo preventivato per tale intervento ammonta a 170.000.000 euro; rilevato che:

il 19 novembre 2013 il Comune di Mira (Venezia) ha chiesto alla Commissione di salvaguardia di Venezia e al Ministro dell'ambiente la sospensione del progetto di marginamento del canale Malamocco Marghera (presentato dal magistrato alle acque di Venezia) e l'avvio di procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica per entrambe le opere: marginamenti del canale Malamocco-Marghera e nuovo canale Contorta-S. Angelo, rilevando che le opere previste sono incompatibili con le caratteristiche ambientali e morfologiche della laguna di Venezia e con l'intero impianto legislativo di salvaguardia della laguna;

il 22 novembre 2013, la commissione di studio sui problemi della città e della laguna di Venezia dell'Istituto di scienze, lettere ed arte, nell'esprimere forte preoccupazione per l'evoluzione del dibattito sui progetti volti a consentire alle grandi navi da crociera di approdare alla stazione di Marittima, ha approvato un documento in cui, tra le altre cose, si ritiene che «non sia pensabile ripetere l'errore del canale Malamocco-Marghera, realizzato con una progettazione carente rispetto ai problemi idraulici e morfologici della Laguna, senza alcuna verifica delle criticità indotte, senza monitorare gli effetti dell'opera rispetto al regime delle correnti di marea e all'evoluzione morfologica neppure negli anni successivi alla sua realizzazione, nonostante chiare indicazioni di autorevoli studiosi»;

l'escavo di nuovi canali navigabili all'interno della laguna è, alla luce di quanto messo in evidenza da ultimo dalla commissione di studio, in contrasto con il dettato della legislazione speciale per Venezia e la sua laguna che ne tutela anzitutto l'equilibrio idraulico (art. 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia");

il 28 novembre durante la seduta conclusiva della Commissione di salvaguardia di Venezia per l'esame del progetto di marginamento del canale Malamocco-Marghera il magistrato alle acque ha ritirato il proprio progetto;

il 2 dicembre il Comune di Mira ha inviato una lettera al Ministro dell'ambiente invocando di non inserire il nuovo canale Contorta nella legge obiettivo perché incompatibile con la legislazione di salvaguardia della laguna di Venezia;

in ragione dei limiti imposti dalla prioritaria necessità di salvaguardia della laguna, il provvedimento sollecitato dal Ministro delle infrastrutture all'autorità marittima dovrebbe essere innanzitutto valutato alla luce della compatibilità con il piano di area della laguna e dell'area veneziana (PALAV), con il piano ambientale paesaggistico sovraordinato, vigente dal 1995, e con il piano morfologico della laguna (in fase di elaborazione), già previsto dalla legislazione speciale per Venezia, cui spetta il compito di garantire, per la laguna, la sostenibilità ambientale delle trasformazioni. A quest'ultimo dovrà attenersi peraltro anche il piano regolatore portuale atteso da tempo, che non potrà non considerare l'incidenza che i percorsi delle grandi navi da crociera avranno nell'ecosistema laguna;

le intenzioni dei soggetti istituzionali competenti manifestate e riportate in precedenza non rappresentano la migliore scelta possibile ai fini dell'individuazione di una soluzione progettuale finale e definitiva per il passaggio delle grandi navi, che possa garantire il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152;

la VIA, come noto, ha lo scopo di esaminare gli impatti negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrà produrre l'opera, sia in fase di realizzazione che di esercizio, e, al fine di ridurli al minimo, comprende l'esame delle principali alternative, ivi inclusa la cosiddetta opzione zero;

la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo in più occasioni di sottolineare che la VIA è per sua natura e configurazione normativa un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto (il quale deve essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa dell'opera progettata e, conseguentemente, prima della realizzazione dell'opera;

la valutazione ambientale strategica dovrebbe inserirsi come processo integrato nell'*iter* decisionale del piano morfologico, in modo da influenzarne le scelte e i contenuti su scala più vasta e in un'ottica di tutela ambientale non limitata all'intervento singolo, in quanto la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale, introdotta dalla direttiva 2001/42/CE, è volta specificamente a rendere operativa l'integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici;

considerato inoltre che:

i progetti che prevedono scali alternativi extra-lagunari, per evidenza dei fatti, risolverebbero completamente la promiscuità delle grandi navi da crociera con il traffico lagunare ed i rischi per la sicurezza dei cittadini, del patrimonio architettonico e ambientale; risultato che, per simmetrica evidenza, non potrebbe mai essere raggiunto con il mantenimento di uno scalo intra-lagunare;

rispetto all'apertura del canale Contorta-Sant'Angelo, che comporterebbe scavi su un tracciato di ben 5 chilometri, largo 140 metri, profondo 10 metri, e l'escavo di 7 milioni di metri cubi di sedimento, i progetti alternativi basati su scali extra-lagunari sarebbero sicuramente meno onerosi, e dunque meritevoli di attenzione, ancor più doverosa in tempi di grave congiuntura economica;

i progetti con scalo extra-lagunare, rispetto all'escavazione dei fondali lagunari, potrebbero inoltre essere realizzati compatibilmente con i criteri stabiliti dalle leggi speciali di Venezia, in ossequio alle condizioni di gradualità, sperimentazione e reversibilità. Alla luce di ciò, tali opere risulterebbero di più rapida realizzazione, con tempistiche verosimili entro i 12 mesi, consentendo di ovviare al contingentamento dei transiti e alla diminuzione del fatturato e dell'indotto occupazionale, che invece potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi riportata nella lettera del ministro Lupi, che esplicitamente ammette tempistiche lunghe per la messa in esercizio, comunque non prima della stagione crocieristica 2016, impegna il Governo:

1) a prendere in considerazione tutte le proposte progettuali esistenti e, in particolare, a valutare attentamente i progetti alternativi che prevedono soluzioni extra-lagunari;

2) a formulare adeguate valutazioni ambientali e di incidenza ambientale su tutte le diverse alternative progettuali, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, in ragione dell'impatto significativo sull'ambiente che essi possono produrre;

3) a garantire che la comparazione delle alternative presentate alle autorità competenti per la scelta della soluzione definitiva venga esperita sulla base dei principi che regolano l'equilibrio idraulico e morfodinamico della laguna, in ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione speciale per Venezia e la sua laguna;

4) a confrontare i diversi studi, non sul livello di approfondimento progettuale, ma sulle risposte che offrono alle condizioni poste dal contesto ambientale e socio-economico: 1) compatibilità ed impatto ambientale, 2) rapidità di esecuzione, 3) flessibilità, gradualità e reversibilità, 4) impatto sull'economia di settore nella fase transitoria e continuità dell'offerta crocieristica, 5) entità delle risorse da impiegare, 6) sostenibilità economica e ambientale di lungo periodo;

5) ad escludere il ricorso alle procedure speciali previste dalla legge obiettivo, garantendo in ogni caso la corretta applicazione della normativa comunitaria ed italiana in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica;

- 6) ad assicurare la piena informazione e partecipazione dei cittadini coinvolti e degli enti competenti, pubblicando in apposita sezione del sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti documenti, atti e progetti relativi;
- 7) a garantire, nelle more dell'individuazione della soluzione progettuale definitiva che precluda il transito delle navi da crociera, e della relativa realizzazione, efficaci controlli sul rispetto delle limitazioni stabilite;
- 8) ad adottare urgentemente, nelle more della definitiva soluzione dei problemi descritti, ulteriori incisive misure di abbattimento dell'inquinamento elettromagnetico e acustico, da polveri sottili e da zolfo prodotto dalle grandi navi, nonché misure di prevenzione del rischio di incidenti;
- 9) a potenziare i sistemi di monitoraggio e controllo della qualità ambientale dell'area lagunare, ed in particolare dei canali, nonché dei controlli sulla salute dei cittadini che vivono e lavorano in prossimità delle aree interessate dal passaggio delle grandi navi.

(1-00199)

[CASSON](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [BUEMI](#), [CANTINI](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DE PIN](#), [DIGIORGI](#), [DIRINDIN](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [FILIPPI](#), [GAMBARO](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [MANCONI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SPILABOTTE](#), [TOCCI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 5 novembre 2013 si è tenuta a Roma una riunione sulla questione del transito delle grandi navi da crociera nella laguna di Venezia e con un comunicato ufficiale ne sono state rese note le decisioni, che dovranno essere concretizzate in prossimi provvedimenti attuativi;

da notizie di stampa locale sull'esito della riunione si erano già apprese nelle passate settimane dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'attuale presidente dell'autorità portuale relative all'intenzione di inserire il progetto del canale Contorta all'interno della legge obiettivo, ipotesi peraltro non contemplata nel comunicato ufficiale;

sempre da notizie di stampa più recenti ("La Nuova Venezia", "Il Gazzettino", "Il Corriere Veneto" del 1° e del 2 dicembre 2013) si viene a sapere di una precisa intenzione del Ministro delle infrastrutture (lettera alla Capitaneria di porto di Venezia del 20 novembre 2013) di trovare una corsia preferenziale per inserire il progetto del canale Contorta all'interno della legge obiettivo, in apparente contrasto con le notizie che pervengono dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

al fine di evitare fraintendimenti sullo spirito delle finalità volte a ricercare la migliore scelta possibile sulla soluzione progettuale finale e definitiva per le grandi navi da crociera a Venezia, si ribadisce che sono vigenti normative dello Stato, con rango di legge nazionale, che impongono limiti a tutela di Venezia e della sua laguna, con particolare riferimento alla necessità di garantire, in ogni caso, interventi graduali e reversibili, in modo da evitare ogni grave alterazione dell'equilibrio e della morfodinamica lagunari;

a questo proposito, in data 4 dicembre 2013, è stata presentata (tra le altre) l'interrogazione 4-01277 al Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale però non è stata data alcuna risposta, mentre, al contrario, si assiste ad un'accelerazione per l'inserimento del "progetto Contorta" all'interno della "legge obiettivo";

a giudizio dei proponenti, tutta questa fretta e soprattutto questa evidente e manifestata volontà di "aggirare" la procedura ordinaria e di mettere in secondo piano le esigenze di tutela ambientale e lo stesso Ministro dell'ambiente destano fortissime preoccupazioni, soprattutto in considerazione dei gravi fatti criminali che già hanno ampiamente toccato le vicende relative ai lavori svolti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, preoccupazioni per un eventuale uso distorto del potere ministeriale, che pare rasentare la soglia dell'illecito e che parrebbe configurarsi anche nella paventata elusione delle rituali procedure di VIA, VAS e AIA, impegna il Governo:

- 1) a farsi garante delle decisioni assunte nella riunione del 5 novembre a Roma sulle grandi navi da crociera a Venezia, affinché venga assicurato che tutte le soluzioni presentate dai vari soggetti,

pubblici e privati, siano contemporaneamente comparate e considerate in sede di valutazione di impatto ambientale, con le modalità dettate dall'apposita commissione VIA e VAS nazionale opportunamente potenziata, attraverso un processo trasparente e partecipato;

2) ad escludere il ricorso alle procedure della legge obiettivo, che il proponente di una delle soluzioni prospettate, quale quella dello scavo del canale Contorta, vorrebbe perseguire, nel tentativo di prefigurare aprioristiche posizioni preferenziali, in contrasto con la legislazione speciale per Venezia e con la necessità di garantire un equilibrio idraulico e morfodinamico della laguna;

3) a ricomprendere comunque nelle valutazioni comparate, che affrontino tutti gli aspetti ambientali, culturali, occupazionali, finanziari, imprenditoriali e infrastrutturali, anche le soluzioni miranti ad un attracco crocieristico alle bocche di porto di Lido o di Malamocco o al di fuori della laguna.

(1-00200)

[BUEMI](#), [NENCINI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [LUMIA](#), [FILIPPIN](#), [FISSORE](#), [Elena FERRARA](#), [CASSON](#), [MANASSERO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [CIRINNA](#), [PADUA](#), [CUOMO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#), [LIUZZI](#), [D'ASCOLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [VATTUONE](#), [DE CRISTOFARO](#), [LO GIUDICE](#), [BLUNDO](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [BUCCARELLA](#), [SCILIPOTI](#), [BARANI](#), [DE MONTE](#) - Il Senato,

premessi che:

la delega per la revisione della geografica giudiziaria, conferita nella XVI Legislatura con legge 14 settembre 2011, n. 148, ha registrato ampia condivisione di finalità, ma sin dai primissimi momenti applicativi si sono manifestate gravi difformità di vedute tra Parlamento e Governo in ordine alla concreta determinazione degli strumenti di esecuzione della previsione della legge delega. Già con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo n. 155 del 2012, dalla 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato era stata rappresentata la necessità di non sopprimere le sezioni distaccate che avessero un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre 4.000 sopravvenienze. Una diversa considerazione di tale criterio, eventualmente elevando il dato relativo alle sopravvenienze, che avrebbe comportato la soppressione di un numero tra le 190 e le 200 sezioni distaccate su 220, poteva essere sviluppata se si fosse abbandonata l'errata valutazione secondo la quale le sezioni distaccate non hanno sino ad ora offerto validi risultati o che siano state causa di inefficienza;

la valutazione finale assunta dal Governo in sede di esercizio della delega, invece, è apparsa sorretta solo dalla preoccupazione di non poter fare fronte alle pressioni localistiche delle restanti sezioni che sarebbero state soppresse; essa non tiene conto delle specifiche indicazioni provenienti da dirigenti di uffici giudiziari, da consigli dell'ordine degli avvocati, nonché degli effettivi dati statistici concernenti la reale efficienza, documentata per diversi decenni, che ha caratterizzato l'attività giudiziaria svolta da alcune sezioni, con indici elevati di sopravvenienza (si citano a titolo di esempio le sezioni di Eboli, Desio, Pozzuoli, Marano di Napoli, Rho, Pontedera, Viareggio, Cesena, Aversa, Caserta e Marcanise ed altre). Una diversa considerazione avrebbe dovuto sin da allora riguardare le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio (in particolare Ischia tenuto conto del numero di abitanti), per l'impossibilità, in alcuni giornate, di raggiungere dalle isole la terraferma, per cui è opportuno assicurare l'attività giudiziaria *in loco* prevedendo l'applicazione di magistrati. In proposito, è appena il caso di sottolineare le conseguenze estremamente negative connesse agli eventuali rinvii processuali dovuti ad assenze ingiustificate;

con il citato parere adottato dalla Commissione Giustizia si evidenziava come «nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle "specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale" e del "tasso di impatto della criminalità organizzata" e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere

a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze; (...) che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adequata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante». In applicazione di tali rilievi venivano segnalate alcune modifiche allo schema di decreto legislativo, cui veniva condizionato il parere favorevole: eppure esse sono state accolte solo in parte con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 155 del 2012. In particolare, vennero indicati 6 tribunali (Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola) che non dovevano essere soppressi in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata ivi concentrata. Il decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente (dal momento che non risultavano, né risultano ora, evidenti differenze che possano giustificare l'opzione) ha accorpato Rossano a Castrovillari. Pertanto, dei 3 tribunali (Lucera, Cassino e Vigevano), di cui si suggeriva il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, è stato mantenuto solo Cassino. Degli altri suggerimenti non si è tenuto conto, nemmeno di quelli che non incidevano sul numero dei tribunali da sopprimere ma solo sugli accorpamenti e sulle modifiche dei territori di competenza, peraltro, in gran parte, evidenziati dai dirigenti degli uffici giudiziari e dai consigli degli ordini degli avvocati;

sin dall'inizio della XVII Legislatura, tutti i componenti della stessa 2a Commissione avevano privilegiato, rinviando l'approvazione, con due sole astensioni, del disegno di legge di proroga della data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012, l'interlocuzione con il Ministro della giustizia, auspicando che gli interventi correttivi suggeriti (sulla base di specifici rilievi ispirati ad assicurare maggiore efficienza del sistema giustizia e dei singoli uffici giudiziari, maggiori risparmi di spesa, effettiva tutela dei diritti dei cittadini senza trasferire sui medesimi costi di un servizio essenziale che lo Stato è chiamato a garantire) potessero essere accolti anche in considerazione della necessità, più volte manifestata dal Ministro, di alcune necessarie correzioni;

considerato che:

è giunto il momento di apportare alcune correzioni ai decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, rese indispensabili: a) dagli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale determinati dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale, relativi alla soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; b) dall'istituzione della nuova sede in Aversa del tribunale di Napoli nord; c) per la costituzione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, dall'utilizzo delle liste dei giudici popolari, già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1951, sino a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto. In particolare, in sede di preparazione del decreto correttivo, il Governo è intenzionato ad introdurre una deroga al requisito di legittimazione per i trasferimenti dei magistrati, previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario (di cui al regio decreto n. 12 del 1941), delegando al Consiglio superiore della magistratura di stabilire "i criteri di selezione per la copertura dell'organico" del tribunale di Napoli nord e della relativa Procura. Ancorché la norma risulti giustificata dall'intento di assicurare al più presto la funzionalità dei citati uffici giudiziari, appare opportuno, per evitare riflessi negativi sugli altri uffici, prevedere che la deroga operi per la copertura dell'80 per cento dei posti in organico. In sede di preparazione del decreto correttivo, il Governo è anche intenzionato ad adottare opportune disposizioni in ordine al trasferimento dei giudici onorari dei tribunali e dei vice-procuratori onorari, prevedendo una modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012 con due disposizioni processuali transitorie volte ad evitare contrasti interpretativi sulla competenza. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 9, predisposto dal Governo, può essere utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino

processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa esclude ogni ulteriore ambiguità nella materia. Un criterio di individuazione dell'ufficio competente potrebbe essere espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: nei casi in cui una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo salda, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti. Anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9 proposto dal Governo) appare utile ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni. Si potrebbe inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo carico di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio. La competenza dell'ufficio di sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del tribunale di Napoli nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, è auspicabile limitare la nuova competenza territoriale dell'ufficio di sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto correttivo. Appare anche opportuno, in particolare, introdurre un'ulteriore disposizione con cui stabilire che l'istituzione del tribunale di Napoli nord non dispiega effetti sulla competenza dell'ufficio di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo;

ritenuto che:

gli interventi correttivi, integrativi e di coordinamento proposti dal Governo, ancorché siano da condividere, risultano minimali rispetto alle aspettative suscitate dall'approfondito confronto intercorso con il Ministro della giustizia, sin dall'insediamento del Governo. Negli incontri svolti con il Ministro, nonostante sia stata rappresentata la posizione critica circa la decisione di totale soppressione di tutte le sezioni distaccate (in forza di un'interpretazione che non risulta pienamente conforme ai criteri di delega e, comunque, foriera di ulteriori gravi inefficienze), si era pervenuti a valutare soluzioni che, pur confermando la soppressione delle sezioni distaccate, riducessero, in gran parte, le conseguenze negative per l'efficienza del sistema. Tali soluzioni erano conformi, tra l'altro, alle "Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità", redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, che da un lato riconosce il valore dell'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (paragrafo 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL (2013)2), dall'altro prescrive che "dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia" (paragrafo 2.3.4);

il Ministro, con successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ha disposto l'utilizzo di diversi immobili degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi e, nel mese di settembre 2013, ha autorizzato, oltre all'utilizzo degli immobili, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi già soppresse nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria. Tali sedi sono state individuate sulla base di criteri oggettivi: territorio di riferimento con più di 180.000 abitanti (è il caso di Alba e Pinerolo in Piemonte, Vigevano in Lombardia e Bassano del Grappa in Veneto) ovvero una sopravvenienza media

annuale di oltre 6.800 (è il caso dei Tribunali di Chiavari e Sanremo in Liguria; di Lucera in Puglia e di Rossano in Calabria. In quest'ultimo caso la soppressione si configura come palese violazione delle citate "Linee guida", visto che la distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagiata (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie;

tali provvedimenti, con i quali veniva autorizzata la prosecuzione dell'indicata attività giudiziaria, sono stati, in alcuni casi, contestati e disapplicati dai dirigenti degli uffici giudiziari, determinando ulteriori problemi e causando il disorientamento negli operatori di giustizia. Al riguardo, il caso del tribunale di Rossano è particolarmente deplorabile, visto che l'autorizzazione ha riguardato anche la trattazione dei procedimenti penali, eppure il relativo decreto è stato inspiegabilmente disatteso dal presidente del tribunale di Castrovillari. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada invece letta in termini di obbligo (e non certo di facoltà in capo al presidente dell'ufficio accorpante) è peraltro confermato dal TAR Veneto: con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, il consesso ha infatti dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del presidente del tribunale di Vicenza. In generale, resta la constatazione che tali provvedimenti riguardavano quasi tutti i tribunali per i quali la Commissione giustizia aveva espresso, con il citato parere del 31 luglio 2012, indicazione contraria alla soppressione, in ragione della specificità territoriale del bacino di utenza, dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia e su quelli indotti a carico di altre amministrazioni o persino sui cittadini;

è norma di buona amministrazione considerare rilievi di migliore efficienza e di minor incidenza di costi sui cittadini quando sono supportati da precise indicazioni, senza considerare quelle indotte da ragioni di interessi localistici. Anche per tale ragione, nel parere approvato il 3 dicembre 2013 dalla Commissione Giustizia sull'Atto del Governo n. 36 (parere che qui si sottoscrive e, nelle sue conclusioni, si riproduce integralmente) sono state modificate e corrette alcune indicazioni formulate con il più volte citato parere della XVI Legislatura, auspicando che il Ministro voglia riconsiderare, alla luce delle proposte indicate, la scelta di accentramento per alcuni Tribunali (ad esempio Busto Arsizio) di bacini di utenza che rasentano o superano un milione di abitanti, quando, com'è noto, i grandi uffici giudiziari determinano e favoriscono aree di deresponsabilizzazione e di inefficienza (basti confrontare i dati statistici relativi alla produttività *pro capite*, risultante in particolare dal rapporto tra procedimenti definiti dall'ufficio e il numero dei magistrati dell'ufficio). Proprio in tale prospettiva, sarebbe stato auspicabile un decongestionamento delle aree metropolitane di Roma e Milano. Si richiedeva di riportare le modifiche di competenza territoriale per ciascun tribunale di cui si proponeva il ripristino (e che sono state individuate alla luce dei criteri indicati dal Ministero della giustizia a fondamento delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012), ma il ripristino dei tribunali indicati nel parere risultava giustificato anche a prescindere dall'accoglimento, in tutto o in parte, delle modifiche di competenza territoriale, indicate nella prospettiva di una maggiore efficienza. Come già rappresentato al Ministro, la riforma complessiva dell'organizzazione giudiziaria potrà rimediare ai segnalati problemi di inefficienza solo con l'esclusione dalla soppressione dei tribunali menzionati nello stesso parere approvato e con la previsione che nelle sedi dei tribunali che dovessero rimanere soppressi siano istituite sezioni distaccate o, comunque, siano istituiti uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la celebrazione dei procedimenti civili e penali o, quantomeno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Quella indicata costituisce una soluzione che, da un lato, ridurrebbe le disfunzioni indotte, in termini di efficienza, dalla soppressione di tutte le sezioni distaccate e, dall'altro, migliorando le condizioni per il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, in particolare dei processi civili, inciderebbe su una causa, non ultima, di legittimazione delle organizzazioni criminali, quali quelle mafiose e camorristiche, come contropoteri in grado di assicurare la tutela dei diritti, non

essendo tutti i cittadini nelle condizioni di poter attendere i tempi non brevi della giustizia italiana. In tale prospettiva, si ritiene opportuno rivedere la scelta della soppressione del tribunale di Tolmezzo che contava su una competenza territoriale di notevole ampiezza (oltre 2.169 chilometri quadrati), relativa, peraltro, anche al confine di Stato e che interessava comuni con rilevanti distanze dal tribunale accorpante; si ritiene altresì opportuno rivedere la scelta della soppressione del tribunale di Modica; ritenuto che le preoccupazioni evidenziate risultano condivise dagli operatori di giustizia e da gran parte dei cittadini come risulta anche dall'iniziativa referendaria per l'abrogazione della riforma, assunta da diverse Regioni e ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte di cassazione. Nel suo parere del 3 dicembre citato, la Commissione, la quale ha sempre condiviso la necessità della riforma per un sistema di giustizia efficiente, sottolineava che, nella stessa ottica, ha formulato e confermato alcuni correttivi in linea con lo spirito della riforma. Tali correzioni, pur tenendo conto di problemi strutturali di alcuni uffici e di determinati territori, si fanno carico dell'efficienza del sistema giustizia nel suo complesso, con l'intento di realizzare in tutto il territorio nazionale parità dei cittadini nell'accesso alla giustizia e garanzia di ricevere pari tutela, in particolare in relazione ai tempi del processo. Nel parere si riteneva inoltre di dover ribadire la necessità dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e della soppressione dell'inserimento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello de L'Aquila nella tabella A, allegata anche al decreto sottoposto al parere: vi si rilevava, in proposito, che la legge delega aveva previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia; quest'ultima costituisce una modifica richiesta non solo al fine di una maggiore conformità ai criteri di delega, ma perché, entro il termine indicato dalla legge di delegazione, sia possibile effettuare un'approfondita valutazione delle situazioni infrastrutturali sconvolte dal terremoto; viceversa, l'adozione immediata della nuova geografia giudiziaria, non considerando l'effettiva realtà, potrebbe avere gravissime conseguenze sull'efficienza del servizio e tali effetti potrebbero riflettersi direttamente sui cittadini;

il parere ha evidenziato, altresì, i problemi interpretativi cui hanno dato luogo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, in ordine al requisito della legittimazione triennale per coloro che, quali perdenti posto, abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c), di essere assegnati "alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio" ovvero per i magistrati, che non avendo esercitato nessuna delle opzioni previste dall'art. 6, commi 1 e 2, siano stati destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'accorpamento ad altro ufficio. Il parere dichiarava che risulta opportuna un'esegesi, ove necessario con una norma di interpretazione autentica, secondo cui la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6 (il quale, peraltro, si riferisce solo a "nuove destinazioni") deve intendersi nel senso che vanno considerate nuove destinazioni, ai fini della legittimazione prevista dall'art. 194 della disciplina dell'ordinamento giudiziario, soltanto le opzioni esercitate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b). Per quanto concerne le ipotesi previste dall'articolo 6, comma 2, lett. c) e dall'articolo 6, comma 3, ai fini del medesimo articolo 194, si tiene conto del periodo di permanenza nell'ufficio di provenienza prima della presa di possesso nell'ufficio soppresso, sommato a quello nel medesimo ufficio dopo la soppressione o a quello di permanenza nell'ufficio accorpante, impegna il Governo:

- 1) ad apportare, alla disciplina sulla geografia giudiziaria conseguente alla legge 14 settembre 2011, n. 148, le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;
- 2) a ripristinare, in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, il tribunale di Rossano;
- 3) a ripristinare in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:
 - a) Lucera: si raccomanda siano accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione complessiva di 328.240 abitanti. Si precisa che così operando il tribunale di Foggia rimane a copertura delle esigenze

di una popolazione di 356.210 di abitanti. La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e perché, conservando il tribunale medesimo competenza su tutto il territorio del Gargano, evita l'attribuzione di costi che i cittadini sarebbero chiamati ad affrontare qualora fossero costretti ad assumere come punto di riferimento giudiziario soltanto Foggia;

b) Vigevano: si raccomanda l'accorpamento dei comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543 abitanti, per cui il circondario di Vigevano avrebbe una popolazione di 362.010 abitanti. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, assolve alle esigenze di una popolazione di 419.052 di abitanti.

Si deve altresì tener conto dell'infiltrazione della criminalità calabrese testimoniata peraltro da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi;

c) Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta che assumerà la denominazione di tribunale dei Nebrodi: si tratta di un tribunale che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi *clan* affiliati a "Cosa nostra";

4) a ripristinare, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

a) Alba, tenuto conto della valutazione già effettuata dal Ministro della giustizia e rilevando anche che era stata già evidenziata l'illogicità della soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo) nella provincia di Cuneo che si estende su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria;

b) Bassano del Grappa, il quale accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224 abitanti, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che ammonta ad oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale costato oltre 12 milioni di euro. D'altronde, il sindaco di Bassano ha confermato al Ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria;

c) Pinerolo, che accorpa le parti di territorio più prossime alle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di almeno 300.000 abitanti, anche al fine di consentire di decongestionare il tribunale metropolitano di Torino;

d) Chiavari, di cui si raccomanda l'ampliamento della competenza territoriale fino a Genova. Si tratta di una sede con un nuovo tribunale costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti;

e) Sanremo, che si raccomanda accorpi la sezione distaccata di Ventimiglia. Si tratta di tribunale di confine, con carichi di lavoro di gran lunga superiori a quelli del tribunale accorpante, con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 300 detenuti, di cui oltre la metà stranieri;

f) Sala Consilina, prevedendo che sia inserito nel distretto di Corte d'appello di Salerno con accorpamento dei comuni finitimi già facenti parte della sezione distaccata di Eboli, così riducendo l'incidenza negativa sul tribunale di Salerno del trasferimento di un elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno;

5) ad apportare, anche in considerazione delle previsioni che precedono, le seguenti correzioni, che non incidono sul numero dei tribunali ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

a) al tribunale di Lagonegro vanno accorpati i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto nova,

Marsico nuovo, Marsico vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che tale scelta è giustificata per la distanza da Potenza, per la popolazione residente e per le sopravvenienze, nonché per il territorio vasto e orograficamente disagiato;

b) i comuni della sezione distaccata di Rho, che integrano l'area metropolitana di Milano, siano accorpati al tribunale di Milano anziché al tribunale di Busto Arsizio in ragione non solo degli efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale ma anche in considerazione dell'Expo previsto per il 2015;

c) i comuni della sezione distaccata di Casale Monferrato siano scorporati dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpati al tribunale di Vercelli, rafforzando così il tribunale stesso e tenendo conto di segnalazioni dei consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

d) i comuni della sezione distaccata di Chivasso siano attribuiti al circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che parte del territorio delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa dovrebbero essere accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

e) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d'Adda, collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi;

f) i comuni della sezione distaccata di Palmanova siano mantenuti nel circondario del tribunale di Udine e non accorpati a quello di Gorizia, per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale;

g) i comuni di Deruta e Marsciano vengano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché di quello di Spoleto in ragione del principio di continuità territoriale, mentre i comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegara qualora non venisse istituita la sezione distaccata di Orvieto, vengano accorpati al tribunale di Perugia anziché a quello di Terni;

h) nel circondario del tribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosimo e Damiano, Variano, Pietravairano, Tora e Piccilli, Caianello, Marzano Appio, Roccamonfina, Conca Campania. Gli altri comuni della soppressa sezione distaccata di Gaeta siano inseriti nel circondario di Latina;

i) i comuni afferenti alla sezione staccata di Pontremoli siano accorpati al tribunale di La Spezia in luogo del tribunale di Massa;

6) a prevedere che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Analoga soluzione sia adottata per le sopprese sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio;

7) ad introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 nel senso indicato in premessa;

8) a disporre la soppressione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e il riferimento agli uffici del distretto della Corte di appello di L'Aquila contenuto nella tabella A annessa allo stesso decreto.

(1-00201)

Interpellanze

[MALAN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), ente governativo istituito all'interno del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha approvato in data 29 aprile 2013 il documento denominato "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)";

tale documento contiene le linee guida asseritamente volte all'applicazione dei principi contenuti nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, volta a

combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità "di genere";
il medesimo documento contempla, in particolare, uno specifico punto strategico (4.1. "Asse Educazione e Istruzione") per diffondere la "teoria del *gender*" nelle scuole, attraverso anche iniziative volte ad offrire ad alunni e docenti, ai fini dell'elaborazione 2 del processo di accettazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere;

tali misure, secondo l'UNAR, devono comprendere «la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere»;

il documento prevede espressamente, tra l'altro, l'obiettivo strategico di «ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT», di «garantire un ambiente scolastico sicuro e *friendly*», di «favorire l'*empowerment* delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni», nonché di «contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali», anche attraverso: la «valorizzazione dell'*expertise* delle associazioni LGBT in merito alla formazione e sensibilizzazione dei docenti, degli studenti e delle famiglie, per potersi avvalere delle loro conoscenze»; il «coinvolgimento degli Uffici scolastici regionali e provinciali sul *diversity management* per i docenti»; la «predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» (genitore 1 e genitore 2); l'«accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione»; l'«arricchimento delle offerte di formazione con la predisposizione di bibliografie sulle tematiche LGBT e sulle nuove realtà familiari, di laboratori di lettura e di un glossario dei termini LGBT che consenta un uso appropriato del linguaggio»;

lo stesso documento prevede anche la «Realizzazione di percorsi innovativi di formazione e di aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle materie antidiscriminatorie, con un particolare *focus* sul tema LGBT» e sullo «sviluppo dell'identità sessuale nell'adolescente», sull'«educazione affettivo-sessuale», sulla «conoscenza delle nuove realtà familiari», e che tale formazione «dovrà essere rivolta non solo al corpo docente e agli studenti (con riconoscimento per entrambi di crediti formativi) ma anche a tutto il personale non docente della scuola (personale amministrativo, bidelli, eccetera)»;

considerato che il citato documento a giudizio dell'interpellante:

espropria la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo ad assolvere l'obbligo di assicurare una graduale educazione della vita sessuale, in maniera prudente, armonica e senza particolari traumi;

si pone in palese violazione di due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: l'art.18, il quale garantisce la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e l'art. 26 nella parte in cui attribuisce ai genitori il diritto di priorità nella scelta di educazione da impartire ai propri figli;

si pone in palese violazione dell'art.30 della Costituzione italiana che garantisce e tutela il diritto dei genitori ad educare i propri figli, nonché delle disposizioni del codice penale in materia, e di tutte quelle che pongono quale limite per qualsiasi atto, privato o pubblico, il principio del buon costume;

è stato adottato omettendo la consultazione di tutte le parti sociali interessate, con specifico riguardo ai genitori ed ai docenti, violando in tal modo non solo il principio ribadito all'interno dello stesso documento (pag.16) e relativo alla necessità di un coinvolgimento di «tutti gli attori della comunità scolastica, in particolar modo le seguenti categorie: gli studenti, i docenti e le famiglie», ma anche il principio previsto nella stessa raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del

Consiglio d'Europa, di cui è emanazione, nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione» (Allegato VI Istruzione, n.31); in realtà, come si evince dal decreto di costituzione del gruppo nazionale di lavoro emanato in data 20 dicembre 2012 nessuna associazione familiare o associazione professionale dei docenti è stata coinvolta, mentre si è ritenuto di limitare la partecipazione al gruppo di lavoro a ben 29 associazioni "LGBT";

non ha neppure tenuto conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle "Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa", diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 12, il quale, peraltro, partecipava a pieno titolo al tavolo di coordinamento interistituzionale appositamente attivato per la stesura del documento "Strategia nazionale";

non ha tenuto in alcun conto le puntuali contestazioni formulate da Forum regionale genitori scuola lombardo con lettera del 15 aprile 2013 e del Forum nazionale genitori scuola al Ministro dell'istruzione Carrozza con lettera del 12 novembre 2013;

non è stato sottoposto alla valutazione ed al dibattito parlamentare;

è stato adottato successivamente alle dimissioni del Governo ed in regime di ordinaria amministrazione, dopo, peraltro, che il Governo precedente aveva espressamente ritenuto di non assumere alcun provvedimento per recepire la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda invitare le tutte le amministrazioni pubbliche dipendenti dal Governo a non dare attuazione al documento "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", in considerazione delle palesi irregolarità evidenziate e del fatto che tale documento è in aperto contrasto con l'articolo 29 della Costituzione;

se non ritenga di chiedere l'annullamento del documento in vista di una rielaborazione nel rispetto della Costituzione e della consultazione delle categorie interessate, prevista dalla stessa raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa da cui origina.

(2-00106)

Interrogazioni

[SCIBONA](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [PEPE](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [VACCIANO](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [COTTI](#), [BOCCHINO](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il passaggio attraverso il colle di Tenda si inserisce in una direttrice nord-sud che consente il collegamento diretto della pianura Padana (province di Cuneo e Torino) con la Costa Azzurra e la costa ligure attraverso le propaggini occidentali delle Alpi Marittime lungo la valle Vermentina (in Italia) e la valle della Roya (in Francia): in particolare, mediante la strada statale 20 si raggiunge il colle di Tenda in direzione sud per poi proseguire in Francia lungo la RN204 dopo aver superato la galleria di valico e il confine;

il collegamento fa parte dell'itinerario europeo E74 e consente di unire il capoluogo piemontese con Ventimiglia e la Costa Azzurra;

su impulso della Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud (CIG) è stato redatto, e successivamente approvato, il progetto per la realizzazione del nuovo *tunnel* del colle di Tenda;

la stazione appaltante di tale opera risulta essere ANAS SpA (Azienda nazionale autonoma delle strade), società statale ad intero capitale pubblico;

per stessa dichiarazione di ANAS SpA, sul proprio sito *Internet*, i tempi previsti per la realizzazione dell'opera sono pari a circa 7 anni;

considerato che:

ANAS si avvale di uno *staff* tecnico addetto al controllo dei lavori, che svolge ulteriori mansioni di verifica e supervisione che la legge impone alle stazioni appaltanti;

agli interroganti risulta che fino a poco tempo fa lo *staff* tecnico era composto da personale dipendente del compartimento di Torino di ANAS, attualmente invece è stato incaricato personale proveniente dai compartimenti della regione Lombardia, in particolare da quello di Milano;

a parere degli interroganti tale scelta comporta sicuramente maggiori oneri per la trasferta dei lavoratori (viaggio con auto di servizio, spese di vitto e alloggio, indennità di trasferta, eccetera) quantificabili in circa 225.000 euro in più per tutta la durata dei lavori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, ed in caso negativo se intenda attivarsi per esserne edotto;

quali siano i criteri per cui è stata compiuta la scelta di incaricare nuovo personale del compartimento di Milano e come questa sia giustificabile a fronte di maggiori oneri per le già scarse finanze pubbliche;

se non ritenga di attivarsi presso l'ANAS SpA per ripristinare la situazione originaria che vedeva impiegato personale del compartimento di Torino, altamente esperto e professionalmente qualificato.

(3-00592)

[Elena FERRARA](#), [PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares);

ai sensi del decreto-legge n. 52 del 1997 ogni Comune deve adottare un regolamento che disciplina il tributo stabilendo in particolare condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione;

rilevato che:

forti sono le preoccupazioni che già dai primi mesi del 2013 i diversi settori produttivi, insieme alle associazioni di categoria, hanno manifestato in ordine alle pesanti ricadute che l'applicazione della Tares avrebbe potuto avere sull'intero settore economico e segnalando, altresì, la necessità di concertare soluzioni per una corretta ed equa applicazione della stessa imposta;

relativamente al settore agricolo, se nella generalità dei casi si sono raggiunti accordi che hanno portato i Comuni ad un'applicazione sostenibile ed equa della tariffa, particolari difficoltà si sono rilevate in alcuni settori come quello degli agriturismi e delle aziende, come, per esempio, i floricoltori o gli ortofrutticoltori, con parziale attività commerciale correlata alla produzione agricola;

considerato che:

giungono segnalazioni in ordine ad una diversa applicazione della normativa in questione da parte dei Comuni che hanno adottato regolamenti tra loro discordanti creando situazioni inique a discapito di attività produttive di un settore agricolo che rappresenta un'importante risorsa per la nostra economia e per la tutela e la promozione del territorio;

in particolare, si segnala il caso del Comune di Nebbiuno, nel novarese, dove la Tares richiesta agli agricoltori, in gran parte floricoltori, ha subito un aumento esponenziale incomprensibile rispetto allo scorso anno (Tarsu), essendo state tutte le superfici delle aziende agricole calcolate prescindendo dall'accatastamento agricolo di molti edifici e collocate, inspiegabilmente, nella categoria produttiva commerciale "ortofrutta, pescherie, fiori e piante" per la quale è previsto un coefficiente fisso di 6,06 e un coefficiente variabile pari a 50,000000, particolarmente elevati;

rilevato, inoltre, che:

la situazione appare non omogenea anche rispetto alle tariffe applicate nei comuni limitrofi del vergante, dove il calcolo della Tares è avvenuto in modo più corretto e più equo, anche in considerazione dell'importanza che tale settore rappresenta in tutta Italia e oltre confine proprio per il particolare pregio dei suoi fiori che, tra l'altro, sono anche una fonte occupazionale relevantissima per lo stesso territorio;

diversi produttori che operano a Nebbiuno hanno manifestato la loro disapprovazione sospendendo il pagamento o ricalcolandolo sulla base di criteri più confacenti alla propria attività;
l'amministrazione comunale di Nebbiuno ha provveduto a segnalare la questione agli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze a cui ha rivolto un interpellato, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti segnalati e della difficile situazione che si è venuta a creare in alcuni comuni, in particolare in quello di Nebbiuno, relativamente al pagamento della Tares e se non ritengano di intervenire nell'ambito delle proprie specifiche competenze anche al fine di scongiurare un contenzioso che si sta prefigurando e che potrebbe gravare pesantemente su entrambe le parti coinvolte;

se non ritengano necessario, anche in vista della prevista IUC, supportare attraverso gli strumenti più opportuni ed entro i limiti di competenza, i Comuni nell'individuazione delle categorie affinché questa avvenga nel rispetto delle diverse attività presenti nello stesso settore e delle reali attività delle singole aziende, e ciò al fine di evitare discrezionalità da parte dei Comuni nell'applicazione delle aliquote che inevitabilmente si ripercuotono sulla capacità di liquidità e di investimento, nonché sulla stessa sostenibilità delle produzioni locali.

(3-00593)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [MANGILI](#), [ORELLANA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 23 maggio 2013 ed in data 24 giugno 2013, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato rispettivamente le interrogazioni 4-00245 e 4-00416;

si rappresenta l'urgenza di far luce su un'annosa questione che ancora oggi non ha ricevuto la doverosa attenzione, ma soprattutto i chiarimenti e la definitiva soluzione per l'area di Russi (Ravenna), ove la società PowerCrop, ora *partner* di Enel Green Power, intende realizzare un impianto di produzione di energia da combustione da 300.000 tonnellate all'anno di biomasse, un polo energetico dalla potenza di oltre 30 megawatt elettrici;

l'impianto dovrebbe essere realizzato a circa 140 metri di distanza da palazzo San Giacomo ed a 500 metri dalla villa romana di Russi, una delle più importanti e meglio conservate del Nord Italia; palazzo San Giacomo per le sue caratteristiche architettoniche e per l'elevata qualità pittorica dei suoi affreschi è definito la "Versailles della Romagna";

nei citati atti di sindacato ispettivo si evidenziava la necessità di definire una vicenda che rischia di gettare nell'oblio un pezzo di storia del nostro Paese, posto che l'area è definita dall'art.10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004 di "interesse storico-artistico" e per il cui restauro sono stati investiti oltre 3 milioni di euro;

a seguito della presentazione degli atti parlamentari, in data 24 settembre 2013, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo forniva una serie di elencazioni relative a circolari e note ministeriali in cui, relativamente al secondo quesito ove si precisava che veniva operato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna uno stravolgimento dell'originaria impostazione della tutela indiretta, l'ufficio legislativo rispondeva testualmente: "si rappresenta che i mutamenti intervenuti nel corso del procedimento sono da considerarsi fisiologici in quanto si sono verificati alla luce ed in conseguenza degli apporti partecipativi e consultivi successivamente acquisiti";

considerato che:

ad oggi Regione, Provincia e Comune rinunciano a svolgere il loro ruolo di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e dell'agricoltura per cui ai cittadini, custodi del valore del territorio in cui risiedono, a parere degli interroganti rimane solo la marginale alternativa di intraprendere a proprie spese "battaglie legali" in difesa di un territorio sempre più martoriato e sacrificato agli interessi di pochi;

inoltre Regione, Provincia e Comune invece di valorizzare il territorio con fatti concreti finalizzati alla salvaguardia dell'area, monitorando gli interventi azionati nel rispetto della normativa vigente, al

contrario perdono di vista il ruolo loro attribuito, divenendo parte attiva a fianco della PowerCrop, stigmatizzando che il parere negativo della Soprintendenza non è vincolante; considerato inoltre che:

a parere degli interroganti gli stessi amministratori locali sotto "i riflettori", non perdono occasione per definire la villa romana e palazzo San Giacomo i "loro gioielli" trasformandoli in merce di scambio finalizzata al consenso politico di medio termine, visto che ad oggi la tutela dell'area è lasciata alla sensibilità di cittadini ed associazioni, giacché le amministrazioni competenti, ancorate a logiche di natura diversa da quella di interesse storico-artistico, agiscono a fianco di un gruppo industriale contro gli stessi cittadini, determinando un'anomala distorsione e generando un forte rammarico popolare; lo stesso direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, architetto Carla Di Francesco, già nel verbale conclusivo della Conferenza dei servizi della Regione del 28 febbraio 2011, inseriva il parere negativo, precisamente "contrario alla localizzazione" dell'impianto perché incompatibile con il valore culturale della splendida villa sei-settecentesca e delle sue pertinenze; in data 14 febbraio 2012 si teneva un incontro ufficiale tra la Direzione regionale, la Soprintendenza e la società, presso lo studio legale Morello-Pittalis-Roversi Monaco, nel quale si giungeva ad un accordo tra le parti sfociato poi in un decreto emesso dal direttore regionale, con prot. n. 4114 del 27 marzo 2012;

dagli elaborati grafici progettuali del decreto si evincono i requisiti per le dimensioni degli edifici che vanno da 11 metri con la presenza di opere di un'altezza fino a 12 metri. Il nuovo elaborato sembrerebbe adattato *ad hoc* alle esigenze del proponente, consentendo alla società di costruire strutture che renderebbero inaccettabili le visuali e l'apprezzamento del palazzo San Giacomo e delle sue pertinenze;

considerato infine che gli interroganti nel sollevare tali questioni non intendono porsi in contrasto allo sviluppo produttivo dell'area e dunque contro i lavoratori: al contrario, dissentono al ricatto della perdita di lavoro a cui sono continuamente sottoposti tutti gli operatori del comparto confezionamento di Eridania Italia di Russi che tra l'altro non ha alcuna attinenza con la centrale PowerCrop. Piuttosto intendono sostenere un lavoro che sia in linea con il rispetto della normativa vigente con prospettive che ossequiano l'ambiente ed il paesaggio, pianificate su basi solide e lungimiranti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e di conseguenza se intenda avviare le opportune procedure ispettive;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di sanare le criticità sollevate per ristabilire il rispetto del patrimonio culturale, storico ed artistico dell'area di interesse storico-artistico di Russi in provincia di Ravenna, di palazzo San Giacomo e della villa romana, anche in virtù della candidatura di Ravenna capitale della cultura 2019.

(3-00595)

[MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [MUSSINI](#) - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:

la Provincia di Ferrara nel 2012 ha sottoscritto con l'associazione "Grisù" un comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di un'ex caserma dei Vigili del fuoco, presentando l'area come la "prima grande *factory* creativa" dell'Emilia-Romagna. Nelle intenzioni del progetto l'associazione agiva come una sorta di facilitatore per la nascita dell'imprenditorialità creativa e per la riqualificazione di un'area altrimenti lasciata nell'oblio;

l'immobile sarebbe stato ristrutturato attraverso finanziamenti privati di giovani imprese per la riattivazione dello spazio e queste in cambio avrebbero ottenuto la fruizione gratuita degli spazi, quindi senza pagare nessun canone di locazione per almeno 5 anni;

l'idea a parere degli interroganti appariva buona e condivisibile, tuttavia dopo i primi mesi sono emersi alcuni problemi di tipo burocratico, primo fra tutti la mancanza di agibilità della struttura e la necessaria destinazione d'uso. L'assessore all'urbanistica Roberta Fusari, difendendo la struttura, ha affermato che: "per Spazio Grisù ci sono delle deroghe speciali", dicendo anche "non serve nessuna

variante d'uso";

sebbene le affermazioni dell'assessore parrebbero convincere in prima istanza, all'alba del primo evento di rassegna musicale che si sarebbe dovuto svolgere nell'estate del 2012, gli organizzatori dell'evento hanno scoperto che deve essere prima ottenuta "l'agibilità del cortile", elemento in contrasto con gli eventi registrati nei mesi precedenti e successivi allorquando si sono realizzate diverse manifestazioni senza autorizzazione, tra queste "la chiamata alle arti", iniziativa organizzata nel mese di dicembre 2012;

a parere degli interroganti altro punto controverso della vicenda è stata la manifestazione del 21 marzo 2013 durante la quale si è tenuto "l'open day", la consegna delle chiavi a ciascuna impresa assegnataria. Alla manifestazione erano presenti diverse figure di spicco del panorama politico locale, tra le quali anche il presidente della Provincia Marcella Zappaterra, il vice sindaco di Ferrara Massimo Maisto e l'assessore all'urbanistica Roberta Fusari;

la notizia è stata riportata dal quotidiano *on line* "Estense" evidenziando alcuni interrogativi rivolti alle amministrazioni locali. La prima a rispondere è stata proprio il presidente della Provincia Marcella Zappaterra, che ha evidenziato che l'immobile è stato inserito nel programma speciale d'area del centro storico di Ferrara, precisando che nell'area "sono consentiti molteplici usi che non siano solo servizi pubblici al punto che l'attuale uso sarebbe assolutamente compatibile con lo strumento urbanistico comunale vigente" e che "come ente proprietario controlliamo che tutti operino nel rispetto delle norme e delle procedure";

a giudizio degli interroganti, sebbene il problema del rispetto della legge e delle procedure sia da più parti condiviso, è fondamentale sottolineare la necessità non solo del rispetto della normativa ma anche garantire la sicurezza dei cittadini che accedono alla struttura insieme agli operatori che lavorano all'interno e nelle parti comuni. E, a quanto consta agli interroganti, di DIA (denuncia dall'inizio dell'attività) o di SCIA (segnalazione certificata dall'inizio dell'attività) non vi è traccia, nonostante gli imprenditori che vi operano e gli amministratori locali, nonché dall'associazione medesima, confermino che tutto dovrebbe essere in ordine;

tuttavia i tecnici comunali hanno smentito quanto asserito dall'associazione, dagli imprenditori e dalla Provincia: infatti il dirigente del settore territorio e sviluppo economico del Comune di Ferrara ha precisato che nessuna richiesta di cambio di destinazione d'uso è stata avanzata e nessun permesso di costruire è stato presentato al Comune medesimo;

tale affermazione veniva poi incalzata dall'assessore all'urbanistica Roberta Fusari, che ribadisce che per "Spazio Grisù" ci sono deroghe speciali ovvero quelle contenute nel PSA (programma speciale d'area), per cui "non serve nessuna variante d'uso. In comune non deve risultare alcuna pratica, fino ad oggi quanto fatto non richiede un titolo edilizio, basta che l'uso non sia difforme da quello urbanistico. Nell'ex caserma inoltre è possibile aprire un'attività senza bisogno di segnalazione agli uffici comunali. Né serve una verifica in merito ai bagni, o alla luce e aria negli ambienti";

a parere degli interroganti ciò desta perplessità ed induce a serie riflessioni, infatti fino ad inizio del mese di ottobre 2013 le suddette affermazioni sembravano credibili, quando invece risulta che l'associazione Grisù aveva presentato in data 3 ottobre 2013 un documento relativo alla SCIA in relazione al cambio di destinazione d'uso senza opere per lo "Spazio Grisù". Richiesta che, per la Fusari, non sarebbe neppure dovuta esistere;

nella scheda tecnica presentata dall'associazione relativa alla SCIA, si legge un altro dettaglio: l'immobile non è dotato di agibilità, sembrerebbe infatti che l'ultimo documento al riguardo risalirebbe al periodo in cui lo stabile era occupato dai Vigili del fuoco, cioè nel lontano 2004. Peraltro si legge in una nota del dirigente all'urbanistica Davide Tumiatì, che la citata agibilità potrebbe essere concessa solo dopo che le eventuali opere di ordinaria manutenzione fossero concluse. Peraltro il medesimo dirigente ha tenuto a precisare che chiunque si apprestasse ad entrare nell'edificio senza gli opportuni passaggi di autorizzazione si assumerebbe la responsabilità di entrare in un edificio che non ha la conformità edilizia e non è a norma quanto ad impiantistica (impianto elettrico, riscaldamento e bagni);

considerato inoltre che ad oggi, nonostante quanto dichiarato in precedenza, sembrerebbe necessario che venga presentata da ogni singola azienda una SCIA unitamente a quella presentata dall'associazione Grisù, una propria richiesta per iniziare gli eventuali lavori e depositare i certificati di conformità firmati da tecnici abilitati ed i relativi costi per la realizzazione dell'opera all'interno dell'edificio,

si chiede di sapere se, alla luce delle criticità sollevate, il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda attivarsi presso le amministrazioni competenti affinché venga fatta chiarezza sulla vicenda garantendo il rispetto delle normative vigenti nonché la sicurezza dei cittadini che accedono sia alle parti comuni sia alle attività insediate nell'area, così dissipando ogni possibile dubbio anche circa eventuali interessi diretti.

(3-00596)

[MONTEVECCHI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BOTTICI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#) -

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la costruzione del nuovo porto di Cecina (Livorno), a lavori ancora non ultimati, da mesi ha modificato la linea di costa e le correnti sottomarine hanno iniziato a produrre effetti devastanti sulla spiaggia nord del fiume Cecina. È opportuno ricordare, a parere degli interroganti, che negli anni si era creato un ecosistema delicato, composto da dune a protezione della pineta e della riserva naturale biogenetica, ma l'opera dell'uomo ha completamente stravolto l'equilibrio naturale, tanto che nell'area si è formata un'ansa (la spiaggia è sparita) dalla quale il mare entra fin dentro la pineta;

l'intera economia della zona ha una preminente vocazione turistica e la distruzione dell'ambiente provoca danni economici incalcolabili, che non vengono controbilanciati dall'opera in corso di realizzazione, che rischia invece di divenire uno degli eco-mostri presenti su tutto il territorio nazionale;

l'attuale situazione mette a repentaglio la presenza di strutture ricettive e di servizio che rischiano la chiusura con importanti perdite di posti di lavoro;

le modifiche apportate alla linea di costa a nord ed a sud del nuovo porto di Cecina sono risultate evidenti in seguito alla costruzione delle infrastrutture in mare;

il documento di analisi di impatto ambientale del progetto definitivo del porto presentato dal WWF (World wide fund for nature) consente di chiarire il danno sino ad ora prodotto e quello che si produrrà se non si interviene in modo definitivo contro la perpetrazione di un ulteriore danno al nostro patrimonio ambientale e paesaggistico;

il nuovo porto turistico di Cecina costituisce solo una delle numerose previsioni di porti ed approdi previsti lungo le coste toscane ed inseriti nel piano regionale dei porti turistici;

tali previsioni si inseriscono in un complesso sistema caratterizzato da alte valenze ambientali e paesaggistiche che presentano elevati elementi di vulnerabilità e di criticità legati soprattutto ai fenomeni di erosione costiera e di elevato carico turistico. Negli ultimi anni l'Unione europea ha finanziato in Toscana numerosi progetti "Life Natura" per la tutela degli ambienti costieri e la riduzione di tali elementi di criticità;

in tale contesto il porto di Cecina si inserisce in una previsione complessiva di porti che non è stata sottoposta alla obbligatoria procedura di valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della legge regionale n. 56 del 2000, privando la fase delle scelte pianificatorie di utili indicazioni sugli impatti e incidenze complessivi del sistema di previsioni portuali sulla conservazione degli ambienti;

considerato che:

relativamente all'assenza dell'obbligatorio Studio di incidenza dell'opera sul SIR (sito di importanza regionale) - ZPS (zona di protezione speciale) "Tombolo di Cecina" si precisa che si tratta peraltro di un sito dunale la cui conservazione potrebbe essere messa in pericolo da modifiche alla dinamica costiera;

la direttiva 92/43/CEE afferma, all'art. 6, paragrafo 3, come "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna

valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo";

secondo l'interpretazione ufficiale di tale normativa, contenuta nella guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat", "La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad esempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai confini della zona umida. La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso"; il progetto del porto e annesso sviluppo residenziale e commerciale interessa aree direttamente confinanti con il sito ed in grado di incidere direttamente sulla conservazione degli *habitat*, delle specie e dell'integrità del sito stesso. È evidente la necessità della procedura di incidenza per le ricadute sicure interne al SIR/ZPS sia in termini di modifica di dinamica costiera, sia come disturbo sonoro e luminoso della lottizzazione residenziale commerciale legata al porto e a diretto contatto con il sito, sia per il maggiore carico turistico sull'area. L'assenza di tale relazione comporta la segnalazione alla Direzione generale ambiente della Commissione europea;

la composizione del gruppo di esperti che ha realizzato lo studio che accompagna il progetto del nuovo porto di Cecina, costituito da ingegneri e architetti, già dimostra l'approccio non multidisciplinare, contravvenendo allo spirito stesso della procedura di Valutazione impatto ambientale;

le analisi naturalistiche e paesaggistiche risultano scarse e superficiali, con particolare riferimento alle analisi riferibili alla componente della biologia marina. Potenziali ed elevati risultano gli impatti sulle componenti "flora e vegetazione" e "fauna degli ambienti dunali" dei confinanti SIR-ZPS e riserva statale Tomboli di Cecina, con numerose specie di interesse regionale e comunitario, su *habitat* dunali di interesse regionale e comunitario. Non sono stati valutati anche i possibili rilevanti impatti sulla componente "biologia marina", con particolare riferimento alla tutela delle formazioni di *posidonia oceanica* (*habitat* di interesse comunitario e prioritario in base alla direttiva 92/43/CEE) e alla presenza dell'area classificata ASPIM (specially protected areas of Mediterranean importance) dalla Convenzione di Barcellona (santuario dei cetacei);

considerato inoltre che:

nel protocollo di intesa per la gestione integrata degli interventi in area costiera, sottoscritto dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno e dal Comune di Cecina in data 30 dicembre 2005, si riporta che "Lo stato attuale della costa risente, in parte dell'inorganicità complessiva degli interventi realizzati, risultato più di una sommatoria di esigenze specifiche che un prodotto di una logica di sistema";

a parere degli interroganti quanto affermato della Regione Toscana è condivisibile, ma tuttavia è rimasto inascoltato nel tempo. Per progetti di questo tipo non è possibile effettuare valutazioni singole senza considerare gli effetti sommatori con altri progetti simili lungo la linea di costa. La progettazione dei singoli porti turistici deve essere condizionata da una propedeutica VIA-VAS e incidenza del piano regionale dei porti e degli approdi, ma questo non è stato fatto;

nel progetto si prevede il ripascimento come misura compensativa, ma non si esaminano le sue eventuali conseguenze, che possono provocare alto impatto ambientale nella fase di cantiere;

il ripascimento delle coste è un'attività soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero si prevede una misura di cui a priori non si può escludere la non cantierabilità a causa di un impatto ambientale non accettabile. In altre parole non si può inserire in un SIA (Studio impatto ambientale) un progetto di ripascimento come elemento di mitigazione o compensazione esclusivamente positivo senza una valutazione complessiva dell'impatto di tale intervento;

il fiume Cecina alimenta circa 37 chilometri di litorale, ma lo studio che accompagna il progetto del nuovo porto di Cecina esamina gli effetti dell'opera solo su un tratto veramente esiguo del litorale. A parere degli interroganti ciò costituisce una contraddizione: il SIA deve valutare gli effetti dell'opera sull'intero litorale alimentato dal fiume stesso;

nella sintesi non tecnica allegata al SIA si legge dell'esistenza di "aree dismesse usate come discariche" la cui segnalazione deve essere notificata all'autorità giudiziaria;
nel SIA si legge che il suolo non risulterebbe contaminato da metalli pesanti e che, conseguentemente, lo si ritiene adatto per il ripascimento del litorale. Ovvero si ritiene che il suolo movimentato durante i lavori di realizzazione dell'opera possa essere utilizzato per un eventuale futuro ripascimento del litorale stesso. Il SIA tuttavia non si confronta con il lavoro pubblicato su "Aquatic toxicology" nel 2006 da M. Nigro, A. Falleni, I. Del Barga, V. Scarcelli, P. Lucchesi, F. Regoli e G. Frenzilli dal titolo "Cellular biomarkers for monitoring estuarine environments: transplanted versus native mussels". I risultati emersi dalla pubblicazione sembrano contraddire le affermazioni del proponente del progetto: il SIA deve pertanto, a parere degli interroganti, confrontarsi con i dati riportati nei citati studi; considerato infine che:

le opere portuali sono utili al turismo soltanto nella misura in cui le stesse non danneggino e distruggano altre attività turistiche o rechino danno irreversibile al valore aggiunto della nostra ricchezza che è l'ambiente;

la questione desta apprensione nell'intera comunità della bassa val di Cecina, preoccupazione di cui si è fatto promotore, tra gli altri, anche il presidente di Confesercenti di Cecina; nel 2011, fu inviata una lettera aperta al presidente della Regione Toscana e per conoscenza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* Clini, alla Commissione europea per l'ambiente e ad altre istituzioni. Tale lettera è stata sottoscritta da docenti universitari (Roberta de Monticelli, Salvatore Settis, Stefano Rodotà ed altri), dal WWF, da "Italia nostra" ed altre associazioni, che con puntualità scientifica elencavano le tante criticità del progetto riguardo all'ambiente, al fiume, alla costa, all'inquinamento per gli escavi, e di riflesso sull'economia locale, invitando la Regione stessa ed il Comune a controllare l'*iter* realizzativo dell'opera. Alla lettera non ha fatto seguito adeguata risposta; a parere degli interroganti è stato prodotto un danno ambientale di fronte al quale è urgente intervenire. Non si possono negare gli effetti quando i medesimi sono evidenti e fisicamente percepibili e se gli stessi sono postumi ad una palese e macroscopica modificazione geomorfologica, anche alla luce del fatto che tutte le osservazioni specificate trovano conforto nella letteratura scientifica che ammette questa relazione causa-effetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso le amministrazioni competenti affinché le attuali attività di cantiere vengano cautelativamente fermate, considerato che l'opera non è stata sottoposta all'obbligatoria procedura di valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE "*Habitat*" e della legge regionale n. 56 del 2000;

quali iniziative di competenza, alla luce della citata direttiva, intenda assumere affinché si provveda a produrre uno studio di impatto ambientale che coinvolga l'intera estensione del sistema costiero direttamente e indirettamente influenzato dalle opere in esecuzione, in considerazione del fatto che la modifica delle correnti superficiali e profonde potrebbe causare un permanente fenomeno erosivo con conseguente necessità di continuo ripascimento costiero con oneri a carico delle amministrazioni locali;

quali misure, qualora gli studi di impatto ambientale evidenzino un'inaccettabile e permanente lesione dell'ecosistema, voglia adottare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché l'opera venga dichiarata incompatibile con il sito di localizzazione attuale.

(3-00598)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PAGLIARI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari europei* - Premesso che:

una società con sede a Reggio Emilia ha chiesto di poter realizzare un magazzino di stagionatura per 600.000 forme di parmigiano reggiano;

gli esperti del mercato del parmigiano reggiano ritengono insussistenti ragioni obiettive per una simile struttura, tenuto conto, tra l'altro, che sembra non esserci nessuna richiesta di stagionatura "fuori

zona";

la struttura non sarebbe, pertanto, sostenibile sul piano economico, se non con la disponibilità a stagionare anche forme provenienti da aree esterne al perimetro di produzione del parmigiano reggiano con un'inaccettabile promiscuità e con un oggettivo rischio di confusione tra il formaggio prodotto nella zona tipica e quello lavorato al di fuori di essa e financo, all'estero;

a quest'ultimo riguardo, è fatto notorio che, ad esempio, in Ungheria viene prodotto del formaggio similgrana, con formato paragonabile al parmigiano reggiano, così da poter essere confuso facilmente, da consumatori non esperti;

una simile struttura pare avere la finalità di creare la condizione di monopolizzazione del mercato del parmigiano reggiano, sia quella di industrializzazione della lavorazione e della produzione del parmigiano reggiano;

il rischio di cui al punto precedente è confermato dall'oggettiva eventualità, legata alle dinamiche del mercato, che, attraverso sempre possibili acquisizioni di pacchetti azionari, la società possa essere trasferita ad altra società interessata alla realizzanda struttura per le finalità temute;

è evidente il rischio dello snaturamento di un prodotto di nicchia come il parmigiano reggiano stesso con una singolare coincidenza con i tentativi e le spinte verso il "parmesan", cioè verso prodotti privi di qualità, ma in grado di trovare un mercato molto ampio in ragione della notorietà che il parmigiano reggiano, noto in tutto il mondo;

l'industrializzazione del prodotto, per di più nelle condizioni esposte nelle premesse, renderebbe assai difficile assicurare che venga prodotto nel rispetto dei relativi regolamenti decisivi per le caratteristiche organolettiche, di maturazione e di gusto, cui è legata la marchiatura del prodotto tipico e che ne garantiscono l'artigianalità;

il pericolo dello snaturamento del parmigiano reggiano determinato dalla perdita delle caratteristiche del prodotto tipico, se non di nicchia, è anche legato al rischio che, per le ragioni suddette, riceva un colpo mortale il sistema - fondante del prodotto - delle cooperative, delle latterie e delle altre imprese che lavorano artigianalmente nel settore;

appare indiscutibile la gravità della prospettiva, che contrasta con le politiche europee tese a tutelare i prodotti di nicchia nelle loro diverse declinazioni, con gli interessi nazionali concordanti e con la tutela del sistema produttivo. Quest'ultimo è notoriamente costituito in netta prevalenza, da latterie sociali e cooperative, che sono vitali per l'attività dei piccoli imprenditori agricoli insediati nel territorio di produzione del parmigiano reggiano, che sono normativamente predefiniti,

si chiede di sapere:

se e quali interventi i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per tutelare il sistema produttivo del parmigiano reggiano, l'esistenza e la qualità del prodotto, e la sua irrinunciabile natura di prodotto tipico;

quali strategie intendano adottare per un piano *export* dell'agroalimentare, che valorizzi il ruolo dei produttori.

(3-00594)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da alcuni anni è attivo a Langhirano (Parma) uno sportello dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio è un esempio di decentramento utile e funzionale, che permette a molti cittadini e professionisti di usufruire dei servizi dell'Agenzia senza rivolgersi agli uffici di Parma, risparmiando loro un tragitto di oltre 20 chilometri ed il tempo necessario allo spostamento. Lo stesso viene infatti utilizzato da un elevato numero di cittadini ed imprese provenienti da un territorio vasto e che comprende, oltre al comune di Langhirano, quelli di Corniglio, Lesignano, Tizzano, Monchio delle corti, Palanzano, Neviano degli Arduini e altri comuni limitrofi, in particolare montani. Lo sportello risponde dunque alle esigenze di un'area, quella della montagna parmense, che vive forti difficoltà e disagi, nella quale garantire i servizi è vitale per favorire il mantenimento delle attività produttive;

a quanto si apprende, la permanenza dello sportello sarebbe però a rischio, ed anzi dal 1° gennaio 2014 lo stesso potrebbe chiudere definitivamente;

la notizia ha provocato forti malumori tra cittadini, imprenditori e professionisti della zona, tanto da spingerli ad inscenare una protesta di fronte all'ufficio decentrato, svoltasi alle 10 di lunedì 23 dicembre 2013, alla quale hanno preso parte anche alcuni sindaci del territorio, si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto lamentato dai cittadini circa la possibile chiusura dello sportello decentrato dell'Agenzia delle entrate di Langhirano a partire dal 2014;

quali siano le motivazioni che hanno portato alla decisione di chiudere lo sportello di Langhirano, che ha finora permesso alla pubblica amministrazione di offrire un servizio migliore e più puntuale, creando gravi disagi per cittadini, professionisti e imprese di un'area così vasta del territorio parmense. (3-00597)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANCONI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2013, il cittadino liberiano Man Addia, di 31 anni e già malato di bronchite, è deceduto per cause ancora da accertare. L'uomo viveva nella tendopoli di San Ferndidando, comune di Reggio Calabria situato nelle vicinanze di Rosarno. Man Addia si trovava lì per svolgere il lavoro di bracciante agricolo, impiegato nella raccolta di arance e mandarini. Da quanto si apprende, la procura di Palmi ha aperto un'inchiesta perché, secondo alcune testimonianze, l'automezzo del 118 sarebbe arrivato un'ora dopo la segnalazione e il personale incaricato, dopo avere fatto all'uomo un'iniezione, avrebbe promesso di tornare a verificare le sue condizioni. Un secondo intervento che, però, non ci sarebbe stato, tanto che l'uomo è stato alla fine trasportato all'ospedale di Gioia Tauro dai suoi amici, purtroppo senza che questo contribuisse a salvargli la vita;

il campo in cui Man Addia viveva, pare sia formato da una settantina di tende che riportano il *logo* del Ministero dell'interno e da una serie di baracche di fortuna. Si stima che in questo insediamento vivano oltre 800 persone. La tendopoli è priva di energia elettrica e acqua calda e pare che la disponibilità di acqua fredda sia dovuta a un allaccio abusivo;

le condizioni di vita all'interno di questo insediamento sono altamente precarie, per mangiare e scaldarsi vengono accesi fuochi di fortuna, anche sotto i teloni e dentro le tende, con l'elevato rischio di incendi e in una condizione di assoluta mancanza di igiene e totale insicurezza;

a detta del sindaco di San Ferdinando, la locale prefettura ha promesso uno stanziamento di 40.000 euro che potrebbe essere utilizzato per l'allaccio della corrente e per i lavori relativi all'impianto elettrico, ma si pone comunque il problema di reperire le risorse per il pagamento delle bollette, si chiede di sapere:

se le informazioni di stampa corrispondano al vero;

se sia stata predisposta un'indagine interna volta ad accertare le responsabilità dei sanitari del 118 intervenuti;

che tipo di struttura sia quella indicata e se esista un collegamento con il Ministero dell'interno o se quest'ultimo abbia solo fornito le tende;

se le condizioni di vita di questi lavoratori siano rispondenti alle esigenze di igiene e sicurezza e siano rispettose della dignità umana;

se non si ritenga di mettere in campo azioni per la salvaguardia della salute e più in generale dei diritti fondamentali di queste persone.

(4-01411)

[DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [SCIBONA](#), [CRIMI](#), [CASALETTO](#), [SANTANGELO](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [COTTI](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in un sistema democratico rappresentativo, ogni cittadino ha il diritto di eleggere i suoi rappresentanti e di essere a sua volta eletto;

nello specifico, l'elettorato passivo si sostanzia nella capacità di ricoprire cariche elettive ed è attribuito a chi, oltre ad esser capace di intendere e di volere, abbia i requisiti richiesti dalla legge e non si trovi

in condizioni di incandidabilità;

al proposito, l'art. 51, primo comma, della Costituzione stabilisce che "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". E, al terzo comma, è statuito che "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro";

come noto, l'art. 51 della Costituzione, nel predisporre un complesso minimo di garanzie per l'eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, cristallizza un indiscutibile principio di tutela del lavoratore;

sulla scorta di ciò, un lavoratore investito di una carica pubblica non può essere licenziato, ma, piuttosto, deve essere ritenuto in congedo o in aspettativa. Ciò per permettergli di riprendere la propria attività lavorativa una volta cessato l'incarico;

risulta agli interroganti che si va sempre più diffondendo, in ambito privatistico, in particolare nell'editoria e nel settore giornalistico, un'ingiusta pratica di sottrazione del posto di lavoro o del semplice rapporto di collaborazione nei confronti di coloro che mostrano un interesse alla partecipazione attiva mediante l'espletamento del diritto di elettorato passivo;

considerato che, a giudizio degli interroganti, il diritto di ricoprire cariche elettive non può costituire un criterio discriminatorio, utilizzato dai datori di lavoro, per interrompere un rapporto di lavoro o collaborativo con cittadini che si siano candidati a libere e democratiche competizioni elettorali, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del diffuso fenomeno della violazione, in ambito privatistico, dell'art. 51 della Costituzione, circa il diritto dei cittadini di conservare il proprio posto di lavoro a prescindere dal risultato elettorale conseguito;

se non ritengano di assumere le opportune iniziative di competenza al fine di tutelare, soprattutto sotto il profilo giuslavoristico, la situazione di coloro che intendano competere a cariche elettive salvaguardando le proprie aspettative professionali.

(4-01412)

[MATTESINI](#), [LO GIUDICE](#), [SILVESTRO](#), [ASTORRE](#), [SOLLO](#), [D'ADDA](#), [GRANAIOLA](#), [SCALIA](#), [Mauro Maria MARINO](#), [BERTUZZI](#), [PEZZOPANE](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che

il decreto legislativo n. 122 del 2005 (e successive modifiche ed integrazioni) ha istituito il "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire". Lo scopo del Fondo è quello di indennizzare i cittadini che, per effetto di situazioni di crisi dei costruttori sfociate in procedure concorsuali: abbiano perduto somme di denaro senza acquistare l'immobile in costruzione; lo abbiano successivamente acquistato (dalla procedura concorsuale o dall'asta) ad un prezzo più elevato di quello originariamente pattuito; abbiano dovuto sobbarcarsi il costo necessario per l'estinzione dell'ipoteca spiccata fatta iscrivere sull'immobile dal costruttore;

il Fondo è alimentato unicamente da una quota (il 5 per mille) dell'importo delle fidejussioni che, a norma dello stesso decreto legislativo, i costruttori dovrebbero rilasciare a garanzia delle somme che incassano fino alla stipula degli atti di compravendita degli immobili. Questo specifico obbligo in capo ai costruttori non è tuttavia efficacemente sanzionato. È infatti prevista la sola possibilità per il promissario acquirente di chiedere l'annullamento del contratto, effetto che chi cerca casa non ha di norma alcun interesse a perseguire. Il sistema di alimentazione del Fondo si è quindi rivelato poco efficace, sia per la difficoltà di molti piccoli costruttori, quasi sempre costituiti in forma di Srl con scarso capitale sociale, di ottenere da banche ed assicurazioni garanzie fidejussorie per importi ben più elevati rispetto ai capitali sociali, sia per l'accertata diffusa tendenza all'elusione della normativa. A fronte delle previsioni di un'alimentazione del Fondo nell'ordine dei 30-40 milioni di euro annui, il Fondo stesso ha introitato appena 60 milioni di euro dal 2005 al 2012;

ad oggi sono pervenute circa 12.000 istanze di accesso al Fondo, per un importo complessivo di

indennizzi richiesti pari a circa 750 milioni di euro. Consap ha potuto erogare le prime quote di indennizzo per le domande positivamente istruite. La situazione attuale ha visto accolte circa 4.400 istanze, tuttavia l'indennizzo riconosciuto, in circa 2.800 casi già versato ed in altri 1.600 casi in corso di pagamento, ricopre una parte esigua del danno subito stimabile mediamente in circa l'8 per cento. L'assegnazione delle risorse è infatti il frutto del rapporto tra le disponibilità totali del Fondo, 60 milioni di euro, e gli indennizzi complessivamente richiesti che sono pari a 750 milioni di euro; la mancata ottemperanza all'obbligo di rilasciare le fidejussioni imposto dal decreto legislativo n. 122 del 2005 non solo priva il Fondo delle disponibilità necessarie per indennizzare le vittime dei *crac* immobiliari verificatisi fino al 2005, ma, soprattutto, lascia del tutto sprovvisti di qualsiasi risorsa le vittime dei dissesti verificatisi dopo il 2005, dato che per espressa previsione della sua norma istitutiva limita il suo intervento agli eventi antecedenti al 2005. Perciò le vittime dei dissesti verificatosi dopo l'anno 2005 non possono escutere fidejussioni non concesse; tutte le numerose proposte normative volte a rendere più efficace l'alimentazione del Fondo, formulate da più esponenti dell'intero arco parlamentare anche su sollecitazione di varie forze sociali e delle associazioni di categoria, si sono sin qui aremate senza seguito, si chiede di conoscere: se il Governo non ritenga indispensabile intervenire per normare l'obbligatorietà della contribuzione al Fondo di solidarietà attraverso un efficace sistema sanzionatorio e quali tipi di sanzioni saranno eventualmente previste; se non ritenga utile predisporre una norma estensiva del Fondo che allarghi la sua tutela anche alle vittime dei dissesti posteriori all'anno 2005, considerando che tale norma non avrebbe ragione di esistere se prima non si rendesse effettivamente cogente l'obbligo del rilascio delle fidejussioni; se, in attesa di un'auspicabile modifica della normativa, non intenda impegnare di propria iniziativa le risorse economiche mancanti affinché le vittime dei *crac* possano trovare un congruo risarcimento al danno subito.

(4-01413)

[PEZZOPANE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'azienda Santa Croce utilizza le acque della sorgente "S. Antonio", ubicata nel tenimento del comune di Canistro, sulla base di una concessione regionale che scade nel 2014, la quale assicura all'azienda un emungimento di litri 50 al secondo a fronte del pagamento di un canone di 0,30 euro per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata;

la proprietaria della società Santa Croce SpA è dal gennaio 2008 la Colella holding dell'imprenditore molisano Camillo Colella, che precedentemente aveva acquisito l'acqua Castellina, piccolo imbottigliamento molisano;

il signor Colella ha manifestato la volontà di acquistare il 100 per cento del pacchetto azionario della Sorgente Santa Croce SpA già nel luglio del 2007. Da quella data è iniziata un'attenta analisi dell'azienda da parte del personale di fiducia dello stesso signor Colella, il quale ha acquisito tutta la documentazione, comprovante lo stato commerciale, finanziario ed economico della società;

tale documentazione, ben conosciuta dallo stesso Colella, evidenziava un'esposizione debitoria di circa 45 milioni di euro, così suddivisa: circa 22 milioni di euro con scadenza immediata rappresentati da fornitori, banche, enti previdenziali e assistenziali ed altro e circa 23 milioni con scadenza a medio e lungo termine fra i 15 e i 10 anni, rappresentati da mutui, *leasing* ed altro;

di contro, l'azienda, che con il suo volume d'affari esprimeva il 5 per cento del mercato nazionale nel settore delle acque minerali, fatturava circa 59 milioni di euro verso clienti del settore tradizionale e della grande distribuzione e fino a quel momento aveva una percentuale trascurabile di insoluti; considerato che:

la nuova proprietà senza nessun confronto con il sindacato ha stravolto l'organigramma aziendale, cambiando repentinamente gli incarichi agli operai e agli impiegati;

di fronte a tale situazione, i dipendenti hanno cercato di capire ed assecondare le direttive della nuova proprietà, la quale restringeva progressivamente le remunerazioni disattendendo gli accordi sindacali

precedentemente stipulati;

inoltre, considerato che:

dagli iniziali 104 dipendenti (anno 2007) ad oggi si è arrivati agli attuali 78, 18 dei quali sono impiegati amministrativi che dal 2008 sono in cassa integrazione e in parte sostituiti da personale della Colella holding di Isernia;

dai circa 60 milioni di euro di fatturato (anno 2007) si è passati ai circa 18 milioni attuali con la produzione di bottiglie annue scesa repentinamente da circa 350 milioni di pezzi agli attuali circa 80 milioni. La riduzione del fatturato ed il conseguente minore utilizzo della forza lavoro ha avuto un impatto devastante sull'economia di Canistro, visto che l'80 per cento della forza lavoro del paese è alle dipendenze, direttamente ed indirettamente, della Sorgente Santa Croce SpA;

dopo molti incontri istituzionali e sindacali non si è mai riusciti a comprendere la volontà dell'attuale proprietà, che durante questi anni ha presentato alcuni Piani industriali, purtroppo non finalizzati alla crescita ed allo sviluppo ma, caso del tutto particolare, al ridimensionamento della produzione ed alla conseguente riduzione del personale. Più volte il sindacato ha chiesto all'azienda di mettere a punto un piano di formazione finalizzato ad adeguare le competenze del personale alla nuova *mission* aziendale. Ma la proprietà non ha mai dato risposte positive a tale richiesta, rispondendo sempre in modo evasivo;

purtroppo questa situazione così incerta dura da ormai 5 anni, e, a quanto risulta all'interrogante, l'azienda intenderebbe mettere in mobilità 38 dipendenti, a fronte delle attuali 78 unità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivare immediatamente un tavolo per rilanciare il sito produttivo e tutelare l'occupazione, favorendo nel contempo lo sviluppo di altre aziende nell'indotto.

(4-01414)

[MATTESINI](#), [DI GIORGI](#), [CUOMO](#), [AMATI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [Elena FERRARA](#), [Mario MAURO](#) - Ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico - Premesso che:

l'Italia è un Paese sostenitore dell'EITI (extractive industry transparency initiative), uno *standard* internazionale che garantisce la trasparenza attorno alle risorse di petrolio, gas e minerali dei paesi;

l'idea di uno *standard* è nata durante il vertice mondiale dello sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 con l'obiettivo di aumentare la trasparenza sui pagamenti da parte dell'industria mineraria e per una corretta gestione dei ricavi generati dalle attività estrattive e una cognizione delle entrate dei Governi;

l'EITI si propone di garantire che lo sfruttamento delle risorse avvenga secondo canoni e *standard* ben definiti, cercando di generare un gettito economico che aiuti tali Stati nel loro sviluppo;

attraverso un più facile monitoraggio delle entrate dei Governi, si cerca di porre le condizioni affinché quelle risorse siano reindirizzate nel territorio, favorendo la lotta alla povertà ed una crescita globale sotto il profilo socio-economico;

rilevato che:

altri Paesi sostenitori dell'iniziativa come il Regno Unito, la Francia e gli USA hanno già avviato il processo per la realizzazione dell'iniziativa a differenza dell'Italia che a tutt'oggi ancora non ha adottato alcun provvedimento in tal senso;

l'Unione europea con la direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE (Gazzetta Ufficiale dell'Unità europea 29 giugno 2013 n. L 182) ha emanato la "Direttiva relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/Ce Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee del Consiglio" che al capo 10 prevede la Relazione sui pagamenti a favore dei Governi;

l'applicazione della direttiva servirà anche a sostenere e rafforzare l'EITI imponendo alle imprese registrate o immatricolate nell'Unione europea di rivelare i pagamenti ai governi. Secondo la Commissione europea la divulgazione delle informazioni permetterà di avere maggiori informazioni su quanto viene pagato dalle imprese della UE ai re ed ai Governi in cambio del diritto di estrarre le risorse naturali dei Paesi interessati. Così si forniranno alla società civile dei Paesi ricchi di risorse le

informazioni necessarie per controllare il bilancio degli Stati, il valore dei contratti stipulati dai Governi con le imprese estrattive, la spesa che i Governi effettuano a livello locale ed infine anche per promuovere l'adozione dell'EITI in questi stessi Paesi;

considerato che:

l'Italia è storicamente un paese che per necessità ricorre a copiose importazioni di materie prime. Nell'anno 2011 le importazioni di materie prime nel nostro Paese hanno sfiorato la considerevole quota di 170 miliardi di euro, di cui circa il 60 per cento costituito da materie estrattive, il 39 per cento per materie prime energetiche - quali petrolio e gas naturale- ed il 21,4 per cento per da minerali, metalli e prodotti della siderurgia;

nel corso dell'ultimo decennio le importazioni di materie prime hanno continuato progressivamente a crescere con un tasso medio annuo pari a 7 punti percentuali (sensibilmente più alto rispetto al dato aggregato delle importazioni 4,9 per cento) per effetto del ruolo propulsivo delle importazioni nei settori dell'energia (11,8 per cento), e dei minerali e dei metalli (7,1 per cento),

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per l'attuazione dell'EITI e quali siano i tempi previsti per gli adempimenti previsti dalla direttiva 2013/34/EU, la cui applicazione servirà anche a rafforzare l'EITI.

(4-01415)

STUCCHI - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da un'analisi condotta su un campione di Comuni della provincia di Bergamo è emerso che i principali beneficiari delle somme erogate dagli stessi relative ai "contributi sociali" (quali il trasporto sociale, l'affido di minori, il fondo per gli affitti, l'assistenza domiciliare, la mensa scolastica, i libri, eccetera) sono i cittadini stranieri;

da tale studio è infatti risultato che la quota *pro capite* dei "contributi sociali" destinata ai cittadini stranieri risulta 3 volte superiore rispetto a quella erogata ai cittadini italiani residenti, in aree dove la presenza media di stranieri è di circa il 12 per cento della popolazione;

in alcuni comuni gli immigrati che beneficiano degli aiuti economici sono gli stessi che abitualmente inviano soldi, probabilmente anche frutto di attività in nero o illecite, nei propri Paesi di origine tramite i *money transfer*, aggirando così i controlli pubblici;

dai dati elaborati dalla Guardia di finanza relativamente ai flussi di *money transfer* emerge che quasi il 50 per cento delle somme trasferite è frutto di evasione fiscale, di lavoro sommerso e di contraffazione;

secondo una stima della Commissione parlamentare antimafia, ogni anno sfuggono ai controlli circa 3 miliardi di euro. Tale somma è poco meno della metà dei circa 6,5 miliardi di euro inviati all'estero con i *money transfer*;

questi comportamenti penalizzano fortemente non solo i cittadini italiani indigenti, ma anche quelli stranieri effettivamente disagiati;

aggirare i controlli e i vincoli stabiliti dalla legge per inviare denaro con i *money transfer* è molto semplice;

ai sensi del comma 20 dell'art. 1 della legge n. 94 del 2009 è consentito inviare denaro addirittura senza documenti: "gli agenti money transfer (...) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. (...) In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto",

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di stabilire opportuni criteri di accesso ai contributi pubblici per i cittadini disagiati, in modo da individuare in modo univoco l'effettiva esigenza economica di chi chiede il contributo;

se si ritenga opportuno istituire un "organo di controllo" per le transazioni effettuate dai *money transfer*, nonché la revisione di tutta la normativa che consente tramite questi organismi l'invio di denaro all'estero, al fine di evitare l'utilizzo improprio del denaro pubblico.

(4-01416)

[MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

da molti anni Taiwan partecipa, a pieno titolo o come "osservatore", a numerosi organismi internazionali multilaterali e tale partecipazione avviene con forme e modalità adottate con il consenso dei Governi di Taipei e di Pechino;

tra questi organismi vanno ricordati per importanza l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), la Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC), l'Assemblea mondiale della sanità (WHA), il Comitato olimpico internazionale (CIO), la Banca asiatica di sviluppo (ADB);

nelle assemblee e conferenze di tali organismi avvengono normalmente riunioni bilaterali tra delegazioni cinesi e taiwanesi, anche al più alto livello istituzionale come recentemente è avvenuto all'APEC e al Boao Forum for Asia;

i rapporti tra Taiwan e Cina negli ultimi 5 anni sono profondamente cambiati e si stanno fortemente sviluppando nel quadro di 19 accordi bilaterali, di un accordo quadro di cooperazione economica, di enormi investimenti industriali e finanziari, di un flusso reciproco di milioni di turisti e di uomini d'affari agevolato da 658 voli settimanali che collegano l'isola al continente;

alle olimpiadi 2008 di Shanghai, così come all'Expo 2010 nella stessa città, Taiwan partecipò con successo e in un clima di amicizia e di collaborazione;

il Ministero degli affari esteri sovrintende ai criteri e alle modalità di partecipazione di Paesi ed enti all'Expo che si terrà nel 2015 a Milano,

si chiede di sapere per quali motivi non sia stata ancora individuata una soluzione appropriata per assicurare la significativa partecipazione di Taiwan all'Expo 2015 di Milano.

(4-01417)

[GINETTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come è noto le strutture che accolgono gli immigrati che entrano nel territorio italiano al di fuori dei flussi programmati sono distinguibili in tre tipologie: centri di accoglienza (CDA), centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA), centri di identificazione ed espulsione (CIE);

l'ultimo gravissimo episodio, di cui il TG2 ha dato evidenza nella giornata del 17 dicembre 2013, in cui i migranti del centro di Lampedusa sono stati oggetto di evidenti vessazioni fisiche, non fa altro che confermare quanto hanno avuto modo di constatare numerosi membri del Parlamento che hanno visitato i centri e quanto hanno denunciato diverse indagini della stampa;

nella maggior parte delle strutture, se non in tutte, gli immigrati sono costretti a vivere situazioni di disagio, sia fisico che psichico, così estremo da mortificare la dignità della persona e risultare intollerabile per qualsiasi Paese civile;

in alcune strutture i tempi di permanenza degli immigrati sono dilatati oltre misura, ben oltre i termini previsti dalla legge, in alcuni casi, per difficoltà oggettive nell'identificazione degli ospiti, in altri, per il mancato disbrigo dell'*iter* per il rilascio e/o l'espulsione, ed in altri ancora, paradossalmente, perché negli stessi CIE sono trattenuti per l'identificazione anche quei soggetti che, usciti dal carcere al termine della pena, non erano stati identificati nelle strutture penitenziarie;

in tutti i centri di accoglienza e di identificazione in Italia, soprattutto in quello di Lampedusa, le condizioni di vita degli immigrati sono aggravate dall'evidente situazione di sovraffollamento, ben al di sopra di quanto accade negli istituti penitenziari, che sfiora il 400 per cento nel rapporto tra posti e presenze;

in tale quadro si inserisce anche la scarsa qualità dei servizi offerti agli immigrati nei centri gestiti da cooperative, società costituite *ad hoc*, società di costruzioni, consorzi tra Comuni eccetera, nonostante lo Stato corrisponda loro mensilmente, in osservanza dei contratti di appalto stipulati, somme di entità rilevante;

né è possibile sottacere, inoltre, il fenomeno dell'incremento del numero dei minori non accompagnati che all'interno dei centri di accoglienza trovano una collocazione assolutamente impropria, dovendosi, piuttosto, perseguire i ricongiungimenti con le famiglie di origine, ove possibile, ovvero una collocazione che possa condurli ad una vita migliore rispetto a quella che hanno conosciuto nei Paesi

di provenienza;

l'art. 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, ha previsto la presentazione al Parlamento di una relazione informativa entro il 31 marzo 2014 da parte del Ministro in indirizzo sullo stato di utilizzo e sugli impieghi delle risorse assegnate al Fondo per l'immigrazione ma se tale termine è accettabile per l'analisi di partite meramente contabili ciò che è indifferibile ed urgente è ricevere delle risposte sui temi che riguardano l'accoglienza e la tutela della dignità della persona umana;

a giudizio dell'interrogante la situazione di assoluta carenza e difettività del modello di accoglienza che l'Italia offre ai migranti ne impone una profonda e radicale rilettura, come diversa dovrà essere anche la gestione dei flussi migratori,

si chiede di sapere:

quali iniziative, anche legislative, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per risolvere con la massima urgenza la grave ed inaccettabile situazione che si è venuta a creare in tutti i centri di accoglienza in cui si sono evidenziate una serie di problematiche, dal sovraffollamento, alla promiscuità, all'impropria presenza di minori non accompagnati;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti delle società che hanno compiuto abusi nei confronti degli immigrati e quali iniziative intenda prendere per garantire livelli di assistenza decorosi; in particolare se non ritenga di promuovere un nuovo modello di accoglienza degli immigrati ed una diversa gestione dei flussi migratori, oggi prevalentemente misti, e delle crisi umanitarie, per esempio promuovendo l'istituzione di uffici europei competenti per le richieste di asilo da istituire nei Paesi di partenza e di origine dei rifugiati (anche utilizzando il Fondo europeo per i rifugiati EASO), per evitare o limitare l'imbarco e prevenire tragedie come quella avvenuta il 3 ottobre 2013 nel mare di Lampedusa.

(4-01418)

[PUGLIA](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [FUCKSIA](#), [MARTON](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [FATTORI](#), [BOTTICI](#), [BLUNDO](#), [LUCIDI](#), [BOCCHINO](#), [CATALEO](#) -

Al Ministro dell'interno - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa, "il Fatto Quotidiano" del 29 novembre 2013, che il maresciallo in pensione della Guardia di finanza Giuseppe Carione, per 15 anni, dal 1989 al 2004, in servizio presso la compagnia di Aversa (Caserta) con il grado di maresciallo capo e la qualifica di verificatore fiscale, ha riferito ai magistrati di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) circa gli sversamenti di rifiuti nei campi in provincia di Caserta, zona definita "terra dei fuochi";

Carione afferma di aver visto sotterrare rifiuti di ogni tipo nei campi tra Aversa, Lusciano e Parete, nella provincia casertana, attualmente adibiti a colture di fragole e che alcuni colleghi finanziari informati dei fatti non avrebbero indagato;

il maresciallo si riferisce a fatti risalenti al 2002, portando all'attenzione degli inquirenti un'esperienza maturata sul campo. In particolare precisa che «gli appostamenti grazie ai quali scopri lo smaltimento illegale di rifiuti tossici nelle campagne del casertano furono compiuti grazie alle "imbeccate" di colui che pochi anni dopo sarebbe diventato uno dei pentiti di camorra più ascoltati dalla magistratura campana: l'imprenditore Gaetano Vassallo, il "ministro dei rifiuti" del *clan* Bidognetti, uno dei principali accusatori di Nicola Cosentino nel processo Eco4. Vassallo, che all'epoca si era ritagliato il ruolo di "informatore" della polizia giudiziaria, mosso forse anche dallo scopo di eliminare dal mercato qualche concorrente al suo *business*, avvisò il maresciallo e l'allora comandante della compagnia di Aversa "che era in atto, in Agro, tra Aversa e Lusciano (o Parete) un grosso traffico di rifiuti pericolosi smaltiti su terreni agricoli da parte dei fratelli Roma (Elio e Generoso) di Trentola Ducenta"»;

inoltre Carione avrebbe riferito ai magistrati che: «"Osservammo alcuni camion con cassoni che scaricavano su una tenuta di terreno agricolo, incolto e senza piante, grossi quantitativi di fanghi umidi di colore grigio scuro, mentre un grosso escavatore meccanico provvedeva immediatamente ad occultarli sotto terra. Tale camion entrava in una fabbrica di trattamento rifiuti con impianto industriale sita alla periferia nord di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, nelle immediate adiacenze della

strada che porta a Ischitella ed attigua a un ristorante denominato *Il Mericano*. Da quel momento non ho saputo più nulla - afferma Carione - e, per quanto mi è dato sapere, non venne informata l'autorità giudiziaria. Non venne effettuato alcun sequestro di terreno agricolo, ove venivano occultati i rifiuti, né sequestrati automezzi, né vennero effettuati arresti di individui seppure vi era la flagranza di una serie di reati ambientali, sanitari, associativi, riciclaggio e fiscali"»;

Carione è parte lesa di un procedimento penale nato dai suoi esposti contro alcuni alti ufficiali della Guardia di finanza, denunciati per presunti occultamenti di inchieste e accertamenti fiscali;

considerato che il maresciallo Giuseppe Carione avrebbe affermato che «"se per anni è stato possibile sversare nei campi della Terra dei Fuochi qualsiasi genere di veleno, questo è avvenuto anche grazie al silenzio di pezzi dello Stato, che dovevano controllare i luoghi e perseguire i criminali. Ma qualcuno non ha fatto il suo dovere"»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare un'indagine, ferma restando l'autonoma valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, in merito ai rilevanti fatti esposti ed alle eventuali responsabilità personali dei soggetti coinvolti a qualunque titolo, finalizzata a valutare il corretto adempimento dei compiti e degli ordini di servizio.

(4-01419)

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [FATTORI](#), [BOTTICI](#), [LUCIDI](#), [BUCCARELLA](#), [BOCCHINO](#), [CIOFEI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il recente rapporto annuale "Pendolaria" stilato da Legambiente descrive lo stato dei trasporti pubblici locali. All'interno del *dossier* sono evidenziate le 10 linee peggiori d'Italia, tra cui la Cumana, linea della ex Sepsa, ora EAV (Ente autonomo Volturno);

le società dell'Ente autonomo Volturno per il sistema dei trasporti campano sono al limite del collasso con gravi ripercussioni sia in stermini economici ed occupazionali sia in termini di disservizi e disagi della popolazione;

quotidianamente migliaia di lavoratori e di studenti del comprensorio nord di Napoli si servono del trasporto ferroviario della linea Cumana per raggiungere il capoluogo partenopeo viaggiando su treni fatiscenti, subendo ritardi e soppressioni delle corse che raggiungono quasi il 50 per cento dei treni giornalieri;

considerato che:

l'Ente autonomo Volturno (EAV) ha ufficializzato in data 6 dicembre 2013 una nuova dilazione del tempo di attesa alle stazioni, segnando di fatto un ulteriore peggioramento del servizio di trasporto pubblico su ferro in quanto la circolazione avrà una frequenza ufficiale di 40 minuti, a fronte dei 20 previsti, con il rischio che gli ormai consueti ritardi possano comportare attese fino ad un'ora;

tale modifica all'orario sta creando ulteriori disagi ai pendolari residenti nell'area flegrea connessi a Napoli ed alle località limitrofe da nessun altro mezzo oltre alla linea Cumana;

da notizie di stampa ("Il Mattino" edizione *on line* dell'11 dicembre 2013) si apprende che in data 10 dicembre si sono verificati disordini e tafferugli presso la stazione ferroviaria di Montesanto (capolinea delle stazioni Circumflegrea e Cumana), dove il treno delle ore 18,43 della linea Cumana, diretto a Torregaveta, è stato preso d'assalto dai pendolari;

il treno in partenza era composto da un solo convoglio e numerosi passeggeri non sono riusciti ad accedervi provocando un'animata reazione di protesta, per evitare che essa potesse degenerare, è stato richiesto l'intervento delle forze di polizia;

Patrizia Cipullo, *leader* del comitato di pendolari dei treni, ha spiegato al quotidiano che "Ormai il treno passa ogni ora, mentre prima il servizio era garantito ogni 20 minuti. Stasera, eravamo diverse migliaia ad aspettare la corsa delle 18.43. Ovviamente non c'era posto per tutti. Prima sono volati paroloni, poi tafferugli e c'è stato anche qualche scontro fisico al punto che è stata chiamata la polizia per evitare il peggio. Oltre a darci un pessimo servizio, ci stanno anche umiliando";

risulta agli interroganti che è ormai abituale che molti pendolari non riescano ad accedere nei treni stracolmi a causa dei costanti disservizi;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

il trasporto pubblico dovrebbe essere uno strumento strategico nella conversione di una città sostenibile mentre la Regione Campania, a seguito delle ultime manovre di bilancio nazionali, ha tagliato, dal 2011 al 2013, il 19 per cento dei servizi ed aumentato del 23,75 per cento le tariffe;

andrebbero individuate le cause del fallimento gestionale dell'EAV provvedendo ad azzerare e rinnovare la dirigenza ed il consiglio di amministrazione, nominando i nuovi membri scegliendo personalità con capacità acclarate e che hanno conseguito risultati positivi in precedenti gestioni aziendali. Andrebbe inoltre istituito un consiglio d'azienda con compiti consultivi ed informativi composto da almeno un lavoratore per ciascun livello di categoria o mansione ed instaurato un rapporto di collaborazione e sinergia con i dipartimenti di economia e gestione d'azienda degli atenei partenopei, al fine di concepire un gruppo di lavoro che sappia elaborare idee, indicazioni e suggerimenti per migliorare la qualità del controllo di gestione e del servizio stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere, per quanto di propria competenza ed in raccordo con le amministrazioni coinvolte, al fine di far fronte alla situazione di vera e propria emergenza in cui versa il settore del trasporto pubblico locale campano, sia per migliorare la qualità di un servizio indispensabile che per garantire un'adeguata mobilità per lo sviluppo territoriale alternativo all'utilizzo del mezzo privato;

se non consideri di dover avviare un'indagine sui flussi pendolari, in raccordo e con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente sulla mobilità regionale, che veda la presenza delle associazioni studentesche, sindacali e ambientaliste e dei cittadini pendolari.

(4-01420)

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che:

la collina dei Camaldoli, situata tra i quartieri di Pianura e Soccavo del comune di Napoli, è un'area a grave rischio idrogeologico;

tale rischio, a seguito dell'evento alluvionale del 6 ottobre 2013, è stato confermato da Franco Ortolani, ordinario di Geologia, già docente del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e delle risorse dell'università di Napoli "Federico II", e da Enrica Toce, dottoressa in Geologia e Geologia applicata, laureata con tesi sulle criticità idrogeomorfologiche di Pianura e Soccavo, che hanno evidenziano il pericolo idrogeologico e il rischio per gli abitanti della zona;

le precedenti amministrazioni comunali hanno eseguito lavori di messa in sicurezza della collina dei Camaldoli tramite la costruzione di canali atti a convogliare le acque piovane e di vasche per il decantamento dei fanghi;

nella relazione finale della Giunta Jervolino si dichiarava una spesa di circa 12.000.000 di euro ed altri ne erano stati stanziati;

tali lavori sono stati interrotti per gravi difformità rispetto al progetto iniziale, in conseguenza delle quali l'amministrazione chiedeva di rescindere il contratto con la ditta appaltante;

nel corso di alcuni recenti sopralluoghi del Movimento 5 Stelle di Napoli assieme al professor Ortolani sono stati effettuati diversi prelievi di suolo alle pendici della collina stessa e le analisi di laboratorio hanno appurato il grado di rischio idrogeologico. Inoltre, i manufatti che dovevano porre in sicurezza la collina dei Camaldoli risultano abbandonati al degrado e non funzionanti, con canali non collegati alle relative vasche o del tutto inesistenti;

gli interventi che prevedevano la messa in sicurezza del territorio hanno in realtà aggravato il rischio, in quanto la realizzazione dei manufatti ha alterato il vecchio sistema di convogliamento delle acque che i contadini della zona avevano realizzato nelle loro proprietà;

considerato che:

in seguito agli eventi meteorici più significativi e sempre più frequenti, denominati "bombe d'acqua", ossia precipitazioni di forte intensità concentrate in tempi brevi, la zona a valle della collina viene regolarmente invasa da corsi di acqua e di fango;

il sistema fognario dedicato al deflusso delle acque meteoriche a valle della collina, in particolare in via Domenico Padula, risulta essere abbandonato da anni senza che sia intervenuto alcun intervento di manutenzione. In occasione di abbondanti piogge si verificano, tra l'altro, lo scoppio di tombini, la creazione di voragini ed il conseguente allagamento di alcune strade ad alta intensità di circolazione con derivanti gravi rischi per la popolazione;

considerato inoltre che:

il diritto di conoscere le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni è da tempo riconosciuto come espressione di una libertà fondamentale sia negli ordinamenti scandinavi, sia in quelli anglo-americani;

il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni europee è garantito sia dalle norme dei trattati (art. 255 del Trattato della Comunità europea e, ora, art. 15 del Trattato che istituisce la Comunità europea), sia dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 42), e le relative modalità e condizioni di esercizio sono definite dal regolamento (CE) n. 1049/2001. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato un'interpretazione estensiva della libertà di espressione tutelata dall'art. 10 nella Carta, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti amministrativi comporta un'interferenza nel diritto di ricevere informazioni;

la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, e successive modificazioni, disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi quale diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la pubblica amministrazione, al fine di garantire in particolare la trasparenza di quest'ultima;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, provvede al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

all'articolo 1 del decreto legislativo viene enunciato il "principio generale di trasparenza", che serve, innanzitutto, a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"; mira, inoltre, "ad attuare il principio democratico", operando come "condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali"; integra, altresì, "il diritto ad una buona amministrazione", concorrendo "alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino";

in applicazione di tale principio lo stesso decreto qualifica il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni dell'amministrazione come "diritto di chiunque" (art. 5);

da quanto appena detto deriva che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di diffusione obbligatoria sono pubblici e, ancora, che ogni cittadino ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga, per quanto di propria competenza ed in raccordo con le amministrazioni interessate, di dover verificare se gli atti, quali i progetti, le varianti ai progetti e la documentazione contabile, relativi all'asestamento idrogeologico della collina dei Camaldoli, versante Pianura alveo e collettore Arena Sant'Antonio, collettore Nazareth 1 e 2 e canale pedemontana Eremo, siano disponibili alla consultazione ai sensi della normativa sulla trasparenza ed il diritto di accesso agli atti;

se siano state previste disposizioni definite e tempestive circa la tutela della sicurezza dei cittadini e della collina stessa.

(4-01421)

[CIAMPOLILLO](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [BATTISTA](#), [MORRA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [BIGNAMI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per*

l'integrazione e degli affari esteri - Premesso che:

in data 21 novembre 2013 "la Gazzetta del Mezzogiorno" pubblicava un articolo intitolato "Adozioni e affidi in calo il Colle lancia l'appello";

i genitori coinvolti nei progetti adottivi in Bielorussia, in disaccordo con quanto riferito nel suddetto articolo, hanno deciso di replicare scrivendo ai rappresentanti delle istituzioni relativamente alle criticità del sistema-adozioni sollevate dalla stampa, in particolare sulla parte in cui si fa riferimento al "calo" delle richieste di adozioni nazionali e internazionali, nonché degli affidi, apportando motivazioni quali "complessità delle procedure, incertezza dei tempi per concludere il percorso adottivo (spesso superiore a 3-4 anni)";

le famiglie adottive italiane, in riferimento alla loro esperienza nell'ambito delle adozioni internazionali, precisano con certezza che gli aspetti di criticità messi in evidenza non sono gli unici capaci di ostacolare un progetto adottivo, desiderato da anni. Le adozioni si realizzano nei Paesi esteri con cui l'Italia collabora, attraverso accordi bilaterali, e nel caso specifico, sugli accordi italo-bielorussi, non sono stati utilizzati tutti i mezzi necessari per agevolare e promuovere i progetti adottivi;

a tutt'oggi, spiegano, nel rispetto della legge bielorussa n. 122 del 30 gennaio 2007, è possibile adottare bambini che vengono accolti dalle famiglie italiane, ma la situazione è tale che centinaia di bambini bielorussi e centinaia di famiglie italiane sono ancora in attesa di realizzare il loro progetto di vita;

a conferma di quanto affermato dai genitori adottivi vi sarebbero i fatti che si sono succeduti negli ultimi mesi;

nel mese di maggio 2012 una delegazione italiana in missione a Minsk, condotta dal capo di Gabinetto del Ministro per la cooperazione internazionale *pro tempore* Andrea Riccardi, ottenne sufficienti rassicurazioni circa la volontà bielorussa di continuare a collaborare per la realizzazione di adozioni da parte delle famiglie italiane che ospitavano periodicamente bambini bielorussi nell'ambito dei soggiorni di risanamento;

pertanto nel luglio 2012 fu redatto un elenco comprensivo di 185 famiglie per 216 minori e tale elenco fu inviato dal Ministro Riccardi, al Ministro dell'istruzione pubblica della Repubblica di Belarus;

successivamente nel marzo 2013 fu trasmesso un ulteriore elenco, ad integrazione del precedente, di 34 famiglie italiane;

i genitori adottivi sostengono che, ad oggi, nessun riscontro a tali elenchi è giunto dalle autorità bielorusse, lasciando i bambini, le famiglie e anche gli enti autorizzati italiani, coinvolti nelle procedure, in uno stato di incertezza assoluta;

risulta agli interroganti che da alcuni mesi gli enti autorizzati hanno richiesto, senza ottenerlo, alla Commissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un incontro per avere informazioni sulla situazione delle procedure adottive di minori bielorussi, ma finora la Commissione ha rilasciato solo un documento nel quale viene comunicato il costante contatto con il Ministero degli affari esteri e con l'ambasciata d'Italia a Minsk per la ricerca di una soluzione allo stallo attuale;

le coppie italiane adottive precisano infine che, a tutt'oggi, nel rispetto della legge bielorussa n. 122 del 2007, è possibile adottare bambini che vengono accolti dalle famiglie italiane; tuttavia ciò attualmente è ostacolato dalla perdurante indisponibilità di una delegazione italiana, anche a causa dell'apparente immobilismo della Presidenza della CAI che non risulta che abbia seguito con interesse il rapporto con la Bielorussia, così comportando l'interruzione di ogni azione nei confronti dell'adozione,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo affinché venga inviata una delegazione politico amministrativa presso il Governo bielorusso, con lo scopo di definire le procedure adottive bloccate e dare una famiglia ai bambini, principio ispiratore dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, realizzando il sogno di tanti orfani che da anni vengono accolti e si sono integrati presso le famiglie italiane.

(4-01422)

[BATTISTA](#), [AIROLA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CATALFO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIETRO](#), [FATTORI](#), [ORELLANA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [COTTI](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il centro di identificazione e espulsione (CIE) del Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), è sorto al fine di ospitare cittadini extracomunitari per i quali non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento;

successivamente ad alcuni sopralluoghi effettuati da amministratori locali, consiglieri regionali, parlamentari e dal presidente della Commissione straordinaria diritti umani del Senato, è emerso che tale struttura versa in un grave stato di degrado e che le condizioni di vita delle persone trattenute risultano inaccettabili e disumane;

l'amministrazione comunale di Gradisca d'Isonzo, con deliberazione del Consiglio n. 3 del 26 luglio 2004, si è espressa contrariamente rispetto all'insediamento nel proprio territorio di un CPT (centro di permanenza temporaneo, ora CIE), ribadendo tale volontà in un documento congiunto con la Regione Friuli Venezia Giulia, indirizzato al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno;

nello stesso territorio del comune di Gradisca d'Isonzo, in strutture contigue a quelle del CIE sono presenti inoltre un centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) e un centro di prima accoglienza (CPA);

il 5 novembre 2013 il Ministero dell'interno ha provveduto a sgomberare il CIE, disponendo il trasferimento delle persone trattenute, a seguito della constatazione di inagibilità della struttura stessa dopo alcune contestazioni degli ospiti;

a seguito della decisione del Ministero, la struttura è temporaneamente chiusa per ristrutturazione; considerato che:

i bandi emessi dal Ministero per la gestione dei centri prevedono una base d'asta talmente irrisoria da non consentire l'erogazione dei servizi necessari per la gestione della struttura;

l'esperienza dei CARA e dei CPA nel nostro Paese ha dimostrato come la gestione di tali strutture di grande dimensioni si sia rivelata eccessivamente dispendiosa e, allo stesso tempo, comporti, da quanto risulta agli interroganti, notevoli disagi per la cittadinanza del luogo che li ospita;

a parere degli interroganti, in tale situazione non è possibile operare nel rispetto dei diritti umani, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere alla definitiva chiusura del centro di identificazione e espulsione di Gradisca d'Isonzo, vista la situazione di evidente degrado in cui versa, al fine di sollevare il territorio coinvolto dai notevoli disagi che tale struttura comporta.

(4-01423)

[MARINELLO](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di informazione, da alcune settimane, in Contrada Salinella, nel Comune di Sciacca (Agrigento), un rigagnolo di acqua putrida appesta l'aria di un lezzo nauseante e, prima di arrivare al mare, dalla spiaggia di Tranchina, attraversa terreni e pascoli per circa 5 chilometri;

gli agricoltori che operano nelle aree interessate lamentano un fortissimo lezzo, specialmente nelle ore notturne, proveniente dal corso d'acqua di cui, ad oggi, non si conosce l'origine. Nell'area non sono infatti presenti industrie o aziende che, per quanto si è a conoscenza, producano rifiuti chimici. A circa 300 metri dal punto in cui il rigagnolo diventa visibile, vi è però la discarica "Saraceno Salinella" che serve i 17 Comuni dell'ambito territoriale ottimale (ATO) Agrigento 1;

l'ATO Agrigento 1 è stato interessato, negli anni scorsi, da un provvedimento regionale di adeguamento degli impianti a seguito di irregolarità strutturali riscontrate dall'ARPA;

a seguito di numerosi atti di sindacato ispettivo (interrogazioni 4-01310 del 10 ottobre e 4-01858 dell'11 dicembre 2008, 4-05351 del 10 dicembre 2009, 4-07518 del 9 giugno e 4-08527 del 14 settembre 2010, 4-13207 del 15 settembre, 4-13377 del 29 settembre e 4-14250 del 15 dicembre 2011) rivolti ai Ministri competenti in merito alle procedure e alle attività poste in essere dalla Sogeir SpA e

dalle società da essa controllate, sono stati posti in essere interventi ispettivi del nucleo operativo ecologico (NOE) dei Carabinieri, dell'Istituto superiore di protezione ambientale (ISPRA) e della competente articolazione territoriale dell'ARPA. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato la manifesta irregolarità nella gestione della discarica gestita dalla Sogeir SpA, in località Salinella. Sulla base degli stessi accertamenti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha intrapreso le necessarie azioni giurisdizionali volte ad ottenere la tutela risarcitoria per danno ambientale;

tra le criticità evidenziate dall'ARPA, nell'agosto 2011, vi era quella relativa al serbatoio di stoccaggio del percolato ed il piccolo torrente di liquami mefitici sembrerebbe provenire proprio dalle vasche di accumulo, collocate all'interno della prima discarica. Il liquido brunastro e maleodorante potrebbe essere originato dall'acqua infiltrata nei rifiuti smaltiti. Se ciò venisse confermato, si tratterebbe di un refluio altamente nocivo che, per legge, dovrebbe essere trattato nella stessa discarica o trasportato per lo smaltimento in impianti specifici,

si chiede di conoscere:

se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza dei fatti e delle circostanze esposti;

quali iniziative intendano tempestivamente adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di accertare eventuali profili di illegittimità amministrativa e penale.

(4-01424)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la sede del commissariato della Polizia di Stato nel Comune di Battipaglia è soggetta ad un canone annuale di locazione di 65.894,44 euro, al quale deve essere aggiunto l'onere di spesa per l'applicazione dell'aliquota IVA,

la sede presenta, per gli operatori della Polizia di Stato, spazi inadeguati e insufficienti, nonché gravi e perduranti criticità sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha individuato due immobili che hanno le caratteristiche per divenire la nuova sede del commissariato. Uno, di proprietà del demanio, è stato assegnato in data 28 ottobre 2013 al Ministero: l'immobile necessita di lavori di adeguamento, con risorse rese disponibili dal CIPE, che comportano un tempo di realizzazione minimo di 4 anni. L'altro immobile è reso disponibile dalla Provincia di Salerno: utilizzato sino al 2012 dall'istituto professionale "Enzo Ferrari" necessita anch'esso di lavori di adeguamento strutturale e funzionale quantificabili in 650.000 euro, importo corrispondente a circa 10 annualità del canone di locazione attualmente corrisposto per il commissariato di Battipaglia;

le risorse eventualmente rese disponibili dal CIPE per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del demanio non sono certe;

la Provincia di Salerno ha dato la sua disponibilità a cedere a titolo gratuito al Ministero il suo immobile per 29 anni;

l'individuazione dell'immobile da destinare al commissariato di Battipaglia è urgente,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga percorribile la soluzione offerta dalla Provincia di Salerno.

(4-01425)

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [CAMPANELLA](#), [BLUNDO](#), [PEPE](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [VACCIANO](#), [COTTI](#), [CERONI](#), [PALERMO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [ASTORRE](#), [SCILIPOTI](#), [COMPAGNONE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:

risulta agli interroganti che sono state stipulate convenzioni CONSIP (Concessionaria dei servizi informativi pubblici) che hanno per oggetto il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non solo per il mero ausilio tecnico e/o legale per la valutazione dei rischi lavorativi o la gestione dei sistemi integrati di sicurezza sul lavoro, adempimenti previsti dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni), ma anche per l'affidamento dell'incarico di medico competente, prestazione professionale da effettuarsi da parte di medici

specialisti in possesso di requisiti espressamente determinati, come ben definito, in particolare, dall'art. 2 e dall'art. 38 del decreto legislativo;

tale attività professionale sanitaria non è immediatamente assimilabile al servizio reso a enti o aziende; ai dirigenti pubblici è riconosciuta la titolarità degli stessi poteri di autonomia decisionale e di spesa propri dei datori di lavoro privati, per cui non hanno vincoli di subordinazione in materia di adempimento degli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro e non devono sottostare alle decisioni di altri organi di governo, fermo restando il dovere di controllo di quest'ultimo sull'operato connesso allo stesso rapporto di servizio;

considerato che:

l'intermediazione della CONSIP, che dovrebbe garantire al committente pubblico l'acquisto diretto dei beni e servizi necessari con risparmio di tempo e di costi, non può essere applicata per quanto riguarda prestazioni professionali sanitarie specialistiche a causa del bagaglio di formazione, esperienza e responsabilità che esse comportano e per le inevitabili ripercussioni che ne derivano, nel caso di specie, per la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

sono stati formulati più volte dubbi sulla circostanza che l'affidamento del servizio di medico competente possa essere realizzato mediante conferimento diretto dell'incarico a una società e non al singolo professionista, condizione che desta perplessità anche sotto il profilo fiscale in quanto le prestazioni sanitarie rese dal medico competente risultano esenti da IVA (imposta valore aggiunto), non così le prestazioni eseguite da società o imprese;

le tariffe offerte per l'aggiudicazione spesso non sono conformi al dettato dell'art. 2233 del codice civile, che stabilisce che "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", e compensi così ribassati sono tali da inficiare il corretto svolgimento delle attività previste per il medico competente ai sensi della legislazione vigente, teso alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, bene costituzionalmente tutelato;

la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere oggetto di risparmi non attentamente valutati e ponderati in relazione agli obblighi di legge ed ai livelli di tutela da rispettare; molti enti ed amministrazioni si trovano a rifinanziare servizi già effettuati affidando all'esterno ruoli attualmente svolti da personale interno;

l'impostazione generale delle convenzioni stipulate risulta fortemente limitativa dei poteri decisionali e di spesa riconosciuti al dirigente pubblico-datore di lavoro e alla sua autonomia organizzativa gestionale, sino al punto di derubricare l'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 a mero procedimento burocratico-amministrativo;

il dirigente-datore di lavoro non ha alcuna possibilità di intervenire sulle condizioni contrattuali, allo scopo di adempiere e vigilare sui doveri attribuitigli dalla normativa specifica in quanto non titolare dei contratti di prestazione, dato che gli stessi sono stipulati dalle società nazionali con i singoli professionisti;

in alcuni casi si giunge a situazioni paradossali, per cui gli enti committenti si ritrovano a dialogare con medici sconosciuti, spesso meno qualificati di quelli che sono stati revocati e talora sostenendo anche costi superiori, giustificati dalla intermediazione della società aggiudicataria del bando CONSIP;

se il singolo dirigente-datore di lavoro è in grado di negoziare una prestazione professionale di medico qualitativamente uguale o superiore a quelle proposte attraverso CONSIP, a costo pari o inferiore a quello di convenzione, non ha obbligo giuridico di utilizzare tale servizio in quanto ha operato secondo i principi di economicità, trasparenza e imparzialità che sono alla base dell'azione amministrativa, rispettando al contempo l'obbligo conferitogli in via esclusiva dal decreto legislativo n. 81 del 2008 di tutelare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, a fronte delle risorse organiche a lui assegnate e della cui gestione risponde;

la violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha rilevanza penale e molte di queste considerano destinatario il datore di lavoro, la cui responsabilità è costantemente richiamata dalla giurisprudenza anche quando vi sia il concorso di altri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di appurare quali amministrazioni pubbliche abbiano fruito o intendano fruire di queste offerte così individuate;

quali iniziative intendano assumere al fine di attivarsi presso gli enti e le amministrazioni interessate, per tramite degli organi loro sottoposti, al fine di verificare eventuali anomalie o illeciti;

se intendano adottare, con esplicito atto di indirizzo un provvedimento interpretativo al fine di evitare tali comportamenti anomali da parte della pubblica amministrazione.

(4-01426)

[MUSSINI](#), [GAETTI](#), [MARTELLI](#), [AIROLA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il Comune di Lesignano de' Bagni (Parma) ha approvato con delibera di Giunta comunale dell'11 agosto 2010 il progetto esecutivo dei lavori per la costruzione della bretella di collegamento tra la Strada provinciale n.16 degli Argini e la strada comunale Lesignano-Langhirano;

secondo il progetto approvato l'opera insisterebbe fisicamente su un versante collinare dichiarato dalla cartografia ufficiale esistente alla data dell'approvazione della variante "potenzialmente calanchivo" e classificato con un grado di suscettibilità al dissesto pari all'80-90 per cento della carta regionale (n. 199160 scala 1:10.000 Langhirano); anche la delibera n. 934/2009 della Provincia di Parma, emanata nel corso del procedimento di approvazione dei finanziamenti all'opera, ha evidenziato che "risulta evidente l'interazione dell'opera prevista con l'area di testata di un fenomeno gravitativo attivo", mentre le stesse indagini geologiche effettuate a corredo dell'istruttoria hanno evidenziato che la fragilità geomorfologica del versante è riconducibile ad una specifica caratteristica del terreno che è incline a divenire instabile in condizioni di saturazione idrica;

di fatto, tutta la zona interessata dal tracciato dell'opera è stata ed è tuttora teatro di fenomeni di instabilità documentati fotograficamente, come colate di fango nei periodi piovosi, tanto che da tempo vi sono posizionate reti di protezione;

tale situazione di fragilità geomorfologica del versante collinare interessato dal tracciato della bretella risultava chiaramente dalle tavole del piano regolatore generale (PRG) del 1998 e dalle relative norme attuative;

nel corso del 2009 il Comune ha adottato una variante urbanistica al PRG che reca evidenza del fenomeno franoso, mentre tale esistenza viene omessa nel successivo piano strutturale comunale (PSC) adottato solo dopo un mese, come se un tale fenomeno potesse scomparire o non essere più rilevabile a distanza di così poco tempo;

nell'aprile 2010 un gruppo di cittadini residenti nella zona interessata dall'opera, e dalla frana, ha presentato ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, impugnando la legittimità della variante urbanistica del 2009; il TAR ha accolto, con provvedimento n.372 del 9 novembre 2011 l'istanza cautelare presentata con il ricorso, ordinando la sospensione cautelare dei lavori di esecuzione della bretella;

nonostante la pubblicazione dell'ordinanza, i lavori nel cantiere sono proseguiti sino al 14 novembre 2011, poi sono stati sospesi per 4 giorni e, successivamente, ripresi il 21 novembre in forza di un ordine di servizio emesso dal responsabile unico del procedimento del Comune di Lesignano il 17 novembre 2011 che, in evidente contrasto con il pronunciamento cautelare del TAR, ha disposto comunque la prosecuzione dei lavori;

con esposto alla Procura della Repubblica di Parma dello stesso novembre 2011, alcuni cittadini residenti nella zona e già parti del procedimento avanti al TAR, segnalavano la violazione della sospensione dei lavori nell'area di cantiere, in forza del suddetto presunto documento autorizzativo e chiedevano un intervento dell'autorità giudiziaria al fine di fermare i lavori di costruzione dell'opera che illegittimamente la ditta appaltante stava proseguendo ed al fine di chiedere l'apposizione dei sigilli al cantiere, per rendere effettivo l'ordine di sospensione contenuto nel pronunciamento del TAR,

ma nessun riscontro veniva dato dal competente ufficio giudiziario;
in data 7 marzo 2012 il TAR di Parma con la sentenza n. 137, resa nel giudizio di merito conseguente al citato ricorso dei cittadini, ha annullato gli atti relativi al progetto di realizzazione della bretella, accogliendo i rilievi fatti dai ricorrenti; nonostante tale provvedimento giurisdizionale, il Consiglio comunale in data 26 luglio 2012 ha approvato il PSC ed ha contestualmente adottato uno stralcio di POC, con cui è stata reintrodotta, pur con diverso ed autonomo procedimento, l'esecuzione dell'opera "bretella stradale tra SP 16 e Via Lesignano-Langhirano";
con successiva delibera della Giunta comunale n. 31 del 19 aprile 2013 l'amministrazione, preso atto della sentenza del TAR, ha ribadito che "l'opera risulta confermata come oggetto di prioritario interesse per l'Amministrazione e pertanto il Consiglio comunale ha approvato il Piano Strutturale Comunale con delib. n. 28 del 26 luglio 2012 nell'ambito del quale viene approvata la scelta pianificatoria volta al completamento dell'opera", costituita da un nuovo progetto preliminare denominato per la realizzazione di bretella di collegamento avente ad oggetto la medesima opera; conseguentemente i cittadini, costituiti già dal 2009 in associazione "Lesignano Futura" al fine di tutelare il territorio sotto il profilo del dissesto ed ambientale, che già avevano presentato ricorso al TAR, sono stati costretti ad impugnare il nuovo PSC e lo stralcio di POC, instaurando un nuovo contenzioso, sempre avente ad oggetto la medesima opera; ciò in quanto l'amministrazione comunale, pervicacemente intenzionata alla realizzazione della bretella, dava nuovo impulso all'opera ed all'appalto come già a suo tempo aggiudicato;
il nuovo procedimento giudiziario, instaurato sempre avanti al TAR di Parma in data 19 febbraio 2013, nonostante fosse fondato sugli stessi presupposti e sulle stesse motivazioni, relative alla pericolosità dell'effettuazione dell'opera in una zona ad alto rischio di dissesto, dava un esito in sede cautelare totalmente opposto e con ordinanza del 19 settembre 2013 veniva rigettata l'istanza di sospensione dei lavori, ritenendo che la messa in sicurezza del cantiere e l'ultimazione dei lavori avrebbe comunque portato a scongiurare il pericolo di frane paventato dai ricorrenti e che, quindi, non vi erano i necessari motivi di urgenza per dichiarare la sospensione dei lavori sino all'esito della causa;
pochi giorni fa anche il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'impugnazione e richiesta di sospensione in ordine a tale seconda pronuncia cautelare del TAR di Parma, che aveva invece rigettato le doglianze e le preoccupazioni dei cittadini, negando la sospensione del nuovo procedimento di esecuzione della bretella; l'organo amministrativo di secondo grado ha questa volta addirittura sanzionato i ricorrenti per la violazione, da parte dell'appellante, "del dovere di sinteticità degli atti di causa di cui agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1 del c.p.a. (nella specie appello su ordinanza cautelare lungo più di 120 pagine)", con un aumento della liquidazione delle spese di causa poste a carico della parte soccombente;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
i cittadini dell'associazione Lesignano Futura hanno in varie occasioni inviato esposti e denunce all'autorità giudiziaria Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ed al prefetto di Parma;
in data 5 febbraio 2010 veniva presentato alla Procura di Parma un "atto di denuncia-querela" avente ad oggetto tra l'altro i problemi di sicurezza ed incolumità pubblica causati o aggravati sul territorio del comune a causa di opere e lavori effettuati dall'amministrazione comunale su aree di "frana attiva", nonché gli atti di minaccia ed intimidazione posti in essere da rappresentanti dell'amministrazione nei confronti di una componente del comitato che partecipava ad una riunione pubblica della Commissione urbanistica del Comune di Lesignano che trattava il progetto di variante;
in data 13 settembre 2011 un componente dell'associazione Lesignano Futura, che aveva fotografato un escavatore al lavoro nel greto del torrente Parma in prossimità della zona di costruzione della bretella, sporgeva denuncia alla stazione dei Carabinieri di Langhirano con riferimento a minacce ricevute presso la propria abitazione del titolare della ditta appaltatrice dell'opera;
in data 6 ottobre 2011 veniva inviata un'informativa/istanza al prefetto di Parma che segnalava la ripresa dei lavori per l'esecuzione, nonostante la grave situazione di dissesto idrogeologico e di frana presente nella zona interessata, con supporto di perizie geologiche di noti professionisti, segnalando la

pendenza di un ricorso al TAR avente ad oggetto la richiesta di sospensione dei lavori ed annullamento degli atti del progetto, nonché di un'istruttoria per la medesima opera aperta dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla regolarità della procedura di appalto; nel novembre 2011 veniva nuovamente presentato dai cittadini dell'associazione Lesignano Futura un esposto alla Procura della Repubblica di Parma, relativo all'attuazione dell'ordinanza cautelare del TAR di Parma n. 371/2011, con cui si evidenziava l'illegittima ripresa di lavori di scavo e sbancamento nell'area del cantiere;

il 23 novembre 2011 con missiva indirizzata personalmente al procuratore capo, il presidente dell'associazione richiedeva un colloquio al fine di esporre personalmente la situazione di grave disagio vissuta da numerosi cittadini di Lesignano, che avevano in varie occasioni denunciato presunte irregolarità nella gestione degli appalti pubblici e gravi situazioni di degrado del territorio sul piano ambientale, geologico ed urbanistico;

in data 17 luglio 2013 veniva inviato da numerosi componenti dell'associazione al procuratore della Repubblica di Parma, al prefetto di Parma, al comandante del Corpo forestale dello Stato e al direttore della Comunità montana un esposto relativo all'*iter* di approvazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo della bretella, in cui si dava atto di tutta la vicenda giudiziaria ed amministrativa dell'opera, evidenziando il comportamento dell'amministrazione comunale assolutamente insensibile ad ogni sollecitazione rivolta ad ottenere un ripensamento, segnalando la problematica legata al procedimento di svincolo idrogeologico, nonché i possibili risvolti di danno erariale e ponendo seri e documentati dubbi sulle modalità di effettuazione dei lavori anche di messa in sicurezza del cantiere rispetto al rischio di dissesto della zona;

in data 22 ottobre veniva presentata ai Carabinieri della stazione di Langhirano una denuncia in merito ad attività di sversamento rifiuti bituminosi nel letto e golena del torrente Parma, da parte di autocarri provenienti dal cantiere della "tangenziale in via della Bassa" (cosiddetta bretella), protrattasi per ben 3 giorni ininterrottamente, con indicazione e documentazione fotografica da parte del denunciante, attestante i nominativi di ditte che risultavano apposti sugli autocarri;

in data 6 novembre veniva sporta sempre presso la stazione dei Carabinieri di Langhirano un'ulteriore denuncia, sempre da parte di componenti dell'associazione Lesignano Futura, avente ad oggetto scavi di ghiaia, che documentava anche con fotografie la presenza nel greto del torrente di un escavatore con griglia per la raffinazione della ghiaia e di un camion (di cui veniva fornita anche la targa) con operatori che effettuavano scavo, raffinazione ed asporto di ghiaia, in mancanza di qualsiasi autorizzazione e di qualsiasi cartellonistica che ne facesse presumere la legittimità;

nessuno dei citati esposti e denunce ha ricevuto ad oggi alcun riscontro dall'autorità giudiziaria o dalle altre autorità cui sono stati rivolti;

considerato inoltre che:

la zona dell'Appennino parmense, segnatamente nei comuni di Langhirano, Monchio, Tizzano, Palanzano, Felino, Fornovo e, tra gli altri, anche Lesignano de' Bagni, è da alcuni anni vittima di grave dissesto idrogeologico conclamatosi da ultimo negli eventi del mese di aprile 2013, che ha visto (secondo i dati ufficiali della Protezione civile) la segnalazione di ben 540 fenomeni di dissesto con 11 persone evacuate, 5 abitazioni distrutte, 2 attività produttive a rischio, 7 strade chiuse per frana, in un quadro relativo a tutto l'Appennino emiliano con cifre relative ai danneggiamenti gravi ed importanti; con delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013 è stata estesa la proroga dello stato di emergenza per il maltempo di marzo, aprile e 3 maggio 2013 in Emilia-Romagna, dando atto che l'eccezionale ondata di maltempo di quel periodo ha causato l'innescò di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico, situazione che già negli anni precedenti si era manifestata a causa di analoghi eventi che pure avevano causato danni e vittime nell'Appennino parmense,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia ritenga opportuno attivare le proprie funzioni ispettive, anche con riguardo alle ragioni per cui la Procura della Repubblica, a far tempo dal 2012 e sino ad oggi, non ha provveduto in alcun modo sugli esposti e denunce sporti dai cittadini membri dell'associazione

Lesignano Futura;

se e quali provvedimenti di propria rispettiva competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo al fine di verificare la situazione denunciata dai cittadini dell'associazione sotto il profilo della possibile commissione, perpetrata ed ancora in corso, di reati ambientali, nonché al fine di constatare se effettivamente la zona interessata dall'opera "bretella di collegamento tra la strada provinciale 16 degli Argini e la strada comunale Lesignano-Langhirano", indipendentemente da eventuali errori nella compilazione delle cartografie ufficiali, sia attualmente interessata da fenomeni "gravitativi attivi" o comunque sia interessata da situazioni di criticità e di potenziale dissesto idrogeologico, tali da sconsigliare la costruzione dell'opera o addirittura tali da rendere l'opera stessa pericolosa e dannosa per la statica e la sicurezza della zona, anche alla luce dei recentissimi gravi fenomeni di dissesto idrogeologico attestati anche dalla proroga dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013;

se e quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di verificare la correttezza e completezza della procedura adottata dall'amministrazione comunale di Lesignano de' Bagni in entrambe le procedure di approvazione del progetto, con riferimento alle necessarie autorizzazioni e verifiche di competenza della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

(4-01427)

[MANCONI, COMPAGNA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

sono trascorsi oltre 20 anni dalla dichiarazione di indipendenza del Kazakhstan, distaccatosi dall'Unione sovietica il 16 dicembre 1991;

dall'acquisizione dell'indipendenza, il Kazakhstan ha visto Nursultan Nazarbayev svolgere ininterrottamente il ruolo di presidente della Repubblica;

l'OSCE ha eccepito sulla regolarità delle ultime elezioni politiche kazake svoltesi il 15 gennaio 2012, che hanno riconfermato il presidente Nazarbayev;

il Kazakhstan è dal 1° gennaio 2013 membro del Consiglio per i diritti umani dell'ONU e in quanto tale è tenuto a rispettare le norme internazionali di rispetto dei diritti umani;

il Kazakhstan, in quanto membro dell'OSCE, di cui ha esercitato la presidenza nel 2010, non può che attuare i principi fondamentali dell'organizzazione;

il Parlamento europeo ha negli ultimi anni adottato numerose risoluzioni sulla sempre più inquietante situazione dei diritti umani nel Paese (le ultime: il 18 aprile 2013, il 15 marzo 2012, il 15 dicembre 2011) ed ha criticato le azioni repressive ai danni dell'opposizione, dei *media* indipendenti e degli attivisti politici;

il Kazakhstan, oltre a fissare paletti sulla libertà di assemblea pacifica, di espressione e di religione, nel dicembre 2011 ha fatto tacere le proteste degli operai del settore petrolifero a Zhanaozen;

la rappresentante dell'OSCE per la libertà dei *media*, Dunja Mijatovic, in un comunicato del 29 novembre 2012 ha espresso forte preoccupazione per il pluralismo e l'indipendenza dei *media* kazaki;

la maggior parte dei mezzi di comunicazione di massa in Kazakhstan sono, in maniera diretta o indiretta, controllati dal Governo ed i pochi *mass media* indipendenti, tra cui i giornali "Respublika" e "Vzglyad", sono stati dichiarati estremisti e chiusi nel mese di dicembre 2012;

il modo in cui le autorità kazake ostacolano il lavoro dei giornalisti in violazione del diritto alla libertà di espressione è bene esemplificato dal caso di Lukpan Akhmediarov, il quale, vittima nell'aprile 2012 di una aggressione i cui mandanti, malgrado la condanna degli esecutori materiali, non sono ancora stati individuati, a quanto risulta agli interroganti è stato condannato al pagamento di una penale altissima sulla base di accuse per diffamazione;

numerose organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty international con il suo ultimo rapporto dell'11 luglio 2013, hanno denunciato l'uso diffuso di torture e maltrattamenti fisici nei confronti di imputati, specialmente se rappresentanti dell'opposizione politica o attivisti sociali;

tanti attivisti, tra cui Roza Tuletayeva, una dei *leader* del movimento degli operai del settore

petrolifero che nel 2011 avevano indetto lo sciopero contro le condizioni ingiuste di lavoro, arrestata nel dicembre 2011, hanno denunciato l'uso di torture e di intimidazioni durante gli interrogatori; a Roza Tuletayeva, che sta scontando la pena di 5 anni di reclusione in una colonia penale per le donne ad Atyrau, non viene concessa l'assistenza medica indispensabile, visti i suoi numerosi problemi di salute (tumore al fegato, mal di schiena, problemi con la pressione);

Vladimir Kozlov, *leader* del partito non registrato d'opposizione «Alga! » è stato arrestato il 23 gennaio 2012, subito dopo il suo rientro da Bruxelles, dove si era recato per incontrare i rappresentanti delle istituzioni europee e parlare dei tragici avvenimenti del dicembre 2011 di Zhanaozen, è stato accusato di «incitare alla discordia sociale», «sollecitare il rovesciamento violento dell'ordine costituzionale» nonché «creare e guidare un gruppo organizzato con la finalità di perpetrare crimini» e condannato a 7 anni e mezzo di prigione con la confisca totale dei beni;

le autorità kazake hanno ritenuto Alyia Turusbekova, moglie di Vladimir Kozlov, personalmente responsabile di ogni attività legata al partito «Alga! »; alla donna, in stato di gravidanza, sono stati sottratti i mezzi di sostentamento, in seguito al sequestro totale dei beni della famiglia;

il 21 dicembre 2012, nell'ambito della causa avviata il 20 novembre 2012 dal procuratore generale del Kazakhstan, il tribunale distrettuale di Almaty ha dichiarato il partito non registrato d'opposizione «Alga! » estremista e ha ordinato la sua chiusura;

l'avvocato Zinaida Mukhortova, che aveva criticato il regime, dopo che le era stata diagnosticata un'infermità mentale, ha trascorso diversi mesi in ospedali psichiatrici ricevendo terapie coatte; nel mese di agosto 2013 l'avvocato Mukhortova è stata di nuovo ricoverata presso una struttura psichiatrica sebbene, in base ad una perizia effettuata da psichiatri indipendenti, la diagnosi di infermità mentale fosse risultata infondata; Zinaida Mukhortova è stata recentemente rilasciata ma sussiste tuttora il timore di una sua nuova detenzione;

come indicato nel rapporto del Collegio supremo degli avvocati polacchi, preparato a seguito di una missione conoscitiva dell'aprile 2013, il sistema giudiziario kazako non può essere ritenuto indipendente, i giudici sono controllati ed influenzati dalle autorità politiche, gli avvocati spesso non hanno né accesso alla documentazione né possibilità di contatto con il cliente molto limitate;

negli ultimi mesi, anche attraverso l'uso del mandato di cattura Interpol, il Kazakhstan ha rinforzato le azioni repressive contro i dissidenti politici residenti in Europa, richiedendo la loro estradizione in base ad accuse infondate o supportate da incerta documentazione (è il caso di Alexandr Pavlov in Spagna, Muratbek Ketebayev in Polonia, Tatiana Paraskevich in Repubblica ceca);

sul caso di Alexandr Pavlov, ex capo della sicurezza di Mukhtar Ablyazov, si è pronunciata di recente l'Audiencia nacional de Espana, che con una decisione adottata a maggioranza ha stabilito di concedere l'estradizione. Se la decisione della Corte suprema verrà confermata dal Governo il signor Pavlov verrà rimpatriato in Kazakhstan dove rischia di essere sottoposto a gravissimi maltrattamenti;

Tatiana Paraskevich, detenuta nella Repubblica ceca, rischia l'estradizione verso la Russia o l'Ucraina e sussistono serie preoccupazioni per la sua sicurezza ove dovesse essere rimandata in uno di quei due Paesi; la sua famiglia ha denunciato pressioni e intimidazioni di cui sono stati oggetto a Mosca; desta altresì allarme il fatto che il responsabile delle indagini di polizia sul caso di Tatiana Paraskevich sia lo stesso che ha gestito il caso Magnitsky, avvocato russo, a conoscenza di informazioni che riguardavano casi di corruzione di imprese russe, incriminato, arrestato e deceduto in carcere nel 2009 in circostanze sospette;

il caso di Alma Shalabayeva e sua figlia è stato seguito con estrema attenzione dalla Commissione straordinaria diritti umani del Senato,

si chiede di conoscere quali novità vi siano in ordine alla situazione di Alma Shalabayeva e della figlia e con quali strumenti e iniziative il nostro Paese possa far valere nei rapporti bilaterali ed in seno alla comunità internazionale la propria attenzione alla condizione dei diritti umani in Kazakhstan, sia rispetto al Paese asiatico sia rispetto ai Paesi, ad esempio Spagna, Repubblica ceca e Polonia, che potrebbero estradare cittadini kazaki.

(4-01428)

[Giovanni MAURO](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a giudizio dell'interrogante l'attuale bando gara Consip non prevede in maniera chiara e dichiarata (al contrario del precedente) la possibilità di qualificarsi con le stesse logiche Consip a livello regionale sulla pubblica amministrazione locale;

in sostanza il precedente bando prevedeva la possibilità, per chi non aveva partecipato al bando gara Consip, di presentarsi ad una Regione, qualificarsi con logiche Consip (prezzo, certificazioni...) e vendere servizi (una volta qualificati) sul territorio;

oggi ciò non è più previsto, penalizzando gravemente tutti i piccoli e medi operatori locali;

in tale nuovo atteggiamento Consip si ravvede un tentativo di "tagliare" fuori dal mercato le piccole e medie imprese di settore e impedire al contempo che si chiedano sconti da parte dell'utente pubblica amministrazione locale;

scopo della riforma della pubblica amministrazione è invece quello di abbattere il cosiddetto *digital divide* garantendo parità di condizioni di connessione e servizi al Nord come al Centro come al Sud. Se tuttavia le condizioni di bando di gara previste per le varie aree nazionali fosse parametrato sugli assorbimenti di banda precedenti, regioni come Campania, Calabria, Sicilia, penalizzate dal *digital divide*, un domani non potrebbero fruire dei servizi in quanto gli stessi non potrebbero essere utilizzati per carenza di banda larga. Un altro esempio viene fornito da quanto accaduto recentemente in Puglia, ove Fastweb, fornitore aggiudicatario di Consip per la telefonia e le centrali telefoniche, ha partecipato ad una gara della Regione Puglia offrendo il 30 per cento in meno del listino in convenzione che lei stessa ha sottoscritto;

la legge n. 488 del 1999, art. 26, commi 3-*bis* e 4, prevede la possibilità di effettuare acquisti extra Consip a patto di rispettare i parametri prezzo-qualità delle "convenzioni";

il bando pertanto contravviene a tale disciplina;

oggi la convenzione Consip prevede che un operatore conforme alle specifiche indicate possa fornire ai singoli enti locali;

quindi, per fornire servizi alla pubblica amministrazione è sufficiente per un operatore locale qualificarsi con gli stessi criteri dell'aggiudicatario nazionale. Non esistendo l'obbligo di copertura dei territori disagiati per l'operatore aggiudicatario e limitando la possibilità di ricorrere ad operatori locali si incrementa il *digital divide*, si concentra nelle mani di pochi operatori il profitto ed il prezzo diventa peggiorativo perché i costi di rete sono estremamente variabili in base ai costi locali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare la possibilità di mantenere le condizioni di mercato, quanto meno, precedenti, o meglio ancora di inserire nell'attuale bando la possibilità per chi non vincesses nessun lotto Consip, ma consegnasse comunque una proposta valida dal punto di vista tecnico e amministrativo (ossia non viene escluso), di poter essere certificato Consip e vendere servizi alla pubblica amministrazione locale, ottenendo in tal modo i seguenti risultati: per Consip: dare valore alla propria struttura poiché definisce linee guida seguite anche a livello regionale; per le pubbliche amministrazioni locali e il territorio: favorire la presenza di operatori locali che coprono il digital divide (investono pertanto localmente grazie anche ai contratti con le PAL, dando valore al territorio, servendo i cittadini e le aziende presenti in quel territorio, spesso prive di infrastrutture non portate fino ad ora proprio dai principali operatori che con buona probabilità saranno aggiudicatari della Consip); per gli operatori locali: di svilupparsi, sviluppare il territorio dove operano, investendo localmente in infrastruttura e risorse (nuovi posti di occupazione e sostegno economico allo stato nell'abbattimento del *digital divide*).

(4-01429)

[COMPAGNA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Vice presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

ha appena avuto luogo una missione in Iran del Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, missione particolarmente importante e riuscita, secondo il commento unanime, anche in quanto si è trattato del primo ministro europeo e occidentale a recarsi a Teheran da molti anni;

nei primi giorni del prossimo mese di gennaio 2014 si recherà in Iran una delegazione della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato guidata dal presidente Pierferdinando Casini e formata dai senatori Paolo Romani e Paolo Corsini;

nei giorni scorsi è stata in visita in Italia la Presidente del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, Maryam Rajavi, la quale il 19 dicembre 2013 ha partecipato ad un incontro pubblico cui hanno preso parte, tra gli altri Bernard Kouchner, già Ministro degli esteri francese, co-fondatore di Medici senza frontiere, Ingrid Betancourt, candidata alla presidenza della Colombia, Michèle Alliot-Marie, che ha ricoperto in Francia numerosi incarichi ministeriali;

Mayam Rajavi ha inoltre incontrato mercoledì 18 dicembre la Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani del Senato;

durante gli incontri la presidente Rajavi è nuovamente intervenuta sul drammatico attacco al Campo Ashraf che ha avuto luogo il 1° settembre 2013, al confine tra Iraq e Iran; a seguito del quale sono state uccise 52 persone;

l'attacco, che secondo il Consiglio nazionale della resistenza iraniana sarebbe stato compiuto da forze irachene, ha portato al sequestro di 7 persone, di cui 6 donne;

in base ad un memorandum del 25 dicembre 2011 circa 3.000 residente nel Campo Ashraf avevano accettato il trasferimento nel Campo Liberty, vicino all'aeroporto di Baghdad, con la prospettiva di un reinsediamento al di fuori dell'Iraq;

solo alcune centinaia delle persone che avevano accettato il trasferimento nel Campo Liberty hanno trovato ospitalità in Paesi terzi;

al Ministero dell'interno è stata consegnata una lista di 200 nomi di persone che si trovano nel Campo Liberty e che l'Italia potrebbe accogliere come rifugiati politici,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo italiano intenda adottare per giungere alla liberazione immediata delle 7 persone tuttora prigioniere in Iraq;

se e come intenda procedere per dare accoglienza alle 200 persone che si trovano nel Campo Liberty e che auspicano di essere accolte come rifugiati nel nostro Paese.

(4-01430)

[FATTORI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [MARTON](#), [CATALFO](#), [TAVERNA](#), [MOLINARI](#), [SCIBONA](#), [ENDRIZZI](#), [SERRA](#), [ORELLANA](#), [CASALETTO](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [MARTELLI](#), [MUSSINI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale l'attività libero-professionale si riferisce alle prestazioni erogate da un professionista, singolo o in *équipe*, della dirigenza medica e sanitaria, che sia dipendente dell'azienda o specialista ambulatoriale convenzionato e che abbia optato per lo svolgimento delle attività libero-professionali esclusivamente presso le strutture aziendali. Le prestazioni sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro, di norma negli spazi appartenenti all'azienda, ed erogate a totale carico del cittadino;

la legge 3 agosto 2007, n. 120, recante " Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" stabilisce al comma 4 dell'articolo 1 (modificato dal decreto-legge n. 158 del 2012) che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio" e, in particolare, nel rispetto di alcune modalità elencate, tra le quali: il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo (lettera *b*)); la definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'*équipe*, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi

proquota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (lettera c)); la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza (lettera e)); il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici (lettera g));

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1, provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircs) provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili, per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali;

considerato che:

il recente studio dell'*internal audit* commissionato dalla ASL RmH per l'anno 2011 ha evidenziato inefficienze e incongruenze con le disposizioni di legge nonché disfunzioni gestionali che possono portare gravi ripercussioni sui cittadini, in termini economici e di accesso alle cure. Il processo di *auditing* interno, finalizzato a fare chiarezza sull'attività libero-professionale intramuraria esercitata dai medici ha rilevato che tale attività, anziché essere un servizio aggiuntivo per l'utenza atto a promuovere la libera scelta, nonché soprattutto a ridurre i tempi di attesa, è in realtà apparso un sistema finalizzato a favorire l'attività privata a pagamento dei medici a discapito del servizio pubblico;

l'*internal audit* della Asl RmH per il 2011 evidenzia che c'è una netta flessione della prestazione quantificata in almeno 60.700 prestazioni in meno; assente il controllo sulle anomalie che risultano essere circa 6.000 su 5.000 prestazioni erogate;

dei quasi 10 milioni di euro erogati al fine dell'efficiente gestione degli investimenti per l'organizzazione del servizio sanitario ne sono stati occupati solamente 3 milioni;

spesso le ore di attività *intramoenia* dei medici superano le ore di regolare attività pubblica ambulatoriale;

si evince da tale studio (*audit*) come il sistema delle prenotazioni abbia notevoli falle relative alla chiusura delle liste di attesa che a consuntivo risulterebbero rispettare i parametri di efficienza, ma che in realtà tali risultati sono falsati dalla loro frequente inaccessibilità;

il sistema di fatturazione e di registrazione delle prestazioni risulta ancora essere manuale a fronte della presenza di un *software* dedicato proprio alla digitalizzazione delle prestazioni ma che in realtà non è mai stato messo a sistema e utilizzato;

la relazione consuntiva dello studio rileva altre numerosissime inefficienze nel sistema di gestione degli appuntamenti *intramoenia*;

tali inefficienze portano a uno spostamento sempre più frequente dell'utenza verso prestazioni di tipo privato con conseguente danno per il SSN,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di verificare, come già riscontrato per la ASL RmH, la situazione in cui versano le aziende sanitarie e, in particolare, quelle della Regione Lazio;

quali iniziative intenda adottare affinché il monitoraggio sulle attività in questione sia più stringente;

quali misure inoltre voglia intraprendere per restituire al servizio pubblico competitività a livello economico e strutturale rispetto a quello privato.

(4-01431)

[MUSSINI](#), [MARTELLI](#), [BULGARELLI](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel corso dell'estate 2013, sulla stampa locale emiliana, sono comparsi numerosi articoli riguardanti la dismissione della centrale elettronucleare di Caorso (Piacenza), nei quali le istituzioni hanno tentato di giustificarsi davanti ai cittadini in merito alla vicenda della disattivazione della centrale stessa e dello stoccaggio in sicurezza dei rifiuti;

non è ancora stata ottenuta la licenza di disattivazione, richiesta già nel 2003, e la cittadinanza non è neppure in grado di sapere se il nucleare lascerà Caorso per qualche altro luogo italiano;

ad oggi, non essendo in funzione alcun sito di deposito nazionale di scorie e rifiuti, questi sono destinati a rimanere a Caorso e negli altri siti nucleari, trasformando gli impianti in veri e propri depositi di se stessi;

queste condizioni restano immutate da ormai quasi 30 anni, a dispetto degli impegni presi con leggi e decreti, puntualmente disattesi;

sono 90.000 metri cubi di rifiuti le scorie prodotte dalla stagione nucleare italiana (chiusa con il *referendum* del 1987), oltre ai residui di altre attività, soprattutto medico-radiologiche: un luogo deputato a ospitare il deposito nazionale (e il parco tecnologico) ancora non esiste. La struttura non sarà scavata nel sottosuolo, ma costruita in superficie, in modo che possa resistere per 200 anni dal momento che dovrà ospitare le scorie a bassa e media attività (in modo permanente) e, per qualche decennio, quelle ad alta attività, prima che vengano trasferite a un deposito europeo di profondità, ancora solo in divenire;

i programmi prevedono il rientro del materiale radioattivo da Sellafield (Gran Bretagna) a partire dal 2019 e da La Hague (Francia) dal 2020 al 2025;

secondo il documento depositato alla Camera dai nuovi vertici della Sogin l'Italia è già in ritardo, dal momento che serviranno almeno 4 anni per arrivare a una localizzazione condivisa del sito e all'autorizzazione unica; un altro quadriennio servirà, poi, per la progettazione esecutiva e la costruzione;

le scorie risultanti dal riprocessamento, che rientreranno dalla Francia, restando così le cose, saranno dunque nuovamente nel territorio emiliano;

il riprocessamento del combustibile irraggiato è un processo inquinante, che prevede il trasporto in andata e ritorno di materiali radioattivi, e ha come unico scopo quello di continuare a produrre plutonio. Rispetto allo stoccaggio a secco del combustibile ha costi almeno doppi (267 milioni di euro). A giudizio degli interroganti, le scelte del Governo Berlusconi *pro tempore* conducono a spendere più denaro per generare più rischi e senza risolvere il problema, rinviandolo a data da destinarsi;

il metodo di stoccaggio a secco del combustibile, largamente praticato e di gran lunga meno rischioso, evita il trasporto delle scorie, le emissioni in acqua e aria di radioattività e la separazione del plutonio, materiale principe per la costruzione di bombe atomiche;

la Commissione europea, nel riesaminare l'attuale quadro normativo europeo in materia di sicurezza nucleare, intende presentare agli inizi del 2014 una revisione dell'attuale direttiva sulla sicurezza nucleare, che focalizzerà l'attenzione sui requisiti di sicurezza, sul ruolo e i poteri delle autorità di regolamentazione nucleari, sulla trasparenza e sull'attività di monitoraggio. Il calcolo del rischio dovrebbe basarsi su un arco temporale di 10.000 anni, anziché sui periodi di tempo molto più brevi talvolta utilizzati; la Commissione europea fornirà ulteriori proposte sugli aspetti relativi all'assicurazione e alla responsabilità in materia nucleare e sui massimi livelli consentiti di contaminazione radioattiva negli alimenti e nei mangimi, nonché ulteriori interventi sulla sicurezza

nucleare (prevenzione di atti ostili), dove la responsabilità principale incomberà sugli Stati membri; l'accordo intergovernativo tra Italia e Francia stipulato a Lucca nel 2006 prevede che i rifiuti radioattivi derivanti dal trattamento dei combustibili riprocessati in Francia siano riportati in Italia, che li riceverà sotto forma di contenitori di rifiuti condizionati (vale a dire inglobati in vetro per isolare i rifiuti dalla biosfera nel tempo). Le due parti si impegnano a stabilire prima del 31 dicembre 2015 il calendario previsionale ed entro il 31 dicembre 2018 il calendario definitivo del loro rientro, che dovrà avere luogo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025;

l'Italia si è impegnata ad informare annualmente il Governo francese sull'avanzamento delle attività volte ad avviare il procedimento di autorizzazione, costruzione e messa in opera di un sito di stoccaggio o di deposito idoneo ad accogliere i rifiuti radioattivi, nonché ad assicurare il rispetto dei termini stabiliti nell'accordo delle procedure di autorizzazioni, dei permessi e delle licenze necessarie per la spedizione in Italia dei rifiuti radioattivi in un centro di stoccaggio o un deposito conforme alle regole di sicurezza in vigore;

l'applicazione dell'accordo e il rispetto del calendario di realizzazione del centro di stoccaggio o di deposito dei rifiuti radioattivi in Italia sarà oggetto di un controllo annuale da parte dei Ministri competenti o dei loro rappresentanti,

si chiede di sapere:

quali opzioni siano attualmente in esame da parte di Sogin e quali siano i criteri adottati per la localizzazione dei siti temporanei di stoccaggio;

se risultino la volumetria e l'ammontare in massa del quantitativo di scorie ad alta attività;

se siano in essere, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale, tavoli di concertazione con le amministrazioni locali in modo da assicurare il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione delle migliori strategie;

se nella scelta dei siti di stoccaggio ingegneristico si stia dando preferenza ad installazioni già esistenti oppure vi sia l'orientamento di scegliere siti vergini;

se, nell'ambito della valutazione della miglior opzione possibile per lo stoccaggio delle scorie ad alta attività (in considerazione anche della loro esiguità), è previsto che si tenga conto dei fattori combinati di: impatto ambientale per un nuovo sito; gestione della sicurezza del sito; eventuale impatto ambientale; eventuale rischio di contaminazioni e rapporto tra costo e benefici nel confronto tra "soluzione nazionale", "soluzione europea" e "sito di stoccaggio di un'altra nazione";

se si stia considerando l'opzione di conferimento in un sito extranazionale, per il quale si sia già acquisita la fase di progettazione;

quali garanzie si intenda assumere per tutelare, nei futuri passaggi istituzionali inerenti all'individuazione ufficiale dei siti stessi, i territori in cui insisteranno i siti;

quali azioni abbia eventualmente intrapreso il Governo francese, considerati i poteri di controllo previsti nell'accordo intergovernativo circa l'applicazione dell'accordo stesso e il rispetto del calendario di realizzazione del centro di stoccaggio o di deposito dei rifiuti radioattivi;

quali Regioni ed enti locali si siano eventualmente candidati ad ospitare il parco tecnologico di deposito di materiali nucleari;

se sia stata presa in considerazione l'ipotesi di destinare ad altri usi (e quali) i siti nucleari.

(4-01432)

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALEO](#), [LEZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [ORELLANA](#), [SERRA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con legge 10 gennaio 2006, n. 17, è stata costituita la Scuola per l'Europa di Parma, connessa all'insediamento nella stessa città dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, a partire dal 1° settembre 2004;

nell'ottobre 2006 la scuola ha ottenuto l'accreditamento del Consiglio superiore delle scuole europee che ne ha riconosciuto la piena aderenza al sistema stesso e la qualità del servizio offerto ai figli dei

funzionari dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Con legge 3 agosto 2009, n. 115, le è stata riconosciuta personalità giuridica a far data dal 1° settembre 2010;

la Scuola europea è ospitata temporaneamente in un edificio di proprietà comunale, che nel tempo si è rivelato insufficiente alla funzione, per cui si è reso necessario procedere in tempi brevi alla costruzione di una sede idonea;

il Comune di Parma, attraverso la convenzione sottoscritta il 15 maggio 2009, ha conferito ad "Authority", società di trasformazione urbana a totale partecipazione pubblica, la funzione di riqualificare alcune aree urbane, tra cui rientra anche quella destinata ad ospitare la nuova scuola;

Authority a far data dal 1° aprile 2010 ha bandito una gara pubblica per la realizzazione del nuovo complesso scolastico, per un valore di 23,5 milioni di euro, da corrispondersi all'affidatario in parte in numerario in parte mediante la permuta dell'edificio "ex scuola media Pascoli" (l'attuale sede della scuola europea) per un valore posto a base d'asta di 7 milioni di euro;

i lavori sono stati affidati all'associazione temporanea di imprese (ATI) tra CO.GE. SpA e UNIECO coop., con contratto sottoscritto in data 22 novembre 2010, per un importo complessivo pari a 23,3 milioni di euro di cui 7,070 da corrispondere mediante la permuta, a collaudo avvenuto, dell'edificio ex scuola media Pascoli;

a seguito della riduzione subita dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, fondo attraverso cui il CIPE avrebbe finanziato i lavori, disposta con decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (entrambi convertiti in legge), l'ATI in data 5 dicembre 2011 ha sospeso una prima volta i lavori. Con la dichiarazione dell'opera "Nuova Sede della Scuola Europea di Parma" quale intervento indifferibile (art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per la coesione territoriale ha confermato il finanziamento ex CIPE (con decreto interministeriale 19 gennaio 2012);

i lavori, ripresi il 5 marzo 2012 e nuovamente interrotti il 4 giugno 2012 da parte dell'ATI a causa della mancata liquidazione dei certificati di pagamento scaduti e dell'incertezza sui tempi di pagamento, al 31 maggio 2012, avevano registrato un avanzamento corrispondente all'80 per cento;

a seguito della sottoscrizione di una transazione in data 3 agosto 2012, mediante la quale l'ATI si è vista riconoscere una parte del credito residuo vantato da parte della società Authority, i lavori sono stati ripresi, ma nuovamente interrotti nell'ottobre 2012, a causa del mancato perfezionamento, per un vizio formale, dell'atto transattivo da parte dell'amministrazione comunale;

a seguito della transazione in data 3 agosto 2012, i lavori sono ripresi il 5 febbraio 2013, dopo la sottoscrizione di una nuova transazione con la società con la quale il termine di fine lavori veniva novato al 30 giugno 2013 e venivano corrisposte integralmente le somme previste come corrispettivo numerario;

considerato che:

i lavori, giunti quasi al 90 per cento del completamento, sono attualmente sospesi per decisione unilaterale dell'ATI affidataria, che lamenta, a causa dell'attuale congiuntura economica, il deprezzamento dell'immobile da ricevere in permuta del 60 per cento del valore offerto in gara;

il 10 agosto 2013 l'ATI ha promosso presso il TAR del Lazio una causa contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, STU Authority e il Comune di Parma per l'accertamento ex art. 31 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed ex art. 1657 codice civile della quantificazione e qualificazione del valore relativo al complesso immobiliare ex scuola media Pascoli;

considerato, inoltre, che:

l'insediamento della Scuola europea nei nuovi locali deve essere consentito entro il prossimo 30 giugno 2014 (data della programmata visita degli ispettori europei finalizzata al rinnovo dell'accreditamento della scuola al sistema delle scuole europee in scadenza il prossimo agosto 2015);

la disponibilità di un'adeguata infrastruttura scolastica di livello internazionale nella città di Parma costituisce un impegno vincolante e una premessa fondamentale per l'operatività dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

un ulteriore rinvio del completamento dei lavori potrebbe compromettere il rinnovo della convenzione che riconosce la Scuola per l'Europa di Parma come associata alle Scuole europee e potrebbe pregiudicare la possibilità di garantire la continuità operativa della Autorità europea per la sicurezza alimentare sul territorio di Parma, si chiede di sapere:

se il Governo ritenga di dare seguito alla richiesta di finanziamento urgente di 4 milioni di euro della nuova Scuola europea di Parma, inoltrata in data 8 novembre 2013 al Ministro delle infrastrutture e trasporti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri da parte del Comune di Parma e della Regione Emilia-Romagna, in particolare alla luce anche del danno di immagine per la città di Parma e per lo Stato italiano nel caso di mancata consegna dell'opera nei termini stabiliti, ma soprattutto dell'ipotesi di incorrere in sanzioni dell'Unione europea per il mancato adempimento degli obblighi sottoscritti;

se intenda onorare gli obblighi assunti dalla Repubblica italiana con la sottoscrizione dell'accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'EFSA, ratificato con legge n. 17 del 28 febbraio 2006, che prevedono tra l'altro la disponibilità di un'adeguata infrastruttura scolastica di livello internazionale per garantire l'insediamento e il funzionamento dell'EFSA nel territorio italiano;

se intenda adottare senza ulteriori indugi tutte le misure più adeguate per assicurare il completamento dell'edificio definitivo della Scuola per l'Europa nel rispetto di tutte le obbligazioni assunte dall'Italia in sede europea per la soluzione dei problemi riguardanti la Scuola per l'Europa di Parma.

(4-01433)

[RICCHIUTI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [CRIMI](#), [MANASSERO](#), [LO GIUDICE](#), [SPILABOTTE](#), [PEZZOPANE](#), [ALBANO](#), [DE MONTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione* -

(4-01434)

(Già 3-00456)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00595, della senatrice Montevocchi ed altri, sulla realizzazione di un impianto di combustione a Russi (Ravenna);

3-00596, della senatrice Montevocchi ed altri, sulle autorizzazioni per gestire lo "Spazio Grisù" a Ferrara;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00592, del senatore Scibona ed altri, sul controllo dell'ANAS sui lavori per il tunnel del colle di Tenda;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00593, della senatrice Elena Ferrara ed altri, sull'applicazione della Tares ad alcune aziende florovivaistiche a Nebbiuno (Novara);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00598, della senatrice Montevocchi ed altri, sulla realizzazione del nuovo posto turistico di Cecina.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-00686, dei senatori Manconi e Compagna.

